



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 28 dicembre 2018

Anno XLIX - N. 133



Venezia, Punta della Dogana.

Con la sua forma perfettamente triangolare, Punta della Dogana divide il Canal Grande dal Canale della Giudecca. La zona ospita tre importanti complessi architettonici: la Basilica di Santa Maria della Salute, il Seminario patriarcale e il complesso della "Dogana da Mar", da cui prende il nome. L'edificio seicentesco è costituito da otto campate sviluppate su due piani e coronato da una torre sovrastata dalla "Palla D'Oro", sfera in bronzo dorato. Ai tempi della Repubblica di Venezia, il complesso, per la sua posizione, veniva utilizzato come sede doganale per le merci e i beni oggetto del commercio navale.

(Foto Mariagrazia Zannini)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 48

Piano socio sanitario regionale 2019-2023.

1

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 49

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per la somma da rimborsare per l'annualità 2015 per l'attività di supporto tecnico all'Autorità di Audit POR CRO 2007-2013.

213

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 5

Disciplina del Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

217

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 6

Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

220

PARTE SECONDA

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1940 del 21 dicembre 2018

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 113 del 12/11/2018. **[Agricoltura]**

258

n. 1942 del 21 dicembre 2018

Adozione del Regolamento regionale concernente "Disciplina del Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017)". **[Caccia e pesca]**

555

n. **1944** del 21 dicembre 2018

Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

558

[Caccia e pesca]

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 385199)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 48
Piano socio sanitario regionale 2019-2023.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Piano socio sanitario regionale 2019-2023.**

1. In conformità all'articolo 1, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dei principi fondamentali ivi contenuti, in attuazione degli articoli 2 e 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, è approvato il Piano socio sanitario regionale 2019-2023.
2. Il Piano socio sanitario regionale 2019-2023 individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio 2019-2023 ed è approvato nel testo allegato che costituisce parte integrante della presente legge.
3. Il Piano socio sanitario regionale 2019-2023 è attuato dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale nei settori dell'assistenza territoriale, dell'assistenza ospedaliera, delle reti assistenziali e socio sanitarie e trasmessi alla commissione consiliare competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Acquisito il parere della commissione consiliare, la Giunta regionale approva i provvedimenti di attuazione di cui al presente comma.
4. La Regione assicura le necessarie risorse per garantire sul territorio regionale i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e di cui all'articolo 22, commi 2 e 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Art. 2**Esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione del Veneto.**

1. Le forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa nella materia "Tutela della Salute" previste in capo alla Regione del Veneto sulla base dell'Accordo preliminare all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, firmato il 28 febbraio 2018 tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione del Veneto, nonché le ulteriori forme di autonomia differenziata che saranno concesse nel prosieguo del negoziato, come previsto dall'Accordo medesimo, saranno esercitate a seguito dell'approvazione della legge statale di recepimento dell'Intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 3**Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto".**

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto" sono sostituiti dai seguenti:

"1. Alla struttura ispettiva competono funzioni ispettive e di vigilanza di secondo grado, di carattere amministrativo, contabile e funzionale, in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario, nei confronti dei soggetti previsti dall'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2. Particolare rilevanza nello svolgimento dell'attività di controllo è attribuita al rapporto della struttura ispettiva con i collegi sindacali o dei revisori dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge."

Art. 4

Salvaguardia delle specificità territoriali.

1. La Regione garantisce cura, assistenza e servizi socio-sanitari in modo uniforme, appropriato e responsabile su tutto il territorio regionale, salvaguardando, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", le specificità del territorio bellunese, del Polesine e lagunari.

Art. 5

Valutazione del Piano socio sanitario regionale 2019-2023.

1. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi previsti nel Piano socio sanitario regionale 2019-2023, la Giunta regionale, per il tramite dell'Area Sanità e Sociale, attua il monitoraggio sull'attuazione del Piano presso le singole aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

2. I risultati del monitoraggio sono raccolti da Azienda Zero e trasmessi all'Area Sanità e Sociale, che semestralmente relaziona alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare.

Art. 6

Definizione delle dotazioni standard e dei costi standard.

1. Entro il 2019 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le dotazioni standard del personale sanitario, professionale e amministrativo dei servizi sanitari e socio-sanitari necessari a garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), con riferimento ai bacini territoriali coincidenti con le aziende ULSS, in conformità a quanto previsto dall'articolo 128, comma 4, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 7

Schede di dotazione territoriale dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie.

1. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, contestualmente alle schede di dotazione ospedaliera, al fine di rendere omogenea la prevenzione, l'assistenza e la cura nel proprio territorio e per garantire la continuità dell'assistenza e delle cure, le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie da garantire in ogni azienda ULSS, tenendo conto dell'articolazione distrettuale, della distribuzione delle strutture sul territorio regionale nonché dell'accessibilità da parte del cittadino.

2. Le schede di dotazione territoriale contengono anche la previsione delle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie e socio-sanitarie. I posti letto delle strutture intermedie avranno come indice minimo lo 0,6 per mille della popolazione di età superiore ai 45 anni presente nell'Azienda ULSS di appartenenza.

3. Le specificità del territorio bellunese, del polesine, delle aree montane e lagunari, delle aree a bassa densità abitativa possono dotarsi di un incremento dei posti letto delle strutture previste nelle schede territoriali dello 0,2 per mille.

Art. 8

Conferimento incarichi e valutazione dei dirigenti apicali di unità operative complesse.

1. Il direttore generale delle aziende ULSS, ospedaliere, ospedaliero-universitarie integrate e dell'Istituto oncologico veneto (IOV) procede al conferimento degli incarichi di dirigenti apicali di unità operativa complesse rendendo pubbliche le motivazioni professionali ed evidenziando qualità e meriti del soggetto al quale viene conferito l'incarico.

2. La Giunta regionale provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla formulazione di uno schema-tipo di contratto di lavoro che, nel rispetto della vigente normativa, individua i seguenti criteri ai quali è obbligatorio far riferimento per la valutazione di fine incarico dei dirigenti apicali di unità operativa complesse:

- a) quantità e qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali concordati preventivamente in sede di discussione del budget;
- b) valorizzazione dei collaboratori;
- c) soddisfazione degli utenti;
- d) strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse.

3. L'esito positivo della valutazione di cui al comma 2 determina la conferma dell'incarico.

Art. 9 **Trasparenza.**

1. L'articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016" è sostituito dal seguente:

"Art. 15 *Trasparenza.*

1. La Giunta regionale pubblica annualmente sul sito internet istituzionale regionale le somme corrisposte nell'anno precedente ad ogni struttura privata accreditata per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali."

Art. 10 **Forme integrative regionali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.**

1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo di forme integrative regionali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, in particolare per la non autosufficienza, coinvolgendo le parti sociali, i soggetti e le organizzazioni finanziarie e assicurative e altri enti e istituzioni al fine di darne un'ampia diffusione, nell'interesse della popolazione. Inoltre assicura il coordinamento e l'unitarietà della politica sanitaria e l'integrazione del servizio sanitario regionale con le prestazioni finanziate attraverso le forme integrative.

Art. 11 **Fascicolo sanitario elettronico. Attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 11, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".**

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano socio sanitario 2019-2023, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i provvedimenti attuativi del fascicolo sanitario elettronico con particolare riferimento alla realizzazione di un'unica rete regionale per interconnettere tutte le aziende sanitarie e gli enti socio-sanitari. Gli enti privati accreditati con il sistema socio-sanitario avranno l'obbligo di partecipare al fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico e la conseguente tessera sanitaria elettronica per tutta la popolazione veneta verranno attivati entro un anno dall'entrata in vigore del Piano socio sanitario 2019-2023.

Art. 12 **Prestazioni dei dirigenti veterinari.**

1. Al fine di assicurare l'erogazione di prestazioni obbligatorie per legge che non possano essere effettuate in orario diurno o esclusivamente nei giorni feriali, le Aziende ULSS, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medico-veterinaria, possono disporre della presenza in servizio dei dirigenti veterinari durante le ore notturne e nei giorni festivi. L'attività è espletata nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale ovvero in regime di prestazioni aggiuntive qualora ricorrano i presupposti e le condizioni stabiliti dai predetti contratti collettivi, nel rispetto della normativa nazionale sull'orario di lavoro.

Art. 13**Direttore sanitario di struttura privata accreditata.**

1. Il direttore sanitario di struttura privata accreditata che gestisce ospedali con più di cento posti letto deve possedere gli stessi requisiti richiesti per il direttore medico ospedaliero di ospedali pubblici

Art. 14**Disposizioni in materia di personale di Azienda Zero.**

1. In considerazione degli esiti delle procedure di mobilità esperite ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, articolo 7, comma 1, a seguito degli accordi conclusi con le aziende ed enti del servizio sanitario regionale in sede sindacale ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, al fine di limitare il disagio organizzativo alle aziende ed enti che, avendo sede limitrofa a quella di Azienda Zero, hanno già sopportato un rilevante esodo di personale, Azienda Zero è autorizzata ad effettuare assunzioni dirette, previa autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, di personale mediante procedure concorsuali per la copertura di posti di dotazione organica, così come definita dall'articolo 7, comma 3 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, che non siano stati coperti a seguito delle medesime procedure di mobilità.
2. Il finanziamento destinato ad Azienda Zero considera il trasferimento di risorse effettuato dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale sulla base degli accordi sindacali di cui al comma 1 che deve considerarsi confermato.

Art. 15**Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.**

1. La disciplina di cui all'articolo 37, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" è confermata per il triennio 2019-2021.

Art. 16**Commissione regionale per l'investimento, tecnologia e edilizia (CRITE).**

1. La Commissione regionale per l'investimento, tecnologia e edilizia (CRITE) supporta la Giunta regionale nella funzione di definizione e realizzazione degli obiettivi di governo e amministrazione sulla base dei principi ed indirizzi generali della programmazione regionale generale di competenza del Consiglio regionale, verificando la coerenza con la programmazione regionale e la sostenibilità economico finanziaria dei progetti d'investimento, di tecnologia e di edilizia in ambito sanitario e socio-sanitario.
2. La Giunta regionale può altresì incaricare la CRITE di effettuare la disamina/analisi dei piani trimestrali di assunzione del personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale al fine di verificarne la coerenza con la normativa nazionale e regionale, nonché con gli atti di programmazione regionale.
3. La CRITE supporta la Giunta regionale nel processo di approvazione dei Piani degli investimenti triennali delle aziende sanitarie, esaminando la loro compatibilità rispetto alle risorse disponibili o rispetto a eventuali finanziamenti specificamente dedicati.
4. La Giunta regionale approva i Piani degli investimenti triennali di cui al comma 3 previo parere della commissione consiliare competente.
5. La composizione della CRITE e il ruolo di supporto della CRITE che può esplicarsi in tutti quegli ambiti in cui vi sia l'esigenza di verificare la sostenibilità economica di azioni attuative della programmazione regionale, anche in relazione a eventuali limiti di spesa o di risorse assegnate, sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 17**Modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero".
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".**

1. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f bis) monitoraggio e vigilanza sulle varie forme di sanità integrativa con l'obiettivo di finalizzarle al sostegno della compartecipazione dei LEA."

Art. 18

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 19

Norma transitoria.

1. Il Piano socio sanitario regionale ha durata e validità per il quinquennio 2019-2023. Le norme e le disposizioni del Piano medesimo mantengono efficacia fino all'approvazione del Piano socio sanitario regionale successivo.

2. Le disposizioni del Piano socio sanitario regionale 2012-2016 mantengono la loro efficacia fino all'approvazione degli specifici provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 1, comma 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Piano socio sanitario regionale 2019-2023.

Art. 2 - Esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione del Veneto.

Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto".

Art. 4 - Salvaguardia delle specificità territoriali.

Art. 5 - Valutazione del Piano socio sanitario regionale 2019-2023.

Art. 6 - Definizione delle dotazioni standard e dei costi standard.

Art. 7 - Schede di dotazione territoriale dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie.

Art. 8 - Conferimento incarichi e valutazione dei dirigenti apicali di unità operative complesse.

Art. 9 - Trasparenza.

Art. 10 - Forme integrative regionali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 11 - Fascicolo sanitario elettronico. Attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 11, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".

Art. 12 - Prestazioni dei dirigenti veterinari.

Art. 13 - Direttore sanitario di struttura privata accreditata.

Art. 14 - Disposizioni in materia di personale di Azienda Zero.

Art. 15 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

Art. 16 - Commissione regionale per l'investimento, tecnologia e edilizia (CRITE).

Art. 17 - Modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance

della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero".
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".

Art. 18 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 19 - Norma transitoria.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

PIANO SOCIO SANITARIO REGIONALE 2019-2023



PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE DELLA REGIONE DEL VENETO 2019-2023



Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

PSSR DELLA REGIONE DEL VENETO 2019-2023

LA SALUTE IN UN SISTEMA INTEGRATO

PARTE I: BISOGNI, DOMANDA E OFFERTA



1. Lo scenario epidemiologico e sociale e l'impatto sulla domanda di servizi socio-sanitari



2. La promozione della salute e la prevenzione dei fattori di rischio



3. La programmazione socio sanitaria della Regione del Veneto



4. La salute della donna e del bambino



5. Il percorso del paziente in ospedale



6. La presa in carico della cronicità e della multimorbidità per intensità di cura e di assistenza



7. Le malattie rare



8. La salute mentale



9. L'integrazione socio-sanitaria

PARTE II: I SISTEMI DI SUPPORTO



10. Il governo del sistema e il governo delle aziende



11. La gestione del patrimonio informativo socio sanitario



12. Il governo della farmaceutica e dei dispositivi medici



13. Il governo e le politiche per il personale



14. Il governo delle risorse finanziarie e strumentali



15. Ricerca, innovazione e valutazione delle tecnologie sanitarie



16. Rapporti con l'Università

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

INTRODUZIONE:	7
LA SALUTE IN UN SISTEMA INTEGRATO	9
<i>Salute e Comunità</i>	9
<i>Salute e ambiente</i>	10
<i>Salute e lavoro</i>	10
PARTE I:	13
BISOGNI, DOMANDA E OFFERTA	13
1. LO SCENARIO EPIDEMIOLOGICO E SOCIALE E L'IMPATTO SULLA DOMANDA DI SERVIZI SOCIO-SANITARI	15
Lo scenario socio-demografico	15
Fattori di rischio e disuguaglianze	17
Lo scenario epidemiologico	18
La stratificazione della popolazione del Veneto per complessità assistenziale	22
Caratteristiche della popolazione materno-infantile	27
2. LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E LA PREVENZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO	31
Il Piano Regionale Prevenzione	31
Ambiente e salute	33
Strategie per il futuro	34
Ridurre l'incidenza delle malattie croniche	34
<i>Celiachia</i>	34
<i>Strategie di popolazione</i>	35
<i>Strategie basate sull'individuo</i>	35
Ridurre l'incidenza delle malattie trasmissibili	36
Interventi per ridurre il rischio di malattie trasmesse da zanzare (West Nile e altre)	37
Prevenire infortuni e malattie professionali	38
Potenziare i sistemi di sorveglianza sullo stato di salute della popolazione	39
Garantire i sistemi di sorveglianza sulla sicurezza alimentare	39
<i>Sicurezza alimentare</i>	40
<i>Sanità Animale e Igiene degli allevamenti</i>	40
La comunicazione	41
La formazione	43
3. LA PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA DELLA REGIONE DEL VENETO	45
Programmare dall'analisi dei bisogni	45
Misurare e gestire con gli standard	45
3.1. L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO DEL VENETO	46
Diritto di scelta del luogo di cura	46
I luoghi di cura	47
<i>Il sistema a rete</i>	48
<i>Hub and Spoke</i>	48
Le reti cliniche	50
I Centri di riferimento regionali	56
I percorsi diagnostico terapeutici assistenziali	57
Il Comitato Regionale per la Bioetica e i Comitati Etici locali	58
3.2. ACCESSIBILITÀ AL SSSR	58
Il governo dei tempi di attesa	60
Attività specialistiche	61
3.3. COLLABORAZIONE PUBBLICO PRIVATO	62
Tipologie di prestazioni erogate	63
Tipologie di erogatori	63
Tipologia di finanziamento	64
<i>Fondi sanitari integrativi</i>	64
<i>La libera professione</i>	65
3.4. LA QUALITÀ DEL SSSR	65
Valutazione della qualità dal punto di vista degli esiti	65
Valutazione della qualità dal punto di vista del cittadino	66
Umanizzazione delle cure e dei servizi	68
<i>Attività</i>	68
Valutazione della qualità dal punto di vista esterno	70

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale in sanità.....	71
Il confronto internazionale.....	71
Turismo sanitario - Medical/health tourism.....	72
Valutazione della qualità dal punto di vista interno.....	73
Il percorso di miglioramento della qualità: accreditamento.....	73
3.5. LA SICUREZZA DEL SSSR.....	75
Il governo clinico.....	75
La gestione del rischio.....	76
Il governo dei costi delle assicurazioni.....	76
4. LA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO.....	79
Articolazione delle aree strategiche.....	79
La salute riproduttiva e il periodo pre, peri e immediatamente postnatale qualificato dall'evento nascita.....	79
La salute dell'infanzia in età pre-scolare e scolare.....	81
La salute adolescenziale e la transizione da bambino ad adulto.....	83
5. IL PERCORSO DEL PAZIENTE IN OSPEDALE.....	85
Il percorso del paziente in ospedale.....	85
Il percorso dei pazienti acuti in Pronto Soccorso.....	85
Il percorso dei pazienti "programmati".....	86
Il percorso dei pazienti cronici con frequenti episodi di riacutizzazione.....	87
L'efficienza organizzativa.....	89
6. LA PRESA IN CARICO DELLA CRONICITÀ E DELLA MULTIMORBILITÀ PER INTENSITÀ DI CURA E DI ASSISTENZA.....	91
La gestione della cronicità.....	91
Il nuovo ruolo del Distretto.....	92
La presa in carico della cronicità per intensità di cura e di assistenza.....	93
La gestione della cronicità "semplice".....	94
La gestione della cronicità "complessa ed avanzata".....	96
Piano integrato di cura.....	98
La gestione delle transizioni.....	98
Il ruolo delle Farmacie.....	99
Strumenti a supporto.....	100
Il sistema informativo integrato.....	100
Strumenti di valutazione.....	100
La leva della formazione.....	100
Il sistema di analisi dei costi e di tariffazione.....	100
7. LE MALATTIE RARE.....	102
Il paradigma delle malattie rare come malattie croniche ad alta complessità.....	104
Le prospettive di Piano.....	105
8. LA SALUTE MENTALE.....	109
8.1. LA SALUTE MENTALE NEGLI ADULTI.....	109
8.2. LA SALUTE MENTALE NEI MINORI.....	113
9. L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA.....	115
9.1. UN APPROCCIO GLOBALE ALLA LONG TERM CARE: UNA VISIONE DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA PER IL WELFARE DI INIZIATIVA.....	117
Gli ambiti di intervento strategico da sviluppare in continuità d'azione.....	117
Gli ambiti di intervento strategico da sviluppare con ulteriori azioni innovative.....	120
Le persone con disabilità.....	124
Le persone con disturbi dello spettro autistico.....	125
Le azioni strategiche strumentali.....	126
Gli ambiti di intervento strategico sulle strutture di offerta socio-sanitarie.....	126
L'approccio di genere nell'accesso ai servizi per il benessere delle donne.....	129
Il volontariato come risorsa.....	130
9.2. LE DIPENDENZE.....	131
9.3. L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA E LA FAMIGLIA.....	135
9.4. PROMOZIONE DEL WELFARE GENERATIVO.....	138
9.5. LA MARGINALITÀ E L'INCLUSIONE SOCIALE.....	141
Presa in carico socio sanitario delle persone indigenti e in situazione di povertà.....	142

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

9.6. LA RETE DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI CON PATOLOGIE CRONICHE, DECLINO COGNITIVO E DEMENZE	143
Prevenzione della demenza	144
Le demenze giovanili.....	145
La presa in carico delle persone con demenza	145
Costi di ricovero delle persone affette da demenza.....	145
L'U.O. Centro Regionale per lo studio e la cura dell'Invecchiamento Cerebrale (CRIC)	145
Attività previste nel periodo di vigenza del presente Piano.....	146
PARTE II:	149
I SISTEMI DI SUPPORTO.....	149
10. IL GOVERNO DEL SISTEMA E IL GOVERNO DELLE AZIENDE	150
10.1. LA GOVERNANCE DEL SISTEMA	150
La Regione.....	151
L'Area Sanità e Sociale	151
L'Azienda Zero.....	152
Le Aziende Sanitarie.....	153
I soggetti catalizzatori	154
La Fondazione SSP Scuola di Sanità Pubblica.....	154
Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS.....	155
Arsenà.IT – Centro Ricerca e Innovazione per la Sanità digitale.....	155
Il sistema di valutazione delle performance: gli obiettivi dei Direttori generali	156
10.2. LA GOVERNANCE DELLE AZIENDE	158
11. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO SOCIO-SANITARIO	161
12. IL GOVERNO DELLA FARMACEUTICA E DEI DISPOSITIVI MEDICI.....	165
Gli obiettivi strategici	166
La declinazione degli obiettivi strategici	166
Gli obiettivi annuali assegnati alle Aziende Sanitarie.....	166
La valutazione delle tecnologie.....	167
Le autorizzazioni all'uso dei farmaci e dispositivi innovativi.....	168
La centralizzazione degli acquisti di farmaci, di ausili e dei dispositivi medici.....	168
Garantire la sicurezza nell'uso dei farmaci e dei dispositivi medici.....	169
13. IL GOVERNO E LE POLITICHE PER IL PERSONALE	171
Obiettivi strategici del PSSR	171
Definire nuovi orizzonti nella trasformazione della "geografia" delle professioni sanitarie	171
Incrementare le competenze e favorire lo sviluppo del potenziale del personale.....	173
Assicurare la piena copertura dei fabbisogni di personale del sistema del Servizio Sanitario Regionale.....	175
Innovare modalità e strumenti per la gestione del personale.....	175
Definire strumenti per affrontare la carenza di medici specialisti.....	176
Incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo.....	176
Formazione specialistica dei medici.....	177
Accesso al servizio sanitario regionale dei medici non specializzati	178
Valorizzazione della professionalità del personale dipendente del servizio sanitario regionale	178
14. IL GOVERNO DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI	180
14.1. LE RISORSE FINANZIARIE	180
Il modello di riparto del Fondo Sanitario Regionale	180
Strumenti finanziari innovativi.....	182
14.2. GLI INVESTIMENTI.....	183
Commissione Regionale per l'Investimento, Tecnologia e Edilizia (CRITE).....	183
Interventi edilizi	185
14.3. GLI APPROVVIGIONAMENTI	186
15. RICERCA, INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE	188
Promuovere ricerca ed innovazione in ambito sanitario	188
Sostenere con la ricerca e l'Health Technology Assessment (HTA) il processo di introduzione delle nuove tecnologie	189
Promuovere a livello nazionale ed internazionale le eccellenze del Veneto.....	190
Favorire la ricerca sanitaria tradizionale negli ambiti di interesse prioritario, ivi compresi gli studi di fase IV	191
Facilitare la ricerca	191
16. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ.....	193

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

INTRODUZIONE:

L'APPROCCIO METODOLOGICO PER LA STESURA DEL PSSR 2019-2023

La persona al centro è uno degli slogan più frequenti delle politiche sanitarie e socio-sanitarie introdotte in questi ultimi anni a livello nazionale ed internazionale.

Ma come, concretamente, è possibile porre davvero il cittadino, utente, contribuente, la persona al centro delle politiche per la promozione e lo sviluppo della salute individuale e collettiva?

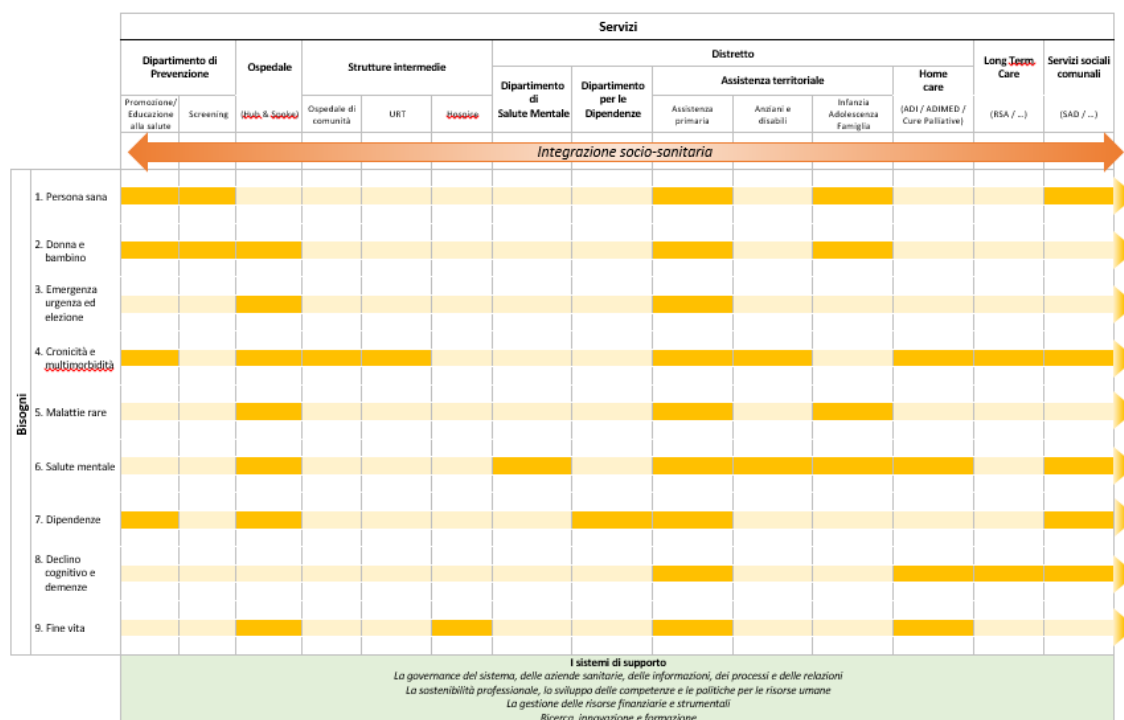
Il tentativo di rispondere a questa domanda ha guidato l'impostazione del nuovo PSSR del Veneto per il quinquennio 2019-2023.

Per tale motivo il Piano non si sviluppa, come di consueto, descrivendo servizi e responsabilità, secondo le note strutture organizzative (Ospedale, Distretto, Dipartimento di Prevenzione) e relative curve di specializzazione, ma cerca di evidenziare i diversi percorsi degli utenti in relazione alle principali tipologie di bisogni/domanda a cui i servizi per la salute si trovano a dovere rispondere nell'attuale fase di transizione demografica, epidemiologica, sociale ed economica.

Naturalmente i servizi sono presenti, ma vengono descritti in funzione dei bisogni dei cittadini sani, del percorso nascita, delle fasi acute, della cronicità.

Lo schema di lavoro del Piano è riassunto nella Figura 1: le righe descrivono sinteticamente i percorsi degli utenti; le colonne elencano la geografia dei servizi/luoghi di cura e la parte inferiore esplicita le attività di supporto che il sistema deve garantire per assicurare una presa in carico globale nel rispetto dei principi di equità, sostenibilità ed efficienza.

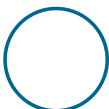
Figura 1: La mappa dei bisogni e dei servizi



Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Il PSSR si articola in una premessa di carattere generale (La salute in un sistema integrato), in cui sono illustrate gli indirizzi fondamentali che caratterizzano l'attuale fase di pianificazione del SSSR del Veneto; in un capitolo dedicato all'attuale scenario epidemiologico e sociale (Lo scenario epidemiologico e sociale e l'impatto sulla domanda di servizi socio-sanitari); in due Parti, relative, rispettivamente a Bisogni, Domanda e Offerta ed ai Sistemi di Supporto.

Per ogni capitolo viene riproposto il seguente schema di sintesi:

	Area Strategica L'area strategica definisce l'insieme di bisogni omogenei per natura a cui il SSSR deve rispondere/insieme di azioni di supporto al governo del sistema e delle Aziende sanitarie
Parole chiave	Le parole chiave sono le parole che evidenziano gli elementi rilevanti dell'Area strategica per il conseguimento degli obiettivi
Obiettivi strategici Gli obiettivi strategici sono i traguardi che il PSSR si prefigge di raggiungere per realizzare con successo la missione del SSSR nell'area strategica di riferimento. Si riferiscono in particolare agli esiti di salute ed al valore generato per la collettività, i cittadini/utenti e i pazienti. Il raggiungimento di tali obiettivi avviene in un periodo medio-lungo, in linea di massima concomitante con la durata del Piano.	

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

LA SALUTE IN UN SISTEMA INTEGRATO

La Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) afferma che "la salute è uno stato completo di benessere, fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un'assenza di malattia o infermità".

In particolare, nella Carta di Ottawa del 1986, e nel più recente modello di politica europea per la salute denominato Salute 2020 (OMS Europa, 2012), la salute è considerata una risorsa per la vita quotidiana, non solo come obiettivo di vita: un concetto positivo che insiste sulle risorse sociali e personali, oltre che sulle capacità fisiche; è un bene essenziale per lo sviluppo sociale, economico e personale, ed è aspetto fondamentale della qualità della vita. Grazie ad un buono stato di salute, l'individuo e il gruppo devono essere in grado di identificare e sviluppare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni; un buono stato di salute produce infatti benefici in tutti i settori e nell'intera comunità. La salute infatti "contribuisce all'aumento della produttività, a una maggiore efficienza della forza lavoro, a un invecchiamento più sano, a ridurre i costi sanitari e sociali e a limitare le perdite di gettito fiscale" (OMS, 2012).

La prosperità futura di ogni persona e della Regione nel suo complesso dipenderà dalla capacità delle politiche di porre al centro l'obiettivo Salute fondato sul coinvolgimento attivo del singolo e della collettività per cogliere nuove opportunità di miglioramento della salute e del benessere delle generazioni presenti e a venire.

A tal fine è necessario che la Regione del Veneto adotti un approccio multisettoriale che coinvolga la pluralità delle politiche di promozione della salute che favoriscano la creazione di condizioni sociali, economiche ed ambientali.

Intervenire su questi fattori che incidono altresì sull'accesso ai sistemi socio-sanitari di qualità assicura la riduzione delle disuguaglianze di salute per gli individui più disagiati della comunità.

Un buon governo per la salute promuove l'azione congiunta del settore sanitario e di altri settori, degli attori pubblici e privati e dei cittadini. Essa richiede un insieme sinergico di politiche, la maggior parte delle quali appartengono a settori interconnessi a quello sanitario e devono essere sostenute da politiche che ne favoriscano la collaborazione.

Si intende quindi far propri i contenuti del documento Salute 2020 dove si delinea un modello di politica europea a sostegno di un'azione trasversale al governo e alla società a favore della salute e del benessere, ciò impone ai decisori politici e alle agenzie di sanità pubblica, di garantire l'impegno di assumere nuovi ruoli nell'elaborazione delle politiche favorevoli alla salute e al benessere.

Salute e Comunità

Esiste una interdipendenza tra le persone e il loro ambiente di vita naturale e sociale; per poter migliorare tale equilibrio diviene necessario coinvolgere le comunità locali, i cittadini, adottando una prospettiva socio-ecologica e integrata sugli stili di vita. La comunità deve rappresentare quindi un luogo favorevole alla salute, "salutogenico", attraverso politiche di intervento specifiche per contesto di vita.

Uno dei fattori chiave per la tutela e promozione della salute individuale e di comunità è quello di creare comunità resilienti e ambienti favorevoli, in grado di reagire a situazioni nuove o avverse. Appare dunque essenziale responsabilizzare prima di tutto chi è alla guida dell'amministrazione nelle scelte allocative, poi coloro che operano nelle strutture sanitarie e infine i cittadini

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

nell'adozione di corretti stili di vita al fine anche di ridurre il carico prevedibile e prevenibile di malattie croniche non trasmissibili.

Ogni singola persona, quale risorsa per la comunità, deve essere sensibilizzata ad esempio alla prevenzione delle malattie infettive mediante l'adozione di comportamenti consapevoli che preservino la propria salute e quella della collettività. A questo proposito si intende rafforzare la cultura della prevenzione attraverso la diffusione di un'informazione corretta e fondata su base scientifica, promuovendo iniziative che favoriscano un'adesione consapevole al calendario vaccinale. Allo scopo di eradicare le malattie prevenibili con vaccinazione, ci si propone di consolidare il ruolo dei professionisti sanitari nell'educazione alla promozione ed alla informazione attuando anche specifiche azioni di contrasto alla controinformazione.

Il SSSR si impegna a disporre per l'intera collettività degli interventi basati sulle migliori evidenze di efficacia, in modo equo ed uniforme su tutto il territorio regionale, programmati per ridurre le disuguaglianze allo scopo di assicurare così il benessere comune.

Al fine di concorrere all'attuazione delle politiche di contrasto della povertà nel proprio territorio, si intende infine promuovere un'azione di rete con tutti i servizi sociali, socio-sanitari, della formazione, del lavoro ed inoltre con il terzo settore e con il privato sociale, agendo con una progettazione personalizzata che intervenga sui bisogni della famiglia, sull'accompagnamento verso l'autonomia e sulla sua piena inclusione nella comunità.

Salute e ambiente

Nell'ambito del tema salute e ambiente si inserisce con particolare rilevanza l'orientamento sullo sviluppo sostenibile espresso dalle Nazioni Unite (Programma 2030), che fornisce un'indicazione chiara agli Stati affinché essi predispongano azioni sui temi ambientali di impatto sanitario caratterizzate dalla massima interistituzionalità e interdisciplinarietà.

Nel rispetto degli indirizzi degli istituti internazionali di riferimento, a livello regionale, è in corso, da qualche anno, un consistente investimento delle istituzioni per riportare il governo dei temi ambientali all'interno degli ambiti della prevenzione sanitaria e tutela della salute collettiva. Come evidente, una politica ambientale volta alla tutela della salute non può restare confinata all'interno degli ambiti amministrativi delle Aziende Sanitarie, ma prevede l'attivazione di un'Autorità Regionale di Controllo e Coordinamento capace di operare in maniera integrata su molteplici ambiti di studio quali aria, acqua, suolo e rifiuti, prevedendo analisi e valutazioni comparative su scale geografiche di dimensioni diverse.

Ampliare la collaborazione interdisciplinare e intersettoriale per la salute umana, ambientale e animale migliora l'efficacia della sanità pubblica, nell'unico obiettivo di tutelare e garantire la sicurezza e la salubrità di vita per tutti gli individui.

Salute e lavoro

Nell'economia regionale il sistema sanitario ha un ruolo fondamentale e costituisce una importante voce di investimento sia dal punto di vista finanziario che organizzativo.

In Veneto, ai circa 70.000 professionisti impegnati direttamente nelle diverse strutture del servizio sanitario si affiancano, molte altre migliaia di professionisti impiegati nelle strutture private accreditate e nelle diverse unità di offerta del servizio socio sanitario, sia di carattere residenziale che domiciliare.

Con riferimento alle risorse umane, la spesa sostenuta nel SSSR, in termini di costo del personale, deve essere rivalutata nell'ottica di un investimento capace di generare occupazione qualificata e

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

un significativo progresso in termini di sviluppo. Il volume occupazionale, sia a livello ospedaliero che territoriale, genera effetti positivi sul territorio e favorisce la crescita dell'economia locale.

In questo senso, gli investimenti in capitale umano devono essere orientati a valorizzare le professionalità presenti e a mantenere elevato il livello qualitativo offerto, non limitandosi semplicemente alla valutazione della produttività. L'evoluzione dei dati demografici ed epidemiologici determinerà nei prossimi anni una crescita della domanda di cura e di assistenza. Il settore sanitario inoltre si caratterizzerà ancor più quale settore innovativo anche in termini di investimenti e ricerca tecnologica.

La domanda di qualificati operatori sanitari tenderà pertanto ad aumentare e richiederà di mantenere una rete formativa diffusa, capace di adattarsi sia in termini quantitativi che qualitativi all'evoluzione del sistema.

Investire in tali fattori consentirà di rendere la sanità uno tra i maggiori motori di sviluppo economico e con interessanti prospettive occupazionali in ambito pubblico e privato, rimanendo la gestione e valutazione del controllo in materia di Sanità pubblica veterinaria nell'ambito della pubblica amministrazione per motivi di indipendenza e di competenza specifica.

All'interno del sistema economico e occupazionale il settore sanitario pubblico si inserisce in una "filiera della salute" dove si sviluppano (direttamente e attraverso l'indotto) altre attività economiche come, a titolo esemplificativo, la ricerca, produzione e commercio dei prodotti e dispositivi sanitari, socio-sanitari, farmaceutici, altresì la fornitura di servizi e beni.

Si può infatti affermare che la filiera della salute rappresenta oggi una delle maggiori fonti di ricchezza del territorio e per tale motivo è corretto parlare di investimenti in sanità (e non di spesa) poiché produce benefici non solo in termini di guadagno di salute, ma anche di ricchezza economica.

Un altro settore di sviluppo è quello legato alla mobilità sanitaria. Nelle strutture sanitarie venete, a conferma della qualità dell'assistenza sanitaria che si eroga, si curano sempre di più pazienti provenienti non solo da altre regioni ma anche dagli stati esteri.

Essa può rappresentare una ulteriore opportunità di crescita per il sistema sanitario e anche turistico della nostra Regione.

La direttiva europea 2011/24/UE sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, ha come scopo garantire la possibilità di accesso alle cure sanitarie ai cittadini europei in ogni paese dell'Unione.

A tal fine le strutture sanitarie venete per poter essere riconosciute all'interno della rete degli ospedali europei per i quali è previsto il rimborso, devono continuare a mantenere livelli di eccellenza attraverso sistemi di qualità come l'accreditamento.

Si intende inoltre continuare a sostenere la collaborazione attiva ai lavori del programma formativo Hospitals for eurOPE "HOPE" al quale il Veneto aderisce con il ruolo di Regione capofila in rappresentanza di tutte le altre Regioni e Province Autonome, che prevede lo scambio di personale appartenente ai servizi sanitari dei Paesi partner tra le Strutture ospedaliere dei diversi membri.

Infine è importante ricordare il ruolo del sistema sanitario anche per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso il controllo del rispetto delle norme e la promozione della salute con il sostegno ai soggetti attivi nella prevenzione.

Il metodo più efficace per garantire la salute e il benessere della popolazione lavorativa è che tutti i livelli di governo agiscano insieme per contrastare infortuni sul lavoro e malattie professionali,

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

promuovere processi culturali atti ad aumentare la responsabilizzazione delle persone e delle comunità di vita e di lavoro.

Nell'azione di contrasto a infortuni sul lavoro e malattie professionali nella programmazione regionale si perseguono le seguenti linee strategiche: il perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro; il rafforzamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato economico sociale e tecnico scientifico; il miglioramento dell'efficacia delle attività di controllo e dell'attuazione da parte dei destinatari delle norme.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

PARTE I: BISOGNI, DOMANDA E OFFERTA



Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023



1. LO SCENARIO EPIDEMIOLOGICO E SOCIALE E L'IMPATTO SULLA DOMANDA DI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Parole chiave

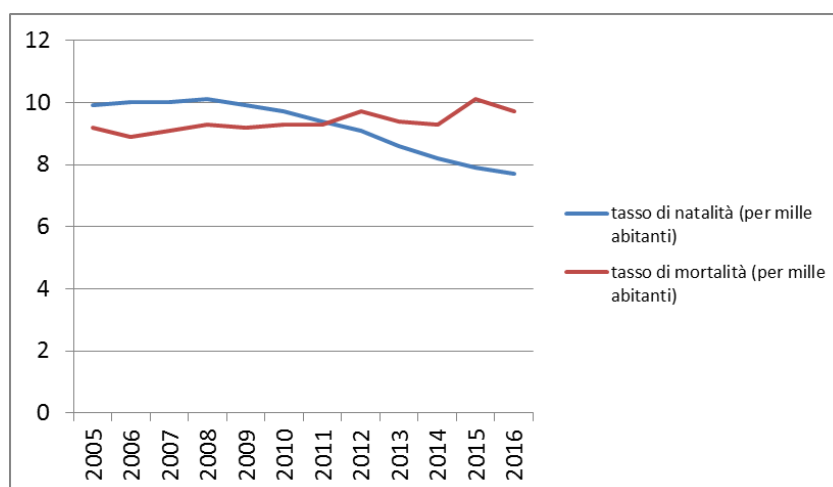
Diseguaglianze di salute, Fattori di rischio, Invecchiamento, Multietnicità, Multimorbilità

Lo scenario socio-demografico

La popolazione residente in Veneto al 1 gennaio 2017 è pari a 4.907.529 persone, in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente (-0,2%); l'andamento della popolazione, crescente fino al 2014, si è stabilizzato negli ultimi anni con le nascite in continua diminuzione e un saldo migratorio (interno e con l'estero) che si mantiene positivo. Infatti, a partire dal 2011 il numero dei decessi ha superato il numero dei nati (Figura 1.1) e nel 2016 il tasso di natalità è sceso sotto l'8 per 1.000 abitanti.

Figura 1.1 - Trend di natalità e di mortalità in Regione del Veneto. Anni 2005-2016

(Fonte: ISTAT)



La maggior longevità (la speranza di vita alla nascita in Veneto è di 81 anni per gli uomini e 85 anni per le donne) unita al declino della natalità determina un progressivo invecchiamento della popolazione: i residenti con più di 64 anni sono il 22% del totale con un rapporto rispetto alla popolazione 0-14 anni di 1,6 a 1.

La popolazione straniera, pari al 10% della popolazione complessiva, ha una struttura per età più giovane di quella della popolazione italiana, collocandosi prevalentemente nelle fasce di età infantili e lavorative (Figura 1.2).

Convenzionalmente si ritiene il 65° anno di età il limite per indicare l'ingresso nell'età anziana, collegando tale età con l'uscita dal mercato del lavoro.

Tuttavia va considerato che l'invecchiamento è un processo progressivo e variabile da una generazione all'altra, considerati anche l'aumento della vita media e soprattutto dell'aspettativa di vita attuale quali risultati dei continui progressi in ambito di tutela della salute; ciò ha comportato

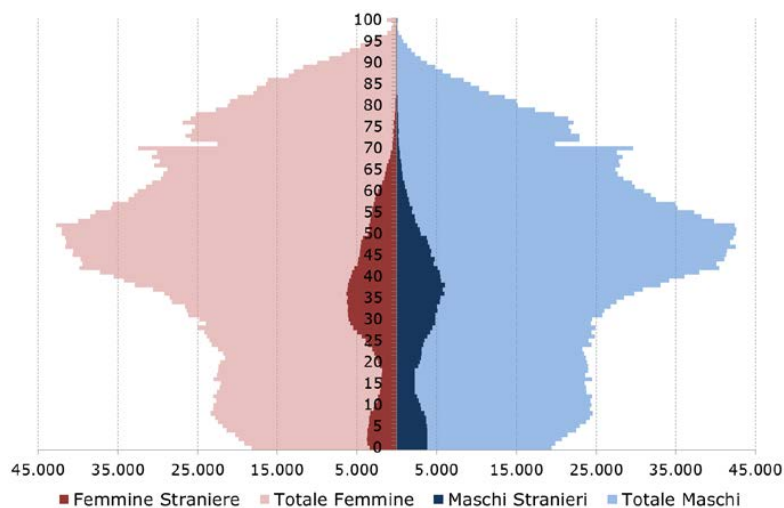
Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

una migliore qualità di vita di cui beneficia la popolazione: un 65enne di oggi è difficilmente confrontabile con un coetaneo di cinquant'anni fa. La definizione e l'individuazione della soglia di anzianità a 65 anni attualmente utilizzata risulta pertanto inadeguata a rappresentare la società contemporanea; di conseguenza l'aumento della soglia di ingresso nell'età anziana a 70 anni costituisce un obiettivo cui tendere in sede di programmazione.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Figura 1.2 - Piramide d'età per genere e cittadinanza residente in Veneto al 1° gennaio 2017

(Fonte: ISTAT)



Con riferimento al contesto socio-economico il Veneto gode di una situazione migliore rispetto al resto del Paese: l'incidenza delle famiglie che vivono in condizione di povertà relativa (secondo la definizione dell'ISTAT) è in Veneto del 4,9% rispetto al 5,4% delle Regioni del Nord e al 10,4% dell'Italia. Va inoltre evidenziato come le persone che vivono da sole, che quindi potrebbero non contare su una rete di supporto familiare, siano l'11% della popolazione: sebbene il dato sia inferiore a quello delle altre regioni del Nord, rappresenta comunque un numero rilevante di persone, molte delle quali anche in età avanzata.

In sostanziale continuità con quanto evidenziato nel passato quinquennio di programmazione, l'analisi socio-demografica pone in rilievo alcune caratteristiche che influenzano il panorama dei bisogni e dell'offerta di servizi attuale e futura:

- progressivo invecchiamento della popolazione;
- quota di residenti stranieri che si attesta attorno al 10% del totale dei residenti, con una distribuzione per età più giovane rispetto a quella degli italiani;
- presenza di un numero rilevante di persone che vivono da sole, molte delle quali in età avanzata.

Fattori di rischio e disuguaglianze

Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'86% dei decessi e il 75% della spesa sanitaria in Europa e in Italia sono determinati da patologie croniche, dovute anche a scorretta alimentazione, inattività fisica, abitudine al fumo ed abuso di alcol, principali fattori di rischio di malattie cronic-degenerative. Il monitoraggio di questi fattori di rischio legati a comportamenti individuali viene effettuato in Veneto attraverso specifici programmi di sorveglianza, inseriti anche nel Piano Regionale Prevenzione 2014-2018. Fra questi, lo studio PASSI, indagine campionaria attiva da una decina d'anni, è finalizzato a raccogliere dati sulla percezione della propria salute, sugli stili di vita e sui comportamenti a rischio della popolazione adulta di età compresa tra 18 e 69 anni. Nel futuro dovrà essere posta sempre maggiore attenzione all'integrazione dei sistemi di sorveglianza sui fattori di rischio con i sistemi routinari di raccolta di dati sulle condizioni di salute e sull'accesso ai servizi sanitari, al fine di dotarsi di

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

strumenti di lettura della salute della popolazione dal punto di vista non solo degli esiti, ma anche dei determinanti. In particolare, nella raccolta dei dati sulle condizioni di salute sarà necessario considerare, insieme alla malattia e ai fattori di rischio, le varie fragilità, vulnerabilità e/o disagio in quanto situazioni che possono evolvere in malattia o psicopatologia.

Nella Tabella 1.1 vengono riassunti alcuni risultati che emergono dall'indagine PASSI in Veneto nel periodo 2008-2016.

Tabella 1.1. Prevalenza (%) dei principali fattori di rischio individuali nella popolazione di età 18-69 anni. Veneto, anni 2008-2016 (Fonte: Sistema di Sorveglianza PASSI Regione del Veneto)

Fattori di rischio	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fumo	25,9	24,9	24,0	24,5	23,6	23,4	21,9	23,4	22,3
Consumatore di alcol a maggior rischio	22,5	21,4	24,0	24,9	25,1	23,8	23,8	23,9	26,1
Eccesso ponderale	40,2	40,1	39,7	41,7	40,3	39,7	38,9	42,0	40,2
Sedentarietà	25,0	25,5	23,2	23,9	22,8	23,4	22,5	22,5	19,5

Il fumo di tabacco e il consumo eccessivo di alcol rappresentano importanti determinanti per malattie croniche e per l'insorgenza di neoplasie. In Veneto la maggioranza degli adulti non fuma o ha smesso di fumare, mentre il 22% si dichiara fumatore. L'abitudine al fumo nel tempo è in diminuzione e rimane sistematicamente più diffusa tra gli uomini, nella popolazione giovanile e tra le persone con basso livello socio-economico. L'eccessivo consumo di alcol riguarda circa un quarto della popolazione adulta, coinvolge soprattutto i giovani-adulti di età compresa tra 18 e 34 anni (45% nel 2016) e gli uomini.

L'eccesso ponderale è uno dei principali fattori che determinano l'aumento delle malattie croniche non trasmissibili; questa condizione riguarda il 40% degli intervistati di età 18-69 anni (il 31% è in sovrappeso e il 9% obeso), con un andamento stabile nel tempo. L'eccesso ponderale è più frequente al crescere dell'età, nei maschi, nelle persone con basso livello di istruzione e nelle persone con difficoltà economiche. L'eccesso ponderale è collegato in parte all'attività fisica: nella popolazione intervistata solo il 34% ha dichiarato di avere uno stile di vita attivo, nel senso che svolge un lavoro che richiede un importante sforzo fisico o pratica l'attività fisica settimanale raccomandata. Le persone sedentarie sono 1 su 5, una proporzione che appare tuttavia in diminuzione nel tempo: la sedentarietà cresce all'aumentare dell'età ed è più diffusa nelle persone con basso livello d'istruzione e con maggiori difficoltà economiche.

I risultati dell'indagine PASSI mettono in evidenza come non solo i profili di rischio della popolazione siano diversificati per genere e per età, ma anche come le disuguaglianze socio-economiche abbiano importanti riflessi sull'esposizione a stili di vita non salutari, offrendo interessanti spunti di riflessione per i servizi sanitari e socio-sanitari sulla necessità di intercettare i bisogni non espressi della popolazione e di favorire il coinvolgimento attivo delle persone nella promozione della propria salute.

Lo scenario epidemiologico

Con l'allungamento della vita media anche il profilo epidemiologico della popolazione è in evoluzione.

Malattie acute come l'infarto e l'ictus, pur avendo ancora un importante impatto sulla popolazione, sono in riduzione e tendono a manifestarsi in età più avanzata. Il tasso di ospedalizzazione di eventi di infarto acuto del miocardio (IMA) è andato riducendosi nel periodo 2006-2016 in tutte le classi di età. In particolare, il tasso di eventi con sopraslivellamento del tratto

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

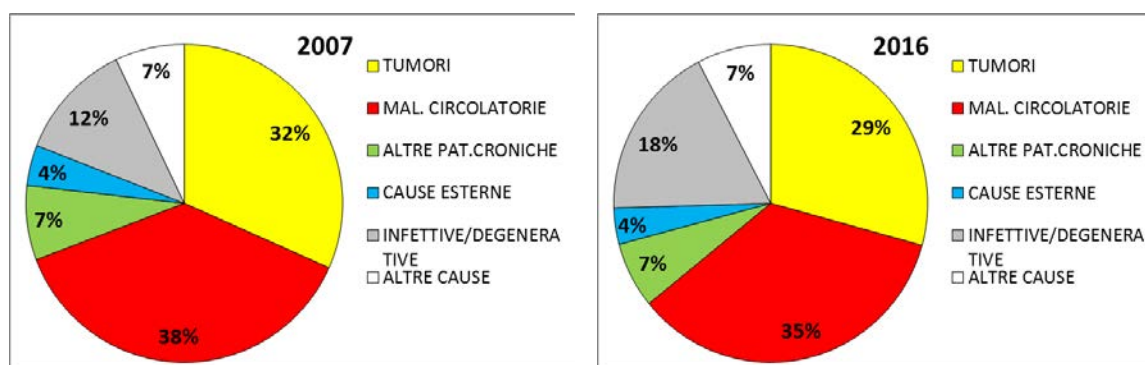
ST (STEMI) è in continua ed importante riduzione, mentre il tasso di eventi senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) evidenzia delle oscillazioni, con un lieve aumento negli ultimi anni; di rilievo il sorpasso degli eventi NSTEMI a scapito degli STEMI nell'ultimo anno di osservazione. L'incidenza della malattia è superiore nei maschi, dove quasi il 40% dei ricoveri per IMA avviene prima dei 65 anni.

Le malattie cerebrovascolari acute costituiscono un ambito estremamente rilevante per la loro diffusione e per le gravi conseguenze sullo stato di salute delle persone colpite. Ogni anno tra i residenti in Veneto si verificano circa 9.000 eventi di ictus che vengono ospedalizzati; nel 77% circa dei casi si tratta di ictus ischemico, nel 19% di emorragia cerebrale e nel 4% di emorragia subaracnoidea. Negli ultimi anni si osserva una riduzione dei tassi standardizzati: oltre il 62% degli eventi avviene in soggetti di età superiore ai 74 anni.

Anche per la mortalità, le malattie cardiovascolari, che rappresentavano fino a una decina di anni fa la causa di morte più frequente, oggi sono state sopravanzate nella popolazione maschile dai tumori.

L'analisi delle cause di morte evidenzia inoltre come si sia amplificata nel 2015 e nel 2016 la mortalità per le patologie neurologiche/psichiatriche (rappresentate principalmente da demenza, Parkinson, ed altre patologie degenerative tipiche della popolazione anziana) e per altre patologie degenerative ed infettive tipiche dei grandi anziani con ridotto grado di autonomia e multiple comorbidità. La mortalità per malattie dell'apparato respiratorio ha registrato l'incremento più consistente nel 2015, dato, quest'ultimo, fortemente influenzato dalla mortalità per polmonite ed altre infezioni respiratorie (Figura 1.3).

Figura 1.3: Distribuzione dei decessi per principali settori nosologici: anni 2007 e 2016 a confronto.



La Regione del Veneto si caratterizza per una presenza di stranieri residenti superiore alla media nazionale (10% e 8% rispettivamente). L'importante flusso migratorio da altri Paesi, in particolare Europa dell'Est, Africa e Sud-Est asiatico, ha posto la necessità di valutare i possibili diversi profili di rischio delle etnie presenti in Veneto, al fine di supportare efficaci strategie di prevenzione e di assistenza. Dall'analisi delle cause di mortalità tra gli immigrati nel Veneto si evidenziano differenze tra gruppi di popolazione provenienti da differenti aree geografiche; in particolare, elevati rischi per malattie circolatorie tra gli immigrati provenienti dall'Africa sub-sahariana e dal Sud asiatico e un minor rischio per le donne provenienti dall'Europa dell'Est. Eccessi di rischio si sono verificati anche per alcune specifiche neoplasie; tumore al fegato (Paesi asiatici e dell'Africa sub-sahariana), tumore al polmone (Paesi asiatici e dell'Est Europa) e tumore alla cervice uterina.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

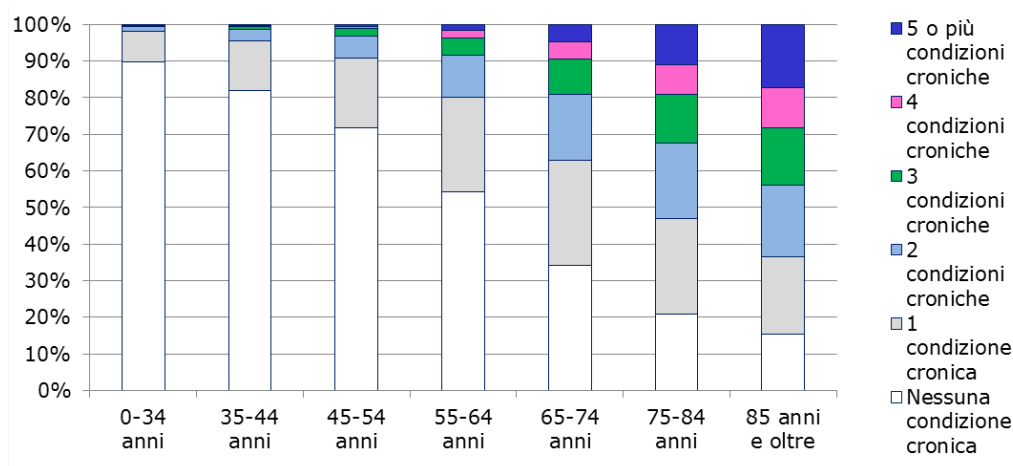
(donne dell'Est Europa). L'aumento di mortalità per malattie infettive è limitata agli stranieri provenienti dall'Africa sub-sahariana e per gli incidenti stradali alle donne dell'Est Europa.

Il tema della misurazione della prevalenza delle patologie cronic-degenerative e della valutazione del carico complessivo di malattia di un territorio rappresenta un ambito di indagine particolarmente rilevante per la programmazione dell'assistenza alla popolazione. Per questo motivo, da alcuni anni la Regione del Veneto è impegnata nell'analisi del case-mix di malattia della popolazione utilizzando anche il Sistema di classificazione ACG (Adjusted Clinical Groups) che, integrando sul paziente i dati dei flussi informativi sanitari correnti, stratifica la popolazione generale in un numero limitato di categorie che identificano profili simili per carico di malattia e conseguente impatto assistenziale.

I dati del 2015, elaborati con il Sistema ACG, evidenziano che a partire dai 55 anni, quasi il 50% della popolazione risulta affetto da almeno una patologia cronica e circa il 20% è in condizione di multimorbilità. Al progredire dell'età, i soggetti affetti da almeno due patologie diventano la maggioranza, arrivando a quasi i due terzi del totale oltre gli 85 anni (Figura 1.4).

Figura 1.4 - Popolazione per numero di condizioni croniche e classi di età, Veneto, 2015.

(Fonte: Archivio ACG Regione del Veneto)



Tra le patologie croniche più diffuse si rilevano l'ipertensione arteriosa, le dislipidemie, il diabete, le demenze, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO) e lo scompenso cardiaco. L'ipertensione arteriosa, le dislipidemie e il diabete rappresentano anche importanti fattori di rischio per le patologie cardiovascolari e per l'insorgenza di gravi complicanze.

L'ipertensione arteriosa è la patologia più diffusa nella popolazione. La prevalenza complessiva, pari al 24,4%, aumenta all'aumentare dell'età: dal 60,5% tra i 65 e i 74 anni al 79,5% oltre gli 85 anni. Fino ai 74 anni la prevalenza risulta maggiore nel sesso maschile, ma la differenza tra maschi e femmine tende a diminuire, fino a quasi annullarsi, all'aumentare dell'età. Il 50% delle persone con ipertensione arteriosa è affetto da almeno un'altra patologia cronica, il 28,9% da almeno due. Le più frequenti sono le patologie cardiache (aritmie, nel 12,3% dei casi), il diabete (11,7%) e le dislipidemie (7,1%).

Le dislipidemie presentano una prevalenza complessiva del 10,4%. La differenza tra i generi è piuttosto marcata, a svantaggio dei maschi in tutte le classi di età. Il 59,6% delle persone con dislipidemia è affetto da almeno un'altra patologia cronica, il 35,8% da almeno due. Le patologie

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

associate più frequenti sono l'ipertensione arteriosa (43,5%), le malattie ischemiche del cuore (19,8%) e il diabete (18,4%).

Il diabete è una malattia che si presenta spesso in associazione ad altre condizioni determinando un elevato carico assistenziale: il 46,2% dei pazienti affetti da diabete presenta in media almeno tre condizioni croniche, che sale al 61,1% nella fascia con 75 e più anni. Nella popolazione generale ha una prevalenza del 5,3%, risulta maggiore nel sesso maschile e tende ad aumentare notevolmente in entrambi i sessi all'aumentare dell'età.

La demenza è una condizione molto diffusa nella popolazione anziana, con un fortissimo impatto sia dal punto di vista assistenziale che del carico familiare e sociale. Le stime ottenute indicano una prevalenza nella popolazione ultrasessantacinquenne pari al 52,2 ‰ (35,9‰ negli uomini e 64,6‰ nelle donne, figure 1.4bis e 1.4ter); in linea con i dati di letteratura, la prevalenza di demenza tende ad aumentare con l'età, sia negli uomini che nelle donne, più che raddoppiando circa ogni 5 anni a partire dai 65 anni. La demenza è una patologia che oltre a determinare di per sé un forte impatto assistenziale, rappresenta spesso anche una condizione in grado di "scompensare" situazioni di cronicità in equilibrio, con effetti negativi a cascata sulla salute della persona e sull'utilizzo dei servizi.

Figura 1.4bis – Soggetti con demenza residenti in Veneto, in rapporto alla popolazione
(Fonte: Archivio 2016 ACG Regione del Veneto)

Selezione	# soggetti	Popolazione Anno 2016	Prevalenza (per 1000)
Soggetti con demenza	60.965	4.949.307	12,59
<i>Residenti al 31.12</i>	<i>48.733</i>		
<i>Deceduti nell'anno</i>	<i>12.232</i>		
Soggetti con demenza >= 65 anni	59.644	1.143.033	52,18
<i>Residenti al 31.12</i>	<i>47.471</i>		
<i>Deceduti nell'anno</i>	<i>12.173</i>		

Figura 1.4ter – Prevalenza della demenza per sesso e quinquenni di età.
(Fonte: Archivio 2015 ACG Regione del Veneto)

Sesso	Classi di età quinquennali					
	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	TOT
Femmine	5,31	14,12	37,96	87,21	191,15	64,60
Maschi	5,05	13,05	32,46	66,79	125,96	35,94
Totale	5,18	13,62	35,48	78,88	171,14	52,18

Per la BPCO è stata stimata una prevalenza del 4,5% tra i soggetti con più di 45 anni; la malattia colpisce maggiormente gli uomini rispetto alle donne e diviene più frequente all'aumentare dell'età. Il 41,4% dei pazienti affetti da BPCO presenta almeno tre condizioni croniche co-presenti, tra le più frequenti: ipertensione arteriosa, aritmie cardiache, scompenso cardiaco e malattie ischemiche del cuore.

Lo scompenso cardiaco presenta una prevalenza pari all'1,5% per la popolazione generale. Osservando però la prevalenza per classi di età si rileva un andamento crescente al crescere dell'età, con valori più elevati sia per gli uomini che per le donne. Il 90,5% dei soggetti con

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

scompenso registra almeno 3 patologie croniche co-presenti; si tratta soprattutto di patologie cardiache (aritmie, ipertensione, malattie ischemiche), seguite da diabete mellito (17,9%), BPCO (16,6%) e insufficienza renale (16,1%).

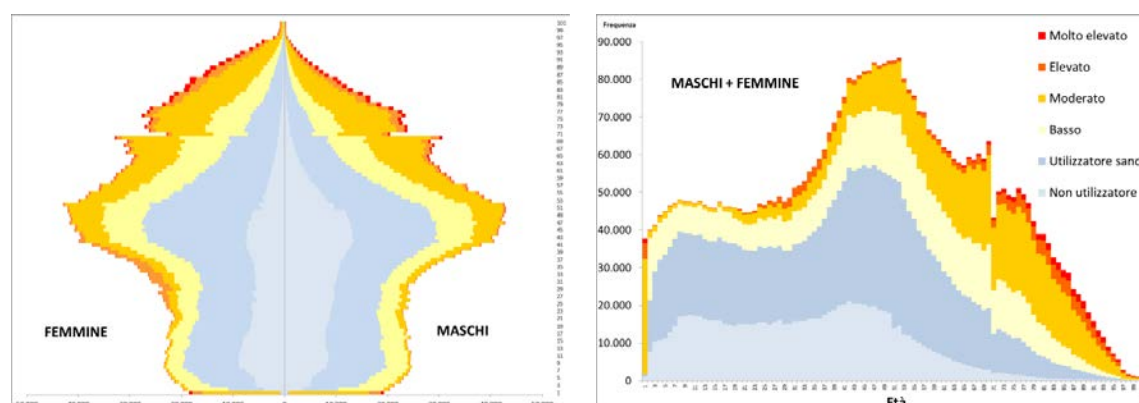
Un'altra condizione che necessita di valutazione è la sclerosi multipla, patologia a bassa prevalenza nella popolazione, ma con notevole impatto sul Sistema Sanitario a causa dei costi assistenziali molto elevati. La prevalenza di sclerosi multipla è complessivamente pari a 166,3 casi per centomila abitanti; colpisce le donne in numero pressoché doppio rispetto agli uomini (218,5 casi per centomila abitanti tra le donne, 111,5 casi tra i maschi) ed è la prima causa non traumatica di disabilità nei giovani adulti, essendo una patologia che registra il picco di esordio intorno ai 20-40 anni.

La stratificazione della popolazione del Veneto per complessità assistenziale

Il modello concettuale della piramide del rischio, mutuato dal Population Health Management, utilizza le fonti informative di dati sanitari provenienti da flussi correnti per suddividere in diversi segmenti di complessità assistenziale la popolazione generale.

Utilizzando il sistema di classificazione ACG e le diagnosi di malattia, codificate nei percorsi clinici, è possibile classificare la popolazione rispetto a categorie di carico di malattia (categorie RUB) e calcolare, in termini relativi, l'indice di rischio attribuito ad ogni segmento di popolazione (indice di morbidità). Questo indice è una misura del carico di malattia nelle diverse categorie RUB rispetto al carico di malattia osservato in media nell'intera popolazione (carico medio=1) e va da un valore minimo nei soggetti non-utilizzatori (in azzurro chiaro nella Figura 1.5) ad un valore massimo nei soggetti con carico di malattia molto elevato (in rosso nella Figura 1.5). In Figura 1.5, vengono rappresentate le frequenze dei soggetti per età, genere e categorie di carico di malattia (RUB). L'evidente gap dei soggetti di 71 anni, senza distinzione di genere, è la conseguenza demografica dell'ultimo anno della seconda guerra mondiale sulla popolazione del Veneto.

Figura 1.5 – Assistiti per età in anni, genere e carico di malattia (RUB).
(Fonte: Archivio 2015 ACG Regione del Veneto)



La piramide del rischio, costruita usando il sistema ACG, evidenzia che la maggior parte della popolazione (76%) si distribuisce nella parte bassa della piramide del rischio, ma utilizza solo una piccola parte delle risorse del sistema (il 24% in termini di costi), mentre i soggetti nella parte alta della piramide (24%, rischio moderato, elevato e molto elevato) spiegano la maggior parte dei costi (76%) (Figure 1.6 e 1.7).

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Figura 1.6 - Piramide del rischio (case-mix della popolazione) nelle categorie RUB e Indice di Morbilità. (Fonte: Archivio 2015 ACG Regione del Veneto)

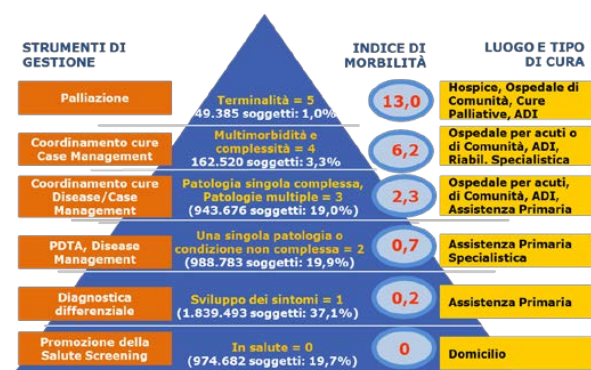
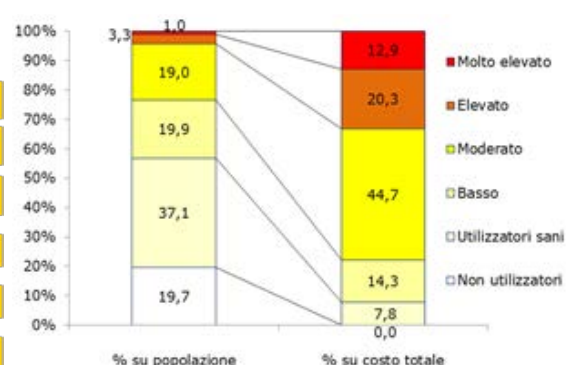


Figura 1.7 – Popolazione e costi nelle categorie RUB. (Fonte: Archivio 2015 ACG Regione del Veneto)



L'indice di morbidità può essere usato anche per stimare i costi dei soggetti appartenenti ad un segmento, considerando come riferimento il costo unitario pro-capite medio stimato nella popolazione veneta che è di circa 1.020 euro nel 2015: così il costo stimato per le 6 categorie RUB va da 0 per i soggetti in salute o non utilizzatori ai 212 euro per i cosiddetti utilizzatori sani, ai 723, 2.357, 6.211 e 13.020 euro per coloro con basso, moderato, elevato e molto elevato rischio rispettivamente.

Il costo totale per tutte le prestazioni mappate da ACG per i quasi 5 milioni di veneti è di circa 5 miliardi di euro, corrispondente al 60% del Fondo Sanitario Regionale. Nel calcolo non vengono considerati i costi per la non autosufficienza ed altre prestazioni che attualmente non sono riferibili direttamente al singolo paziente (es. assistenza protesica, integrativa, farmaci nelle residenze sanitarie).

Nella piramide, i soggetti che sono raggruppati nei due segmenti più alti rappresentano circa il 5% della popolazione (Figura 1.6), ma utilizzano più del 33% delle risorse sanitarie (Figura 1.7). Se poi si considerassero anche i costi legati alla residenzialità extra-ospedaliera, qui non quantificati, a questo 5% della popolazione sarebbe attribuibile, anche nella popolazione del Veneto, circa il 50% dei costi sanitari totali.

Stratificando poi i segmenti di rischio per età, è possibile cogliere l'importante concentrazione dei costi dei soggetti con RUB 4 o 5 (definibili anche pazienti con cronicità avanzata e cronicità complessa) nella fascia d'età superiore ai 49 anni.

Con questo sistema di segmentazione è possibile identificare e profilare due gruppi di popolazione nelle fasce più elevate della piramide del rischio che nel Veneto sommano a circa 135.000 persone a domicilio e circa 24.000 persona in struttura residenziale, come presentato in Tabella 1.2.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Tabella 1.2 - Frequenza e % di assistiti appartenenti ai RUB 4 e 5 per azienda sanitaria e luogo di assistenza. Età 50 anni e oltre. (Fonte: Archivio 2015 ACG Regione del Veneto)

Nuova Azienda ULSS	Non in struttura residenziale		In struttura residenziale	
	N	%	N	%
1-Dolomiti	6.192	4,6	1.689	7,1
2-Marca Trevigiana	22.696	16,8	4.662	19,7
3-Serenissima	18.765	13,9	2.962	12,5
4-Veneto Orientale	5.730	4,2	794	3,4
5-Polesana	9.134	6,8	1.359	5,7
6-Euganea	26.186	19,4	3.394	14,4
7-Pedemontana	7.746	5,7	2.010	8,5
8-Berica	11.211	8,3	2.990	12,7
9-Scaligera	27.187	20,2	3.775	16,0
Totale	134.847	100,0	23.635	100,0

Gli assistiti appartenenti ai RUB 4 e 5 hanno profili di morbidità molto complessi ed in particolare sono caratterizzati da elevata co-prevalenza di patologie croniche ed elevato tasso di ospedalizzazione (Figura 1.8); per questo, possono essere definiti soggetti “ad elevate necessità e ad elevato costo”, come confermato dalla distribuzione del costo totale per età e per RUB in Figura 1.9, che evidenzia che la maggior parte dei costi, ad ogni età, è attribuibile alle due categorie RUB elevato e molto elevato, rappresentate cromaticamente con l’arancione e il rosso.

Figura 1.8 - Numero di ricoveri per 1.000 assistiti per carico di malattia (RUB).
(Fonte: Archivio 2015 ACG Regione del Veneto)

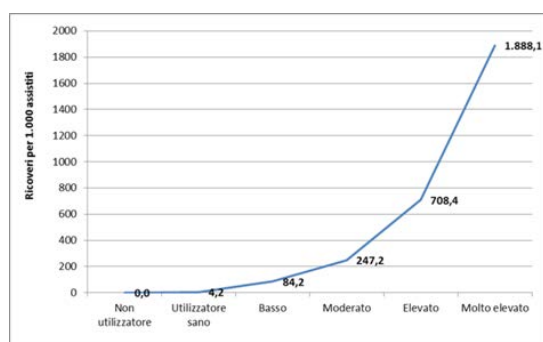
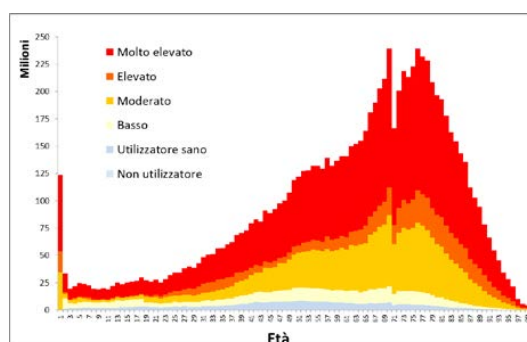


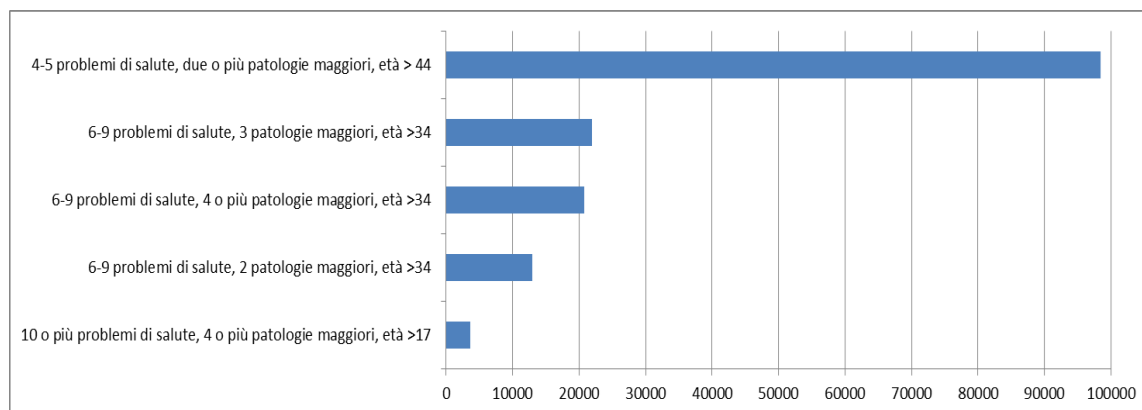
Figura 1.9 - Distribuzione del costo totale per anno di età e carico di malattia (RUB).
(Fonte: Archivio 2015 ACG Regione del Veneto)



Con ACG è possibile inoltre definire il profilo di multimorbidità che descrive questa popolazione a rischio elevato e molto elevato. Il 99% di questa popolazione è classificabile con solo 5 diverse categorie ACG ad elevata comorbidità, elencate nella Figura 1.10, dove sono riportate le frequenze assolute di queste categorie ACG nella popolazione del Veneto.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Figura 1.10 – Categorie ACG degli assistiti appartenenti ai RUB 4 e 5. Età 50 anni e oltre.
Frequenze assolute. (Fonte: Archivio 2015 ACG Regione del Veneto)



Il costo medio dell'assistenza sanitaria di questi soggetti nell'anno 2015, come atteso, incrementa proporzionalmente all'aumentare della complessità, come descritto nella Tabella 1.4.

Tabella 1.4 - Costo medio in Euro delle prestazioni sanitarie erogate agli assistiti appartenenti ai RUB 4 e 5 per categoria ACG. Età 50 anni e oltre. (Fonte: Archivio 2015 ACG Regione del Veneto)

ACG	Costo Medio in Euro nella popolazione >=50 anni
4-5 problemi di salute, due o più patologie maggiori, età > 44	6.696
6-9 problemi di salute, 2 patologie maggiori, età > 34	9.317
6-9 problemi di salute, 3 patologie maggiori, età > 34	11.313
6-9 problemi di salute, 4 o più patologie maggiori, età > 34	13.261
10 o più problemi di salute, 4 o più patologie maggiori, età > 17	18.789

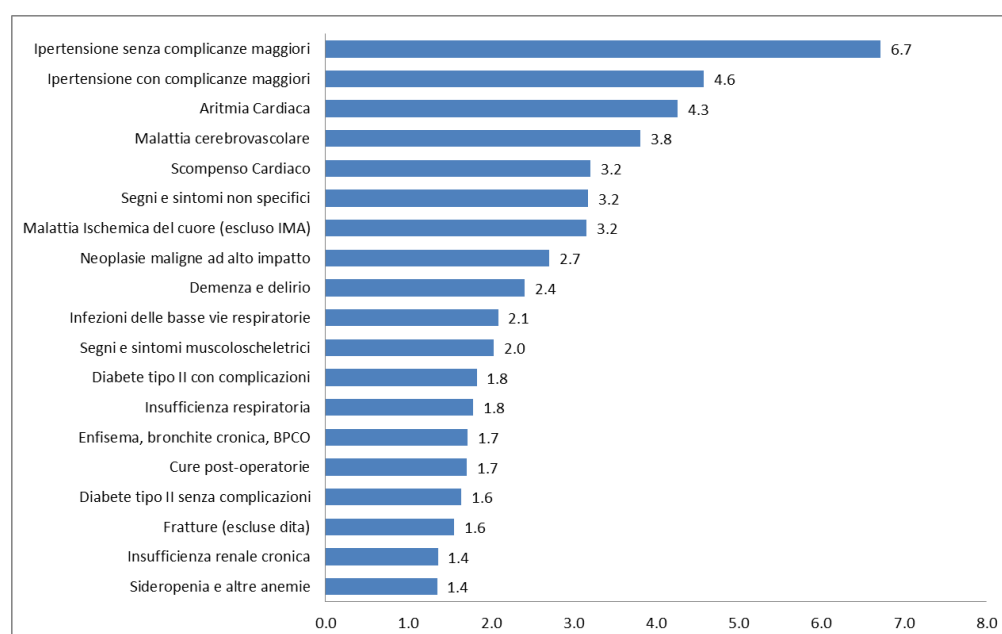
Le 20 patologie più frequenti in questi soggetti sono rappresentate nella Figura 1.11 sottostante e sono per la maggior parte croniche; ma si evidenziano, per elevata prevalenza, anche alcune patologie acute. Tra queste, di rilievo, sono le infezioni respiratorie, le fratture, l'insufficienza respiratoria e nelle categorie con maggiore comorbidità (10 o più patologie), in separate analisi, compaiono anche le infezioni urinarie.

Questa combinazione non casuale di patologie croniche ed acute caratterizza in modo particolare questo segmento di popolazione, che è ad alto rischio di eventi avversi non tanto per la sommatoria di diverse e numerose patologie croniche, ma per l'associazione, spesso catastrofica, tra patologie croniche multiple e singole patologie acute. L'esempio è dato dalle infezioni respiratorie, dalle infezioni urinarie, dalle fratture, spesso conseguenza di cadute, che nel soggetto anziano con polipatologia costituiscono la causa precipitante della maggior parte degli accessi all'ospedale o al Pronto Soccorso, e spiegano il dato, osservato nei nostri ospedali "teoricamente per acuti", per cui il 75% dei soggetti ricoverati è affetto da una o più patologie croniche, e che la patologia acuta, anche minore, è l'evento scatenante per una riacutizzazione di una patologia cronica o il fattore destabilizzante di un precario equilibrio omeostatico in soggetti particolarmente fragili per multimorbidità, deficit funzionali ed età.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

In Figura 1.11, tra le patologie croniche più prevalenti, si evidenziano patologie cardiovascolari, neurologiche, neoplastiche e metaboliche, ma quando la distribuzione dei soggetti con singole patologie ad alta prevalenza come BPCO, scompenso cardiaco, demenza e diabete viene rappresentata per età, genere e carico di malattia (RUB) (Figura 1.12), si evidenzia l'importante concentrazione per età dei soggetti, che si polarizzano quasi tutti oltre i 50 anni. Questi soggetti, pur con la stessa patologia cronica, si caratterizzano per una eterogeneo grado di complessità.

Figura 1.11 – Frequenza di patologie negli assistiti con RUB 4 e 5. Età 50 anni e oltre.
(Fonte: Archivio 2015 ACG Regione del Veneto)

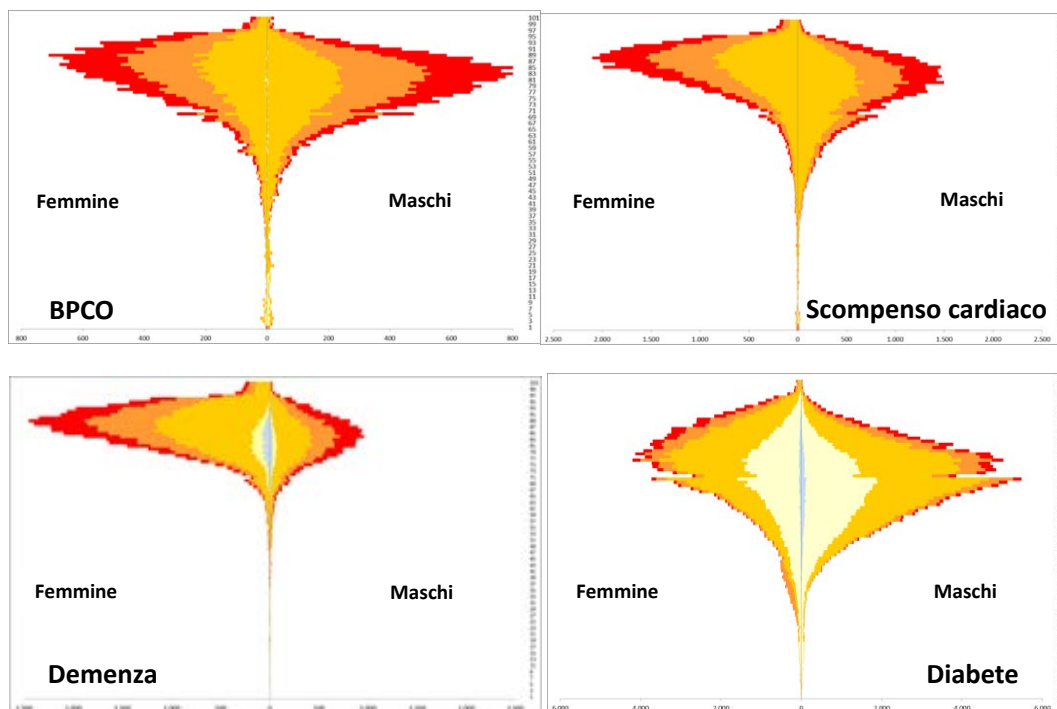


Questa eterogeneità è dovuta all'associazione con altre patologie co-prevalenti ed è graficamente evidenziata dalla transizione cromatica dei RUB dal giallo chiaro (basso o moderato carico di malattie) al rosso acceso (carico molto elevato) della Figura 1.12.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Figura 1.12 - Distribuzione per età, genere e carico di malattia (RUB) di assistiti con BPCO, Scompenso cardiaco, demenza e diabete.

(Fonte: Archivio 2015 ACG Regione del Veneto).



Queste osservazioni confermano non solo l'importanza della singola patologia cronica come il diabete o lo scompenso per identificare i soggetti all'interno di PDTA, ma anche l'elevato grado di eterogeneità e complessità che caratterizza tutti gli assistiti con queste malattie croniche, che rende necessario un approccio multidimensionale e centrato sulla persona e non sulla malattia singola.

Caratteristiche della popolazione materno-infantile

In Regione del Veneto risiedono 2.512.962 donne, di queste 1.029.388 sono in età fertile (15-44 aa); i bambini e adolescenti sono 809.344 (Tabella 1.5).

Tabella 1.5. Donne ed adolescenti residenti in Veneto, anno 2016

	Nr.	%
Totale popolazione residente	4.907.529	
Donne	2.512.962	51,2%
Donne in età fertile (15-44 anni)	1.029.388	21,0%
Bambini e adolescenti (0-17 anni)	809.344	16,5%

Nel 2016 si sono registrate 47.837 gravidanze. In Tabella 1.5 alcune caratteristiche della gravidanza rilevate in Veneto.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Tabella 1.5. Gravidanze, parti e indagini prenatali – Regione del Veneto, anno 2016

	Nr.	
Gravidanze	47.837	
Aborti spontanei	5.985	
IVG	5.087	
Parti con nascita	36.765	
Bambini nati	37.418	
Gravidanze tramite procreazione assistita	989	2,7%* (% su totale parti con nascita)
Indagini prenatali	41.047	
Indagini prenatali invasive: villo, amnio o funicolo centesi	5.133	14% (% su totale parti con nascita)
Ecografie per diagnosi di malformazioni fetali	35.914	98% (% su totale parti con nascita)

*In aumento nel tempo

Per quanto riguarda i ricoveri subiti nel 2016 dalla popolazione femminile veneta (Tabella 1.5), 73.251 di questi sono avvenuti nei 37 reparti di ginecologia e ostetricia. In questi reparti sono posizionati i 37 punti nascita regionali (34 in ospedali pubblici, 3 in ospedali privati convenzionati), in 31 si effettuano IVG. I punti nascita sotto soglia nazionale (meno di 500 nati anno) sono 6, di cui 4 in territori di alta montagna o in isole.

Tabella 1.6. Frequenza e caratteristiche ricoveri di donne – Regione del Veneto, 2016

	Nr.
Ricoveri ordinari (donne)	270.459
Ricoveri Day Hospital (donne)	61.460
Ricoveri nei 37 reparti di ginecologia e ostetricia	73.251

Nel territorio sono attivi 107 consultori familiari.

Dei minori di 18 anni che hanno subito lo scorso anno ricovero (Tabella 1.7), il 64% è stato ricoverato in reparti a vocazione pediatrica (38 di cui 32 pediatrie) e 1.868 in reparti intensivi.

Tabella 1.7. Frequenza e caratteristiche ricoveri di < 18 aa – Regione del Veneto, 2016

	Nr.
Ricoveri ordinari (< 18 aa)	34.107
Ricoveri Day Hospital (< 18 aa)	16.022

Sono attivi 122 servizi territoriali ad attività consultoriale dedicata all'infanzia e adolescenza e/o ad attività di riabilitazione e di neuropsichiatria infantile, oltre che circa 550 Pediatri di Libera Scelta (PLS), nonché servizi di Psicologia Ospedaliera.

La speranza di vita femminile è di 84,6 anni, relativamente stabile nel tempo. In Tabella 1.8 alcuni indicatori riguardanti donne e gravidanza.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Tabella 1.8. Dati e indicatori donne e gravidanza. Regione del Veneto, anno 2016

Speranza di vita (donne)	84,6 aa
Età media al parto	32 aa (8% parti > 40 aa)
Morti materne	0-3 casi per anno proporzione tra precoci e tardive di 2 su 3

Il tasso grezzo di cesarei è di 25%, in calo negli ultimi anni, con un tasso per la classe 1 di Robson di 9,7%.

L'indice complessivo di eventi sfavorevoli al parto per donna e nato AOI è di 5,2, valore in assoluto discreto, ma con forti variabilità tra punti nascita, scarsa relazione con il numero di parti e debole rapporto inverso con il tasso di cesarei. Tale variabilità, come il valore generale dell'indice, sono in evidente calo nell'ultimo anno, periodo nel quale la sua misura è stata inserita nel pacchetto degli indicatori di performance delle Direzioni delle Aziende Sanitarie.

Anche nella nostra Regione si evidenzia una selezione di genere nelle opportunità di vita e di accesso alle cure. Ad esempio, il rapporto maschi-femmine alla nascita biologicamente atteso è di 51 su 49 mentre per alcuni gruppi etnici nella nostra Regione è di 57 su 43, denunciando una evidente quota di IVG selettive per genere. Analogamente il 55% delle femmine SGA nasce e rimane in punti nascita di primo livello contro il 42% dei maschi. A questa scelta assistenziale è in parte legata la maggiore mortalità delle femmine SGA rispetto ai maschi (52% contro 48%). Anche nelle altre fasi della vita una certa selezione per genere permane. Ad esempio nel sistema dei trapianti da donatore vivente le femmine sono il 66% dei donatori e solo il 35% dei riceventi, squilibrio non del tutto giustificato da una distribuzione disomogenea delle patologie.

I tassi di nati mortalità (2,8 per mille), mortalità neonatale precoce (1,3), infantile (2,4), pediatrica (2,5 per 10.000), sono in generale tra i più bassi nel panorama nazionale.

Buoni successi si sono ottenuti soprattutto per quanto attiene la sopravvivenza dei gravi prematuri (sotto 32 sett.), attualmente 1,5% dei nati, con una sopravvivenza all'anno per i nati sotto le 28 settimane del 66%.

Molto alta (intorno al 90%) è la concentrazione delle nascite dei fortemente pretermine nei pochi punti nascita dotati di reparti di cure intensive neonatali, molto disperse sono invece le nascite degli SGA, che avvengono ancora in punti nascita di primo livello. Buono è il funzionamento del trasporto neonatale, da potenziare lo STAM (Sistema di Trasporto Materno Assistito).

Il tasso di paralisi cerebrali è intorno al 1,5 per mille nati vivi, mentre il tasso dei minori affetti da condizioni croniche e/o rare e/o disabilitanti rilevanti è intorno al 9 % (circa 70.000 bambini). Essi comprendono 40.000 minori con patologie croniche più comuni (come epilessia, asma, diabete, etc.), 9.763 bambini con malattie rare, 20.000 disabili medio gravi, 3.500 maltrattati.

Circa 2.000 adolescenti o preadolescenti hanno subito un ricovero ospedaliero per incidente, di cui 9 deceduti e 32 con esiti disabilitanti gravi. Oltre 500 adolescenti subiscono un ricovero psichiatrico; 168 presentano un episodio critico per uso di droghe e/o alcool tanto da richiedere un ricovero ospedaliero d'urgenza, il 40% ha sintomi gravi di dipendenza cronica. Una gravidanza ogni 200 (1.959) è portata avanti da ragazze adolescenti, di cui il 36% arriva al parto.

La condizione di salute di questa fascia di popolazione è quindi mediamente discreta, con elementi in chiaro scuro, situazioni di ottimo o buon livello, che convivono con vecchie criticità ancora non risolte e con nuovi o emergenti problemi di salute. In questa fascia di popolazione poi si esplicitano con più evidenza le contemporanee conseguenze della rivoluzione demografica e di

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

costituzione sociale della popolazione e delle famiglie, delle nuove attese, valori, abitudini e percezioni di diritti presunti, dell'implementazione di nuove tecnologie predittive e di trattamenti innovativi.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023



2. LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E LA PREVENZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

Parole chiave

Ambiente-salute, Interdisciplinarietà, Intersettorialità, Multisettorialità, Salute come risorsa

Obiettivi strategici

- OS1. Ridurre le disuguaglianze di salute
- OS2. Sviluppare l'approccio strategico "Salute in tutte le politiche"
- OS3. Rendere il cittadino protagonista e responsabile del proprio stato di salute (educazione - promozione stili di vita) e promuovere l'invecchiamento attivo e in salute
- OS4. Sviluppare il binomio ambiente-salute
- OS5. Ridurre l'incidenza delle malattie croniche
- OS6. Ridurre l'incidenza delle malattie trasmissibili
- OS7. Aumentare l'adesione consapevole alle vaccinazioni
- OS8. Sviluppare piani integrati per la gestione delle emergenze (epidemiche e non)
- OS9. Prevenire infortuni e malattie professionali
- OS10. Potenziare i sistemi di sorveglianza sullo stato di salute della popolazione
- OS11. Garantire i sistemi di sorveglianza sulla sicurezza alimentare (veterinaria)
- OS12. Definire un programma di sorveglianza e controllo correlati all'assistenza (antibiotico-resistenza)

Il Piano Regionale Prevenzione

Il Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014-2018, prorogato al 2019, è contraddistinto da novità di rilievo nella programmazione regionale, in linea con la visione, i principi e la struttura del Piano Nazionale per la Prevenzione, garantendo nel contempo la continuità con quanto realizzato in Veneto nel precedente PRP 2010-2012 e successive proroghe, la valorizzazione delle conoscenze acquisite e il rispetto della specificità territoriale.

I punti cardine che lo contraddistinguono e che rappresentano le novità di rilievo nella programmazione regionale, possono così essere sintetizzati:

- da progetti a programmi: il PRP 2014-2018 si basa sulla convinzione che è necessario superare l'ottica parcellizzata di singole azioni di progetti settoriali arrivando ad una logica di Piani/Programmi e processi legati ad attività istituzionali, tra loro coerenti, coordinate, sinergiche e continuative;
- programmazione per setting di vita quali, in particolare, la scuola, gli ambienti di lavoro, l'ambiente sanitario e la comunità, si tratta di ambienti significativi di vita delle persone. La scelta di incontrare le persone nei loro luoghi di vita è determinata dalla volontà di sottolineare l'obiettivo di supportare il protagonismo quotidiano delle persone che costruiscono la propria salute "là dove si studia, si lavora, si gioca e si ama" (Carta di Ottawa, 1986). Un'azione volta a promuovere la salute attraverso ambienti differenti può assumere forme diverse, spesso mediante alcune tipologie di sviluppo organizzativo come il cambiamento dell'ambiente fisico, della struttura organizzativa, degli aspetti amministrativi e gestionali. I risultati attesi sono interventi trasversali e globali nella promozione di stili di vita sani all'interno di uno stesso ambiente di vita, tra questi il progetto "InOltre" previsto dall'articolo 48 della legge regionale n. 45/2017, realizzato dall'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, rivolto ai cittadini che attraversano situazioni emergenziali;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- approccio per tutto il ciclo di vita (life-course): significa prendersi cura della persona lungo tutto l'arco della vita, mettere al centro la persona fin dal periodo preconcezionale, riconoscendo la profonda interconnessione tra le diverse fasi della vita. Tale approccio si basa sulle evidenze che favorire il mantenimento di un buono stato di salute lungo tutto il corso dell'esistenza, porta all'aumento dell'aspettativa di vita in buona salute e a un bonus in termini di longevità, fattori entrambi che possono produrre benefici importanti a livello economico, sociale e individuale. In questa logica si collocano anche le strategie volte a garantire un invecchiamento attivo e in buona salute;
- intersectorialità: è la parola chiave per sviluppare condivisione e comune comprensione tra settori diversi sui determinanti della salute e per definire comuni obiettivi di intervento. Per agire sui determinanti socio-economici e ambientali delle malattie croniche, per dare maggior credibilità ai messaggi da veicolare, per consolidare il rapporto tra cittadini e istituzioni, per assicurare un'informazione univoca e completa, sono necessarie alleanze tra forze diverse e azioni sinergiche. La maggior parte degli interventi efficaci di contrasto ai fattori di rischio e di promozione di comportamenti salutari sono esterni alla capacità di intervento del Servizio sanitario, pertanto la programmazione regionale, nell'ottica di Guadagnare Salute e attuando l'approccio Salute in tutte le politiche, punta sull'avvio di una "politica delle alleanze" tra soggetti portatori di interesse e settori diversi della società (Amministrazioni locali, Organizzazioni, Enti, Associazioni, Istituzioni, ecc.), che è l'obiettivo trainante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel documento Salute 2020;
- contrasto alle disuguaglianze in salute: coerentemente con il PNP 2014-2018 che indica chiaramente la necessità di adottare un approccio di sanità pubblica che garantisca equità, il PRP della Regione del Veneto si pone l'obiettivo del contrasto alle disuguaglianze come azione innovativa e trasversale. È indispensabile, infatti, assumere un approccio capace di leggere le disuguaglianze in salute con riferimento sia ai determinanti distali (condizioni socio-economiche, istruzione, provenienza geografica, ecc.) sia ai determinanti prossimali (stili di vita, ecc.), di effettuare una attenta ricognizione regionale degli interventi e, di conseguenza, la valutazione degli interventi di contrasto, il loro monitoraggio nel tempo, la formazione degli operatori, l'implementazione di azioni efficaci.

Unitamente a questi punti cardine sui quali poggia il PRP e i suoi obiettivi, si fa sempre più strada il concetto di engagement, ovvero il coinvolgimento attivo della persona nella prevenzione e nella gestione della propria salute e di quella della propria comunità, che rappresenta un innovativo cambio di paradigma culturale in sanità. Tale concetto comprende quello di partecipazione attiva (empowerment), di comunità e individuale, che si riferisce all'acquisizione di un maggior controllo rispetto alle decisioni e alle azioni che riguardano la propria ed altrui salute in senso lato, mentre engagement sottolinea la presenza di una relazione partecipativa che il cittadino, in ogni fase della vita, instaura o può instaurare con il suo sistema socio sanitario di riferimento nei vari ambiti della promozione della salute, della prevenzione, cura e riabilitazione.

In questo quadro, il Dipartimento di Prevenzione, all'interno delle singole Aziende ULSS, è l'asse portante e il nodo strategico garante di una forte e valida collaborazione tra le Strutture, i Servizi e le Unità Operative, interni ed esterni all'Azienda ULSS, impegnati nella promozione e nella tutela della salute dei cittadini e conseguentemente nello sviluppo sociale ed economico della realtà veneta.

I Dipartimenti di Prevenzione assumono un ruolo di regia sia delle funzioni di erogazione diretta delle prestazioni sia di governo di interventi non erogati direttamente, costruendo e sviluppando una rete di collegamenti fra interlocutori (istituzionali e no), che in senso bidirezionale connetta il

territorio al governo regionale e nazionale, garantendo, inoltre, gli obiettivi individuati dal Reg.UE n.625/2017.

Ambiente e salute

La letteratura scientifica disponibile è oggi ricca di studi che evidenziano il nesso tra ambiente e salute, ovvero quanto l'esposizione alle sostanze nocive presenti nell'aria, nell'acqua, nel suolo o negli alimenti rappresenti un importante determinante della salute.

Sono quindi forti le esigenze di:

- riqualificare le valutazioni preventive effettuate dagli operatori della sanità pubblica a supporto delle Amministrazioni e delle Istituzioni, a tal fine, va mantenuta l'esperienza di strutture epidemiologiche regionali, quali ad esempio, il Centro di Epidemiologia Veterinaria (CREV) istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie”;
- integrare le azioni dei diversi soggetti sanitari e non sanitari che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di salute e al contrasto delle disuguaglianze, causate anche dai determinanti ambientali. La tutela del suolo, delle acque e dell'aria, le politiche di prevenzione della produzione e di smaltimento dei rifiuti, la prevenzione dall'esposizione ai rumori, alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, le politiche sulla sicurezza chimica, il contrasto agli inquinanti e alle produzioni climalteranti, la qualità degli interventi in edilizia, costituiscono opportunità di sviluppo delle politiche intersettoriali e di possibile integrazione tra gli obiettivi di salute;
- fornire indicazioni per sviluppare adeguatamente la componente salute nell'ambito delle procedure di VAS-Valutazione Ambientale Strategica e di VIA-Valutazione di Impatto Sanitario di tipo prospettivo per nuovi insediamenti produttivi e di tipo retrospettivo, con mappe di rischio, per gli insediamenti esistenti;
- rafforzare le strategie di sanità pubblica per contrasto alla contaminazione da Sostanze Perfluorochloriche (famiglia di composti chimici, prodotti dall'uomo, utilizzati per rendere i materiali resistenti ai grassi e all'acqua) che interessa una parte del territorio regionale. In alcuni Comuni del Veneto si è verificato un inquinamento da PFAS o composti similari delle acque a partire dagli anni '70. Le Strutture regionali della Sanità sono venute a conoscenza di tale fenomeno nel 2013 attraverso la relazione elaborata dall'Istituto di Ricerca sulle Acque – CNR, trasmessa dal Ministero della Salute. Da allora, la Regione del Veneto ha messo in atto numerose azioni, come l'individuazione dell'area di contaminazione e della principale fonte responsabile; la messa in sicurezza della distribuzione dell'acqua potabile e la mappatura ed il controllo dei pozzi privati; l'avvio di uno studio di biomonitoraggio; l'avvio di studi retrospettivi ed ecologici sulle patologie tumorali; l'istituzione di Gruppi di lavoro ad hoc e di una specifica Commissione sul tema. Nell'ottica della fondamentale importanza di tutelare la salute pubblica, anche nei prossimi anni, si intende portare avanti le azioni finora intraprese, con particolare riferimento al monitoraggio degli alimenti e alla presa in carico della popolazione esposta con la continuazione di un programma di screening di I e II livello con approfondimenti specialistici. In aggiunta è resa disponibile e volontaria la possibilità di riduzione delle sostanze nel sangue attraverso procedure cliniche di plasmateresi o di scambio plasmatico a seconda delle concentrazioni di PFAS nel sangue. Intende, inoltre, avviare una più approfondita valutazione epidemiologica di tipo prospettico e retrospettivo e approfondire le valutazioni epidemiologiche sui lavoratori della Ditta. La presa in carico della popolazione dell'area arancione sarà valutata a seguito dell'approfondimento del monitoraggio ambientale e degli esiti del follow del biomonitoraggio. L'estensione della sorveglianza ad altre fasce di

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

popolazione verrà inserita sulla base delle evidenze scientifiche e dei risultati del Piano attualmente in corso. Si ritiene, inoltre necessario ampliare i sistemi di comunicazione alla popolazione attraverso la diffusione di materiale informativo e l'implementazione del sito istituzionale regionale;

- attivare l'Autorità Regionale di Controllo e Coordinamento, come previsto al paragrafo Salute e Ambiente;
- migliorare i processi partecipativi considerando le istanze provenienti dalla popolazione in tema di programmazione e gestione di attività che hanno impatto sull'ambiente e sulla salute;
- garantire una adeguata comunicazione del rischio alla popolazione, che sempre più chiede agli operatori del Servizio Sanitario risposte competenti, non solo in materia di assistenza medica, ma anche in relazione a tematiche di prevenzione e protezione da danni ambientali;
- riattivare il controllo sistematico sulle produzioni industriali più pericolose e procedere con le misure di contenimento e riduzione degli inquinanti, anche attraverso un adeguato aumento del personale con funzioni ispettive.

Inoltre, nell'ambito delle attività in tema di salute ed ambiente si intendono garantire i presidi sui temi storicamente in carico alla prevenzione e alla sanità: fitosanitari, REACH, ambiente indoor, igiene edilizia, amianto, radon, radiazioni ionizzanti e non, U.V.A..

La nuova organizzazione del Dipartimento di Prevenzione intende rispondere a tale pianificazione garantendo, oltre alle attività di controllo in integrazione con l'ARPAV, anche una adeguata ed articolata comunicazione alla popolazione e alle Istituzioni in merito alle ricadute dei determinanti ambientali sulla salute.

Strategie per il futuro

Rafforzare le strategie di sanità pubblica per il contrasto alle contaminazioni da inquinanti, emergenti e non, nel Veneto, alcune zone del territorio della nostra regione sono soggette a pressioni costanti con un probabile aumento dei rischi sanitari. Il metodo utilizzato per l'emergenza PFAS di interazione tra OMS, Istituto Superiore di Sanità e altre Autorità preposte sarà messo a sistema. Si ritiene necessario ampliare i sistemi di comunicazione alla popolazione attraverso la diffusione di materiale informativo e l'implementazione del sito istituzionale regionale e attivare un adeguato coinvolgimento (informazione) dei Medici di medicina generale.

Ridurre l'incidenza delle malattie croniche

Il Dipartimento di Prevenzione rappresenta con la sua nuova articolazione il luogo per un approccio globale, per ridurre il carico prevenibile di mortalità e morbosità legato alle malattie croniche. Tale approccio comprende strategie di popolazione e strategie basate sull'individuo. I servizi di Psicologia Ospedaliera e territoriale collaborano a tale processo.

Celiachia

- dare piena applicazione al Protocollo diagnostico individuando sul territorio, sulla base dei requisiti stabiliti con l'accordo 2017, i presidi sanitari del SSN per la diagnosi della celiachia ai fini delle esenzioni dando così le stesse opportunità diagnostiche ai cittadini;
- consentire l'acquisto dei prodotti senza glutine erogabili non solo nelle farmacie ma anche negli esercizi commerciali della Distribuzione Organizzata e nei negozi specializzati;
- superare i confini regionali permettendo ai celiaci l'acquisto dei prodotti in regime di esenzione anche al di fuori della propria regione di residenza o del proprio domicilio sanitario.
- attivare la tessera sanitaria per i celiaci

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- la gestione dei Piani Terapeutici
- l'autorizzazione alla spesa per il Celiaco
- la validazione della rendicontazione e report a supporto delle USL (gestione mobilità interregionale e intra regionale etc.)
- la gestione sistema accoglienza flussi di rendicontazione.

Strategie di popolazione

Ai Dipartimenti di Prevenzione è affidato il ruolo importante di promuovere nella comunità la consapevolezza delle scelte di salute, cooperare con altre strutture sanitarie, con organizzazioni ed enti della collettività per l'attuazione di programmi intersettoriali orientati al coinvolgimento attivo dei cittadini, implementando gli obiettivi del programma nazionale "Guadagnare Salute" (DPCM 4.5.2007), secondo i principi di "Salute in tutte le politiche" appare opportuno attivare con i Comuni tutte le forme di collaborazione sia nella fase di programmazione che in quella esecutiva. Per fare ciò, è necessaria una stretta sinergia tra i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione che, definiti per ambiti di competenza, devono trovare nel lavoro sinergico con il Distretto una modalità di approccio e di intervento coordinata e condivisa rispetto al setting a cui si rivolgono (scuola, ambiente di lavoro, comunità), per una forte azione di sostegno. Entrano in questo ambito, lo sviluppo di programmi articolati per setting e condivisi tra servizi sanitari e socio-sanitari, istituzioni educative, mondo del lavoro, associazioni e comunità, di prevenzione dell'iniziazione e promozione di scelte responsabili rispetto al consumo di bevande alcoliche, di ambienti e persone libere dal fumo, di adeguata attività fisica, di una sana alimentazione.

Strategie basate sull'individuo

Qualora invece si fosse in presenza di soggetti con già fattori di rischio comportamentali o intermedi, allora la scelta strategica è di diffondere negli operatori sanitari le tecniche del counselling motivazionale per "abilitare la persona a risolvere e gestire problemi e a prendere una decisione, in vista di un obiettivo di miglioramento dello stato di salute" (OMS, 1989). Si riconosce, pertanto, la necessità di dare sviluppo al ruolo fondamentale del personale sanitario che, opportunamente formato anche sul "counselling breve" per la promozione di corretti comportamenti, deve dare un importante contributo alla partecipazione e responsabilizzazione individuale e collettiva promuovendo scelte salutari di vita e ambienti che promuovono la salute. L'offerta del consiglio breve, in particolare in presenza di soggetti con fattori di rischio, deve trovare attuazione nei contatti sanitari "opportunistici" (es. Ambulatori, Consultori, Certificazioni, Medici Competenti, Screening oncologici, Punti nascita, Punti vaccinali, ecc.).

L'attività dell'operatore sanitario è supportata nel territorio dalla disponibilità di interventi sia di comunità (es. gruppi di cammino, corsi di cucina sana, ...) che terapeutici specifici (es. prescrizione esercizio fisico, trattamento del tabagismo, consulenza nutrizionale), tali da poter permettere la costruzione di percorsi personalizzati per livello di rischio ad coinvolgimento attivo della persona. In questa ottica si inserisce anche lo screening Cardio 50, nel suo ruolo di chiamata attiva dei 50enni, per la valutazione del rischio cardiovascolare collocandolo all'interno di un percorso di presa in carico.

E' necessario diffondere la cultura della consapevolezza e dell'impegno, quale strumento per compiere in modo responsabile le scelte che riguardano il proprio stato di salute e adottare stili di vita salutari (contrasto al tabagismo, all'alcolismo, al gioco d'azzardo).

Rientrano nei compiti del Dipartimento di Prevenzione in stretta sinergia con il Distretto, la programmazione, attuazione e validazione di interventi finalizzati all'individuazione di condizioni di rischio per le malattie croniche non trasmissibili quali presupposti per la gestione di un'adeguata "presa in carico" da parte delle strutture territoriali e per garantire l'integrazione socio sanitaria.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

La persona deve trovare nella rete funzionale costruita dal Distretto e dal Dipartimento di Prevenzione un'opportunità di salute attraverso team multidisciplinare ed intersettoriale che la accompagnano, a seconda del livello di rischio di partenza, nella scelta di comportamenti corretti per la salute.

Al Dipartimento di Prevenzione è affidato, inoltre, il compito di coordinare gli Screening Oncologi, attraverso la chiamata attiva di tutta la popolazione target residente e domiciliata, prevedendo un coinvolgimento attivo dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta. La nuova riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione, che prevede il Servizio di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, programmi di screening e promozione della salute, sottolinea l'importanza che lo screening diventi un'opportunità di salute per la popolazione, in quanto occasione sia per interventi brevissimi e brevi orientati a promuovere stili di vita sani, sia per interventi di counselling motivazionale rispetto ad eventuali fattori di rischio da modificare. In questa nuova ottica lo screening diventa uno strumento di Sanità Pubblica che deve essere coordinato con i programmi intersettoriali per la prevenzione dei fattori di rischio finalizzati alla prevenzione delle malattie croniche, da realizzarsi in stretta sinergia con i Distretti.

L'intersettorialità e multidisciplinarietà, quindi, sono caratteristiche fondamentali dei percorsi di presa in carico globale non solo per una migliore gestione clinica, in risposta ai bisogni assistenziali ed una presa in carico continuativa, ma anche per la promozione di sani stili di vita.

Ridurre l'incidenza delle malattie trasmissibili

Le malattie infettive continuano a rappresentare per la Regione del Veneto una priorità in ambito di Sanità Pubblica. Il mutamento degli assetti sociali ed epidemiologici ed il notevole aumento di spostamenti a livello internazionale di persone e merci possono contribuire alla diffusione o ripresa di patologie infettive. A complicare ulteriormente lo scenario, negli ultimi anni è il rischio di comparsa di patologie sconosciute o normalmente non presenti sul territorio, talvolta con caratteristiche tali da rappresentare un rilevante rischio per la salute dell'uomo (malattie trasmesse da vettori).

La programmazione regionale (PRP 2014-2018) rispecchia pienamente le indicazioni dell'OMS e configura una strategia integrata di prevenzione delle malattie infettive attraverso varie linee di lavoro, con un approccio basato sulla creazione di alleanze a diversi livelli e l'implementazione di reti organizzative intraziendali e interaziendali. Tale programmazione si articola in:

- potenziamento della sorveglianza delle malattie infettive;
- promozione dell'adesione consapevole alle vaccinazioni nella popolazione generale e nei gruppi con condizioni di rischio o difficili da raggiungere, mediante strategie di comunicazione integrate e formazione rivolte agli operatori sanitari e ai cittadini, a sostegno del Piano nazionale vaccini 2017-19 e l'applicazione di misure atte a ridurre l'accumulo di suscettibili nelle comunità infantili;
- valutazione e supporto nelle aree con più basse coperture vaccinali per l'individuazione di strategie di recupero ad hoc;
- attuazione di strategie per la ricerca attiva e il recupero dei bambini non vaccinati frequentanti le comunità infantili;
- monitoraggio del rispetto delle procedure operative in uso agli operatori dei servizi vaccinali al fine di migliorare la gestione del processo vaccinale per quanto concerne: la gestione dell'anagrafe vaccinale, il reclutamento dei nuovi nati e la gestione della mancata adesione alle vaccinazioni; la gestione e la conservazione dei vaccini; la somministrazione e registrazione

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

delle vaccinazioni; gestione, notifica e follow up degli eventi avversi immediati e non immediati a seguito di somministrazione di vaccino;

- sorveglianza delle reazioni avverse ai vaccini attraverso l'integrazione dei sistemi informativi già esistenti e la formazione e responsabilizzazione degli operatori con azioni quali: consulenza specialistica sulla ammissibilità alla vaccinazione di persone con particolari problemi di salute, da offrire alle strutture sanitarie; consulenza prevaccinale e postvaccinale in caso di reazioni avverse; raccolta ed analisi critica delle segnalazioni di reazioni avverse alle vaccinazioni; gestione del database degli eventi avversi a vaccinazione e monitoraggio degli esiti delle reazioni avverse gravi; sorveglianza attiva di particolari eventi avversi a vaccinazione; redazione di un rapporto annuale sui casi di reazioni segnalate;
- identificazione tempestiva di casi e rischi infettivi, anche mediante sistemi di allerta precoce, e aggiornamento delle risposte alle emergenze infettive;
- sorveglianza e prevenzione delle patologie legate ai viaggi e all'immigrazione, e di coordinamento della rete tra gli ambulatori che si occupano di medicina dei viaggi e le strutture infettivologiche della regione;
- specifiche azioni di controllo di alcune malattie infettive a decorso cronico e non prevenibili mediante vaccinazione (tubercolosi, infezione da HIV). La diagnosi precoce della malattia tubercolare, lo screening e la terapia della tubercolosi latente vengono avocate in tutte le linee guida come le misure più efficaci nella lotta alla tubercolosi, riducendo l'incidenza nella popolazione generale, diminuendo la probabilità di epidemie nosocomiali e migliorando l'outcome clinico del paziente;
- promozione di politiche per il corretto uso dell'antibiotico e per il controllo dell'antibiotico-resistenza in strutture assistenziali e in comunità, anche attraverso progetti pilota;
- sorveglianza e tutela sanitaria dei soggetti richiedenti asilo, secondo il Protocollo operativo regionale per il controllo delle malattie infettive e la profilassi immunitaria in relazione all'afflusso di immigrati.

Inoltre, la Regione del Veneto si è dotata da tempo di un'anagrafe vaccinale unica informatizzata (SIAVr) che consente la gestione standardizzata dei processi organizzativi dell'attività vaccinale, l'ottimizzazione di costi e risorse, la diffusione delle migliori pratiche possibili e la comparazione di informazioni omogenee nel rispetto della titolarità dei dati degli utilizzatori.

Nella Regione del Veneto esiste un modello organizzativo strutturato e consolidato capace di rispondere con elevato profilo organizzativo e gestionale ad emergenze sanitarie, con particolare riferimento a quelle di natura infettiva. Ogni Azienda ULSS ha adottato un protocollo operativo per la preparazione e la risposta ad emergenze di sanità pubblica con particolare riferimento alle emergenze infettive. Sarà necessario implementare la rete organizzativa sul territorio e una revisione dei protocolli operativi per sviluppare piani per la gestione delle emergenze ambientali e migliorare la formazione dei professionisti che potrebbero essere coinvolti in casi di eventi emergenziali.

Interventi per ridurre il rischio di malattie trasmesse da zanzare (West Nile e altre)

Gli interventi prevedono un approccio partecipato e integrato con gli attori coinvolti:

- rafforzamento del Piano annuale regionale di sorveglianza integrata e lotta ai vettori, con il coinvolgimento capillare dei Comuni per gli interventi di disinfestazione, dei Consorzi di Bonifica per la conoscenza e manutenzione del territorio;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- rafforzamento del sistema di sorveglianza umana per casi clinici e positività nei donatori, sorveglianza veterinari su casi in equidi ed avifauna selvatica, sorveglianza entomologica per il controllo della densità e del tasso di positività virale nelle zanzare;
- coinvolgimento della popolazione nell'adozione di comportamenti che riducano la proliferazione dei focolai larvali e per l'adozione di misure di protezione individuale;
- attivazione di una Commissione Regionale Permanente con il compito di coordinare le attività di tutti gli attori coinvolti a diverso titolo nelle azioni di sorveglianza e prevenzione delle suddette malattie e nella lotta al vettore.

Prevenire infortuni e malattie professionali

La Regione del Veneto interviene nel campo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio. Le funzioni operative sono garantite sul territorio dai Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL), istituiti presso il Dipartimento di Prevenzione di ciascuna Azienda ULSS, col mandato istituzionale di contribuire alla riduzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali e al miglioramento del benessere dei Lavoratori, integrando attività di vigilanza, controllo, assistenza e promozione della salute con i compiti propri della Polizia Giudiziaria e con le attività di carattere sanitario. Il sistema istituzionale delineato dalla normativa si fonda sulla partecipazione di Istituzioni e Parti Sociali a livello nazionale, regionale e locale, sia nella fase di programmazione strategica, sia nella fase di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, con la duplice finalità di potenziare il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza e di garantire una maggiore efficacia all'azione pubblica per il miglioramento dei livelli di tutela dei Lavoratori.

Le attività, programmate secondo le linee di indirizzo strategiche nazionali del Piano Nazionale della Prevenzione, si fondano prima di tutto sul perfezionamento dei sistemi di conoscenza e sorveglianza di rischi professionali, infortuni sul lavoro e malattie professionali e correlate al lavoro, e sull'analisi del contesto economico, sociale ed epidemiologico, al fine di individuare le priorità di intervento. In tale quadro, per il superamento delle disuguaglianze di salute, risulta strategico migliorare l'efficacia delle attività di controllo e l'omogeneità degli interventi, mediante il potenziamento degli organici e del coordinamento tra Servizi SPISAL delle Aziende ULSS e mediante la verifica della qualità degli interventi anche con la metodologia dell'audit.

In tale direzione si inserisce, inoltre, l'implementazione del nuovo sistema informativo regionale per la gestione dei Servizi SPISAL quale strumento per accrescere, su base regionale, l'uniformità delle procedure di lavoro, registrare il miglioramento dei livelli di sicurezza degli ambienti di lavoro, monitorare la copertura dei livelli essenziali di assistenza, garantire l'interfacciamento e l'integrazione con altre basi di dati e facilitare la possibilità di sviluppare la cooperazione applicativa con altri Enti.

Inoltre, quale strumento rafforzativo delle funzioni previste dal mandato istituzionale e degli impegni assunti con i sopracitati documenti programmatici, con DGR n. 1055 del 17 luglio 2018 è stato apportato il "Piano strategico 2018 – 2020 per il consolidamento e il miglioramento delle attività a tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori", finalizzato prioritariamente al contrasto del fenomeno infortunistico, anche in considerazione dell'incremento assoluto di infortuni sul lavoro con esito mortale registrato nel primo semestre 2018.

Le attività sanitarie sono orientate principalmente alla ricerca attiva dei danni cronici da lavoro e alla sorveglianza dei soggetti con pregressa esposizione professionale a sostanze con effetti a lungo termine. In particolare, l'attività di sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad amianto è effettuata coerentemente con gli indirizzi operativi approvati con Intesa tra Governo, Regioni e

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Province Autonome del 22.02.2018, ai sensi dei quali è garantita la sorveglianza attiva dei Lavoratori ex-esposti ad amianto (in possesso della prevista certificazione da parte di INAIL o individuati dall'integrazione di altre fonti informative), con accertamenti clinici e strumentali non onerosi per gli interessati.

Parallelamente all'attività di vigilanza controllo e alle attività sanitarie (orientate essenzialmente alla ricerca attiva dei danni cronici da lavoro e alla sorveglianza degli ex-esposti a sostanze con effetti a lungo termine), assumono un'importanza crescente la promozione della cultura della salute e della sicurezza nei confronti di: Datori di Lavoro, Lavoratori e loro Associazioni, mediante il sostegno dell'organizzazione e della gestione della salute e sicurezza (con particolare attenzione a piccole e micro-imprese) e, in senso più ampio, attraverso l'attivazione di programmi di promozione di stili di vita sani nei luoghi di lavoro, con il coinvolgimento del sistema della prevenzione delle Aziende e con il potenziamento della comunicazione esterna rivolta a stakeholder istituzionali e sociali, nonché ai professionisti e ai soggetti attivi della prevenzione.

Potenziare i sistemi di sorveglianza sullo stato di salute della popolazione

Si prevede di consolidare i Sistemi di Sorveglianza della Popolazione (Passi, Passi D'Argento, OKkio, HBSC) al fine di monitorare lo stato di salute percepita dalla popolazione, la percezione della qualità e del sostegno fornito dai servizi sanitari alla propria salute e per seguire i trend legati agli stili di vita. Tali Sistemi di sorveglianza consentono il monitoraggio e la valutazione della programmazione in tema di prevenzione ma, più in generale, rappresentano un supporto per la programmazione sanitaria.

Per quanto riguarda la sorveglianza delle malattie infettive in sanità pubblica, la Regione ha costituito una serie di flussi informativi informatizzati interconnessi tra di loro il cui livello di sintesi e approfondimento è diverso a seconda delle caratteristiche della malattia, della rilevanza delle informazioni necessarie e del tipo di programmi di controllo che vengono condotti. Tali flussi permettono, nella loro capacità di lavorare in modo inter-operabile, di segnalare eventuali emergenze in modo da avviare tempestivamente indagini epidemiologiche necessarie per ogni caso sospetto.

Garantire i sistemi di sorveglianza sulla sicurezza alimentare

La Regione del Veneto è autorità competente regionale per i controlli ufficiali in materia di igiene degli alimenti e garantisce l'applicazione della normativa europea e nazionale lungo l'intera filiera di produzione, lavorazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti, "dal campo alla tavola", per il territorio di propria competenza. La prospettiva attraverso cui vanno inquadrati le azioni che incidono sulla sicurezza alimentare è quella della "one health", partendo cioè dal riconoscimento che la salute dell'uomo dipende dalla salute degli animali e dalle condizioni dell'ambiente in cui uomini ed animali vivono e da cui traggono le risorse per alimentarsi e per produrre alimenti, è necessario che il governo di questi tre ambiti sia coordinato e superi la settorialità per garantire non solo un risultato complessivo solido ed efficace a lungo termine, ma anche una gestione economicamente vantaggiosa.

Il ruolo regionale è quello di fornire indicazioni per l'applicazione della normativa di settore ai diversi portatori di interesse e di indirizzare e coordinare le attività di controllo effettuate dai Servizi (SIAN, SIAOA, SSA, SIAPZ,) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, autorità competenti locali, e le funzioni di supporto ed analisi in capo ad ARPAV e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

La pianificazione strategica regionale dei controlli, che discende dal Piano Nazionale Integrato (PNI), prevede l'adozione di azioni integrate sulla base della definizione di procedure condivise e

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

coordinate tra i diversi enti coinvolti nei controlli; la condivisione di procedure gestionali ed operative ha inoltre l'obiettivo di assicurare che i controlli siano svolti in modo più omogeneo da parte degli operatori. L'aggiornamento su base annuale della programmazione specifica delle attività di controllo è dettata dalla necessità di un monitoraggio frequente e della rendicontazione annuale dei risultati ai livelli superiori di gestione. La verifica della conformità organizzativa e dell'efficacia delle attività in capo alle Aziende ULSS viene garantita dal Sistema di audit attuato annualmente dalla Regione ai sensi dell'art. 4(6) del regolamento (CE) n. 882/2004.

Gli ambiti di attività dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione che si occupano specificatamente di sicurezza alimentare e di sanità pubblica veterinaria includono, oltre al controllo ufficiale in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi, di salute e di benessere degli animali, di sottoprodotti di origine animale, di farmaci veterinari e di prodotti fitosanitari, la sorveglianza e la prevenzione nutrizionale e gli interventi atti ad assicurare l'igiene urbana e degli allevamenti.

Sicurezza alimentare

Al fine di da attuare in maniera uniforme sul territorio le normative europee e nazionali in materia di controlli ufficiali, la Regione ritiene strategico gestire:

- la formazione di base degli operatori addetti ai controlli, ed in particolare degli auditor;
- la programmazione pluriennale ed annuale dei controlli ed il coordinamento con i laboratori di analisi;
- il coordinamento tra autorità competenti e altri organi di controllo;
- la condivisione e l'adozione di procedure e modalità di controllo uniformi;
- lo sviluppo di procedure informatiche per la gestione e rendicontazione delle attività;
- la gestione delle allerte alimentari e dei mangimi e delle relative emergenze;
- gli audit interni sulle autorità competenti locali e la verifica dell'efficacia delle attività.

Inoltre la Regione è impegnata nell'attuazione degli indirizzi di semplificazione amministrativa per gli operatori economici, con particolare riferimento alle imprese del settore alimentare, anche in relazione all'agenda digitale.

Infine, altre attività che coinvolgono la Regione e i Servizi delle Aziende ULSS sono finalizzate a promuovere l'educazione e la promozione della salute in ambito alimentare, attraverso iniziative per informare la popolazione sulle buone pratiche igieniche relative alla sicurezza alimentare, a garantire il supporto tecnico necessario alle imprese alimentari per l'esportazione degli alimenti e a sviluppare azioni di coordinamento nell'ambito della Politica Agricola Comune.

Sanità Animale e Igiene degli allevamenti

La Regione del Veneto rappresenta una delle principali realtà zootecniche a livello nazionale, con particolare riferimento al settore dei bovini da carne e alla filiera avicola. E' pertanto necessario dare attuazione ai piani di controllo delle malattie infettive, al Piano Nazionale Alimentazione Animale, al Piano Nazionale Residui e al piano di controllo dei farmaci veterinari. Inoltre, stante la peculiarità della zootecnia regionale, è necessario prevedere lo sviluppo delle seguenti priorità, anche attraverso l'implementazione di specifiche piattaforme:

- rafforzare i piani di controllo per l'individuazione precoce delle zoonosi, in particolare per quelle emergenti;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- sviluppare e dare attuazione ai piani per la gestione delle emergenze epidemiche e non epidemiche;
- definire nuovi livelli di biosicurezza, in particolare nelle aree ad elevata densità di allevamenti avicoli;
- perseguire l'accreditamento comunitario per le malattie degli animali d'allevamento;
- rafforzare le misure di gestione delle problematiche di igiene urbana veterinaria, ivi comprese il controllo delle popolazioni animali sinantropiche;
- strutturare in maniera coordinata i diversi piani di monitoraggio sanitario delle popolazioni animali selvatiche;
- sviluppare attività finalizzate a contrastare il fenomeno dell'antimicrobicoresistenza, quali ad esempio la formazione dei veterinari prescrittori, e la programmazione dei controlli da parte dell'Autorità competente;
- assicurare il benessere animale attraverso la valutazione basata sull'analisi del rischio. In particolare si dovrà razionalizzare, integrare e semplificare i controlli ufficiali effettuati sugli operatori del settore.

La Regione del Veneto, nell'ambito della propria programmazione, può affidare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie la gestione di specifici progetti di ricerca, la realizzazione o partecipazione a programmi di Sanità Pubblica veterinaria, che possono prevedere anche l'esecuzione di test di laboratorio nei settori di competenza dell'Istituto.

Il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria, affidato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, è uno strumento operativo della Regione del Veneto per lo studio, pianificazione e coordinamento delle azioni di prevenzione e controllo nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute umana e animale e del benessere animale. Tali azioni trovano fondamento nel sistema informativo regionale dei Servizi Veterinari e dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione implementato e gestito dal Centro.

La comunicazione

La comunicazione rappresenta, insieme alla formazione, una delle attività trasversali presenti sotto varie tipologie in quasi la totalità dei Programmi di prevenzione e promozione della salute.

Tale presenza variegata che va dal tradizionale materiale informativo cartaceo, alle APP per promuovere stili di vita o adesione a programmi di prevenzione individuale, passando attraverso siti specifici, rivolti sia a cittadini che operatori, video messaggi per le sale di attesa, risponde ad alcuni obiettivi specifici nell'ambito della comunicazione della salute, quali:

- interventi per migliorare le competenze comunicative dei professionisti della salute;
- supporto alla popolazione che cerca informazioni sulla salute e sui servizi offerti;
- educazione dei cittadini in merito a tematiche sanitarie, rischi, misure preventive e modalità di accesso ai Servizi sanitari.

Dati tali obiettivi la comunicazione della salute può essere definita come "lo studio e l'impiego delle strategie di comunicazione per informare e influenzare, nei singoli individui e nelle comunità,

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

decisioni finalizzate a incrementare lo stato di salute¹. Lo spirito, quindi, che anima la comunicazione all'interno di tale area è quello non solo di produrre messaggi o materiali, ma anche di innescare percezioni, convinzioni, atteggiamenti e stimolare cambiamenti per l'adozione o il mantenimento di nuovi comportamenti di salute.

La comunicazione in ambito vaccinale, ad esempio, ha sempre avuto un ruolo cruciale per l'accettazione o meno delle pratiche vaccinali, ma in questo ultimo decennio, con l'avvento del web, abbiamo assistito ad un cambiamento radicale dei mezzi e delle strategie comunicative, nonché all'aumento esponenziale della quantità di informazioni con una diversificazione delle modalità di fruizione e di impiego. Internet rappresenta attualmente il principale mezzo di comunicazione: secondo i dati Istat, il 50% degli utenti ricerca informazioni di tipo sanitario su internet. Tuttavia l'elevata disponibilità di informazioni contrasta con la qualità delle stesse: spesso le notizie, i dati, le conclusioni e i giudizi diffusi sul web risultano inesatti e ingannevoli.

Inoltre, la comunicazione anche quale strumento significativo per il confronto e lo scambio di buone prassi, di dati, informazioni e linee di lavoro, sia tra operatori della sanità che professionisti di altre agenzie, ad es. gli operatori della ristorazione collettiva o tecnici urbanistici degli enti locali nell'ambito della prevenzione degli incidenti stradali.

Nelle diverse forme di comunicazione ritroviamo, infine, alcuni dei punti cardine della programmazione sopra elencati, quali:

- Life course: una comunicazione per ogni fase del ciclo della vita. La comunicazione segue la persona nel suo arco di vita dal periodo preconcezionale, alla maternità, ai primi anni di vita nell'ambito dei Programmi specifici per argomento di salute garantendo continuità e omogeneità al messaggio comunicativo;
- strumenti diversi per setting diversi, al fine di raggiungere le persone là dove vivono - la casa, la scuola, l'ambiente di lavoro, la comunità di appartenenza. La scelta di comunicare alle persone nel loro setting di vita è determinata dalla volontà di sottolineare l'obiettivo ultimo che è quello di supportare le scelte di salute delle persone nella loro quotidianità. Una comunicazione, quindi, al servizio delle persone, basata anche sulla convinzione che è inutile avere un buon sistema sanitario, prestazioni efficienti, programmi di prevenzione e promozione della salute se i cittadini non usufruiscono dei servizi disponibili o non vi aderiscono perché non adeguatamente informati o persuasi, insomma, una prevenzione che è vicina alle persone e che parla lo stesso linguaggio;
- comunicazione a servizio dell'intersectorialità quando si propone di raggiungere settori diversi da quello della sanità, rivolgendosi a partner e stakeholder dei Programmi negli obiettivi di salute ad es. amministratori di enti locali, professionisti di palestre territoriali nel Programma prescrizione dell'esercizio fisico, leader gruppi di cammino, ecc.;
- comunicazione quale strumento per contrastare le disuguaglianze di salute, messaggi che cercano di colmare, ad esempio, producendo materiali multilingue, le difficoltà linguistiche che impediscono alle persone di altre culture di accedere e comprendere i contenuti informativi relativi all'accesso ed uso dei diversi fattori protettivi per la salute forniti dai Servizi sanitari. Lo scopo è di rendere fruibili per tutta la popolazione eleggibile gli interventi efficaci, superando le differenze territoriali, con l'obiettivo di limitare le disuguaglianze causate da condizioni sociali ed economiche che influiscono sullo stato di salute.

¹ U.S. Department of Health and Human Services, *Healthy People 2010*, c. 11, Health Communication.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Si intende sviluppare un piano di comunicazione coordinato e multimodale capace di esprimere la vision e mission che sottendono ai programmi di prevenzione e promozione della salute, sviluppato con obiettivi ben definiti per garantire la partecipazione ed il protagonismo dei cittadini alle scelte di salute. Ciò in sinergia con gli obiettivi regionali di promuovere una capillare e trasparente informazione ai cittadini sui servizi che erogano nelle strutture socio-sanitarie, attraverso strumenti di comunicazione delle ULSS (carta dei servizi, siti web, bollettini periodici), favorendo anche la condivisione delle regole di funzionamento del SSSR.

La formazione

La formazione si articolerà in eventi formativi rivolti al personale sanitario (Dirigenti delle Unità Organizzative dei Distretti, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Dirigenti dei Dipartimenti di Prevenzione, Operatori dei Punti nascita; Operatori dei Servizi Vaccinali, Operatori specialisti in materie diverse, Operatori sanitari non meglio specificati, Operatori appartenenti ai Gruppi di Guadagnare Salute) e a persone che non rientrano tra il personale sanitario:

- Enti comunali: amministratori comunali, tecnici urbanistici;
- Scuola: insegnanti, Dirigenti scolastici, studenti, genitori;
- Ristorazione collettiva: addetti alla ristorazione, componenti comitati mense scolastiche;
- Palestre: gestori, specialisti esercizio fisico;
- Mondo dell'associazionismo e del volontariato: volontari gruppi di cammino;
- Popolazione generale.

La formazione è uno strumento a supporto della Sanità pubblica, al fine di aumentare le competenze necessarie per un cambio culturale sia degli operatori sanitari sia della popolazione generale, rispetto al nuovo modo di concepire la prevenzione e la promozione della salute.

La Regione del Veneto intende, ad esempio nell'ambito della prevenzione delle malattie trasmissibili, continuare la formazione degli operatori dei servizi vaccinali, pediatri di libera scelta e di personale sanitario ospedaliero e territoriale coinvolto nelle attività di prevenzione delle malattie infettive e dare ulteriore impulso ad una campagna di informazione rivolta alla popolazione generale, al fine di sensibilizzare sull'importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute del singolo e della collettività. L'impiego di nuove tecnologie - social network, portale internet vaccinarsinveneto.org - affiancherà gli strumenti più tradizionali quali opuscoli cartacei, poster etc.

La finalità generale che si vuole perseguire con la formazione è di promuovere una nuova modalità di lavoro, cioè la trasversalità di intervento come punto di forza di questa area. Nello specifico, attraverso un sistema di aggiornamento continuo e accreditato, si intende favorire la condivisione di linguaggi e di competenze, l'omogeneizzazione di procedure e protocolli, lo sviluppo di nuove linee di lavoro, la creazione e il consolidamento delle reti di collaborazioni.

Un modello importante di riferimento per la strutturazione dei percorsi di formazione, aggiornamento e supporto alle linee di intervento sono le "Competenze Chiave" (CompHP²)

² The CompHP Project Handbooks. 2012

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

definite come “l'insieme minimo delle competenze che costituiscono una base comune per tutti i ruoli della promozione della salute, ossia ciò che ci si aspetta che tutti i professionisti della promozione della salute siano capaci di fare per lavorare sul campo in modo efficiente, efficace e appropriato”.

Lo sviluppo di competenze avanzate è rivolto soprattutto ai professionisti della promozione della salute, intesa come ambito di pratica specialistico e di crescente qualità, con il fine di incrementare l'efficacia e la ricaduta dei propri interventi anche nei confronti della cultura e dei valori di salute del contesto d'azione.

Lo sviluppo di competenze chiave si basa sull'aggiornamento continuo degli operatori e sulla revisione delle pratiche già in essere ed è correlato ad una vasta gamma di potenziali applicazioni nei diversi settori.

Alla luce della riorganizzazione aziendale e in risposta alla programmazione nazionale e regionale, che definisce e normalizza ambiti di attività nuovi, anche in risposta al crescente peso della cronicità, è necessario rivedere i carichi di lavoro del personale dei Dipartimenti di Prevenzione, in una logica di razionalizzazione delle risorse al fine di garantire maggiore intersettorialità tra i Servizi, ridefinire le competenze necessarie, e sperimentare un modello di intercambiabilità (task-shifting) per il personale. Tale approccio dovrà portare alla definizione di dotazioni standard del Dipartimento di Prevenzione.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023



3. LA PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA DELLA REGIONE DEL VENETO

Parole chiave

Analisi bisogni e gestioni con standard, modelli organizzativi, reti, percorsi, centri di riferimento, accessibilità, sistemi di qualità, governo clinico

Obiettivi strategici

- OS1. Potenziare l'analisi dei bisogni e la gestione con gli standard
- OS2. Organizzare il sistema di offerta con modelli integrati che garantiscano continuità nel percorso assistenziale
- OS3. Garantire ai cittadini l'accessibilità e l'appropriatezza dei servizi attraverso anche la gestione dei tempi di attesa
- OS4. Sperimentare forme di collaborazione pubblico – privato
- OS5. Sviluppare un sistema qualità integrato
- OS6. Gestire il rischio all'interno del governo clinico

Programmare dall'analisi dei bisogni

La ricerca dei fattori eziologici e di rischio delle malattie rappresenta il primo e indispensabile passo verso la prevenzione e il controllo delle malattie stesse.

Negli ultimi anni lo sviluppo di raccolte sistematiche di dati associati all'erogazione di assistenza sanitaria (Fascicolo Sanitario Elettronico, registri di malattia, banche dati assistite) ha permesso ad contribuire ad accrescere la conoscenza dei fenomeni legati alla salute dell'individuo e in particolare consente:

- di avere a disposizione di tutti gli attori del sistema più elementi per definire la diagnosi e la cura più adeguata, agevolando scelte consapevoli e informate con potenziale vantaggio in esiti di salute;
- di transitare da una medicina di attesa dell'evento patologico ad una medicina di iniziativa, che va dall'anticipazione alla diagnosi precoce, allo screening e alla prevenzione attuata anche con l'identificazione e, ove possibile, il trattamento dei fattori di rischio;
- di acquisire tutti gli elementi per fare analisi epidemiologiche dettagliate che integrino le informazioni sulla mortalità con gli altri elementi provenienti dagli archivi clinici elettronici del paziente;
- di organizzare in maniera più efficiente i servizi avendo la possibilità di differenziare le tipologie di utenti di servizi sanitari e quindi la loro frequenza di accesso al sistema.

Il sistema di segmentazione della popolazione basato sui diversi profili di rischio (come è ACG) consente di mappare i bisogni di salute, l'utilizzo di risorse della popolazione e di profilare la popolazione sulla base di criteri prognostici e non solo diagnostici; detto sistema di segmentazione costituirà il supporto primario per la programmazione degli interventi per l'organizzazione del SSSR.

Misurare e gestire con gli standard

L'obiettivo prioritario che viene monitorato attraverso i sistemi di valutazione della qualità che vengono descritti nei paragrafi successivi è la valutazione dell'efficacia, appropriatezza e qualità degli esiti delle cure e dei servizi erogati dal SSSR secondo il modello organizzativo determinato dalla Regione.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

È inoltre importante pensare, misurare e gestire in termini di efficienza allocativa anche l'organizzazione dei servizi sanitari e socio sanitari.

Ai fini di determinare condizioni di economicità e appropriatezza nell'impiego delle risorse deve essere costantemente monitorata l'analisi di dettaglio e la valutazione composta di indicatori dell'utilizzo dei fattori produttivi, di processo e di efficienza, in relazione agli esiti e risultati da raggiungere per un determinato servizio.

Solo in condizioni di efficienza allocativa è possibile determinare standard di costo.

È in questo quadro che la Regione del Veneto ha avviato, ed intende proseguire, un percorso di determinazione di costi e fabbisogni standard, che verrà progressivamente esteso a tutti gli ambiti e che prevede:

- la determinazione precisa del processo erogativo/assistenziale;
- la programmazione della copertura del fabbisogno di personale relativa a ciascuna Azienda ULSS sia per le strutture ospedaliere che per quelle territoriali;
- l'utilizzo di sistemi di misurazione degli indicatori che permettano di confrontare processi erogativi/ assistenziali complessi nel tempo;
- l'utilizzo di sistemi di rilevazione dei costi omogenei, con regole di codifica chiare e condivise;
- la determinazione a priori di condizioni di inefficienza che possono essere accettate in ottica di governo del sistema e che motivano scostamenti accettati rispetto allo standard.

3.1. L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO DEL VENETO

Diritto di scelta del luogo di cura

Il Sistema delle cure in Veneto è articolato per livelli di intensità crescente e prevede che devono essere garantite ai cittadini le cure a media e bassa complessità secondo il criterio di prossimità e quella ad alta complessità secondo il criterio di centralizzazione.

Le schede di dotazione ospedaliera e di dotazione territoriale, che attuano la programmazione sanitaria, definiscono il ruolo di ciascuna struttura nella rete regionale assistenziale, nel sistema delle reti tempo-dipendenti e delle reti cliniche.

Per garantire un ulteriore miglioramento della qualità delle cure, in particolare per le patologie di maggiore rilevanza, è necessario potenziare l'identificazione dei Centri di riferimento.

Tale identificazione, da effettuarsi sia a livello aziendale che a livello regionale, assicura, oltre che la massima sicurezza possibile delle cure, la migliore allocazione possibile delle risorse professionali e strumentali.

I centri identificati, oltre a valorizzare i livelli di competenza tradizionalmente presenti, devono essere individuati sulla base dei risultati del Piano Nazionale Esiti (PNE) e devono essere oggetto di costante aggiornamento e monitoraggio in particolare per quanto riguarda i volumi di attività e gli esiti della stessa, ma anche per quanto attiene al ruolo svolto nella formazione ed al contributo alla ricerca.

Spetta alla Giunta Regionale introdurre il sistema di qualità delle cure che, definendo i criteri di individuazione dei centri attraverso la coniugazione del ruolo assegnato dalla programmazione con la flessibilità connessa agli sviluppi anche tecnologici nell'erogazione delle cure, renda possibile sia

agli operatori del sistema sanitario che ai cittadini l'identificazione dei luoghi in cui sono concentrate le massime competenze e conoscenze per una determinata patologia.

Spetta ad Azienda Zero strutturare un sistema informativo, costantemente aggiornato e facilmente consultabile, che permetta a tutti di operare una scelta consapevole del luogo di cura.

I luoghi di cura

A fronte della complessità dei bisogni delle persone, della molteplicità delle relazioni, delle specificità territoriali e della pluralità delle competenze necessarie per una cura appropriata e sicura, assume sempre più importanza delineare chiaramente il ruolo di ciascun luogo di cura e di assistenza, oltre al percorso che il paziente intraprende e le modalità/criteri di accesso ai servizi sanitari e socio sanitari. Il sistema di offerta regionale, modulato su un'offerta distinta per intensità di cura, comprende:

- strutture ospedaliere, sviluppate secondo il modello "Hub in Spoke", distinte in: Hub, presidi ospedalieri (Spoke legati al Hub di riferimento), nodi di rete e strutture integrative della rete;
- strutture sanitarie di cure intermedie: Ospedali di Comunità e Unità riabilitative territoriali, Hospice, strutture riabilitative extra ospedaliere (ex art. 26 legge 833/1978), comunità terapeutiche riabilitative protette di tipo A e altre strutture sanitarie caratterizzate dalla temporaneità della permanenza;
- strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali, che si articolano in centri di servizio per anziani, per disabili, per le dipendenze, età evolutiva e la salute mentale.

Trovano coordinamento presso il Distretto ulteriori unità di offerta: Medicine di Gruppo, e team di assistenza primaria diversamente organizzati, le equipe di cure palliative e di cure domiciliari.

Le strutture sanitarie e socio sanitarie concorrono a determinare la rete dell'offerta assistenziale del sistema della cure della Regione del Veneto nel rispetto dei seguenti vincoli programmatori:

- fino a 3 posti letto acuti ospedalieri ogni 1000 abitanti;
- fino a 0,5 posti letto di riabilitazione ospedaliera ogni 1000 abitanti;
- minimo 0,6 per mille della popolazione di età superiore ai 45 anni presente nell'Azienda ULSS di appartenenza per tutte le tipologie di strutture intermedie. Le specificità del territorio bellunese, del Polesine, delle aree montane e lagunari, delle aree a bassa densità abitativa possono dotarsi di un incremento dei posti letto delle strutture previste nelle schede territoriali dello 0,2 per mille.

La sfida è rappresentata dal creare le condizioni di sistema affinché l'organizzazione del SSSR realizzi l'integrazione di questi luoghi di cura, creando così una rete che soddisfi le reali esigenze di cura del paziente nel territorio di riferimento garantendo l'equità di accesso ed una uniformità assistenziale.

È compito della programmazione regionale pianificare il SSR del Veneto in modo tale che vengano garantite la cura e l'assistenza in modo uniforme, appropriato e responsabile su tutto il territorio regionale, definendo il ruolo, le funzioni strategiche, nonché le relazioni delle singole strutture sanitarie all'interno del modello dei luoghi di cura e la conseguente dotazione di posti letto della singola struttura, declinati per disciplina/specialità nel caso delle strutture ospedaliere, definite su valutazioni dei bisogni assistenziali, bacini di riferimento e diffusione delle specialità, complessità dei casi trattati.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

La programmazione deve altresì promuovere la maggior flessibilità organizzativa nella gestione dei posti letto rispetto alla domanda appropriata di ricovero per le necessità provenienti dal Pronto Soccorso.

Il sistema a rete

Il Sistema Sanitario veneto è caratterizzato da un'alta integrazione dei luoghi di cura, dei servizi e dei professionisti e ha tra gli obiettivi prioritari quello di assicurare al paziente un accesso alle cure migliori, appropriate e tempestive e di garantire continuità di cura attraverso il superamento della frammentazione dei percorsi, facilitando la ricomposizione dei servizi intorno alla persona.

Devono essere sviluppati modelli di integrazione con il territorio per la gestione e la presa in carico integrata dei pazienti cronici ed elevato grado di complessità assistenziale, anche attraverso l'introduzione di modelli innovativi.

Per i luoghi di cura, è stato definito un modello di rete "Hub and Spoke" che ha consentito di assegnare, a tutti gli erogatori, ruolo, funzioni e dotazione strutturale, parametrati sulla base di standard assistenziali.

Le reti cliniche, organizzate all'interno della rete Hub and Spoke, si sviluppano nel rispetto della logica dei bacini di popolazione e della diffusione delle specialità previste anche dal DM 70/2015 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera".

L'insieme dei Centri di riferimento, che deve essere fortemente integrato con il sistema delle reti, deve essere sottoposto a revisione ogni tre anni.

Hub and Spoke

Negli ultimi anni in Veneto l'ospedale è diventato sempre di più il luogo di cura dedicato alla sola fase acuta del percorso assistenziale e questo risultato è stato il frutto di un lungo processo di cambiamento organizzativo, testimoniato tra l'altro da un tasso di ospedalizzazione tra i più bassi in Italia.

A livello nazionale è stata confermata la piena coerenza di questa strategia con quanto previsto dagli "Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" previsti nel DM 70/2015; l'elevato livello qualitativo delle prestazioni erogate e delle modalità organizzative, inoltre, è stato riconosciuto negli ultimi anni dai diversi sistemi di valutazione di sistemi sanitari, sia nazionali che internazionali.

La dotazione dei posti letto ospedalieri prevista con la L.R. 23/2012 di 3,5 posti letto per mille abitanti, di cui 3 per mille per acuti e 0,5 per riabilitazione, ha consentito di dare appropriata risposta alle necessità assistenziali di ricovero per i cittadini veneti; inoltre, il parametro aggiuntivo di 0,2 posti letto per mille abitanti dedicato ai pazienti provenienti da fuori regione, in un contesto di costante e progressivo aumento della mobilità attiva, ha consentito di assistere adeguatamente anche tali tipologie di utenti.

Si conferma quindi il parametro massimo complessivo di 3,7 posti letto per mille abitanti previsto anche dalla normativa nazionale, di cui 0,7 dedicati alla riabilitazione.

La definizione dei luoghi di cura per l'assistenza ospedaliera, articolati secondo un modello di rete "Hub and Spoke" è definita con provvedimento giuntale previo parere della Commissione Consiliare ed è sviluppata in coerenza con quanto previsto dal DM 70/2015 che stabilisce tra l'altro, che il ruolo dell'Ospedale e le Specialità assegnate siano individuate in riferimento ai bacini di popolazione serviti.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Pertanto le tipologie di strutture ospedaliere che caratterizzano la rete dei luoghi di cura regionale sono:

- 5 Ospedali Hub con bacino di popolazione di circa 1 milione di abitanti;
- 2 Ospedali di rilievo provinciale identificati come Hub (Rovigo e Belluno) per le specialità assegnate in coerenza con il citato DM 70/2015.

Tra i 5 Hub previsti, l'Azienda Ospedale-Università di Padova e l'Azienda Ospedaliera-Universitaria Integrata di Verona sono individuate come Hub di eccellenza di rilievo regionale.

L'Istituto Oncologico Veneto è individuato come Hub di riferimento regionale per quanto riguarda la patologia oncologica;

- Ospedali presidi di rete – Spoke, con bacino di popolazione di circa 200.000 abitanti o comunque presidi territoriali fondamentali laddove ci siano evidenti difficoltà infrastrutturali per raggiungere l'hub di riferimento da parte della popolazione e/o diventino durante la stagione turistica (come ad esempio lo spoke di Chioggia) indispensabili per l'attività di emergenza e assistenza;
- Ospedali nodi di rete e strutture integrative di rete.

Gli Hub di eccellenza sono qualificati dalla presenza di alte specializzazioni e garantiscono la competenza necessaria per la gestione delle casistiche più complesse, anche grazie alla presenza delle tecnologie più innovative. Sono caratterizzati dalla sinergica cooperazione istituzionale con le Università di Padova e Verona, dall'integrazione dell'attività assistenziale, didattico/formativa e di ricerca, e dalla partecipazione alle reti nazionali oltre che dalla cooperazione con i centri ospedalieri di maggior prestigio internazionale.

Va realizzata, presso il sito di Padova Est – S. Lazzaro, la nuova struttura ospedaliera Nuovo Polo della Salute di Padova, come da Accordo siglato il 21 dicembre 2017 tra Regione del Veneto e Comune di Padova ed inserito nella programmazione regionale come Hub a valenza regionale e sovraregionale.

Gli Hub garantiscono lo sviluppo delle pratiche cliniche e l'introduzione delle innovazioni derivate dalla ricerca nella pratica ospedaliera, contribuendo al miglioramento continuo dei livelli di assistenza della rete ospedaliera regionale. Supportano le strutture della rete ospedaliera regionale nella gestione delle casistiche complesse sia attraverso modelli di centralizzazione dei pazienti, anche per la sola fase acuta del percorso assistenziale (facilitando poi una presa in carico da parte delle strutture ospedaliere di prossimità per la gestione della fase post-acuta), sia attraverso lo sviluppo di modelli di consulenza da garantire anche con strumenti informatici.

Gli ospedali Hub rappresentano il vertice della piramide organizzativa per il territorio di riferimento.

Gli Ospedali Spoke e Nodi di rete assumono la funzione di Ospedali di riferimento territoriale per le patologie a media e bassa complessità; in considerazione della definizione territoriale delle ULSS è necessario sviluppare un maggior coordinamento tra le strutture ospedaliere delle Aziende Sanitarie, per garantire un'offerta uniforme ed accessibile, che riduca le inefficienze di sistema e migliori i livelli di integrazione con le strutture territoriali, anche in considerazione di quanto previsto dal Programma Nazionale Esiti, circa i volumi minimi e gli esiti per tipologia di prestazioni.

Si rende dunque necessario, nella rete così delineata, rafforzare il ruolo delle strutture classificate come Spoke e Nodi di rete, in ragione della maggiore importanza che rivestono nei rispettivi ambiti territoriali, per le altre strutture che concorrono a erogare prestazioni di bassa e media

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

intensità, nel rispetto del concetto di prossimità delle cure per tali tipologie di prestazioni pur centralizzando, come detto, le prestazioni di alta complessità.

In definitiva viene confermato il modello “Hub and Spoke” quale struttura portante dell’organizzazione dell’assistenza ospedaliera, sulla quale vanno definite e strutturate le reti cliniche che devono prevedere la valorizzazione delle strutture partecipanti alla rete. In riferimento agli ospedali classificati come “Spoke”, sarà mantenuta la funzione di ospedali per acuti con i relativi servizi esistenti, valutando il loro potenziamento e prevedendo altresì interventi di efficientamento, ammodernamento e riqualificazione delle strutture attingendo dai fondi nazionali e regionali per gli investimenti.

Nell’ambito della medesima AULSS possono essere organizzati degli Ospedali riuniti, secondo un modello di gestione operativa delle attività sanitarie ed assistenziali configurato sul Dipartimento ad Attività Integrata, al fine di perseguire l’ottimale realizzazione del percorso diagnostico-terapeutico e riabilitativo ed esercitare in forma unitaria e coordinata le attività assistenziali. Il Dipartimento, così configurato, garantirà una migliore integrazione con i diversi territori, grazie alla gestione unitaria delle risorse economiche, umane e strumentali assegnate. Tale modello consentirà, inoltre, una migliore e uniforme erogazione dei servizi sanitari, nonché di rendere più competitiva l’offerta sanitaria territoriale. Il modello è definito dalla Giunta regionale ed è impiegato principalmente nelle aree in cui i servizi sono erogati da più presidi ospedalieri.

Si ribadisce quindi che va salvaguardata la specificità del territorio montano, lagunare, del polesine e delle aree a bassa densità abitativa, anche in considerazione di quanto previsto dall’articolo 15 dello Statuto, al fine di garantire l’equo accesso di tutti gli utenti ai servizi, nel rispetto delle specialità assegnate in coerenza con il DM 70/2015 e dei tempi di attesa, in una logica di area vasta; nel salvaguardare la specificità dei territori alpini, o disagiati, si terrà altresì conto di alcuni indicatori specifici di fabbisogno calibrati sulle peculiarità dei territori interessati. In particolare nell’erogazione dei servizi in emergenza e urgenza, nelle reti tempo dipendenti va garantita la rapidità dell’intervento secondo lo standard “golden hour”.

Va altresì assicurata l’offerta di adeguati servizi nelle località ad alta densità turistica, con cadenza stagionale, nei periodi di maggiore presenza in modo da garantire le prestazioni appropriate ai turisti, senza che ci siano conseguenze sull’erogazione dei servizi programmati alla popolazione residente.

Le reti cliniche

Le reti per patologia sono organizzate all’interno del modello hub and spoke e devono essere sviluppate in modo da garantire al territorio di riferimento risposte per tutti i livelli delle cure, compatibilmente con quanto previsto dal DM 70/2015 relativamente alla distribuzione delle alte specialità, la cui diffusione è prevista per bacini di riferimento più ampio per cui la rete assume una dimensione regionale.

All’interno del territorio di riferimento dei 5 Hub infatti deve essere organizzata un’offerta assistenziale appropriata, vicina al paziente (secondo il concetto di prossimità relativa), che assicura un elevato livello qualitativo delle prestazioni ed un efficiente ed efficace livello di allocazione delle risorse, garantendo della definizione di ruoli chiari per ciascun erogatore, definiti “*ex ante*”.

La necessità di ricomporre l’offerta dei servizi intorno alla persona rende infatti necessario sviluppare le reti cliniche in modo da garantire per ciascun bacino di riferimento la possibilità di erogare i servizi in modo flessibile e con maggior grado di “personalizzazione”, avvantaggiandosi rapidamente delle innovazioni cliniche, tecniche e tecnologiche e consentendo di prevedere

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

percorsi per pazienti complessi pluri-patologici, sviluppati sulla base dei bisogni, secondo il criterio di una risposta appropriata, personalizzata ed efficace, nei luoghi di maggior prossimità del paziente e del contesto familiare.

All'interno delle reti cliniche deve essere garantita la mobilità dei professionisti, per facilitare la crescita professionale e sviluppare un maggior grado di integrazione tra i professionisti.

Le reti cliniche così delineate, rappresentando una modalità organizzativa ed un sistema di relazioni che esplicitano, in riferimento alla patologia/specialità descritta, quanto già previsto nei provvedimenti di programmazione per quanto riguarda il modello dei luoghi di cura della rete ospedaliera e sono definite con provvedimenti giuntali.

Nella definizione della reti cliniche dovranno essere previsti:

- bacini di riferimento e valenza della patologia anche in relazione alla tempodipendenza;
- ruoli delle strutture coinvolte, definiti anche sulla base di "volumi" ed "esiti";
- funzioni definite per livelli;
- requisiti previsti per ciascun livello;
- coordinatore clinico funzionale (con ruolo di "primus inter pares").

Nella definizione delle rete devono essere chiaramente evidenziati i luoghi di presa in carico dei pazienti e i livelli previsti per dare le risposte più appropriate ai bisogni dei pazienti e deve essere previsto di dare massima informazione ai professionisti ed ai cittadini.

Per gli aspetti tecnico-organizzativi ed amministrativi le reti cliniche dovranno prevedere come punto di riferimento l'Azienda Zero, in particolare per le seguenti attività:

- integrazione organizzativa e professionale di tutte le componenti e i professionisti coinvolti nella rete;
- proposta alle strutture regionali dei vari PDTA che si sviluppano all'interno della rete;
- verifica della coerenza di protocolli e procedure all'interno della rete e validazione degli strumenti organizzativi previsti;
- monitoraggio e verifica dei risultati e del raggiungimento degli obiettivi posti per la rete e per i PDTA collegati;
- raccordo delle specifiche di attività formative proposte dal coordinatore clinico con la Fondazione SSP;
- definizione di un sistema informativo funzionale alla filiera dell'assistenza, che supporti le diverse fasi assistenziali, nell'ottica di integrazione informativa e di continuità dell'assistenza;
- definizione e sviluppo di modalità di collegamento in rete con l'assistenza primaria e con le strutture distrettuali, territoriali ed ospedaliere e prevenzione.

L'organizzazione regionale definisce ulteriori reti cliniche rispetto a quelle previste dai provvedimenti nazionali e si continuerà a implementare le reti per patologia soprattutto quelle con particolare rilievo epidemiologico; attualmente in Veneto sono attive le seguenti reti:

Reti per patologie tempo dipendenti come definite nel DM 70/2015

- Rete emergenza/urgenza
- Rete per le emergenze cardiologiche

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- Rete per il Trauma
- Rete Ictus

Altre reti

- Trapianti di organi e tessuti
- Trasfusionale
- Malattie Rare
- Gestione del neonato critico e del bambino in emergenza e urgenza
- Urgenze endoscopiche gastroenterologiche
- Paziente con neurolesione grave
- Riabilitazione
- Oncologica
- Oncoematologia pediatrica
- Anatomia patologica
- Breast unit
- Diabetologia
- Endocrinologia
- Reumatologia
- Cure palliative e terapia del dolore (rete territoriale)
- Terapia del dolore (rete ospedaliera)
- Obesità
- Punti nascita
- Ematologia
- Endocrinologia
- Allergie alimentari e Allergologia
- Medicina dello sport e dell'Esercizio Fisico
- Disturbi del Comportamento Alimentare
- Declino cognitivo e demenze
- Sclerosi multipla
- Asma grave
- Pediatria

Rete Emergenza e Urgenza: la gestione dei percorsi dei pazienti in emergenza/urgenza è un momento particolarmente delicato nell'ambito di un sistema sanitario, che mette alla prova, continuamente, la tenuta dell'organizzazione e il livello qualitativo delle prestazioni erogate. Infatti, la difficoltà di tale gestione è aggravata ulteriormente nella Regione del Veneto dalla presenza di territori sia montani, che pianeggianti e lagunari che rende necessario prendere in

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

carico in qualsiasi momento e in tempi strettissimi uno o più pazienti contemporaneamente, che si trovino in situazione critiche o in pericolo di vita e devono essere sottoposti ad accertamenti e terapie non programmabili.

Questo compito richiede una capacità di governo forte ed efficace, a garanzia dell'omogeneità distributiva e qualitativa dei servizi erogati, oltre che un sistema capillare, in grado di stabilizzare il paziente, formulare una prima diagnosi e avviarlo in modo corretto al centro più appropriato dove sia possibile effettuare gli approfondimenti diagnostici necessari e le terapie più appropriate.

La rete dell'emergenza-urgenza, pertanto oltre ad assicurare al paziente la gestione della fase critica del percorso di cura, rappresenta anche il sensore dell'intero sistema, in grado di fornire informazioni preziose per la manutenzione/aggiornamento sia della programmazione regionale che del livello attuativo aziendale.

Il monitoraggio di tali informazioni (che deve essere anche esteso a tutto l'ambito delle reti tempo dipendenti), deve consentire una gestione "elastica" dei percorsi dei pazienti, secondo un modello di rete clinica che consenta di utilizzare al meglio le strutture di offerta del Sistema Sanitario, superandone le rigidità strutturali.

Infatti il Sistema dell'Emergenza-Urgenza, che ha a disposizione le informazioni della rete ospedaliera strutturata per Hub and Spoke (strutture, funzioni, ruoli etc.), deve utilizzare anche tutte le informazioni disponibili per indirizzare rapidamente pazienti nel luogo giusto, in caso di indisponibilità temporanea delle risorse necessarie (ad esempio delle sale operatorie o terapie intensive), di distanza del luogo appropriato di cura incompatibile con la situazione di instabilità clinica.

Nel sistema di reti cliniche vengono pertanto sviluppate soluzioni organizzative che consentano l'erogazione di servizi in modo "flessibile" e che migliorino l'accesso alle strutture più appropriate e la gestione ottimale dei tempi intraospedalieri.

Diventano quindi obiettivi da perseguire:

- Aggiornamento e manutenzione costante delle reti tempo dipendenti in base all'evoluzione delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche e delle verifiche degli indicatori di processo e di esito.
- Definizione condivisa dei criteri di utilizzo dell'ospedale per prestazioni a valenza interaziendale attraverso la declinazione di elementi di inclusione/esclusione con relativi protocolli di accesso.
- Implementazione di soluzioni organizzative funzionali per la gestione del pronto soccorso (osservazione breve intensiva, percorsi veloci per accessi specialistici, percorso pediatrico)

Si ritiene anche sia necessario sviluppare un sistema di rilevazione in tempo reale e informatizzata dell'utilizzo dei posti letto che consenta al Suem una gestione efficiente dei pazienti all'interno delle reti tempo dipendenti.

Tale monitoraggio consentirà di potenziare il livello organizzativo all'interno della rete ospedaliera e di migliorare ulteriormente il livello qualitativo delle prestazioni, consentendo di trasportare i pazienti nel minor tempo possibile nei centri appropriati.

Il sistema di rilevazione e monitoraggio deve essere strutturato in modo specifico anche per i pazienti pediatrici per i quali l'attuale sistema di trasporto neonatale ha già consentito il raggiungimento di elevati standard assistenziali ma è tuttavia necessario prevedere per questa particolare categoria di pazienti, nelle strutture dell'emergenza e urgenza, idonei spazi e percorsi

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

dedicati per la gestione dei piccoli pazienti, per rendere meno traumatica possibile l'esperienza del contatto con le strutture sanitarie.

Si conferma il disegno organizzativo complessivo del Dipartimento funzionale di Riabilitazione Ospedale - Territorio ex DGR 2634/2013. La Riabilitazione è attività complessa, deve essere interconnessa tra le strutture ospedaliere e territoriali, anche interaziendali. Il Dipartimento dovrà mettere in rete le strutture pubbliche e private accreditate del medesimo Territorio e disegnare la propria specifica rete della degenza riabilitativa specificando livelli e ruoli delle diverse strutture di offerta. Nello stesso ambito dovranno essere definiti i soggetti cui prioritariamente si rivolge l'attività del Dipartimento. Proprio infatti il paziente complesso, così come definito dal Piano di Indirizzo per la Riabilitazione (2011), richiede un approccio multi-professionale, e pertanto deve avere un percorso di presa in carico basato su criteri di appropriatezza, di governo clinico e di verifica degli esiti, compito del Dipartimento funzionale di Riabilitazione. I LEA approvati con DPCM 12 gennaio 2017, nell'ambito dell'assistenza protesica accrescono notevolmente con possibilità prescrittive per ausili di comunicazione e domotica. Queste soluzioni avanzate per l'autonomia della persona disabile richiedono specifiche e innovative professionalità. Anche per la riabilitazione in età evolutiva, il Dipartimento funzionale di Riabilitazione, deve coordinare il percorso con protocolli specifici per garantire standard qualitativi di assistenza e per favorire il percorso in una rete riabilitativa estesa a tutto il territorio di ogni Azienda Ulss.

Rete Oncologica: il modello di rete oncologica, così come definito dalla L.R. 23/2012 e dai conseguenti provvedimenti attuativi, ha dimostrato la sua efficacia consentendo di elevare ed uniformare il livello delle prestazioni oncologiche nelle sue diverse fasi. L'obiettivo da perseguire è l'aggiornamento costante e puntuale del Registro Tumori entro i 6 mesi successivi.

Importante inoltre è stato il miglioramento assistenziale nell'ambito della presa in carico dei pazienti e nell'elaborazione e definizione dei PDTA, con particolare attenzione alla personalizzazione delle cure.

Si conferma pertanto l'impostazione attuale, che riconosce nell'Istituto Oncologico Veneto la sede di coordinamento della Rete Oncologica Veneta, articolata a livello operativo nei 5 poli oncologici, nei Dipartimenti Oncologici e nei Gruppi Oncologici Multidisciplinari.

La rete oncologica contribuirà a sviluppare e rendere strutturali sistemi di valutazione/raccomandazioni sull'utilizzo di nuovi farmaci e nuovi dispositivi, nonché ad individuare e rilevare indicatori di appropriatezza, efficacia ed esito dei percorsi assistenziali.

La Rete oncologica fornirà altresì alla programmazione regionale i criteri per l'individuazione dei Centri di Riferimento regionali per le patologie oncologiche complesse e garantirà il supporto tecnico per l'aggiornamento ed il monitoraggio degli indicatori di attività e di esito.

La Rete Trapianti: il trapianto di organi o tessuti è un atto di cura con effetto sulla sopravvivenza e sulla qualità di vita che diventa indispensabile nelle gravi insufficienze d'organo. La programmazione regionale, a fronte dei positivi risultati conseguiti, intende confermare l'attuale assetto della rete trapiantologica regionale confermando il Coordinamento regionale e i Coordinamenti locali per i trapianti collocati in ciascuna Azienda Sanitaria.

È indispensabile mantenere e rafforzare il settore della donazione mediante un consolidamento della attività di governance del Sistema Regionale Trapianti mediante: il controllo retrospettivo dell'attività svolta rilevato dal flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera e azioni di audit sistematico; la stesura di raccomandazioni regionali per la gestione/monitoraggio del paziente

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

ospedalizzato con cerebro-lesione acuta; la diffusione dei programmi di donazione di organi da donatore “a cuore fermo”; l’incentivazione all’impiego dei sistemi di perfusione “ex vivo” degli organi; sviluppare presso un laboratorio regionale di riferimento nuovi percorsi per la diagnostica immunologica del candidato al trapianto.

Si intende potenziare la possibilità di effettuare scelte di donazione anche al di fuori delle strutture sanitarie attuando campagne di sensibilizzazione dei cittadini e offrendo la possibilità di effettuare tali scelte anche nei nodi della pubblica amministrazione. Devono essere incentivati e resi operativi programmi di ricerca trazionale per individuare nuove soluzioni tecnologiche innovative, anche nell’ambito della medicina rigenerativa, alternative al trapianto. Anche sul versante organizzativo deve essere sviluppata una maggiore integrazione dei centri trapianto, secondo modelli che integrano i centri in "Programmi di trapianto" per tipologia di organo e con modalità organizzative che prevedano la gestione unitaria delle liste di attesa e specializzino i poli presenti nella rete.

La Rete Di Medicina Trasfusionale: la Rete di Medicina Trasfusionale (RMT) della Regione del Veneto, articolata in un Organismo di Coordinamento (CRAT) e in Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMIT), ha costruito un contesto organizzativo, già rispondente ai contenuti del DM 70/2015, che ha garantito le funzioni clinico-assistenziali di medicina trasfusionale, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi nazionali, assicurando i Livelli Essenziali di Assistenza in materia trasfusionale.

L’impegnativo programma richiesto per la trasformazione delle strutture trasfusionali in un assetto operativo aderente all’approccio europeo necessita di una ulteriore evoluzione sia verso una rivisitazione degli ambiti dipartimentali e delle attività loro assegnate per un omogeneo modello organizzativo regionale, sia in termini di adeguamento strutturale e tecnologico.

I processi delle strutture trasfusionali devono essere infatti conformi alle vigenti prescrizioni normative nazionali ed europee che saranno integrate dalla imminente introduzione dei più stringenti requisiti minimi di funzionamento facenti riferimento alle buone prassi di fabbricazione di cui all’art. 47 della Direttiva 2001/83/CE, come previsto dalla Direttiva 2016/1214/CE, recante modifica della Direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema qualità per i servizi trasfusionali.

La Rete di riabilitazione: è necessario attivare sia delle strutture di primo livello (ambulatori e strutture ex art. 26) sia strutture di secondo livello (spoke) e terzo livello (hub) con funzioni di coordinamento degli spoke, secondo il noto modello “Hub and Spoke”. La rete spoke è indispensabile per attuare una azione di filtro a seconda dei diversi interventi di riabilitazione e sviluppare un’integrazione fra Territorio e Ospedale; i centri hub invece sono necessari per concentrare risorse economiche, competenze specialistiche ed organizzative a cui far afferire il paziente non trattabile nelle strutture c.d. spoke.

I centri hub per la riabilitazione si caratterizzano, tra l’altro, per:

- Il recupero di gravi patologie cardiologiche disabilitanti in pazienti ad alta complessità;
- Il recupero, la cura e la gestione delle maggiori patologie respiratorie;
- Recupero e cura dei pazienti con sarcopenia grave;
- offrire un panel di attività interventistiche di alto livello per la riabilitazione;
- ottimizzare le risorse economiche concentrando quelle esistenti per sviluppare strutture organizzative con funzioni medico-chirurgiche multidisciplinari;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- consolidare e coordinare una valutazione sistematica di appropriatezza clinica e scientifica delle attività interventistiche nell'ambito riabilitazione;
- coordinare e dare indirizzi sull'attività della rete territoriale degli spoke;

Tra le reti cliniche a forte integrazione anche con il territorio va sviluppata, in continuità con i vigenti atti programmatici, la Rete clinica della Medicina dello Sport. L'organizzazione in rete di questa disciplina garantisce la tutela sanitaria dell'attività sportiva, anche con la collaborazione della FSMI del CONI di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 e all'articolo 10septies della legge 30 ottobre 2013, n. 125. La rete della Medicina dello Sport si pone, inoltre, come organizzazione efficace per la realizzazione di ogni intervento preventivo e terapeutico in cui la prescrizione dell'esercizio fisico strutturato (EFS) venga utilizzata per contrastare le malattie croniche e ridurre il carico di morbidità e disabilità nei soggetti affetti da patologie e a rischio, in un'ottica di sinergie e intersettorialità necessarie e già previste anche dalla legge regionale 11 maggio 2015, n. 8. La rete della Medicina dello Sport è articolata in nodi polifunzionali con connessione di tipo "Hub and Spoke" per certe tipologie di funzione (accertamenti con alto livello di complessità) e connessioni "Spoke and Spoke" per altre funzioni (es. collegamenti per certificazioni). I nodi sono classificati su più livelli: nodi privati, nodi di base, nodi di primo livello, nodi di secondo livello e nodi di terzo livello con maggiori complessità.

Rete Disturbi del Comportamento Alimentare: i DCA sono molto diffusi nella popolazione giovanile, soprattutto di sesso femminile: nelle ragazze di età compresa tra i 14 e i 25 anni la loro diffusione arriva ad interessare il 10% delle persone. In particolare l'anoressia nervosa è il disturbo psichiatrico con la più alta mortalità (10- 20%).

Il trattamento di queste patologie richiede una collaborazione continuativa tra gli specialisti di area psichiatrica e psicologica e gli specialisti di area medica

È indispensabile quindi rafforzare l'attività dei Centri con una programmazione che preveda l'adozione di protocolli di collaborazione durante i ricoveri tra centri per i DCA e reparti di medicina e pediatria, così come stabilire, almeno una volta l'anno, momenti di confronto con i rappresentanti delle associazioni facenti parte, nelle nostre Province, del coordinamento nazionale DCA per un monitoraggio dell'efficacia della attività di assistenza e cura dei pazienti.

Particolare attenzione sarà da destinarsi alla gestione e prevenzione delle malattie allergiche in considerazione del costante incremento nella popolazione dell'incidenza, in particolare delle forme gravi di allergia alimentare, sia nell'età adulta sia nell'età pediatrica, nonché delle complicità legate alla cronicizzazione delle varie manifestazioni cliniche.

Si rende pertanto opportuna per il tramite della rete per un tempestivo trattamento e prevenzione delle emergenze allergologiche e delle reazioni anafilattiche che consideri anche l'aspetto educativo dei vari operatori, incluse le scuole ed i ristoratori. Nei Centri HUB della rete dovranno essere anche sviluppate terapie innovative delle malattie allergiche che possano poi essere traslate a livello di assistenza primaria in biunivoco flusso di informazioni.

I Centri di riferimento regionali

L'integrazione dei luoghi di cura, perseguita attraverso l'utilizzo di modelli di rete, richiede per le patologie a maggiore complessità - anche in considerazione di quanto previsto dal programma nazionale esiti - l'individuazione di Centri di riferimento regionali per patologia.

I Centri individuati, che devono essere coerenti con l'organizzazione della rete ospedaliera, consentono infatti di strutturare PDTA che meglio rispondono ai bisogni dei pazienti in quanto

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

permettendo di concentrare le casistiche sulla base di criteri di complessità, rendono possibile lo sviluppo di competenze, contribuendo ad aumentare il livello qualitativo delle prestazioni.

I Centri di riferimento regionali sono aggregati all'interno delle Unità complesse aziendali e per dare garanzia di continuità di integrazione e anche a garanzia degli investimenti strutturali e della dotazione organica, il Direttore della struttura complessa, cui è incardinato il centro, è individuato come responsabile "strutturale" del centro e deve garantire il necessario supporto al funzionamento del Centro specializzato.

Rivestono inoltre il ruolo di riferimento regionale per le patologie specifiche, oltre che per le attività di diagnosi e cura, anche per quanto riguarda le attività di ricerca.

Svolgono inoltre attività formativa e di aggiornamento rivolta al personale sanitario interno alla propria azienda ovvero di altre aziende sanitarie al fine di sviluppare conoscenze e competenze, garantendo nel tempo la continuità e la qualità delle attività svolte.

Tra i centri di riferimento regionali è opportuno richiamare la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto con sede a Mestre, che è la prima banca in Europa per numero di cornee raccolte e distribuite. Fondata nel 1987, è il centro di riferimento regionale per i trapianti di cornea del Veneto ed è tra le più importanti strutture organizzate in Italia per la promozione della cultura di donazione, raccolta, lavorazione e distribuzione di tessuti corneali per i trapianti, nonché per la cura di patologie del segmento anteriore dell'occhio. Tra i suoi compiti vi è, inoltre, il costante impegno nella ricerca per migliorare le tecniche di trapianto e la cura di altre malattie della vista. La Fondazione è orientata a crescere professionalmente, impegnandosi nella ricerca di soluzioni innovative ai problemi legati alle malattie della cornea, continuando incessantemente a migliorare le possibilità di cura delle malattie dell'apparato visivo attraverso un'attività di ricerca eticamente responsabile. È una tra le prime strutture in grado di distribuire lembi di cellule staminali corneali per la cura di patologie oculari non curabili con il solo trapianto di cornea e offre servizi di diagnosi e consulenza ai chirurghi oftalmologi per i pazienti affetti da gravi malattie difficilmente diagnosticabili. La Fondazione è la prima Banca italiana iscritta nell'elenco delle Banche di Tessuti certificate dal Centro Nazionale Trapianti che operano in conformità alla Linee Guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto.

I percorsi diagnostico terapeutici assistenziali

La sfida nella costruzione del modello di presa in carico consiste nell'organizzare servizi sempre più complessi ed integrati rispetto al passato, laddove la complessità è il risultato di processi di integrazione di diversa natura: di contenuto, di ambiti, di saperi, di modalità di fruizione.

Il PDTA rappresenta il percorso del paziente all'interno delle reti cliniche, più razionale finalizzato al miglior esito delle cure.

Il PDTA è uno strumento trasversale, che consente di creare collegamenti tra i ruoli e le funzioni individuate nella rete garantendo continuità nell'assistenza.

Attraverso lo strumento del PDTA si garantiscono la riproducibilità delle azioni e l'uniformità delle prestazioni erogate e per questo motivo diventa uno strumento importante del controllo dell'appropriatezza erogativa e della tutela del professionista.

Il PDTA è lo strumento che definisce per la specifica situazione patologica individuata:

- gli interventi/prestazioni sanitarie più appropriati per la diagnosi, terapia e l'assistenza;
- la tipologia di nodi della rete dove gli interventi/prestazioni possono essere erogati;
- i tempi entro cui devono essere erogati gli interventi/prestazioni;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- il livello di coinvolgimento dei professionisti nelle fasi del percorso;
- I risultati e gli esiti da verificare.

La stesura del PDTA è:

- affidata a un gruppo multidisciplinare, preferibilmente coordinato dal responsabile della rete clinico assistenziale;
- definita attraverso l'analisi delle buone pratiche, di linee guida di riferimento e dalla letteratura;
- accompagnata da una relazione sulla sostenibilità economica per l'utilizzo delle risorse nel percorso delineato che deve essere sottoposta a valutazione della CRITE;
- adottata con decreto del direttore dell'Area Sanità e Sociale.

Il supporto tecnico ai gruppi di lavoro per la stesura dei PDTA è fornito da Azienda Zero.

Nella definizione dei PDTA dovrà essere chiaro il ruolo delle strutture ospedaliere nella fase acuta del percorso assistenziale, anche in considerazione di un percorso di cura centrato sempre più sul territorio. Prevedere la possibilità di sviluppare uno specifico PDTA per le emoglobinopatie (talassemie, drepanocitosi e altre anemie rare).

Il Comitato Regionale per la Bioetica e i Comitati Etici locali

Nella prospettiva di attenzione e di tutela dei valori della persona, la Regione del Veneto, da sempre sensibile alle tematiche di bioetica, ha disegnato la rete dei Comitati etici del Veneto, comprendente un Comitato regionale per la Bioetica e Comitati etici a livello locale distinti in due tipologie: i Comitati Etici per la Sperimentazione Clinica e i Comitati Etici per la Pratica Clinica.

Il Comitato Regionale per la Bioetica è organismo consultivo preposto all'approfondimento degli aspetti bioetici correlati alle attività sanitarie e socio-sanitarie e alla ricerca, con particolare riguardo alla programmazione regionale, ai principi organizzativi del servizio socio-sanitario regionale, all'allocazione e uso delle risorse, al controllo della qualità dei servizi con riferimento ai processi di umanizzazione della medicina e dell'assistenza.

I Comitati Etici per la Pratica Clinica operano a livello locale all'interno delle Aziende Sanitarie e hanno come obiettivo primario quello di favorire e custodire la dimensione etica all'interno della istituzione sanitaria contribuendo in tal modo a garantire una cura centrata sulla persona e sulla sua dignità.

I Comitati Etici per la Sperimentazione Clinica, operanti nelle strutture sanitarie della Regione del Veneto, hanno il compito di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone sottoposte a sperimentazione nonché di fornire pubblica garanzia di tale tutela.

3.2. ACCESSIBILITÀ AL SSSR

Il sistema sanitario veneto si fonda sull'universalità e equità e assicura i LEA in modo uniforme su tutto il territorio regionale secondo il principio dell'appropriatezza.

A fronte di una domanda di servizi sempre crescente, negli ultimi anni si è rilevata la necessità di migliorare appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni e di porre maggiore attenzione all'individuazione di bisogni inespressi o difficoltà che limitano l'accessibilità ai servizi.

È necessario quindi un governo della domanda basato su principi di appropriatezza clinica e organizzativa che abbia come strategia fondamentale la gestione delle liste d'attesa e il corretto utilizzo delle classi di priorità.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

La definizione di priorità, attualmente utilizzata nella gestione dei ricoveri ospedalieri, delle cure specialistiche ambulatoriali, degli interventi chirurgici programmati nonché degli accessi di Pronto Soccorso, è finalizzata a aumentare il livello di appropriatezza.

In particolare, per quanto riguarda l'appropriatezza prescrittiva della specialistica ambulatoriale, come disposto dalla normativa nazionale, ogni prescrizione dovrà riportare obbligatoriamente il quesito diagnostico per la buona pratica clinica e, altresì, la opportuna classe di priorità.

Le classi di priorità sono un valido strumento per assegnare, sulla base di corrette indicazioni cliniche, il corretto tempo di accesso alle prestazioni sanitarie e il regime organizzativo più adatto.

Tutti gli erogatori devono necessariamente rispettare nei confronti degli assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, e nell'osservanza delle disposizioni e degli adempimenti impartiti dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione sul rispetto degli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza.

In coerenza con quanto sopra descritto quindi deve essere rafforzata la promozione del governo della gestione delle liste di attesa e dei relativi tempi, anche individuando e mettendo in atto strategie per la gestione delle eventuali criticità al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle prestazioni sanitarie, erogate nelle sedi e con tempistica adeguate, nonché la qualità e sicurezza delle stesse. In ogni caso, già a partire dal primo anno di vigenza del presente Piano Socio-Sanitario Regionale, sarà organizzato ed effettuato un controllo straordinario sulla concreta gestione delle classi di priorità effettuata dagli erogatori pubblici e privati.

Per migliorare l'appropriatezza prescrittiva deve essere promosso l'utilizzo dei PDTA come strumenti per standardizzare la prescrizione e l'erogazione.

Uno strumento di responsabilizzazione nell'accesso al SSSR è dato dalla compartecipazione alla spesa che mira a ridurre il consumo non appropriato, incentivando una domanda ottimale della prestazione.

La quota della compartecipazione (ticket o quota di compartecipazione) però non deve condurre a effetti distorsivi, come la limitazione e la disuguaglianza all'accesso.

Si intende quindi limitare, per quanto di competenza, la compartecipazione alla spesa del cittadino, che resta titolare del diritto all'accesso del sistema sanitario e alle prestazioni appropriate.

Per quanto riguarda invece l'appropriatezza erogativa, tramite Azienda Zero, deve essere sviluppato il sistema di monitoraggio e controllo su appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate.

I privati accreditati, erogatori di prestazioni, devono uniformarsi al livello d'eccellenza del SSSR affinché sia garantito all'utente lo stesso livello qualitativo.

Deve quindi essere garantita sia la piena integrazione e interoperabilità con i sistemi informativi presenti nelle aziende sanitarie, sia un costante aggiornamento delle dotazioni tecnologiche, in particolare di quelle diagnostiche e strumentali.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale, si provvederà ad applicare le procedure e le sanzioni previste dagli istituti contrattuali vigenti.

Infine, rispetto alla possibilità di ridurre le liste d'attesa attraverso l'acquisizione di prestazioni da parte di soggetti diversi dall'azienda sanitaria stessa, si evidenzia che è indispensabile saturare la capacità produttiva dell'azienda sanitaria, in particolare attraverso l'utilizzo ottimale delle apparecchiature e del personale dipendente e solo successivamente valutare le alternative come

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

l'esternalizzazione del servizio, la libera professione e l'acquisto di prestazioni tramite accordi contrattuali.

Per quanto riguarda le analisi di appropriatezza erogativa, nell'attuale sistema di governo multilivello, la Regione continuerà a definire linee guida per la codifica delle schede di dimissione ospedaliera e di altri flussi informativi e appropriatezza clinica e organizzativa.

Azienda Zero coordinerà i controlli aziendali e effettuerà approfondite analisi periodiche sulle singole attività per verificare l'uniformità di applicazione delle indicazioni supportata, in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, dalla competente struttura regionale, alla quale spetta la supervisione dei controlli aziendali tramite il sistema di audit.

In particolare, Azienda Zero garantirà la massima diffusione della conoscenza dello stato dell'arte in termini di performance ottenute dalle singole Aziende/Distretti e la più efficiente estensione delle prestazioni oggetto di monitoraggio, anche svolgendo le seguenti attività:

- monitoraggio e controllo continuo dell'intero processo di erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nelle Aziende sanitarie pubbliche e private del Veneto, anche elaborando i dati della mobilità intraregionale, interregionale e internazionale delle prestazioni;
- perseguimento di tutte le possibili azioni finalizzate ad una omogeneizzazione a livello regionale dei servizi offerti dalle Aziende;
- attività ispettiva programmata o straordinaria derivante da eventuali criticità emerse nella erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private della Regione;
- coordinamento dei nuclei aziendali di controllo, al fine di operare attività di verifica omogenee e confrontabili all'interno del territorio regionale.

Il governo dei tempi di attesa

Il governo della gestione delle liste e dei tempi di attesa rappresenta una delle principali attività finalizzate ad assicurare al cittadino la migliore performance possibile nella erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie; tra le principali tipologie di prestazione oggetto di monitoraggio e controllo si ricordano:

- gli accessi al Pronto Soccorso;
- le prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- gli interventi chirurgici;
- i ricoveri ospedalieri;
- l'accesso in strutture residenziali.

È riservata inoltre particolare attenzione alle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative rivolte a pazienti con patologia neoplastica.

Più in dettaglio, il processo di buon governo delle liste e dei tempi d'attesa deve definire e controllare:

- le prestazioni da monitorare e le indicazioni cliniche di appropriatezza;
- i criteri di classificazione delle classi di priorità;
- i tempi massimi di erogazione;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- i responsabili per le politiche per il miglioramento delle liste d'attesa;
- gli strumenti per il monitoraggio e controllo delle performance;
- i responsabili dell'organizzazione e del monitoraggio dei processi di prenotazione.

I responsabili aziendali delle liste d'attesa che a fronte dell'analisi dei fabbisogni, dell'appropriatezza della domanda e delle risorse disponibili devono studiare e attuare politiche di miglioramento del soddisfacimento della domanda sono:

- per gli accessi in Pronto Soccorso: il direttore della funzione ospedaliera e il direttore dell'Unità Operativa complessa di Pronto Soccorso: il Direttore di Distretto è figura fondamentale nell'avviare processi di gestione della domanda in collaborazione con MMG e PLS, in particolare per contenere l'accesso al PS di situazioni non di emergenza classificate come codici bianchi;
- per le prestazioni specialistiche: il direttore di Distretto;
- per i ricoveri e gli interventi chirurgici: il direttore della funzione ospedaliera;
- per l'accesso in strutture residenziali: il direttore di Distretto.

In questo sistema di responsabilità è importante ribadire anche il ruolo del Direttore Sanitario che ha il compito di garantire il buon governo dell'offerta di prestazioni in relazione alla domanda, facendo sintesi tra le richieste e le proposte dei direttori di funzione ospedaliera e territoriale, attivando meccanismi trasversali tra ospedale e territorio.

Per garantire la migliore performance possibile a livello regionale, è necessario assicurare una gestione omogenea dei processi di prenotazione ed erogazione, accompagnata da un percorso unitario e ben definito di monitoraggio e controllo, attraverso l'impiego di strumenti e tecnologie informatiche integrate e interoperabili finalizzate tra l'altro alla gestione di:

- presenze e tempi di attesa in Pronto Soccorso;
- centro prenotazioni unico con accessibilità a tutte le agende;
- registro operatorio unico;
- registro dei ricoveri;
- registro delle domande di residenzialità.

Le figure di riferimento indicate come responsabili dell'organizzazione e del monitoraggio dei processi di registrazione e prenotazione:

- per gli accessi in Pronto Soccorso: Dirigente professioni sanitarie area emergenza urgenza;
- per le prestazioni specialistiche: CUP manager;
- per gli interventi chirurgici: Dirigente professioni sanitarie area chirurgica e blocchi operatori;
- per i ricoveri: Responsabile presso la direzione della funzione ospedaliera;
- per le impegnative di cure e l'accesso in strutture residenziali: Responsabile della graduatoria unica di residenzialità.

È istituito il "Tavolo di monitoraggio delle liste di attesa", aperto a tutti i portatori di interesse, al fine della verifica e del controllo del buon governo delle liste.

Attività specialistiche

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

L'attività specialistica è una funzione fondamentale governata dal Distretto e che si colloca in maniera trasversale ai diversi nodi che compongono la filiera assistenziale. L'attività specialistica ambulatoriale garantita dal SSSR può essere erogata in ambiente ospedaliero pubblico o privato accreditato e in strutture extraospedaliere pubbliche o private accreditate.

Spetta al direttore di Distretto valutare il fabbisogno, avvalendosi anche delle elaborazioni prodotte da Azienda Zero, e definire attraverso quali erogatori soddisfare la domanda proponendo la stipula di accordi contrattuali con le strutture private accreditate o con altre strutture del SSSR in rapporto al fabbisogno complessivo e alla capacità produttiva dell'ULSS stessa.

Le strutture private per poter erogare prestazioni per conto del SSSR devono essere autorizzate, accreditate e avere stipulato un accordo contrattuale.

L'accreditamento è un sistema di garanzia della qualità del servizio erogato secondo gli standard definiti a livello nazionale e regionale.

Negli accordi contrattuali devono essere definiti la tipologia, la branca e il numero di prestazioni necessarie all'ULSS e la previsione di rispetto dei tempi di attesa.

Il ruolo del Distretto sarà quindi fondamentale per attuare i seguenti obiettivi strategici

- garantire le prestazioni specialistiche presso le sedi distrettuali, a domicilio, presso le strutture di ricovero intermedie, presso le strutture semiresidenziali e residenziali attraverso il coordinamento degli specialisti (convenzionati e dipendenti);
- prevedere un coordinamento dell'attività ambulatoriale erogata presso le sedi distrettuali, ospedaliere e le strutture private accreditate nell'ambito del territorio di ciascuna Azienda sanitaria, nel rispetto di criteri di accessibilità per l'assistito e qualità delle prestazioni;
- potenziare la programmazione ed il coordinamento dell'attività del Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale, quale strumento gestionale e punto di sincronizzazione dell'attività delle strutture aziendali e del privato accreditato;
- garantire il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e del governo delle liste d'attesa, coinvolgendo i medici/pediatrati di famiglia, gli specialisti ambulatoriali interni e gli specialisti ospedalieri nella condivisione ed applicazione estesa delle classi di priorità, implementando un monitoraggio sistematico dell'aderenza dei profili prescrittivi ai criteri concordati;
- mettere a sistema il monitoraggio delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti convenzionati in termini di quantità e qualità delle prestazioni erogate rispetto a quanto programmato.

La gestione delle attività specialistiche sarà oggetto della valutazione per la conferma dell'incarico di Direttore del Distretto.

3.3. COLLABORAZIONE PUBBLICO PRIVATO

Nel chiarire i rapporti esistenti tra pubblico e privato può essere utile definire gli ambiti nei quali tali rapporti si sviluppino. In ambito sanitario si possono infatti distinguere tipologie diverse di servizio erogato, erogatore del servizio stesso e finanziatore, nel dettaglio:

- tipologia di prestazioni erogate: prestazioni Lea o non Lea;
- tipologia di erogatori di prestazioni: a gestione diretta di strutture pubbliche, per conto del SSSR, private non accreditate;

- tipologie di spesa: pubblica, privata (una categoria della spesa privata è quella intermediata).

Nelle combinazioni delle tipologie sopra descritte si inquadra la sfida dei prossimi anni che mira da una parte a regolamentare e chiarire il ruolo della sanità privata e integrativa a tutela del cittadino, dall'altra a valutare la possibilità di reperire risorse dalla sanità privata con modalità che non compromettano il modello di SSN pubblico ma ne rafforzino il ruolo.

Tipologie di prestazioni erogate

Il DPCM del 12 gennaio 2017 ha definito le prestazioni che devono essere garantite a tutti i cittadini italiani. Nell'elenco di queste prestazioni sono state ricomprese anche alcune prestazioni aggiuntive precedentemente garantite ai cittadini residenti nel veneto come "extraLEA" e pertanto remunerate a carico del bilancio regionale.

Con l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, pertanto, saranno garantite a carico del SSSR le sole prestazioni ricomprese nei nuovi Lea e si ritiene utile richiamare che qualsiasi altra prestazione, che si preveda garantire ai cittadini residenti nel veneto, al di fuori dei citati LEA, dovrà anche prevedere una copertura annua da individuare.

Tipologie di erogatori

Le strutture che possono erogare prestazioni LEA per conto del SSN sono distinguibili in tre categorie: strutture pubbliche a gestione diretta, strutture private accreditate e società partecipate a capitale interamente pubblico.

Nel sistema sanitario regionale, quindi, oltre alle strutture che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche ed ai soggetti privati accreditati, sono previsti pertanto anche soggetti rappresentati da "società a capitale interamente pubblico".

Infatti, ai sensi del D.lgs. 502/1992, in Veneto sono state attivate sperimentazione gestionali allo scopo di introdurre modelli assistenziali innovativi. A conclusione dei programmi di sperimentazione, nel panorama delle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie, è entrata una società a capitale interamente pubblico, con compiti di assistenza e di ricerca nel campo della riabilitazione.

Tale struttura "Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione" (ORAS) che è una società partecipata da aziende del servizio sanitario, enti pubblici territoriali ed enti pubblici regionali e statali, visti i risultati conseguiti, è stata stabilizzata ed è stata inserita definitivamente nel sistema di offerta sanitaria regionale.

Negli ultimi anni gli erogatori privati accreditati sono stati inseriti completamente nel sistema di offerta regionale garantendo una perfetta integrazione con le strutture pubbliche e nel contempo sono state mantenute e sviluppate le differenziazioni tra le strutture, mantenendone ove presenti le specializzazioni e le eccellenze.

Per le strutture private accreditate la chiarezza e la definizione dei ruoli, insieme alla previsione di tetti di spesa pluriennali, ha consentito una puntuale programmazione delle attività da parte delle stesse e ha portato ad un miglioramento del servizio reso ai cittadini e ad una riduzione delle criticità e dei contenziosi.

Dunque, obiettivo della programmazione è quello di assicurare il completamento del processo di integrazione e di specializzazione nella rete ospedaliera, governarne le integrazioni e le sinergie in particolare per le strutture private accreditate identificate come "Presidi ospedalieri di rete regionale" al fine di aumentare l'accessibilità e l'universalità del sistema sanitario.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

La Regione, con il processo di accreditamento, garantisce che le strutture che andranno ad erogare prestazioni per conto e a carico del SSSR, una volta autorizzate all'esercizio, rispondano a definiti requisiti di qualità in coerenza alla programmazione/fabbisogno locale e regionale. Infine, con gli accordi contrattuali tra Aziende ULSS ed erogatori privati accreditati, la Regione definisce criteri di responsabilizzazione economico-finanziaria a garanzia della sostenibilità del sistema nel suo complesso.

Ai sensi del Dlg.502/92 con la L.R. 22/2002, l'erogazione di prestazioni anche in regime privato prevede il possesso dell'autorizzazione all'esercizio a garanzia della rispondenza, da parte della struttura, ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi.

Tipologia di finanziamento

Oltre alla spesa pubblica che copre l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, negli ultimi anni è cresciuta molto la spesa sanitaria privata che si può differenziare in

- spesa sanitaria privata (out of pocket);
- spesa sanitaria privata intermediata.

La spesa sanitaria "out of pocket" è la spesa che il cittadino si determina a sostenere in proprio attingendo dalla propria capacità economica.

La spesa sanitaria privata intermediata può inoltre essere distinta tra quella sostenuta dalle compagnie assicurative o quella dei fondi sanitari integrativi.

Fondi sanitari integrativi

La costante e progressiva riduzione del finanziamento pubblico agli enti periferici impone ai decisori la necessità di individuare le priorità cui dedicare le risorse esistenti e determinando gli effettivi bisogni sia rispetto ai servizi che alle prestazioni da erogare, al fine di garantire l'equità nell'accesso alle cure, principio che deve improntare un servizio pubblico universalistico.

Dato il momento di difficile sostenibilità che attraversa il modello tradizionale di SSN e atteso che è realistico ritenere che il finanziamento pubblico continuerà ad essere contratto nei prossimi anni, appare necessario che si pensi a nuove modalità di gestione e soluzioni che non compromettano il SSN, promuovendo forme integrative di assistenza sanitaria e socio-sanitaria sostenibili.

Il termine "Fondi sanitari integrativi del SSN", istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs 502/1992, indica i fondi sanitari che erogano prestazioni aggiuntive, erogate da professionisti e da strutture accreditate, prestazioni erogate dal SSN per la sola quota posta a carico dell'assistito e quelle socio sanitarie erogate in forma domiciliare.

Una delle finalità che dovrebbero perseguire i fondi integrativi è proprio quella di concentrarsi su settori attualmente privi di copertura prevedendo, ad esempio, il rimborso del ticket e sul lungo periodo anche delle rendite quando venga a mancare l'autosufficienza.

Tali fondi integrativi andranno utilizzati in una logica propositiva, anche auspicando un intervento del legislatore nazionale che pianifichi azioni future e razionalizzi la materia, costruendo cioè strumenti utili al sistema per evitare il rischio di un'involuzione della sanità pubblica e anche ai cittadini che potranno in tal modo avvalersi di una piattaforma di offerta maggiormente competitiva.

La Regione del Veneto nell'ambito delle competenze previste dalla normativa in materia, è chiamata a istituire un'anagrafe dei fondi istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale, effettuando poi la vigilanza su di essi.

Si ritiene inoltre opportuno istituire presso l'Ente di governance - Azienda Zero, un Osservatorio regionale cui affidare funzioni di monitoraggio e vigilanza su tutte le forme di sanità integrative con l'importante finalità di attuare un raccordo tra sanità pubblica e sanità privata.

La libera professione

Negli anni si sono succedute numerose disposizioni in materia. La Regione è intervenuta, tra l'altro, fornendo direttive alle Aziende ed Enti del SSSR per l'organizzazione dell'attività libero professionale in conformità al principio generale che l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, la quale viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze di servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali.

A tal proposito la recente L.R. 30/2016 ha stabilito che il volume delle prestazioni ambulatoriali erogate dal professionista in regime libero professionale, non può essere superiore al volume delle prestazioni erogate in regime istituzionale.

Ciascuna Azienda in caso di superamento del rapporto tra attività in libera professione e in istituzionale sulle prestazioni erogate, anche con riferimento al rapporto individuale sopra richiamato, e di sfioramento dei tempi di attesa massimi già individuati nel presente documento, attua il blocco immediato dell'attività libero professionale. Altre azioni possono essere previste, ivi compresa la sospensione del diritto all'esercizio della libera professione, a seguito di accertamento da parte degli Organismi preposti di violazioni delle disposizioni normative e contrattuali.

Infine va richiamato l'obbligo della distinzione dei percorsi tra pazienti che accedono alle prestazioni in regime libero professionale e quelli in regime "istituzionale", come già stabilito dalle disposizioni in materia, nazionali e regionali, con particolare riferimento alla richiamata L.R. 30/2016. Infatti i professionisti che erogano prestazioni in regime libero professionale non possono prescrivere, per proseguire l'iter diagnostico-terapeutico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Va infine posto il tema di un riorientamento dell'istituto della libera professione. Da questo punto di vista, si ritiene necessario rendere lo stesso più funzionale alle necessità delle aziende, dando la possibilità di prevedere strumenti per gestire "progettualità", cui potrebbero accedere su base volontaria i dirigenti medici in alternativa all'esercizio della libera professione intramuraria, che prevedano resa oraria aggiuntiva degli stessi in funzione della riduzione delle liste di attesa. Tali attività potrebbero essere in parte finanziate con una diversa finalizzazione del fondo di perequazione.

3.4. LA QUALITÀ DEL SSSR

Valutazione della qualità dal punto di vista degli esiti

Il monitoraggio continuo della qualità delle cure attraverso indicatori di volume, di processo e di esito rappresenta uno strumento indispensabile per valutare il grado di rispondenza del sistema di offerta ai bisogni di salute della popolazione e per attivare un percorso virtuoso di miglioramento.

Da alcuni anni l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) mette a disposizione delle Regioni il Programma Nazionale Esiti (PNE), attività istituzionale che fornisce valutazioni comparative, sull'efficacia, la sicurezza, l'efficienza e la qualità delle cure prodotte nell'ambito del SSSN.

Gli indicatori prodotti dal PNE coprono diversi segmenti dell'assistenza ospedaliera e consentono di confrontare la qualità dell'assistenza erogata dalle strutture ospedaliere tenendo in considerazione, con metodologie di rischio aggiustato le caratteristiche anagrafiche e cliniche della casistica trattata. Dall'edizione 2016 del PNE è stata introdotta una nuova metodologia di

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

valutazione sintetica delle strutture, il cosiddetto “Treemap”, con il quale è possibile fornire una misura del grado di aderenza della singola struttura agli standard di qualità considerando alcuni indicatori traccianti riferiti a sette aree cliniche (cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare).

La valutazione “Treemap” consente alla programmazione regionale di individuare e monitorare le strutture da sottoporre ad audit clinici e organizzativi, come previsto anche dal DM del 21 giugno 2016 sui “Piani di efficientamento e riqualificazione” attuativo della legge di stabilità 2016. I risultati degli indicatori sulla qualità delle cure devono essere inquadrati in un sistema più ampio di valutazione e per questo motivo il PNE è stato assunto dalla Regione del Veneto uno strumento di valutazione delle performance delle aziende sanitarie ma anche dei direttori delle Unità Operative Complesse.

Una delle indicazioni che emerge dalle valutazioni degli indicatori di esito è la necessità di assicurare un adeguato volume di interventi in una singola struttura operativa per garantire la necessaria esperienza che fornisca standard di sicurezza, a questo proposito è necessario considerare le seguenti azioni:

- accorpare le unità operative che non raggiungano la soglia minima di sicurezza del numero di interventi;
- organizzare l'attività delle equipe mediche in modo che, se le condizioni di efficienza dell'uso delle sale operatorie e dell'organizzazione del reparto lo permette, possano essere utilizzate le medesime equipe in più sedi ospedaliere.

Tenendo conto costantemente degli aggiornamenti delle conoscenze scientifiche sia in termini di soglie di volumi minimi che di tipologia di intervento per i quali c'è evidenza di un'associazione tra volumi e esiti, si intende continuare il percorso di monitoraggio al fine di poter definire anche soluzioni organizzative a tutela del paziente in particolare attraverso l'individuazione di criteri minimo di sicurezza in particolar modo degli interventi di chirurgia oncologica, anche valorizzando le competenze e favorendo confronti interdisciplinari e multispecialistici.

Al fine ultimo di giungere ad un sistema che riesca a valutare in modo completo gli esiti delle cure appare necessario ampliare gli indicatori di valutazione della qualità degli esiti, prevalentemente incentrati sull'esito del processo interventistico, considerando anche gli esiti sensibili all'assistenza.

Sarà infine necessario sviluppare indicatori di esito anche per l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale.

Valutazione della qualità dal punto di vista del cittadino

Oltre alla valutazione sull'esito dei processi sanitari si ritiene importante misurare la qualità dal punto di vista del cittadino, valorizzando e facilitando il contributo e la partecipazione dei cittadini nel progettare e realizzare un sistema sanitario di qualità, riconoscendo il loro ruolo di attori a pieno titolo e non considerandoli solo oggetti passivi del sistema.

Alla luce di tali obiettivi, nell'ambito delle strategie di comunicazione orientate ad un ripristino del *rapporto di fiducia* e alleanza tra struttura/medico/paziente si intende promuovere quanto necessario per:

- agevolare l'accesso agli atti e alle informazioni;
- promuovere strumenti e metodi di comunicazione tra uffici e strutture aziendali interne ed esterne operanti nel SSSR, per lo scambio di dati e informazioni;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- facilitare l'accesso ai servizi socio-sanitari offerti mediante un'informazione strutturata di norme, regolamenti, strumenti informativi (Carta dei servizi, siti web aziendali, Punti informativi, etc.);
- favorire la comunicazione tra professionisti socio-sanitari e assistiti, adottando linee guida in grado di orientare la modalità, di volta in volta preferibile, con cui trasmettere le informazioni al paziente e coinvolgerlo nelle scelte, fornendo quindi a tutti gli operatori una preparazione professionale su tematiche delle relazioni e della comunicazione;
- potenziare modelli di accoglienza degli assistiti e dei familiari nei luoghi di cura e in particolare in quelli più critici come il pronto soccorso;

È inoltre importante misurare la qualità dal punto di vista del cittadino, valorizzando la sua partecipazione nel realizzare un sistema sanitario di qualità.

In particolare si intende:

- definire un programma regionale di qualità percepita che rilevi, analizzi e valuti l'esperienza e la soddisfazione degli utenti del Servizio Socio-Sanitario Regionale;
- promuovere un sistema condiviso e diffuso di gestione delle segnalazioni degli utenti dei servizi sanitari e socio sanitari attraverso anche il miglioramento della rilevazione e dell'utilizzo delle informazioni derivanti dalle segnalazioni agli Urp;
- prevedere che le farmacie possano essere punti di raccolta delle informazioni/valutazioni della qualità dei servizi.

Il programma di qualità percepita sarà realizzato a livello regionale e progressivamente andrà a valutare tutte le aree interessate: l'assistenza ospedaliera, le cure primarie, le prestazioni specialistiche e territoriali, l'emergenza urgenza, i servizi socio sanitari.

Ulteriore aspetto che deve essere sviluppato è garantire al cittadino e a tutti gli attori del sistema la massima trasparenza possibile in merito alle informazioni relative al SSSR, attraverso:

- la realizzazione del Portale Nazionale della Trasparenza per il cittadino, in collaborazione con l'Agenas e con il supporto di Arsenà.IT. Il progetto è finanziato dal Ministero della Salute, con ruolo di capofila della Regione del Veneto;
- l'accessibilità al cittadino delle informazioni del "Sistema Sanità", anche per mezzo di strumenti c.d. "social";
- la disponibilità e la fruibilità delle informazioni presenti negli archivi regionali (open data).

Infine in un'ottica di ascolto e ricerca del benessere globale del paziente, assume un ruolo centrale anche l'attività di assistenza *psicologica ospedaliera* per gli utenti nei processi di cura. Ciò permette di completare il disegno organizzativo già in atto all'interno dei presidi ospedalieri delle aziende sanitarie, in stretta sinergia con i servizi territoriali e in coerenza con il raggiungimento di una diffusa integrazione psicologica dei percorsi assistenziali che garantisca, al contempo, l'interdisciplinarietà, l'umanizzazione e la qualità delle cure.

Uno specifico supporto psicologico nelle fasi di terminalità sarà assicurato ai pazienti e ai familiari, anche nei primi mesi successivi al decesso dei pazienti.

Per garantire supporto psicologico nelle fasi della terminalità per pazienti e famigliari si rende necessaria la giusta presenza di figure professionali per l'assistenza territoriale e domiciliare nell'ambito delle Reti di Cure Palliative, garantendo inoltre in collaborazione con il Direttore di Distretto il sostegno del benessere del personale e delle iniziative di formazione.

Umanizzazione delle cure e dei servizi

Con l'espressione "umanizzazione delle cure e dei servizi", in linea con la riflessione, anche bioetica, di carattere internazionale, s'intende designare quella componente relazionale-comunicativa senza la quale l'azione terapeutica risulta essere parziale e non adeguata.

Riprendendo la distinzione inglese tra cure e care si potrebbe affermare che l'intervento medico per essere tale deve contemplare sia il rispetto di adeguati standard diagnostici, terapeutici e prognostici, accreditati scientificamente (cure), sia l'attenzione per ogni singolo paziente, attraverso un'informazione completa, una comunicazione empatica, l'alleviamento del dolore e della sofferenza (care). Questi due momenti non possono essere scissi tra loro. E' compito del SSR e di ciascuna attività delle Aziende Ulss e Ospedaliere far sì che i luoghi di cura e gli interventi sanitari siano in grado di garantire il rispetto di questo duplice requisito, ponendo al centro il paziente (patient centered).

Ciò richiederà di promuovere una rinnovata consapevolezza deontologica e professionale da parte dei medici e degli operatori sanitari. A tale proposito merita ricordare quanto si legge all'art. 1, c. 8 della legge 219/2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento": "Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura". Tale affermazione è ripresa dall'articolo 20 del Codice di deontologia medica (2014). La legge 219 riconosce inoltre, a buona ragione, la necessità di includere nella formazione iniziale e continua dei medici e degli operatori sanitari un percorso formativo in materia di relazione e di comunicazione (art. 1 c. 10).

Attività

Sulla base di questi orientamenti, un piano articolato per promuovere l'umanizzazione delle cure e dei servizi prevede quanto già in parte sostenuto nel PSSR del 2012 ovvero:

- Garantire una funzione di orientamento del cittadino all'interno del SSSR, attraverso un referente che guidi l'utente persona e faccia in modo che i professionisti deputati all'assistenza non operino in modo settoriale. Il medico di medicina generale mantiene un ruolo chiave in tutte le fasi di questo percorso di cura. In ambito ospedaliero dovrà invece essere individuato, in base alle diverse situazioni cliniche, un medico referente che sia responsabile del percorso di diagnosi e cura oltre che dell'informazione al paziente ed alla famiglia, interfacciandosi con il medico di medicina generale, del quale sarà il principale interlocutore;
- per facilitare l'accesso ai servizi, rafforzare il meccanismo dello Sportello Unico e la Cot, già previsto con specifici provvedimenti regionali e diretto ad avere un unico punto di riferimento per il cittadino anche a fronte di esigenze diversificate;
- migliorare l'accesso ai servizi, promuovendo e consolidando le esperienze di sportelli polifunzionali e ponendoli in raccordo operativo con gli sportelli dei Comuni, al fine di semplificare ulteriormente azioni e processi di accompagnamento della persona;
- promuovere una capillare e trasparente informazione ai cittadini sui servizi che si erogano nelle strutture socio-sanitarie, attraverso gli strumenti di comunicazione delle Ulss (carta dei servizi, siti web, bollettini periodici) favorendo anche la condivisione delle regole di funzionamento del SSR;
- sviluppare un coordinamento a livello regionale delle informazioni al cittadino e attivare un coordinamento regionale degli URP coinvolgendo la rete delle Aziende ULSS ed Ospedaliere, le società scientifiche, le farmacie territoriali, le Conferenze dei Sindaci (o Esecutivi), le diverse

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

competenze professionali, al fine di garantire validità delle informazioni ed uniformità contenutistica;

- favorire la comunicazione tra professionisti socio-sanitari e assistiti, adottando linee guida e corsi di formazione in grado di orientare la modalità, di volta in volta preferibile, con cui trasmettere le informazioni al paziente e coinvolgerlo nelle scelte;
- sviluppare una forte attività di raccordo tra i servizi socio-sanitari e i contesti sociali e territoriali di appartenenza dei pazienti;
- diffondere la cultura dell'empowerment, quale strumento per compiere in modo responsabile le scelte che riguardano il proprio stato di salute e adottare stili di vita consoni (contrasto al tabagismo, all'alcolismo, al gioco d'azzardo...);
- adottare modelli di accoglienza degli assistiti e dei familiari nei luoghi di pronto soccorso differenziando i percorsi di accoglienza oltre che per la pediatria anche per le persone disabili e per le persone anziane orientativamente over 70;
- porre in atto metodologie con cui valutare periodicamente il grado di soddisfazione dell'utente in merito all'assistenza ed ai servizi di cui ha fruito, nell'ottica di rimediare ad eventuali lacune o omissioni.

Sulla base del principio autorevolmente affermato che "Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura" sarà importante promuovere progetti di formazione volti a:

- fornire a tutti gli operatori una preparazione professionale sui problemi delle relazioni e della comunicazione;
- preparare adeguatamente gli operatori impegnati nel primo livello di accoglienza;
- sviluppare un'attività di psicologia clinica ospedaliera all'interno dei presidi ospedalieri ed in stretta sinergia con i servizi territoriali, con funzioni di diagnosi, sostegno, psicoterapia breve, nonché formazione/supervisione degli operatori sanitari e promozione della salute in ambito psicologico anche del personale aziendale ospedaliero.

Nella prospettiva di rendere effettiva l'integrazione di cure e cure andrà promosso un utilizzo appropriato delle terapie a maggiore efficacia analgesica, specie nelle patologie oncologiche; ugualmente, in conformità a quanto stabilito dalla legge 38/2010, andranno promosse le cure palliative e la terapia del dolore, superando la logica della settorializzazione che le confina riduttivamente nel fine vita.

La Regione predispose il Registro regionale informatizzato delle Dat, Dichiarazione Anticipate di Trattamento, così come previsto dal comma 7 dell'art. 4 della legge 219 del 22/12/2017 "Norme in materia di consenso informato e di dichiarazione anticipate di trattamento".

Si sottolinea, infine, come l'umanizzazione delle strutture socio-sanitarie sia correlata anche al governo economico del SSSR: ridurre l'abuso dei farmaci, evitare le ospedalizzazioni non necessarie, fare un uso più appropriato degli accertamenti diagnostici, contenere gli interventi chirurgici sono alcuni elementi utili ad orientare le prestazioni, ponendo la persona al centro di ogni intervento assistenziale. Numerosi studi mostrano come le pratiche di umanizzazione si riflettono positivamente in una drastica diminuzione di contenziosi legali e indirettamente in una diminuzione di tutti quei costi impropri provocati dalla cosiddetta medicina difensiva.

Fondamentale è poi ribadire l'importanza del ruolo del Comitato etico regionale e dei Comitati etici aziendali per la pratica clinica e di quelli per la sperimentazione clinica.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

I Comitati etici locali vanno poi coinvolti nella formazione delle varie figure professionali. A tal fine si può prevedere di attivare alcune iniziative quali ad esempio:

- “l’accreditamento” denominato Umanizzazione delle cure e dei Servizi per quei servizi/reparti che intendono partecipare ad un percorso specifico (per es. un servizio/reparto aderisce al progetto di umanizzazione dei servizi e delle cure perché:
 - ascolta il cittadino-paziente;
 - cerca le giuste soluzioni per ogni persona;
 - accoglie nel modo migliore;
 - attua ogni forma di tutela del paziente per evitare errori e/o danni (es. un breve manifesto di impegni)).
- Istituzione di un Osservatorio Aziendale sul processo di umanizzazione e raccolta sistematica di tutte le iniziative svolte dalle Aziende ULSS con:
 - definizione degli indicatori di valutazione del processo di umanizzazione;
 - segnalazione delle prassi di eccellenza;
 - costituzione di una banca dati.
- Realizzazione di una Carta aziendale dell’umanizzazione dei servizi e delle cure, stilata con il contributo determinante del Comitato Etico e dopo un adeguato processo di formazione e coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Valutazione della qualità dal punto di vista esterno

Per superare l'autoreferenzialità a favore del confronto, da qualche anno la Regione partecipa volontariamente a sistemi di valutazioni di enti terzi aumentando così anche le opportunità di apprendere e crescere attraverso la comparazione dei propri risultati con altre realtà.

In particolare attraverso la partecipazione al gruppo delle regioni “Il Sistema di Valutazione delle Performance dei Sistemi Sanitari Regionali” coordinato dal Laboratorio Management e Sanità (MeS) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa è stato possibile la condivisione inter-regionale su una selezione di circa 300 indicatori, di cui 150 di valutazione e 150 di osservazione, volti a descrivere e confrontare, tramite un processo di confronto, le diverse dimensioni della performance del sistema sanitario: lo stato di salute della popolazione, la capacità di perseguire le strategie regionali, la valutazione sanitaria, la valutazione dell'esperienza degli utenti e dei dipendenti e, infine, la valutazione della dinamica economico-finanziaria e dell'efficienza operativa.

È quindi intenzione continuare a partecipare a sistemi di valutazione di enti esterni che possano promuovere l’individuazione di migliori pratiche o modelli organizzativi e di individuare eventuali criticità al fine di porre in atto interventi migliorativi.

Si ritiene, inoltre, che attraverso la partecipazioni a iniziative internazionali, il confronto con le migliori esperienze socio-sanitarie europee e internazionali possa essere di particolare rilevanza per superare con successo le sfide sempre più complesse che i sistemi sanitari devono affrontare

in tempo di crisi e che richiedono azioni incisive, soprattutto in tema di prevenzione, innovazione e sostenibilità del sistema.

Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale in sanità

La Regione del Veneto ha realizzato un sistema per la cooperazione attraverso cui la Regione coordina e mette in rete gli attori della cooperazione, realizzando e sostenendo iniziative che hanno un forte radicamento nel territorio veneto.

La solidarietà internazionale:

la Regione realizza numerosi interventi di solidarietà internazionale, intendendo come tale l'aiuto umanitario a favore di popolazioni colpite da gravi calamità naturali o da altre situazioni straordinarie di crisi. Questo tipo di interventi ha una durata necessariamente limitata nel tempo, in quanto il suo scopo è quello di rispondere con immediatezza a situazioni di emergenza.

Obiettivo di azione è invece quello di andare oltre l'emergenza per costruire progetti solidi e permanenti nei paesi in via di sviluppo.

Forte delle esperienze maturate la Regione del Veneto, attraverso la collaborazione tra l'Area sanità e sociale e quella della Cooperazione internazionale, individua gli interventi da realizzare nei paesi in via di sviluppo secondo la logica non dell'intervento emergenziale, ma dell'attivazione di progetti di avvio, sviluppo e consolidamento di attività e strutture sanitarie e o socio sanitarie nei paesi in via di sviluppo. Ospedali, punti di primo soccorso, aree materne infantili, punti nascita o quant'altro sia necessario dal punto di vista socio sanitario.

Questi progetti sono attivati in collaborazione con enti, associazioni, soggetti del terzo settore qualificati presenti nel territorio veneto, individuando partner istituzionali o di riferimento sicuro nel territorio dove si realizza l'iniziativa.

Il confronto internazionale

In un contesto europeo dove Regioni e Stati membri sono sempre più interdipendenti, la sanità veneta risponde all'obiettivo di garantire un sistema socio sanitario moderno, competitivo ed al passo con le più avanzate realtà sanitarie mediante una strategia regionale di "internazionalizzazione", data l'importanza di individuare azioni comuni in ambito sanitario al fine di definire un quadro strategico unitario per la salute dei cittadini.

Risulta fondamentale incentivare il dialogo tra la dimensione sanitaria territoriale e locale e la visione internazionale e multicentrica dell'Unione Europea, dell'OMS e delle altre Agenzie Internazionali di settore.

Tale forte legame è rafforzato dalla presenza a Venezia dell'ufficio OMS. Attraverso tale collaborazione si intende perseguire, nell'ambito dell'attuazione del nuovo Accordo tra il Governo Italiano, la Regione del Veneto e l'OMS, gli obiettivi di promozione della Salute e di riduzione delle disuguaglianze, nella politica europea "Salute 2020" e nell'Agenda 2030, approvata dalle Nazioni Unite che indicano l'Agenda Globale e i relativi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, collegando diverse dimensioni di azione tra cui l'ambiente, l'educazione, l'accesso ad acqua sicura, l'occupazione per tutti.

In questa prospettiva è fondamentale l'attenzione alle politiche di salute pubblica e di welfare dell'Unione Europea, incentivare lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in campo biomedico e nella sanità elettronica, nonché promuovere il confronto e l'integrazione del Sistema Socio-Sanitario del Veneto con le eccellenze europee, in particolare con le aree transfrontaliere.

Tale strategia consente di aumentare ulteriormente il grado, già eccellente, di competitività del SSSR in rapporto ai migliori Sistemi europei e internazionali, con l'obiettivo prioritario di

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

individuare un modello condiviso di governo che ne garantisca la piena sostenibilità, attraverso l'ottimizzazione delle risorse impiegate, l'alto livello qualitativo dei servizi erogati.

La Regione intende quindi favorire:

- l'organizzazione e la promozione di attività di formazione continua e di aggiornamento dei professionisti della Salute, incentivando in particolare il rapporto di collaborazione sinergica instaurato con l'European Observatory on Health Systems and Policies, network al quale il Veneto partecipa quale unico partner italiano, al fine di realizzare congiuntamente importanti occasioni di confronto, approfondimento e dibattito nonché iniziative formative/informative inerenti le principali materie che coinvolgono le dinamiche del Sistema Sanitario, quali l'evento annuale "European Observatory Venice Summer School" incentrato sulle tematiche più attuali delle riforme dei Sistemi Sanitari Europei;
- la promozione e la divulgazione sul territorio regionale, del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, di cui la Regione del Veneto è coordinatrice delle politiche europee e delle possibilità di accesso ai Programmi europei di Ricerca e Sanità pubblica;
- l'attuazione di forme di collaborazione tra le Regioni e le Autorità sanitarie regionali e locali presenti sul territorio europeo, in particolare mediante la cooperazione transfrontaliera;
- la prosecuzione, in linea con le vigenti disposizioni nazionali e regionali, nella realizzazione di Programmi di ricoveri umanitari, d'intesa con il Ministero della Salute, rendendo in tal modo più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno a favore di popolazioni extra UE.

Turismo sanitario - Medical/health tourism

Il turismo sanitario (medical o health tourism) è definito dall'OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) come il fenomeno legato alla ricerca di cure e terapie per il mantenimento, il miglioramento o il recupero del benessere individuale della mente e del corpo, presente da lungo tempo in diversi paesi e località in piena sintonia con la direttiva europea Cross-Border Healthcare per la libera circolazione dei pazienti in Europa.

Coerentemente con quanto già previsto dal Programma di Governo della Regione del Veneto 2015-2020, il turismo sanitario rientra a pieno titolo nelle politiche regionali a respiro europeo e internazionale e si pone anche quale autentico volano per lo sviluppo del territorio e della sua economia. Il servizio sanitario in Veneto è ritenuto, anche da organismi esteri, di assoluta eccellenza e la sua rete ospedaliera è in grado di fornire servizi e assistenza di altissimo livello. Tali punti di forza consentono di poter definire attrattivo il servizio sanitario regionale, che può contare, inoltre, su ulteriori elementi di attrattività legati al turismo, altro settore di eccellenza del Veneto. I trattamenti che l'OECD include tra quelli legati al turismo sanitario sono principalmente: la chirurgia estetica; la cardio-chirurgia; gli interventi ortopedici; fertilità e sistema riproduttivo; trapianto di organi, cellule, ecc.; operazioni oculistiche; diagnostica e check-up. Non vanno comunque tralasciati gli interventi legati alla riabilitazione nei suoi diversi aspetti clinici, nonché quelli legati alle malattie croniche (es. artriti reumatoide, allergie, ecc.). In tale contesto vanno, perciò, individuati gli ulteriori elementi che possono attrarre i c.d. health tourists, soprattutto europei che utilizzano i diritti legati alla loro cittadinanza per accedere a cure mediche in uno degli Stati della U.E., senza, peraltro, trascurare anche quelli provenienti da altre parti del mondo. Gli elementi che incidono sulle motivazioni del turismo sanitario, secondo il rapporto OECD sono: la prossimità alla destinazione; la reputazione della destinazione; l'offerta culturale, ricreativa,

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

ricettiva; familiarità e affinità culturale; l'auto-certificazione/proposizione come città della salute. L'ampiezza e soprattutto l'eterogeneità dei motivi per cui il turista della salute sceglie la propria metà di cura, richiedono la definizione di partnership pubblico-private, in grado di consentire il coordinamento e la collaborazione tra i diversi settori economici coinvolti (sanità, turismo, cultura, ecc.). A tal fine la Regione adotta un piano di azioni atte a favorire innovativi modelli di governance regionale per la promozione del turismo sanitario nelle sue diverse accezioni (turismo medico, turismo termale, turismo inclusivo, turismo del benessere, ecc.), coinvolgendo gli attori istituzionali del comparto sanitario nonché quelli rappresentativi dei diversi settori economici coinvolti. Le possibili ricadute di tale strategia si potranno riscontrare, oltre che in un aumento del livello degli scambi commerciali diretti provenienti da Paesi esteri, anche con l'incremento delle entrate che potrebbe essere reinvestito per migliorare attrezzature e strutture da utilizzare a favore di tutti i pazienti residenti, contribuendo così ad ampliare soprattutto i servizi offerti ai residenti.

Valutazione della qualità dal punto di vista interno

Il rafforzamento del livello di coinvolgimento dei professionisti del SSSR è riconosciuto come una delle leve utili a migliorare le performance individuali e, di conseguenza, quelle aziendali.

Una buona organizzazione è quella che, insieme a perseguire gli obiettivi aziendali previsti dalla programmazione regionale, consente la realizzazione degli obiettivi individuali, attraverso lo sviluppo del potenziale di tutto il personale, valorizza il contributo di ciascun singolo componente nell'ambito del lavoro di squadra.

Promuovere il miglioramento delle relazioni tra i professionisti, integrando il livello individuale con quello organizzativo, consente anche il miglioramento del clima aziendale e la relativa soddisfazione del personale.

La soddisfazione del personale è un elemento fondamentale per valorizzare il rapporto tra organizzazione e persone e per tale motivo si intende proseguire il programma regionale di indagini di clima interno per tutte le Aziende sanitarie del veneto avviato nel 2016.

Il percorso di miglioramento della qualità: accreditamento

L'accreditamento istituzionale si pone come uno degli strumenti atti a garantire l'attuazione dei principi necessari per assicurare una governance efficace del sistema. Attraverso il percorso dell'accreditamento, che coinvolge in modo trasversale ogni attore che eroghi servizi sanitari, socio-sanitari o sociali, la Regione "provvede affinché l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute..." (art.1 L.R. 22/2002).

L'accreditamento istituzionale permette al Sistema socio sanitario regionale di individuare, secondo quanto previsto dalla norma regionale e nazionale e secondo le finalità sopra espresse, i potenziali erogatori per suo conto e a suo carico.

Gli elementi cardine per il rilascio dell'accreditamento sono: la rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica dell'attività svolta e la funzionalità degli erogatori rispetto agli indirizzi di programmazione regionale. Ciò significa che "ogni regione è tenuta ad individuare, attraverso la programmazione sanitaria, la quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto massimo di spesa e può accreditare nuove strutture solo se sussiste un reale fabbisogno assistenziale" (Cons. Stato sez. III sent. n. 2527/2013). La selezione, quindi, in virtù del principio solidaristico e, conseguentemente, della necessità di garantire la sostenibilità del sistema, non può prescindere,

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

oltre che dal possesso e dal mantenimento dei requisiti di qualità, anche dalle necessità rispetto al fabbisogno.

L'accreditamento, secondo quanto previsto dalla norma nazionale e regionale, non costituisce obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti contrattuali, nell'ambito del livello di spesa definito e delle quantità e tipologie individuate dalla Regione ai sensi delle norme vigenti. Tutto ciò nel rispetto delle tre A previste dal Dlg 229/99:

- Autorizzazione come strumento di garanzia ai cittadini che tutte le strutture, pubbliche o private, rispondano ai requisiti minimi di legalità e sicurezza;
- Accreditamento quale strumento di garanzia delle strutture alla rispondenza della struttura ad ulteriori requisiti di qualità e della sua coerenza alla programmazione/fabbisogno di prestazioni;
- Accordi contrattuali quale strumento di garanzia che la Regione, attraverso le Aziende ULSS, agisce secondo criteri di responsabilizzazione economico-finanziaria. Il tutto sempre ponendo al centro l'interesse del cittadino che può sempre esercitare la libertà di scelta del luogo di cura nell'ambito dei soggetti accreditati pubblici o privati con cui siano stati definiti accordi contrattuali e all'interno di un percorso di garanzia, come previsto dalla norma e soprattutto dai principi fondanti il sistema.

La programmazione e la verifica di compatibilità della struttura in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, è dunque momento fondamentale, come affermato dalle norme di principio in materia di tutela della salute. Tale valutazione compete alla Regione e alle Aziende Ulss in ogni fase del percorso che accompagna le strutture sanitarie, dalla nascita, all'operatività e all'erogazione di prestazioni in nome, per conto e con oneri a carico del SSSR, attraverso rispettivamente le fasi di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, di accreditamento istituzionale e di stipula dell'accordo contrattuale. Su tale principio è tornata di recente la Corte Costituzionale che con sentenza n. 98/18 ha ribadito come, sin dalla fase di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, sono sempre necessari due tipi di valutazioni: una valutazione relativa alla conformità urbanistico-edilizia dell'opera che compete al Comune, e una valutazione di politica sanitaria, cioè la verifica di compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture, che compete alla Regione.

Per la definizione del fabbisogno territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari partecipano le comunità locali attraverso i Comitati dei Sindaci del Distretto e le rispettive Conferenze dei Sindaci: il Piano di Zona da questi approvato è lo strumento principale per l'integrazione socio-sanitaria. L'inserimento nel Piano di Zona non è comunque l'elemento sufficiente sulla base del quale la Regione può rilasciare l'accreditamento istituzionale. Quest'ultimo, infatti, non si caratterizza esclusivamente come sistema per la qualità dei servizi, ma anche come strumento di programmazione e sostenibilità dell'offerta regionale.

Il governo del sistema sanitario e socio sanitario veneto, inoltre, si confronta con l'attuale contesto europeo: gli indirizzi europei per garantire l'accesso ad una assistenza sanitaria sicura e di qualità nell'ambito della Unione Europea hanno trovato applicazione nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo. Alla luce di tale direttiva, l'intesa della Conferenza Stato Regioni del 20 dicembre 2012 ha individuato un nuovo modello di accreditamento definendo un uniforme sistema di requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private declinato nel "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'Accreditamento". Successivamente, la Conferenza Stato Regioni ha sottoscritto un'ulteriore intesa il 19 febbraio 2015 prevedendo tale revisione dei requisiti e l'istituzione di un organismo tecnicamente accreditante con specifiche caratteristiche

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

da parte di ogni regione. L'importanza che la rispondenza a tale requisiti assume e la necessità che essi siano adeguatamente valutati ha determinato che anche l'organismo deputato alla verifica tecnica (l'organismo tecnicamente accreditante) sia a sua volta accreditato dal livello nazionale secondo propri specifici requisiti atti a garantirne principi quali la terzietà, trasparenza, la partecipazione dei diversi attori, l'adeguata competenza dei valutatori e l'omogeneità di valutazione. La Regione del Veneto ha attuato quanto previsto dalle intese, sia in termini di revisione dei requisiti sia costituendo l'organismo tecnicamente accreditante all'interno dell'Azienda Zero (L.R. 19/2016). Il nuovo sistema dei requisiti, per come è strutturato, diventa elemento chiave per la governance del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie: in esso viene amplificato il monitoraggio/ valutazione delle attività, dei risultati e degli esiti, il "rendere conto" ai soggetti portatori di interessi ai diversi livelli, cittadini compresi. Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate devono non solo a dare evidenza della definizione degli strumenti previsti e richiesti per la qualità e la sicurezza, ma anche rendicontare della loro "messa in atto" e dei risultati raggiunti rispetto agli standard previsti.

L'accreditamento deve essere visto non solo come momento puntuale di verifica a tempi stabiliti, ma strumento di governo "continuo".

Un ulteriore elemento di innovazione del nuovo sistema di requisiti è l'accento posto sul consolidamento del modello delle reti, sull'assistenza secondo il principio della continuità delle cure, della responsabilizzazione delle diverse professioni all'interno dei piani di cura, sulla multidisciplinarietà, sugli esiti. Questo apre la possibilità di sperimentare nuove forme di organizzazione dell'assistenza non solo per "luoghi di cura", ma anche per "piani di cura", anche rivedendo la filiera dei servizi per le persone con disabilità con particolare riferimento ai servizi per la residenzialità, coerentemente alle indicazioni della norma UNI 11010:2016 relativa ai servizi per l'abitare delle persone con disabilità. Il percorso di accreditamento istituzionale può fornire alla governance del sistema uno strumento di valutazione rispetto a nuovi scenari della programmazione ed organizzazione della prevenzione, delle cure e dell'assistenza ai cittadini.

3.5. LA SICUREZZA DEL SSSR

Il governo clinico

Il governo clinico adotta un approccio metodologico volto al miglioramento continuo della qualità e sicurezza dei servizi, al raggiungimento e al mantenimento di elevati e appropriati standard assistenziali all'interno di un contesto che favorisca l'eccellenza della prestazione sanitaria sia in termini di efficacia ed efficienza del percorso assistenziale, sia per garantire la centralità del paziente e la promozione della salute mediante adeguate strategie di comunicazione.

Dal confronto con gli orientamenti internazionali emerge la necessità che il modello organizzativo di gestione di rischio clinico si evolva in un'ottica di appropriatezza e garanzia per la sicurezza dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali perseguendo i seguenti obiettivi:

- la sistematizzazione dell'approccio integrato e multidisciplinare dell'assistenza, centrato sul paziente orientato al processo assistenziale con più professionisti coinvolti nel trattamento del caso e la predisposizione di linee guida e buone pratiche, fondate su prove di efficacia clinica e costi-benefici;
- l'adozione di strumenti organizzativi efficaci come il PDTA, quale ulteriore strumento organizzativo a tutela di professionisti e operatori;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- l'individuazione di politiche di gestione del rischio, in particolare del rischio clinico, in termini di conoscenza, valorizzazione e prevenzione, attività ineludibile nel nuovo sistema assicurativo;
- la promozione dell'audit clinico come processo ciclico di miglioramento tecnico-professionale della qualità delle cure e la responsabilizzazione degli operatori, condividendo nell'ambito del gruppo l'impegno a perseguire l'efficacia della presa in carico globale.

Per il miglioramento continuo degli standard assistenziali di qualità e sicurezza, il governo clinico deve tenere conto dell'analisi dei processi assistenziali, dell'analisi e prevenzione dei rischi insiti nell'attività sanitaria, del contenimento degli eventi avversi, sinistri e contenzioso.

Al fine di coordinare le informazioni relative alla sinistrosità e ai contenziosi sanitari, è importante l'attività del "Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente" ai sensi della Legge 24/2017, cui è affidato il monitoraggio del rischio connesso alle attività clinico assistenziali e l'analisi di appropriatezza dei percorsi diagnostici e terapeutici.

La gestione del rischio

Il verificarsi di eventi avversi può essere correlato causalmente sia a incongrue condotte professionali sia ad aspetti di natura organizzativa, gestionale ed economico-finanziaria e le categorie di rischio possono essere sintetizzate in due gruppi:

- i rischi di natura clinico-professionale, derivanti dalle attività sanitarie e che fanno capo più specificatamente ai singoli professionisti;
- i rischi legati alla gestione aziendale che emergono dalle attività e dai processi di gestione in senso lato, dall'organizzazione e dal monitoraggio delle attività aziendali.

Nella predetta logica di miglioramento continuo degli standard assistenziali, di qualità e sicurezza, si conferma, il percorso regionale di decentrare la gestione del rischio clinico in capo ai responsabili del rischio aziendali, che offrono supporto tecnico in quanto conoscitori dei contesti organizzativi locali e delle relative dinamiche professionali essenziali per la misurazione del rischio clinico.

A prosecuzione di quanto già indicato nel PSSR 2012-2016 risulta essenziale provvedere a:

- responsabilizzare (accountability) tutto il personale SSSR, mediante la formazione, alla sicurezza delle cure e alla gestione del rischio favorendo l'apprendimento dagli errori in una cultura della non colpevolizzazione;
- potenziare l'attività di audit clinici e audit organizzativi nella prospettiva di prevenire gli eventi avversi, anche mediante l'elaborazione di un documento di indirizzi tecnico-operativi e altre metodologie di analisi di sinistri/eventi avversi;
- promuovere la formazione degli operatori URP aziendali, destinatari di segnalazioni e reclami inerenti la sicurezza del paziente;
- promuovere la partecipazione del responsabile del rischio (risk manager) nella elaborazione e nell'applicazione dei percorsi assistenziali e di cura PDTA, quale contributo analitico dei rischi sottesi ai percorsi in elaborazione e alle strutture coinvolte e favorire l'utilizzo del Portale regionale di Gestione rischio clinico quale strumento già operativo, per la condivisione di dati, linee guida, buone pratiche, PDTA.

Il governo dei costi delle assicurazioni

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

In ragione della complessità connaturata al sistema sanitario e della crescita del contenzioso giudiziale e stragiudiziale oltre alla difficoltà di quantificare il rischio aziendale, da alcuni anni le primarie compagnie assicurative, hanno progressivamente perso interesse per la copertura dei danni da responsabilità medica con un conseguente incremento esponenzialmente dei premi assicurativi e delle soglie di franchigia, cioè quella parte di danno che resta in capo all'ente assicurato

Per contrastare il fenomeno la Regione ha avviato in tutte le Aziende sanitarie del Veneto – dopo una sperimentazione positiva - un modello di gestione sinistri e rischio clinico di tipo misto, che prevede la ritenzione del rischio degli stessi in capo all'Azienda sanitaria, in affiancamento ad una polizza assicurativa cui demandare i soli sinistri che comportano esborsi rilevanti, ovvero per i danni catastrofali.

Obiettivi del modello di gestione che si prefigge di garantire l'effettiva sicurezza di pazienti e operatori SSSR sono:

- la rapida definizione delle richieste di risarcimento ove sussista fondamento giuridico e medico legale circa la responsabilità;
- il contenimento del contenzioso;
- l'analisi dei rischi e la connessa prevenzione degli eventi avversi.

Sono stati sviluppati alcuni strumenti che hanno permesso alle Aziende del SSSR di procedere - mutuando l'organizzazione in rete - da una parte, alla gestione dell'evento/sinistro (mediante Comitato di Valutazione Sinistri, struttura caratterizzata dalla multidisciplinarietà) nonché alla prevenzione (valutazione ed adozione di buone pratiche clinico-assistenziali ed organizzative), dall'altra ad individuare e valutare il rischio anche con la mappatura della sinistrosità, i dati dell'incident reporting, l'analisi delle modalità di errore e delle cause.

Nel confermare l'attuale modello organizzativo nelle Aziende Sanitarie SSSR – che prevede il coinvolgimento di direzione medica e il responsabile del rischio, comitato valutazione sinistri, medico legale aziendale e la componente giuridica nonché dell'Ufficio sinistri centrale e l'URP aziendale - si evidenzia quale linea tendenziale, in conformità alla L.R. 19/2016, una progressiva assunzione di responsabilità da parte dell'Azienda Zero, sia nella trattazione di sinistri, sia nelle attività stragiudiziali e di contenzioso.

È importante che le attività di analisi e miglioramento sistematiche e continuative siano indirizzate a:

- incrementare le competenze degli operatori per una gestione dei sinistri in conformità alla ratio del modello regionale e alle innovazioni normative per un ottimale governo dei sinistri e del rischio;
- migliorare l'utilizzo dell'applicativo unico regionale (gestione sinistri rischio clinico GSRC) per la gestione dei flussi informativi attivati per consentire l'analisi dell'evento e l'attuazione di relative azioni di miglioramento, incoraggiando anche la mediazione conciliativa nella gestione di reclami e richieste risarcitorie;
- promuovere la corretta compilazione della cartella clinica e di tutta la documentazione sanitaria;
- favorire e sviluppare le competenze assegnate al Centro regionale rischio clinico, in materia di monitoraggio delle attività aziendali di gestione del rischio clinico e la creazione di un flusso dati di sinistrosità delle Aziende SSSR per la relativa pubblicazione e l'invio

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso Agenas.



4. LA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO

Parole chiave

Accreditamento, Certificazione, Integrazione, Percorsi, Reti

Obiettivi strategici

- OS1. Favorire la fertilità e prevenire i più rilevanti fattori di rischio in epoca pre-concezionale
- OS2. Migliorare le performance della rete pre, peri e post natale
- OS3. Eliminare o contenere l'impatto dei principali fattori di rischio ambientali agenti negativamente sulla salute e sullo sviluppo del bambino,
- OS4. Promuovere stili di vita positivi, livelli crescenti di autonomia e ruolo sociale adeguato all'età, equilibrio nelle relazioni intra familiari
- OS5. Migliorare la qualità dei processi diagnostici e di trattamento e presa in carico dei bambini con malattia cronica e/o rara e/o severa e/o disabilitante.
- OS6. Garantire risposte rapide, appropriate ed efficaci alla urgenza ed emergenza pediatrica e una adeguata risposta alle patologie ad insorgenza acuta, al fine di ridurre la mortalità e disabilità legata a tali condizioni acute.
- OS7. Favorire il passaggio da bambino ad adulto, mantenendo e promuovendo durante l'adolescenza stili di vita positivi e contrastando i principali fattori di rischio
- OS8. Disegnare risposte e percorsi per la cronicità, rarità e/o disabilità che tengano conto delle peculiarità biologiche e psicologiche degli adolescenti
- OS9. Rispondere adeguatamente alle problematiche psichiatriche e di dipendenza degli adolescenti con particolare riguardo alle fasi di scompenso acuto
- OS10. Migliorare la partecipazione agli screening dei principali tumori che interessano le donne e favorire l'accesso precoce alle cure più adeguate.
- OS11. Migliorare la diagnosi e presa in carico della donna oggetto di violenza e maltrattamento

Come illustrato nel Capitolo 1. "Lo scenario epidemiologico e sociale e l'impatto sulla domanda di servizi socio-sanitari", le donne ed i bambini costituiscono oltre la metà della popolazione veneta. In relazione ai bisogni relativi alle differenti fasce d'età, gli obiettivi strategici del Piano sono molteplici, estremamente ampi e organizzati secondo le fasi della vita. Ciascun obiettivo strategico si articola in una serie di obiettivi operativi che coinvolgono, per la loro attuazione, un'ampia serie di servizi ospedalieri e territoriali solo in parte esclusivamente dedicati a questa fascia di popolazione.

Articolazione delle aree strategiche

Le aree si articolano secondo le fasi della vita che riguardano:

- la salute riproduttiva e il periodo pre, peri e immediatamente postnatale qualificato dall'evento nascita;
- la salute dell'infanzia in età pre-scolare e scolare;
- la salute adolescenziale e la transizione da bambino ad adulto;
- la salute delle donne e l'approccio di genere soprattutto nell'accesso ai servizi.

La salute riproduttiva e il periodo pre, peri e immediatamente postnatale qualificato dall'evento nascita

L'evento nascita trascina con sé una serie di problematiche che verranno ricondotte ad obiettivi strategici e operativi. La prima problematica riguarda la fertilità in relazione al suo inquadramento diagnostico e all'utilizzo di tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), all'uso delle

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

nuove opportunità che le tecnologie avanzate di genetica offrono in termini diagnostici e predittivi, ma anche ai rischi e agli abusi che possono sottendere, oltre che alla più estesa e capillare offerta e utilizzo di azioni tendenti a ridurre il rischio infettivo, di esposizione ambientale e di stili di vita patologici. Nel caso delle PMA, come da Linee guida del Ministero della Salute del 2015, si deve effettivamente offrire la possibilità di consulenza e supporto psicologico per la donna e le coppie che affrontano tale esperienza, attività, quelle di consulenza e supporto psicologico, che all'interno dei LEA (DPCM 12 gennaio 2017, art. 24, lett. i) sono declinate come "consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita". La seconda è attinente al percorso nascita regionale e, conseguentemente, coinvolge i servizi, le azioni e le prestazioni che esso comprende, erogate sia a livello territoriale che ospedaliero. La necessaria implementazione dei nuovi LEA conseguente al DPCM 12/01/2017 costituisce un'opportunità per rivedere il percorso attualmente attivo, rivalutando, in base all'evidenza scientifica e ai risultati di alcune sperimentazioni in atto, i contenuti e i profili organizzativi in risposta alle diverse condizioni in cui la donna in stato di gravidanza si può trovare e all'articolato albero di esigenze cliniche e filiere assistenziali che possono essere attivate.

A supporto di questo lavoro risulta strategica la creazione di un unico sistema informativo registrante i dati sulle condizioni cliniche delle gravide e sugli esiti delle prestazioni effettuate, costituendo una banca di informazioni in grado di permettere una razionale selezione dei diversi livelli di rischio e una rivisitazione dell'organizzazione attuale in modo da orientare più correttamente le gravide al tipo di presa in carico più adatto per la loro situazione, fino al loro indirizzamento appropriato alla rete dei punti nascita, eventualmente allertando e coinvolgendo le condizioni di trasporto in utero, servizio di trasporto emergenza neonatale (STEN e assistito materno (STAM).

A questa fase di revisione contenutistica dei percorsi, di loro riorganizzazione e di monitoraggio della loro attuazione, deve anche associarsi un'azione forte riguardante l'accreditamento dei punti nascita e la certificazione dei professionisti basata sulla loro esperienza e sugli esiti delle prestazioni da loro svolte. Un altro principio che informa le azioni di quest'area è l'integrazione organizzativa e informativa tra azioni e servizi dedicati a problematiche oggi trattate come separate tra loro. Poiché i contenuti individuali dei temi concepimento, gravidanza, suoi esiti, salute del feto e del nato, costituiscono di fatto una sequenza di eventi caratterizzanti una storia personale unica, anche l'organizzazione e i percorsi assistenziali devono comunque riprodurre questa unicità e genare un patrimonio informativo comune adatto alla valutazione e all'eventuale riorientamento di azioni e servizi.

A tal riguardo, nell'ottica di una presa in carico globale della donna e del suo bambino, è necessario sostenere una strategia basata sul valore dell'intersectorialità e della multiprofessionalità. In riferimento alla promozione della salute è espressione concreta del lavoro intersectoriale il coordinamento e la sinergia dei vari nodi della rete dei Servizi che si prendono cura della donna e della nascita con il Dipartimento di Prevenzione. Tale Dipartimento è l'asse portante nelle Aziende ULSS dello sviluppo del Piano Regionale Prevenzione (PRP) che si articola secondo l'approccio life-course basato sulle evidenze che "favorire il mantenimento di un buon stato di salute lungo tutto il corso dell'esistenza porta all'aumento dell'aspettativa di vita in buona salute e a un bonus in termini di longevità, fattori entrambi che possono produrre benefici importanti a livello economico, sociale e individuale. La promozione della salute e dell'equità nella salute inizia dalla gravidanza, passa per un programma di protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e prosegue nella fase della prima infanzia". Particolare attenzione dovrà essere rivolta da parte di tutti i professionisti alla rilevazione precoce delle fragilità materne nei diversi aspetti in cui si manifestano, anche mediante l'utilizzo di indicatori standardizzati e di

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

strumenti clinici-psicologici di rilevazione, tenendo conto che la condizione psicologica della madre è la base su cui il neonato costruisce il suo processo di sviluppo.

Date tali premesse, il PRP prevede al suo interno il “Piano regionale per la promozione della salute materno infantile” basato sul presupposto che la promozione della salute materno-infantile rappresenta un nodo strategico nelle azioni di sanità pubblica per la proiezione esponenziale di danni e benefici nel corso della vita dei singoli e della comunità. Tale Piano mira a promuovere corretti stili di vita nella mamma e nel suo bambino, fin dal periodo prenatale, quali non fumare e non consumare alcolici, corretta attività motoria, sana alimentazione, allattamento, prevenzione degli incidenti domestici e stradali, vaccinazioni consigliate, lettura ad alta voce, posizione supina nel sonno, ecc..

La stessa visione sistemica deve informare le scelte per garantire la sicurezza e la qualità della rete dei punti nascita, tenendo conto della grande eterogeneità del territorio veneto e delle ampie aree presenti in condizioni di disagio oggettivo dovuto anche alla loro conformazione oro-geografica. In questo caso, l’obiettivo di garantire la massima sicurezza possibile riducendo allo stesso tempo la disuguaglianza tra soggetti residenti in diverse aree della Regione, potrà essere raggiunto soltanto attraverso decisioni che tengano conto di un complesso bilanciamento di rischi e vantaggi, determinati da un lato dal deficit di esperienza e di risorse presenti in ospedali con bassa casistica, dall’altro dalle condizioni aggiuntive di rischio, se esistenti, determinati dallo spostamento. In ogni caso i deficit di esperienza e conseguentemente competenza professionale per questo ed altre problematiche di salute devono essere affrontati, oltre che in termini di concentrazione della rete dei servizi, anche attraverso l’utilizzo di altri strumenti quali modalità di rotazione del personale, di certificazione dei professionisti, di formazione e aggiornamento specifico, di supporti informativi, di uso della telemedicina, e di trasporti organizzati, dedicati e complessi con particolare attenzione al trasporto assistito della partoriente (STAM).

Nella stessa area altri rilevanti obiettivi saranno la nuova implementazione e messa a regime degli screening neonatali per l’ipoacusia precoce e la cataratta congenita, la tenuta a regime dello screening neonatale allargato per le malattie metaboliche ereditarie, con una omogeneizzazione delle azioni e procedure utilizzate dai due Centri regionali di screening di Padova e Verona, l’inserimento dello screening della Drepanocitosi nel pannello delle malattie attualmente oggetto di screening neonatale e l’implementazione di un sistema informativo che unisca le informazioni sui nati derivanti dal Registro Nascita con quelle della diagnosi e trattamenti dei patologici selezionati comprese nel Registro Malattie Rare. Altri rilevanti obiettivi operativi di Piano riguardanti la salute del nato, tendono alla realizzazione di percorsi integrati ospedale-territorio per la dimissione protetta e la continuità di presa in carico del nato patologico o fragile e della madre in condizioni patologiche o in condizioni di rischio psico-sociali. Per rendere possibili tali percorsi si intende condurre a termine la completa integrazione tra dichiarazione di nascita, Registri di Stato Civile, Anagrafe comunale, MEF e Anagrafe sanitaria, al fine di trasformare ogni punto nascita in uno sportello unico per la famiglia dove concludere tutte le procedure che comportano dalla dichiarazione di nascita alla scelta del pediatra già prima della dimissione dal nido ospedaliero.

La salute dell’infanzia in età pre-scolare e scolare

L’obiettivo strategico di produrre salute per la fascia di popolazione fino ai 14 anni segue il principio cardine di garantire il massimo sviluppo possibile e di promuovere la maggior salute consentita dalla condizione clinica. Questo principio accomuna le azioni a supporto della crescita dei bambini cosiddetti sani e quelle di presa in carico dei bambini con patologia, specie se cronica, rara e disabilitante. Ciò implica che lo sforzo di ogni piano di presa in carico deve concentrarsi sul trattamento della forma e sul contrasto dei danni attuali ed evolutivi nella struttura e nella

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

funzione che essa determina. Deve nello stesso tempo però prendere in considerazione e agire con gli interventi e con i trattamenti che promuovano le risorse individuali comunque presenti, anche potenziali, in modo da garantire la miglior evoluzione possibile e il miglior quadro di salute, non solo durante la fase pediatrica della vita ma anche in prospettiva in quella adulta. Più complesso è il piano di intervento, più il bilanciamento tra esigenze di cura della patologia specifica, di contrasto del danno e di potenziamento delle risorse diventa il fulcro strategico con cui si va a misurare l'efficacia reale di quanto intrapreso e il guadagno di salute che nel futuro si renderà evidente.

Altri due elementi interagiscono con questo primo che è intrinseco al processo di crescita e sviluppo del bambino: l'interazione con la famiglia e l'interazione con le altre articolazioni della società, per prima la scuola. Il processo di sviluppo ha bisogno di un'interazione costantemente positiva con l'ambiente familiare sia nella normalità che nella patologia. Esso inoltre può essere facilitato o danneggiato, anche in modo irreversibile, da una scorretta interazione con il mondo esterno e prima di tutto con l'ambiente scolastico. Per questo motivo gli interventi di supporto, prevenzione e promozione per le famiglie sono parte integrante delle attività utili per preservare e migliorare la salute dei bambini. Specie in caso di patologia, i risultati ottenuti da piani di trattamento complessi e onerosi già posti in atto possono essere perduti nel tempo perché non adeguatamente utilizzati negli ambienti di vita. Gli snodi tra servizi sanitari e loro conoscenza, famiglie e scuola costituiscono uno degli aspetti più critici. È necessario quindi definire specifici percorsi organizzati per tipologia di condizioni di disabilità o di patologia cronica grave, con l'obiettivo di far permanere e sviluppare ulteriormente il guadagno di salute che interventi e trattamenti sanitari possono aver prodotto.

I principi appena enunciati giustificano la necessità di garantire in tutto il territorio e per tutti i bambini presenti in Regione una serie di azioni classiche di prevenzione (ad es. la promozione dell'offerta vaccinale, la prevenzione degli incidenti e la promozione di stili di vita corretti, etc.).

A rinforzo di tali obiettivi, riconoscendo come fondamentale il ruolo della scuola quale agenzia educativa deputata, unitamente alla famiglia, a promuovere nelle nuove generazioni un orientamento critico, consapevole e responsabile nei riguardi della salute, è stato siglato un Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Tale Protocollo mira, attraverso un agire coordinato e sinergico tra la scuola e diversi settori regionali secondo l'ottica "Salute in tutte le Politiche", a promuovere percorsi didattici e azioni capaci di aumentare le competenze chiave e di cittadinanza attiva dello studente, al punto di vista cognitivo, affettivo e relazionale, mirati a sviluppare negli studenti la capacità di avere cura di se stessi, della propria salute e di quella della propria comunità.

A supporto del monitoraggio e della valutazione della programmazione in tema di prevenzione e promozione di corretti stili di vita si prevede di continuare ad implementare due sistemi di sorveglianza che riguardano la popolazione scolastica, quali OKkio alla Salute (sistema di monitoraggio dello stato ponderale, delle abitudini alimentari e dell'attività fisica nei bambini delle scuole primarie (6-10 anni) e HBSC (Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare) fornisce informazioni sui comportamenti legati alla salute, gli stili e i contesti di vita degli adolescenti (11, 13 e 15 anni).

Contemporaneamente, è necessario sviluppare una serie di azioni di promozione della salute, quali ad esempio le visite a casa e di prevenzione dei rischi, in particolar modo relazionata al problema della violenza subita o agita, e al problema del maltrattamento. D'altra parte gli stessi principi, come già detto, devono orientare e caratterizzare anche l'approccio al bambino affetto da malattia cronica e da disabilità. In questo caso è necessario sviluppare le reti di assistenza per grandi gruppi di patologia, che di regola per l'età pediatrica sono all'interno della rete per le

malattie rare, e agire in modo che queste reti dedicate ai bambini siano in realtà strutturalmente integrate all'interno di quelle che si occuperanno dei soggetti che sopravvivranno in età adulta. La già descritta attenzione al profilo del danno evolutivo e alla valutazione delle potenzialità funzionali, definite da percorsi diagnostici sanitari complessi e specialistici, sono ancora più necessarie per l'approccio ai bambini con malattia cronica o disabilità. Una volta ottenute, le informazioni contenute in questi profili diagnostici devono trovare una corrispondenza con i processi di definizione dei piani educativi individuali e adattamento dell'ambiente e delle relazioni familiari ogniquale volta ciò risulti rilevante. Ugualmente, l'accesso alle cure farmacologiche deve essere garantito nelle forme più adeguate alle caratteristiche del bambino e nella loro continuità in tutti gli ambienti di vita del soggetto. Anche i *setting* di cura devono essere rispettosi di queste specificità e quindi essere collocati in ambienti possibilmente dedicati al bambino, garantendo un'adeguata disponibilità di reparti per bambini o adolescenti in ogni ASL, anche in situazioni di urgenza e di emergenza, e la presenza di attività e reti sovraspecialistiche pediatriche (ivi compreso la presa in carico di bambini con patologie psichiatriche gravi o precoci e con scompensi psichiatrici), soprattutto concentrate in alcuni poli provinciali. In ogni caso si dovrà particolarmente evitare di caricare la famiglia di tutto il peso assistenziale, utilizzando anche per l'età pediatrica, quando la condizione clinica e funzionale lo richiede, i percorsi di presa in carico territoriale e domiciliare, così come per gli adulti e gli anziani.

La salute adolescenziale e la transizione da bambino ad adulto

Particolarmente critica appare la fase di passaggio dalla condizione di bambino con patologia cronica/rara/disabilità a quella di adulto. La transizione dai processi di cura dedicati al bambino a quelli dell'adulto risulta uno degli aspetti più critici universalmente riconosciuti ed è la conseguenza del successo dell'aumentata sopravvivenza delle gravi patologie pediatriche. Essa trova la motivazione della sua criticità e complessità dal fatto di avvenire all'interno di una trasformazione e crisi di molte dimensioni. La prima è data dalla cosiddetta crisi adolescenziale, cioè dal passaggio dall'essere bambino e adolescente al divenire adulto, dimensione che interessa tutti i soggetti e che coinvolge tutte le famiglie. Questa crisi si aggrava qualora l'adolescente sia affetto da una condizione patologica grave e/o disabilitante, e questa gravità è legata al fatto che l'adolescente deve assumere il ruolo di gestore della propria malattia al posto dei genitori e simmetricamente i genitori devono progressivamente abbandonare il loro ruolo di decisori. Qualora l'adolescente non sia in grado di assumere un ruolo decisionale, ad esempio a causa di una disabilità intellettiva, l'equilibrio tra desiderio del giovane adulto e pensieri e decisioni dei familiari può risultare difficile e in parte ambivalente. In ogni caso questo passaggio che interessa il paziente e la famiglia deve corrispondere al passaggio dal sistema dei servizi e professionisti dedicati al bambino ai servizi e professionisti dedicati all'adulto. Naturalmente questi sistemi di servizi devono essere prima di tutto disponibili, poi competenti e organizzati come snodo di uno stesso percorso assistenziale, in modo tale da sostenere e contenere il paziente in questa transizione. In altre parole si associano condizioni individuali, legate alla variabilità degli adolescenti e delle famiglie, a condizioni che dipendono dalla programmazione e organizzazione del sistema sanitario e dalla formazione e competenza dei professionisti.

Anche per l'adolescente non affetto da malattia cronica e/o disabilità il passaggio adolescenziale è comunque cruciale per ridurre o procrastinare l'insorgenza di patologie croniche in età adulta attraverso l'attivazione di interventi specifici con prevalente approccio comunitario tendente alla promozione della salute e all'utilizzo di stili di vita corretti. Temi di particolare rilievo sono la prevenzione degli incidenti e della violenza in tutte le sue forme, sia agita che subita, oltre che l'assunzione di corretti stili di vita nell'attività fisica e nell'alimentazione e nell'attività sessuale e il contrasto all'uso di alcol e droghe. A riguardo il fenomeno del progressivo abbassamento dell'età

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

di prima assunzione di sostanze e dell'instaurarsi degli aspetti cronici legati al loro uso impone una serie di interventi per la definizione di specifici percorsi di:

- prevenzione e promozione di sani stili di vita attraverso metodologie interattive che permettano una partecipazione attiva degli studenti per es. basate sulla educazione tra pari, metodologia di comprovata efficacia;
- presa in carico precoce che comprendono le attività svolte nei pronto soccorsi ospedalieri e quelle da svilupparsi nei servizi territoriali di contrasto alle dipendenze, di neuropsichiatria infantile e di salute mentale, dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia;
- approfondimento dei programmi presso i Centri che trattano patologie in aumento, quali obesità e diabete mellito tipo 2;
- condivisione di iniziative tra Ospedale, territorio e distretto, per gestire l'accoglienza in situazioni di fragilità relazionale, psicologica, sociale, e la dimissione attenzionata per predisporre il programma più idoneo.

Con specifico riferimento all'attività sessuale saranno adottati interventi finalizzati a tutelare e promuovere la salute sessuale e riproduttiva delle giovani generazioni e delle donne, a prevenire le interruzioni volontarie di gravidanza, le malattie sessualmente trasmesse e la diffusione dell'HIV. Gli interventi di specie si indirizzeranno nella implementazione dei programmi di educazione alla salute sessuale e riproduttiva, dei servizi aziendali e dei percorsi assistenziali dedicati, nel verificare l'accesso alla contraccezione gratuita, nel dovuto rispetto delle scelte e della dignità delle persone.



5. IL PERCORSO DEL PAZIENTE IN OSPEDALE

Parole chiave

Appropriatezza, Efficienza, Equità, Fluidità, Percorsi, Proattività, Prossimità, Reti cliniche, Tempestività

Obiettivi strategici

- OS1. Assicurare al paziente la gestione della fase dell'emergenza urgenza e la fase critica del percorso assistenziale
- OS2. Assicurare al paziente che intraprende un percorso assistenziale programmato gli approfondimenti diagnostici, i trattamenti terapeutici e riabilitativi che richiedono tecnologia, requisiti strutturali e competenze proprie dell'ospedale
- OS3. Assicurare ai pazienti con patologie croniche con frequenti episodi di riacutizzazione un percorso dedicato e condiviso
- OS4. Migliorare l'efficienza organizzativa ospedaliera

Il percorso del paziente in ospedale

A fronte dei cambiamenti demografici in atto che vedono negli ultimi anni, un ricorso sempre maggiore alle strutture ospedaliere da parte di pazienti anziani, con più patologie croniche e con frequenti processi di riacutizzazione, l'ospedale negli anni, non ha di molto mutato il suo modello organizzativo, continuando ad interessarsi di patologia acuta, indipendentemente dal target del paziente.

L'analisi della tipologia di pazienti che accedono all'ospedale ha evidenziato che più del 70% dei ricoveri ospedalieri si riferisce a pazienti cronici che accedono alle strutture o con ricovero acuto (6 pazienti su 10) o con ricovero programmato.

Si è rilevata pertanto la necessità di focalizzare l'attenzione sulla gestione dei percorsi oltre che per i pazienti acuti e per quelli programmati anche per i pazienti cronici con frequenti episodi di riacutizzazione.

Il percorso dei pazienti acuti in Pronto Soccorso

Una efficiente ed efficace organizzazione del Pronto Soccorso riveste carattere di primaria importanza, anche in considerazione del fatto che esso rappresenta la porta di accesso principale per l'ospedale in tutte le situazioni di urgenza /emergenza.

E pertanto necessario prevedere una organizzazione che miri ad una riduzione delle attese al Triage e che riduca al minimo gli adempimenti amministrativi e tali modalità organizzative devono essere tenute in considerazione anche in fase di eventuale ristrutturazione edilizia.

L'immediata ed appropriata individuazione dei codici di priorità infatti è il presupposto indispensabile per inserire il paziente nel corretto percorso di diagnosi e cura.

Vanno pertanto potenziati gli strumenti informativi volti ad individuare in tempo reale la disponibilità di posti letto presso le unità operative di degenza; devono essere ulteriormente sviluppati gli accessi diretti e i percorsi "veloci" in particolare nell'ambito della pediatria, ostetricia, psichiatria; una maggiore attenzione va posta anche nell'organizzazione dei percorsi rivolti alle persone anziane ed a quelle con limitate o ridotte abilità.

Va migliorata l'organizzazione complessiva dell'Ospedale per garantire la rapida consulenza specialistica o l'esecuzione dell'esame diagnostico chiesto dal PS, ai fini di una efficiente gestione del percorso previsto.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Devono essere previsti inoltre percorsi differenziati per i pazienti a cui è stato assegnato il codice bianco in ingresso al fine di rendere sempre più appropriato e sicuro l'utilizzo delle aree dedicate all'emergenza e urgenza.

Per i pazienti classificati come codici bianchi va prevista la consegna di materiale informativo ed educativo, definito su base regionale/aziendale, che illustri le situazioni nelle quali accedere ai Servizi di Emergenza, fornendo informazioni sui servizi di Assistenza Primaria (MMG, PLS, CA).

Per migliorare ulteriormente l'appropriatezza nella gestione dei pazienti, e quindi utilizzare in modo sempre più corretto le aree ospedaliere per i casi realmente "acuti", si prevede infine che il Pronto Soccorso possa inviare direttamente i pazienti alle strutture intermedie; tale possibilità, pertanto, si aggiunge a quanto già previsto dai percorsi vigenti (attivazione obi, dimissione a domicilio, ricovero etc.).

Un'attenzione particolare deve essere riservata ai percorsi di prevenzione della violenza di genere e dei bambini, che coinvolga, insieme al medico legale, al pediatra, all'ostetrica e ad altre figure professionali, anche lo psicologo.

Questi nuovi modelli devono essere assicurati in ogni PS e in ogni ospedale garantendo anche spazi e strutture funzionali ai diversi scopi; monitoraggio continuo dei tempi di attesa e forme organizzative flessibili per il personale.

Il percorso dei pazienti "programmati"

Al paziente che non si trova in condizioni critiche e che necessita di una risposta sanitaria, il SSSR offre una rete capillare di servizi costituita da luoghi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, che, in un'ottica di appropriatezza e sicurezza, assicurano all'interno del percorso di cura procedure/interventi, e prestazioni, che richiedono competenze e tecnologie specifiche.

Per questa esigenza di approfondimenti diagnostici, trattamenti terapeutici, riabilitativi, il paziente intraprende un percorso programmato che si struttura all'interno di reti.

In questo percorso l'ospedale viene attivato come nodo della rete in base alle specificità tecnologiche, strutturali e di competenze.

Le strutture che nella classificazione dei luoghi di cura vengono definiti Spoke assumono in quest'ottica il ruolo di ospedale di prossimità che garantisce al cittadino tutte le prestazioni di bassa e media complessità erogabili nelle condizioni di massima sicurezza.

Diventano quindi obiettivi da perseguire:

- Efficientamento della programmazione degli interventi di chirurgia breve;
- Sviluppo della gestione centralizzata e informatizzata di esami preoperatori, posti letto ordinari e di terapia intensiva, sale operatorie e di conseguenza delle liste d'attesa e anche creazione di uno sportello unico;
- Sviluppo, per l'area medica, del "day service" come modalità organizzativa, per garantire un'offerta di prestazioni integrate, con minor impegno possibile del paziente, al fine di migliorare la risposta assistenziale;
- attivazione di letti monitorati, contribuendo così a un utilizzo appropriato dei letti di area critica dando anche maggior supporto all'area intensiva per la gestione delle attività relative a pazienti complessi, quali ad esempio quelli con insufficienza respiratoria (ventilati non intubati);

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- facilitare il reinserimento dei pazienti psichiatrici nei luoghi di residenza attraverso la ridefinizione dei criteri per l'assistenza psichiatrica ospedaliera;
- rimodulazione della rete riabilitativa in particolare per le alte specialità (unità spinali e di neuroriabilitazione) e sviluppo modalità di presa in carico territoriale rimodulando l'offerta per quanto riguarda percorsi riabilitativi, pneumologico, cardiologico, neurologico, neuro-cognitivo ortopedico e anche percorsi di riabilitazione nutrizionale. A questo scopo si dovranno attivare anche nuove modalità di presa in carico finalizzate ad una maggior integrazione tra percorsi riabilitativi e programmi di Attività Fisica Adottata (AFA) e delle palestre della salute (PDS) di cui all'art. 21 L.R. n. 8 dell'11 maggio 2015, con l'obiettivo di ricondizionare al termine della riabilitazione, contrastare l'ipomobilità, favorire l'inclusione sociale e promuovere stili di vita nei soggetti con disabilità stabilizzata. I programmi AFA e delle PDS non rientrano tra le attività riabilitative e non sono una attività sanitaria e mirano anche a promuovere il processo di invecchiamento sano e attivo della popolazione. Tutti i percorsi prevedono un ruolo integrativo e complementare delle strutture sanitarie, anche privati accreditati o a gestione pubblica;
- promozione delle cure preventive e riabilitative con l'utilizzo di acque e fanghi termali.

Il percorso dei pazienti cronici con frequenti episodi di riacutizzazione

La necessità di far fronte ad una tipologia di "acuzie" differenziata (oltre agli "acuti" veri e propri sono molti i pazienti cronici "instabili" con frequenti processi di riacutizzazione) richiede un ripensamento del modello di assistenza ospedaliera, meglio commisurato alle tipologie di pazienti assistiti.

Con particolare riferimento a questo target di pazienti (cronici "instabili" con processi di riacutizzazione) diventa necessario introdurre in ospedale modelli organizzativi in cui tali pazienti, possano essere presi in carico anticipatamente in una determinata area di ricovero (nella fase di inizio dell'instabilità) programmando una presa in carico ospedaliera prima che il paziente sia instabile e acuto e quindi prima che, passando per il PS, venga gestito come ricovero urgente e assegnato a un reparto in quel momento disponibile.

Tale modello organizzativo presuppone che il livello ospedaliero e territoriale (MMG, Distretto, Strutture intermedie, etc.) condividano tutte le informazioni e i protocolli necessari alla gestione comune dei percorsi per tali pazienti e presuppone una relazione biunivoca tra professionisti che si attua anche attraverso lo svolgimento di un ruolo "pro attivo" configurabile come "medicina di iniziativa", nel quale non siano rari gli accessi dei MMG o dei medici di distretto in ospedale per seguire l'evoluzione clinica dei loro assistiti e che i medici ospedalieri formino ed informino i MMG o dei medici di distretto dello stato generale di salute del loro paziente.

Questa fondamentale comunicazione deve prevedere l'adozione e lo sviluppo dei moderni sistemi di comunicazione per via telematica al fine di renderla il più tempestiva ed efficiente possibile.

Percorsi condivisi, che anticipano il ricorso al ricovero urgente tramite il PS, consentono di gestire il paziente secondo una logica di "continuità di cura" senza doverlo sottoporre a ripetute fasi diagnostiche di inquadramento generando nel paziente la consapevolezza di essere assistito e preso in carico dal "sistema" sanitario.

In un'ottica di ospedale moderno e flessibile sono già presenti soluzioni organizzative che hanno consentito di evitare di ricorrere in modo non appropriato al ricovero attraverso fasi di osservazione breve intensiva in pronto soccorso.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Esiste tuttavia anche una categoria di pazienti ricoverati che vengono trattenuti in ospedale e non dimessi nonostante non necessitano di ulteriori risposte a bisogni sanitari ma che presentano tuttavia problemi di tipo familiare e sociale che ne ritardano la dimissione.

Per tali pazienti, che hanno terminato il loro ciclo di cura e possono pertanto essere dimessi, è possibile prevedere posti letto tecnici all'interno della struttura ospedaliera, con la sola presenza del personale infermieristico, protratta per non più di 24 ore, per consentire di risolvere gli aspetti non sanitari senza utilizzare impropriamente la struttura ospedaliera.

Il modello organizzativo previsto può essere descritto come "Osservazione Breve Estensiva" (OBE).

L'identificazione di posti letto tecnici, quindi con utilizzo non sanitario e pertanto non ricompresi nel numero dei posti letto assegnati, consente, tra l'altro, anche un utilizzo pieno delle sale operatorie nelle quali, nelle fasce pomeridiane, l'attività di DS e di chirurgia ambulatoriale viene limitata ai soli interventi a bassissima complessità per l'impossibilità di trattenere il paziente in osservazione dopo l'intervento.

Per consentire un pieno utilizzo delle strutture ospedaliere, ed una piena efficienza sia del percorso di ricovero che nel percorso previsto per i pazienti con accesso ambulatoriale, in coerenza con logiche integrate, è auspicabile lo sviluppo di modelli innovativi, anche sperimentali, che prevedano la possibilità di offrire agli utenti del SSSR supporto logistico o risposte a bisogni non sanitari, in mancanza delle quali vengono utilizzate in modo improprio risorse ospedaliere destinate a pazienti acuti.

La necessità di farsi carico di pazienti cronici con multimorbidità, che nel loro percorso necessitano di fasi di assistenza sanitaria, può trovare ulteriore risposta anche tramite l'attivazione, in Ospedale, di letti di Ospedale di Comunità. In tale ambito, oltre alle eventuali competenze specialistiche è possibile disporre anche di livello tecnologico proprio della struttura ospedaliera.

Il modello proposto, coerentemente con un concetto di ospedale inteso come parte di un percorso di cura, presuppone tuttavia che i protocolli condivisi definiscano nel dettaglio i criteri di inclusione/esclusione dei pazienti, evitando che si venga snaturare la struttura ospedaliera che resta identificata come luogo per la gestione delle fasi acute dei percorsi di cura.

Infine per i pazienti per cui il percorso prevede un passaggio in punto soccorso può essere previsto, oltre all'attivazione delle modalità consuete (obi, domicilio, ricovero, percorso breve), anche la possibilità valutata e attivata dal pronto soccorso, di presa in carico presso strutture intermedie qualora la situazione clinica lo ritenesse necessario.

Diventano quindi obiettivi da perseguire:

- definizione di protocolli condivisi ospedalieri e extra ospedalieri per la gestione dei pazienti cronici condivisa tra mmg, distretto e medici ospedalieri;
- definizione di modalità operative per il supporto degli specialisti ospedalieri ai medici territoriali (consulenze, telerefertazione e teleconsulenza);
- attivazione di modalità di gestione dell'obe (individuazione e definizione dei posti letto tecnici);
- individuazione di letti di ospedale di comunità all'interno delle strutture ospedaliere;
- definizione dei criteri di accesso alle strutture intermedie direttamente dal pronto soccorso.

L'efficienza organizzativa

La Regione del Veneto, ha definito i criteri per l'individuazione del fabbisogno e per l'allocazione dei posti letto con il PSSR 2012-2016, identificando i bacini di riferimento per specialità, i ruoli, le specialità, i livelli di intensità di cura ed i modelli organizzativi, che consentono il miglior utilizzo delle risorse assegnate, con l'obiettivo di garantire la piena coerenza rispetto alla tipologia di funzione previste.

Uno degli elementi strategici nel governo della programmazione sociosanitaria regionale, infatti, è rappresentato dall'assegnazione delle risorse sulla base di standard di riferimento, in particolare per la dotazione di attrezzature e personale assistenziale, tenendo presente la continua evoluzione dello scenario organizzativo/assistenziale.

La connotazione iniziale di standard minimi di riferimento del personale, in particolare, ha consentito, sia a livello regionale che a livello delle singole aziende, di pianificare e allocare le risorse garantendo un uniforme ed elevato livello qualitativo di sistema.

La programmazione per standard di riferimento pertanto deve continuare ad essere uno degli elementi portanti della programmazione regionale e attraverso Azienda Zero, devono essere individuati nuovi standard di riferimento rispondenti a principi base di efficienza, efficacia e sicurezza ed economicità.

Azienda Zero, sulla base di quanto previsto dalla L.R. 19/2016, deve inoltre prevedere ed attuare tutti gli strumenti di monitoraggio necessari a verificare l'adeguatezza degli standard utilizzati per l'assegnazione delle risorse in rapporto al grado di soddisfacimento dei bisogni e deve monitorare gli esiti dei processi assistenziali, al fine di verificarne la coerenza con l'offerta programmata delle prestazioni.

Al direttore della funzione ospedaliera (primus inter pares) spetta il compito di pianificare, organizzare e gestire le attività inter-ospedaliere e coordinare funzionalmente i vari ospedali in modo da garantire il livello qualitativo adeguato e utilizzare in modo efficiente le risorse all'interno dell'Azienda sanitaria.

A livello di singolo ospedale il direttore medico di presidio è il responsabile unico di tutti i processi assistenziali erogati in ambito ospedaliero e dei processi amministrativi direttamente collegati.

Azienda Zero deve definire e monitorare indicatori di efficienza del sistema attraverso indicatori classici quali ad esempio: tasso di occupazione del posto letto, rispetto delle soglie di durata degenza, rispetto delle soglie di erogabilità per regime di erogazione, il processo di mobilità sanitaria, l'utilizzo delle attrezzature e degli spazi (in particolare le sale operatorie), rispetto dei tempi di attesa, supportando l'attuazione di un processo di organizzazione efficiente ed efficace.

L'Ospedale deve adottare un'organizzazione che tiene conto dei seguenti parametri:

- Organizzazione di attività di degenza per moduli di 20-25 posti letto e standard;
- Gestione separata dei percorsi di emergenza urgenze e programmata, nonché di percorsi dedicati alle persone con disabilità;
- Organizzazione per aree assistenziali omogenee differenziate in livelli assistenziali e cluster;
- Articolazione per moduli organizzati per area funzionale delle guardie attive, prevedendo una guardia attiva fino a 90/100 posti letto;
- Considerazione della logistica e di eventuali altri aspetti strutturali per garantire l'utilizzo ottimale degli spazi a disposizione della struttura nell'organizzazione modulare;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- Programmazione di attività per volumi e esiti e utilizzo della rotazione della stessa equipe di professionisti su più sedi per garantire l'esperienza e i volumi erogati dai singoli professionisti.
- Accoglienza medica secondo un modello caratterizzato da percorsi diagnostici e di orientamento terapeutico differenziati dedicati alle persone con disabilità gravi e gravissime, in particolare con deficit intellettivo, comunicativo e neuromotorio
- Formazione di personale specializzato dedicato alle patologie specifiche della disabilità, all'accoglienza in ambulatorio e in ospedale di persone con disabilità.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023



6. LA PRESA IN CARICO DELLA CRONICITÀ E DELLA MULTIMORBILITÀ PER INTENSITÀ DI CURA E DI ASSISTENZA

Parole chiave**Multiprofessionalità, Piano integrato di cura, Medicina di Gruppo**

Obiettivi strategici

- OS1. Potenziare il ruolo del distretto come gestore della cronicità
- OS2. Promuovere un sistema di classificazione del case mix che preveda un coinvolgimento strutturato del MMG/curante nell'attribuzione finale del profilo
- OS3. Garantire alle persone il migliore stato di salute possibile in relazione alle condizioni individuali
- OS4. Garantire la gestione dei problemi di salute secondo un sistema di prioritarizzazione mediante la realizzazione di percorsi integrati proporzionati al profilo di bisogno
- OS5. Valorizzare la personalizzazione della presa in carico, attraverso piani integrati di cura in coerenza con il Piano Nazionale Cronicità
- OS6. Organizzare una filiera dell'assistenza che sia in grado di garantire le transizioni tra luoghi e/o livelli assistenziali differenti, favorendo la domiciliarità ed il recupero funzionale
- OS7. Promuovere un sistema di governance della cronicità e della multimorbilità centrata sulla misurazione dei risultati

La gestione della cronicità

La persona ha diritto di godere del migliore stato di salute possibile e di poter accedere a cure sanitarie dedicate ed appropriate ai suoi bisogni in tutte le fasi della vita. In particolare, nel contesto attuale, con il prevalere delle patologie croniche e della multimorbilità, il SSSR deve essere in grado di aiutare le persone a raggiungere il massimo grado di funzionalità possibile in relazione al proprio stato di salute.

Infatti, nell'affrontare la cronicità, molto spesso connotata dalla multimorbilità, la vera sfida è legata alla capacità di garantire la migliore salute in relazione alle condizioni della persona (mantenimento, coesistenza). Come illustrato nel Capitolo 1 "Lo scenario epidemiologico e sociale e l'impatto sulla domanda di servizi socio-sanitari", nella popolazione del Veneto la norma è rappresentata dalla multimorbilità dato che per tutte le persone con le patologie croniche prevalenti esiste una importante quota di comorbidità che va dal 95% per lo scompenso cardiaco al 90% della BPCO e al 70% per il diabete.

Nella gestione della cronicità la persona diviene parte integrante del percorso di cura: fondamentale diventa, quindi, il suo coinvolgimento ed impegno responsabilizzato attraverso la stesura condivisa o coproduzione di un piano integrato di cura e la stipula di un patto di cura che individui i possibili risultati conseguibili in considerazione anche delle sue potenzialità e del suo contesto di vita.

Un paziente ben "ingaggiato", dunque, è una persona non solo più aderente alle prescrizioni ma anche più consapevole della propria diagnosi e, perciò, capace di attivarsi in modo corretto ai primi segni e sintomi della malattia, di mettersi in contatto con il team multiprofessionale di riferimento tempestivamente e di fruire dei servizi sanitari offerti dal sistema in modo più soddisfacente ed appropriato.

Vi è, quindi, l'esigenza di definire nuovi modelli assistenziali di presa in carico della cronicità, ed in particolare della multimorbilità, che si fondano sui seguenti elementi chiave:

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- l'adozione di un sistema di categorizzazione della popolazione assistita sulla base della coprevalenza di patologie, prevedendo l'utilizzo di uno strumento di classificazione del case mix (ad es. ACG) e responsabilizzando il MMG o il curante nella attribuzione definitiva della persona ad un determinato profilo di morbidità e rischio. La sfida che si pone è, da un lato, riadattare il metodo di "profilazione" alle caratteristiche della popolazione veneta e, dall'altro, tenere in considerazione la storia, il territorio, l'offerta di servizi e le risorse disponibili per affrontare i bisogni;
- la strutturazione di un modello che consenta la gestione dei problemi di salute con strumenti organizzativi e professionali proporzionati alla complessità multidimensionale del bisogno. Ciò richiede la condivisione di un sistema di prioritarizzazione dei bisogni che si intendono affrontare e delle preferenze/esigenze proprie del paziente che si intendono rispettare, al fine di realizzare percorsi integrati, in grado di superare logiche fondate su erogazione di prestazioni occasionali, frammentate e spesso duplicate;
- la definizione di livelli differenti di bisogno a cui corrispondano modelli alternativi di presa in carico della cronicità, sempre comunque fondati sulla multiprofessionalità;
- la definizione di una filiera dell'assistenza che sia in grado di garantire le transizioni tra luoghi di cura diversi e/o livelli assistenziali differenti, attraverso nuove formule organizzative multispecialistiche a supporto, in particolare, delle dimissioni verso il domicilio o le strutture sociosanitarie extraospedaliere, le strutture di ricovero intermedie e/o le ammissioni verso l'ospedale;
- il coordinamento tra Ospedale e Territorio nella gestione di dimissioni "protette" di pazienti con patologie croniche complesse (ad es. cardiovascolari) che richiedono un percorso di follow up che integri riabilitazione e prevenzione secondaria;
- la valorizzazione della personalizzazione della presa in carico e dell'assistenza come strumento di garanzia della tutela della salute, attraverso piani integrati di cura sviluppati in coerenza con il Piano Nazionale Cronicità, che trovano la loro necessaria attuazione attraverso l'integrazione tra le reti negli ambiti dell'assistenza primaria, della prevenzione, delle cure intermedie e dell'assistenza ospedaliera;
- la costruzione di un sistema di governance centrata sui risultati che responsabilizzi tutti gli attori (sia della struttura ospedaliera che territoriale, sia dipendenti che convenzionati) alla realizzazione della gestione integrata della cronicità, ridefinendo e potenziando il ruolo del Direttore di Distretto.

Il nuovo ruolo del Distretto

Stesura ed attivazione del Piano Domiciliarità distrettuale entro il 2019.

Le Aziende sanitarie attivano e/o adeguano le medicine di gruppo con compiti aggiuntivi legati all'accessibilità, alla presa in carico della cronicità, alla assistenza domiciliare, dimensionate rispetto alla popolazione residente, con risorse aggiuntive e con attività monitorate secondo indicatori di struttura, processo e esito concordati a livello regionale.

Attivazione del programma formativo multidisciplinare.

Il Distretto socio sanitario è l'articolazione dell'Azienda ULSS deputata al perseguimento dell'integrazione tra i diversi servizi e le diverse strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti sul territorio, in modo da assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni della popolazione.

Sono obiettivi strategici affidati al Distretto Socio-Sanitario:

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- analizzare e misurare i bisogni, stratificando la popolazione assistita sulla base delle criticità effettive (case mix), decodificando i bisogni e trasformandoli in domande, definendone livelli di complessità assistenziale e modelli organizzativi più efficaci/efficienti, nonché identificando i luoghi di cura più appropriati;
- definire ed attuare i percorsi assistenziali per le principali patologie croniche e per l'assistenza alle persone fragili, affrontando la multimorbidità in maniera integrata non solo a livello distrettuale ma in integrazione con il livello ospedaliero, adottando piani integrati di cura per i pazienti complessi;
- garantire l'assistenza h 24, 7gg/7, prevedendo uno specifico modello di integrazione operativa tra tutti i soggetti preposti alla presa in carico.

Pertanto viene ridefinito il ruolo del Distretto specificando che il direttore di Distretto diventa:

- responsabile dell'analisi e misurazione dei bisogni al fine di identificare i modelli organizzativi, le risorse e i luoghi di cura più appropriati per specifico livello assistenziale;
- responsabile della definizione ed attuazione dei percorsi assistenziali integrati per le principali patologie croniche e per l'assistenza alle persone fragili;
- gestore della cronicità complessa ed avanzata, attraverso lo sviluppo di competenze cliniche (sviluppo di alte professionalità) ed organizzative;
- facilitatore dei processi di integrazione tra i diversi nodi della rete dei servizi per assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni della popolazione.

In particolare è necessario che il Distretto diventi il soggetto "gestore" di alcune categorie di bisogno complesso, sviluppando una importante competenza clinica e, al contempo, una competenza organizzativa in grado di ricomporre e gestire i percorsi, potenziando:

- la competenza sul governo clinico inteso come lo sviluppo e l'applicazione dei percorsi assistenziali per patologie a più elevata prevalenza;
- lo sviluppo di alte professionalità sotto l'aspetto clinico al fine di erogare l'assistenza ai pazienti complessi;
- la competenza organizzativa al fine di garantire la sintesi compiuta nelle modalità di pianificazione, programmazione, gestione e valutazione dei risultati migliorando i percorsi di governance dell'assistenza distrettuale.

La presa in carico della cronicità per intensità di cura e di assistenza

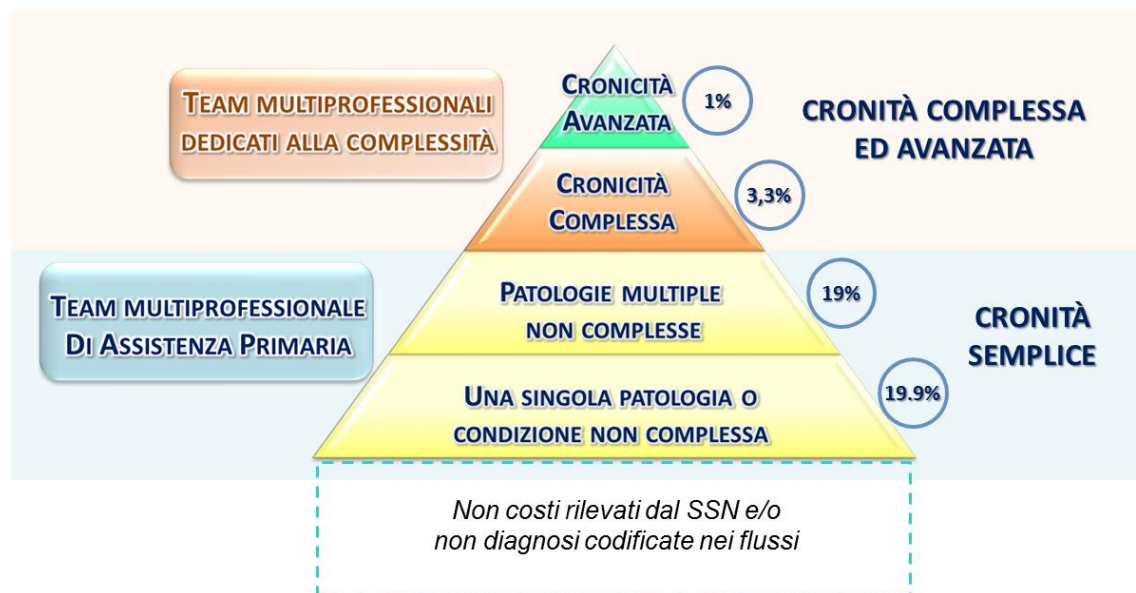
Il modello regionale di presa in carico della cronicità e della multimorbidità si fonda sul concetto di intensità di cura e di assistenza, mutuandolo dall'ambito ospedaliero, per sottolineare la gradualità nell'erogazione dell'assistenza correlata al bisogno.

A partire dalla stratificazione sopra descritta, vengono distinti due livelli di complessità (Figura 8):

- la cronicità "semplice", che viene appropriatamente presa in carico dai team multiprofessionali dell'Assistenza primaria;
- la cronicità "complessa ed avanzata", che richiede team multiprofessionali "specialistici" dedicati.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Figura 8 – Presa in carico della cronicità per intensità di cura e di assistenza: profili di popolazione e percentuale sulla popolazione del Veneto



La gestione della cronicità “semplice”

La prevenzione della malattia e il trattamento della sua cronicizzazione sono le vocazioni prioritarie della rete dei servizi territoriali e l’assistenza primaria costituisce il “contatto” più immediato e frequente per l’assistito, rappresentando perciò il setting assistenziale che meglio si presta all’individuazione ed alla presa in carico della cronicità semplice.

Per questo motivo le Medicine di Gruppo e i team multiprofessionali dell’Assistenza primaria, diversamente organizzati e dimensionati a seconda delle caratteristiche del territorio ove sono collocati, rappresentano il punto di riferimento per le comunità e si impegnano a:

- riconoscere i malati cronici;
- inserirli in percorsi di presa in carico integrata;
- sviluppare un modello di gestione dell’assistenza da parte di un team.
- Per fare questo sono richiesti:
 - la valorizzazione del rapporto di fiducia tra medico e paziente;
 - un elevato livello di integrazione dell’assistenza primaria nel sistema;
 - lo sviluppo del lavoro per percorsi assistenziali con applicazione dei PDTA;
 - una forte crescita e valorizzazione del ruolo degli infermieri nell’assistenza primaria;
 - la dimostrazione del contributo al raggiungimento degli standard di sostenibilità del Sistema.

Ciò premesso, la gestione della cronicità semplice dovrà essere garantita da team multiprofessionali di assistenza primaria nelle seguenti differenti accezioni:

1. forme di aggregazione che coinvolgono medici convenzionati opportunamente organizzate e dimensionate con riferimento alle specifiche caratteristiche del contesto;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

2. team di assistenza primaria che coinvolgono medici dipendenti del SSN nella gestione dell'assistenza medico-generica, anche in conformità a quanto stabilito dalla Legge n.833/1978;
3. team di assistenza primaria la cui gestione è affidata ad un soggetto privato accreditato con riferimento ad uno specifico bacino di riferimento.

Al fine di tutelare la libera scelta del cittadino, lo stesso potrà scegliere a quale tipologia di team rivolgersi, fermo restando che le suddette tipologie si configurano come alternative e, quindi, non potranno essere fruite contemporaneamente dallo stesso assistito.

Sulla base dei principi sopra descritti, analoghe tipologie organizzative potranno essere sviluppate anche nell'ambito della pediatria.

Spetta, quindi, al direttore del Distretto organizzare le risorse affinché vengano attuati i PDTA, definendo:

- gli obiettivi da raggiungere;
- le risorse disponibili ed i criteri del loro utilizzo;
- le modalità di monitoraggio e verifica dei risultati.

In quest'ottica sarà responsabilità del direttore di Distretto definire il budget delle prestazioni specialistiche necessarie, sulla base della lista pazienti eligibili e di quanto previsto dagli stessi PDTA, nonché mettere a disposizione le risorse necessarie, anche attraverso appositi accordi con gli specialisti ambulatoriali interni operanti nel proprio Distretto e con le strutture private accreditate che insistono nel proprio territorio, qualora necessario, comprese le Palestre della Salute che insistono in Strutture Residenziali.

Dovranno, altresì, essere individuate specifiche modalità di accesso a suddette prestazioni, evitando di transitare per il CUP aziendale, ma garantendo l'accesso in conformità a quanto previsto dal PDTA per un appropriato follow up.

Nell'ottica dell'intersettorialità e multidisciplinarietà, caratteristiche fondamentali dei percorsi di presa in carico globale, il Dipartimento di Prevenzione può affiancare il medico di famiglia e il team per la modifica degli stili di vita, al fine di condividere gli interventi già in atto nel territorio. Lo scopo è di utilizzare al meglio competenze specifiche e pratiche consolidate, anche in un'ottica di una razionalizzazione delle risorse. Il modello della prevenzione del Veneto prevede l'offerta di interventi stratificati per livello di rischio e di motivazione del soggetto, rivolti al singolo e/o alle famiglie. Inoltre il Dipartimento di Prevenzione promuove interventi intersettoriali anche con soggetti esterni al mondo sanitario (Palestre della Salute, Associazioni Sportive, Enti Locali, Scuole...).

I team di assistenza primaria, come sopradescritti, possono utilizzare strutture, dotazioni, personale, servizi messi a disposizione dall'Azienda ULSS (impiego di personale dipendente dal SSSR), ovvero assicurarsi ricorrendo a soggetti che forniscono servizi di tipo infermieristico o amministrativo (espletamento di apposita gara d'appalto), ovvero attraverso una specifica procedura di accreditamento dei soggetti erogatori di questi servizi con il SSSR ai sensi della L.R. 22/2002.

Inoltre potranno essere avviate procedure di accreditamento anche per l'erogazione di servizi sanitari dell'assistenza primaria nel suo complesso.

La gestione della cronicità “complessa ed avanzata”

A fronte della complessità dei bisogni e delle relazioni e competenze necessarie per garantire la presa in carico della cronicità complessa ed avanzata, in particolare della multimorbidità, assume sempre più importanza potenziare il distretto sotto l'aspetto clinico-assistenziale.

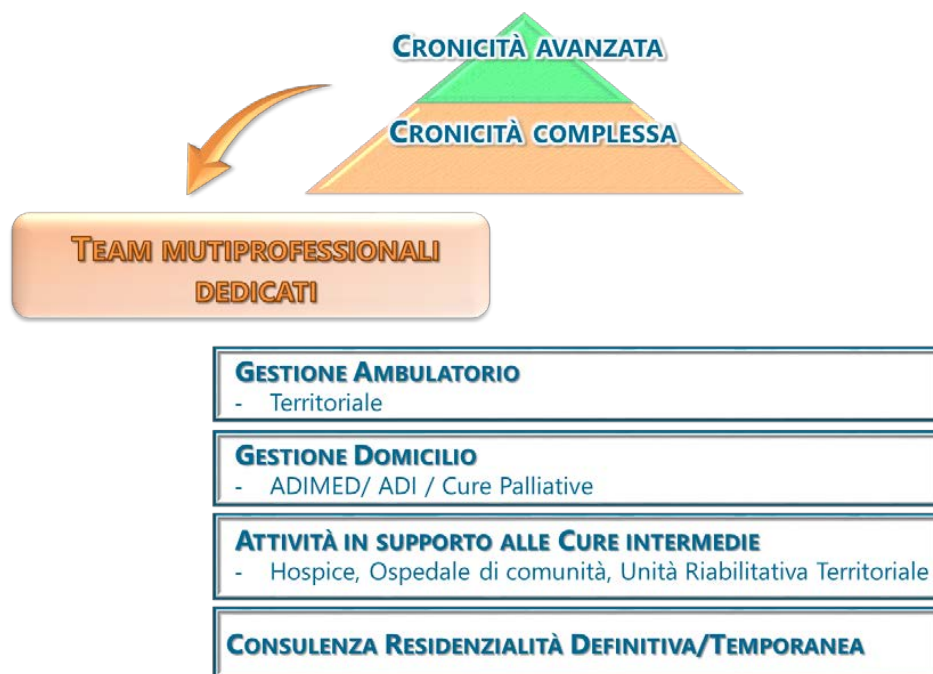
Per questo andranno costituiti team multiprofessionali “dedicati”, afferenti al distretto, a cui il paziente verrà assegnato in base al bisogno (ossia all'intensità di cura e di assistenza) (Figura 9). Detti team dovranno essere dimensionati sulla base della popolazione target (di riferimento) e saranno composti da specialisti con prevalente competenza geriatrica/internistica e di cure palliative, dipendenti del SSN, e infermieri, assistenti sociali ed altri professionisti con legami funzionali anche con i professionisti che operano all'interno delle strutture ospedaliere. Verrà comunque informato il Medico di medicina generale per il tramite del fascicolo sanitario elettronico. Il MMG può essere parte integrante dei team multiprofessionali e contribuisce alla definizione e realizzazione del piano di assistenza individuale.

La presa in carico di pazienti con cronicità avanzata, che rappresenta l'1% della popolazione (vedi figura apice della piramide) è gestita preferibilmente dall'Unità di Cure Palliative, che garantisce l'unitarietà del percorso integrato di cura, dalle fasi a minor intensità assistenziale coordinate dal MMG (cure palliative di base), alle fasi con maggior intensità assistenziale all'approssimarsi della fine della vita (cure palliative specialistiche). L'Unità di Cure Palliative, nell'attuazione del piano integrato di cura, ne garantisce la continuità attraverso il coordinamento della rete locale di cure palliative, che comporta la gestione delle transizioni, in collaborazione con la COT, dai setting ospedalieri e territoriali, privilegiando le cure extraospedaliere, in particolare domiciliari. L'Unità di Cure Palliative garantisce l'assistenza nei luoghi dedicati alle cure palliative e fornisce consulenza nei luoghi non dedicati, quali, Centro Servizi, Ospedale di comunità, Ospedale.

Il direttore di Distretto deve, pertanto, farsi garante della presa in carico, promuovendo e monitorando lo sviluppo di un'organizzazione multi professionale e multi disciplinare dedicata alla cura ed assistenza delle persone con cronicità complessa, verificandone le procedure condivise e assicurando la condivisione delle informazioni anche con i pazienti e le famiglie.

Figura 9 – La presa in carico della cronicità complessa ed avanzata

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023



Confermando l'obiettivo qualitativamente e culturalmente rilevante di favorire il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e nel proprio domicilio, diventa strategico favorire uno sviluppo pianificato ed omogeneo delle cure domiciliari su tutto il territorio regionale, attraverso un'organizzazione che garantisca la continuità dell'assistenza, consolidando le esperienze di ammissione e dimissione protetta. Per questo ogni team dovrà garantire anche l'assistenza al domicilio del paziente, sia in modo programmato che non. In particolare dovrà essere garantita la copertura 7 giorni su 7, con una pianificazione degli accessi domiciliari sviluppata nell'arco dell'intera settimana. Andrà altresì consolidata *la rete delle cure palliative*, anche con la strutturazione dell'attività ambulatoriale ad integrazione e supporto delle cure domiciliari e dell'ospedalizzazione al fine di:

- privilegiare l'accesso alle cure palliative domiciliari e in Hospice, riducendo il ricorso all'ospedalizzazione;
- intercettare i malati che necessitano di cure palliative con qualunque patologia;
- garantire la continuità delle cure nei diversi setting assistenziali.

Si prevede anche l'ulteriore sviluppo delle cure intermedie in strutture di ricovero intermedie, come Ospedali di Comunità (ODC), Unità di Riabilitazione Territoriale (URT) e Hospice dedicate a garantire una risposta a quei pazienti che sono stabilizzati dal punto di vista medico, che non richiedono assistenza ospedaliera, ma sono troppo instabili per poter essere trattati in un regime domiciliare o residenziale e che trattano problemi che si risolvono in un periodo limitato di tempo che non superiore di norma le 4-6 settimane. Sono strutture sanitarie orientate ad adulti-anziani con multimorbidità che hanno un elevato rischio di allungamento della degenza ospedaliera o di un ricovero inappropriato o di una istituzionalizzazione inappropriata.

In queste strutture, l'esito ed il recupero funzionale sono l'obiettivo principale dell'intervento assistenziale sul paziente, che è tipicamente in transizione da un setting di cura ad un altro (es. ospedale-domicilio). Rispetto all'ospedale, dove importante è la dimensione diagnostico/terapeutica, qui è prioritaria la dimensione prognostica così come l'attenzione alle

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

conseguenze funzionali della malattia, alla riduzione della disabilità, alla riattivazione e al miglioramento della qualità della vita.

L'indice minimo di posti letto delle strutture intermedie è stabilito nello 0,6 per mille della popolazione over 45 presente nell'Azienda ULSS di appartenenza. Le specificità del territorio bellunese, del polesine, delle aree montane e lagunari, delle aree a bassa densità abitativa possono dotarsi di un incremento dei posti letto delle strutture previste nelle schede territoriali dello 0,2 per mille.

Un ulteriore orientativo 0,6 posti ogni 1000 abitanti di età superiore ai 45 anni è da attribuire a altre tipologie di strutture intermedie che erogano attività sanitaria extraospedaliera a carattere temporaneo tra cui le strutture riabilitative extraospedaliere (cd ex art 26) e comunità terapeutiche riabilitative protette di tipo A.

Funzione propria del team è, come precedentemente detto, il coordinamento dei diversi nodi della rete volti a dare attuazione a progetti unitari sulla persona. In quest'ottica, oltre alla rete delle strutture intermedie anche la rete di offerta ospedaliera è a tutti gli effetti parte integrante ed attiva nelle fasi di dimissione/ammissione protetta, nonché con funzione consulenziale e di supporto. È questa la visione di un ospedale che si apre al territorio, perseguendone i medesimi obiettivi.

Piano integrato di cura

Per consentire di declinare la presa in carico agli specifici bisogni della persona, non solo dal punto di vista clinico ma anche degli effettivi potenziali di sviluppo, dovrà essere definito un piano integrato di cura condiviso dal team e dal paziente o suo familiare/caregiver. Detto piano dovrà avere un contenuto minimo di informazioni tra cui l'esplicitazione delle preferenze e delle direttive anticipate del paziente, che è attore fondamentale del suo percorso di cura. Il piano dovrà essere parte integrante del Fascicolo Sanitario Elettronico e, quindi, consultabile da tutti gli attori della filiera assistenziale.

Dovrà, infine, essere predisposto un numero unico attivo H24, dedicato alla ricezione delle istanze di questi pazienti o dei loro caregiver.

La gestione delle transizioni

La cronicità complessa ed avanzata richiede frequentemente la connessione fra i vari ambiti assistenziali e trova nella Centrale Operativa Territoriale (COT) una risposta operativa in quanto svolge una funzione di «centrale della continuità», garantendo un coordinamento unitario del percorso di cura ed assistenza. Tale percorso viene definito secondo i criteri della valutazione multidimensionale, che riconosce nella Unità valutativa multi-dimensionale (UVMd) un efficace strumento per la pianificazione dell'assistenza dei malati con maggiore complessità.

Nello specifico la COT rappresenta lo strumento organizzativo funzionale a tutti gli attori della rete socio-sanitaria coinvolti nella presa in carico della persona con cronicità complessa ed avanzata e le sue funzioni fondamentali sono:

- mappare costantemente le risorse della rete assistenziale;
- coordinare le transizioni protette (intra ed extra Azienda ULSS), per le quali non esistono già percorsi strutturati, con la possibilità di entrare provvisoriamente in modo operativo nel processo, facilitandone una definizione condivisa;
- raccogliere i bisogni espressi/inespressi, di carattere sociale/sanitario/socio sanitario, indipendentemente dal setting assistenziale e trasmettere le informazioni utili a garantire le transizioni protette;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- garantire la tracciabilità dei percorsi attivati sui pazienti segnalati, offrendo trasparenza e supporto nella gestione delle criticità di processo ai soggetti della rete;
- facilitare la definizione/revisione di PDTA/procedure/modalità operative aziendali, anche alla luce delle criticità riscontrate nel corso del monitoraggio dei percorsi attivi.

Il passaggio da un setting assistenziale ad un altro dovrà essere gestito in modo omogeneo su tutto il territorio regionale con procedure formalizzate che definiscano le modalità di transizione e gli strumenti.

Il ruolo delle Farmacie

Le Farmacie, presidi del SSN sul territorio, sono uno dei punti di riferimento per la persona con cronicità e dei suoi familiari perché rappresenta il più agevole e frequente punto di accesso.

Le relazioni di prossimità del farmacista e il suo ruolo professionale gli permettono di instaurare un rapporto di confidenza con gli utenti abituali e di svolgere una funzione potenzialmente attiva nell'educazione, informazione e assistenza personalizzata. In particolare, le farmacie possono conseguire significativi obiettivi in termine di prevenzione primaria e secondaria nel rispetto di protocolli condivisi con Distretti, MMG e il PLS, anche per quel che riguarda l'aderenza ai trattamenti a lungo termine e la farmacovigilanza.

Il ruolo della farmacia è cambiato con i decreti ministeriali sulla "farmacia dei servizi", che hanno previsto la possibilità di erogare servizi e prestazioni professionali infermieristiche e/o riabilitative agli assistiti. La Farmacia dei Servizi può rappresentare, qualora integrata funzionalmente nella rete assistenziale, il luogo in cui la popolazione potrà trovare una prima risposta alle proprie domande di salute. Per garantirla, il nuovo farmacista dovrà acquisire competenze e nuove attitudini che facilitino il paziente anche nell'accesso alle cure e alle prestazioni. E' necessario quindi coinvolgere il farmacista nei programmi di formazione sulla cronicità e attivare sperimentazioni sui nuovi modelli di assistenza farmaceutica

In particolare, la farmacia sarà chiamata a svolgere le seguenti attività, in coordinamento con la rispettiva Azienda Ulss:

1) prevenzione/individuazione precoce di soggetti a rischio di sviluppare patologie croniche attraverso:

- a. realizzazione di campagne di educazione sanitaria e promozione di corretti stili di vita;
- b. somministrazione di questionari per la valutazione dei comportamenti salutari e, più in generale, dello stato di salute della popolazione (es. attività fisica, alimentazione);
- c. screening per la misurazione di parametri di salute a scopo preventivo (massa corporea, glicemia, pressione arteriosa, SOF - sangue occulto nelle feci, ecc.)

In tale contesto troverà piena attuazione il progetto, già avviato in via sperimentale in alcune AULSS del Veneto, che prevede il servizio Farmacup (per le prenotazioni di prestazioni sanitarie diagnostiche e visite specialistiche), che sarà quindi esteso a tutte le farmacie della regione che aderiranno a tale progetto".

Allo scopo di garantire la capillarità nella distribuzione dei farmaci per le patologie croniche, sarà rafforzata, ove possibile, la modalità di distribuzione per conto, anche per i farmaci oggi in distribuzione diretta.

In questo modo la farmacia nei prossimi anni andrà assumendo una nuova identità, trasformandosi da farmacia in senso tradizionale a Centro polifunzionale improntato alla Pharmaceutical Care.

Strumenti a supporto

Il sistema informativo integrato

Il sistema informativo dovrà essere reingegnerizzato in concomitanza alla filiera dell'assistenza, riuscendo a supportare le diverse fasi del percorso assistenziale del singolo paziente, costituendo la garanzia di integrazione informativa e di continuità dell'assistenza. Per questo sarà necessario sviluppare il collegamento in rete tra i team multiprofessionali, le strutture territoriali ed ospedaliere, mettendo a disposizione dei professionisti informazioni costantemente aggiornate, utili e necessarie all'assunzione di decisioni clinico-assistenziali, al fine di connotare i bisogni e le relative decisioni assistenziali da porre in essere.

Pertanto dovrà essere sviluppata la Cartella clinica elettronica in condivisione con le strutture ospedaliere, visibile dal team multiprofessionale che ha in carico il paziente con cronicità complessa ed avanzata.

Strumenti di valutazione

Andranno introdotti sistemi di valutazione della gestione integrata del paziente cronico relativi sia ai processi che agli esiti, nonché strumenti di rilevazione dell'esperienza di cura e del grado di coinvolgimento attivo della persona.

La leva della formazione

In un contesto regionale che si prefigge di reingegnerizzare ulteriormente il modello organizzativo e clinico-assistenziale per la presa in carico della cronicità diventa fondamentale ripensare alla formazione come vera leva del cambiamento, fondata su obiettivi di salute ed imperniata sulla trasversalità tra le diverse figure professionali. Per questo è necessario inglobare momenti impliciti ed espliciti di formazione nei normali processi organizzativi, diffondendo lo strumento dell'audit. La formazione dovrebbe affrontare sia contenuti tecnico-clinici, che gestionali (strategie e programmi aziendali), nonché organizzativo-assistenziali (percorsi, ambiti di cura appropriati, ecc.), non nell'ottica di comprimere l'autonomia professionale, ma come strumenti per lo sviluppo complementare dei profili di competenza.

Costituiscono, pertanto, obiettivi formativi prioritari:

- l'approccio multiprofessionale e lo sviluppo di competenze inerenti alla gestione dell'assistenza da parte del team;
- il governo delle reti nei servizi territoriali integrati con la rete ospedaliera, riconoscendo al distretto un ruolo di facilitatore e promotore di processi integrati.

Il potenziamento delle competenze clinico-assistenziali nell'ambito dell'assistenza primaria.

Il sistema di analisi dei costi e di tariffazione

Richiamando l'importanza del budget di distretto quale strumento che combina l'architettura dei centri di responsabilità e gli obiettivi di budget ad essi correlati, si individua la necessità di progettare un modello di budget per team multiprofessionali al fine di avviare un processo di responsabilizzazione degli stessi sia su obiettivi di salute che anche sotto il profilo della gestione economica.

Andrà, pertanto, sviluppato un sistema di tariffazione che consenta di quantificare le risorse utilizzate per la presa in carico della persona a seconda dei bisogni, misurandone successivamente il contributo che potrebbe derivare dall'introduzione del nuovo modello di gestione della cronicità.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Ciò costituirà il supporto alla valutazione della sostenibilità economica del modello stesso, fermo restando che la riduzione del costo per caso trattato non garantisce necessariamente risparmi finanziari di breve periodo, in quanto permangono i costi fissi degli ambiti liberati. Ciò non di meno, il risparmio economico può diventare anche risparmio finanziario qualora si proceda eliminando le inappropriately strutturali, a fronte di una disponibilità di ambiti alternativi di presa in carico, similari in efficacia, ma economicamente meno costosi per caso trattato.

L'analisi della struttura dei costi, la definizione di un costo medio, l'individuazione di standard di impiego di risorse, saranno la base per costruire un sistema innovativo di tariffazione per la presa in carico globale e non per singola prestazione dei pazienti cronici complessi.



7. LE MALATTIE RARE

Parole chiave

Innovazione, Pazienti senza diagnosi, Percorsi, Piani integrati di cura, Reti

Obiettivi strategici

- OS1. Migliorare la fase diagnostica, limitando la latenza tra comparsa dei sintomi e diagnosi della malattia
- OS2. Migliorare la qualità della presa in carico integrata del malato raro e realizzare una assoluta continuità assistenziale nei tempi e fasi della vita e nei diversi sistemi e luoghi di cura
- OS3. Garantire lo stretto collegamento delle attività di assistenza attuate dei Centri veneti, parte delle reti europee di riferimento (ERN), con il restante sistema dei servizi sanitari e la loro coerenza con la programmazione regionale in materia
- OS4. Facilitare il pieno utilizzo delle capacità e competenze funzionali raggiunte o mantenute, grazie alla realizzazione di percorsi di presa in carico coinvolgenti anche diversi contesti di vita,

Circa 35.000 veneti sono affetti da una malattia rara già attualmente riconosciuta come tale: uno su tre presenta la malattia clinica già durante l'età pediatrica, più frequentemente nel corso del primo anno di vita, i restanti 2 casi presentano i sintomi della patologia in età adulta, più frequentemente prima dei 40 anni, anche se una quota non trascurabile si ammala da anziano. Le malattie rare possono interessare tutti gli organi ed apparati, nella grande maggioranza dei casi hanno una eziologia genetica, generalmente sono multi sistemiche, di regola croniche, molto frequentemente disabilitanti, a volte letali anche nel medio o breve periodo e raramente hanno a disposizione una terapia eziologica.

Nonostante ciò, una gran parte delle nuove e onerosissime terapie avanzate ed innovative riguardano malattie rare. Proprio per tutte queste caratteristiche, le malattie rare impattano pesantemente in tutto il sistema dei servizi sanitari. I malati rari infatti presentano un tasso di ricovero superiore di oltre 5 volte qualsiasi altra condizione cronica, costituiscono una quota rilevanti di coloro che giungono a trapianto, nella gran parte dei casi per i trapianti pediatrici. Spesso i familiari di malati rari accedono alla fecondazione medicalmente assistita e di regola alle diagnosi prenatali.

A causa della frequente e grave disabilità, essi richiedono riabilitazioni intensive neurologiche e di organo e lunghe e complesse assistenze domiciliari integrate e/o ricoveri in strutture residenziali

La complessità e gravità crescente della loro condizione spinge molti malati rari a cercare continuamente centri per il loro trattamento, presentando di regola una altissima mobilità nazionale ed internazionale, tanto che proprio nel tema delle malattie rare si stanno sperimentando le prime reti europee di riferimento (ERN), che costituiscono la sperimentazione di politiche europee di assistenza per grandi capitoli complessi di interesse di sanità pubblica. In effetti, nonostante la difficile valutazione diretta di impatto nel consumo delle risorse dei sistemi sanitari dei diversi paesi, a causa dell'assenza di una chiara codifica delle malattie rare nei sistemi di classificazione e codifica delle malattie (ICD) attualmente in uso, alcuni monitoraggi di popolazione attualmente presenti in Europa, particolarmente quello predisposto e implementato proprio dalla Regione del Veneto, hanno permesso di calcolare direttamente alcuni rilevanti indicatori di danno nella salute della società che le malattie rare determinano, in confronto ad altri rilevanti gruppi di patologie, da tempo in agenda di tutte le politiche sanitarie, perché considerate come gravemente impattanti.

Uno degli indicatori più utilizzati a riguardo è quello degli anni di vita persi (life years lost), che calcola gli anni di vita perduti rispetto alla teorica attesa in una data popolazione a causa di una

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

patologia o un gruppo di patologie. Tale indicatore è utilizzato per orientare politiche e risorse verso i problemi globalmente ritenuti più rilevanti, dove il rilievo è dato dalla combinazione della frequenza delle morti per quella data causa e dall'età in cui tali decessi avvengono.

Secondo questa visione la morte di una persona giovane costituisce un danno maggiore per la società rispetto a quella dei grandi anziani. Calcolando questo indicatore per la Regione del Veneto, le malattie rare globalmente considerate, sono responsabili dal 4.2% degli anni di vita perduti, eccedenti di circa 4 volte la perdita per il complesso delle malattie infettive (1.2%); 2 volte quella per il diabete mellito (2.6%); solo di poco inferiore a quella per incidenti (5.7%) e circa il 60% di quella per infarto del miocardio (8.6%). C'è quindi una distanza molto ampia tra ciò che viene generalmente ipotizzato e percepito intorno alle malattie rare e ciò che esse sono realmente. La frammentazione delle conoscenze e la complessità intrinseca della condizione e conseguentemente dei bisogni assistenziali dei malati rari, rendono la programmazione delle reti di assistenza a loro dedicate e molto difficile. L'Italia ha sviluppato una lunga esperienza a riguardo e il Veneto ha assunto un ruolo di leader e sperimentatore di soluzioni innovative, alcune delle quali premiate con risultati oggettivamente positivi.

La rete di assistenza ai malati rari del Veneto rende stanziati i nostri malati, che complessivamente nel 95% dei casi sono seguiti sia per la diagnosi che per la presa in carico da centri ospedalieri veneti, che hanno in questo settore in più anche una forte capacità attrattiva di malati residenti fuori Regione, tanto che l'attività a favore di questi malati costituisce oltre il 22% della totale. Per questa ragione la rete di assistenza veneta per i malati rari già ora si occupa di quasi 40.000 persone. Con l'applicazione dei nuovi LEA l'elenco delle malattie rare riconosciute si incrementa notevolmente divenendo sempre più prossimo all'elenco delle entità nosologiche comprese negli ORPHA CODE. In questa maniera anche il numero e la tipologia dei malati rari seguiti cambierà nel corso del 2017, raggiungendo presuntivamente le 55.000-60.000 persone.

La qualità della rete dei centri per malati rari veneti è testimoniata anche dal fatto che la quasi totalità di loro ha avuto la designazione ministeriale per poter partecipare alla chiamata per la costituzione delle reti di riferimento europee (ERN) per malati rari, e che in seguito essi sono effettivamente stati selezionati dalla Commissione Europea come Full Member in una delle 24 ERN, costituendo non solo la Regione italiana con maggiori centri di valenza europea, ma avendo al proprio interno l'ospedale (Azienda Ospedale-Università di Padova) con più centri in assoluto tra tutti gli altri maggiori ospedali europei. Questi centri sono dedicati a grandi gruppi di patologia e costituiti da una rete di più Unità Operative che concorrono nella definizione della diagnosi e nella presa in carico del malato. La rete di assistenza per i malati rari si basa, oltre che nella rete dei centri selezionati, anche nell'attività degli ospedali e del territorio più prossimo al luogo di vita della persona.

Sono infatti proprio questi servizi ospedalieri e territoriali che garantiscono l'attuazione concreta di quanto previsto dal piano di presa in carico definito dal centro di riferimento. Si tratta perciò di mettere in stretto collegamento tra loro due reti, la prima operante in pochi centri ospedalieri di alta qualità, super specialistici e lontani mediamente dalla residenza del paziente, la seconda prossima al luogo di vita, articolata in una componente ospedaliera e una complessa territoriale; questo collegamento è garantito da protocolli e percorsi assistenziali.

L'elevatissimo impatto economico di nuove tecnologie sia diagnostiche sia terapeutiche, molto evidente in questo campo, comporta una continua sfida di sostenibilità economica e apre anche un complesso capitolo di sostenibilità etica e sociale.

Il paradigma delle malattie rare come malattie croniche ad alta complessità

Le malattie rare costituiscono un problema rilevante e in qualche modo unico in sanità pubblica per le problematiche e le criticità che esse comportano nel programmare servizi per rispondere ai bisogni di questi pazienti. Vengono qui elencati alcuni di questi elementi peculiari:

- la rete di assistenza entro cui si definiscono i percorsi dei pazienti caratterizzati da 3 attori: l'ospedale di prossimità e le reti territoriali, analogamente a quanto avviene per le altre malattie croniche, oltre a un Centro di riferimento, di regola lontano dal luogo di vita, che solitamente non è presente nelle altre malattie. Questo terzo elemento induce due problemi principali. Il primo è relazionato al fatto che i percorsi di presa in carico devono tener conto della impossibilità per uno stesso centro di interagire secondo un unico modello organizzativo con aree territoriali-ospedaliere multiple, spesso insistenti in Regioni diverse e quindi rispondenti a disposizioni dissimili. Il secondo è dovuto al fatto che il Centro è abituato tendenzialmente a muoversi secondo una logica che risponde al modello di malattia, tra l'altro rara e quindi poco o per nulla nota alla maggior parte dei servizi e dei professionisti, mentre la rete ospedaliero-territoriale locale è più abituata a muoversi secondo una logica di bisogno assistenziale. Il percorso che li unisce quindi deve rispondere a entrambe queste dimensioni e perciò a piani assistenziali che si caratterizzano per una struttura a matrice piuttosto che lineare;
- la richiesta di trattamenti molto specifici e particolari, spesso di difficile reperibilità e di altissimo costo. A volte tali trattamenti sono talmente innovativi da essere quasi sperimentali e quindi con nulla o scarsa esperienza da parte della rete dei servizi e degli ospedali e spesso poca esperienza persino dal Centro di riferimento che li prescrive. Anche i trattamenti più consolidati (ad es. dietoterapie e/o riabilitazione) possono avere una declinazione assolutamente specifica per il malato raro e completamente lontana dalla pratica corrente. Ciò implica una duplice difficoltà legata alla somministrazione ed erogazione a lungo termine del trattamento, che necessariamente deve coinvolgere le strutture di prossimità e contemporaneamente al carico economico assunto dall'Azienda ULSS di residenza su prescrizioni di servizi che essa non controlla;
- il collegamento e la ricaduta delle attività sanitarie in altre Istituzioni e dimensioni della società, che non sono sanitarie. La malattia rara spesso accompagna per tutta la vita la persona e connota di sé tutte le fasi e gli eventi essenziali del suo vivere. Obbligatoriamente quindi ricade nella dimensione educativa, lavorativa, della sessualità, della fertilità, etc. I servizi sanitari sono depositari di una serie di informazioni e mettono in atto una serie di interventi che incidono sulla condizione della persona e conseguentemente ricadono sulle altre dimensioni della sua vita. Esiste una frattura rilevante tra le azioni della sfera sanitaria e quella delle altre sfere sociale, della scuola, del lavoro, etc. per cui quest'ultime assumono decisioni senza conoscere e tener conto di ciò che si sa e si è fatto nella sfera sanitaria, producendo ricadute negative sull'individuo e anche sugli stessi servizi sanitari. La necessità di coprire queste fratture può essere affrontata solo attraverso percorsi di presa in carico integrati, che ancora una volta connotano in modo specifico l'azione per le malattie rare rispetto a quello di altre patologie croniche;
- il coinvolgimento delle famiglie nei progetti di presa in carico, che di regola è molto lungo, anche numerosi decenni, intenso e pervasivo, così come difficilmente avviene per altre patologie croniche;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- il peso della malattia genetica, che coinvolge l'intera famiglia allargata, ascendenti e discendenti, ipotecando le prossime future generazioni. Ciò rende particolarmente sensibile e aggredibile questo sottogruppo di popolazione alle ipotesi di nuove tecnologie di diagnostica e al loro utilizzo immediato, anche prima di una effettiva conoscenza degli effetti della loro implementazione assistenziale. Analoga considerazione può essere espressa per quanto riguarda le terapie innovative;
- la mobilità dei pazienti e la loro continua ricerca di luoghi alternativi di cura e di soluzioni spesso non comprovate da fondate evidenze scientifiche.

Le prospettive di Piano

Nonostante i buoni risultati del sistema finora implementato molte azioni devono ancora essere intraprese, al fine di rafforzare gli aspetti di qualità del sistema in atto, coprire le carenze evidenziatesi nel tempo ed infine rispondere alle nuove opportunità e ai nuovi obblighi derivanti dalle evoluzioni di contesto europeo e nazionale e dalle recenti nuove normative. Le principali criticità da affrontare, che corrispondono a obiettivi strategici di Piano, sono le seguenti:

- aumentare la precocità e capacità diagnostica, migliorando il sistema ospedaliero e territoriale di riferimento, le competenze dei centri per malattie rare, la possibilità di una rivisitazione costante delle diagnosi già poste in base all'evoluzione tecnologica e di conoscenza sul tema, l'integrazione del profilo di danno evolutivo e di potenzialità della persona alla diagnosi di malattia;
- garantire una reale presa in carico del malato raro, che comporta un lavoro integrato e coerente tra tutte le componenti della rete con continuità assoluta per lunghi tempi, in diverse fasi della vita e in diversi sistemi e luoghi di cura;
- accompagnare la transizione tra sistema di cure per il bambino e quello per l'adulto;
- migliorare il legame tra i centri di alta specializzazione, presenti nel territorio regionale, e i servizi e professionisti operanti nelle altre strutture ospedaliere e di cure primarie, mantenendo la priorità delle scelte che determinino una reale e consistente ricaduta clinica sul paziente e rispettando le necessità di sostenibilità del sistema;
- mitigare l'impatto sulla famiglia, che piani e percorsi di presa in carico particolarmente lunghi e onerosi determinano, spesso deteriorando lo stato di salute degli altri familiari, specie quelli più fragili, favorire l'empowerment del paziente e considerare la sua esperienza di vita di malattia come fonte essenziale da considerare nell'assumere decisioni non solo cliniche, ma anche organizzative;
- favorire l'innovazione diagnostica e di trattamento, mantenendo comunque forte il controllo sulla appropriatezza e sull'esito del suo utilizzo;
- implementare sistemi classificatori che permettano il riconoscimento delle malattie rare all'interno dei flussi informativi sanitari correnti, per valutare più appropriatamente la quantità e tipologia dei casi, il loro impatto sulla salute della popolazione, la ricaduta sul sistema sanitario e sulle sue risorse ed infine gli esiti a lungo termine delle azioni intraprese;
- attivare, al fine di migliorare la diagnosi precoce della Sclerosi Multipla, un protocollo che preveda che al paziente che si sottopone a risonanza magnetica venga effettuata contestualmente un'indagine diagnostica finalizzata all'individuazione della SM, avvalendosi, per gli esiti, del Centro regionale di riferimento.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

-

Al fine di migliorare la fase diagnostica, limitando la latenza tra comparsa dei sintomi e diagnosi della malattia, riducendo il numero di pazienti senza diagnosi, e definendo al meglio le diagnosi cliniche sia dal punto di vista genetico, quando possibile, che da quello funzionale, sono stati previste le seguenti azioni che si riferiscono a diversi obiettivi operativi.

Il primo riguarda il miglioramento delle performance del sistema di riferimento, costituito sia della rete di cure primarie e la medicina generale in particolare, sia da quella ospedaliera. La formazione e l'aggiornamento dei professionisti, il loro diretto coinvolgimento anche nelle prese in carico dei pazienti, la realizzazione ed implementazione di strumenti di orientamento e di percorsi che si attivino nel sospetto diagnostico, il monitoraggio della performance di questo sistema di reclutamento ed invio ed infine il rafforzamento della partnership con le associazioni d'utenza e delle azioni di informazione e orientamento del Coordinamento Regionale Malattie Rare e della help-line europea in esso operante, sono gli interventi più rilevanti attraverso i quali si intende raggiungere il primo obiettivo operativo.

Il secondo obiettivo operativo riguarda la capacità diagnostica dei centri di riferimento, che va monitorata come indicatore essenziale per la conferma del loro ruolo. In particolare, andranno valutate, a partire dalle cartelle dei pazienti parte del sistema informativo per le malattie rare, la frequenza di completa definizione diagnostica, sia per quanto attiene gli aspetti di diagnosi genetica, quando prevista e utile, sia per quanto riguarda quelli di profilatura del danno evolutivo.

L'accesso alle nuove tecnologie di indagine genetica, in caso di sospetta malattia rara, sarà considerata parte dell'attività di diagnostica dei Centri di riferimento, permettendo l'utilizzo delle tecnologie innovative consentite dai nuovi LEA primariamente in relazione ai geni causativi noti in funzione del sospetto clinico diagnostico.

Il secondo obiettivo strategico è migliorare la qualità della presa in carico integrata del malato raro e realizzare una assoluta continuità assistenziale nei tempi e fasi della vita e nei diversi sistemi e luoghi di cura.

Gli obiettivi operativi riguardano la sperimentazione di una piattaforma o piastra per le malattie rare negli ospedali dove insistono i Centri di riferimento full member delle reti ERN. Tale piattaforma è un luogo fisico dove, con rotazione a scadenza temporale definita, i professionisti delle Unità Operative parte del Centro sono copresenti per svolgere le attività di diagnostica e trattamento necessarie, in base alle condizioni cliniche del malato, affiancati, quando utile, anche dalle principali associazioni d'utenza attive per le patologie di cui il Centro si occupa.

Il budget dei Centri di riferimento sarà basato sulla valutazione del percorso del paziente anziché sul computo delle prestazioni delle singole Unità Operative. Il lavoro congiunto multidisciplinare sarà garantito dall'uso mandatorio del piano terapeutico e della cartella clinica del sistema informativo Malattie Rare regionale, accessibile in tempo reale da tutti i professionisti che concorrono alla presa in carico del malato, attraverso la diretta attivazione dei percorsi di cura.

Proprio la definizione e l'attivazione dei percorsi di cura e presa in carico del malato raro, che permettano la completa realizzazione di quanto predisposto dal centro di riferimento nei luoghi appropriati e più vicini possibile alla residenza del soggetto, costituisce il secondo elemento operativo. Esso si realizzerà con i seguenti interventi. Si definiranno anzitutto i contenuti dei percorsi di cura e presa in carico per ciascun ambito relativamente omogeneo di patologie da parte di gruppi di lavoro composti dai professionisti dei Centri di riferimento e degli altri principali servizi coinvolti, dalla rappresentanza dei pazienti e dai Servizi regionali competenti, coordinati dal Coordinamento Malattie Rare del Veneto. La scelta dei momenti clinici, delle prestazioni da erogare, del tipo di servizio e delle modalità di realizzazione delle prestazioni dipenderà delle

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

evidenze scientifiche, dall'esperienza dei Centri di riferimento e dalla reali disponibilità presenti in Regione. Verrà calcolato anche l'eventuale impatto sul sistema sanitario che l'implementazione del nuovo percorso potrà comportare.

In seguito si renderà formale il percorso definito precedentemente con Atto regionale e implementato nel sistema informativo delle malattie rare per la sua gestione, a partire dalle informazioni della condizione clinica del paziente presente nello stesso sistema informativo.

Verranno infine formati i professionisti coinvolti nella presa in carico dei pazienti operanti negli ospedali e nei servizi territoriali e regionali.

Per rafforzare ancora di più le reti tra i Centri e tra essi e i restanti dei servizi si intende realizzare appieno quanto previsto dall'Accordo tra governo e Regioni e PP.AA. di Trento e di Bolzano in tema di "teleconsulenza" al fine di potenziare le reti regionali per malattie rare", sperimentando e portando a regime le prestazioni di e-health definite nel suddetto Accordo, a partire dai Centri di riferimento già organizzati a piattaforma malattie rare, perfezionando in termini applicativi gli aspetti riguardanti la responsabilità professionale e il consenso informato del paziente in modo omogeneo e standard in tutta la Regione e sperimentando la relativa valorizzazione tariffaria.

Uno degli indiscutibili successi della rete dei Centri veneti di riferimento per le malattie rare è la sua partecipazione molto numerosa alle reti europee ERN. Al fine di garantire l'impatto positivo di tale partecipazione nella concreta presa in carico di malati rari, è indispensabile mantenere e potenziare lo stretto collegamento delle attività di assistenza di tali centri veneti con il restante sistema dei servizi sanitari e la coerenza delle azioni di diagnostica e trattamento intraprese con la programmazione regionale in materia.

Pertanto si intende svolgere azioni di supporto, secondo le seguenti direzioni:

- rendere omogenei gli strumenti indirizzo, monitoraggio e valutazione delle attività assistenziali prodotte dai Centri di riferimento e conseguentemente dalla rete assistenziale rendendo omogenei gli strumenti e le modalità organizzative dei Centri di riferimento parte delle ERN; anche se operanti in ospedali regionali differenti, monitorare tale processo da parte del Coordinamento regionale malattie rare;
- supportare i Centri regionali di riferimento parte delle ERN per la corretta attuazione dei percorsi di presa in carico dei malati, specialmente nella fase di dimissione protetta e per l'interazione con i servizi ospedalieri e territoriali nelle criticità di gestione dei casi, attraverso l'azione del Coordinamento regionale malattie rare;
- utilizzare in modo condiviso il sistema informativo per le malattie rare per la raccolta dei dati clinici dei pazienti, utili per orientare le fasi di presa in carico e per valutare l'efficacia del percorso di cura specie in caso di terapie avanzate e innovative;
- monitorare, a partire dalla banca-dati del sistema informativo malattie rare, l'attività svolta dai Centri di riferimento, al fine di valutare costantemente la loro capacità diagnostica e di presa in carico del malato raro, elementi essenziali per la conferma del loro ruolo.

La precocità della diagnosi, l'appropriatezza del piano di presa in carico e l'attivazione dei percorsi di cura sono tutti macrostrumenti funzionali al raggiungimento e al mantenimento della massima qualità di sopravvivenza e quindi all'utilizzo delle capacità e delle competenze funzionali raggiunte e e/o mantenute, al controllo dei sintomi, al supporto alle famiglie e in ultima istanza, al godimento di tutti i vantaggi in salute determinati dall'azione sanitaria in tutti i contesti e dimensioni di vita del malato raro e in tutte le fasi di malattia.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Una volta ottenuto un profilo di danno e potenzialità per ciascun individuo è necessario che esso sia tradotto in conoscenza spendibile da altre Istituzioni a supporto delle decisioni che esse prenderanno per permettere il godimento di benefici economici, dell'inserimento scolastico e lavorativo, ecc.

La continuità della presa in carico deve essere garantita per tutte le fasi della malattia, compresa anche la fase terminale. Essa può comprendere un intervallo temporale anche relativamente lungo ed è indispensabile che durante questa fase della vita ci sia un adeguato collegamento con le reti di cure palliative.

Un altro obiettivo operativo, il cui raggiungimento connota parte della qualità della presa in carico, riguarda l'attenzione alla quantità e durata del coinvolgimento delle famiglie nei piani di presa in carico del malato, prevedendo in casi particolari anche la possibilità di intervalli di sollievo.



8. LA SALUTE MENTALE

Parole chiave

Multiprofessionalità, Presa in carico, Personalizzazione, Rete, Standard

Obiettivi strategici

La salute mentale

- OS1. Sviluppare la Rete integrata dei servizi secondo il modello di psichiatria di comunità nel contesto dell'organizzazione dipartimentale
- OS2. Consolidare ed ottimizzare il sistema di offerta dipartimentale
- OS3. Promuovere la presa in carico assertiva dell'utenza
- OS4. Promuovere il benessere psico-fisico del paziente
- OS5. Sviluppare la prevenzione nelle fasce di popolazione più giovane.
- OS6. Promuovere l'informatizzazione dei dati clinici per aumentare la condivisione e l'utilizzo degli stessi
- OS7. Integrare il paziente autore di reato all'interno del Dipartimento di salute mentale

La salute mentale nei minori

- OS8. Sviluppare la Rete integrata dei servizi
- OS9. Sviluppare un modello per la gestione di percorsi terapeutico-assistenziali
- OS10. Promuovere la presa in carico

8.1. LA SALUTE MENTALE NEGLI ADULTI

La salute e il benessere mentale sono fondamentali per la qualità della vita e la produttività degli individui, delle famiglie e delle comunità: non c'è salute senza salute mentale (Dichiarazione sulla Salute mentale per l'Europa, 2005).

La prevalenza annuale dei disturbi mentali nella popolazione generale italiana è dell'8% circa (Ministero della Salute). Nel corso degli anni si è rilevato un incremento significativo della domanda di interventi psichiatrici, collegati ad una evoluzione qualitativa e quantitativa della patologia psichiatrica. Poco meno di 800.000 persone hanno avuto accesso ai Dipartimenti di salute mentale italiani nel corso del 2015 (Rapporto salute mentale 2016 - Ministero della Salute).

In Veneto nel corso del 2016 hanno avuto accesso ai Dipartimenti di salute mentale più di 71.000 persone e sono stati erogati circa 800.000 interventi tra ospedalieri e territoriali.

La disabilità provocata dalle malattie mentali e i relativi costi rappresentano circa il doppio della disabilità e dei costi dovuti a tutte le forme di cancro e sono comunque maggiori della disabilità e dei costi delle malattie cardiovascolari (indicatore Disability-adjusted life year - OMS).

Le persone con disturbi mentali sperimentano tassi di disabilità e di mortalità notevolmente più elevati rispetto alla media. Per esempio, le persone con depressione maggiore e schizofrenia hanno una possibilità del 40-60% maggiore rispetto al resto della popolazione di morte prematura, a causa di problemi di salute fisica, che spesso non vengono affrontati, e di suicidio; quest'ultimo è la seconda causa di mortalità nei giovani su scala mondiale (Piano d'azione per la salute mentale 2013-2020 - WHO)

Nel 2006, nei 27 stati membri dell'Unione europea, 59 mila persone sono morte per suicidio, una cifra superiore a quella dei decessi per incidente stradale, che nello stesso anno sono stati 50 mila.

La tutela della salute mentale è una delle aree più complesse, che richiede una forte integrazione fra "area delle cure sanitarie" e "area degli interventi socio-relazionali".

Il modello operativo adottato per la prevenzione e cura della patologia psichiatrica è quello dell'organizzazione dipartimentale, sviluppato in una rete integrata di servizi afferenti a più unità

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

operative, secondo una logica di psichiatria di comunità. Questo piano conferma integralmente il modello e l'organizzazione delle strutture afferenti alla salute mentale, così come definite nel precedente PSSR.

Si tratta di una rete articolata che, sotto la regia dipartimentale, deve operare mediante il metodo del Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato, condiviso con gli altri servizi del territorio, a partire dalla medicina generale e, per i casi complessi, definito in UVMD: questa modalità consente di implementare la integrazione del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) nel Distretto, pur salvaguardandone l'autonomia tecnico-organizzativa e la natura transmurale. Pertanto, il coordinamento e l'integrazione delle diverse strutture che concorrono sul territorio, siano esse pubbliche o private accreditate, ordinarie o dedicate, spettano alla direzione dipartimentale che deve gestire tale ruolo in maniera strategica ed assertiva tale da soddisfare le esigenze di cura e riabilitazione dell'utenza. Ciò è reso possibile da un'attenta ed adeguata pianificazione e programmazione delle risorse relativamente alle esigenze dell'utenza, come espressamente previsto nei piani locali, in conformità agli standard regionali previsti.

La programmazione regionale relativa alla salute mentale deve essere soddisfatta dal servizio pubblico o dal privato accreditato, laddove necessario, e deve basarsi sulle necessità dell'utenza in carico relativamente al bacino di riferimento anche in relazione ai bisogni emergenti e della necessaria trasversalità con le aree di confine (dipendenze, minori, disabilità, anziani), ivi comprese le necessità dei gruppi vulnerabili senza discriminazione né di genere, né di razza.

Per quanto concerne la cronicità e la gestione della disabilità residua relativa, si osserva che è solo parzialmente risolta la questione dei pazienti di derivazione manicomiale. La complessità e la multifattorialità del paziente cronico sono tali per cui le risposte, anche residenziali e di carattere estensivo, vanno articolate secondo una visione più ampia con il coinvolgimento e l'integrazione dei servizi del distretto competenti.

Inoltre, deve essere previsto un sistema di offerta dedicato per patologie che presentano aspetti peculiari in cui è richiesta una multi-professionalità non afferente all'ordinario contesto psichiatrico, come ad esempio nei casi di disturbi alimentari.

Si ribadisce la centralità del paziente ed il coinvolgimento attivo dell'utente e della famiglia nella partecipazione al progetto terapeutico, privilegiando il lavoro sulle risorse della persona rispetto alle terapie farmacologiche e al contenimento. Altrettanto importanti sono il sostegno ed il raccordo della rete informale con la rete formale per garantire al paziente una risposta flessibile e continuativa: va pertanto incentivata la collaborazione con le Associazioni di volontariato e il privato sociale, favorendo e consolidando nel territorio la presenza di reti informali caratterizzate dall'insieme delle relazioni (familiari, parentali, amicali, di vicinato, di auto-mutuo-aiuto).

A fronte della condivisione nel territorio regionale del modello articolato di servizi e delle azioni strategiche, permane un utilizzo non del tutto omogeneo delle risorse. E' essenziale proseguire nella costruzione di cornici e percorsi organizzativi condivisi, approfondendo l'utilizzo delle risorse nei vari DSM e interfacciando l'analisi dei costi con la tipologia qualitativa/quantitativa della domanda e le caratteristiche ed i risultati delle risposte offerte. Nel rispetto delle specificità di ogni territorio e della pluralità dei modelli di intervento, è necessario sviluppare modelli omogenei di provata efficacia relativi alla promozione della salute, alla prevenzione, alla presa in carico, ai percorsi terapeutici e riabilitativi, permettendo una piena individuazione delle risorse necessarie ed una adeguata razionalizzazione dei costi. Allo scopo si prevede che le Aziende ULSS, nell'arco di vigenza del presente PSSR, assegnino fino al 5% del proprio budget, così come definito nel documento approvato dalla conferenza dei presidenti delle Regioni nel 2001, al conseguimento dei predetti obiettivi di salute mentale.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Le risorse umane e strumentali dovranno essere standardizzate ed omogeneamente distribuite. In particolare, dovrà essere fatto riferimento alla definizione di appropriati PDTA che consentano adeguata valutazione degli esiti di cura, sia ospedalieri che territoriali.

Particolare rilievo va dato sia alla valutazione della qualità del servizio, così come percepito dall'utente, che alla valutazione della qualità del clima organizzativo, così come percepito dagli stessi operatori. Si sottolinea, inoltre, la necessità dell'implementazione dell'informatizzazione dei sistemi di archiviazione e condivisione dei dati clinici, favorendo in particolare l'adozione di applicativi omogenei tra i diversi DSM.

Va infine tenuto debito conto dell'evoluzione del processo di dismissione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), avviato con il DPCM 1° aprile 2008, determinato dalla Legge 30 maggio 2014, n. 81 "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli OPG". Le novità introdotte dalla Legge 81/2014 richiedono un aggiornamento delle procedure interne alla rete regionale dei DSM e delle collaborazioni inter-istituzionali, in particolare con l'amministrazione penitenziaria e la magistratura di cognizione e di sorveglianza, nella presa in carico dei pazienti psichiatrici autori di reato.

In questo quadro generale, vengono individuate i seguenti obiettivi:

- consolidare la rete dei servizi della salute mentale, qualificando le prestazioni sull'evoluzione delle domande e prevedendo l'implementazione di nuovi modelli di erogazione dell'offerta e modelli innovativi di intervento per le patologie emergenti;
- promuovere la presa in carico assertiva dell'utenza, in un'ottica di psichiatria di comunità, valorizzando il modello del case management;
- sviluppare la multiprofessionalità;
- prevedere adeguati percorsi di cura e riabilitazione per i diversi quadri psicopatologici: definizione dei PDTA;
- definire programmi di sostegno alle famiglie con pazienti psichiatrici, attraverso un'assistenza domiciliare finalizzata anche ad aumentare le capacità di cura della famiglia;
- promuovere politiche per la prevenzione del suicidio;
- promuovere la salute fisica del paziente psichiatrico;
- garantire il prioritario intervento sull'età giovanile (15-29 anni), stante il consistente incremento delle prese in carico per tale fascia di età;
- consolidare e qualificare la rete residenziale e semiresidenziale, a gestione diretta o esternalizzata, secondo adeguata pianificazione e gli standard previsti;
- sostenere esperienze innovative di residenzialità leggera adeguatamente monitorate nell'ambito dei piani attuativi locali;
- promuovere l'utilizzo della Evidence Based Medicine (EBM) e delle evidenze scientifiche dei trattamenti appropriati nelle varie patologie psichiatriche;
- rafforzare la collaborazione con la medicina generale nella costruzione di percorsi di screening, diagnosi precoce e presa in carico condivisa;
- consolidare il rapporto di collaborazione e condivisione di progettualità specifiche con gli Enti locali, l'associazionismo ed il volontariato;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- promuovere interventi di contrasto allo stigma nelle sue varie forme di espressione con l'obiettivo di favorire una visione "normalizzata" delle persone con disturbi mentali, valorizzare la diversità, agire come strumento di inclusione e prevenzione, e sperimentare strumenti nuovi di interazione, dialogo e conoscenza;
- promuovere interventi terapeutico-riabilitativi che facilitino il percorso di recupero delle abilità individuali-relazionali-lavorative dei soggetti più deboli al fine di un processo di riacquisizione dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- Relativamente agli ambiti della residenzialità e dell'inserimento lavorativo è opportuno sperimentare modalità di valutazione standardizzate dei bisogni individuali che, una volta condivisi in sede di UVMD, possono trovare una risposta flessibile grazie a progetti terapeutici riabilitativi individualizzati per l'integrazione socio-sanitaria con programmi differenziati per intensità, complessità e durata dei trattamenti terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi, anche attraverso la valorizzazione delle risorse individuali, familiari, sociali e sanitarie;
- rendere prioritario, all'interno dei percorsi terapeutico-riabilitativi, l'obiettivo dell'inserimento lavorativo facilitando la collaborazione tra i diversi soggetti che a vari livelli si occupano di inserimento lavorativo di utenti con disturbi psichiatrici;
- incentivare l'utilizzo della comunicazione mediante strumenti di "social media" al fine di favorire la prevenzione nelle fasce di popolazione più giovane;
- promuovere l'informatizzazione dell'archiviazione dei dati clinici per aumentare la possibilità di condivisione ed utilizzo degli stessi, in particolare implementando l'utilizzo di applicativi omogenei nelle diverse Aziende ULSS;
- promuovere una forte integrazione tra DSM e Dipartimento per le Dipendenze, in particolare al fine di favorire percorsi di cura integrati per i pazienti in doppia diagnosi;
- sviluppare linee guida regionali e/o protocolli di collaborazione tra salute mentale ed i servizi di neuropsichiatria infantile, di psicologia clinica, ospedaliera e territoriale, finalizzati ad una migliore assistenza ed alla necessaria continuità di cure dei minori/adolescenti con problemi psicopatologici;
- implementare percorsi innovativi di tele-medicina;
- rendere omogeneo l'approccio diagnostico e i relativi strumenti di assessment da utilizzare nei diversi setting di cura;
- sviluppare e implementare la rete dei servizi di cura per i detenuti psichiatrici riconosciuti, adulti e minori, in collaborazione e condivisione con l'amministrazione penitenziaria e la magistratura di cognizione e di sorveglianza.

I risultati attesi a seguito del raggiungimento degli obiettivi sopra descritti sono i seguenti:

- elaborazione di linee guida e protocolli di collaborazione ed integrazione;
- definizione dei fabbisogni e delle risorse relative alla programmazione dei DSM, anche attraverso piani di assunzione di personale qualificato;
- aumento dell'attrattività e dell'appropriatezza della presa in carico dei DSM;
- diminuzione del tasso di suicidio;
- definizione di aree e modelli di intervento strutturati ed integrati per la risposta più appropriata ai bisogni trasversali;

- miglioramento dei tassi di interventi precoci e della prognosi delle patologie più gravi.

8.2. LA SALUTE MENTALE NEI MINORI

L'accesso ai servizi per i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva è in aumento in tutto il mondo, e lo stesso avviene in Italia. Nelle regioni che hanno strutturato un sistema di servizi di neuropsichiatria infantile (NPI), l'aumento della prevalenza trattata è mediamente del 6-7% annuo, con un aumento complessivo intorno al 40-45 % negli ultimi 6-8 anni. Anche in Veneto i servizi dedicati hanno trattato circa 60.000 utenti ogni anno con una prevalenza di circa 700 assistiti per 10.000 residenti di età inferiore a 18 anni.

La neuropsichiatria infantile si pone come servizio deputato ad accogliere i bisogni sanitari dei minori, assumendo la responsabilità di gestire i percorsi di accesso, la valutazione, la formulazione del Progetto Quadro, la stesura del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato (PTRI) e la realizzazione dei processi terapeutici nei casi meno complessi e direttamente attuabili. La NPI mantiene la presa in carico sanitaria all'interno delle reti collaborative più complesse, ove sia necessario erogare un percorso di cura che richieda un modello assistenziale integrato, anche tra ospedale e territorio, nell'ambito di una rete specialistica dedicata.

In tale contesto sono individuate nelle strutture ospedaliere di tipo hub apposite UOC di neuropsichiatria infantile.

Il modello di riferimento deve consentire la gestione di percorsi terapeutico-assistenziali di quadri molto eterogenei come, ad esempio, i disturbi dello spettro autistico, gli esordi psicotici precoci, i disturbi alimentari, il bullismo e i disturbi del neurosviluppo. È necessario rafforzare il concetto di presa in carico nel contesto delle reti di integrazione intra- ed extradistrettuali e la stretta collaborazione all'interno del coordinamento svolto da altre agenzie, segnatamente dalle UO distrettuali competenti con personale (sociale e sanitario) previsto nella dotazione organica delle Aziende Ulss, ai fini di una maggiore stabilità del servizio e qualità della continuità assistenziale. Nel caso di patologie di particolare impatto o che necessitino di specifici percorsi di integrazione e continuità vanno definite reti dedicate così come strutture, anche residenziali e semi-residenziali, con coordinamento condiviso. Per l'accoglienza dei giovanissimi durante le manifestazioni acute andranno implementate unità d'offerta che si pongano come luoghi intermedi fra i servizi pediatrici e la psichiatria così da poter venire incontro ai loro bisogni con particolare riguardo al benessere ed umanizzazione delle cure e della presa in carico.

Bisogna prevedere ed implementare il necessario raccordo con le figure dei MMG e dei PLS, per la costruzione di percorsi integrati per la presa in carico da parte di queste figure professionali delle situazioni cliniche meno problematiche. In particolare, le risposte alla psicopatologia dell'adolescenza richiedono una forte integrazione con competenze presenti nei Dipartimenti di salute mentale (DSM) e nei Dipartimenti per le dipendenze (DD), nonché un forte collegamento con professionisti ed agenzie (PLS, MMG, insegnanti, consultori, servizi sociali etc.) che si rapportano con gli adolescenti e devono acquisire le competenze di base per identificare precocemente l'insorgenza di disturbi potenzialmente gravi avviando interventi tanto più efficaci quanto più tempestivi. In questo ambito specifico risultano fondamentali la presa in carico e la governance sanitaria per la definizione dei percorsi di cura più appropriati, sia in termini territoriali con attività ambulatoriali e/o domiciliari in stretto raccordo che residenziali e/o semiresidenziali ove necessario.

Vanno pertanto sostenuti e potenziati:

- la presa in carico continuativa dei disturbi psicopatologici dell'età evolutiva, che comprende le prestazioni diagnostiche, l'attuazione terapeutica, il supporto riabilitativo,

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

l'indicazione educativa; la presa in carico include in modo indispensabile e inderogabile la famiglia e i suoi contesti di vita;

- il ricorso all'Unità di Valutazione Multi Dimensionale (UVMD) nei casi complessi, prevedendo l'individuazione del referente del caso che favorisca una maggiore efficacia dei PTRI;
- la rete dei servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri (residenziali e semiresidenziali) a favore dei soggetti in età evolutiva affetti da disturbi psicopatologici, ivi inclusi i minori con provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
- le modalità di transizione verso i servizi dell'età adulta laddove necessario;
- lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema e di un flusso informativo regionale in grado di registrare l'utenza e l'attività, nelle more della definizione a livello nazionale del sistema e flusso informativo in questo settore.

Vanno definiti ed applicati adeguati PDTA con indicatori di valutazione degli esiti di cura sia ospedalieri che territoriali, anche in riferimento alle risorse umane e strumentali utilizzate.



9. L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Parole chiave

**Monitoraggio del bisogno Ricomposizione e focalizzazione delle risorse
Sussidiarietà Welfare di iniziativa Welfare di comunità Integrazione socio-
sanitaria Sinergia Inclusione Integrazione**

Obiettivi strategici

- OS1. Conoscere di ogni persona le patologie, la condizione sociale e reddituale
- OS2. Ricomporre le risorse per la Long Term Care
- OS3. Welfare di iniziativa: assegnare servizi non solo a chi chiede ma anche a chi ha il bisogno e non riesce ad esprimerlo
- OS4. Unificare la rete dei produttori pubblici per Distretto
- OS5. Rivedere gli interventi assistenziali affinché abbiano una consistenza più mirata (es. ICD)
- OS6. Riorganizzare i servizi delle dipendenze adeguando il numero e la tipologia degli stessi con una prospettiva di qualità ed appropriatezza del servizio offerto
- OS7. Rafforzare l'adozione del "programma terapeutico individualizzato" nell'ottica di offrire prestazioni appropriate e necessarie
- OS8. Favorire l'integrazione fra pubblico e privato nella presa in carico della persona tossico/alcolodipendente e/o con Disturbi da Gioco d'Azzardo
- OS9. Promuovere la centralità della famiglia nelle dinamiche sociali, economiche, culturali
- OS10. Assicurare, garantire e promuovere la protezione e cura a favore dei minori e delle famiglie in difficoltà
- OS11. Promuovere, sostenere e qualificare i servizi educativi per la prima infanzia
- OS12. Contrastare la povertà e la grave marginalità attraverso la promozione di una governance integrata tra i diversi settori regionali (lavoro, formazione sociale, salute ...) e i livelli istituzionali del territorio
- OS13. Favorire l'inclusione sociale delle persone senza dimora e delle famiglie in condizioni di fragilità socio-economica e di disagio abitativo nonché la riabilitazione delle persone detenute e in esecuzione penale esterna
- OS14. Contribuire alla tutela alla salute e all'assistenza socio-sanitaria delle persone affette da demenza e a rischio demenza e ridurre l'incidenza del rischio di demenza
- OS15. Supportare il caregiver e la famiglia e favorire la creazione di comunità accoglienti

La centralità della persona e la considerazione dei suoi bisogni secondo un approccio di presa in carico globale e la conseguente organizzazione coordinata e unitaria della risposta assistenziale mediante l'integrazione socio-sanitaria costituisce la cifra qualificante il modello Veneto nell'ambito delle politiche per la salute. Le dinamiche di contesto impongono, peraltro, continui interventi di aggiornamento e specificazioni del modello per mantenerlo e renderlo sempre più aderente alle istanze dei singoli e della popolazione e al passo con le evidenze provenienti dal mondo scientifico e da numerose esperienze internazionali relative ai progressi nelle tecniche e nei paradigmi per l'assistenza continuativa e di lunga durata.

Nell'attuale fase congiunturale, si ritiene, pertanto, che debba essere dato un nuovo impulso alle performance di sistema muovendo lungo due direttrici interconnesse. Da un lato, attraverso l'implementazione di processi volti a rafforzare i meccanismi operativi per il coordinamento delle reti costituite dai vari soggetti agenti lungo tutta la filiera assistenziale, secondo obiettivi di razionalizzazione e di ottimizzazione delle sinergie possibili. Dall'altro, concepire tali processi in coerenza con i principi di autodeterminazione e inclusione nell'obiettivo di conseguire il massimo guadagno nei livelli di qualità di vita delle persone con limitazioni.

L'innovazione del modello nella linea indicata, pur essendo indispensabile e irrinunciabile per la sua mission: migliorare il benessere esistenziale delle persone con limitazioni, oggi, di fronte all'invecchiamento progressivo della popolazione, all'incremento nel numero delle persone non

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

autosufficienti e di quelle con disabilità, alle mutate condizioni socio-economiche ed ai vincoli di bilancio sempre più stringenti, non è più sufficiente. Occorre arricchirlo inglobando in esso altre componenti strategiche, in primis, quelle dipendenti dalla stessa persona, dalla sua famiglia e dalle comunità di riferimento che devono farsi parti attive dei processi: responsabilizzazione, empowerment e welfare d'iniziativa si coniugano nella reinterpretazione delle variabili determinanti lo stato di benessere del singolo e della comunità. In questa vision strategica, la partecipazione attiva e consapevole di ciascuno degli attori suindicati (persona, famiglia e comunità) nei processi di presa in carico dei bisogni sociali, socio-sanitari e sanitari diventa, quindi, fattore di sostenibilità e di generazione di nuove forme di inclusione.

Con riferimento al ruolo strategico della comunità, una componente di rilievo che ha favorito la tenuta e lo sviluppo nel tempo del modello Veneto e che ancora lo contraddistingue, è la consolidata tradizione e presenza nel tessuto sociale regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, degli organismi della cooperazione e del mondo dell'associazionismo e del volontariato ("terzo settore"). Tali soggetti, aventi vocazioni, sensibilità e finalità in sintonia e convergenti con le finalità sottostanti l'intervento pubblico a favore delle persone in condizioni di bisogno e a rischio di marginalità e, nel contempo, aventi capacità di attivazione di risorse e sostegni di natura professionale ed economica, hanno contribuito con il loro apporto a dare corpo al principio di sussidiarietà. L'integrazione socio-sanitaria ed il concorso delle forme di sussidiarietà provenienti dal "terzo settore" sono divenuti punti fermi e qualificanti degli indirizzi della programmazione regionale in ambito sociale, socio sanitario e sanitario definiti nel quadro delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 502 del 1992 e alla legge n. 328 del 2000.

Le collaborazioni avviate con il "terzo settore" hanno favorito approfondimenti e sviluppi nei processi di presa in carico delle persone, di ogni fascia d'età, in situazioni di disagio e povertà, secondo progressioni coerenti, da una parte, con le dinamiche dei bisogni assistenziali determinate dal progressivo invecchiamento della popolazione e dai mutamenti nella composizione e nei cicli di vita delle famiglie; dall'altra, con le esigenze di prevedere interventi graduali di razionalizzazione e riconversione dell'intero sistema di offerta sociale e socio sanitario, per adattarlo, come già detto, nelle modalità di risposta alla maggiore complessità dei bisogni.

Alla luce di quanto sopra, la programmazione regionale non ha mancato di considerare, nell'approntamento, manutenzione e aggiornamento degli strumenti e modalità di intervento nel sistema, la coerenza con i principi della Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità (New York 13/12/2006, ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 3/3/2009), allo scopo di garantire loro "piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società" ed, in particolare, "l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza". A conferma della coerenza di quanto sinora intrapreso dalla programmazione regionale, la legge n. 112 del 22/6/2016 recante "disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" (dopo di noi), ha introdotto strumenti innovativi e flessibili che prevedono una presenza attiva e responsabile della persona con disabilità e della sua famiglia nella definizione e nel sostegno economico degli interventi volti a "l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave".

I progetti che andranno ad essere declinati, quale attuazione dei fondi di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, saranno oggetto di monitoraggio per valutare lo sviluppo di un modello che possa affiancare l'offerta esistente, in particolare per quanto riguarda i percorsi di accompagnamento fuori dal nucleo familiare.

Si tratta di parametri che per la loro rilevanza continueranno a informare le future scelte regionali in materia. In particolare, la stessa L.R. 22/2002, che ha segnato un passo importante nell'avanzamento verso l'obiettivo di ricomposizione e riqualificazione dell'intera rete di offerta,

dovrà essere riconsiderata anche alla luce dei predetti riferimenti e tale intervento occuperà in modo significativo l'orizzonte del presente socio sanitario.

Il Distretto, come già sottolineato in altre parti del presente documento di programmazione, rappresenta il luogo dove nel concreto prende forma l'integrazione delle attività e servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. Per quanto riguarda la figura del direttore di distretto, data la centralità di questo ruolo, per maggiore chiarezza si ritiene utile definire, con provvedimento, le funzioni distinguendole da quelle del direttore dei servizi socio sanitari.

Emerge pertanto la necessità di individuare gli standard minimi in termini di personale e prestazioni che devono essere garantite a livello distrettuale. Il Distretto, per quanto detto, dovrà sempre più sviluppare e qualificare i propri interventi, nella ricerca di ogni possibile sinergia di sistema attraverso la definizione condivisa di protocolli operativi strutturati e standardizzati per il coordinamento e l'integrazione delle azioni specifiche di ciascun soggetto della rete, puntando in tal modo alla minimizzazione dei costi di transazione. Esso dovrà, inoltre, indirizzare tale modalità di organizzazione della risposta assistenziale tenendo conto delle seguenti prospettive strategiche:

- preventiva, provvedendo, da un lato, all'individuazione precoce delle fragilità, specie quelle comportamentali, e avviando con altrettanta precocità i più appropriati percorsi riabilitativi e di presa in carico attraverso il coinvolgimento della famiglia e degli ambienti di vita (scolastici) finalizzati al recupero dei più alti livelli possibili di funzionamento a beneficio anche delle condizioni di benessere in età adulta e, dall'altro, orientando l'intervento preventivo alle forme di accompagnamento alle disabilità fisiologicamente connesse all'invecchiamento;
- invecchiamento e cronicità, provvedendo affinché la presa in carico delle persone, specie di quelle anziane non autosufficienti di quelle con disabilità, sia globale e guidata secondo una visione unitaria e di continuità, considerando e valorizzando l'apporto delle reti informali, coordinato con quello delle reti formali, e promuovendo in questo ambito progetti per la partecipazione attiva degli anziani a supporto delle persone con limitazioni.

Nello specifico, l'Area dell'integrazione socio-sanitaria affronta le tematiche relative alla presa in carico delle persone con disabilità e non autosufficienti, ponendo prioritaria attenzione alle problematiche di coordinamento delle filiere per rispondere ai bisogni assistenziali connessi all'invecchiamento e alle situazioni di decadimento cognitivo e demenza. Affronta, inoltre, le tematiche relative al contrasto delle dipendenze, ai bisogni dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, ed ai fenomeni di marginalità, nonché ai contesti in cui vi è la necessità di promuovere l'inclusione sociale.

9.1. UN APPROCCIO GLOBALE ALLA LONG TERM CARE: UNA VISIONE DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA PER IL WELFARE DI INIZIATIVA

Gli ambiti di intervento strategico da sviluppare in continuità d'azione

Il modello Veneto costruito attorno al pilastro strategico dell'integrazione socio-sanitaria ha posto le basi per lo sviluppo di un approccio unitario alla cura, in particolare, delle persone affette da limitazioni funzionali, incluse le demenze, con effetti positivi nell'organizzazione della risposta ai loro bisogni e nel miglioramento della speranza e della qualità di vita, che con il presente piano si intende ulteriormente sviluppare nel quadro dei principi di autodeterminazione e di inclusione sociale.

L'applicazione di tali principi nella declinazione della risposta assistenziale a questa categoria di persone, cioè con disabilità e non autosufficienti, limitazioni che di per sé stesse configurano una specifica condizione di cronicità e che richiedono interventi assistenziali continuativi di lunga

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

durata (Long Term Care), deve necessariamente contemplare la prospettiva della sostenibilità attuale e futura del sistema.

Gli ambiti di svolgimento delle possibili revisioni, logicamente interconnessi, riguardano, quindi, l'ottimizzazione delle seguenti variabili:

- gli esiti riferiti ai domini della qualità di vita delle persone, agendo con priorità sulle loro capacità funzionali in rapporto ai loro contesti di vita, scuola e lavoro, monitorandone l'evoluzione;
- i processi di allocazione e utilizzo delle risorse secondo criteri di equità e di evidenza scientifica e/o fondati su buone pratiche.

A tal fine, le misure da portare a compimento nell'orizzonte del presente piano devono conformarsi ai seguenti criteri:

- implementare modalità e tecniche socio-educative-abilitative e assistenziali-tutelari scientificamente supportate e capaci di perseguire, anche con l'ausilio di tecnologie specifiche, il più alto livello possibile di funzionamento e autonomia delle persone con disabilità e non autosufficienti, favorendo in tal modo la riduzione della domanda di sostegni e supporti e una maggiore flessibilità nell'organizzazione dei processi assistenziali sia a livello domiciliare e semiresidenziale sia a livello residenziale;
- attivare sostegni e supporti erogati dai servizi della rete formale (prescritti da parte delle aziende ULSS e dei Comuni nel loro ruolo di committenti) secondo priorità rispetto al bisogno, tenendo conto delle risorse personali, familiari e del contesto sociale di riferimento (servizi della rete informale), nonché delle specifiche capacità di contribuzione;
- rafforzare gli interventi a sostegno della domiciliarità, compresi gli interventi di sollievo e di contrasto alla solitudine, essendo questo il livello assistenziale in cui maggiormente si integrano i servizi della rete informale con effetti positivi in termini di qualità di vita e sostenibilità rispetto all'evoluzione dei bisogni;
- promuovere l'attivazione di percorsi di sostegno alla partecipazione e all'inclusione sociale che ponendo al centro le potenzialità della persona concorrano alla generazione di processi con valenze restitutive e trasformative dei contesti sociali e lavorativi di appartenenza delle persone con disabilità e non autosufficienti e percorsi e condizioni che portino le stesse persone ad autodeterminarsi e, quindi, ad essere protagoniste della propria vita.
- promozione della terapia con gli equini ed in particolar modo l'ippoterapia. Il piano sociosanitario preveda l'inserimento della terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi quali strumenti finalizzati alla cura e al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovare dell'impiego e del contatto con gli equini allo scopo di favorire la loro integrazione sociale e migliorare la qualità di vita, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 9/2018.

La necessità di ricomporre il quadro delle risorse della rete informale in un processo unitario di determinazione della risposta assistenziale coordinata dalle aziende ULSS, risiede anche nell'entità delle risorse gestite direttamente dalle famiglie sia nella forma del caregiver interno (familiare) sia in quella del caregiver esterno (assistente familiare). Riguardo a quest'ultima modalità, si stima che la domanda delle famiglie coinvolga all'incirca 65.000 assistenti familiari per un equivalente economico annuale stimabile in 780 milioni. In tale ambito rileva, inoltre, l'importanza delle prestazioni erogate dall'INPS (assegni di accompagnamento, pensioni/assegni di invalidità e permessi lavorativi retribuiti ex lege n. 104 del 1992).

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Per le finalità di cui sopra la programmazione regionale ha strutturato la propria azione dotandosi dei seguenti parametri tecnico-organizzativi e di allocazione delle risorse di cui si conferma la validità, precisando per ciascuno le prescrizioni che dovranno informarne il funzionamento nel periodo di validità del presente piano:

- un meccanismo operativo: Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) alla quale è affidato il compito di effettuare la diagnosi del bisogno bio-psico-sociale e di individuare la risposta più appropriata, rispetto all'evidenza scientifica e all'efficacia globale e contestualizzata, per ogni determinata persona svantaggiata e/o con limitazioni funzionali. La composizione della UVMD, proprio per la molteplicità dei profili oggetto di valutazione, prevede la presenza di operatori sociali, socio-sanitari e sanitari, nonché della stessa persona con disabilità o non autosufficiente, della sua famiglia o di chi ne tutela gli interessi. Presenze quest'ultime necessarie per dare attuazione concreta al principio di autodeterminazione, contribuendo così ad ottimizzare il trade off tra standardizzazione e qualità della vita nella definizione del progetto personalizzato;
- due strumenti a supporto delle valutazioni: Scheda di Valutazione Multidimensionale per le persone con disabilità (S.Va.M.Di.) e Scheda di Valutazione Multidimensionale Anziani (S.Va.M.A.), al fine di garantire, da un lato, l'obiettività delle valutazioni del bisogno bio-psico-sociale secondo le classificazioni previste dall'International Classification of Functioning (I.C.F.) e dall'International Classification of Diseases (I.C.D.) e, dall'altro, l'impiego di metodologie di valutazione omogenee su tutto il territorio regionale;
- uno strumento di ricomposizione delle risorse disponibili per definire risposte appropriate alle specifiche esigenze della persona beneficiaria: progetto personalizzato concepito sulla base di pertinenti valutazioni tecnico-specialistiche e aperto alle relazioni positive attivabili nel contesto sociale di appartenenza. Pertanto, attraverso tale strumento i vari interventi, servizi, sostegni e supporti, anche nella forma di trasferimenti monetari, provenienti non solo da istituzioni pubbliche, ma pure a carico dei vari soggetti presenti nel territorio, nonché dalla stessa persona e/o dai suoi familiari, vengono programmati e opportunamente integrati e coordinati in modo unitario e mirato rispetto al bisogno e alle aspirazioni della persona, assumendo come criteri guida il miglioramento della qualità di vita e la sostenibilità del sistema. L'attuazione del progetto è sottoposta a monitoraggio in relazione alle fasi di evoluzione dei bisogni.

Attraverso il funzionamento di tali parametri allestiti per la diagnosi del bisogno e per la definizione della presa in carico dell'assistito da parte del sistema, si realizza, da un lato, l'integrazione socio-sanitaria nella rete formale dei servizi territoriali, tenuto conto delle risorse della rete sociale informale disponibili e attivabili e, dall'altro, anche in coerenza con i principi della Convenzione O.N.U. richiamati, il coinvolgimento delle persone con disabilità o non autosufficienti e dei loro familiari e/o caregiver nella definizione condivisa del progetto personalizzato.

Con riferimento a tali parametri, al fine di favorire il rispetto delle prescrizioni di funzionamento su riportate, si indicano le seguenti azioni prioritarie:

- UVMD: le attuali modalità di monitoraggio e ri-valutazione degli assistiti devono essere riconsiderati e riqualificati in capo all'UVMD, attesa la rilevanza della funzione di tale Unità nel processo di allocazione delle risorse e nella garanzia di omogeneità e uniformità su tutto il territorio regionale delle valutazioni espresse a parità di bisogno e ciò anche in relazione all'obiettivo di armonizzazione prescritto dalla L.R. 19/2016;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- schede di valutazione S.Va.M.A. e S.Va.M.Di.: atteso il trend epidemiologico in atto verso case mix ad alta complessità e con crescente prevalenza di patologie croniche, legato al processo di progressivo invecchiamento della popolazione ed al correlato aumento tendenziale della domanda di assistenza, si rende necessario provvedere al loro aggiornamento, migliorando, in particolare, la loro sensibilità nella graduazione dei bisogni, anche mediante una coerente modalità di contestualizzazione dei profili di gravità, clinica e funzionale, che discrimini le casistiche rispetto all'effettivo assorbimento di risorse, sostegni e supporti assistenziali. Tale aggiornamento delle schede di valutazione multidimensionale si rende, altresì, necessario per conformarle alle metriche e classificazioni delle disabilità considerate a livello nazionale quali presupposti metodologici che condizioneranno l'erogazione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le non autosufficienze. Dovrà, inoltre, essere completata l'informatizzazione delle schede e dovranno essere elaborate schede di valutazione multidimensionali per soggetti disabili in età evolutiva secondo le classificazioni previste dall'International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF – CY).

Gli interventi avviati nella direzione della domiciliarità, che, come detto, proseguiranno ulteriormente anche con le dovute razionalizzazioni e aggiornamenti, si sono concretizzati in misure a favore delle persone con disabilità per la “vita indipendente”, per l’“inclusione sociale” e per il “dopo di noi”, nonché per l’inserimento e l’integrazione scolastica e per l’inserimento lavorativo, e in misure a favore delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie e/o caregiver, mediante l’attivazione di centri diurni e centri di sollievo e, più in generale, attraverso l’istituzione delle Impegnative di Cura Domiciliare (I.C.D.) e il consolidamento del servizio di telesoccorso-telecontrollo. In tale ambito si prevede l’avvio di percorsi per realizzare fondazioni di comunità o di partecipazione per il “dopo di noi”.

Infine, un ambito strategico distinto dai precedenti e rispetto al quale è necessario intervenire, specie in prospettiva preventiva, riguarda l’individuazione precoce dei minori con problematiche comportamentali, in considerazione, da un lato, dell’incremento di tali situazioni di fragilità e disagio, dall’altro, dell’efficacia di programmi riabilitativi avviati già in età infantile nella modifica del decorso dei problemi di comportamento, con guadagni in termini di minori limitazioni e minor fabbisogno di sostegni in età adulta. A tal fine è prioritario prevedere la sperimentazione di metodologie e strumenti multidimensionali per lo screening precoce delle predette problematiche comportamentali, con l’implementazione di tecniche riabilitative specifiche che contemplino anche il coinvolgimento diretto del mondo della scuola e della famiglia attraverso appositi percorsi formativi e informativi.

Gli ambiti di intervento strategico da sviluppare con ulteriori azioni innovative

Le dinamiche richiamate in ordine ai fenomeni della disabilità e della non autosufficienza evidenziano, come detto, situazioni di bisogno legate al progressivo invecchiamento degli assistiti, la cui speranza di vita risulta aumentata rispetto al recente passato. L’ISTAT ha stimato che il 18,5% della popolazione anziana presenta quadri patologici che richiedono cure continuative di lungo periodo, per il Veneto circa 197.000 persone.

Con particolare riferimento alle persone non autosufficienti ospitate presso i Centri di Servizi del Veneto, si riscontra un’età media di 85 anni (86 per le donne e 80 per gli uomini) e le relative situazioni di bisogno risultano aggravate dalla presenza di più patologie, tra le quali si ritrovano, con alta frequenza, disturbi mentali/psicologici (demenze senili/Alzheimer) e malattie del sistema cardiocircolatorio che, nel complesso, necessitano di una maggiore assistenza sanitaria.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Si tratta, quindi, di pazienti anziani con livelli di complessità elevata, circostanza che denota la tendenza delle famiglie, dovuta anche a fattori affettivi, a ritardare il più possibile il momento dell'istituzionalizzazione e dei relativi alti costi, facendosi carico direttamente dell'assistenza del proprio congiunto non autosufficiente, ricorrendo anche a contratti con assistenti familiari, modalità tendenzialmente meno onerosa dell'istituzionalizzazione.

Questa propensione delle famiglie diventa una risorsa da valorizzare e sostenere ulteriormente nell'attuale contesto in cui, da un lato, il bisogno assistenziale si evolve verso livelli di maggiore complessità e ad alto assorbimento di risorse; dall'altro, la fiscalità pubblica e regionale, in particolare, pone vincoli rigidi di sostenibilità economica dell'intero sistema sanitario e socio sanitario.

Pertanto, nella prospettiva della qualità di vita delle persone con limitazioni, la strategia regionale intende proseguire nel miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza delle misure in atto a favore della domiciliarità. Gli ambiti di intervento prioritario riguardano: il rafforzamento dei processi di continuità ospedale-territorio, prevedendo moduli diversificati e integrati all'interno della filiera tali da garantire, principalmente, l'appropriatezza delle dimissioni ospedaliere e il supporto alle famiglie sia nella fase della dimissione sia nella fase dell'assistenza domiciliare; l'aggiornamento del sistema delle impegnative di cura domiciliare; la qualificazione degli assistenti familiari. In particolare:

- rafforzamento dei processi di continuità ospedale-territorio: l'intervento concorre altresì a perseguire gli obiettivi di riduzione degli accessi e utilizzi impropri delle strutture ospedaliere e prevede di proseguire nella direzione dell'integrazione dei servizi ospedalieri con i servizi sanitari territoriali garantiti dalle cure primarie attraverso lo sviluppo di:
 - protocolli di presa in carico globale delle persone con limitazioni, non autosufficienti o con disabilità, assistiti a domicilio;
 - reti strutturate e standardizzate per garantire in modo coordinato la continuità assistenziale tra ospedale e territorio ed, in particolare, l'appropriatezza delle dimissioni ospedaliere attraverso percorsi di accompagnamento graduati e temporanei tesi a superare possibili disagi e difficoltà che in determinate situazioni di fragilità il passaggio diretto al setting assistenziale domiciliare potrebbe comportare. A tal fine, si prevede, anche attraverso opportune sperimentazioni, l'implementazione di setting assistenziali coordinati nella filiera attraverso la Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.), prossimi a quelli offerti dai Centri di Servizi per non autosufficienti e distinti da quelli offerti dalle strutture intermedie, nell'obiettivo di supportare le famiglie per un rientro sufficientemente organizzato del proprio congiunto. Più in generale, la diversificazione della filiera ospedale-territorio con la previsione di tale modulo assistenziale consentirà di perseguire con maggiore efficacia l'appropriatezza della risposta assistenziale supportando anche altre tipologie di transizione da un setting assistenziale all'altro nella gestione integrata dell'assistito senza soluzioni di continuità: Ospedale, Strutture Intermedie, Centri di Servizi, Assistenza Domiciliare;
- Un riferimento specifico riguarda la gestione dei casi codificati con "doppia diagnosi": disabilità accompagnata da disturbi psichiatrici, per i quali occorre rafforzare il coordinamento con i dipartimenti di salute mentale, con riguardo al SPDC a livello ospedaliero e al CSM a livello territoriale, attraverso lo sviluppo di protocolli condivisi;
- aggiornamento del sistema delle impegnative di cura domiciliare: lo strumento I.C.D. si è dimostrato una valida risposta ai bisogni assistenziali gestibili a domicilio, tuttavia, alla luce

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

delle evidenze emerse, si rende necessario un intervento di affinamento rispetto ai seguenti parametri:

- definizione mirata dei vari target di bisogno a cui lo strumento è indirizzato;
 - congruità della valorizzazione dei profili I.C.D. rispetto alla tecnica di cura e tutela conseguente all'efficacia attesa per ogni target di bisogno;
 - ampliamento della gamma dei profili I.C.D. al fine di assicurare risposte univoche e certe a quelle tipologie di assistiti non già considerate in modo puntuale e specifico;
- qualificazione degli assistenti familiari: l'intervento concorre alla regolamentazione del mercato degli assistenti familiari nel solco delle disposizioni di cui alla L.R. 38/2017 recante "Norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari", prevedendo:
- l'attivazione di corsi specifici sulle competenze assistenziali di base a favore di coloro che intendono svolgere l'attività di assistente familiare;
 - l'istituzione di elenchi regionali da cui le famiglie e/o persone con limitazioni possono attingere per l'individuazione degli assistenti familiari in possesso di competenze adeguate;
 - la possibilità per le famiglie e/o persone con limitazioni di poter accedere a eventuali contributi nel caso in cui l'assistente familiare sia stato individuato nell'ambito degli elenchi regionali e regolarmente contrattualizzato.

I Centri Servizi per Anziani - Ipab potranno attivare percorsi di formazione degli assistenti familiari e predisporre registri per la loro collocazione e utilizzo, anche temporaneo, presso le famiglie che ne facciano richiesta.

Altra misura strategica si muove sul piano degli interventi volti a migliorare la qualità di vita delle persone adulte e anziane, in una prospettiva generale di prevenzione e conservazione della salute e delle capacità funzionali, attraverso l'attuazione delle disposizioni previste dalla L.R. 23/2017 e finalizzate alla "promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo". Gli interventi che si prevede di avviare in attuazione delle predette disposizioni di legge assumono rilevanza in quanto, nel valorizzare "la persona come risorsa", concorrono, da un lato, a contrastare fenomeni di isolamento ed esclusione sociale e, dall'altro, a favorire processi di inclusione e integrazione sociale, mediante iniziative di volontariato che possono spaziare trasversalmente su molteplici campi, inclusa l'assistenza informale quale ambito di azione in cui dare e ricevere aiuti e sostegni.

In tal senso, mutuando l'esperienza delle reti familiari, il progetto "prendersi cura della persona anziana", diventa l'elemento per dare risposte, essere vicini e garantire servizi alla persona che invecchia.

Importante è la conoscenza da parte dei servizi sociali delle persone anziane che vivono sole, delle coppie di anziani, o di genitori anziani con figli con disabilità. La conoscenza di queste persone permetterà d'intervenire in vari frangenti, ad esempio nelle situazioni di allertamento della popolazione (per rischi antropici, sanitari, situazioni climatiche), per il sostegno in momenti di maggior fragilità della persona, per far conoscere alle persone i servizi, le cure e come averne accesso.

Una comunità consapevole, delle persone che la compongono, sarà più inclusiva ed accogliente per rispondere e garantire l'accesso ai vari servizi rispetto al bisogno, prima tramite azioni di buon vicinato e la costituzioni di reti locali di supporto alle persona, con l'affido della persona adulta ed

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

anziana, poi offrendo servizi di sostegno alla domiciliarità, sino ad arrivare ai servizi in semi residenzialità ed alle altre forme di sostegno offerte tramite i centri servizi, in collaborazione con i Comuni.

Per quanto riguarda le persone con disabilità i positivi progressi raggiunti nella speranza di vita si scontrano con la crescita delle situazioni caratterizzate dall'assenza del sostegno genitoriale e/o familiare. Inoltre, i quadri evolutivi dei bisogni di queste persone connessi al processo di invecchiamento non determinano ancora situazioni di gravità, clinica e funzionale, paragonabili a quelle degli anziani non autosufficienti assistiti presso i Centri di Servizi, tale circostanza comporta la necessità di rivedere le attuali classificazioni e relative disposizioni focalizzate sull'età, al fine di rendere maggiormente coerente l'organizzazione delle tecniche di cura e tutela rispetto ai bisogni. Emblematici i casi delle persone con disabilità over 65 e degli adolescenti. Occorre, pertanto, superare tali schemi e fondare le valutazioni circa le modalità più appropriate di erogazione delle prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari sul criterio del bisogno e sulla flessibilità dei progetti e delle unità di offerta.

A questo riguardo, il D.P.C.M. del 12/1/2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.), di cui all'art. 1, co. 7 del D.lgs. n. 502 del 1992" ha emanato nuove disposizioni in materia di L.E.A. che dovranno essere assunte a base della dovuta rivisitazione dei livelli erogati nel territorio regionale, con riferimento sia all'area della disabilità che a quella della non autosufficienza.

Verranno, inoltre, riconsiderate le modalità di compartecipazione al fine di garantire uniformità di trattamento ed equità rispetto all'effettiva capacità contributiva degli assistiti, tenendo conto della peculiarità delle persone con disabilità congenita come previsto dalle disposizioni statali in materia.

La programmazione regionale intende, pertanto, ripensare l'attuale sistema delle unità di offerta, residenziali e semiresidenziali, stabilito dalla L.R. 22/2002, al fine di riqualificarlo e renderlo maggiormente coerente rispetto a:

- la relazione tra i profili di gravità, clinica e funzionale, da un lato, e la tipologia della struttura residenziale e semiresidenziale, dall'altro;
- le tendenze evolutive dei bisogni legate all'invecchiamento, favorendo tecniche di cura e tutela che siano convenientemente fondate sugli esiti esistenziali da raggiungere rispetto ai domini di qualità della vita;
- la necessità, quindi, di valorizzare gli elementi di flessibilità e variabilità della risposta in relazione alle effettive condizioni di bisogno accertate e contestualizzate;
- la sostenibilità complessiva del sistema.

Ne consegue che, in continuità con il precedente Piano, rimane prioritario l'intervento di "rimodulazione delle unità di offerta, sviluppando una flessibilità organizzativa per adeguare progressivamente gli standard previsti dalla L.R. 22/2002 alle esigenze assistenziali e alla sostenibilità economica del sistema".

In connessione a quanto sopra, viene confermato il carattere strategico della ricerca di forme innovative e flessibili di risposta ai bisogni delle persone con disabilità, che siano alternativi ai centri diurni e che valorizzino la persona, la sua crescita e, persino, il suo contributo alle attività produttive, anche mediante progetti inclusivi di inserimento mirato. Le sperimentazioni conseguenti dovranno, in particolare, riguardare iniziative finalizzate a razionalizzare l'uso dei sostegni e supporti, a recuperare maggiori livelli di appropriatezza ed a garantire la sostenibilità economica e la possibilità di promuovere modalità di autofinanziamento nel tempo. Le medesime

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

sperimentazioni dovranno, inoltre, essere definite nel quadro dei progetti personalizzati valutati e condivisi in sede di UVMD Tali iniziative trovano ulteriori fattori propulsivi anche nella cornice strategica già contemplata nel precedente PSSR, laddove veniva disposta “la realizzazione di un welfare di comunità attraverso il coinvolgimento del terzo settore nelle sue varie espressioni (associazioni, cooperative, fondazioni, volontariato ...) in un’ottica di collaborazione sia nella programmazione che nella gestione corresponsabile anche economica dei servizi”, ed evidenziati i ruoli, sempre più importanti, di risorsa sociale della famiglia e della comunità locale nello sviluppo dei progetti di vita e di inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali.

Alla luce di quanto sopra, il percorso di razionalizzazione deve necessariamente tradursi in una azione generale di riconversione e riqualificazione della spesa, per la quale l’ospedalizzazione o l’istituzionalizzazione rappresentino solo un temporaneo momento del ciclo terapeutico-assistenziale coordinato nel progetto personalizzato, e per la quale, come detto, il ruolo della famiglia e della comunità di appartenenza costituiscono certamente punti cardini con ricadute positive nella risposta ai bisogni delle persone con limitazioni.

Le persone con disabilità

La persona con disabilità che si trovi in questa condizione dalla nascita, o che si trovi ad affrontare il percorso di una disabilità acquisita, deve essere posta nelle condizioni di affrontare il percorso personale tale da permetterle di crescere e maturare esperienze, di educazione, di studio, di formazione e lavoro, di socializzazione il più possibile piene e complete.

Tale visione abbraccia tutti gli aspetti di vita della persona dalla nascita in poi, secondo il progetto di vita di ognuno.

L’aspetto culturale, peraltro, cresciuto anche grazie alle famiglie dove sono presenti persone con disabilità, ha permesso alla società di maturare esperienze e di far crescere il mondo del Terzo settore, all’interno del quale si sono sviluppate esperienze e progetti di spessore e qualità.

Nel descrivere, nel presente capitolo, il sistema d’offerta dei servizi e l’integrazione socio-sanitaria s’intende fotografare ed implementare l’esistente, tenendo conto di quanto già indicato nel PSSR 2012-2016 rispetto al quale il presente Piano costituisce un aggiornamento.

Pertanto il riconoscimento della condizione di vulnerabilità e fragilità in termini di salute, pur di fronte all’allungamento della vita, pone il tema della cronicità da un lato e dell’invecchiamento che la persona con disabilità si trova ad affrontare. In tal senso importante è la relazione con le famiglie, il tema del “dopo di noi” e di modelli, anche sperimentali, che potranno essere messi in atto per ipotizzare scenari futuri e dare risposte alle persone nel prossimo futuro. Il tema dell’abitare, è peraltro uno dei principali argomenti sul quale concentrare l’attenzione.

Parallelamente si andrà a riconoscere percorsi di vita per i giovani con disabilità, la cui plasticità nelle relazioni permette di costruire esperienze anche con progetti innovativi che possono integrare l’abitare, l’occupazione (formazione e lavoro) e la socializzazione e crescita personale.

In tal senso una società “a misura di persona” permette una maggior qualità di vita, le reti di vicinato, piuttosto che le reti sociali contribuiscono a superare le difficoltà relazionali permettendo alla persona un riconoscimento nel luogo di vita e la sua partecipazione alla vita di quella comunità.

Per quanto riguarda la “misurazione” delle unità d’offerta e dei servizi si conferma l’utilità del sistema informatico, in uso, per monitorare le richieste, le liste d’attesa, l’applicazione della DGR n. 740/2015 per quanto riguarda le rette tipo per i Centri diurni per persone con disabilità e per i progetti di sperimentazione in materia di semiresidenzialità, elementi questi importanti per la programmazione regionale e la collaborazione con il Tavolo Regionale della disabilità. In tal senso

si ritiene opportuna l'attivazione del registro liste d'attesa in ogni Ulss e la redazione della carta dei servizi per persone con disabilità e non autosufficienza.

Le persone con disturbi dello spettro autistico

Il Gruppo di coordinamento tecnico regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) ha il mandato di monitorare e verificare l'applicazione a livello locale delle linee di indirizzo, definire azioni prioritarie per migliorare la qualità e l'efficacia degli interventi e definire percorsi che assicurino la continuità di cura nell'arco della vita, affrontando la criticità del transizione dall'età evolutiva all'età adulta. Tale soggetto, farà da supporto al Tavolo tecnico regionale sull'autismo anche alla luce delle recenti disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con ASD e di assistenza alle famiglie (DGR n. 2177 del 29 dicembre 2017).

Al fine di dare una risposta omogenea sul territorio è stato dato corso ad una ricognizione in ordine agli interventi attuati dai servizi sanitari con riferimento ai minori in età prescolare e scolare, agli adolescenti ed alla persona adulta. Tale attività risponde, peraltro, alla necessità di dare attuazione alla L. 18 agosto 2015, n. 134 ed al Decreto 30 dicembre 2016 del Ministro della salute di concerto con il Ministro all'Economia e delle Finanze.

Lo sviluppo di un set di indicatori di diagnosi e trattamento in grado di fornire una ampia rappresentazione del percorso sanitario e socio sanitario, avrà lo scopo di raggiungere l'obiettivo prefissato, pensando alla presa in carico della persona attraverso la diagnosi precoce, così da garantire un percorso chiaro al minore fin dalla tenera infanzia e nell'età adolescenziale che rappresenta un target importante per i servizi di neuropsichiatria. Sono stati inoltre adeguatamente sviluppati gli indicatori riguardanti gli interventi con la famiglia e la scuola anche questi significativi per i servizi di neuropsichiatria.

Per quanto riguarda la formazione è necessario garantire l'integrazione di conoscenze e competenze fra le varie figure professionali coinvolte.

Infatti, nel dare per appurata la diagnosi precoce, rispetto alla quale si potrà solo agire nel migliorare l'organizzazione, è necessario intervenire in modo da realizzare percorsi positivi che possono influire sulla qualità di vita della persona con ASD attivando progetti abilitativi precoci. In tal senso è quanto mai necessario collegare i vari piani di assistenza (sanitaria, sociale, educativa), garantendone l'interazione, così da creare una rete di supporto mirata intorno al bambino e definire, per il giovane, il percorso di vita in stretta collaborazione con la famiglia.

In relazione alle Linee di Indirizzo regionali per i Disturbi dello Spettro Autistico (DGR n. 2959 del 28 dicembre 2012) sarà approvato il provvedimento che definirà di Linee d'indirizzo per le persone con ASD.

Le Aziende ULSS dovranno realizzare, in armonia con i due centri regionali di riferimento, la pianificazione delle attività in relazione alle Linee di indirizzo per offrire alle persone con ASD, ed alle loro famiglie, un'offerta di servizi integrata che si concentri a migliorare il passaggio e la presa in carico tra i servizi per l'Età evolutiva (Neuropsichiatria infantile) e l'Età adulta (Area disabilità).

I Centri regionali di riferimento per l'autismo sono così organizzati:

- il primo, a Verona, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata/UO Neuropsichiatria Infantile, si occuperà della ricerca, della diagnosi precoce, degli accertamenti eziologici e degli approfondimenti internistici. Il centro formerà gli operatori sanitari delle equipe multidisciplinari territoriali e definirà gli interventi abilitativi precoci ed intensivi.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- l'altro, a Treviso, presso l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana/UO Neuropsichiatria Infantile, si occuperà delle persone adolescenti e giovani adulte, favorendo le autonomie personali, riabilitative e sociali nonché l'inserimento lavorativo. Il Centro definirà il piano di assistenza e ne valuterà l'andamento, costituirà punto di riferimento per le famiglie tenendo conto del fatto che le tematiche da seguire riguarderanno le abilità sociali e lo sviluppo di competenze necessarie all'inserimento lavorativo.

I due centri si coordineranno con la Regione e con l'Istituto Superiore di Sanità e svolgeranno attività di consulenza per le equipe territoriali. I due centri di riferimento svolgeranno funzione di coordinamento della rete dei servizi presente in ogni Azienda ULSS, rafforzando il principio della partecipazione e del coinvolgimento dei soggetti che fanno parte della organizzazione dei servizi e di supporto alle famiglie.

L'assistenza alla persona si svolge inoltre attraverso strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali, la qualità dei servizi erogati sarà monitorata anche mantenendo un riferimento che funga da regia regionale.

Le azioni strategiche strumentali

In parallelo agli interventi su indicati occorre porsi in una prospettiva strategica di innovazione per lo sviluppo di un approccio globale e inter-istituzionale alla Long Term Care, considerato che oggi nel sistema delle cure di lungo periodo sono presenti più soggetti con competenze e risorse proprie (enti del SSSR/SSN, INPS, Enti Locali).

L'obiettivo strategico da condividere su un piano inter-istituzionale deve dare nuovo valore alla visione globale dell'integrazione socio-sanitaria e spingere l'intera organizzazione del sistema verso un welfare di iniziativa, mettendo a fattor comune, in primis, le informazioni e conoscenze, affinché l'azione coordinata delle varie istituzioni possa prendersi cura, anche in un'ottica preventiva, pure di quelle persone che per varie ragioni non sono in grado di esprimere il proprio stato di bisogno.

In questa direzione, rileva l'obiettivo di promuovere la realizzazione di una infrastruttura informativa che superi la frammentazione delle banche dati appartenenti a soggetti autonomi (aziende ULSS e altri enti del SSSR/SSN, da un lato, comuni e altri enti locali, INPS, etc., dall'altro), ma operanti comunque nel sistema sociale, socio sanitario e sanitario e consenta un quadro informativo completo sulle caratteristiche (anagrafiche, sanitarie, sociali, economiche, etc.) delle persone beneficiarie di attività e servizi e/o che hanno preso contatto con i vari sportelli. In tal modo, l'azione regionale si prefigge di ricostruire i percorsi della cronicità, della non autosufficienza e della disabilità, acquisendo dalla loro analisi le conoscenze necessarie a ricomporre le risorse movimentate nel sistema secondo schemi allocativi di maggior equità ed appropriatezza, nonché conoscenze sul tasso di copertura del bisogno.

Al fine di dare corpo a tale azione di razionalizzazione degli interventi di Long Term Care, si rende necessario promuovere la definizione di formule di raccordo tra i vari organismi di valutazione dei bisogni assistenziali: le UVMD delle aziende ULSS e le Commissioni mediche per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile a fini INPS, nell'obiettivo di pervenire a modalità strutturate di integrazione e condivisione delle valutazioni secondo approcci multidimensionali e multidisciplinari, tenuto conto di eventuali esperienze già maturate.

Gli ambiti di intervento strategico sulle strutture di offerta socio-sanitarie

Sotto il profilo istituzionale, la governance territoriale e l'integrazione socio-sanitaria, nel modello Veneto si qualifica, all'interno degli ambiti distrettuali, per la partecipazione delle comunità locali (Comitati e Conferenze dei Sindaci) ai processi di pianificazione e per la delega dai comuni alle

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

aziende ULSS della gestione di molteplici servizi sociali. I processi di delega potranno essere estesi il più possibile alla totalità dei servizi sociali, al fine di perseguire l'obiettivo di ricomposizione globale delle risorse, evitando in tal modo frammentazioni, sovrapposizioni e inefficienze di sistema.

In tale contesto, lo strumento primario di ricognizione dei bisogni per l'integrazione socio-sanitaria e per la ricomposizione e l'ottimizzazione delle risorse, provenienti dalle reti formali e informali e più in generale dal territorio, è rappresentato dal Piano di Zona del Distretto.

Appare necessaria l'attualizzazione dei Piani di Zona, attraverso linee di indirizzo che rispondono ai bisogni espressi dalle comunità con particolare attenzione a nuovi ambiti d'intervento e alle nuove emergenze su cui i Comitati dei Sindaci sono già attivi. Fra questi temi, per quanto riguarda i giovani, andrà valutata la questione dell'abbassamento dell'età sull'uso di sostanze ed alcol da parti dei minori, dipendenze compresa quella da gioco patologico, le forme di bullismo e cyberbullismo, per gli adulti i vari temi quali la violenza contro le donne, il gioco patologico, il contrasto alla povertà e il monitoraggio degli anziani che vivono soli.

Dalla predetta ricognizione potranno emergere valutazioni in ordine alla capacità produttiva esistente in rapporto al fabbisogno e alla distribuzione delle unità di offerta per tipologia e ambiti territoriali di riferimento.

Il Piano di Zona svolge, pertanto, una funzione di fondamentale importanza nel procedimento regionale di accreditamento delle unità di offerta. Quest'ultimo costituisce la sintesi finale dei singoli processi valutativi locali effettuata dalla Giunta regionale "al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture ... in conformità agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale vigenti" (art. 15 della L.R. 22/2002) e "compatibilmente con le risorse regionali disponibili" (art. 8 quater del D.lgs. n. 502 del 1992).

L'accREDITAMENTO rappresenta, quindi, lo strumento di regolazione dell'intero sistema di offerta del SSSR, che si fonda sul rispetto della programmazione socio-sanitaria regionale ed attuativa locale, integrando non solo un criterio di qualità (art. 15 della L.R. 22/2002), ma anche di sostenibilità economico-finanziaria globale.

L'inserimento di un'unità di offerta nel Piano di Zona non costituisce, pertanto, l'unico elemento in base al quale riconoscere l'accREDITAMENTO. Invero, detto provvedimento richiede una ulteriore valutazione di sostenibilità a livello complessivo di sistema in capo alla Giunta regionale che dovrà, in ogni caso, privilegiare, anche nelle successive fasi attraverso cui viene regolamentato il processo di allocazione delle risorse previsto dalla L.R. 22/2002 (accordi contrattuali), la resa e il rientro degli investimenti pubblici pure sotto il profilo quali-quantitativo del servizio.

Nello specifico dell'area socio-sanitaria operano in regime di accREDITAMENTO i soggetti fornitori accREDITATI per l'erogazione delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza aventi natura giuridica sia pubblica (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e altri enti di emanazione comunale), sia privata profit (soggetti imprenditoriali) e no profit (soggetti del "terzo settore"). Inoltre, la disciplina L.E.A., con riferimento alle prestazioni di assistenza residenziale, prevede l'attribuzione di una quota della tariffa (quota sociale/alberghiera) a carico della persona beneficiaria dell'impegnativa di residenzialità.

Le strutture per i servizi socio-sanitari si trovano così ad operare in un regime concorrenziale in cui sia la quota alberghiera, sia il livello di qualità percepita dagli assistiti e/o dai loro familiari costituiscono parametri fondamentali di attrazione, mentre la possibilità di investire su di essi dipende, a parità di altre condizioni, anche dalla struttura dei costi "istituzionali" che caratterizzano le diverse tipologie di soggetti.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

L'ordinamento vigente in materia tributaria stabilisce trattamenti differenziati a seconda della natura giuridica del soggetto contribuente. Tale circostanza, unita alle attuali regole di determinazione dei corrispettivi tariffari, indistinti rispetto alla tipologia dei predetti oneri, genera distorsioni di sistema per le quali la programmazione regionale intende valutare opportuni interventi correttivi anche nell'ambito delle tariffe.

Inoltre, sono da valutare modalità atte a rafforzare l'effettività del principio di libera scelta del luogo di cura contemperandolo con l'esigenza di assicurare che la pluralità dell'offerta si configuri secondo articolazioni su strutture/centri di costo aventi dimensioni compatibili rispetto alla sostenibilità economica, quale premessa necessaria per l'operatività di sistemi efficienti e di qualità e sicurezza del servizio e delle prestazioni e, nel contempo, migliorare i parametri di accessibilità per macro ambiti territoriali. Per tale finalità la strategia regionale prevede l'introduzione di meccanismi budgetari per singolo Centro di Servizi o per loro aggregazioni/reti strutturate, opportunamente modulati anche rispetto alle esigenze degli assistiti che eserciteranno la libera scelta all'interno dei budget, al fine di garantire l'erogazione dei LEA per i non autosufficienti.

L'intervento persegue, altresì, l'obiettivo di riqualificazione del posizionamento dei Centri di Servizi pubblici nella rete assistenziale al fine di aprirli al territorio integrandoli e rendendoli punto di riferimento della comunità locale nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. Nell'ambito della programmazione locale dovrà essere considerata la possibilità di riconversione e diversificazione della gamma delle prestazioni da essi erogabili: dalla residenzialità alla domiciliarità, qualificando, in termini di presa in carico, l'attuale sistema delle impegnative di cura domiciliari con la possibilità di destinarle all'acquisto di prestazioni dai medesimi Centri di Servizi. Inoltre i Centri di Servizi pubblici attiveranno i corsi di formazione, il registro per l'utilizzo e la collocazione degli assistenti familiari presso le famiglie che ne facciano richiesta.

In tale contesto, assume valenza strategica la riforma del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), mediante la loro trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), con le seguenti finalità, volte a garantire la modernizzazione, la riqualificazione, l'efficienza e la sostenibilità nel tempo dell'intero sistema delle nuove A.P.S.P.:

- prevedere la costituzione delle nuove A.P.S.P. mediante la fusione e/o l'aggregazione delle IPAB preesistenti su base distrettuale, anche mediante percorsi intermedi di adeguamento graduale al nuovo assetto organizzativo;
- riqualificare il ruolo tecnico dei Direttori degli enti, anche mediante la costituzione di elenchi di candidati professionalmente idonei a ricoprire tali incarichi;
- valorizzare il ruolo dei nuovi enti A.P.S.P. qualificandoli come soggetti della programmazione regionale e della programmazione locale ed identificandoli quali partner privilegiati nei processi di razionalizzazione dell'offerta sociale, socio-sanitaria e sanitaria;
- prevedere una gestione del patrimonio non strumentale, anche separata da quella relativa al core business, secondo criteri di massima redditività, nonché ai fini della costituzione di un fondo di garanzia, quale strumento per la riduzione dei costi di indebitamento e/o di ristrutturazione delle complessive esposizioni debitorie delle A.P.S.P., con criteri di accesso ai benefici del fondo rapportati ai conferimenti effettuati.

Inoltre, il sistema di mercato amministrato delineato dalle regole del D.lgs. n. 502 del 1992 comporta la necessità di rivedere i meccanismi di acquisizione di determinati fattori e professionalità, tra cui rilevano i medici di medicina generali, che ancora presentano rigidità non coerenti con le dinamiche concorrenziali e con le difficoltà di reperimento dei medesimi in ragione

della loro speciale disponibilità. Si prescrive, pertanto, che l'assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti presenti nei Centri di Servizi venga assicurata dall'Azienda ULSS di riferimento, incaricando uno o più medici individuati dal Direttore Generale della medesima Azienda ULSS in accordo con il Rappresentante Legale di ogni Centro di Servizi, tra i medici di assistenza primario o di continuità assistenziale o in possesso dell'attestato di scuola di formazione specifica in medicina generale o dipendenti dell'Azienda ULSS o autorizzando il Centro di Servizi ad incaricare uno o più medici di propria fiducia e di comprovata esperienza o specializzazione attinenti l'assistenza medica nei Centri di Servizi. Per quanto riguarda l'assistenza medica specialistica saranno assicurati percorsi prioritari per favorire l'accesso alle persone ospiti presso le strutture.

L'approccio di genere nell'accesso ai servizi per il benessere delle donne.

L'attività del SSSR in relazione alla componente femminile della popolazione veneta è per molti aspetti comune a quella definita in molte altre aree strategiche del presente Piano. A tale proposito si sottolinea l'importanza dell'offerta attiva di servizio per le procedure di screening per i più rilevanti tumori femminili e allo sviluppo di Unità dedicate alla cura dei più frequenti tra essi. Due aspetti peraltro sono da segnalare perché specifici delle azioni che il sistema socio sanitario deve svolgere per la salute e il benessere delle donne. Il primo riguarda l'obiettivo di migliorare la diagnosi e il trattamento della donna vittima di violenza e il secondo riguarda il contrasto attivo di selezioni negative, e spesso sotterranee, fondate sul genere nell'accesso a trattamenti e opportunità di salute.

Andranno, altresì, ricercate in tale ambito adeguate e specifiche azioni per le donne con disabilità.

La violenza contro le donne è oggi un fenomeno diffuso e colpisce con dimensioni rilevanti anche la componente femminile della popolazione veneta. Ha la sua matrice nella disuguaglianza ancora persistente nei rapporti tra uomini e donne, disuguaglianza già specificatamente individuata a partire dal 1993 dalla "Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne" delle Nazioni Unite, che riconosce la violenza come un fenomeno di carattere strutturale, non episodico o di carattere emergenziale. La violenza intesa in questi termini richiede pertanto, così come confermato dalla successiva legislazione nazionale - la Legge Statale n. 119/2013 e il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere - un approccio multifattoriale, con un insieme coordinato di interventi che spaziano dall'aspetto sociale, a quello sanitario fino ad includere interventi per l'autonomia abitativa e lavorativa della donna. Interventi che devono risultare in grado di porre le donne nelle condizioni fisiche, psichiche, personali, economiche di reale indipendenza da chi ha agito la violenza.

In Veneto, in base alla L.R. 5/2013, sono previste strutture di accoglienza dedicate che si fanno carico della donna vittima di violenza: i centri antiviolenza, le case rifugio e le case di secondo livello. Strutture che operano su diversi livelli di intervento: dal primo ascolto e analisi del problema, al supporto psicologico e di riequilibrio personale, alla costruzione di un percorso di autonomia e indipendenza e all'accoglienza abitativa. Le rilevazioni sull'attività svolta dalle strutture di accoglienza nel 2016 registrano dati da considerare con molta attenzione: le segnalazioni e i primi contatti ai centri antiviolenza sono stati 5.318 e le donne da questi centri prese in carico 2.711. Questi numeri rispetto alla popolazione femminile residente (2.518.601) evidenziano che per una donna ogni 475 c'è una segnalazione/contatto al centro antiviolenza per un possibile episodio di violenza mentre una donna ogni 900 è stata presa in carico da un centro.

In termini generali, inoltre, la violenza verso le donne costituisce un problema sociosanitario con conseguenze importanti sui sistemi sanitari, perché interagisce pesantemente con il potenziale di salute della popolazione. Gli interventi a favore delle donne vittime di violenza sono anche previsti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" all'articolo 24 lettera r) quali servizi garantiti dal Servizio Sanitario nazionale. Le criticità registrate dal sistema sanitario veneto al riguardo sono date da un lato dal ritardo della individuazione della violenza nella diagnosi e dall'altro da una non corretta presa in carico della donna, in particolare per le conseguenze fisiche e psichiche che la condizione di maltrattamento determina. Le azioni previste riguardano il riorientamento di servizi esistenti (es. consultori familiari, dipartimenti di salute mentale, SERT etc), la formazione di professionisti, in particolar modo dei Medici di Medicina Generale (MMG), pediatri e del personale medico e infermieristico attivi nei Pronto Soccorso e in specifici reparti ospedalieri (ginecologia, ortopedia,...), e la definizione di percorsi integrati. Nello specifico, i percorsi integrati devono riguardare l'intera rete di servizi sanitari e sociali, la rete delle strutture di accoglienza nonché altri attori coinvolti dal fenomeno - come ad esempio le forze dell'ordine - per garantire la tutela della donna e degli eventuali minori presenti nello stesso nucleo familiare.

In particolare si prevede il potenziamento e l'estensione del "Codice rosa", con l'obiettivo di uniformare le diverse esperienze, effettuate nelle singole ULSS, in un percorso unico regionale che si attivi qualunque sia la modalità di accesso al servizio sanitario, in area di emergenza-urgenza, ambulatoriale o di degenza ordinaria, con precise procedure di allerta ed attivazione dei successivi percorsi territoriali, nell'ottica di un continuum assistenziale e di presa in carico globale.

Per quanto attiene le selezioni negative fondate sul genere, con il presente Piano si intende mettere in campo una serie di azioni sistemiche che ne permettano l'emersione, aumentando la consapevolezza degli attori e dei decisori. A tale riguardo è necessario che le informazioni derivanti dal patrimonio informativo disponibile in Regione siano analizzate anche seguendo un approccio di genere, al fine di mettere in luce le distorsioni e definire le azioni specifiche da intraprendere. Anche in questo caso la formazione e l'aggiornamento costituiscono strumenti preziosi per il riorientamento delle abitudini e l'eventuale riorganizzazione di alcune proposte assistenziali.

Il volontariato come risorsa

La Regione del Veneto è caratterizzata da una forte componente del volontariato con oltre un milione di soci volontari impegnati nelle Associazioni di volontariato e quattrocentomila soci inseriti nelle associazioni di promozione sociale. Il registro regionale fotografa una situazione in cui le associazioni impegnate nel settore sociale e socio sanitario rappresentano il numero più consistente.

Il volontariato è dimostrazione di un cambiamento significativo nel rapporto tra l'Amministrazione pubblica ed i cittadini, che partecipano e si organizzano per rispondere ai bisogni della società.

Nel tempo è cresciuta la componente orientata alla gestione di servizi, sostenuta da una professionalizzazione delle competenze dei volontari, ne sono un esempio il volontariato il campo sanitario, socio sanitario e sociale per quanto riguarda l'assistenza, il trasporto ed il sostegno alla persona. Il volontariato si distingue nell'area sanitaria dove ha assunto compiti di servizio ad elevata standardizzazione (soccorso ed emergenza) e nella protezione civile.

Emergono le plurime funzioni del volontariato che escono dalla funzione strettamente solidaristica per esprimere valori orientati verso attività di natura promozionale in vari settori della vita sociale anche producendo servizi e/o beni comuni altrimenti indisponibili. In tale visione il mondo del volontariato si conferma come promotore e produttore di interventi e di servizi che migliorano la qualità della vita di tutti i cittadini. Questo ha determinato processi di innovazione sociale che si è tradotta, in alcuni casi, anche nell'innovazione organizzativa. Il volontariato, inteso nel senso più ampio, si attesta come soggetto in cui si verifica la corresponsabilità nella realizzazione di un

welfare mix partecipato, che tenga conto della competenza dei servizi socio-sanitari, che sono responsabili del progetto di cura e assistenza della persona, e con essi integrati ed attraverso il quale vi è la diffusione della cultura della cittadinanza attiva.

Per quanto riguarda il dono, pare utile attivare e sostenere, tramite un'adeguata campagna informativa, tale importante momento che costituisce fondamento per la società. La promozione degli incontri potrà avvenire tramite i Centri servizi di volontariato, rivolgendosi in particolare alle giovani generazioni e alla popolazione studentesca, così da sensibilizzarla per promuovere i servizi di urgenza ed emergenza ed il tema delle donazioni. Sarà importante conoscere e monitorare la situazione legata al dono, in termini di persone dedite alla donazione, utile istituire un tavolo di coordinamento che coinvolga le associazioni. Verrà dedicata una giornata specifica alla cultura della donazione.

9.2. LE DIPENDENZE

In Veneto, negli ultimi anni, si conferma l'incremento dell'uso e dipendenza da sostanze psicotrope e dell'abuso dell'alcol. L'assunzione di sostanze quali cocaina, anfetamine, "droghe ricreative" è in costante aumento e le modalità assuntive comportamentali vengono sempre più a configurarsi come rituali sociali.

Mentre si configura stabile il consumo e il numero di persone dipendenti da eroina, si registrano fenomeni nuovi, come la diffusione tra le giovani generazioni del consumo di alcol, l'uso improprio di farmaci e di vari tipi di sostanze, purtroppo, tutti associati all'abbassamento dell'età per il primo consumo nonché altre forme di dipendenza, fra le quali quella da utilizzo di strumenti elettronici e la dipendenza da gioco.

Con la diffusione di Internet e delle tecnologie associate, si sono diffuse nuove forme di dipendenze non legate all'assunzione di sostanze, ma a comportamenti compulsivi, come il gioco d'azzardo on line o l'utilizzo di strumenti senza i quali l'esistenza sembra diventare priva di significato.

Permane il consumo di tabacco, che costituisce un importante fattore di rischio per la salute: a fronte di una riduzione del numero dei fumatori adulti, si assiste all'accrescimento del consumo tra i più giovani.

L'approccio socio sanitario alle dipendenze considera, in particolare, la tossicodipendenza come condizione della persona con bisogni e problemi sanitari, psicologici e sociali.

La riorganizzazione dei servizi delle dipendenze comporta l'adeguamento del numero e della tipologia degli stessi alle esigenze della domanda, in una prospettiva di qualità ed appropriatezza del servizio offerto.

L'introduzione del concetto di "programma terapeutico individualizzato" che include le prestazioni ritenute necessarie e appropriate, collegato alla responsabilizzazione sulla gestione delle risorse economiche, dovrebbe consentire alle Aziende ULSS di salvaguardare la piena corrispondenza tra livelli di qualità previsti e quelli effettivamente erogati.

Rappresentano azioni prioritarie della programmazione regionale da coordinare all'interno dei piani di zona:

- nella prevenzione primaria e selettiva:
 - garantire informazione ed educazione alla popolazione giovanile per prevenire i danni causati dall'uso del tabacco, delle sostanze stupefacenti e dell'abuso di farmaci ed alcolici;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- adottare programmi di prevenzione efficace superando la logica dei singoli progetti territoriali;
- diffondere capillarmente i modelli di intervento preventivo nei luoghi del consumo sociale e tradizionale (coordinamento Safe Night) i quali, nati in Regione Veneto, sono stati adottati su scala nazionale sulla base delle caratteristiche di efficacia e impatto sulla popolazione. Tali programmi, basati sulla collaborazione tra pubblico e privato:
 - a) abbassano ulteriormente la soglia di accesso ai servizi;
 - b) permettono di raggiungere un target non raggiungibile da altre forme di interventi tradizionali (scuole, lavoro, ecc.);
 - c) utilizzano forme di comunicazione in continuo aggiornamento;
 - d) offrono l'accesso in tempo reale a dati sul consumo e sulle abitudini della popolazione utilizzabili in altri ambiti (politiche giovanili, nomadismo notturno, contrasto a bullismo e cyber-bullismo, iniziazione al gioco d'azzardo, ecc.)
- potenziare la promozione di comportamenti e stili di vita sani in collaborazione con le famiglie;
- favorire il coinvolgimento attivo dell'ente locale, della conferenza dei sindaci, del mondo della scuola, dello sport, delle realtà parrocchiali, del volontariato e dell'animazione, di tutti gli adulti significativi con funzioni educative nei confronti dei bambini e degli adolescenti.
- nella cura e la riabilitazione:
 - favorire la presa in carico territoriale dell'utenza il più precocemente possibile, mediante la definizione di adeguati percorsi di cura e riabilitazione, in particolare per le persone con doppia diagnosi;
 - definire per l'utenza in carico adeguati progetti personalizzati di cura e di riabilitazione;
 - puntare al superamento della cronicità assistenziale dei soggetti dipendenti da sostanze, attraverso la promozione di un utilizzo più congruo del metadone e la progettazione di percorsi socio-sanitari al fine di favorire il reinserimento e l'integrazione sociale attraverso l'attivazione di percorsi socio-lavorativi efficaci.
 - accompagnare le famiglie coinvolte nel percorso terapeutico del loro congiunto, attraverso un sostegno specifico (psico-educazionale) e/o l'inserimento in gruppi di auto-aiuto;
 - individuare idonee strategie per coinvolgere i minori e le loro famiglie, in particolare attraverso la realizzazione di "spazi neutri non connotati".

In materia di gioco d'azzardo patologico, nella nostra Regione risulterebbe un livello di problematicità superiore rispetto alle altre regioni del nord Italia (+ 0.8%) stimabile in 32.500 giocatori ad alto livello di problematicità.

La letteratura scientifica riporta che circa l'85-90% dei giocatori problematici non si rivolge ai servizi pertanto l'utenza attesa stimata a livello regionale è di almeno 3.200-3.700 persone.

Per far fronte a questa nuova emergenza è stato predisposto un Piano regionale che articola le attività per macroaree:

- governance,

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- prevenzione,
- cura e riabilitazione,
- ricerca.

Il piano vedrà l'applicazione attraverso progettualità locali che si affiancano ai programmi terapeutici già attivi e con finalità e obiettivi generali volte a ridurre l'impatto gioco d'azzardo rafforzando azioni diversificate per specifici target di popolazione.

Oltre al giocatore e alla sua famiglia, sono previste azioni di sensibilizzazione e formazione in ambito scolastico per studenti, insegnanti e altri lavoratori della scuola, genitori, Amministratori locali, operatori dei servizi sociali comunali, del privato sociale e dell'associazionismo, operatori e gestori dei punti gioco, professionisti e Forze dell'Ordine, popolazione in generale.

Obiettivi nella cura e riabilitazione:

- potenziamento dell'accessibilità e organizzazione dei Servizi,
- ampliamento dell'offerta e delle tipologie di cura,
- aggiornamento e formazione degli operatori e dei servizi sanitari,
- sperimentazione di forme di trattamenti residenziale e semiresidenziale.

L'attuazione di queste azioni strategiche, che caratterizzerà la programmazione regionale, sarà garantita dalla sinergia tra:

- servizi per le dipendenze attivi in tutte le Aziende ULSS in integrazione con le diverse componenti aziendali (distretto, dipartimento di prevenzione, ecc.);
- la Conferenza dei Sindaci;
- i Comitati dei Sindaci di Distretto;
- l'integrazione pubblico-privato sociale, nonché la rete del volontariato locale.

I servizi per le Dipendenze sono collocati nei Dipartimenti per le Dipendenze.

Le Aziende ULSS saranno, inoltre, chiamate a definire:

- la graduale messa a regime, come attività ordinaria, delle azioni previste dalla progettualità dei territori, per quanto attiene alle attività di prevenzione e di reinserimento sociale;
- il sostegno alla rete del volontariato, soprattutto nell'area alcolologica, per potenziare la rete dei gruppi di auto-mutuo aiuto operanti nel territorio regionale;
- l'attività di informazione, di assistenza specialistica medica, psicologica e supporto sociale per le persone e le famiglie con disturbi da Gioco d'Azzardo;
- la promozione di modelli finalizzati all'autonomia, che prevedano la partecipazione attiva ai percorsi di cura e riabilitazione da parte dell'utente e della sua famiglia;
- il monitoraggio nel territorio delle strutture residenziali e semiresidenziali, garantendo la fase riabilitativa intensiva anche per quegli utenti particolarmente gravi e cronici.

Saranno, inoltre, definiti in modo puntuale:

- il monitoraggio nel territorio delle strutture residenziali e semiresidenziali, garantendo la fase riabilitativa intensiva anche per quegli utenti particolarmente gravi e cronici, mediante un utilizzo congruo delle risorse dedicate;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- la graduale messa a regime, come attività ordinaria, delle azioni previste dalla progettualità dei territori, per quanto attiene alle attività di prevenzione e di reinserimento sociale;
- il sostegno alla rete del volontariato, soprattutto nell'area alcologica, per potenziare la rete dei gruppi di auto-mutuo aiuto operanti nel territorio regionale;
- attività di informazione, di assistenza specialistica medica, psicologica e supporto sociale per le persone e le famiglie con disturbi da Gioco d'Azzardo;
- la promozione di modelli finalizzati all'autonomia, che prevedano la partecipazione attiva ai percorsi di cura e riabilitazione da parte dell'utente e della sua famiglia.

Le risorse umane e strumentali impiegate nei Servizi per le dipendenze dovranno essere standardizzate in relazione a programmi appropriati, in costante riferimento alla valutazione degli esiti di cura e in conformità alla adeguata determinazione dei costi standard relativi.

9.3. L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA E LA FAMIGLIA

Di fronte ai costanti e molteplici mutamenti degli stili di vita che caratterizzano l'odierna società, la famiglia mantiene la propria identità. Non si tratta di trasformazione, ormai ben consolidata con il passaggio dalla famiglia patriarcale alla famiglia mononucleare, bensì di modificazioni del tessuto sociale interconnesso con le innovazioni tecnologiche, le nuove modalità di comunicazione e lo sviluppo imprevedibile dei sistemi economici e di mercato.

Il panorama veneto attuale, che vede emergere bisogni caratterizzati da un aumento trasversale sia della complessità assistenziale sia degli interventi da mettere in atto per farvi fronte, in una prospettiva di welfare di comunità, pone la famiglia al centro delle dinamiche sociali, economiche, culturali, attribuendole il ruolo effettivo di soggetto di politica sociale. L'approccio che viene adottato prevede sì l'adozione di misure di supporto alla famiglia, finalizzate alla risoluzione di situazioni di disagio, ma anche, per uscire da un'ottica puramente assistenzialistica, il sostegno, la promozione e il potenziamento delle capacità della famiglia per ricoprire il ruolo attivo che oggi giorno le viene affidato.

In questo contesto, "pensare" ad un moderno sistema di servizi alle persone significa assumere come paradigma culturale, strategico ed operativo la persona, il suo ambiente di vita e le sue relazioni: ogni individuo è unico ed irripetibile, portatore di un proprio patrimonio di storia, valori, tradizioni ed è quindi potenziale risorsa della comunità. Assumere come prospettiva la persona e i suoi "territori" significa valorizzare i sistemi (reti) di relazioni, l'appartenenza ad una cultura, ad un sistema di valori: riconoscere la famiglia quale soggetto fondante e fondamentale per le comunità.

L'evoluzione del welfare in una prospettiva di comunità propone la centralità della famiglia nelle dinamiche sociali, economiche, culturali attribuendole il ruolo effettivo di soggetto di politica sociale, specie in riferimento alle politiche fiscali, del lavoro, scolastiche e sanitarie. Di qui la necessità di introdurre riforme organizzative dei servizi, improntate su criteri di qualità, di efficienza, di produttività, di riqualificazione, per far fronte ai nuovi bisogni sociali, valorizzando le risorse presenti e disponibili nelle comunità locali, a partire dalle famiglie stesse, secondo il principio di sussidiarietà.

Le politiche per la famiglia, l'infanzia, i minori ed i giovani devono prevedere, tra le altre, azioni volte al sostegno della genitorialità in tutte le sue fasi, in una visione complessiva dei servizi che ponga al centro il ruolo della famiglia e che sviluppi una integrazione socio-sanitaria: una valida sintesi tra famiglia, bambini e ragazzi, servizi e comunità. A tal fine risulta strategica la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati del territorio, valorizzando il principio di sussidiarietà.

Il sostegno alla genitorialità deve realizzarsi anche attraverso un'adeguata offerta di servizi per la prima infanzia, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona. I servizi per la prima infanzia, infatti, sono essenziali da un lato per perseguire obiettivi di tipo educativo nei confronti dei bambini e della famiglia e dall'altro per garantire alla famiglia la possibilità di condurre una vita sociale e produttiva adeguata, per vivere le problematiche della prima infanzia in sintonia con altri nuclei familiari e/o contesti omologhi.

Questa area si connota per una elevata integrazione socio-sanitaria che include il Consultorio familiare, quale servizio territoriale rivolto al singolo, alla coppia ed alla famiglia, il servizio di età evolutiva/neuropsichiatria infantile rivolto ai minori con difficoltà evolutive, disturbi dell'apprendimento (tra cui anche la dislessia), disturbi relazionali e del comportamento in ambito familiare, disturbi neurologici e psicopatologici, nonché i servizi per la protezione e la tutela dei minori.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

L'integrazione socio-sanitaria è qui finalizzata a garantire una presa in carico globale della persona; in tale prospettiva interventi preventivi e diagnostico-terapeutici-riabilitativi devono ristabilire il benessere fisico, psicologico, sociale, affettivo e relazionale. Al contempo, diviene opportuno seguire la famiglia lungo il suo ciclo di vita, per porre particolare attenzione al contesto e coinvolgimento nelle azioni di tutti i soggetti che nel Veneto partecipano alla realizzazione di specifici interventi di protezione sociale e di tutela giurisdizionale (Enti locali, scuola, famiglie affidatarie, enti di gestione delle comunità di accoglienza, tutori volontari, curatori speciali, Garante regionale dei diritti della persona, Autorità Giudiziaria, Centro di Giustizia minorile, volontariato, Forze di polizia).

Nell'ambito delle politiche per la famiglia si vede la necessità di realizzare una programmazione duratura nel tempo così da andare verso un piano poliennale per la famiglia che incentivi e attivi politiche di sviluppo attraverso azioni rivolte al sostegno della genitorialità, dei minori, dell'affidamento familiare, delle adozioni, degli Sportelli famiglia, dei Consultori Familiari Socio-Educativi, delle azioni per la conciliazione famiglia-lavoro e delle alleanze per la famiglia. In questo contesto s'inserisce la promozione dell'associazionismo familiare (reti di famiglie a supporto di minori, di persone con disabilità, di persone anziane). Nel promuovere la famiglia si terrà conto dell'utilità di attivare sinergie con altri assessorati e con i territori e gli enti locali che possono pensare alla famiglia come risorsa (ad esempio nelle materie del turismo, del commercio, dei trasporti pubblici, della cultura, dell'intrattenimento e dello sport).

In riferimento all'integrazione socio-sanitaria per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia il Piano individua i seguenti obiettivi strategici:

- promuovere la centralità della famiglia nelle dinamiche sociali, economiche, culturali attraverso:
 - politiche e coordinamento di piani e programmi per la famiglia in tutti i settori in cui le realtà familiari incidono, ricercando modalità efficaci ed innovative in una logica di rinnovamento, promozione e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e prendendo altresì in considerazione tutte le fasi di vita del gruppo famiglia;
 - rafforzamento di iniziative a favore di famiglie in difficoltà al fine di prevenire disagi conclamati;
 - interventi di programmazione e consolidamento dei consultori familiari e dei servizi socio sanitari in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento a favore dei minori e delle loro famiglie
- promuovere, sostenere e qualificare i servizi educativi per la prima infanzia attraverso: il sostegno finanziario alle scuole dell'infanzia non statali.
- implementare, sostenere e valorizzare i Consultori Familiari Socio-Educativi, proseguendo nella costruzione di un percorso che favorisca il loro sviluppo, anche attraverso l'opportunità di rientrare tra i Servizi previsti dall'Allegato A della L.R. 22/2002;
- consolidare il sistema dei servizi 0-3 anni potenziando il raccordo con le scuole dell'infanzia per attuare il sistema formativo dalla nascita fino a sei anni, in particolare promuovendo la sperimentazione di azioni/progettualità/continuità con la scuola dell'infanzia;
- assicurare, garantire e promuovere la protezione e la tutela dei minori e delle loro famiglie in difficoltà attraverso:
 - la programmazione di azioni e governo dei processi volti alla costruzione, al consolidamento, alla valorizzazione e all'armonizzazione di un efficace sistema di

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

protezione e cura, oltre che di programmazione, sviluppo e sostegno di azioni di accompagnamento nei processi adottivi nell'ambito del sistema veneto adozioni;

- la valorizzazione di percorsi di qualità per servizi educativi integrativi, al fine di creare un'offerta di servizi omogenea ed offrire alle famiglie venete un servizio integrativo innovativo e flessibile capace di rispondere ai loro bisogni
- favorire la partecipazione dei giovani a processi di cittadinanza attiva mediante:
 - l'avvio di piani di intervento in materia di politiche giovanili relativi alle aree scambio generazionale, creatività e cittadinanza attiva, elaborati e proposti dai comitati dei Sindaci di Distretto;
 - la promozione di interventi nel settore del servizio civile nazionale/universale e regionale, con particolare attenzione alla cittadinanza attiva e al supporto delle politiche sociali regionali.

Particolari azioni da sostenere e potenziare, laddove necessario in accordo con gli Enti locali:

- consolidare le opere a sostegno delle neo-mamme a rischio psicologico ed il supporto alla donna in gravidanza, in stretta collaborazione con l'Ospedale;
- rafforzare le attività volte alla prevenzione delle gravidanze indesiderate ed il monitoraggio delle malattie sessualmente trasmissibili;
- seguire e condurre le coppie e le famiglie disponibili all'adozione, tramite le equipe-adozioni composte da operatori specializzati come riferimento per tutto il percorso adottivo, fino all'ingresso del minore nel nucleo familiare, e il consolidamento dell'affido etero familiare nelle varie tipologie favorendo una gestione associata tra Comuni;
- accrescere azioni volte alla creazione delle "reti di buon vicinato" tra le famiglie per il sostegno nella gestione dei tempi di cura (es. genitori anziani, figli, *housing* sociale, ecc.);
- fortificare le modalità di attività di ascolto, di educazione alla relazionalità, all'affettività e alla sessualità e di formazione e avvio alla genitorialità responsabile per adolescenti e giovani;
- sviluppare degli interventi di supporto alle famiglie in caso di crisi coniugale o di eventi particolarmente rilevanti, attraverso la mediazione familiare, la consulenza legale per le eventuali informazioni relative alla separazione;
- accrescere le politiche di promozione del benessere e tutela per i minori attraverso gli strumenti già sviluppati nel Veneto, quali: servizio di didattica territoriale, centri educativi e ricreativi, progetti giovani, gruppi sportivi e di volontariato;
- sostenere gli interventi di prevenzione e di trattamento delle situazioni di disagio e di tutela del minore in caso di maltrattamento, abuso o violazione dei suoi diritti, della sua dignità, dell'integrità e della libertà personale;
- rafforzare i servizi nella rete ospedaliera ed extra-ospedaliera (residenziali e semiresidenziali) a favore dei soggetti in età evolutiva affetti da disturbi neurologici e psicopatologici, ivi inclusi i minori con provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
- valorizzare l'attività del garante dei diritti alla persona nella formazione degli amministratori di sostegno;
- supportare, in collaborazione con il Garante regionale dei diritti della persona (L.R. 37/2013), le iniziative di sensibilizzazione, monitoraggio e vigilanza dello stato di effettività ed attuazione dei diritti dei minori, in sintonia con i dettati normativi internazionali ed

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

europei, in rete con i diversi soggetti che a vario titolo hanno competenze e responsabilità rispetto ai minori;

- sviluppare la riedizione periodica delle Linee Guida per la protezione e la tutela dei minori, nonché delle Linee Guida dei Consultori Familiari, le Linee Operative in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento;
- elaborare in collaborazione con i comitati dei sindaci di distretto, i soggetti del terzo settore e l'associazionismo del territorio, il piano di intervento di promozione delle politiche giovanili;
- promuovere azioni di formazione, sensibilizzazione e monitoraggio di progetti nell'ambito del servizio civile, supportando enti pubblici e del terzo settore e coinvolgendo le giovani generazioni al valore sociale e civile del volontariato, alla cittadinanza attiva e all'impegno civico;
- con riferimento al Piano Nazionale per la Tutela e lo Sviluppo dei soggetti in età evolutiva, si procederà ad adottare un nuovo Piano Regionale di azione per la tutela e lo sviluppo dei soggetti 0-17 anni.

Pur non rappresentando un problema di natura socio sanitaria, a meno che non vi sia sovrapposizione con problematiche che richiedono l'assistenza psicologica o psichiatrica, esiste un nutrito numero di persone giovani che non studiano, non lavorano e non svolgono alcun tipo di attività, si tratta dei giovani compresi nell'età fra i venti ed i trent'anni, o più, ancora dipendenti dalla famiglia e quindi privi di propria autonomia, economica, psicologica ed affettiva. In accordo con gli Enti locali, laddove necessario, saranno promosse azioni volte a consolidare, accrescere e fortificare quanto intrapreso e il percorso già avviato nelle molteplici aree tematiche di interesse, in particolare promuovendo le azioni di Garanzia Giovani.

9.4. PROMOZIONE DEL WELFARE GENERATIVO

Il welfare generativo ha l'obiettivo di valorizzare le capacità delle persone che ricevono contributi o assistenza da parte della rete dei servizi sociali e del terzo settore. Mettere al centro le persone e le loro capacità, e non soltanto i loro bisogni, è una sfida per professionisti, volontari, operatori di servizi pubblici e privati, soggetti con responsabilità politiche, per superare le pratiche assistenzialistiche e dotare chi vive in povertà non soltanto di supporti economici, ma di strumenti utili a migliorare le proprie condizioni di vita.

Il sistema di welfare ha continuato (e continua) a proporre offerte generalizzate in risposta ai bisogni delle persone, senza tenere in considerazione le potenzialità generative delle persone e dei luoghi di vita. Anche L'Unione europea punta molto sull'innovazione. Innovazione degli approcci, delle metodologie e delle tecniche che riguardano la spesa per il welfare.

Il cambiamento di prospettiva insito nei fondamenti del welfare generativo prevede che la centralità non sia più dei costi, bensì delle risorse che possono essere investite.

Il welfare generativo considera in primis le persone come risorse (e non unicamente come destinatari di spesa sociale e sociosanitaria). In secondo luogo è necessario ripensare al "ruolo più ampio del welfare state come investimento" e non solo come un impedimento alla crescita economica.

La sfida per la società attuale è riuscire a trovare le modalità più idonee per generare, far emergere, utilizzare, condividere, rigenerare le risorse e capacità, di ogni tipo, sia materiali che

immateriali, delle persone, delle famiglie e delle comunità.

Bisogna guardare oltre al welfare state come un'istituzione in crisi e analizzarlo come un fattore produttivo di occupazione e di aiuto allo sviluppo del capitale umano e sociale a disposizione, generatore (generativo) di risorse, ovvero di capitale e valore umano e sociale.

Il termine "capitale sociale" indica l'insieme delle relazioni interpersonali, formali ed informali, essenziali per il funzionamento anche di società complesse ed altamente organizzate o la somma delle risorse, materiali o meno, che ciascun individuo o gruppo sociale ottiene grazie alla partecipazione a una rete di relazioni interpersonali basate su principi di reciprocità e mutuo riconoscimento.

In genere le risorse di natura economica, fornite attraverso il sistema di welfare, sono considerate esaurite nel momento in cui vengono usufruite, in realtà le risorse economiche possono essere rigenerate. Ad esempio la risorsa economica utilizzata per fornire un sussidio di disoccupazione si trasforma in una risorsa-tempo investita per curare il verde pubblico, che a sua volta costituisce un'altra risorsa fruibile. La visione del welfare generativo in termini di risorse è più calzante perché moltiplicativa di valore rispetto a quella che propone di vedere una sorta di scambio, quasi un *ut des*, uno scambio tra una prestazione sociale di tipo economico e una prestazione.

Infine, un'altra importante dimensione del welfare da tenere in considerazione riguarda la coesione sociale, infatti la funzione redistributiva propria dei sistemi sociali europei riveste anche un ruolo fondamentale di coesione sociale.

L'aiuto unidirezionale dai sistemi di welfare verso gli utenti, sebbene nel breve termine costituisca una soluzione ai bisogni, contribuisce alla diminuzione della dignità delle persone che richiedono aiuto e della loro autostima. Il nuovo modello di welfare generativo invece propone un approccio in cui le risorse e le capacità degli utenti sono valorizzate, punta sull'empowerment e sulla generazione e rigenerazione delle risorse. L'ottica con cui si guarda ai sistemi di welfare è centrata sulle risorse e sui possibili investimenti, non sui costi.

Il welfare generativo può essere costruito valorizzando i fondamentali di welfare a nostra disposizione. È però necessario aggiungere al "raccolgere e redistribuire" tre altre leve strategiche: "rigenerare, rendere, responsabilizzare". La ricetta del welfare generativo è dunque costituita da 5 R. Infatti alcune strategie che potremmo definire "rigenerative" sono già in uso nel lavoro sociale, in particolare nel lavoro di rete e nella metodologia che prevede non solo l'adesione dell'utente al progetto individualizzato, ma anche la sua collaborazione attiva, strategia che si può sintetizzare nella frase: "non posso aiutarti senza di te". Quindi non è soltanto la partecipazione ad un percorso, ma il riconoscimento di proprie competenze che possono essere utilizzate e considerate come risorse rigenerative e rigenerabili.

È necessario però un cambiamento di approccio, infatti la spesa sociale in Italia continua a basarsi prevalentemente su trasferimenti pubblici, piuttosto che su servizi moltiplicativi di valore perché finalizzati ad aiutare ad aiutarsi.

La crisi economica che la società occidentale sta vivendo è una crisi di tipo sistemico che impatta su molti settori, tra cui il welfare: le risorse non possono aumentare, devono essere riqualificate, devono dare un maggior rendimento, vanno verificati il loro utilizzo e i loro esiti.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Valorizzare le capacità delle persone, considerare le capacità, le risorse e non solo i bisogni e i costi. Questo pensiero costituisce il cuore delle politiche che si ispirano ad un'ottica di welfare generativo. È possibile trasformare la spesa sociale da costo a investimento, con l'aiuto e le capacità delle persone in condizione di bisogno!

Considerando quindi che i servizi rendono più dei trasferimenti, il futuro del welfare sarà quello di indirizzare maggiori risorse verso i servizi, oppure verso i trasferimenti a fronte di un servizio svolto dal ricevente a vantaggio della comunità. In questo modo si potrebbe risolvere in parte l'annosa questione della sostenibilità dei sistemi di welfare, che sono finanziati essenzialmente attraverso le imposte sul reddito e sui consumi.

In conclusione "il maggiore rendimento dei servizi può essere sintetizzato in quattro modi: occupazione di welfare, valore trasformativo dell'aiuto professionale, maggiore rendimento delle risorse, efficacia misurabile.

Le sperimentazioni multicentriche realizzate in ambito sociale e sociosanitario dalla Fondazione Zancan, nel Veneto e in altre regioni, evidenziano i potenziali di costo/risultato, di costo/efficacia e di impatto sociale delle pratiche generative. È innovazione che nasce dal Veneto e che anche oggi nella nostra Regione prefigura la nostra capacità e possibilità di innovare le politiche sociosanitarie e trasformarle da costo a investimento economico, umano e sociale.

La logica del welfare generativo prevede che l'erogazione di prestazioni sociali e sociosanitarie sia correlata allo svolgimento di attività di utilità sociale. L'ipotesi di accompagnare l'erogazione di una prestazione da parte degli enti pubblici, con la previsione di una prestazione da parte dei soggetti beneficiari finalizzata a porre in essere azioni a vantaggio di altri, costituisce un "dare e avere" reciproco, nel quale le varie dimensioni della solidarietà si combinano e producono un "valore aggiunto" positivo per tutti. Questo è veramente il cuore dell'innovazione sociale che la logica del welfare generativo può apportare.

Alla luce di quanto esposto la Regione promuove e sostiene il welfare generativo come modalità innovativa del sistema regionale di welfare.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

9.5. LA MARGINALITÀ E L'INCLUSIONE SOCIALE

Al fine di concorrere all'attuazione delle politiche di contrasto della povertà e della grave marginalità (persone senza dimora, persone vittime di tratta e/o grave sfruttamento), in linea con la programmazione comunitaria e nazionale, la Regione del Veneto intende promuovere un'azione di rete con i vari interventi regionali di contrasto alla povertà e alla grave marginalità (sociali, socio-sanitari, della formazione, del lavoro e con il privato sociale), ed un'azione di coordinamento dei servizi territoriali impegnati nella progettazione personalizzata multidimensionale, che si attua attraverso équipe multidisciplinari e che mira ad un'inclusione sociale delle persone e delle famiglie.

A tal proposito le disposizioni normative a livello nazionale rappresentano un'occasione fondamentale per ripensare a livello regionale la programmazione di settore.

Gli obiettivi generali regionali, che saranno raggiunti attraverso il conseguimento degli effetti combinati degli obiettivi specifici di ciascun partner, all'interno dell'obiettivo tematico "9 Inclusione sociale" del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Inclusione sociale, sono:

- - diffondere all'interno del territorio regionale le pratiche di "presa in carico" fondate sulla valorizzazione della rete locale dei servizi, per la realizzazione di un percorso che privilegi la politica abitativa;
- - favorire il passaggio da una cultura del bisogno e dell'assistenza incentrata su un "approccio a gradini", ad una cultura della possibilità in cui la casa rappresenta l'intervento primario di percorsi di integrazione sociale;
- - promuovere un approccio di inserimento anche dei servizi e degli interventi di bassa soglia, all'interno di un più ampio sistema integrato di lotta alla emarginazione adulta superando una logica emergenziale;
- - armonizzare la progettazione, le modalità di attuazione, di monitoraggio e valutazione per una maggiore efficacia nella gestione degli interventi; mediante analisi degli impatti e individuazione di nuove linee di intervento.

Inoltre, una delle sfide individuate nel documento "Europa 2020" è quella sociale, rispetto alla quale la Regione del Veneto ha inteso riservare una particolare attenzione alle condizioni di fragilità sociale presenti nel territorio attraverso l'Asse 6 "Sviluppo Umano sostenibile" del POR FESR 2014-2020. L'intento è di perseguire il miglioramento duraturo della vivibilità e della sostenibilità, ponendo particolare attenzione alle fasce disagiate e alla marginalità, mediante l'attuazione di strategie per lo sviluppo sostenibile. Le azioni dovranno reggersi sugli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti in quanto finalizzate al rafforzamento delle politiche ordinarie.

La Regione del Veneto, adotterà un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione di forme di sostegno al reddito come livello essenziale delle prestazioni, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà.

Nell'atto di programmazione andranno individuati specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà, tenuto conto della programmazione nazionale. Tali previsioni avranno una ricaduta diretta nel contesto degli ambiti territoriali individuati nella Regione del Veneto nei comitati dei sindaci delle aziende Ulss di cui alla L.R. 19/2017. All'interno di tali ambiti la Regione individuerà le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

lavorativo, l'istruzione, la formazione, le politiche abitative e la salute, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle équipes multidisciplinari e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. I Comuni, inoltre, coordinandosi a livello di ambito, in attuazione del piano regionale, dovranno adottare atti di programmazione ordinariamente nella forma di una sezione specificamente dedicata alla povertà nel piano di zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000.

Una governance integrata tra i diversi settori sarà finalizzata a rafforzare il ruolo del sistema del welfare anche mediante l'avvio di un sistema informativo regionale, finalizzato al monitoraggio della presa in carico delle persone e delle famiglie e alla conoscenza del fenomeno del disagio sociale ed economico della popolazione veneta.

Tale strumento consentirà il coordinamento con i sistemi informativi già avviati, sia a livello nazionale che regionale, e la valutazione dei bisogni e delle prestazioni/servizi di cui le persone e le famiglie beneficiano o potranno beneficiare.

Nell'ambito della gestione di categorie di bisogno complesso è da considerare la tutela della salute dei detenuti in quanto è necessaria la collaborazione inter-istituzionale con settori quali l'amministrazione penitenziaria e la magistratura. La sanità penitenziaria è preposta alla gestione unitaria di tutte le attività socio-sanitarie a favore dei detenuti. Le sue funzioni principali si riassumono nelle seguenti attività: prestazioni di medicina generale e specialistica, comprese le attività dei presidi per le dipendenze, gestione delle emergenze-urgenze, assistenza infermieristica, fornitura di farmaci e presidi, secondo quanto previsto dai LEA. Va segnalata, inoltre, la collaborazione con il Centro Giustizia Minorile per la presa in carico dei minori di competenza.

Un importante obiettivo all'interno della rete dei servizi sanitari penitenziari è sviluppare le articolazioni di salute mentale e le sezioni di assistenza intensiva, secondo le necessità regionali. Inoltre, vanno promossi i percorsi riabilitativi integrati, al fine di ridurre il rischio della reiterazione dei reati a seguito della scarcerazione. Infine, tenuto conto del particolare contesto, va perseguita una politica finalizzata alla riduzione del rischio clinico.

Presa in carico socio sanitario delle persone indigenti e in situazione di povertà

Rispetto alle persone che vivono in stato di povertà e marginalità sociale, in particolare nei comuni capoluogo che hanno presenze rilevanti di senza fissa dimora, sfruttamento della prostituzione, persone indigenti e fragili, immigrati, verrà coordinata la presa in carico delle persone che hanno notevoli difficoltà di accesso al sistema socio sanitario e soprattutto non hanno capacità reddituali per far fronte ai percorsi di diagnosi, cura e assistenza. Allo scopo verranno istituite modalità di raccordo, anche informatico, tra Aziende ULSS, enti pubblici, del privato sociale, enti religiosi e volontariato del territorio per monitorare il fenomeno che è in crescita costante e per mettere in rete i servizi erogati dalle Aziende ULSS e dal privato sociale.

Verrà valutata l'ipotesi di individuare un codice regionale da apporre su ricette ed impegnative da parte di medici autorizzati dall'Azienda ULSS, per far riconoscere agli uffici preposti/farmacie che trattasi di soggetti che non possono pagare ticket nè per visite specialistiche, nè per esami clinici, nè per farmaci, non contemplati da un'eventuale esenzione per patologia.

9.6. LA RETE DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI CON PATOLOGIE CRONICHE, DECLINO COGNITIVO E DEMENZE

La tendenza all'invecchiamento della popolazione, con il conseguente aumento della rilevanza delle patologie croniche, con particolare riferimento alle demenze, richiede di far fronte ai diversi bisogni di cura ed assistenza attraverso modelli di presa in carico che si devono confrontare non più con i luoghi di cura legati alla singola patologia, ma con la complessità della multimorbilità. Per questo il modello di presa in carico della cronicità per intensità di cura ed assistenza - già descritto nel Capitolo 6 - è finalizzato ad assicurare una presa in carico multiprofessionale ai pazienti con cronicità complessa ed avanzata, compresi i pazienti affetti da decadimento cognitivo associato a disturbi del comportamento. Sono pazienti per i quali ci si deve far carico in modo coordinato e continuativo e con appropriatezza, in quanto assorbono il 33% delle risorse, pur rappresentando il 5% della popolazione con 250.000 persone classificate nei RUB 4 e 5 di ACG (cfr. Capitolo 1, figura 1.7). Il numero dei pazienti affetti da demenze è pari a circa 70.000 unità.

Il modello della rete di sostegno agli anziani con patologie croniche, declino cognitivo e demenze deve puntare al superamento della frammentarietà delle cure semplificando i percorsi e assicurando un accesso continuativo ai servizi. Occorre perciò evitare interventi basati sul bisogno emergente, e prevenire ricoveri ripetuti che si associano in questi pazienti a ulteriore perdita di autonomia. Il team di riferimento principale per tali pazienti è costituito dallo specialista geriatra e dall'infermiere-Care Manager con il coinvolgimento di altri specialisti della cronicità (cardiologo, pneumologo, diabetologo, neurologo ecc.) in sinergia con altre figure strategiche coinvolte nel percorso di cura. Verranno utilizzati sistemi innovativi di management (Population Health Management/Case-mix) per agevolare l'identificazione dei pazienti complessi, ma anche per favorire la definizione di linguaggi comuni e contenuti condivisi, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici integrati (fascicolo sanitario elettronico, cartella informatizzata/condivisa per piano di cura e appuntamenti).

I pazienti affetti da demenza moderata-grave richiedono assistenza e sorveglianza continuative, la comparsa dei disturbi del comportamento che si associano al decadimento cognitivo nel 50-75% dei casi, complicano ulteriormente la gestione e costituiscono la principale causa di burn-out del caregiver e la richiesta di istituzionalizzazione.

Per tale ragione la Regione del Veneto ritiene opportuno potenziare la rete dei servizi territoriali per le demenze, nella quale vanno ricercate soluzioni intermedie tra la rete familiare e la residenzialità definitiva in struttura extraospedaliera, potenziando ed adattando alle esigenze delle famiglie una gamma di offerte complementari, "intermedie" ed integrate quali:

- definizione della figura del care manager,
- *empowerment* dei caregiver,
- condivisione di *care giver* familiari (badanti),
- centri sollievo (diurni),
- centri diurni sociosanitari,
- ospitalità residenziale per sollievo,
- residenzialità temporanea finalizzata alla gestione del disturbo del comportamento e alla gestione clinica della complessità della persona con demenza (SAPA o nuclei dedicati alle demenze all'interno dei Centri di servizi),
- gestione del fine vita delle persone con demenza,

- accoglienza residenziale di utenti con particolari complessità ed elevata intensità assistenziali (SVP, SLA e Sclerosi multipla).

Le relative proposte programmatiche formulate all'interno del PDTA per le Demenze, in corso di predisposizione sulla base del mandato attribuito al Tavolo regionale per la Rete per l'Alzheimer costituito nel 2016 in attuazione del Piano Nazionale.

Prevenzione della demenza

Dato l'andamento demografico della popolazione, la prevalenza di demenza nel Veneto è destinata a crescere e, con la numerosità, anche la spesa. Utilizzando i dati ottenuti dal sistema del case-mix territoriale (ACG), che nel 2016 contava circa 61.000 persone con demenza (Capitolo 1, figura 1.4bis), e utilizzando le stime internazionali sui costi di ciascun caso si può calcolare che il peso economico nel Veneto superi ogni anno un miliardo di euro, di cui l'85% a carico di costi assistenziali e sociali.

La demenza non è una conseguenza inevitabile del diventare anziani. Diversi stili di vita possono modulare in positivo o in negativo il rischio individuale. Nel corso degli ultimi decenni, in diverse nazioni, quali Stati Uniti, Regno Unito, Svezia, Olanda e Canada si è registrata una riduzione inaspettata dei tassi di incidenza e un incremento dell'età di insorgenza della demenza. Parallelamente, in Cina l'incidenza di malattia è cresciuta. Questi dati confermano che il rischio di malattia sia modulabile da una diversa esposizione a fattori di rischio o a fattori protettivi. Alcuni dei fattori di rischio maggiori sono ormai noti ed è pure noto in che misura influiscano sullo sviluppo e progressione di malattia. L'educazione, ad esempio, risulta un forte fattore protettivo, mentre la perdita delle capacità uditive un forte fattore di rischio; ma anche fattori di rischio cardiovascolari come ipertensione arteriosa, obesità, diabete e fumo giocano un ruolo importante nell'insorgenza della demenza in genere ed, in particolare, nella malattia di Alzheimer.

Non tutti questi elementi agiscono in modo uniforme nel corso della vita. L'isolamento sociale, la depressione e l'inattività fisica diventano particolarmente significativi dopo i 60 anni. Altri aspetti come il trauma cranico, l'uso di sostanze psicoattive e le abitudini dietetiche richiedono studi ulteriori prima di essere incluse in campagne di prevenzione.

I dati sinora a disposizione dimostrano che se venissero eliminati tutti i fattori di rischio modificabili si potrebbe ottenere una riduzione del 35% dei casi di demenza e, se queste strategie riuscissero a spostare l'età di insorgenza di malattia di soli 5 anni, il numero di persone colpite sarebbe dimezzato.

Date le dimensioni epidemiologiche ed economiche del fenomeno e in assenza di trattamenti efficaci per le diverse forme di demenza, acquisisce un rilievo strategico attuare delle misure di prevenzione regionale. Un primo passo in questo senso è una campagna d'informazione, rivolta sia ai sanitari che alla popolazione generale, per aumentare la consapevolezza del peso significativo che le nostre abitudini da giovani e adulti avranno sulla qualità di vita da anziani. Si deve raccomandare il trattamento dell'ipertensione sia nella mezza età (45-65 anni) che nelle persone più anziane con più di 65 anni, il controllo ponderale e dei valori glicemici. Per tale ragione risulta fondamentale il coinvolgimento delle aziende sanitarie congiuntamente con i comuni, per iniziative rivolte a problematiche prevalenti sul proprio territorio come l'isolamento sociale e l'insufficiente attività fisica della persona anziana, o l'abbandono scolastico e il fumo tra i giovani.

A supporto delle famiglie esiste e si consolida la rete dei servizi sollievo a forte integrazione con le organizzazioni del volontariato sociale che interviene con personale adeguatamente qualificato e formato per sostenere, e supportare le famiglie dei pazienti. L'attività è incentrata sul processo di mutuo auto aiuto.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Per migliorare i servizi alla persona sarà istituita una regia regionale, la riorganizzazione ed ottimizzazione dei servizi ed il monitoraggio dei servizi erogati tramite le Aziende sanitarie.

Le demenze giovanili

In una percentuale significativa di casi (3-15% secondo le casistiche) la demenza si presenta in età presenile (prima dei 65 anni) o giovanile (prima dei 40 anni).

Si tratta di situazioni particolarmente problematiche, spesso rapidamente evolutive, che richiedono adeguate strutture diagnostiche e specifici aiuti sociali e familiari che ora sono quasi esclusivamente rivolti agli anziani.

Almeno 1500 persone nel Veneto sono colpite da queste forme di malattia. In alcuni casi si tratta di alterazioni genetiche rare e sono riconosciute solo tardivamente.

Presso il CRIC e le Aziende Universitarie di Padova e Verona sono presenti strutture di diagnosi e cura rivolte a questo tipo di soggetti mentre il PDTA Regionale per le demenze definisce iniziative specificamente destinate alle necessità di questi pazienti e diffuse in tutte le ULSS territoriali.

La presa in carico delle persone con demenza

L'insorgere della malattia ha come sensore e primo contatto il medico di medicina generale che viene sempre più chiamato ad intercettare precocemente la patologia, per indirizzare il paziente ad una diagnosi tempestiva e poi lo specialista ospedaliero o territoriale dei Centri per il Disturbo Cognitivo e le Demenze (CDCD) in cui vengono ridefiniti e potenziati gli ambulatori attraverso rete di lavoro sinergica tra le varie professionalità.

Per gli aspetti di diagnosi differenziale e di terapia il paziente è seguito dalla rete dei CDCD del Veneto ed il Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale dove sono presenti specialisti neurologi, geriatri, psicologi e infermieri.

La rete dei CDCD utilizza la cartella CaCEDem (Cartella Clinica Elettronica per le Demenze) quale strumento informativo unitario a livello regionale.

Costi di ricovero delle persone affette da demenza

Per quanto riguarda i costi delle prestazioni erogate in regime di ricovero alle persone affette da demenza, trattandosi di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, fanno carico per il 50% al Servizio sanitario regionale e per il 50% agli assistiti ovvero ai comuni nei casi di integrazione economica della retta.

Tale ripartizione muove dalla ricostruzione della disciplina che regola la materia, svolta dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 23 aprile 2015, n. 2046), che ha escluso che gli interventi in favore delle persone affette da demenza in regime di ricovero siano totalmente a carico del servizio sanitario regionale. A tale riguardo, la Tabella allegata al DPCM 14 febbraio 2001 e l'Allegato C a DPCM 29 novembre 2001, prevedono che agli anziani e alle persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative a essi assimilate, nelle forme di lungo assistenza semiresidenziali o residenziali, si applichi una ripartizione forfettaria del costo complessivo pari al 50% a carico del SSR e pari al 50% a carico del comune con la compartecipazione dell'utente secondo la disciplina regionale e comunale.

Il DPCM 12 gennaio 2017, che ha aggiornato i livelli essenziali di assistenza, nel riprendere i principi posti dai precedenti giurisprudenziali richiamati, stabilisce all'articolo 30, con riguardo ai trattamenti di lungo assistenza alle persone non autosufficienti, la quota del 50% della tariffa giornaliera a carico del servizio sanitario regionale.

L'U.O. Centro Regionale per lo studio e la cura dell'Invecchiamento Cerebrale (CRIC)

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Nella rete Alzheimer del Veneto è presente dal 1999 il CRIC, centro di terzo livello, la cui attività è specificamente rivolta ad integrare le conoscenze biologiche, cliniche, organizzative e assistenziali per ottenere un sistema di prevenzione, diagnosi precoce e cura delle demenze. Svolge attività clinico-assistenziali con un approccio multispecialistico su casi selezionati e, parallelamente, attività di ricerca clinica traslazionale. In collaborazione con altre istituzioni (Aziende ULSS, SSP, Università), promuove attività di formazione e aggiornamento professionale specifico. L'Obiettivo generale è di proporre modelli di cura in cui concorrano in modo integrato le diverse figure professionali che andranno a operare secondo un PDTA condiviso nei diversi ambiti (Ospedale, domicilio, RSA, Centri Diurni, SAPA). Inoltre il Centro collabora alle attività del Gruppo di lavoro per l'implementazione del Piano Nazionale Demenze del Ministero della Salute.

Attività Cliniche. Il Centro, in stretta associazione con altre unità operative dell'Azienda Ospedale-Università di Padova (Clinica Neurologica, Clinica Geriatrica, UO di Neuroradiologia, di Medicina Nucleare, Medicina di Laboratorio e Genetica) e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona (UOC Neurologia B) offre attività diagnostiche di alta specializzazione secondo percorsi condivisi (PDTA Aziendale per le Demenze Giovanili) su casi selezionati.

Il crescente numero di accessi ai reparti per acuti da parte dei soggetti con disturbi cognitivi causa una serie di nuove problematiche nella gestione clinica. La demenza presenta una complessità trasversale all'ambito clinico, assistenziale e riabilitativo, che ha ripercussioni cliniche, operative ed organizzative in quanto richiede modalità di approccio specifiche, sia da parte del singolo professionista, sia da parte dell'organizzazione sanitaria in generale. Il CRIC ha il compito di sviluppare nuovi modelli di cura e nuovi modelli organizzativi replicabili ed esportabili in diversi contesti socio-sanitari (ospedale, territorio, centri diurni e residenziali) e prevenire l'ospedalizzazione incongrua.

Servizi di riabilitazione. Il Centro offre servizi di riabilitazione, sia in regime di ricovero che in forma ambulatoriale, erogati da una équipe multiprofessionale formata da medico, psicologo, logopedista, educatore, fisioterapista, infermiere e operatore sanitario che operano sinergicamente. Dato l'elevato numero di pazienti che necessitano attività di stimolazione cognitiva saranno messe a punto tecnologie avanzate per la teleriabilitazione a domicilio e il monitoraggio e il mantenimento dell'autonomia del paziente a distanza.

Attività previste nel periodo di vigenza del presente Piano

- Implementare la raccolta di dati epidemiologici, di salute, predittivi di consumo di risorse, dei costi relativi all'assistenza e cura attraverso:
 - dati provenienti dai flussi regionali
 - cartella clinica regionale Cacedem
- Implementare la tutela alla salute e l'assistenza socio-sanitaria attraverso
 - la conferma del Centro Regionale per l'Invecchiamento Cerebrale (CRIC) dell'Azienda Ospedale-Università di Padova come centro di riferimento regionale per i pazienti con particolari complessità e necessità diagnostico-differenziali di secondo e terzo livello (sezione con approfondimento)
 - la definizione dei criteri di accreditamento per i CDCD, Centri Diurni per pazienti con demenza e nuclei di RSA definiti per Alzheimer con indicazioni specifiche circa i programmi che si propongono
 - l'implementazione della collaborazione multidisciplinare, promuovendo servizi sul territorio che puntino a percorsi di integrazione socio-sanitaria con l'obiettivo di

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

implementare la qualità delle cure e l'assistenza continuativa, favorendo la diagnosi tempestiva, il supporto dopo la diagnosi e percorsi riabilitativi di stimolazione cognitiva, così come la presa in carico del fine vita

- la creazione di percorsi informativi accessibili su servizi e programmi basati sulle evidenze
 - la creazione di percorsi formativi per operatori dell'ambito sanitario e sociale per creare competenze nei confronti dell'approccio al malato con demenza
 - la valutazione ed il monitoraggio dei servizi dedicati alla demenza con definizione di report specifici
- Ridurre l'incidenza del rischio di demenza attraverso
- la promozione di programmi e campagne di prevenzione dei fattori di rischio modificabili
 - il monitoraggio dei dati epidemiologici, attraverso il case mix della popolazione
 - la creazione di un link tra la demenza e le malattie croniche non trasmissibili
 - percorsi formativi di promozione di salute pubblica tra i provider socio-sanitari
- Supportare il caregiver e la famiglia attraverso
- la creazione di modalità di consultazione partecipata che coinvolga i soggetti con demenza e le loro famiglie per migliorare la conoscenza della malattia ed il superamento dello stigma (es. creazione di sportelli per le demenze gestiti dalle associazioni familiari)
 - programmi di tutela per i caregiver per superare l'isolamento sociale, la discriminazione come incontri psicoeducativi, tenuti dallo psicologo e dal personale della riabilitazione, colloqui psicologici, sino alla terapia familiare
 - un inquadramento di tipo sociale finalizzato a rilevare la presenza-affidabilità dei caregiver ed il relativo grado di collaborazione nel raggiungimento dei possibili obiettivi di cura del paziente con valutazione del carico assistenziale ed il grado di stress dei caregiver
- Favorire la creazione di comunità accoglienti attraverso
- la creazione di momenti di sensibilizzazione regionale e locale in cui ci sia il coinvolgimento delle persone malate e dei loro familiari per creare collaborazione partecipata, aumentare le conoscenze e l'accettazione della malattia
 - la realizzazione di contesti sanitari e sociali sicuri, inclusivi, partecipati
 - la definizione di programmi che incoraggino la nascita di comunità accoglienti negli ambiti pubblici e privati, valorizzando il concetto di coinvolgimento attivo e rafforzamento del senso di comunità ed responsabilizzazione (co-progettazione, co-azione e co-valore)
- Favorire programmi innovativi attraverso
- il monitoraggio dei flussi delle attività dei CDCD, attraverso la Cartella Elettronica Digitale per le Demenze (CaCEDem), uno strumento informativo unico regionale per la registrazione della presa in carico clinica delle persone con demenza, fonte informativa

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

di riferimento per quantificare i pazienti e tracciare e documentare le attività sanitarie dei Centri, alimentando il fascicolo elettronico regionale.

- programmi di ricerca innovativi che offrano opportunità di partecipazione dei malati e dei loro caregivers secondo i requisiti etici
- Promuovere un sistema di governo clinico centrato sulla misurazione dei risultati attraverso un sistema di indicatori per la valutazione:
- degli esiti di salute
 - dei processi organizzativi
 - dell'esperienza di cura e del grado di coinvolgimento attivo della persona al fine di responsabilizzare tutti gli attori nella gestione integrata della demenza e della multimorbidità

PARTE II:

I SISTEMI DI SUPPORTO





10. IL GOVERNO DEL SISTEMA E IL GOVERNO DELLE AZIENDE

Parole chiave

Multilivello, Modello di rete, sussidiarietà, responsabilità, ciclo di performance

Obiettivi strategici

- OS1. Garantire l'equità del SSSR e la tenuta del Sistema nonché l'attuazione del principio solidaristico e di sussidiarietà
- OS2. Promuovere la trasparenza e partecipazione al processo decisionale e la valutazione diretta dei cittadini in ottica di "rendicontazione sociale"
- OS3. Sviluppare un modello di governance multilivello consolidando il ruolo di indirizzo e pianificazione del livello centrale, il ruolo di gestione e controllo del livello intermedio, il ruolo di produzione ed erogazione dei servizi delle Aziende sanitarie e il ruolo di supporto degli enti strumentali
- OS4. Promuovere sistemi di finanziamento efficienti e sistemi informativi all'avanguardia
- OS5. Favorire il confronto nazionale e internazionale
- OS6. Assicurare coerenza tra gli strumenti di pianificazione controllo e valutazione della performance puntando sulla collaborazione sistematica dei beneficiari di ciascun servizio
- OS7. Migliorare i processi di pianificazione, controllo e valutazione delle attività aziendali favorendo il coinvolgimento degli operatori nel processo di miglioramento continuo e l'utilizzatore finale ai fini della valutazione di efficacia ed efficienza

10.1. LA GOVERNANCE DEL SISTEMA

Al fine di consentire al SSSR di affrontare le nuove sfide, è fondamentale enucleare i principi idonei ad assicurare un governo efficace del sistema e a garantirne la sostenibilità.

In primo luogo campeggia il principio solidaristico, volto ad assicurare l'assistenza sanitaria e l'accesso ai servizi ai cittadini, nel rispetto dei bisogni di salute, di appropriatezza delle cure e di economicità nell'impiego delle risorse pubbliche. Il principio universalistico che sta alla base del SSSR impone infatti, al fine di rendere possibile la sopravvivenza e l'implementazione del SSSR alla luce degli obiettivi di salute pubblica individuati in sede programmatica, che tutti gli interlocutori del sistema siano consapevolmente impegnati nel fornire risposte flessibili in quanto ancorate ai bisogni.

Per il perseguimento della sua vocazione universalistica, il SSSR deve improntare la propria azione al principio di trasparenza e di adeguata informazione agli interlocutori del sistema e ai cittadini, i quali partecipano, attraverso gli strumenti previsti dal sistema democratico, alla formazione stessa del SSSR e sono i destinatari della sua azione.

La molteplicità degli attori del sistema di offerta e la necessità di definire un percorso di cura sempre più integrato danno conto della complessità del governo del SSSR e della necessità che gli strumenti programmatici siano in grado di prevedere e intercettare gli scenari futuri, assicurando la "tenuta" del sistema e la sua adattabilità operativa.

Un sistema sostenibile necessita di un complesso governo multilivello, che preveda ruoli chiari nell'individuazione di fabbisogni e aree di intervento primarie e la successiva pianificazione degli obiettivi, al fine di consolidare le azioni di indirizzo e di programmazione.

Alla luce dei positivi risultati derivanti dall'adozione del modello c.d. di "Hub e Spoke" e della pianificazione-programmazione per reti dedicate, si ritiene di poter mutuare tale impostazione anche nel sistema di governo, inteso dunque come modello di rete costruito su più livelli determinati dal coinvolgimento di ogni nodo di rete in base alle caratteristiche dei livelli e ciò allo

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

scopo di garantire una maggiore flessibilità, assicurando nel contempo trasparenza e partecipazione alle scelte programmatiche.

La Regione

Con riferimento al ruolo della Regione, si richiama, in via preliminare, quanto previsto dallo Statuto, secondo il quale spetta al Consiglio regionale la determinazione dell'indirizzo politico e amministrativo regionale, mediante la definizione di principi e indirizzi generali, nonché il controllo dell'attuazione (articolo 33); spetta alla Giunta regionale definire e realizzare gli obiettivi di governo e di amministrazione (articolo 54).

E' nel rispetto delle suindicate sfere di competenza, pertanto, che si procede a fissare gli indirizzi di politica sanitaria e pianificare gli interventi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di salute, individuando programmi finalizzati ad assicurare il diritto alla salute, l'accessibilità alle cure e l'integrazione tra servizi e attività sanitaria e socio-sanitaria, determinando anche le risorse necessarie a sostenere l'organizzazione del sistema SSSR e la complessa rete dei servizi erogati dal SSSR.

Il processo della programmazione, con riferimento al Piano Socio Sanitario, si sviluppa attraverso un iter che vede il coinvolgimento di:

- Giunta regionale, che adotta il piano socio sanitario regionale e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione (articolo 2, comma 4, LR 56/1994);
- Commissione consiliare permanente competente in materia di politiche socio - sanitarie, che esamina preventivamente il relativo disegno di legge (articolo 44, comma 1, dello Statuto) e che quindi, attraverso una articolata fase istruttoria, che vede il coinvolgimento di cittadini, singoli o associati, enti, associazioni e organizzazioni, che forniscono pareri ed eventuali proposte di modifica nella fase di formazione di provvedimenti legislativi, approva il testo del progetto di legge che viene quindi proposto all'approvazione del Consiglio regionale;
- Consiglio regionale che, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dallo Statuto (sopra richiamate) e con le modalità fissate dal Regolamento, approva il provvedimento legislativo.

L'Area Sanità e Sociale

All'Area Sanità e Sociale, macro struttura della Giunta regionale, che ai sensi di quanto previsto dallo Statuto regionale (art. 44, comma 2) e dal Regolamento del Consiglio regionale (art. 54, comma 1), viene coinvolta nell'attività della Commissione consiliare competente in materia di politiche socio - sanitarie, al fine di fornire informazioni, atti, documenti, nonché al fine di riferire al Consiglio regionale sull'attività delle aziende e degli enti del sistema socio-sanitario regionale (ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, lett. c), della LR 19/2016), compete la realizzazione degli obiettivi socio-sanitari di programmazione, indirizzo e controllo, individuati dagli organi regionali, nonché il coordinamento delle strutture e dei soggetti che a vario titolo afferiscono al settore socio-sanitario (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della LR 23/2012 Piano Socio-Sanitario 2012-2016).

L'Area, dunque, armonizza, sviluppandole e verificandone la corretta attuazione, le politiche sanitarie e socio-sanitarie, operando in coerenza con le scelte espresse negli atti di programmazione.

Contribuisce a dare realizzazione agli obiettivi socio-sanitari di programmazione, fornendo indicazioni attuative per la programmazione alle aziende sanitarie e agli enti del sistema sanitario

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

e disponendo con propri atti le azioni di coordinamento e raccordo degli interventi degli enti del sistema sanitario.

Verifica la coerenza del sistema della programmazione, con il livello qualitativo e con i bisogni di salute attraverso gli indicatori di efficienza, efficacia e qualità nazionali e regionali e le analisi tecniche di Azienda Zero, al fine di consentire ai competenti organi regionali la valutazione dei risultati raggiunti.

L'Area propone alla Giunta regionale i provvedimenti, quali la definizione del sistema di «standard», che permettono di programmare e monitorare l'organizzazione dei servizi, dei processi e delle performance, delle risorse umane, della tecnologia e degli esiti di salute del SSSR.

Proprio per assicurare la congruità delle scelte con la programmazione socio-sanitaria nonché la convenienza economica, in linea con le proprie funzioni di indirizzo, al Direttore dell'Area è stata, altresì, attribuita la presidenza della Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia della Regione (CRITE), che consente l'assegnazione delle risorse finanziarie con l'obiettivo di migliorare il governo della spesa e dei dispositivi garantendo la coerenza tra gli obiettivi di Piano e i vincoli di bilancio imposti, oltre al controllo delle politiche degli investimenti.

L'Area infine si pone ed è riconosciuta come interlocutore nei tavoli tecnici nazionali nonché in diverse iniziative di rilievo internazionale.

Il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale presiede il Comitato dei Direttori Generali, composto dai vertici delle Aziende sanitarie che opera al fine di garantire la piena attuazione di alcune funzioni di Azienda Zero e coordinarne l'azione nei confronti delle Aziende sanitarie, come previsto dall'articolo 3 della LR 19/2016.

L'Area si avvale di Azienda Zero come supporto tecnico per attività di coordinamento, controllo e vigilanza del SSSR.

L'Azienda Zero

Le attività di Azienda zero si possono ricondurre a tre macro obiettivi di:

- supporto all'attuazione degli indirizzi regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria;
- coordinamento e supporto alle aziende sanitarie nel miglioramento dei processi tecnico amministrativi e di organizzazione sanitaria e socio sanitaria;
- gestione di attività tecnico amministrative specialistiche a livello regionale.

L'azione di supporto all'attuazione della programmazione si concretizza nel fornire a Area Sanità e Sociale i dati, le analisi, le informazioni e il supporto tecnico necessario ad assumere decisioni o proporre provvedimenti, alla Giunta regionale.

Ad esempio l'utilizzo di un sistema di «standard» rende necessario che Azienda Zero monitori l'organizzazione dei servizi, dei processi e delle performance, delle risorse umane, della tecnologia e dei risultati di salute del SSSR, mediante una verifica costante dei risultati raggiunti.

Nell'ambito dei processi tecnico amministrativi Azienda Zero gestisce alcune funzioni per le quali l'accentramento permette una migliore risposta in termini di efficienza e semplificazione dei processi.

Altri processi tecnico amministrativi che necessitano di una gestione più vicina al luogo dove si eroga la prestazione o che sono a supporto delle funzioni gestionali aziendali restano in capo alle aziende sanitarie ma Azienda Zero svolge un fondamentale ruolo di supporto all'omogeneizzazione e al coordinamento delle stesse a livello regionale.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Questa distribuzione di funzioni consente di coordinare le azioni e razionalizzare le risorse determinando, altresì, un significativo risparmio di spesa e lo sviluppo di alte competenze tecniche, come ad esempio, avviene nell'ambito del coordinamento degli acquisti sanitari che permette di contenere tempi e costi nelle gare di approvvigionamento di beni e servizi ed una utile comparazione delle caratteristiche tecniche dei beni sanitari.

Azienda Zero infine eroga le risorse secondo quanto definito dalla Giunta e assegnato dall'Area, presiede la funzione della gestione sanitaria accentrata e monitora l'andamento economico finanziario segnalando all'Area Sanità e Sociale gli scostamenti rilevanti.

La coerenza e la sostenibilità degli interventi programmatori e di indirizzo operativo vengono valutate dal Comitato dei Direttori generali che si pone come garante di un proficuo raccordo strategico tra l'Area Sanità e sociale, Azienda zero e Aziende sanitarie.

Il Comitato dei Direttori generali, che contribuisce a dare operatività e perseguire indirizzi programmatori, è istituito e è composto da tutti i Direttori generali delle Aziende sanitarie e Azienda Zero e è presieduto dal Direttore di Area Sanità e Sociale.

Le Aziende Sanitarie

Con il termine aziende sanitarie si intendono le 9 Aziende ULSS, le Aziende ospedaliere e lo IOV.

La riduzione delle ULSS nella recente riforma ha tenuto in necessaria considerazione il mantenimento di strutture e direttori responsabili che coprano gli ambiti territoriali delle ULSS accorpate a salvaguardia della vicinanza tra chi eroga i servizi socio sanitari e la popolazione stessa.

I 26 Distretti delle Aziende ULSS sono infatti articolazioni che sono deputate a fare valutazioni di sintesi tra i bisogni di salute della popolazione di riferimento e l'offerta di servizi dell'Azienda ULSS.

È compito primario delle aziende in parola infatti, individuare i fabbisogni di salute espressi e inespressi e verificare il grado di soddisfacimento dei cittadini rispetto ai servizi offerti, perciò l'azienda ULSS analizza e individua i bisogni di salute e organizza il sistema di offerta delle prestazioni pubbliche individuando gli erogatori in: strutture proprie, strutture private accreditate o altri erogatori a totale partecipazione pubblica.

L'Azienda ULSS ha il compito di organizzare i servizi per i cittadini, mediante la presa in carico del paziente per tutto il percorso di cura assicurando al cittadino un servizio sicuro e di qualità. L'opera delle Aziende sanitarie deve vertere anche sull'organizzazione ottimale dei servizi affinché essi siano efficaci ed efficienti ed appropriati.

Le Aziende ULSS quindi assicurano nel territorio le prestazioni previste nei livelli uniformi di assistenza realizzando le scelte della programmazione contenute nel piano socio sanitario regionale e sugli atti di programmazione adottati dalla Giunta regionale.

Sono tenute, inoltre, a applicare gli indirizzi di pianificazione e programmazione e organizzazione efficiente determinati da Consiglio, Giunta, Area sanità e sociale.

Nell'esercizio delle loro funzioni accrescono le competenze e le conoscenze del sistema sanitario attraverso la valorizzazione del capitale umano e la promozione di strumenti per il miglioramento del governo clinico

Le aziende ospedaliere e lo IOV, che per loro natura sono strutture che erogano di prestazioni sanitarie si configurano tra le aziende del SSSR come Hub di eccellenza e punto di riferimento per le alte competenze e specializzazioni presenti e per la loro collaborazione con le università in ambiti di cura, ricerca e formazione.

I soggetti catalizzatori

Oltre agli organi regionali, l'Area, Azienda Zero e Aziende sanitarie, nel sistema di governance multilivello sono identificati, per il loro ruolo di supporto alle fasi dell'attuazione della programmazione, alcuni soggetti definibili come "catalizzatore" di governance, ossia quei soggetti che favoriscono lo sviluppo dei processi di governo del SSSR.

La Fondazione SSP Scuola di Sanità Pubblica

Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (FSSP), ha l'obiettivo di sostenere e contribuire al miglioramento dei servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze del personale del SSSR, lo studio dei modelli organizzativi e gestionali, la ricerca e l'innovazione nei Sistemi Sanitari nazionali ed internazionali. FSSP realizza inoltre attività finalizzate alla promozione e diffusione dell'informazione in materia di donazione e trapianto di organi e tessuti.

Il programma di attività, su indicazione della Regione, si rivolge al personale dipendente e convenzionato delle Aziende ULSS, Aziende Sanitarie e IRCCS del Veneto. FSSP progetta e realizza percorsi di formazione manageriale per le direzioni strategiche, i direttori di struttura complessa e il middle management; percorsi di formazione specialistica sanitaria e tecnico-amministrativa, in particolare dedicata alle nuove figure professionali che la trasformazione del SSSR ha individuato. Le attività vengono realizzate attraverso collaborazioni con le migliori Università italiane, con il contributo di Scuole di formazione manageriale con cui è stato costituito un network regionale nonché con il confronto con Sistemi Sanitari che rappresentano eccellenze internazionali nel campo della Salute.

Nell'ambito delle finalità di formazione, sviluppo e aggiornamento delle competenze del personale e dei professionisti del SSR, la FSSP svolge specifica attività formativa nel campo dell'assistenza primaria; a tale fine, alla Fondazione è affidata l'organizzazione didattica e la gestione del corso di formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. 368/1999, che avrà sede operativa presso la sede della Fondazione stessa.

L'obiettivo formativo deve essere quello di garantire una formazione specifica che privilegi gli aspetti tipici del ruolo del medico di medicina generale, con particolare riferimento all'attuale contesto epidemiologico ed organizzativo della Regione, fornendo gli strumenti per lo sviluppo del sistema delle cure primarie all'interno della più ampia riorganizzazione del servizio socio sanitario regionale.

In considerazione della rilevanza di tale attività, sarà istituito nell'ambito della Fondazione un Comitato scientifico composto dal direttore della struttura regionale competente per le cure primarie con funzioni di presidente e quattro membri di comprovata esperienza nell'ambito formativo dell'assistenza primaria ed in rappresentanza della medicina generale, nominati dal consiglio di amministrazione della Fondazione stessa.

Il Comitato scientifico avrà le seguenti funzioni:

- programmazione dell'attività formativa in coerenza con le linee di indirizzo nazionale e regionale;
- pianificazione annuale degli eventi formativi e conseguentemente approvazione del calendario annuale dei corsi;
- individuazione del corpo docenti;

- valutazione del regolare andamento dei corsi;
- verifica qualitativa del corso triennale, attraverso adeguati strumenti.

Infine, in considerazione della specifica competenza formativa in materia di assistenza primaria, il Consiglio di amministrazione della Fondazione sarà integrato da un rappresentante dei medici di medicina generale.

Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS

Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria, ente di ricerca, costituito tra enti operanti nel settore della sanità, ricerca scientifica e assistenza sociale, quali le Aziende sanitarie e le Università, opera nel pubblico interesse e si propone di promuovere, incrementare e sostenere la ricerca regionale scientifica, in campo sanitario e socio sanitario.

Gli ambiti nei quali opera rispettano le priorità definite periodicamente a livello regionale e possono includere settori specifici, quali, ad esempio, l'oncologia, i trapianti, la medicina rigenerativa, o tematiche più trasversali che riguardano l'organizzazione e il miglioramento dei servizi offerti nel SSSR, come, ad esempio, lo sviluppo di nuovi percorsi diagnostico terapeutici e la valutazione delle tecnologie sanitarie, o lo sviluppo di progettualità volte alla tutela della salute, ex ante ed ex post, ivi compresa, a titolo esemplificativo, la farmacovigilanza.

Le attività si articolano prevalentemente nelle tre aree sotto descritte:

- Promozione e sostegno alla ricerca scientifica - che include tutte le azioni necessarie alla ricerca di finanziamenti per la ricerca e alla partecipazione a bandi nazionali ed internazionali
- Gestione dei progetti di ricerca - che prevede che CORIS supporti i progetti anche attraverso la diretta gestione dei fondi assegnati dai bandi;
- Attività di valutazione, progettazione, coordinamento, partenariato anche con il settore privato, a favore di tematiche di ricerca ritenute prioritarie - dove rientra anche l'attività di supporto alla Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale.

Particolare rilievo assume l'attività di sostegno alla ricerca clinica, attraverso il supporto amministrativo e gestionale ai nuclei di ricerca clinica e ai comitati etici e attraverso la costituzione di un registro delle sperimentazioni cliniche.

Anche questo Consorzio acquisisce un ruolo chiave quale strumento operativo nella realizzazione del modello di governance del sistema. In particolare contribuisce a rendere più flessibile l'organizzazione del SSSR in un'ottica di miglioramento dei servizi offerti e di soddisfacimento dei bisogni del cittadino.

Arsenà.IT – Centro Ricerca e Innovazione per la Sanità digitale

Il consorzio tra le Aziende del SSSR, Arsenà.IT – Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale, il soggetto promotore dello studio, della ricerca, della diffusione della conoscenza e del sapere digitale nel campo dell'e-Health e si avvalgono del supporto dello stesso per la realizzazione di iniziative di interesse regionale e locale nel medesimo campo, compresa l'uniformazione informativa dei processi interni agli enti medesimi.

Il Consorzio, infatti, raccogliendo i rappresentanti delle Aziende SSSR (i direttori generali) che siedono negli organi consortili, realizza le proprie funzioni istituzionali e rappresenta il punto di riferimento nel campo ICT per gli enti del SSSR consorziati, garantendo sistemi e servizi informativi uniformi e replicabili sul territorio del Veneto. Contribuire a sviluppare gli indirizzi programmatori regionali, è fondamentale per poter realizzare la necessaria convergenza informativa del sistema.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Arsenà.IT, quale centro di competenza per l'eHealth persegue il miglioramento dei processi sanitari e dell'assistenza offerta al cittadino in un'ottica di collaborazione interaziendale.

Il Consorzio deve essere promotore di modelli sostenibili di servizi sanitari, promuovere il miglioramento del sistema nel contenimento dei costi, con forte accento sull'interoperabilità e sull'utilizzo di standard internazionalmente riconosciuti e svolge un'attività di ricerca per l'innovazione, progettando nuove soluzioni mirate al perfezionamento dell'organizzazione.

Il sistema di valutazione delle performance: gli obiettivi dei Direttori generali

L'esigenza di una organizzazione sempre più attenta per il soddisfacimento di bisogni sanitari, accresce l'importanza del tema della misurazione e valutazione delle performance del SSSR.

L'impianto di assegnazione degli obiettivi, monitoraggio e valutazione dei risultati, è stato oggetto negli ultimi anni di significativi interventi legislativi ed ha dimostrato di supportare il più ampio processo di governo delle aziende sanitarie, un processo che deve tendere a collegare gli obiettivi di programmazione regionale con gli obiettivi del ciclo di programmazione delle performance aziendali.

I criteri di valutazione dell'attività dei Direttori Generali considerano infatti il raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con riferimento all'efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi e qualità.

La valutazione globale dei risultati, volta a garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del SSSR. È in capo alla Giunta, al Consiglio e alla Conferenza dei sindaci, in particolare:

- garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale;
- rispetto della programmazione regionale derivante da specifici provvedimenti della Giunta regionale per l'anno di riferimento, di competenza della competente Commissione del Consiglio regionale;
- qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi sociali e socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci.

La definizione degli obiettivi dovrà consentire la conciliazione di due finalità potenzialmente conflittuali:

- la piena aderenza regionale alle disposizioni normative ed ai sistemi di misurazione e valutazione nazionale, cosa che richiede l'omogeneizzazione dei risultati sul territorio a fronte di standard che spesso rappresentano una performance media;
- mantenere e incrementare, le eccellenze presenti nel SSSR, confrontandole con le migliori pratiche a livello internazionale e adottando i più evoluti sistemi di valutazione della performance.

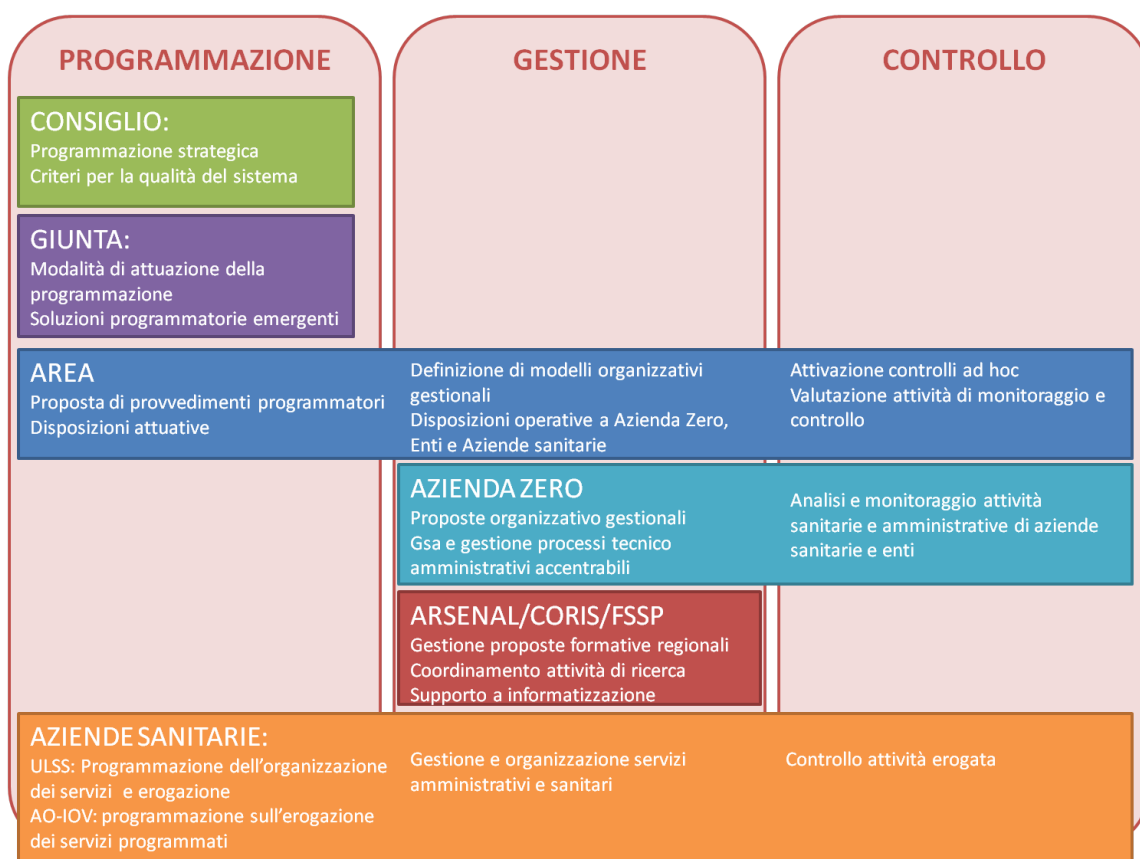
Si possono pertanto identificare le seguenti direttrici di sviluppo del sistema di assegnazione degli obiettivi ai Direttori Generali:

- l'apertura ancora più significativa, del sistema di assegnazione degli obiettivi e di valutazione della performance agli stimoli esterni, nazionali, internazionali e dei cittadini;
- la maggior personalizzazione degli obiettivi integrati tra le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, lo IOV, le ULSS con i suoi ospedali, anche utilizzando modelli organizzativi dipartimentali, in modo da attuare una integrazione effettiva tra i servizi territoriali con

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

quelli ospedalieri, tenendo conto del dato di partenza, degli standard nazionali ed internazionali e delle concrete soluzioni perseguibili dalle singole aziende;

- la gestione degli obiettivi con tempistiche adeguate ad una funzionale interazione con il Ciclo della performance aziendale.



10.2. LA GOVERNANCE DELLE AZIENDE

Nell'ambito del nuovo sistema di governance regionale dei SSSR del Veneto, delineato nel paragrafo precedente ed in linea con quanto previsto dalla L.R. 19/2016, le Aziende sanitarie sono chiamate a ridelineare in loro modelli di governance interna, anche in applicazione di quanto previsto dai nuovi Atti aziendali.

Le Aziende, con il nuovo assetto organizzativo e la rifocalizzazione della loro mission, dovranno essere in grado di realizzare il processo di cambiamento, garantendo sempre più elevati livelli quali/quantitativi dei servizi ai cittadini.

In particolare esse dovranno:

- sviluppare modalità operative innovative nell'organizzazione ed erogazione dei servizi;
- garantire la presa in carico globale della persona (e della sua famiglia/caregiver) nei diversi contesti socio-sanitari;
- perseguire il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;
- introdurre percorsi assistenziali innovativi finalizzati a garantire la continuità delle cure, l'integrazione degli operatori e dei servizi nonché un utilizzo appropriato ed equo delle risorse;
- mantenere elevati livelli di qualità riducendo i costi in applicazione degli standard regionali;
- garantire l'assistenza come competenza fondamentale, che deve essere prestata con continuità e secondo criteri di integrazione organizzativa e multidisciplinare;
- sviluppare la pratica professionale e clinica guidata dalle più aggiornate tecniche e procedure;
- assicurare gli standard più elevati dei servizi secondo criteri di appropriatezza;
- garantire la formazione continua del personale quale strumento di miglioramento dell'assistenza, finalizzata all'accrescimento del capitale umano dell'Azienda ed all'incremento/aggiornamento delle conoscenze e competenze. (L.R. 19/2016)

Tutte le aziende del SSSR dovranno, quindi, presidiare e razionalizzare, in una logica di innovazione, i loro sistemi gestionali, i meccanismi operativi e gli strumenti di governo, tra cui tra i principali si ricordano:

- il ciclo di programmazione, che dovrà essere basato sulla capacità di misurare il reale bisogno delle popolazione del territorio, diversificato per classi di rischio (impiego del sistema ACG) e la connessa attività di controllo di gestione;
- la valutazione e la rendicontazione delle performance;
- la rendicontazione sociale (in una logica di "rendere conto" e relazione con i "portatori di interesse");
- la gestione delle cosiddette operation, attraverso l'enucleazione delle piattaforme erogative (sale operatorie, poliambulatori, degenze, ...);
- il ridisegno dei processi amministrativi, sia per le attività che rimangono in capo alle aziende sanitarie che per quelle ricondotte in Azienda Zero;
- la certificabilità dei bilanci aziendali, sviluppando il Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC);

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- il sistema informativo e la dematerializzazione dei documenti;
- la gestione del rischio clinico;
- i controlli interni;
- la trasparenza e l'anticorruzione;
- la gestione dei sinistri e dei costi assicurativi;
- lo sviluppo delle competenze e la motivazione del personale.

Dal punto di vista delle responsabilità gestionali e professionali, fermo restando il ruolo degli organi aziendali (Direttore generale, Collegio sindacale, Collegio di direzione), dei componenti la direzione generale (Direttore amministrativo, Direttore sanitario, Direttore dei servizi socio-sanitari), del Consiglio dei sanitari, delle Direzioni degli ospedali e delle Direzioni dei dipartimenti, tra gli aspetti significativi che derivano del processo di riforma in atto e che devono essere sviluppati dalle aziende vanno evidenziati:

- il nuovo ruolo dei Direttori dei distretti in linea con la crucialità delle funzioni territoriali;
- la presenza di figure di coordinamento, rispettivamente sanitario, amministrativo e dei servizi socio-sanitari per le aziende di più grandi dimensioni;
- la previsione di alcune nuovi servizi in staff alla direzione generale (innovazione e sviluppo organizzativo; internal auditing, formazione);
- la previsione di una Direzione della funzione ospedaliera e di una Direzione della funzione territoriale per le aziende ULSS;
- la previsione di strutture semplici a dirigenti delle professioni sanitarie in capo alle strutture Ospedale, Distretto e Dipartimento di Prevenzione delle aziende ULSS;
- la previsione di alcuni incarichi di natura professionale di dirigenti delle professioni sanitarie per gli ospedali hub;
- la previsione di incarico di natura professionale di dirigente delle professioni sanitarie per il Dipartimento funzionale di riabilitazione ospedale territorio delle aziende ULSS;
- altri incarichi di natura professionale di dirigente delle professioni sanitarie per alcune aree/ servizi particolari (diagnostica di laboratorio e per immagini per la aziende aulss sede di ospedali hub/spoke, punti nascita per numero di parti superiore a 3000/anno).

La presenza di tali nuovi ruoli organizzativi, prefigura un potenziamento del middle management aziendale, il cui ruolo appare fondamentale in una fase di aumento delle dimensioni delle aziende territoriali.

La Direzione generale sarà quindi chiamata in particolare a:

- sviluppare le funzioni di programmazione, allocazione, committenza e controllo;
- dare concreta attuazione ai nuovi modelli organizzativi, adottando un approccio dinamico e flessibile, in grado di adattarsi, nella fase di transizione, in modo osmotico al progressivo sviluppo dell'organizzazione e delle attività dell'Azienda Zero.
- individuare le figure più idonee a ricoprire i nuovi ruoli organizzativi previsti;

In questo contesto sarà fondamentale riconoscere e sviluppare il ruolo strategico dei Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari nello svolgimento delle funzioni della Direzione generale, in affiancamento al Direttore generale.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Il Direttore dei servizi socio-sanitari e il Direttore sanitario, ciascuno per il proprio ambito di competenza, sono responsabili, inoltre, di assicurare i collegamenti funzionali tra il Distretto e il Dipartimento di Prevenzione, il Dipartimento di Salute Mentale, il Dipartimento per le Dipendenze e tutte le strutture aziendali, al fine di garantire la continuità ed il coordinamento assistenziale per il paziente.

Le macro strutture organizzative delle Aziende ULSS (Distretto, Ospedale, Dipartimento di Prevenzione), della Aziende Ospedaliere e dello IOV, dovranno concentrarsi invece sulla produzione dei servizi per gli utenti, garantendo il massimo livello di efficacia, qualità ed efficienza.

In questo ambito assume un ruolo centrale il Direttore di Distretto, quale “gestore della rete territoriale” in grado di governare molteplici servizi e risorse del territorio, nonché di alimentare e creare, laddove mancanti, le connessioni tra i soggetti (nodi) di una rete, agendo come facilitatore dei processi di integrazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute (anche con riferimento alle strutture ospedaliere e del Dipartimento di prevenzione). Il Direttore di distretto agisce quindi come garante della salute della comunità. A lui sarà affidata in primo luogo, quindi, la gestione delle relazioni con gli stakeholder del territorio di riferimento.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

	11. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO SOCIO-SANITARIO
Parole chiave	Convergenza informativa, Digitalizzazione, Esperienza dell'utente
Obiettivi strategici	
OS1. Potenziare la cooperazione informativa e informatica tra tutte le strutture sanitarie regionali OS2. Potenziare il sistema informatico, garantendo la massima interoperabilità e il governo in tempo reale delle informazioni OS3. Controllare e validare le soluzioni informatiche adottate a livello regionale ed aziendale OS4. Mantenere ed evolvere il fascicolo socio sanitario elettronico regionale e garantire la sua alimentazione continuativa con dati e documenti digitali permettendo agli assistiti l'accesso, la consultazione e la gestione di essi OS5. Garantire ampio accesso e utilizzo dei servizi innovativi proposti con particolare riguardo per i cittadini anziani e/o con scarsa attitudine alla tecnologia	

La strategia di digitalizzazione della sanità delineata nello scorso piano ha permesso di costruire adeguate fondamenta per la progressiva armonizzazione dei sistemi informativi e la nascita di alcuni servizi, già oggi a disposizione dei cittadini della Regione del Veneto.

Dal punto di vista del governo delle informazioni, il panorama socio sanitario si presenta come un ecosistema in rapida evoluzione che richiede ulteriori azioni strategiche al fine di completare il processo di convergenza informativa delle Aziende sanitarie/distretti e lo sviluppo di ulteriori soluzioni innovative. L'obiettivo è sfruttare le potenzialità del digitale per rispondere alle sfide legate ai nuovi bisogni di salute.

Data la particolare rilevanza dell'argomento in questione e al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, assume ancora maggior valore il tema dello sviluppo del Fascicolo Socio Sanitario Elettronico regionale.

Sarà inoltre fondamentale armonizzare alcuni temi rilevanti, tra loro interconnessi:

- raggiungere un buon livello di convergenza informativa in modo tale da assicurare una rapida adozione del Fascicolo Socio Sanitario Elettronico regionale e la digitalizzazione dei processi;
- studiare ed implementare servizi innovativi capaci di sfruttare al meglio le potenzialità informatiche;
- dare una forte connotazione umana allo sviluppo dei servizi, coinvolgendo quanto più possibile gli utenti, siano essi cittadini o professionisti del settore, nel disegno partecipato degli stessi.

L'evoluzione tecnologica ha infatti determinato che il settore socio sanitario, nella sua complessità ed estensione geografica/territoriale, sia rappresentabile tramite un patrimonio informativo sempre più esteso ed articolato: l'informatizzazione di un numero sempre maggiore di attività socio-sanitarie ha ormai raggiunto ottimi risultati in termini di affidabilità e completezza del dato, punto di partenza per una efficiente analisi dei processi oggetto di studio.

Il governo del settore socio sanitario si basa sulla conoscenza sempre più approfondita, condivisa a livello aziendale/distrettuale e trasparente per il cittadino, di tale patrimonio informativo, e mira a:

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- individuare le migliori pratiche erogate nei singoli servizi, comprenderne i motivi di successo e di estenderle su tutto il territorio regionale;
- identificare le eventuali criticità esistenti, definire le azioni di miglioramento necessarie alla loro risoluzione e monitorarne lo stato di attuazione;
- valutare le eventuali sovrapposizioni/ridondanze di attività svolte nelle singole aziende/distretti, nonché le eventuali difformità nel loro svolgimento, ricondurle a un processo di omogeneizzazione e, dove possibile, di centralizzazione, anche ai fini di liberare risorse da dedicare ad attività in grado di creare maggior valore per il cittadino.

L'intera filiera relativa alla produzione delle informazioni di carattere socio sanitario prevede nello specifico:

- il recepimento dei contenuti dei flussi informativi trasmessi dagli attori del SSSR;
- il controllo *logico-formale* della qualità del dato (es. rispetto delle regole di compilazione predisposte per i singoli flussi informativi);
- il controllo di *appropriatezza clinica* dei contenuti;
- la validazione e certificazione della qualità del dato;
- l'elaborazione delle informazioni, mediante la gestione *diretta* dei più moderni strumenti di analisi, integrazione e gestione dei dati raccolti;
- la generazione di *indicatori e cruscotti direzionali* mediante tecniche avanzate di business intelligence;
- la pubblicazione e la diffusione delle elaborazioni;
- la definizione di proposte di azioni correttive da implementare da parte degli attori oggetto di studio per risolvere le eventuali criticità riscontrate;
- il mantenimento delle relazioni con tutti gli attori del SSN (es. Ministero della Salute) per l'adempimento di tutte le attività/debiti informativi previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

La corretta gestione dei flussi informativi rappresenta il nodo iniziale e imprescindibile per la disponibilità di un patrimonio informativo agile da consultare, affidabile nei contenuti e aggiornato nelle informazioni.

Il governo delle informazioni è in capo ad Azienda Zero. Il raggiungimento degli obiettivi sotto riportati coinvolge a vario titolo i "catalizzatori di governance" quali Arsenà.IT, Fondazione Scuola di Sanità Pubblica e CORIS, in base agli ambiti di competenza.

Gli attuatori delle disposizioni definite sono le Aziende sanitarie/distretti e tutte le strutture private accreditate che producono dati e documenti atti ad alimentare il sistema informativo regionale.

Si possono quindi individuare i seguenti obiettivi strategici:

- Perseguire la convergenza informativa tra le strutture afferenti al SSSR attraverso:
 - la cooperazione informativa e informatica (interoperabilità) tra l'Area Sanità e Sociale, Azienda Zero e le Aziende sanitarie/distretti, attraverso l'introduzione di soluzioni tecnologiche e organizzative uniformi e convergenti sul sistema informativo regionale;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- l'inclusione nel sistema informativo socio sanitario regionale di tutte le strutture private accreditate, grazie all'integrazione e l'interoperabilità con i sistemi informativi presenti nelle Aziende sanitarie/distretti;
 - l'introduzione e adozione di modelli di gestione degli applicativi informatici basati su logiche di avviamento e dismissione agili orientate a massimizzare la fruibilità per gli operatori e facilitare il cambiamento;
 - l'innovazione e la razionalizzazione del parco applicativo esistente presso le Aziende sanitarie/distretti, rendendolo maggiormente flessibile e interoperabile, in un'ottica di convergenza;
 - la completa attuazione della funzione di supporto tecnico di Arsenà.IT, attraverso il controllo e la validazione delle soluzioni informatiche adottate dal sistema informativo socio sanitario della Regione del Veneto;
 - l'implementazione di un sistema regionale di monitoraggio e controllo in tempo reale delle informazioni;
 - il potenziamento della connettività interaziendale, puntando a realizzare reti ad elevate prestazioni in grado di aumentare l'affidabilità e la sicurezza;
 - la razionalizzazione dei data-center attraverso l'adozione di soluzioni innovative orientate all'iperconvergenza e al cloud computing ("nuvola infomatica").
- Perseguire lo sviluppo del Fascicolo Socio Sanitario Elettronico regionale e la digitalizzazione dei processi. Il Fascicolo in particolare risulta essere lo strumento principale per lo sviluppo del sistema socio sanitario regionale e a tal fine si ritiene strategico prevedere:
- il suo mantenimento e l'evoluzione con tutti i dati e i documenti disponibili, in linea con quanto definito dai documenti di indirizzo nazionali e regionali di riferimento;
 - l'alimentazione continua di dati e documenti da parte delle Aziende sanitarie/distretti, verso l'infrastruttura regionale;
 - agile accesso, consultazione e gestione dei dati e documenti digitali da parte del cittadino;
 - l'implementazione di nuove soluzioni e canali di erogazione dei servizi per l'accesso al Fascicolo Socio Sanitario regionale quali ad esempio applicazioni su dispositivi mobile, in grado di assicurare l'utilizzo diffuso delle informazioni da parte di cittadini e operatori socio-sanitari;
 - l'integrazione sistematica e organica dei servizi di telemedicina, teleassistenza e telemonitoraggio sviluppati e in corso di evoluzione all'interno dell'infrastruttura tecnologico-informativa del FSSE regionale al fine di rendere strutturale il disegno della rete dei servizi al cittadino, nell'ottica di rafforzare l'ambito territoriale di assistenza, contribuendo ad assicurare equità nell'accesso alle cure nei territori remoti con particolare supporto alla gestione delle cronicità, così da migliorare la qualità della vita e, quindi, l'inclusione dei pazienti affetti da patologie croniche, in particolare gli anziani;
 - l'utilizzo di strumenti di appropriatezza e di sistemi di analisi di dati complessi per supportare la cura, la ricerca e il governo del sistema socio sanitario.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- Promuovere il disegno partecipato dei servizi, date le potenzialità della tecnologia e il suo crescente utilizzo nell'ecosistema sanitario al fine di:
 - creare servizi accessibili e di facile utilizzo in grado di rispondere in maniera adeguata e repentina alla continua evoluzione dei bisogni degli utenti correlata alle trasformazioni socio-economiche in atto;
 - garantire ampio accesso e utilizzo dei servizi innovativi proposti per cittadini e operatori del SSSR, con particolare riguardo per il cittadino fragile e/o con scarsa attitudine alla tecnologia, creando un sistema di comunicazione integrato e coordinato a livello regionale;
 - diffondere modelli di sviluppo partecipato dei servizi, nei quali gli utenti possano collaborare con gli operatori socio-sanitari nel disegno degli stessi, in modo da garantire maggiore rispondenza ai bisogni reali dei cittadini e aumentare così il livello di utilizzo degli strumenti innovativi introdotti;
 - supportare gli operatori SSSR nella gestione del cambiamento conseguente all'introduzione di nuovi servizi e tecnologie digitali;
 - creare percorsi di alfabetizzazione e diffusione della cultura digitale, nonché promuovere luoghi di intermediazione capaci di garantire ampio accesso e utilizzo dei servizi proposti.
- Monitorare e valutare gli indicatori ospedalieri e territoriali:
 - attivare una reportistica a livello regionale sempre più sintetica e focalizzata su singoli aspetti dell'attività, al fine di garantire all'Area Sanità e Sociale, Azienda Zero, Aziende sanitarie/distretti un'agile consultazione delle informazioni, mirata all'individuazione delle migliori pratiche ed, eventualmente, delle criticità in materia di erogazione dei servizi socio sanitari;
 - potenziare l'attività di definizione di indicatori dedicati alle Aziende sanitarie/distretti in modo da assicurare la disponibilità di un unico "metodo di misura", l'omogeneità territoriale nell'adozione degli algoritmi e nella valutazione dei fenomeni da esaminare, garantendo efficienti strumenti di confronto tra i vari attori del SSSR.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023



12. IL GOVERNO DELLA FARMACEUTICA E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Parole chiave

Innovazione ,Appropriatezza, Efficienza, Interdisciplinarietà, Sostenibilità

Obiettivi strategici

- OS1. Garantire l'accesso alle terapie innovative e l'uso etico delle risorse
- OS2. Consolidare il modello organizzativo del rilascio delle autorizzazioni alla prescrizione dei farmaci e dispositivi medici più innovativi, in coerenza con le reti cliniche
- OS3. Centralizzare le valutazioni di HTA e gli acquisti delle tecnologie sanitarie
- OS4. Garantire la sicurezza dei farmaci e dei dispositivi in tutti i luoghi di cura
- OS5. Valorizzare le Farmacie di comunità attraverso i nuovi Servizi

Il continuo progresso tecnologico e le dinamiche demografiche attese legate all'invecchiamento della popolazione italiana determineranno nei prossimi anni un'ulteriore espansione della domanda di nuove e costose tecnologie sanitarie (farmaci, dispositivi medici, attrezzature sanitarie e sistemi diagnostici) che rende indispensabile un incessante e rinnovato impegno verso livelli di efficienza ed efficacia ottimali, nell'azione di governo del sistema sanitario nel suo complesso.

La spesa per le nuove tecnologie può diventare un investimento solo quando produce risultati in termini di salute o riduce altri costi sanitari. E' corretto quindi valutare la spesa delle nuove tecnologie in modo trasversale, abbandonando la logica dei budget silos, per andare verso la valutazione del costo complessivo del trattamento sanitario.

In ambito farmaceutico spetta ad AIFA il compito di definire le condizioni di rimbosabilità e il prezzo dei farmaci, ma le Regioni possono svolgere un ruolo importante nella definizione del posizionamento terapeutico rispetto alle alternative e nell'indirizzare verso un uso etico delle risorse. Al fine di poter effettuare una buona programmazione dell'assistenza nell'ambito delle risorse disponibili, spetta alle Regioni effettuare valutazioni preventive sull'impatto di spesa atteso delle nuove tecnologie e sugli eventuali risparmi che si possono verificare in altri settori.

Per i dispositivi medici, in assenza di un prontuario nazionale, le regioni hanno un ruolo ancora più rilevante nelle valutazioni, nelle scelte e nella programmazione della spesa.

Nel processo di selezione delle tecnologie svolge un ruolo fondamentale l'Health Technology Assessment (HTA) che deve pertanto essere ben organizzato a livello regionale. In particolare per i dispositivi medici dovrà interagire con il livello centrale nell'ambito del Programma Nazionale di valutazione di HTA dei dispositivi medici sancito con l'Accordo Stato Regioni del 21 settembre del 2017.

La complessità delle terapie farmacologiche e l'aumento dell'età dei pazienti sono di frequente causa di interazioni farmacologiche con conseguenti reazioni avverse e abbandono delle terapie. Particolare attenzione dovrà essere pertanto dedicata al tema della aderenza della terapia e alla farmacovigilanza. L'attenzione alla sicurezza dei farmaci e dei dispositivi è importante in tutti i setting di cura ma va riservata una attenzione particolare alle situazioni meno presidiate: è intenzione della Regione proseguire l'attività di sorveglianza soprattutto nelle Residenze per Anziani e negli Istituti penitenziari.

Il nuovo assetto organizzativo delle Aziende ULSS rappresenta l'occasione per ripensare le reti delle farmacie ospedaliere e dei servizi farmaceutici territoriali che dovranno essere sempre più coinvolti nei processi di: selezione delle tecnologie valutandone benefici, rischi e costi; vigilanza

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

sulla sicurezza; monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva, instaurando pertanto un rapporto dinamico e costruttivo con medici e infermieri in ospedale e sul territorio. La riorganizzazione consentirà inoltre di beneficiare di un processo di aggregazione delle risorse e delle competenze conseguendo importanti economie di scala.

Al governo della farmaceutica dovranno partecipare con ruolo attivo le farmacie pubbliche e private convenzionate, tramite un rafforzamento delle funzioni di informazione sul corretto uso delle terapie, di verifica della aderenza terapeutica e di prevenzione, tramite la promozione dei corretti stili di vita attraverso il miglioramento del coinvolgimento attivo del cittadino.

Gli obiettivi strategici

Al fine di accompagnare gradualmente il SSSR verso la piena operatività di un modello unificante di governo a rete delle tecnologie sanitarie, sono identificati quali obiettivi strategici della programmazione:

- Garantire a tutti i cittadini l'accesso alle terapie innovative promuovendo l'uso etico delle risorse;
- Proseguire nel percorso di miglioramento continuo dell'appropriatezza prescrittiva;
- Favorire l'uso dei farmaci a brevetto scaduto quale strumento per liberare risorse;
- Consolidare il modello organizzativo di rilascio delle autorizzazioni in rete alla prescrizione dei farmaci ad alto costo e dell'utilizzo di dispositivi medici innovativi, basato su criteri di razionalità e appropriatezza;
- centralizzare le valutazioni di Health Technology Assessment (HTA) nel quadro di un innovativo Programma Regionale di Valutazione che sappia anche migliorare la trasferibilità nel SSSR delle valutazioni condotte a livello nazionale ed internazionale;
- centralizzare gli acquisti dei farmaci e dei dispositivi medici
- assicurare la sicurezza delle tecnologie con particolare attenzione alla interazione tra farmaci, alla aderenza terapeutica, alle transizioni di cura e al controllo degli errori farmacologici;
- aumentare la partecipazione del cittadino alle politiche farmaceutiche;
- valorizzare il ruolo delle farmacie di comunità attraverso la sperimentazione dei nuovi servizi;

La declinazione degli obiettivi strategici

Gli obiettivi annuali assegnati alle Aziende Sanitarie

La Regione intende perseguire la sostenibilità del SSSR mediante un efficiente sistema a rete di governo atto a garantire il massimo equilibrio tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed il sistema dei finanziamenti stabiliti a livello nazionale. L'Area Sanità e Sociale, avvalendosi dell'Azienda Zero, stabilisce annualmente:

- obiettivi strategici di governo e limiti di costo, tra loro organicamente integrati e correlati con le esigenze del territorio di riferimento, da assegnare alle Aziende ULSS, alle Aziende ospedaliere e all'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, nonché alle strutture private accreditate per quanto concerne la spesa a carico SSSR tenendo in debita considerazione l'interrelazione tra le stesse, in modo da rendere effettivamente coordinata l'offerta dei servizi ai cittadini;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- obiettivi operativi e indicatori di misurazione delle performance, fornendo alle Aziende sanitarie i risultati intermedi e consolidati, anche in collaborazione con Arsenal.IT.

Inoltre, si impegna a reinvestire parte delle risorse derivanti dagli accordi negoziali e payback e dall'applicazione dei costi standard nell'investimento in tecnologie sanitarie innovative nei limiti degli equilibri di finanza pubblica.

Le Aziende ULSS, le Aziende ospedaliere e l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto fanno propri gli obiettivi e li inseriscono nel ciclo della performance. In particolare, per quanto riguarda l'assistenza territoriale, è compito del responsabile delle Cure Primarie, in collaborazione con il Servizio farmaceutico territoriale assegnare gli obiettivi ai MMG e specialisti ambulatoriali, organizzare gli incontri ed effettuare le necessarie verifiche e interventi correttivi. Allo stesso modo è compito del Direttore Medico Ospedaliero in collaborazione con la Farmacia ospedaliera monitorare l'aderenza agli obiettivi assegnati e intervenire nelle situazioni di criticità.

La valutazione delle tecnologie

Dal momento che la gestione della spesa per tecnologie sanitarie è fortemente influenzata dall'acquisto di prodotti farmaceutici innovativi di particolare rilevanza, ma di altissimo costo, il cui accesso deve essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la Regione del Veneto proseguirà il proprio programma di governo già iniziato con l'abbandono dello storico Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR) in favore di un approccio incentrato sul governo clinico, che pone al centro della programmazione e della gestione dei servizi sanitari i bisogni degli assistiti e valorizza il ruolo e la responsabilità dei medici e degli altri operatori sanitari per la promozione della qualità dell'assistenza.

L'Area Sanità e Sociale

- coordina le valutazioni delle nuove tecnologie (fase di *appraisal* dell'HTA) e esprime un giudizio tenendo conto delle migliori evidenze disponibili, dei rapporti di HTA e della programmazione regionale, gestendo il livello di incertezza delle informazioni sulle tecnologie sanitarie anche attraverso programmi di ricerca.
- Approva raccomandazioni e indirizzi prescrittivi
- Promuove lo studio del valore clinico e dei costi evitati dalle nuove tecnologie

Il processo di valutazione e le raccomandazioni avvengono all'interno di Commissioni regionali multidisciplinari costituite da medici, esperti in discipline sanitarie, organizzative ed economiche, con la partecipazione delle associazioni di pazienti. Un ruolo particolare riveste la definizione di raccomandazioni nell'ambito della Rete Oncologica Veneta e la Rete Ematologica Veneta.

L'Area Sanità e Sociale partecipa attivamente al Programma Nazionale di valutazione di HTA dei dispositivi medici sancito con l'Accordo Stato Regioni del 21 settembre del 2017.

L'Azienda Zero tramite l'Unità di HTA:

- si candida a diventare un Centro collaborativo regionale della rete nazionale.
- elabora le valutazioni di HTA
- identifica e diffonde approcci innovativi nell'uso pratico delle tecnologie e cura la diffusione delle linee di indirizzo regionali, anche tramite l'organizzazione di incontri e corsi di formazione con le Aziende Sanitarie, favorendo lo scambio di informazioni e la diffusione delle conoscenze di HTA;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- potenzia la partecipazione ad iniziative volte a migliorare la gestione della trasferibilità nel SSSR delle valutazioni prodotte in contesti nazionali ed internazionali;
- attiva un sistema per intercettare in modo tempestivo i fabbisogni di nuove tecnologie (dispositivi medici e attrezzature) ed effettuare una valutazione rapida sul valore aggiunto e il rapporto tra costi e benefici, in modo da governare i processi di acquisto delle Aziende sanitarie;
- potenzia la qualità dei flussi informativi e sviluppa nuovi indicatori per valutare l'appropriatezza, gli esiti e i costi assistenziali complessivi.

Le Aziende ULSS, le Aziende ospedaliere e l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto fanno proprie le decisioni e i relativi documenti e ne curano la diffusione anche tramite l'organizzazione di incontri con gli operatori sanitari. In particolare per quanto riguarda il governo della farmaceutica e dei dispositivi medici sono confermate presso ogni Azienda sanitaria la Commissione Tecnica Aziendale dei Farmaci e la Commissione Tecnica Aziendale dei Dispositivi Medici, con compiti di verifica sugli acquisti, adozione degli indirizzi regionali, diffusione e monitoraggio della loro applicazione. Si prevede inoltre per i Dispositivi medici, l'attivazione di Unità Aziendali di Valutazioni delle richieste di acquisto che operino in stretta relazione con l'Unità di HTA di Azienda Zero.

Le autorizzazioni all'uso dei farmaci e dispositivi innovativi

L'Area Sanità e Sociale intende proseguire e consolidare il modello organizzativo del rilascio delle autorizzazioni in rete alla prescrizione dei farmaci ad alto costo e dell'utilizzo di dispositivi medici basato su criteri di razionalità e appropriatezza. Tale modello dovrà tenere conto della presenza di reti cliniche, di centri Hub & Spoke, dell'epidemiologia attesa, dell'esperienza richiesta e delle esigenze dei pazienti. In particolare per i farmaci sottoposti a monitoraggio tramite Registro AIFA o Piano Terapeutico informatizzato, la Regione individua e autorizza i centri prescrittori sulla base delle informazioni fornite dall'Autorità regolatoria, e si riserva di delegare la somministrazione di farmaci ad alto costo e ad alta specializzazione ai Centri Spoke previa autorizzazione e supervisione dei Centri Hub, al fine di una maggiore efficienza del modello organizzativo.

La centralizzazione degli acquisti di farmaci, di ausili e dei dispositivi medici

La centralizzazione degli acquisti di farmaci di ausili e dei dispositivi medici è considerato un ulteriore obiettivo strategico della programmazione regionale, in quanto consente di abbattere i costi di acquisto e favorisce, al contempo, l'armonizzazione dei percorsi terapeutici tra gli ospedali pubblici e privati accreditati della Regione. A tal riguardo, annualmente, l'Area Sanità e Sociale approva il documento di programmazione degli acquisti e lo integra in caso di sopravvenute esigenze. Successivamente l'Azienda Zero attiva un programma per addivenire alla completa centralizzazione di tutti gli acquisti di beni e servizi necessari alle Aziende ULSS, alle Aziende ospedaliere e all'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, che si sviluppa secondo le seguenti direttive:

- attivazione di un osservatorio delle nuove tecnologie introdotte in commercio;
- rilevazione dei fabbisogni anche tramite l'utilizzo di piattaforme informatiche e conseguente programmazione triennale degli acquisti con aggiornamento annuale;
- predisposizione di rapporti di HTA o valutazioni rapide di supporto alla CRITE;
- predisposizione di documenti di indirizzo sulla stesura dei capitolati di gara in base alle specifiche necessità, orientati a garantire l'accesso alla innovatività, la standardizzazione delle procedure e la concorrenza tra i fornitori;
- espletamento delle procedure di acquisto ordinarie e straordinarie;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- monitoraggio dell'effettiva e corretta distribuzione degli ausili e dispositivi medici, garantendo l'omogenea e standardizzata distribuzione ai cittadini in possesso di prescrizione, da parte di tutte le strutture aziendali. E' importante quindi che ogni Ulss nell'ambito del Dipartimento funzionale di Riabilitazione organizzi un Centro Ausili Complessi per poter offrire al paziente risposte omogenee e tecnologicamente all'avanguardia in tutto il Veneto.

Garantire la sicurezza nell'uso dei farmaci e dei dispositivi medici

L'Area Sanità e Sociale definisce annualmente gli obiettivi generali e le azioni di miglioramento volte a garantire la sicurezza nell'uso dei farmaci e dei dispositivi medici al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari, quale obiettivo strategico regionale.

Le azioni di si focalizzano in particolare sulla sorveglianza dei pazienti a cui sono stati somministrati farmaci o utilizzati dispositivi medici oggetto di segnalazioni o ritiri dal commercio, per garantire un sollecito richiamo e il follow-up.

Ulteriori aree oggetto di approfondimento sono rappresentate dalla sorveglianza sulle reazioni avverse dei farmaci nei pazienti anziani o in trattamento con politerapie, la riconciliazione farmacologica nelle fasi di transizione nei diversi contesti assistenziali, il miglioramento della aderenza terapeutica.

Proseguirà l'attenzione dedicata alla qualità dei processi di allestimento dei farmaci in tutte le aree di assistenza, sfruttando l'esperienza già acquisita attraverso la messa a norma dei processi di allestimento degli antitumorali e la riorganizzazione delle Unità di Allestimento Farmaci Antiblastici (UFA), e verrà promossa la progressiva adozione delle tecnologie logistiche innovative che consentono di tracciare e registrare in sicurezza tutto il percorso del farmaco e del dispositivo medico, dall'acquisto fino alla somministrazione o impianto nel paziente.

Le azioni e i programmi di sorveglianza sui farmaci tengono conto degli Accordi sottoscritti dalla Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che definiscono Indirizzi per la realizzazione di Programmi di farmacovigilanza mediante stipula di convezioni tra le Regioni e AIFA per l'utilizzo delle risorse stanziare ai sensi dell'art.36 comma 14 della Legge n 449 del 17.12.1997. L'Azienda Zero e il Centro Regionale di Farmacovigilanza supportano l'Area sanità e sociale nella raccolta informatizzata delle segnalazioni e successivo invio al Ministero della Salute e AIFA, nella realizzazione di progetti mirati, nonché nella informazione e sensibilizzazione verso tutti gli operatori sanitari.

Le Aziende ULSS, le Aziende ospedaliere e l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto e le strutture private accreditate affidano alle Farmacie ospedaliere e ai Servizi farmaceutici territoriali le funzioni di vigilanza dei farmaci e dei dispositivi medici, da svolgere in stretta collaborazione con i responsabili del rischio clinico e i servizi di ingegneria clinica.

Sono individuati quali ulteriori macro-obiettivi della programmazione regionale:

- il coinvolgimento attivo del cittadino mediante la partecipazione delle Associazioni di pazienti ai programmi di governo e l'attivazione di canali di informazione per assicurare il loro pieno coinvolgimento sulle scelte di politica farmaceutica a garanzia di un servizio sanitario regionale sostenibile e di qualità;
- la promozione della Farmacia dei Servizi. Nell'ambito della riorganizzazione delle Cure Primarie si intende sviluppare la Farmacia dei servizi riconoscendo alla rete delle farmacie pubbliche e private professionalità e vicinanza al cittadino, soprattutto nelle aree più disagiate. L'Area Sanità e Sociale promuoverà pertanto programmi per sviluppare nuove funzioni della Farmacia, in particolare il controllo della aderenza terapeutica,

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

l'informazione sulla corretta assunzione dei farmaci e la farmacovigilanza, avvalendosi di Azienda Zero per la conduzione e il monitoraggio dei progetti e di Arsenà.IT per sviluppare il Dossier farmaceutico all'interno del FSE.

La Regione, attraverso il raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi descritti precedentemente, ambisce a migliorare la qualità dell'assistenza farmaceutica ad ogni livello, posizionandosi tra le migliori regioni rispetto agli indicatori farmaceutici annualmente definiti a livello nazionale (Nuovo Sistema di Garanzia). Infine, il rispetto dei tetti assegnati a livello nazionale e ricompresi negli adempimenti LEA (farmaceutica e dispositivi medici) garantisce il conseguimento delle premialità in sede di riparto annuale e quindi risorse aggiuntive per l'innovazione e la sostenibilità del sistema.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

	13. IL GOVERNO E LE POLITICHE PER IL PERSONALE
Parole chiave	Bisogni, Flessibilità, Innovazione, Interdisciplinarietà, Motivazione, Multiprofessionalità, Risultati, Standard, Sviluppo, Valorizzazione
Obiettivi strategici	
OS1. Definire nuovi orizzonti nella trasformazione della “geografia” delle professioni sanitarie OS2. Incrementare le competenze e favorire lo sviluppo del potenziale del personale OS3. Innovare modalità e strumenti per la gestione del personale OS4. Assicurare la piena copertura dei fabbisogni di personale del sistema del Servizio Sanitario Regionale OS5. Definire strumenti per affrontare la carenza di medici specialisti	

I bisogni socio-sanitari emergenti sono caratterizzati da un aumento trasversale sia della complessità clinico-assistenziale sia degli interventi da mettere in atto per farvi fronte. Per rispondere con servizi appropriati, di qualità e sostenibili, è necessario riaffermare la centralità della persona, promuovendo ulteriormente il cambiamento organizzativo-assistenziale introdotto negli ultimi anni attraverso il supporto di adeguate politiche di governo del personale che richiedono la definizione e l'utilizzo di standard minimi fondamentali per garantire l'equilibrio tra efficacia ed efficienza del sistema salute.

Obiettivi strategici del PSSR

1. Definire nuovi orizzonti nella trasformazione della “geografia” delle professioni sanitarie;
2. Incrementare le competenze e favorire lo sviluppo del potenziale del personale;
3. Innovare modalità e strumenti per la gestione del personale
4. Assicurare la piena copertura dei fabbisogni di personale del sistema del Servizio Sanitario Regionale.

Elementi di innovazione del PSSR:

- Valorizzare la flessibilità nel cambiamento dei contesti di lavoro;
- Utilizzare al meglio le peculiarità generazionali del personale presente nei diversi ambiti lavorativi;
- Valorizzare le competenze del personale;
- Definire standard minimi per il personale nei diversi contesti;
- Introdurre la cultura dei risultati;
- Ripensare i processi chiave dell'organizzazione ponendo il personale al centro del sistema;
- Creare sinergie tra le politiche aziendali e le pratiche di gestione del personale.

Definire nuovi orizzonti nella trasformazione della “geografia” delle professioni sanitarie

La ridefinizione di ruoli e funzioni dei professionisti che operano nel contesto regionale è fondamentale per articolare risposte integrate e coordinate alla molteplicità dei bisogni tra loro interdipendenti e complementari. Questo è favorito dall'introduzione di modelli organizzativo-

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

assistenziali innovativi che migliorino la presa in carico dei pazienti e nel contempo motivino e valorizzino il personale, che negli ultimi anni ha visto da un lato un'importante evoluzione dei livelli formativi e dall'altro, a seguito delle riforme pensionistiche, un significativo cambiamento della propria demografia.

Contestualmente si sta realizzando una profonda trasformazione della "geografia" delle professioni sanitarie coinvolte sia in processi di ridefinizione dei propri contenuti professionali, sia in modelli organizzativi che richiedono l'integrazione e la collaborazione tra diverse professionalità.

La crescente domanda di servizi sanitari e il cambiamento dell'epidemiologia regionale hanno evidenziato la necessità di strutturare un'offerta formativa adeguata e coerente con i bisogni emergenti, di poter utilizzare compiutamente l'intero ventaglio di competenze previste dai profili professionali degli operatori, ma anche di rimodulare i contesti di lavoro attraverso interventi riorganizzativi e, ove necessario, l'adeguamento della composizione professionale (skill-mix) dei professionisti sanitari.

L'evoluzione delle competenze necessarie a rispondere ai mutati bisogni di salute e la conseguente riorganizzazione e adeguamento degli skill-mix dei professionisti deve prendere avvio anche con la contestuale revisione degli obiettivi di apprendimento e dei contenuti dei percorsi formativi di base e post-base da realizzare attraverso forme di collaborazione con gli atenei che concorreranno con la Regione alla formazione dei futuri professionisti sanitari. Considerata inoltre la crucialità della gestione dell'apprendimento dei futuri professionisti sanitari nei contesti clinici delle strutture del Servizio Sanitario regionale, sarà necessario revisionare l'attuale modello organizzativo della formazione regionale di base nell'ottica della massimizzazione dei risultati e dello sviluppo delle competenze e la definizione dei ruoli del personale coinvolto.

Per strutturare i fabbisogni formativi dei professionisti sanitari, la Regione del Veneto ha aderito, tramite il Ministero della Salute, ad un progetto europeo denominato "European Health Workforce Planning and Forecasting" che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di molti soggetti istituzionali, e si è posto come obiettivo la diffusione di "buone pratiche" di pianificazione e la previsione di fabbisogni di professionisti sanitari già sviluppate in alcuni Stati europei, nonché l'elaborazione di un modello previsionale formulato in base alle specificità nazionali.

Tale modello che guarda al medio-lungo periodo, poggia su uno schema teorico di riferimento che individua la domanda futura di professionisti in base all'offerta.

Il modello previsionale necessita di essere migliorato e implementato mediante la costituzione di banche dati sul numero di professionisti, affidabili e consolidate, e la definizione puntuale ed esaustiva della domanda futura di salute della popolazione, variabile di non semplice interpretazione e quantificazione, atteso che afferisce a valutazioni sui possibili scenari epidemiologici che potranno influire sulle necessità delle diverse figure professionali.

Gli obiettivi così definiti richiedono l'istituzione di un team permanente e pluridisciplinare a cui affidare lo sviluppo e l'affinamento della metodologia e la creazione ed il mantenimento di banche dati regionali.

Nell'ambito della trasformazione della geografia delle professioni sanitarie e degli altri operatori, un fenomeno che ha caratterizzato gli anni recenti è l'allungamento della vita lavorativa del personale che ha indotto un rilevante cambiamento demografico e la conseguente necessità di realizzare politiche di age management, che tengano in considerazione il progressivo aumento dell'età media dei lavoratori. Contestualmente si rende necessario introdurre politiche proattive di gestione del personale che considerino l'intero arco della vita lavorativa, favorendone il benessere e il mantenimento all'interno del contesto di lavoro. Tali interventi dovranno essere tra di loro

coordinati ed integrati e dovranno riguardare sia gli aspetti organizzativi ed ergonomici del lavoro sia la promozione della salute.

Un ulteriore aspetto del quale è necessario tener conto rispetto al passato, è la maggior presenza nei contesti di cura di professionisti appartenenti a diverse “generazioni”, che sono portatori di conoscenze, competenze, valori ed esperienze molto diversi tra loro che, se valorizzati, divengono risorse per il contesto. In un ambito di lavoro “multigenerazionale” è pertanto necessario realizzare interventi volti a motivare e coinvolgere il personale in maniera dinamica, ricercando strategie per valorizzare le peculiarità e il contributo di ogni fascia di età, massimizzandone l’impegno e la motivazione. Questo richiede approcci diversificati, quali ad esempio l’utilizzo del personale senior in attività di tutoraggio per facilitare l’inserimento di personale neoassunto o neoinserito o l’utilizzo del personale più giovane per attività di “tutoraggio al contrario” (reverse-mentoring), finalizzate a supportare l’acquisizione di conoscenze e competenze prevalentemente tecnico-informatiche nel personale senior.

In un contesto improntato all’innovazione e allo sviluppo del personale, la funzione manageriale espressa a diversi livelli organizzativi assume un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione regionale caratterizzata da nuove reti organizzative nelle quali i manager, nei diversi contesti in cui operano, ricoprono un ruolo fondamentale nel perseguire le strategie necessarie al complesso governo del contesto socio sanitario regionale.

Un importante contributo è richiesto in particolare alle Direzioni delle Professioni Sanitarie per orientare il personale di riferimento al conseguimento dei risultati anche attraverso l’utilizzo di modelli organizzativi e processi di lavoro innovativi, modelli assistenziali che identifichino, misurino e perseguano esiti di salute per i pazienti, valorizzando e sviluppando nel contempo le competenze del personale e promuovendone l’integrazione con le altre professioni che operano nel Sistema.

Infine, anche le funzioni dei middle manager, espresse da professionisti appartenenti a diverse aree contrattuali e perni centrali per diffondere la visione globale ed il pensiero strategico aziendale, in quanto situati in posizione intermedia tra l’alta direzione e le strutture operative, dovranno ulteriormente essere supportate e valorizzate attraverso strategie di sviluppo e progettualità innovative.

Incrementare le competenze e favorire lo sviluppo del potenziale del personale

Per rispondere in modo adeguato ai nuovi bisogni socio-sanitari è altresì necessario organizzare in una rete dinamica gli ospedali, i servizi del territorio e i diversi professionisti coinvolti, promuovendo, attuando e diffondendo modelli organizzativo-assistenziali innovativi focalizzati sulla persona e sulle soluzioni più favorevoli per la sua condizione clinico-assistenziale che ne incrementino la resilienza all’interno delle comunità, passando da una logica funzionale e prestazionale a quella dei risultati di salute.

A tal fine è fondamentale riconoscere il contributo di tutte le professioni sanitarie, individuando gli ambiti che richiedono l’espansione e/o l’estensione delle competenze proprie di ogni profilo e definendone fluidamente e proattivamente autonomia e responsabilità. L’adeguamento della risposta del sistema sanitario regionale a una realtà epidemiologica caratterizzata da bisogni di salute mutevoli, non può prescindere anche dalla definizione di standard di risultato per misurare, attraverso panel di indicatori specifici, i risultati degli interventi erogati. Per l’ambito assistenziale, ciò può essere perseguito, ad esempio, definendo un set di indicatori degli esiti sensibili all’assistenza infermieristica, i cui dati convergano nei flussi e nei cruscotti regionali.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

L'individuazione delle competenze da aggiornare, sviluppare ed integrare, propedeutiche al cambiamento che deve essere messo in atto, va preceduta da una approfondita analisi dei fabbisogni professionali presenti nel contesto regionale, a cui deve far seguito lo sviluppo di azioni progettuali innovative, la promozione di buone pratiche e la loro contestualizzazione nell'ambito socio sanitario regionale.

Lo sviluppo di queste nuove architetture organizzative richiede che contestualmente siano definite in modo proattivo e fluido le competenze distintive dei professionisti e la loro autonomia e responsabilità e che le stesse siano sviluppate anche mediante percorsi di formazione post-base, formazione continua ed interventi di apprendimento situato nei contesti di vita lavorativa.

Le Aziende sanitarie hanno perciò necessità di essere supportate per governare questo processo di cambiamento, anche attraverso percorsi di formazione sul campo finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali della dirigenza strategica e dei dirigenti di linea (middle manager), figure quest'ultime che nelle nuove organizzazioni ricoprono ruoli chiave.

Oltre ai programmi di formazione manageriale, per rafforzare il ruolo di guida del management nel processo di cambiamento, verrà promossa a livello regionale un'attività di certificazione delle competenze specialistiche ed, in particolare, manageriali.

La formazione continua in particolare rappresenta una determinante fondamentale per gestire il cambiamento necessario, per garantire una qualità sempre più elevata dei servizi erogati e per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla programmazione regionale.

Le performance dei servizi sanitari sono strettamente correlate a quelle dei singoli professionisti e la formazione durante la vita lavorativa, permette l'aggiornamento costante delle conoscenze e delle competenze necessarie per poter rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

Per l'erogazione della Formazione Continua in Medicina (ECM), la Regione del Veneto, già nel 2012 ha avviato sul territorio regionale il sistema di accreditamento dei Provider pubblici e privati, abilitati ad erogare formazione individuando parametri per la verifica dei requisiti di accreditamento.

Il sistema si è strutturato con la realizzazione di diverse procedure necessarie per regolamentare la formazione continua e le attività di monitoraggio dei requisiti di accreditamento dei Provider e dell'offerta formativa, sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo.

La gestione del procedimento di accreditamento provvisorio e standard dei suddetti erogatori ECM e le diverse attività amministrative connesse alla realizzazione degli eventi, sono ora affidate all'Azienda Zero.

Lo sviluppo della formazione manageriale e specialistica, di valenza regionale, è assegnata alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, Management delle Aziende socio-sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti (FSSP). Soggetto al quale è affidato anche il coordinamento dei programmi formativi e delle attività del Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione del Veneto (Si.F.A.R.V.) finalizzate ad offrire formazione di elevato livello per migliorare l'appropriatezza clinica ed organizzativa in tutti i settori della Sanità attraverso la metodica della simulazione e l'utilizzo di tecnologia ad integrazione della formazione teorica. Si prospetta così la realizzazione di un Parco Scientifico per la Formazione che consenta un continuo miglioramento della metodica della simulazione anche attraverso aspetti innovativi quali la realtà virtuale.

Per contribuire al miglioramento delle attività formative rivolte al comparto della Sanità, saranno promosse collaborazioni con altre Scuole regionali di formazione che operano nel territorio

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

nazionale con l'obiettivo di mettere a fattore comune le esperienze maturate nel settore socio sanitario promuovendo l'introduzione di metodologie e strumenti innovativi che permettano un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse.

Assicurare la piena copertura dei fabbisogni di personale del sistema del Servizio Sanitario Regionale

Innovare modalità e strumenti per la gestione del personale

Considerata l'importanza strategica e la centralità del personale nelle Aziende sanitarie, risulta fondamentale individuare politiche di gestione integrate e sinergiche con quelle organizzative e produttive a partire dalla definizione di standard necessari a garantire erogazione e qualità dei servizi.

A tal fine vanno individuati indicatori di efficienza e appropriatezza allocativa delle risorse, rapportandoli a indicatori di appropriatezza organizzativa e a valutazioni sull'erogazione dei LEA. Gli strumenti rilevatori così individuati, denominati standard, costituiscono l'unità di misura per una corretta valutazione dell'adeguatezza delle risorse impiegate rispetto all'attività richiesta e programmata.

Nel governo del personale in sanità, lo standard descrive la combinazione di professionisti in grado di garantire l'erogazione del servizio e il suo "buon esito", evitando gli sprechi. Nell'organizzare il personale è necessario valutare il principio di efficienza allocativa, considerando sempre la centralità del rapporto con il paziente e del suo percorso di cura.

Negli ultimi anni la Regione del Veneto ha definito i valori minimi di riferimento per il personale infermieristico e di supporto delle aree di degenza ospedaliera, per il personale che opera nel pronto soccorso e parametri di riferimento per il personale medico che opera presso le strutture ospedaliere estendendo tale approccio anche all'individuazione di valori di riferimento per tutti gli altri ambiti delle strutture ospedaliere nonché per il territorio.

Le Aziende del SSSR sono periodicamente monitorate e i dati che ne derivano sono oggetto di valutazione, e supportano l'individuazione di modelli organizzativi e buone pratiche per le diverse strutture ospedaliere definite dalla programmazione regionale. La definizione di valori minimi di riferimento ha, altresì, lo scopo di individuare principi e criteri univoci e omogenei che, pur nell'ambito delle specifiche peculiarità delle singole aziende, garantiscano una base comune e un riferimento applicativo per ogni funzione e ruolo.

Va precisato che gli standard, data la complessità delle realtà analizzate, sono valori tendenziali che devono essere adeguati alle specifiche tipicità aziendali e alle peculiarità delle strutture e alla funzione loro attribuita dalla programmazione regionale.

I valori così determinati e gli esiti dei monitoraggi periodici devono essere supportati da una approfondita analisi dei modelli organizzativi che metta a confronto diverse realtà erogative, analizzandone le potenzialità e criticità. Il ruolo della Regione è anche quello di fornire strumenti condivisi, utili per l'analisi e il confronto costruttivo, a livello regionale e locale. Inoltre, i valori per il personale dovranno necessariamente confrontarsi con indicatori di esito, così da valutare le risorse impiegate in base al modello organizzativo scelto e i risultati ottenuti.

I vincoli nazionali sui costi e la crescente domanda di salute hanno innescato, nel tempo, problematiche in materia di politica sanitaria, in particolare riguardanti il governo delle risorse

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

umane. È necessario che il sistema regionale individui un livello di equilibrio sostenibile in termini di efficacia ed efficienza, compatibile con le scelte programmatiche. In questo contesto, le scelte che riguardano la gestione e l'organizzazione del personale svolgono un ruolo strategico ed è necessario presidiarle sia a livello regionale e locale.

In tal senso saranno sviluppati strumenti di monitoraggio e analisi, implementando un sistema di osservazione costante nel medio e lungo periodo. L'analisi osservazionale e lo studio dei sistemi complessi che sono alla base delle organizzazioni sanitarie saranno approfonditi con l'obiettivo di individuare le *migliori pratiche possibili*.

Le scelte di governo del personale, l'analisi delle modalità organizzative, lo studio di modelli efficienti per l'allocazione delle risorse umane sono un momento fondamentale per la determinazione del fabbisogno di personale e le aziende devono disporre di dati di confronto per poter attuare le migliori pratiche organizzative. In questo senso la definizione di standard e parametri di riferimento costituirà un riferimento fondamentale cui tendere per il raggiungimento dell'efficienza organizzativa.

In quest'ottica, la Regione del Veneto proseguirà il percorso di individuazione di valori di riferimento per tutte le aree funzionali delle aziende sanitarie, individuando, così, uno strumento di confronto e di analisi adattabile al fabbisogno di personale e alle esigenze derivanti dalla programmazione dell'offerta di salute.

Per innovare la gestione del personale, è altresì basilare strutturare interventi finalizzati a favorire e promuovere il benessere organizzativo e la valorizzazione delle competenze e dei punti di forza degli operatori lungo l'intero arco della vita lavorativa.

Tra essi risultano prioritari la promozione di interventi maggiormente flessibili per la prevenzione dei problemi di salute e delle inidoneità/limitazioni lavorative tipiche delle "professioni di cura, anche attraverso la promozione di stili di vita sani, il miglioramento degli ambienti di lavoro e della loro ergonomia, il supporto psicologico individuale e la conciliazione vita-lavoro, soprattutto in presenza di monogenitorialità, figli minori e disabili.

Anche la soddisfazione e la motivazione del personale sono fattori strategici da promuovere, in quanto condizionano il senso di appartenenza all'azienda, dando un significato all'agire professionale, influenzandone efficacia, efficienza, produttività e sviluppo, con impatto positivo anche sulla performance complessiva delle organizzazioni.

Fondamentale risulta a tal fine la periodica rilevazione del clima organizzativo, che permette di monitorare le modalità di coinvolgimento del personale, il miglioramento della comunicazione interna all'organizzazione, la partecipazione dei lavoratori al raggiungimento degli obiettivi.

A tal fine, dal 2016 la Regione del Veneto ha previsto la rilevazione periodica del clima organizzativo, nell'ambito del sistema di valutazione della performance dei Sistemi Sanitari Regionali, coordinato dal Laboratorio Management e Sanità (MeS) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Definire strumenti per affrontare la carenza di medici specialisti

Incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo

La carenza dei medici specializzati, soprattutto in talune specialità rende problematica per talune aziende sanitarie l'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza laddove risulti impossibile il reclutamento di personale medico in rapporto di dipendenza o convenzionamento.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Pertanto, allo scopo di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza diretta ai pazienti comprese nei LEA, le aziende sanitarie possono, in via eccezionale, conferire a medici incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie, a condizione che l'azienda abbia:

- a) accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
- b) accertato l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- c) accertato, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), il rifiuto del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie all'assunzione;
- d) indetto, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire; l'indizione delle procedure per assunzioni a tempo determinato non è obbligatoria qualora sia presumibile che il loro tempo di espletamento superi la durata della situazione che ha determinato l'attivazione delle procedure di conferimento dell'incarico.

Il personale cui viene conferito l'incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica e deve essere selezionato attraverso procedure comparative.

Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l'estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all'interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato. Le Regioni potranno anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all'acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione. Il diploma di specializzazione è sempre richiesto per le specialità di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, Medicina nucleare, Radiodiagnostica, Radioterapia e Neuroradiologia. In luogo della specializzazione in Neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in Radiologia diagnostica, Radiodiagnostica, Radiologia e Radiologia medica.

Il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato, ovvero, nell'ipotesi di incarico a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine, di conferire l'incarico a medici in possesso del diploma nella specializzazione prevista.

Il contratto può essere rinnovato per una sola volta previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste.

Restano salve, per quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell'articolo 7, comma 5-bis e seguenti del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Formazione specialistica dei medici

Al fine di ampliare il numero di medici specializzati, la Regione può attivare percorsi di formazione specialistica, alternativi ai contratti di formazione specialistica disciplinati dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, presso le strutture delle aziende ed enti del servizio socio sanitario regionale in

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

possesso degli standard generali e specifici relativi alle capacità strutturali, tecnologiche, organizzative ed assistenziali previste dalla normativa nazionale e regionale.

L'inserimento dei medici nelle strutture delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale avviene sulla base di una procedura di selezione finalizzata all'assunzione di medici in formazione specialistica con contratti a tempo determinato di durata pari a quella del corso di specializzazione o corrispondente all'ultimo biennio del corso di specializzazione.

I medici in formazione medico-specialistica sono affiancati da tutor proposti dal rispettivo direttore della struttura in cui operano e designati dal direttore sanitario dell'azienda o ente presso cui svolgono la formazione.

I medici assunti con il contratto a tempo determinato di cui al presente paragrafo non rientrano nella dotazione organica e il contratto non dà diritto all'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale, nè all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso, se non interviene una ulteriore procedura selettiva a tal fine dedicata. Il trattamento economico è equivalente al trattamento economico dei titolari dei contratti di formazione specialistica disciplinati dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368.

La Giunta regionale, per l'attivazione dei percorsi di formazione specialistica di cui al presente paragrafo, stipula protocolli d'intesa con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia.

La Giunta regionale può inoltre promuovere la stipula di convenzioni tra la Regione, i Ministeri competenti, le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti dell'Unione europea per il riconoscimento della formazione specialistica dei medici conseguita presso le università ed organismi parti della convenzione.

A seguito della formalizzazione delle convenzioni la Giunta regionale concorda con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea l'attivazione e il finanziamento di posti di formazione specialistica dei medici.

Accesso al servizio sanitario regionale dei medici non specializzati

Al fine di garantire le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono assumere, previa procedura concorsuale, medici in possesso di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio della professione e medici in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale per lo svolgimento di attività medico chirurgiche di supporto in coerenza con il grado di conoscenze, competenze ed abilità acquisite, con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile.

I medici assunti sono inseriti nella struttura sanitaria per lo svolgimento di servizi di emergenza e urgenza, limitatamente alle prestazioni rientranti nei codici verdi o bianchi, di guardie notturne e festive presso i dipartimenti ospedalieri con il supporto di reperibilità integrativa di medici specialisti, o di assistenza sanitaria presso i servizi di trasporto secondari.

Valorizzazione della professionalità del personale dipendente del servizio sanitario regionale

Al fine di favorire un complessivo miglioramento dei servizi offerti e di fornire alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale strumenti per il conseguimento dei più elevati livelli di efficienza dei servizi anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione del personale, la Giunta regionale, nell'ambito delle previsioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale, che prevede integrazioni regionali finalizzate all'efficacia ed efficienza, promuove la sottoscrizione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per destinare specifiche risorse aggiuntive ad integrazione della struttura stipendiale del personale dipendente del servizio sanitario regionale ad incentivo e valorizzazione della professionalità.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

La Giunta regionale può altresì destinare specifiche risorse aggiuntive regionali per il personale dipendente in servizio presso sedi particolarmente disagiate.

	14. IL GOVERNO DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
Parole chiave	Modello di riparto pluriennale Strumenti finanziari Centralizzazione Equilibrio finanziario Sostenibilità Approvvigionamento elettronico Digitalizzazione Efficienza Soggetti aggregatori Economie di scala

Obiettivi strategici	
OS1.	Rendere congruente il modello di riparto del FSR al reale profilo dei bisogni delle popolazioni del territorio ed ai cambiamenti istituzionali ed organizzativi del SSSR del Veneto
OS2.	Aumentare la flessibilità nell'utilizzo delle risorse finanziarie
OS3.	Reperire risorse finanziarie aggiuntive
OS4.	Garantire alla popolazione del Veneto uniformità di cura e di accesso ai servizi
OS5.	Garantire l'efficacia e l'efficienza del patrimonio immobiliare e tecnologico del SSSR
OS6.	Garantire la sostenibilità degli investimenti per il SSSR
OS7.	Aumentare la qualità e l'efficienza delle forniture dei beni e dei servizi per le aziende del SSSR
OS8.	Aumentare la trasparenza del processo di acquisto
OS9.	Semplificare il processo di acquisto
OS10.	Risparmiare sui costi di approvvigionamento

14.1. LE RISORSE FINANZIARIE

Il modello di riparto del Fondo Sanitario Regionale

L'incertezza finanziaria che contraddistingue il sistema economico del nostro paese da alcuni anni a questa parte ha rilevanti ricadute anche sul SSN e, di riflesso, sui singoli sistemi sanitari regionali.

Attualmente le Regioni si trovano a programmare ed organizzare i propri sistemi sanitari e quindi ad erogare i livelli essenziali di assistenza, in un contesto caratterizzato da una forte variabilità, incertezza che si riverbera sul fronte delle risorse finanziarie con sistematici tagli nella disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale (FSN).

Per questo motivo, il modello di riparto del Fondo Sanitario Regionale (FSR) deve essere ripensato, basandosi sull'assunto che l'ammontare complessivo delle risorse da ripartire fra le Aziende sanitarie del Veneto sia un dato esogeno, frutto di scelte effettuate a livello nazionale e dipendenti da dinamiche congiunturali.

Considerato, quindi, che l'ammontare complessivo ogni anno è soggetto a variazione (o anche con frequenza infrannuale) i finanziamenti alle Aziende sanitarie sono definiti sulla base di quote percentuali di accesso alle risorse del FSR e non in termini assoluti.

Il modello di riparto deve, inoltre, valorizzare e accentuare il ruolo decisionale degli organi di governo della Regione, attraverso la predisposizione di un modello pluriennale con decisioni inerenti:

- la distribuzione percentuale delle risorse fra i programmi di spesa e fra i vari LEA;
- i criteri per la ripartizione alle singole Aziende sanitarie, all'interno di ciascun LEA, delle risorse percentuali stabilite al punto precedente.

La definizione dei precedenti punti compete alla Giunta Regionale, previo parere del Consiglio regionale.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Il modello di riparto del FSR deve poi tenere in considerazione la peculiarità dei sistemi regionali, come i cambiamenti istituzionali ed organizzativi del SSSR conseguenti all'entrata in vigore della L. R. 19/2016. Quest'ultima, oltre alla riorganizzazione territoriale delle Aziende sanitarie componenti il sistema, ha istituito l'ente di *governance* Azienda Zero affidandole numerose funzioni, tra le quali la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale. È quindi l'Azienda Zero ad erogare mensilmente le risorse alle Aziende sanitarie, dando applicazione al modello definito come descritto poc'anzi.

Nella formulazione del modello di riparto, ovvero delle scelte inerenti la distribuzione percentuale delle risorse fra i programmi di spesa e fra i LEA, nonché dei criteri per la ripartizione alle Aziende sanitarie per ciascun LEA, sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

1. Il principale canale di finanziamento alle Aziende sanitarie è quello del finanziamento, a titolo indistinto, dei LEA, assegnato sulla base di:
 - quota capitaria pesata (criterio che viene applicato esclusivamente per il riparto alle Aziende ULSS). Tale criterio si fonda su due dati fondamentali, ovvero, da un lato, il numero e la composizione demografica della popolazione residente (età e sesso); dall'altro, i fabbisogni sanitari per ogni residente di una particolare classe di età e sesso pesati per il carico di malattia o case-mix;
 - finanziamenti a funzioni (criterio che viene applicato in via esclusiva per il riparto alle Aziende Ospedaliere e IOV, e in parte anche per il finanziamento delle Aziende ULSS). Questo criterio si fonda sulla valorizzazione economica, a costi standard di produzione, di specifiche funzioni assistenziali così come previsto dal D.Lgs. n. 502/1992;
 - dotazioni e costi standard in coerenza con la programmazione regionale dei servizi sanitari.
2. Si prevede una percentuale del FSR da destinare come "contributi da assegnare alle Aziende sanitarie" per:
 - favorire l'equilibrio economico e finanziario delle Aziende sanitarie in presenza particolari situazioni;
 - incentivare le Aziende che hanno rispettato gli obiettivi della programmazione, tenendo conto delle difficoltà gestionali;
 - come stabilito dall'articolo 15 dello Statuto e in coerenza con quanto previsto dal presente PSSR nella parte afferente alla rete ospedaliera, consentire alle Aziende ULSS afferenti in tutto o in parte al territorio montano, lagunare, del Polesine, di garantire, nel rispetto delle specificità assegnate, l'equo accesso di tutti gli utenti ai servizi socio-sanitari previsti dalla programmazione regionale che, proprio in ragione della particolare collocazione territoriale, presentano maggiori criticità e complessità di erogazione.

Il modello di riparto deve ricomprendere anche i criteri per l'assegnazione delle risorse per l'erogazione dei LEA relativi alla non autosufficienza. Queste ultime risorse rientrano nel complesso di quelle assegnate a titolo indistinto per l'assistenza distrettuale, mentre per le risorse relative alla non autosufficienza da finanziamento statale o da specifici ed ulteriori finanziamenti regionali, permane il vincolo di destinazione ai sensi della L.R. 30/2009.

La necessità di migliorare il SSSR secondo criteri di maggiore uniformità e corretta distribuzione delle risorse, oltre che secondo criteri di razionalizzazione a fronte di costi sempre crescenti, impone che vengano adottati opportuni piani di programmazione per quanto riguarda le decisioni relative alla dismissione e all'eventuale conseguente acquisto di nuove apparecchiature, scelte che vanno condivise tra il livello aziendale e quello regionale.

Strumenti finanziari innovativi

Stante la progressiva riduzione di fonti di finanziamento statali per gli investimenti, può rendersi opportuno esplorare nuove modalità di acquisizione di risorse, eventualmente anche mediante il diretto ricorso al mercato attraverso l'emissione di strumenti finanziari.

Si tratta di attivare strumenti qualificabili come “a finalità etica”, la cui attuazione favorisca fasce di popolazione individuabili come deboli, critiche o a rischio (ad esempio patologie infantili, malattie rare, patologie oncologiche ecc.).

Tale sistema consente di “fidelizzare” la popolazione veneta al proprio sistema sanitario, direttamente mediante i propri risparmi o indirettamente (ad esempio attraverso le Fondazioni bancarie) e, di contro, responsabilizzare ulteriormente il management sanitario sull'utilizzo razionale, appropriato ed efficiente degli investimenti realizzati, che devono anche consentire il rimborso e la remunerazione (a tassi contenuti, ma sicuri) del capitale ai risparmiatori.

L'operazione richiede:

- la partnership con un soggetto finanziario, particolarmente qualificato, che possa attivare e veicolare gli strumenti;
- un board di altissimo livello che garantisca ai risparmiatori ed alla cittadinanza tutta, sull'utilizzo delle risorse finanziarie secondo le finalità etiche, sociali e sanitarie per le quali si è realizzata la raccolta;
- un piano di comunicazione che consenta di favorire una fidelizzazione sul territorio.

14.2. GLI INVESTIMENTI

Il finanziamento degli investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie andrebbe dimensionato, in coerenza con l'impianto generale del modello, come quota percentuale del FSR o risorse regionali. Le risorse destinate a questa finalità comprendono sia quelle destinate a finanziare nuovi investimenti sia quelle necessarie a garantire l'efficacia e l'efficienza del patrimonio immobiliare e tecnologico esistente.

L'istituzione dell'Azienda Zero e lo sviluppo dei servizi tecnici per la valutazione dell'Health Technology Assessment (HTA), consentono lo sviluppo di piani regionali di investimento per le principali tecnologie sanitarie elettromedicali per il pieno sfruttamento del patrimonio tecnologico.

In tal modo è possibile prevedere annualmente un fabbisogno finanziario per mantenere la dotazione di macchinari all'interno di predefiniti parametri di qualità e sicurezza, garantendo uniformità di cura e di accesso alla popolazione regionale, a seconda delle specificità previste dalla programmazione sanitaria e dell'andamento di opportuni indicatori di performance.

Al fine di accompagnare gradualmente il SSSR verso la piena operatività di un modello unificante di governo a rete delle tecnologie sanitarie, viene identificato come obiettivo generale della programmazione l'implementazione di un Programma Regionale di Valutazione delle Tecnologie Sanitarie per l'aggiornamento del processo di segnalazione e di valutazione dell'appropriatezza d'uso delle tecnologie nella prospettiva del Sistema Sanitario.

Commissione Regionale per l'Investimento, Tecnologia e Edilizia (CRITE).

La CRITE supporta la Giunta regionale nella funzione di definizione e realizzazione degli obiettivi di governo e di amministrazione (art. 54, comma 1, dello Statuto regionale), sulla base dei principi ed indirizzi generali della programmazione regionale generale, di competenza del Consiglio regionale (art. 33 dello Statuto regionale), verificando sia la coerenza con la programmazione regionale sia la sostenibilità economico-finanziaria di progetti di investimento, di tecnologia e di edilizia in ambito sanitario e socio sanitario.

Per la realizzazione delle attività definite della programmazione nell'ambito sopra descritto, le Aziende dovranno dotarsi di piani generali di adeguamento da sottoporre all'esame della CRITE.

Infatti, nella concreta attuazione dei progetti di investimento, la CRITE ha un ruolo centrale e, come previsto dalla sua istituzione, ha il compito di supportare l'organo di governo regionale nella scelta dei progetti d'investimento di entità economica superiori alla soglia comunitaria attraverso il rilascio di parere, tenendo conto della congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale, della conformità sugli aspetti tecnico sanitari, della convenienza economica e della fattibilità/sostenibilità finanziaria.

La sua competenza negli investimenti si articola in: edilizia sanitaria e socio-sanitaria, grandi macchinari, impianti, attrezzature, informatica e macchine d'ufficio, altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro, valutazione preventiva sulle procedure degli acquisti centralizzati in capo alla CRAV, come previsto dalla L.R. 19/2016.

La CRITE analizza e valuta "progetti di investimento" in cui rientrano anche:

- gli investimenti per service sanitari e quelli che comportano il noleggio e/o il leasing di apparecchiature/strumentazioni nonché la fornitura di attrezzature in comodato d'uso gratuito;
- gli investimenti previsti nell'ambito di contratti di finanza di progetto o di concessioni, compresi eventuali atti aggiuntivi;

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

- le richieste di autorizzazione alla contrazione di mutui, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 55/1994.

Le competenze della Commissione si sono nel tempo ampliate e ad essa sono state attribuite nuove funzioni in ragione del mutato contesto economico-finanziario che ha posto in primo piano la necessità di realizzare un'attenta politica degli investimenti nel settore sanitario e socio sanitario e, conseguentemente, di potenziare le funzioni di coordinamento, razionalizzazione e di controllo della Giunta regionale in tale ambito.

In particolare alla CRITE è stato affidato il compito di supportare la Giunta regionale nel processo di approvazione dei Piani degli Investimenti triennali presentati dalle Aziende sanitarie esaminando la loro compatibilità rispetto alle risorse disponibili o rispetto a eventuali finanziamenti specificamente dedicati.

La Commissione esamina, altresì, gli appalti che prevedono la fornitura di attrezzature in comodato d'uso gratuito, indipendentemente dal loro valore economico; inoltre formula pareri in merito alla economicità delle gare d'appalto (compresi i rinnovi) per l'acquisizione di beni e servizi di valore economico superiore alla soglia comunitaria, assicurando così un risparmio a livello aziendale e quindi regionale, considerata la notevole attività contrattuale posta in essere dalle Aziende, atteso anche il parere sui costi e prezzi posti a base d'asta in relazione all'OPRVE (Osservatorio Prezzi Regione del Veneto).

Nell'attuale processo riorganizzativo del Sistema Sanitario Regionale la CRITE, anche in continuità con le azioni già individuate e realizzate dal Piano Socio-Sanitario 2012-2016, procederà nell'azione di supporto dell'organo di governo regionale attraverso i pareri di coerenza degli investimenti con la programmazione regionale e di sostenibilità economico-finanziaria in funzione della massima razionalizzazione della spesa ed assumerà, grazie alle diverse professionalità di cui dispone, un ruolo sempre più determinante nel lavoro di analisi e di attività altamente qualificate volte a individuare i fabbisogni delle nuove Aziende sanitarie in una prospettiva di coordinamento delle politiche di investimento.

Al fine di garantire la coerenza con le innovazioni introdotte da fonti normative ed amministrative nazionali e regionali, con i dettami della programmazione sanitaria regionale, con i vincoli di sostenibilità economico – finanziaria imposti dal legislatore nazionale, nonché di verificare periodicamente il progressivo raggiungimento dei valori minimi di riferimento adottati con provvedimenti di Giunta Regionale per alcuni profili del personale dipendente, possono essere sottoposti alla disamina/analisi della CRITE anche i piani trimestrali di assunzione del personale presentati dalle Aziende e dagli enti del SSSR.

Tra gli ulteriori ambiti rientrano i Percorsi Diagnostico Terapeutici (PDTA), approcci volti a garantire al paziente la continuità dell'assistenza e il collegamento funzionale tra i nodi della rete dei luoghi di cura ma soprattutto il miglior esito delle cure a livello locale. Le proposte di PDTA saranno sottoposte a valutazione e approvazione della CRITE e successivamente adottate con decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale. I PDTA saranno successivamente monitorati al fine di verificare i risultati perseguiti nell'ottica della loro sostenibilità economica.

La disamina/analisi può concludersi con l'emissione di specifica nota di autorizzazione del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e consente l'avvio delle apposite procedure selettive di reclutamento normativamente previste.

Il ruolo di supporto della CRITE può esplicarsi pertanto in tutti quegli ambiti in cui ci sarà l'esigenza di verificare la sostenibilità economica di azioni attuative della programmazione regionale, anche in relazione a eventuali limiti di spesa o di risorse assegnate.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Interventi edilizi

Allo scopo di ottimizzare l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili, oggi sempre più limitate, appare innanzitutto rilevante razionalizzare l'efficacia degli interventi sulle strutture sanitarie.

Tra gli obiettivi che si vuole perseguire per il controllo degli investimenti, vi è l'adeguamento ed innalzamento della sicurezza degli edifici e degli impianti nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia di antincendio e protezione dagli eventi sismici, assicurando in tal modo la piena funzionalità degli edifici ospedalieri e socio-sanitari.

Da quanto è emerso dalla ricognizione operata presso le strutture è risultato necessario coordinare le esigenze di adeguamento funzionale delle strutture sanitarie con gli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza, sia antincendio che sismica, recuperando altresì gli investimenti necessari per garantire la continuità dell'esercizio.

Nel quadro di sintesi sopra illustrato è fondamentale, nel rispetto del risparmio e dell'efficienza nell'utilizzo delle limitate risorse finanziarie a disposizione, avviare un percorso coordinato di interventi le cui procedure operative e contenuti tecnici sono stati ampiamente definiti; pertanto nel prossimo futuro, dovranno essere implementati gli adeguamenti sopra descritti in base alle risorse finanziarie disponibili.

Azioni prioritarie che la programmazione regionale deve perseguire sono l'ottimizzazione degli spazi attualmente occupati prevenendo l'accorpamento delle strutture socio-sanitarie ed il riuso razionale degli spazi, anche mediante la dismissione di immobili di proprietà utilizzati ad uso istituzionale e la cessazione dei rapporti di locazione passiva in essere.

Le dismissioni e cessazioni di immobili e locali sono finalizzate anche alla razionalizzazione degli spazi destinati all'Azienda Zero per consentire l'operatività degli uffici aziendali.

14.3. GLI APPROVVIGIONAMENTI

La centralizzazione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, unita all'utilizzo di strumenti evoluti di approvvigionamento elettronico, consente di ottenere benefici sia in termini di risparmi sia di aumento della qualità delle forniture, trasparenza, semplificazione ed efficacia delle stesse, dunque le procedure di acquisti centralizzati rappresentano, l'elemento che più evidenzia i cambiamenti intercorsi nell'area degli acquisti, nonché la base da cui partire per assumere le opportune decisioni nel medio/lungo periodo.

Accanto alle collaudate centrali di committenza (Consip, regionali), la Legge 89/2014 ha introdotto la figura del Soggetto Aggregatore Abilitato - dopo la qualificazione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione - anche ad approvvigionare gli enti dei beni/servizi standardizzati e normalmente acquisiti dalla pubbliche amministrazioni, a tale scopo ha perciò istituito il "Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori" prevedendo, tra l'altro, che ogni anno ciascun soggetto trasmetta dati e informazioni relative ai propri fabbisogni di spesa.

La medesima Legge all'interno dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ha previsto:

- un elenco di Soggetti Aggregatori di cui fa parte Consip e una centrale di committenza per ciascuna Regione;
- altri soggetti che svolgono attività di Centrale di Committenza in possesso degli specifici requisiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Inoltre con apposito DPCM, entro il 31 dicembre di ogni anno, vengono individuate categorie di beni e servizi, nonché soglie di obbligatorietà economica nel perimetro delle quali i Soggetti Aggregatori e le amministrazioni ivi contemplate, espletano le procedure di gara per i relativi approvvigionamenti. Attualmente vige il DPCM del 24.12.2016 che, con riferimento al biennio 2016-2017, determina le categorie merceologiche e le soglie.

Successivamente con altri interventi normativi (il D.Lgs. 50/2016 sul nuovo codice degli appalti e la Legge 208/2015 Legge di stabilità 2016) è stato rafforzato il processo di centralizzazione e aggregazione delle varie committenze stimolando, peraltro, forme più efficaci di collaborazione per ottimizzare le economie di scala, sul fronte dei costi operativi e su quelli degli effettivi approvvigionamenti attivati.

Si deve poi registrare anche la spinta ad una progressiva digitalizzazione dei sistemi di acquisizione di beni e servizi con l'implementazione di piattaforme elettroniche da condividere fra più stazioni appaltanti.

In Veneto già da qualche anno opera la Centrale di Committenza per le aziende sanitarie ed il percorso di centralizzazione degli approvvigionamenti regionali si è concluso con l'affidamento all'UO Acquisti Centralizzati SSSR - CRAV operante all'interno della Direzione Risorse Strumentali SSSR - CRAV delle funzioni di Soggetto Aggregatore regionale.

La programmazione del sistema degli acquisti ha come obiettivo di breve periodo quello, una volta a regime la riforma di cui alla L.R. 19/2016, di ridurre le strutture preposte agli approvvigionamenti che dovranno interfacciarsi con il Soggetto Aggregatore regionale, affidato all'Azienda Zero.

Atteso il quadro sopradescritto spetta alla centrale di acquisto regionale al fine di alleggerire le Aziende sanitarie dalle funzioni meramente amministrative, soddisfare i bisogni di approvvigionamento di beni e servizi, accentrando le procedure di espletamento che più efficacemente possono essere condotte a livello unificato.

A livello decentrato, viceversa, sarà richiesto uno sforzo maggiore nell'individuare i fabbisogni di beni e servizi qualitativamente e quantitativamente corretta, nonché nella verifica dell'esecuzione

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

contrattuale da parte degli operatori economici aggiudicatari delle procedure di acquisizione; l'utilizzo di strumentazioni elettronico-telematiche favorirà la rapida esecuzione delle procedure di acquisizione e lo scambio dati fra la Centrale di Committenza e le Aziende sanitarie.

In tale direttrice di efficientamento si può prevedere un piano operativo, per gli acquisti centralizzati, che persegua i seguenti obbiettivi:

- incremento del numero delle procedure di gara, con progressivo utilizzo delle procedure telematiche, con ampliamento delle categorie di beni e servizi oggetto di acquisizione;
- incremento del numero degli strumenti di acquisto a disposizione delle Aziende sanitarie, anche mediante la conclusione di accordi con altri Soggetti Aggregatori;
- potenziamento dell'attività di formazione e di aggiornamento per il personale chiamato ad operare nei processi di acquisizione dei beni, sia esso operante presso la centrale di acquisto che a livello decentrato.



15. RICERCA, INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE

Parole chiave

Ricerca, Innovazione, Internazionalizzazione, HTA, Ricerca trazionale

Obiettivi strategici

- OS1. Promuovere ricerca ed innovazione in ambito sanitario
- OS2. Favorire mediante la ricerca e l'Health Technology Assessment (HTA) il processo di introduzione delle nuove tecnologie
- OS3. Promuovere, a livello nazionale ed internazionale, le eccellenze del Veneto
- OS4. Sostenere la ricerca sanitaria trazionale negli ambiti di interesse prioritario, ivi compresi gli studi di fase IV
- OS5. Favorire la sperimentazione clinica

Promuovere e sostenere ricerca e innovazione di qualità per i servizi di prevenzione, cura e riabilitazione è un investimento che alimenta le conoscenze scientifiche e operative a beneficio dello stato di salute delle persone, della qualità del servizio sanitario e dello sviluppo dell'intero sistema economico.

Ricerca e innovazione in sanità richiedono un approccio progettuale ed operativo fortemente interdisciplinare, in stretta collaborazione con università, enti di ricerca, aziende sanitarie e imprese. Cruciale per il SSSR è infatti la capacità del sistema di garantire il sostegno al trasferimento tecnologico, per integrare nell'offerta di servizi sanitari risorse, strumenti e processi che ne migliorino la qualità.

È in questa cornice di sistema che la Regione intende svolgere la propria funzione di regia, delegando al Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS gli aspetti operativi, esso infatti annovera tra i suoi scopi la promozione e il sostegno della ricerca scientifica nel campo dei trapianti d'organo, di tessuti e della medicina rigenerativa ma a seguito dei crescenti bisogni in materia di Ricerca delle Aziende Sanitarie del territorio, ha esteso il proprio ambito appunto alla ricerca sanitaria e socio sanitaria.

È innegabile, infatti, che la Ricerca abbia bisogno di strumenti in grado di rispondere in modo tempestivo ai propri bisogni, che vanno dal supporto nella stesura di progetti di ricerca, alla gestione dei relativi finanziamenti fino alla fase del trasferimento tecnologico.

In questa area si possono quindi delineare i seguenti obiettivi strategici:

1. Promuovere ricerca ed innovazione in ambito sanitario
2. Favorire mediante la ricerca e l'Health Technology Assessment (HTA) il processo di introduzione delle nuove tecnologie
3. Promuovere, a livello nazionale ed internazionale, le eccellenze del Veneto
4. Sostenere la ricerca sanitaria tradizionale negli ambiti di interesse prioritario, ivi compresi gli studi di fase IV
5. Favorire la sperimentazione clinica

Promuovere ricerca ed innovazione in ambito sanitario

La definizione delle priorità regionali nell'area della ricerca sanitaria rappresenta un argomento di particolare rilevanza al fine di attuare una programmazione della ricerca di base, clinica e sanitaria dando risalto a particolari ambiti, enfatizzando l'importanza della trazionalità e valorizzando le collaborazioni tra ricercatori della Regione del Veneto.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

La L. R. 9 febbraio 2001, n. 5, prevede la possibilità per la Regione di stanziare annualmente un finanziamento per la ricerca svolta dalle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e dall'Istituto Oncologico Veneto attraverso il Bando per la Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale documento che ha alla base le aree prioritarie di intervento di volta in volta individuate e portate avanti dal CORIS.

Anche la partecipazione ai bandi ministeriali di ricerca finalizzata e ai programmi finanziati dall'Unione Europea o promossi da finanziatori privati rappresentano obiettivi da continuare a perseguire, ma che devono essere necessariamente correlati alle tematiche ritenute di interesse prioritario per la Regione, anche allo scopo di ottimizzarne gli investimenti. Risulta, dunque, fondamentale promuovere la partecipazione a bandi nazionali ed europei nelle aree identificate quali prioritarie, eventualmente incentivando anche il cofinanziamento.

Ciò consentirà di ottenere un ritorno diretto e una ricerca fortemente trazionale, in grado di incidere rapidamente sulla pratica clinica.

Tuttavia non si può non considerare come le risorse istituzionali destinate alla ricerca stiano riducendosi e solo condividendo percorsi con il settore privato sarà possibile far fronte al bisogno di conoscenze cui risponde la ricerca.

Le forme di partnership pubblico private possono, opportunamente disciplinate e vigilate, rappresentare un'importante opportunità, che la Regione già percorre mediante l'ideazione della "Chiamata - nell'ambito di collaborazioni pubblico-private - alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità" nell'ambito del Programma per la Ricerca l'Innovazione e l'Health Technology Assessment (PRIHTA), funzioni gestite da CORIS.

La Ricerca, inoltre, per essere competitiva, deve rispondere a requisiti di qualità, per i quali sono necessari interventi diretti di formazione ai ricercatori, ecco perchè sono necessari strumenti che valorizzando le eccellenze del Veneto, siano in grado di renderlo concorrenziale in Italia e all'estero.

E' infine importante prevedere fasi di approfondimento diverse dai progetti di ricerca, in quanto alcune tematiche possono avere l'esigenza di essere trattate tempestivamente, con metodologie diverse e senza risorse aggiuntive a carico del sistema. Il CORIS può contribuire in maniera rilevante grazie alla sua flessibilità e competenza in materia, alla gestione e al coordinamento di tavoli tecnici su temi che la Regione potrà indicare periodicamente.

Sostenere con la ricerca e l'Health Technology Assessment (HTA) il processo di introduzione delle nuove tecnologie

Nei sistemi sanitari pubblici, le tecnologie sanitarie (farmaci, dispositivi medici, attrezzature sanitarie, sistemi diagnostici e percorsi assistenziali) costituiscono un ambito di governo dinamico e complesso, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di soggetti e dalla necessità di cercare un connubio tra richieste di innovazione e risorse disponibili.

Ai manager sanitari viene richiesto di contemperare le istanze dei clinici di poter disporre di tecnologie innovative, quelle dei pazienti di vedere garantito un equo accesso alle cure e prestazioni appropriate, oltre che di rispettare i vincoli di spesa stringenti imposti alle Aziende sanitarie. L'identificazione e il coinvolgimento dei portatori di interesse nei processi valutativi, la piena adesione al metodo scientifico, l'approccio multidisciplinare e il rispetto dei principi di equità e trasparenza, pertanto, si dimostrano elementi essenziali per conferire credibilità alle valutazioni e renderle sostenibili nei confronti delle parti interessate.

Inoltre, il crescente sviluppo delle attività di ricerca e il relativo trasferimento dei risultati in ambito assistenziale attraverso l'introduzione di tecnologie innovative nei sistemi sanitari, impone

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

a questi ultimi di dotarsi di processi strutturati di valutazione e di monitoraggio, in grado di assistere ed informare in modo adeguato i decisori nella definizione delle scelte di politica sanitaria, a qualsiasi livello di governo. Scelte di politica sanitaria che, in ultima istanza, dovranno caratterizzarsi per la capacità di favorire la diffusione nella pratica clinica delle tecnologie più efficaci, sicure ed efficienti, in sostituzione o in alternativa alle tecnologie meno efficaci, sicure ed efficienti, sulla base di modalità condivise, trasparenti, monitorabili e verificabili, che permettano l'attribuzione di chiare responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nel loro governo.

La Regione del Veneto ha da tempo individuato nell'Health Technology Assessment (HTA) l'approccio critico di riferimento per la valutazione delle implicazioni assistenziali, economiche, sociali ed etiche, provocate in modo diretto ed indiretto dalle tecnologie sanitarie esistenti e da quelle di nuova introduzione. L'HTA viene riconosciuto a livello nazionale ed internazionale come mezzo per supportare decisioni di politica sanitaria sostenibili, rigorose e basate sulle migliori evidenze, in grado di assicurare un'assistenza sanitaria efficiente, sicura e di qualità. Il Veneto è inserito in una rete di organizzazioni che, a livello regionale, nazionale ed europeo, collaborano attivamente in tale ambito. In particolare, a livello europeo, si segnala la partecipazione ed il coinvolgimento nel programma comune European Network for Health Technology Assessment (EunetHTA), da cui è possibile trarre un confronto costante con realtà avanzate, contribuendo così alla maturazione di una cultura della valutazione, a favorire lo scambio di risorse ed informazioni con gli altri stati membri e a facilitare il trasferimento dei risultati di processi HTA da un contesto all'altro.

Con l'attuazione della L.R. 19/2016 recante disposizioni in materia di riorganizzazione territoriale e funzionale del SSSR, anche i servizi di valutazione delle tecnologie sanitarie sono stati oggetto di processi di semplificazione e razionalizzazione del sistema, prevedendone la loro attribuzione in capo al nuovo ente di governo del SSSR – Azienda Zero. In questo modo, la Regione del Veneto ha potuto rispondere appieno alle disposizioni sull'HTA indicate nella Legge di Stabilità 2016, ove si specifica che le regioni adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del SSN non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie, ovvero sopprimano tutte quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.

Strettamente legato al tema dell'HTA, c'è quello del Value Based Health Care, ossia la possibilità di orientare le scelte di politica sanitaria verso interventi che dimostrino di generare "valore aggiunto per il paziente". Occorre dunque generare strumenti che siano in grado di misurare (e in futuro anche predire) gli esiti clinici, spostando il focus dalla singola tecnologia all'intero percorso di cura, utilizzando indicatori che incorporino anche variabili quali la qualità percepita dal paziente e che siano orientati a trasformare i processi in un'ottica trasversale di patologia e non di terapia.

Anche la nostra Regione intende contribuire al dibattito che si sta sviluppando intorno a questi temi e alle forme innovative di Value Based Procurement e di gestione condivisa del rischio.

Promuovere a livello nazionale ed internazionale le eccellenze del Veneto

Essenziale per poter attrarre finanziamenti è la possibilità di comunicare quanto fino ad oggi ha prodotto la nostra ricerca e come questa abbia impattato nella pratica clinica. La collaborazione con gruppi di ricerca presenti nelle strutture ospedaliere con i più alti punteggi a livello internazionale, sono ambiti nei quali molti dei parametri su cui si basa la valutazione di una proposta si riferiscono a pubblicazioni, finanziamenti precedentemente ricevuti e brevetti registrati.

CORIS si propone di promuovere la ricerca nei centri clinici di eccellenza attraverso la ricerca di gruppi attivi negli stessi ambiti, in grado di stimolare percorsi di innovazione di prodotto e di processo condivisi.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

L'obiettivo di supportare integrazione tra gruppi di ricerca a livello locale, nazionale e internazionale, è strettamente legato a quello della costituzione dell'anagrafe della ricerca, che consenta alla Regione di conoscere non solo quali siano i gruppi di ricerca impegnati in un determinato ambito, ma anche quali e quanti finanziamenti abbiano ricevuto e quale sia la produzione scientifica generata a fronte degli stessi. Tale strumento, oltre a favorire l'aggregazione, permette di evitare la duplicazione di tematiche di ricerca, dei relativi finanziamenti e soprattutto la mancata conoscenza degli ambiti di attività dei singoli gruppi di ricerca sul territorio veneto.

Nella promozione delle eccellenze venete a livello internazionale non si devono trascurare le attività di lobbying, che vanno intese come quelle volte a orientare la Commissione Europea e gli altri enti detentori di finanziamenti per la ricerca, nell'individuare quali prioritarie alcune tematiche piuttosto che altre. La possibilità di partecipare ai tavoli, come ad esempio, quello che sta lavorando alla stesura del IX Programma Quadro equivale a contribuire attivamente alla definizione delle singole chiamate, portando in Europa le necessità di ricerca della Regione del Veneto.

Favorire la ricerca sanitaria tradizionale negli ambiti di interesse prioritario, ivi compresi gli studi di fase IV

Considerato che le risorse che la Regione mette a disposizione per la ricerca derivano dal Fondo SSSR, è di fondamentale importanza che vengano promossi studi che siano fortemente trazionali, ossia la cui ricaduta nella pratica clinica sia concreta.

In quest'ambito occorre favorire il trasferimento tecnologico delle innovazioni che nascono dalla ricerca, attraverso l'assistenza ai ricercatori che vogliano registrare in brevetti le proprie idee progettuali o in generale abbiano bisogno di tutelare i diritti legati all'invenzione.

La sorveglianza successiva alla messa in commercio su farmaci e dispositivi è un obiettivo che viene indicato anche a livello nazionale. I dati a disposizione della Regione e rientranti nei flussi sono la base di partenza per favorire la conduzione di studi di fase IV sui temi ritenuti più rilevanti.

Facilitare la ricerca

Come già anticipato, all'interno della rete dei Comitati Etici del Veneto una funzione particolarmente importante è assegnata alla promozione della ricerca attraverso i Comitati Etici per la Sperimentazione Clinica, operanti nelle strutture sanitarie della Regione del Veneto.

La Rete dei Comitati Etici per la Sperimentazione è integrata dalle Unità dedicate alla ricerca clinica, istituite presso le Aziende Sanitarie e dall' IRCCS Istituto Oncologico Veneto, dotate delle risorse necessarie per espletare le attività fondamentali per l'avvio e lo svolgimento della sperimentazione.

Al fine di promuovere la ricerca e l'innovazione sul proprio territorio, la Regione intende rilanciare la sperimentazione clinica mediante l'adozione di provvedimenti regionali finalizzati ad incrementare l'adesione delle strutture sanitarie agli studi clinici (anche in qualità di centro coordinatore), il consolidamento delle reti di ricerca e il miglioramento della efficienza dei Comitati Etici e delle procedure amministrative.

Il CORIS contribuisce alla semplificazione e alla riorganizzazione dei processi amministrativi che riguardano gli Uffici per la Ricerca Clinica delle Aziende Sanitarie e la rete dei Comitati Etici per la sperimentazione, mettendo a disposizione delle Aziende le risorse necessarie per funzioni di data management e di supporto amministrativo legale. In questo modo la Regione intende garantire

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

tempi certi di valutazione, una corretta analisi dei costi e stipula dei contratti e una maggiore efficienza nel reclutamento dei pazienti e nella conclusione degli studi.



16. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Parole chiave

Obiettivi strategici

- OS1. Favorire la collaborazione tra Regione e Università nel raggiungimento dei compiti istituzionali
- OS2. Incentivare la formazione come sviluppo di professionisti competenti rispetto ai bisogni clinico-assistenziali
- OS3. Collaborare per rispondere alle esigenze del sistema sanitario rispetto alla formazione degli specializzandi

Compito istituzionale dell'Università è provvedere, oltre che all'attività di ricerca e di didattica, all'attività assistenziale e ciò nel quadro della programmazione nazionale e regionale e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 517/1999, come declinati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71/2001.

Le attività assistenziali, di ricerca e di didattica sono tra loro compenetrare; i rapporti con le Università sono improntati al principio della leale cooperazione in ogni fase del processo volto a garantire il conseguimento degli obiettivi della suddetta compenetrazione, anche attraverso l'assolvimento, da parte dell'Università, dei suoi compiti istituzionali in particolare attinenti all'attività assistenziale, nonché mediante il supporto da parte della Regione alle attività istituzionali dell'Università.

La reciproca leale cooperazione sinergica tra Regione e Università deve essere funzionale a incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'una e dell'altra nel perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali.

La collaborazione tra Servizio sanitario regionale e le Università degli studi di Padova e di Verona e l'apporto di queste all'attività assistenziale del servizio sanitario regionale è regolata da specifici protocolli d'intesa.

L'apporto dell'Università alla programmazione regionale socio-sanitaria, riferita alle due aziende ospedaliere di Padova e Verona, è necessaria e importante e si esprime attraverso la formulazione alla Regione di proposte e di programmi, i quali, fermi i vincoli di legge quanto agli standard di dotazione di posti letto ospedalieri, potranno aver riguardo anche alla dotazione complessiva di posti letto per le attività assistenziali essenziali alle attività didattiche e di ricerca dell'Università e dei suoi corsi di studio.

La formazione dei professionisti sanitari è resa possibile attraverso una stretta collaborazione tra Servizio Sanitario Regionale e Università, che consente, attraverso la compenetrazione della funzione didattica con l'assistenza, lo sviluppo di professionisti competenti rispetto ai bisogni clinico-assistenziali espressi dagli assistiti nei vari contesti sanitari. La stessa è regolamentata con specifici protocolli tra Regione e Università con l'obiettivo di mantenere elevata la qualità formativa, temperando la necessità di rispettare gli standard previsti dall'ordinamento universitario con quella di mantenere un numero di sedi di corso di laurea diffuso sul territorio regionale. Allo scopo di garantire la disponibilità di professionisti sanitari impiegati nei corsi di laurea che, oltre alle competenze pedagogico-tutoriali, mantengano elevati livelli di competenza clinica dovrà essere valutata l'individuazione di nuove modalità di interazione di tali professionisti con i diversi contesti clinici.

Pssr della Regione del Veneto 2019-2023

Dovranno essere definite e disciplinate le modalità della reciproca collaborazione al fine di soddisfare le specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi. La Regione contribuisce alla formazione specialistica dei propri medici e non medici finanziando contratti di formazione specialistica e borse di studio aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitaria di Atenei veneti e contermini, favorendo la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale.

La collaborazione con l'Università si attua anche nella formazione post laurea dei professionisti sanitari attraverso la progettazione congiunta e l'implementazione di master e/o corsi di perfezionamento indirizzati a professionisti in servizio presso enti e aziende del SSN, anche con riferimento a specifiche esigenze della programmazione socio sanitaria regionale.

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Luca Zaia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 maggio 2018, n. 13/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 31 maggio 2018, dove ha acquisito il n. 357 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 27 novembre 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Fabrizio Boron, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 dicembre 2018, n. 49.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Fabrizio Boron, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di Piano è formulata in continuità con quanto già oggetto della vigente programmazione sanitaria definita con il Piano socio sanitario regionale approvato con legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e va letta come aggiornamento e integrazione dello stesso, a seguito delle significative riforme intercorse medio tempore.

Negli ultimi anni, infatti, numerosi sono stati gli interventi adottati in sede nazionale dettati soprattutto dalle cogenti necessità di contenimento della spesa pubblica e di standardizzazione della natura e della qualità delle prestazioni assistenziali erogate dalle regioni, con l'obiettivo primario di garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Così pure è stata pervasiva, a livello di governo regionale, l'adozione della disciplina di riordino del Servizio sanitario regionale, introdotta con legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, che ha istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della regione del Veneto - Azienda Zero” e ha dettato disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS. Il riordino territoriale delle Aziende ULSS, il cui numero è diminuito passando dalle precedenti ventuno alle attuali nove, consente una visione più ampia a livello di governo locale e una maggiore flessibilità nell'utilizzo e nell'allocazione delle risorse presenti sul territorio, anche grazie alle economie di scala che potranno essere agite sui servizi di supporto.

Da ultimo, in questa cornice di riferimento, si inserisce il recente percorso che ha portato, il 28 febbraio scorso, alla sottoscrizione dell'Accordo preliminare con il Governo ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. Detto Accordo preliminare introduce uno spazio regionale di “autonomia differenziata” e, in particolare in materia di Tutela della Salute, riconosce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa con riferimento a rilevanti settori sui quali l'intervento dello Stato ha determinato notevoli limitazioni all'azione delle regioni. I contenuti di tale Accordo riservano uno spazio che potrà essere fonte di un impatto rilevante in alcune aree principali di intervento lasciate alla determinazione dell'autonomia regionale, quali la valorizzazione delle risorse umane del SSR, il sistema tariffario sia sotto il profilo del rimborso che della compartecipazione, la spesa farmaceutica in caso di inerzia dell'Agenzia italiana del farmaco.

In questo quadro normativo e in questo percorso preliminare volto ad ottenere forme di “autonomia differenziata”, si inserisce l'odierna proposta di “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”. Tale strumento di pianificazione regionale intende offrire una guida per sviluppare e consolidare i principali tratti evolutivi del sistema socio sanitario veneto, già introdotti con il Piano socio sanitario 2012-2016, proiettandoli nel panorama del prossimo quinquennio. Le azioni già intraprese, dunque, si dovranno conciliare con lo sviluppo di misure atte a garantire la sostenibilità dell'universalità di cure e a proseguire le azioni di miglioramento degli strumenti necessari per affrontare i bisogni di salute, raccogliendo la sfida per gestire le inevitabili contraddizioni offerte dall'osservazione delle complessità della realtà odierna.

In particolare, il Piano approfondisce le relazioni tra fabbisogno assistenziale e risposte del servizio sanitario veneto in termini di offerta, con analisi dedicate, suddivise in due parti.

La prima, focalizzata sul profilo dei bisogni, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- impatto dello scenario epidemiologico sulla domanda di servizi sanitari;
- promozione della salute e la prevenzione dei fattori di rischio;

- programmazione socio sanitaria della Regione del Veneto;
- salute della donna e del bambino;
- percorso del paziente in ospedale;
- presa in carico della cronicità e della multimorbilità per intensità di cura e assistenza;
- malattie rare;
- salute mentale;
- integrazione socio sanitaria.

La seconda, focalizzata sul profilo dei sistemi di supporto all'erogazione di prestazioni socio-assistenziali, con particolare riferimento agli ulteriori ambiti:

- governo del sistema e il governo delle aziende;
- gestione del patrimonio informativo socio-sanitario;
- governo della farmaceutica e dei dispositivi medici;
- governo e le politiche per il personale;
- gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
- ricerca, innovazione e valutazione delle tecnologie sanitarie;
- rapporti con l'università.

L'iter per la predisposizione del nuovo Piano si è articolato, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, in audizioni dei direttori generali delle Aziende ULSS e nella presentazione dei contenuti del Piano agli organismi rappresentativi dei comuni, delle comunità montane, delle province, alle Università, alle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori sanitari, agli ordini delle professioni sanitarie, agli organismi di volontariato e al privato sociale.

Il provvedimento legislativo d'iniziativa della Giunta regionale è stato assegnato il 5 giugno 2018 in sede referente alla Quinta Commissione consiliare, come progetto di legge regionale n. 357.

In data 1° giugno 2018 è stata trasmessa al Consiglio regionale la scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale.

Successivamente la Quinta Commissione ha effettuato le consultazioni con i soggetti maggiormente rappresentativi a livello regionale nel corso di cinque sedute appositamente dedicate: 30 luglio, 10, 12 e 13 settembre e 9 ottobre 2018.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta l'8 ottobre 2018.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali sono pervenute in data 22 novembre 2018.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 22 novembre 2018.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 27 novembre 2018 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Boron e i consiglieri Brescacin (Zaia Presidente), Barbisan R., Finco, Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Barbisan F. (Centro destra Veneto - Autonomia e libertà), Barison (Fratelli d'Italia - Movimento per la cultura rurale).

Hanno espresso voto contrario: i consiglieri Pigozzo, Salemi, Sinigaglia (Partito Democratico), Bartelle e Berti (Movimento 5 Stelle).

Hanno espresso voto di astensione: i consiglieri Ferrari (Alessandra Moretti Presidente) e Negro (Veneto cuore autonomo).";

Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

cari colleghi, è davvero possibile discutere e approvare il nuovo Piano socio-sanitario in queste condizioni, ovvero senza la presenza in Aula dell'Assessore alla Sanità, ovvero senza una regia politica? È vero che la Giunta è un organo collegiale, però è anche vero che, lasciatemelo dire, l'assenza dell'Assessore, in un momento decisivo per il Piano socio-sanitario, è incredibile.

Mi dispiace dirlo, ma siamo al cospetto non di un vero e proprio Piano socio-sanitario, bensì di atti preparatori del nuovo Piano, infarciti peraltro di numerosi passaggi gestionali contraddittori, contenuti soprattutto nell'allegato. Siamo inoltre di fronte ad un testo tecnico che presenta diverse soluzioni ma non traccia la chiara direzione politica della programmazione. Questo invece poteva e doveva essere un Piano socio-sanitario nel segno della protezione socio-sanitaria, dell'implementazione del modello veneto, ovvero dell'integrazione socio-sanitaria e del potenziamento dei servizi territoriali. Di tutto ciò si ravvisa ben poco.

Manca innanzitutto la valutazione di ciò che è successo dopo l'approvazione della legge regionale 19 del 2016, mentre era doveroso capire ed approfondire quanto sta succedendo con l'attivazione dell'Azienda Zero e con la riduzione delle ULSS. Addirittura la Commissione non ha avuto, per volontà della maggioranza, alcun dialogo con i Direttori Generali che potevano spiegarci i punti di forza e di criticità della riduzione delle ULSS. Questa è una grave colpa, caro Presidente della Quinta Commissione: i Direttori Generali sono manager che devono dirci cosa va e cosa non va nell'esecuzione della programmazione. Il non averli voluti sentire rappresenta una loro riduzione a rango di meri esecutori che non sono in grado di esprimere suggerimenti, consigli e riflessioni su quale sia la strada più opportuna per elaborare un buon Piano socio-sanitario.

Eppure, molte critiche espresse dal sistema socio-sanitario attuale si concentrano sull'accentramento compiuto dall'azienda Zero e sulla capacità attrattiva degli ospedali Hub a scapito degli spoke: possiamo esaminare oggi queste critiche oppure le prenderemo in considerazione quando il sistema non funzionerà più?

Tanto per far comprendere la dimensione dei problemi, riporto una notizia di pochi giorni fa: altri quattro pediatri si sono licenziati a Camposampiero: in totale sono sette, sostituiti da quelli di Vicenza. Resta incomprensibile come i pediatri di Vicenza possano sostituire quelli di Camposampiero mantenendo il servizio in ambo le strutture. Chiediamoci il perché di questa fuga dei medici dal servizio sanitario pubblico. Perché i medici si orientano quasi esclusivamente a spendere il loro progetto di vita professionale negli hub? Proviamo a capirlo veramente, proviamo a dare risposte oppure no? Questa era l'analisi da fare.

L'Azienda Zero sta raggiungendo gli obiettivi prefissati? E al servizio delle ULSS o impone alle ULSS scelte che si caratterizzano prettamente sul versante economicistico, a scapito della qualità dell'assistenza? E ancora: che senso ha affidare continuamente alle cooperative i contenuti dell'assistenza domiciliare o chiudere l'assistenza domiciliare infermieristica notturna a partire dal 28 febbraio con una semplice circolare? Come sta avvenendo l'assunzione in ruolo del personale presso l'Azienda Zero?

Bisognava forse capire questi nodi prima di entrare nel merito del Piano socio-sanitario.

L'Azienda Zero deve crescere in primo luogo in trasparenza, efficienza, qualità, con l'obiettivo di dare qualità e servizi e non per farli semplicemente costare meno. Altrimenti, diciamo chiaramente, l'obiettivo è di spingere la cittadinanza verso la sanità privata, accreditata, ma sempre privata.

Come ha fatto l'Emilia Romagna ad abolire il superticket o come si fa a ridurlo? Semplice, mettendoci la quota richiesta dal Ministero grazie ai finanziamenti ad hoc della Regione.

Voi, con la vostra fermezza, dopo aver ridotto il budget di qualche milione nei confronti delle strutture accreditate, consentite loro di fare milioni di visite specialistiche, prelievi ed esami di laboratorio, perché risultano più convenienti da loro: un harakiri pazzesco della Sanità pubblica.

Altre questioni: perché i Sindaci non riescono ad avere un proficuo contatto con i Direttori generali e con i Direttori del sociale? Perché nel territorio non si sostituisce il personale mancante? Quant'è il personale mancante nel territorio? Queste disfunzioni ci sono e le avete capite anche voi, tanto che alle vecchie e care ULSS avete sostituito i Distretti. Nel Piano voi sostituite le ULSS con i Distretti, potenziate il Distretto in modo tale che almeno nel territorio possono fare ciò che prima facevano le ULSS. Questo è uno dei temi forti che avete introdotto nel Piano socio-sanitario: la sostituzione delle vecchie ULSS con i Distretti.

Questo - mi dispiace contraddire in maniera totale l'introduzione del presidente Boron della Quinta Commissione - non è il piano della continuità. Questo non è un aggiornamento, bensì è un Piano in netta discontinuità con quello precedente. Qualche esempio per farlo capire: il Piano precedente aveva introdotto la classificazione degli ospedali in hub e spoke, ridotto i posti letto ospedalieri (circa 1.300), promettendo la loro sostituzione con i posti letto delle strutture intermedie. 500 su 1.500: qualcosa è stato fatto.

Ora introducete con forza nel Piano socio-sanitario due provvedimenti. Da un lato il DM 70 del 2015, che obbliga ad organizzare gli ospedali in base agli standard in esso definiti. Dall'altro il Piano esiti, che misura la quantità dell'attività. Questi due provvedimenti rivoluzioneranno per forza di cose l'organizzazione ospedaliera: cambiate la logica degli ospedali di rete a due gambe, tanto per capirsi, rafforzando il rapporto dei singoli ospedali con l'hub e creando i dipartimenti ospedalieri con l'équipe che dovrà eseguire gli interventi in più ospedali per raggiungere le quantità previste dal Piano esiti.

Rafforzate le reti cliniche: nel Piano sono aumentate notevolmente. E puntate sulla specializzazione degli ospedali che spero sarà diversa come esito rispetto al Centro Traumatologico di Camposampiero. Ma tutto questo lascerà inalterate le schede.

Voi, in sede di presentazione, avete garantito che "nessun ospedale verrà toccato, le schede sostanzialmente rimarranno invariate". Io dico che è impossibile. Ci sarà invece una rivisitazione forte delle strutture ospedaliere, anche nel territorio dove si gioca la vera sfida che è quella sul fronte della cronicità. Anche nel territorio infatti c'è discontinuità: non sono più le medicine di gruppo integrate o il medico di medicina generale a fare da punto di riferimento, ma il nuovo vertice organizzativo ed il direttore del Distretto cui avete dato un'enorme mole di responsabilità da sobbarcarsi. Ormai, dal punto di vista delle funzioni da svolgere, conta più il Direttore del Distretto rispetto al Direttore Generale.

Stupefacente è stata poi l'eliminazione delle medicine di gruppo integrate che invece di essere aperte 12 ore consecutivamente, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, anche per ridurre gli interventi impropri al Pronto Soccorso, ora verranno ridimensionate ad un'attività di 8 ore. Ma soprattutto non erogheranno più i servizi concordati con il contratto di esercizio. Quindi niente più prevenzione, screening, presa in carico della BPCO, malattie asmatiche, diabete, cardiologia, erogazione del Tao e Coumadin. Perché le avete eliminate? Con quale alternativa? Le avete eliminate per introdurre le medicine di gruppo accreditate, concesse a qualche bel gruppo di medicina accreditata o a qualche Consorzio di medici accreditato che si attiverà per raggiungere gli obiettivi voluti dalla Regione. Non è uno scivolamento anche questo verso il privato?

E veniamo alla medicina legata alla cronicità: anche qui si riscontra una forte discontinuità. Nella presa in carico della cronicità complessa entra in gioco l'équipe multi-specialistica, estromettendo il medico di medicina generale, creando un percorso parallelo mai attivato finora, una proposta che ricopia in gran parte la proposta lombarda, che è clamorosamente fallita.

Altro tema: "Iso risorse". Questo è il mantra del nuovo piano. Non so se prevarrà la linea della Donazzan, che vuole fare a tutti il test antidroga. Ma la vera domanda è: come finanzieremo tutta la partita tipica del sociale e del socio sanitario, dal piano dipendenze alla tutela dei minori e degli adolescenti, dai centri per le famiglie, all'affido, all'inserimento nelle comunità per i minori all'inserimento dei disabili?

Purtroppo la soluzione che sta per essere attuata è quella di ridurre i servizi. Tutto questo basandosi sull'idea che "tanto chi se ne accorge se un minore è stato affidato oppure no? Chi se ne accorge se un disabile è entrato in un CEOD oppure rimane in lista d'attesa?"

La "Iso risorse" dice poi un'altra cosa nel Piano: "Noi finanzieremo solo i LEA, nessun extra LEA". Alla fine abbiamo i conti in ordine, addirittura quasi 50 milioni di risparmi: questo è il consuntivo 2017. Ma nel frattempo dal territorio si stanno levandogli grida di sofferenza che non sono ascoltate.

Grida che sollevano a loro volta questioni cruciali: lo facciamo oppure no il nuovo Piano per la Tutela dei minori? Perché abbiamo la spesa più bassa di tutte le Regioni per quanto riguarda la salute mentale, avendo a carico 70.000 persone adulte e 20.000 minori?

Non entro nell'ambito del clamoroso fallimento della gestione sul fronte della non-autosufficienza, lo farà dopo di me il Capogruppo Fracasso. Ma non avere ancora approvato la riforma delle IPAB è una scelta precisa che avvantaggia qualcuno a discapito di altri. Anche nel nuovo Piano le indicazioni pervenute sono incerte e generatrici non di chiarezza ma, piuttosto, di ulteriore confusione, e soprattutto danno la possibilità al privato commerciale di investire nella nostra Regione.

Il Gruppo del PD ha lavorato predisponendo un'organica serie di proposte per migliorare il Piano, dare un apporto costruttivo. Per noi il diritto alla salute viene prima di tutto. Non ci siamo dilungati in tattiche ostruzionistiche e devo riconoscere che molto di ciò che abbiamo proposto ci è stato concesso, anche se alle volte non ci è stato riconosciuto il merito del contributo, preferendo, secondo la tattica dell'assessore Lanzarin, una riscrittura silenziosa.

La Commissione Sanità ha recepito queste nostre proposte: aumento delle strutture intermedie fino allo 0,8 per mille nelle zone con specificità; attivazione del Piano straordinario distrettuale per l'assistenza domiciliare; operazione trasparenza: sapremo a fine anno quali sono i finanziamenti che hanno ricevuto i privati; recepimento dell'accordo con i sindacati (in particolare per l'attività ispettiva dello SPISAL e l'assunzione di 30 Ispettori); l'obiettivo del fascicolo sanitario elettronico e della tessera sanitaria elettronica entro il 2019; l'attivazione di un registro in ogni ULSS delle liste d'attesa per i disabili, nei centri diurni e nelle comunità residenziali; la possibilità di attivare le fondazioni di comunità o di partecipazione per il "Dopo di noi"; spazi dedicati nei pronti soccorso alle persone disabili o non autosufficienti; attivazione della tessera elettronica per i celiaci; centri regionali di riferimento per la diagnosi precoce dell'autismo; promozione della cultura della donazione sangue, midollo, organi; recepimento delle direttive europee per l'attività dei veterinari; percorso di rete preventivo per il West Nile virus: quest'anno ricordo che sono state 19 le vittime; riconoscimento delle specificità di Belluno, laguna di Venezia e Polesine; attivazione del 70% delle medicine di gruppo integrate nel prossimo biennio (ora sono attivate solo 70 su 350); inserimento del capitolo umanizzazione delle cure dei servizi; programmazione triennale degli investimenti; cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale in sanità; attivazione della rete clinica dei disturbi del comportamento alimentare.

Abbiamo dunque apportato elementi costruttivi importanti, con l'obiettivo di ottenere risposte valide per gli indigenti, per l'innovazione del welfare, per il ruolo dei sindaci, per il personale sanitario, la non-autosufficienza, la medicina di gruppo integrata. Insisteremo con i nostri emendamenti, per evitare la deriva nel privato, nella finanza etica creativa affidata a fondi di varia natura. Per evitare un accentramento che depauperi e indebolisce il vasto e variegato territorio veneto.

Confidando in una maggiore autonomia del Consiglio nel prendersi la responsabilità delle decisioni senza abdicare continuamente alla volontà impositiva-legislativa della Giunta, auguro a tutti un buon lavoro.”

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 502/1992 è il seguente:

“Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza)

1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.

2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3, e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.

3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di auto coordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo.

5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il Piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle

regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il 1998-2000:

- a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
- b) l'assistenza distrettuale;
- c) l'assistenza ospedaliera.

7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

- a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
- b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
- c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità.

9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.

10. Il Piano sanitario nazionale indica:

- a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle disuguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;
- b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del Piano;
- c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;
- d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale;
- e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;
- f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca;
- g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane;
- h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza;
- i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.

11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro della sanità con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità:

- a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale;
- b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale;
- c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;
- d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;
- e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.

13. Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità esprime il parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonomia determinativa regionale in ordine al loro recepimento.

16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l'inapplicabilità delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.

17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non è consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro della sanità, sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari ad acta.

18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f), g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies”.

Il testo degli artt. 2 e 6 della legge regionale n. 56/1994 è il seguente:

“Art. 2 - Compiti della Regione.

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, controllo nonché di coordinamento nei confronti delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere.

2. La Regione disciplina le modalità dei rapporti fra Unità locali socio-sanitarie, Aziende ospedaliere, istituzioni sanitarie a gestione pubblica e privata e professionisti convenzionati, attraverso gli strumenti ed i vincoli della programmazione regionale. Tali rapporti sono fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulle modalità di pagamento a prestazione e sul sistema di verifica e revisione di qualità.

3. La Giunta regionale vigila sul rispetto delle disposizioni impartite in materia di requisiti minimi e di classificazione delle strutture erogatrici, sul grado di soddisfacimento dei diritti dei cittadini e verifica il raggiungimento dei risultati quantitativi e qualitativi prefissati dal piano socio-sanitario regionale.

4. La Giunta regionale, avvalendosi delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni, delle comunità montane, delle province, le università, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori sanitari, le sezioni provinciali della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, gli organismi di volontariato, il privato sociale e le associazioni di autotutela dei diritti dei cittadini, adotta il piano socio sanitario regionale e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

5. (omissis)”.

“Art. 6 - Strumenti della programmazione socio sanitaria.

1. La programmazione socio-sanitaria regionale si realizza con il piano socio-sanitario regionale approvato dal Consiglio regionale:

1 bis. Il piano socio-sanitario regionale ha durata quinquennale.

2. Il piano socio-sanitario regionale:

- a) definisce gli obiettivi del processo di programmazione regionale e gli standards dei servizi garantendo equità di accesso e di trattamento dei cittadini sul territorio regionale;
- b) si articola in programmi di intervento di area specifica a tutela della salute ed in piani settoriali che attuano gli obiettivi previsti dal piano socio-sanitario regionale per periodi non superiori al quinquennio.

3. Sono strumenti attuativi della programmazione socio-sanitaria approvati dalle Unità locali socio-sanitarie e dalle aziende ospedaliere e sottoposti a parere di congruità di cui alla legge di contabilità delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere:

- a) i piani generali triennali delle Unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, nonché i loro aggiornamenti annuali;
- b) i singoli programmi d'intervento e i piani settoriali.

4. Omissis.”.

Nota all'articolo 3

Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 21/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Attività e compiti.

1. *Alla struttura ispettiva competono funzioni ispettive e di vigilanza di secondo grado, di carattere amministrativo, contabile e funzionale, in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario, nei confronti dei soggetti previsti dall'articolo 1, comma 1, della presente legge.*

2. *Particolare rilevanza nello svolgimento dell'attività di controllo è attribuita al rapporto della struttura ispettiva con i collegi sindacali o dei revisori dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.*

3. L'attività ispettiva può essere ordinaria e straordinaria.

4. L'attività ordinaria viene effettuata in conformità al piano annuale di attività predisposto, entro il primo trimestre di ogni anno, dalla commissione consiliare di intesa con la Giunta regionale, al fine di consentire il coordinamento con la programmazione regionale.

5. L'attività ispettiva straordinaria verte su fattispecie particolari e può essere attivata su segnalazione della Giunta regionale o dei suoi componenti ovvero dei componenti del Consiglio regionale. La commissione consiliare, con espressa motivazione, può individuare fra le segnalazioni pervenute quelle ritenute prioritarie.

6. Qualora la struttura ispettiva accerti nello svolgimento della propria attività irregolarità o inefficienze invia alla commissione consiliare specifiche relazioni con le proprie osservazioni e proposte.

7. Il presidente della commissione consiliare invia gli esiti dell'attività di ispezione e di vigilanza alla Giunta regionale ai fini dell'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti; la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'invio, relaziona puntualmente sulla attività intrapresa.”.

Nota all'articolo 4

Il testo dell'art. 15 della legge regionale statutaria n. 1/2012 è il seguente:

“Art. 15 - Specificità delle singole comunità, dei territori montani e della Provincia di Belluno.

1. La Regione riconosce le specificità delle singole comunità che compongono il Veneto.

2. Ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario della Regione, la legge regionale può conferire, previe apposite intese, particolari competenze amministrative a province o ad enti locali associati, trasferendo contestualmente le risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

3. La Regione, per incentivare uno sviluppo armonioso, impronta la propria azione a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle isole lagunari, alle aree deltizie, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

4. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, la Regione conferisce, con legge, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria agli enti locali, singoli o associati, che ne facciano richiesta, il cui territorio sia in tutto o in parte montano.

5. La Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario, conferisce con legge alla Provincia di Belluno, in considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano nonché abitato da significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in particolare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo. La Provincia di Belluno, d'intesa con le autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e sulla base di appositi accordi, provvede a sua volta a conferire ai comuni o alle loro forme associative quelle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale.”.

Nota all'articolo 6

Il testo dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 128 - Programmazione dei servizi sociali.

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997 e, delle disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Regione provvede alla programmazione dei servizi sociali attraverso i comuni, le province, le ULSS e con la partecipazione degli altri enti pubblici e dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 328/2000.

2. Con legge regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, sono indicati i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e la Regione, gli obiettivi generali della programmazione, le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e sono indicati i criteri e fissate le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione dei comuni e delle province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I comuni e le province svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale che persegue l'obiettivo dell'integrazione sociosanitaria assicurata nel territorio dalle ULSS.

4. La dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi, per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della frammentazione locale e per favorire la programmazione degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché l'integrazione sociosanitaria, è individuata nel territorio di competenza di ciascuna ULSS. Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci in armonia con l'articolazione in distretti delle ULSS, individua con riferimento al piano di zona particolari modalità di attuazione della rete dei servizi e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il piano di zona, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 56/1994 e agli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, nonché previsto dall'articolo 19 della legge n. 328/2000, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

5 bis. In conformità ai principi contenuti nello Statuto, il piano di zona è anche strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con la programmazione regionale.

5 ter. Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale fornisce il supporto per l'elaborazione del piano di zona, ne segue l'attuazione ponendosi come snodo fondamentale tra l'azienda ULSS e la conferenza dei sindaci, qualora costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione del piano di zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione socio-sanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. La Giunta regionale individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte della Conferenza dei sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini, la Giunta regionale interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

8. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al piano di zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

9. La realizzazione, il potenziamento, l'adattamento e la trasformazione di strutture per lo svolgimento di servizi sociali sono subordinate a preventiva autorizzazione. Tali autorizzazioni sono rilasciate dal sindaco del comune territorialmente competente previa acquisizione del provvedimento rilasciato dalla struttura regionale attestante la compatibilità del progetto con la programmazione regionale.

10. Nell'ipotesi d'intervento sostitutivo di cui al comma 7, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione, approvazione e realizzazione del piano di zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel piano di zona approvato in via sostitutiva.

11. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

12. Per le finalità di cui al comma 11 la Giunta regionale organizza di conseguenza le proprie strutture con apposito personale e strumenti e promuove l'utile apporto degli enti locali e delle ULSS per la gestione di un patrimonio comune di informazioni."

Note all'articolo 14

Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2016 è il seguente:

"Art. 7 - Personale.

1. L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende ULSS e dagli altri enti del servizio sanitario regionale e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare; a tale personale è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale e il piano assunzioni viene approvato annualmente dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

2. Il personale trasferito all'Azienda Zero mantiene:

- a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali;
- b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.

3. La dotazione organica definitiva dell'Azienda Zero è approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche e dei relativi fondi contrattuali da parte degli enti di provenienza del personale con effetto dalla data di trasferimento dello stesso.

4. Il Direttore generale dell'Azienda Zero può avvalersi di personale in distacco da Aziende ULSS ed enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale.

5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a dipendenti in posizione di comando dall'ente Regione del Veneto, da enti regionali e da enti del servizio sanitario regionale in possesso della qualifica di dirigente e di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire."

Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

"Articolo 31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (Art. 34 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs n. 80 del 1998)

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428."

Il testo dell'art. 47 della legge n. 428/1990 è il seguente:

“47. Trasferimenti di azienda.

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.

4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività;

b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;

b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

5. Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.”.

Nota all'articolo 15

Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 2/2007 è il seguente:

“Art. 37 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

1. Ai fini del concorso della Regione del Veneto alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale si attengono alle disposizioni della presente legge dirette al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale.

2. Per il triennio 2007-2009 le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottano misure di contenimento della spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda od ente. A tale fine le aziende e gli enti:

a) mettono in atto tutte le possibili azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuove acquisizioni di risorse umane;

b) possono procedere al reclutamento di personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, esclusivamente per garantire le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza;

c) devono in ogni caso osservare il limite del costo del personale sostenuto nell'anno 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. I limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, non operano nei seguenti casi:

- a) assunzioni a tempo determinato o collaborazioni coordinate e continuative finalizzate alla realizzazione di progetti dotati di autonomo finanziamento regionale, ovvero proveniente dall'Unione europea o da soggetti privati, nei limiti della durata dei progetti e dei relativi finanziamenti;
- b) sostituzione del personale interessato a progetti di collaborazione internazionale o di emergenza sanitaria all'estero;
- c) assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti in comando presso l'amministrazione regionale;
- d) acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle aziende ULSS per delega degli enti locali, il cui onere, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi enti locali;
- e) reclutamento, da parte delle aziende ULSS capoluogo di provincia, di personale nelle Unità Operative Invalidi Civili (UOIC), secondo le previsioni e le quantificazioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2000, n. 3552 pubblicata nel BUR 5 dicembre 2000, n. 106;
- f) acquisizione di personale finalizzato alla realizzazione di progetti proposti e finanziati totalmente dalla Regione aventi rilievo di area vasta sovraprovinciale o regionale.

4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per assicurare la coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale (upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità").

5. La Giunta regionale verifica l'andamento della spesa sanitaria in corso d'esercizio e, ove necessario, adotta, anche in materia di spesa di personale, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali."

Nota all'articolo 17

Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Funzioni dell'Azienda Zero.

1. Le funzioni che spettano ad Azienda Zero sono:

- a) le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;
- b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;
- c) la tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- d) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l'Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità;
- e) la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, sui quali l'Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità;
- f) gli indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
- g) la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali:
 - 1) gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), come previsto secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale;
 - 2) le procedure di selezione del personale del comparto sanità, secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
 - 3) il supporto tecnico alla formazione manageriale e del rischio clinico di valenza regionale;
 - 4) le procedure di accreditamento ECM;
 - 5) il supporto al modello assicurativo del sistema sanitario regionale, in particolare per il contenzioso e per le eventuali transazioni;
 - 6) le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT;
 - 7) l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante;
 - 8) la gestione del contenzioso del lavoro e sanitario, attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra ogni singola Azienda ULSS, Aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie, Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'Azienda Zero, che garantisce il patrocinio e la difesa; il modello di convenzione è deliberato dalla Giunta regionale;
 - 9) la progressiva razionalizzazione del sistema logistico;
 - 10) i servizi tecnici per la valutazione della HTA;
 - 11) la attivazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge del fascicolo sanitario elettronico e la conseguente tessera sanitaria elettronica per tutta la popolazione veneta; entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

l'Azienda Zero sentita la commissione consiliare competente, approva i decreti attuativi del fascicolo sanitario elettronico con particolare riferimento alla realizzazione di un'unica rete regionale per interconnettere tutte le aziende sanitarie e gli enti socio-sanitari; gli enti privati convenzionati del sistema socio-sanitario avranno l'obbligo di partecipare al fascicolo sanitario elettronico anche ai fini dell'accreditamento;

h) l'indirizzo e il coordinamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico in materia sanitaria e socio-sanitaria, presso le Aziende ULSS.

2. La Giunta regionale con successivi provvedimenti, sentita la competente commissione consiliare, può attribuire alla Azienda Zero le seguenti funzioni:

- a) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, prevedendo da parte dei medesimi soggetti un accesso diretto a database, studi ed esiti di istruttorie;
- b) il supporto tecnico alla Giunta regionale, per il tramite della competente Area Sanità e Sociale di cui all'articolo 11, nel processo di definizione e realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociale;
- c) il supporto alla determinazione degli obiettivi dei direttori delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
- d) la proposta di definizione del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale nonché la proposta alla Giunta regionale di definizione dei costi standard ed il loro monitoraggio;
- e) la definizione dei sistemi e dei flussi informativi, il sistema di auditing e il controllo interno;
- f) le funzioni che al capoverso 4.4.4. "Strutture e attività a supporto della programmazione" dell'allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016," sono attribuite ai Coordinamenti regionali, al Sistema Epidemiologico Regionale (SER) anche con riferimento alla gestione dei relativi registri.

f) bis) monitoraggio e vigilanza sulle varie forme di sanità integrativa con l'obiettivo di finalizzarle al sostegno della compartecipazione dei LEA.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Azienda Zero è sottoposta al coordinamento da parte del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale di cui all'articolo 11 della presente legge, che collabora con la Giunta regionale nell'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi.

4. Il bilancio preventivo e consuntivo della GSA viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. La Giunta autorizza l'erogazione dei finanziamenti della GSA effettuata attraverso l'Azienda Zero.

5. Le modalità di tenuta delle registrazioni della GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, di esercizio e consolidato nonché il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale sono disciplinate con regolamento dell'Azienda Zero, adottato dal Direttore generale previo parere della Giunta regionale in conformità a quanto disposto per gli enti del servizio sanitario nazionale dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, elabora le linee guida dell'Atto aziendale dell'Azienda Zero.

7. L'Atto aziendale determina l'organizzazione degli uffici e delle funzioni dell'Azienda Zero.

8. Il Direttore generale dell'Azienda Zero esercita i poteri connessi alle funzioni di cui al presente articolo nelle forme e con le modalità stabiliti dall'Atto aziendale e da un regolamento interno di organizzazione e funzionamento.

9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina annualmente gli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero e ne controlla l'attuazione.

10. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'Azienda Zero per il tramite del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale di cui all'articolo 11 della presente legge, nei termini e con le modalità stabilite da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, previa parere della competente commissione consiliare.”.

4. Struttura di riferimento

Area sanità e sociale

(Codice interno: 385200)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 49

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per la somma da rimborsare per l'annualità 2015 per l'attività di supporto tecnico all'Autorità di Audit POR CRO 2007-2013.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per la somma da rimborsare per l'annualità 2015 per l'attività di supporto tecnico all'Autorità di Audit POR CRO 2007-2013.

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione del Veneto, per il valore complessivo di euro 1.424,97, a favore dell'Associazione Tecnostruttura con sede a Roma, derivante dalla somma da rimborsare per l'annualità 2015 per l'attività di supporto tecnico all'Autorità di Audit POR CRO 2007-2013.

Art. 2**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.424,97 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 02 "Segreteria Generale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018- 2020.

Art. 3**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per la somma da rimborsare per l'annualità 2015 per l'attività di supporto tecnico all'Autorità di Audit POR CRO 2007-2013.

Art. 2 - Norma finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 11 dicembre 2018, n. 45/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 dicembre 2018, dove ha acquisito il n. 419 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 18 dicembre 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 dicembre 2018, n. 50.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge è stato predisposto in attuazione alla procedura di approvazione dei debiti fuori bilancio, così come prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'articolo 73, comma 1, prevede infatti che il Consiglio regionale riconosca con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati o dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Il comma 4 del menzionato articolo 73 prevede, inoltre, che al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il Consiglio regionale provveda entro 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Ciò premesso si espone quanto segue.

Con DGR n. 2184 del 20/12/2011 è stata affidata all'Associazione “Tecnostuttura delle regioni per il Fondo sociale europeo” la realizzazione del progetto di supporto tecnico alle autorità di audit per i programmi operativi 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2011-2015 in esecuzione alla convenzione stipulata in data 19/1/2012 e scaduta il 31/12/2015. L'intervento ha richiesto lo stanziamento di una somma pari a € 30.000 finanziato per € 15.000 con risorse dell'Asse VI - Assistenza Tecnica del POR CRO FSE 2007-2013 e per € 15.000 dell'Asse VI - Assistenza Tecnica del FESR 2007-2013.

Per il POR CRO FSE 2007-2013 è stato attivato il progetto n. 17463 “Proposta di supporto tecnico alle autorità di audit dei programmi operativi 2007/2013 delle regioni e delle province autonome”.

Tecnostuttura con nota prot. 1320/AM/AT del 25/11/2015, acquisita al protocollo regionale con numero 482617 del 26/11/2015, ha trasmesso la rendicontazione finale delle spese sostenute nell'annualità 2015, relazionando sulle attività svolte, presentando il calcolo di riparto dei costi tra le regioni, attribuendo alla Regione del Veneto un costo pari a euro 2.849,95 ed emettendo la nota di debito per il medesimo importo n. 107 del 25/11/2015.

Con riferimento al progetto n. 17463 veniva presentata con nota prot. n. 487227 del 30/11/2015 domanda di rimborso per un importo di euro 1.424,97 al Nucleo di controllo di 1° livello per l'Asse 6 - Assistenza Tecnica istituito con Decreto del Segretario regionale al Bilancio e Finanza n. 4 del 16/07/2009.

Con nota prot. n. 496386 del 4/12/2015 veniva trasmesso il verbale di controllo di I livello sulla suddetta domanda di rimborso, riconoscendo il rimborso della spesa, ai sensi del Reg. UE n. 1083/2006 e Reg. UE 1828/06.

L'impegno di spesa assunto al momento dell'approvazione della convenzione con DGR n. 2184 del 20/12/2011 era pluriennale per l'intera durata della convenzione. Per esigenze informatiche, l'impegno relativo a ciascun anno, doveva essere posto in stato "definitivo" per poter liquidare. La Sezione "Attività ispettiva e partecipazioni societarie" con nota prot. n. 466086 del 16/11/2015 ha chiesto il cambio di stato degli impegni n. 24/2015 e 25/2015, che però per problemi tecnici non è stato applicato in tempo utile a poter effettuare le liquidazioni e quindi neppure per poter liquidare a residuo l'anno successivo.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 18 dicembre 2018 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord e Zaia Presidente; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Gruppo Misto e la componente politica Liberi E Uguali del Gruppo Misto. Si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la mia relazione è molto semplice; dover fare una legge per 1.400 euro di debito fuori bilancio è un assurdo. Ci costa di più fare la legge che non il pagamento di questo debito fuori bilancio; per il resto mi rifaccio alle valutazioni e considerazioni che ho svolto in Prima Commissione.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

Il testo dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente

“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”.

4. Struttura di riferimento

Unità organizzativa sistema dei controlli e attività ispettive

(Codice interno: 385203)

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 5

Disciplina del Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

il seguente regolamento regionale:

Art. 1**Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, l'attività e le funzioni del Servizio regionale di vigilanza della Regione del Veneto in attuazione dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

Art. 2**Ambito di competenza**

1. Il Servizio regionale di vigilanza esercita l'attività di controllo e vigilanza nell'ambito delle funzioni individuate dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e di quelle di cui all'articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario" ed è organizzato in nuclei competenti per materia.

Art. 3**Organizzazione**

1. La Giunta regionale, con delibera, incardina il Servizio regionale di vigilanza ed i relativi nuclei nell'ambito dell'organizzazione regionale ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e ne disciplina la struttura, l'articolazione e l'organizzazione, determinando ambiti di competenze e risorse.

2. Con apposita delibera giuntale il personale del Servizio regionale di vigilanza è inquadrato secondo il vigente CCNL Funzioni locali.

Art. 4**Attività**

1. Il personale del Servizio regionale svolge attività di vigilanza provvedendo all'accertamento e contestazione delle violazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai sensi delle vigenti leggi regionali.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 si applica la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" salvo diversamente stabilito dalle leggi di settore.

Art. 5**Dotazione**

1. La Giunta regionale provvede a disciplinare con deliberazione gli strumenti operativi le dotazioni individuali e collettive degli addetti al Servizio regionale di vigilanza.

Art. 6

Nucleo di vigilanza ittico-venatoria

1. Ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e dell'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" le funzioni di vigilanza e controllo in materia di caccia e pesca sono esercitate dal Nucleo di vigilanza ittico-venatoria del Servizio regionale di vigilanza, secondo le disposizioni del presente regolamento e delle delibere di Giunta regionale assunte in attuazione dello stesso.
2. Gli addetti al Nucleo di vigilanza ittico-venatoria del Servizio regionale di vigilanza, nei limiti delle proprie attribuzioni e per il territorio regionale, esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, commi 2 e 3 del codice di procedura penale, dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" e dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96".
3. Al personale di cui al comma 2 che svolge attività di vigilanza è attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e la qualifica di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente.

Art. 7

Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare

1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, la vigilanza nel settore agricolo e alimentare è svolta dal Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare del Servizio regionale di vigilanza, avvalendosi del personale di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, secondo le disposizioni del presente regolamento e delle delibere di Giunta regionale assunte in attuazione dello stesso.
2. Gli addetti al Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare del Servizio regionale di vigilanza, nei limiti delle proprie attribuzioni e per il territorio regionale, esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, commi 2 e 3 del codice di procedura penale e dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994".

Art. 8

Norma transitoria

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti giuntali previsti dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme, i regolamenti, le circolari e le disposizioni attualmente vigenti, nonché continuano ad essere utilizzate le dotazioni individuali e collettive attualmente in uso.

Art. 9

Norma finale

1. Oltre ai nuclei previsti dagli articoli 6 e 7 la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, con delibera può istituire ulteriori nuclei di vigilanza competenti per specifiche materie.
-

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 2018

Luca Zaia

.

(Approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1942 del 21 dicembre 2018, pubblicata in parte seconda - sezione seconda del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 385205)

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 6

Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

il seguente regolamento regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", l'attività di pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione del Veneto con l'eccezione delle acque del lago di Garda che sono soggette a regolamentazione separata.

Art. 2 Ambiti di applicazione.

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano:
- a) la pesca sportiva e dilettantistica;
 - b) la pesca professionale;
 - c) la pesca scientifica;
 - d) l'acquacoltura;
 - e) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive;
 - f) la pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.

Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) "esercizio della pesca", la cattura di organismi acquatici viventi con i mezzi e modi consentiti dalle norme vigenti nonché ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività di pesca. Il soffermarsi lungo corsi d'acqua o bacini d'acqua con attrezzi da pesca pronti all'uso è considerata attività di pesca;
 - b) "pesca sportiva e dilettantistica", l'attività esercitata nel tempo libero e senza scopo di lucro;
 - c) "pesca professionale", l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella cattura di pesci e altri organismi acquatici al fine della loro commercializzazione. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono attività di pesca professionale;
 - d) "pesca scientifica", l'attività di pesca finalizzata alla ricerca o al monitoraggio svolta da soggetti qualificati e appositamente autorizzati allo scopo;
 - e) "acquacoltura", l'attività economica come descritta all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;
 - f) "pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie alloctone invasive", l'attività esercitata da soggetti appositamente

autorizzati individuati dalla Struttura regionale competente;

g) "pesca finalizzata ai recuperi ittici", l'attività svolta da personale autorizzato dalla Struttura regionale competente in caso di asciutte artificiali o naturali, nonché in caso di manutenzione dei corsi d'acqua;

h) "luogo di pesca", il sito ove viene praticato l'esercizio della pesca sia per quanto riguarda la posizione del pescatore che dell'esca o dell'attrezzo in azione di pesca;

i) "specie autoctona o indigena", una specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si è originata o è giunta senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

l) "specie alloctona" (sinonimi: esotica, aliena), una specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi è giunta per l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

m) "specie parautoctona", una specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo e quindi naturalizzata anteriormente al 1500 d.C.. Sono altresì considerate parautoctone le specie introdotte e naturalizzate in altre aree geografiche prima del 1500 d.C. e successivamente diffuse attraverso fenomeni naturali di diffusione e dispersione;

n) "specie invasiva", una specie animale o vegetale alloctona che determina un forte impatto negativo nei confronti della biodiversità e degli ecosistemi;

o) "ripopolamento", "introduzione" e "reintroduzione", le attività di rilascio nell'ambiente naturale di organismi acquatici in grado di dare luogo a popolazioni strutturate autoriproducentesi;

p) "immissione ai fini di pesca sportiva", l'attività di rilascio di organismi acquatici che non sono in grado di riprodursi nell'ambiente naturale, i cui effetti sono limitati alla permanenza nell'ambiente dei singoli soggetti rilasciati;

q) "Struttura regionale competente", la struttura regionale competente in materia di pesca, ove non diversamente precisato.

Art. 4

Forme e modalità di coltivazione delle acque.

1. Ai fini di assicurare una idonea protezione idrobiologica delle varie specie ittiche, le acque pubbliche o acque private collegate con le acque pubbliche della Regione del Veneto vengono suddivise nelle seguenti tre zone omogenee, rappresentate graficamente in allegato A:

a) Zona A: comprende le acque prevalentemente popolate da salmonidi, così identificate:

Provincia di Verona: comprende le acque del fiume Adige dal confine con la Provincia autonoma di Trento alla diga di San Pancrazio (Sorio I); affluenti di ogni ordine del fiume Adige ad esclusione di: torrente Alpone a valle del ponte di Montecchia di Crosara e roggia Vienega, torrente Tramigna a valle del ponte dell'Autostrada A4 in Comune di San Bonifacio, torrente Antanello a valle della strada provinciale 20 Vago-Zevio, fossa Gardesana, fossa Lisca, fossa Lisca Lendinara, fossa Lepia, fossa Balbi e relativi loro rami laterali, torrente Chiampo, scolo Degora, torrente Aldegà, canale di Zevio (o canale ex S.A.V.A.);

Provincia di Vicenza: comprende le acque situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica ad ovest con la linea ferroviaria Milano-Venezia sino alla intersezione con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; dal cavalca-ferrovia di Corso Padova a Vicenza, la linea di demarcazione prosegue lungo Viale della Pace sino all'incrocio con la Strada di Cà Balbi e lungo questa sino all'abitato di Lerino, in Comune di Torri di Quartesolo, al bivio con la strada provinciale 10 e da qui, lungo la stessa, sino al confine con la Provincia di Padova. Rientra nella Zona A, pur scorrendo a valle della linea di demarcazione di cui sopra, il fiume Bacchiglione sino al ponte di Via dello Stadio a Vicenza. Rientrano nella Zona B, pur scorrendo a monte della linea di demarcazione le acque dei seguenti corsi d'acqua: Torrente Onte, dal ponte sito in località Valdimolino a valle, Torrente Valdiezza dal ponte sito in Via Tovazzi del Comune di Monteviale a valle, Roggia Dioma dal ponte sito in Via Cà Nova in Comune di Monteviale a valle, Fiume Retrone per l'intero suo corso;

Provincia di Padova: comprende le acque situate a nord e a ovest della linea di demarcazione che si identifica con le seguenti strade: strada provinciale 10 dal confine con la Provincia di Vicenza, attraverso Piazzola sul Brenta, Campo San Martino e San Giorgio delle Pertiche; strada regionale 307 da San Giorgio delle Pertiche, attraverso Camposampiero, Loreggia sino al confine provinciale con Treviso. È inoltre compreso il fiume Sile, con tutti gli affluenti laterali, in tutto il territorio comunale di Piombino Dese;

Provincia di Treviso: comprende le acque situate a nord della linea che si identifica con il tratto dall'incrocio tra la strada regionale 307, fra Loreggia e Resana ed il confine con la Provincia di Padova e, lungo il confine stesso, fino all'incrocio con la strada Levada-Badoere; da questo punto la linea si identifica con la strada Badoere-Le Ongarie-Via Costa Mala, fino all'incrocio con la Noalese e quindi, per Canizzano S. Angelo fino all'incrocio, a Treviso, con la linea ferroviaria Treviso-Castelfranco; da qui seguendo la linea ferroviaria Treviso-Oderzo, fino ad Oderzo, proseguendo poi in direzione di Motta di Livenza lungo la strada regionale 53 fino al confine con la Città metropolitana di Venezia, con l'esclusione dei laghi di Lago e Santa Maria e canale Stret, canale Malgher e fiume Fiume nel Comune di Meduna di Livenza, che vanno inclusi

nella Zona B. Vengono classificati come Zona B i corsi d'acqua utilizzati come campi gara fissi nel fiume Monticano, dalla circonvallazione ovest di Oderzo (strada provinciale 29) verso sud, e canale Giavera, dal ponte di via Centa al ponte di via Giavera a Fontane di Villorba;

Provincia di Belluno: comprende tutte le acque a eccezione di quelle del lago di Santa Croce e del lago di Corlo, che vanno ricomprese tra le acque di zona B;

Città metropolitana di Venezia: comprende tutte le acque situate a nord dell'autostrada A4 "Venezia-Trieste" e ad est dalla strada provinciale 251.

b) Zona B: comprende tutte le acque popolate prevalentemente da ciprinidi non appartenenti alla Zona A o alla Zona C;

c) Zona C: comprende le acque popolate prevalentemente da specie eurialine ed euriterme come di seguito identificate:

Provincia di Rovigo: comprende tutte le acque poste a valle della strada statale 309 Romea: laguna di Caleri, laguna di Marinetta e Vallona, Sacca di Barbamarco, Sacca del Basson, Sacca del Canarin, Sacca ex Isola di Bonelli-Levante denominata "Allagamento", Sacca degli Scardovari e Bottonera, acque comprese tra il Po della Pila e la Busa di Tramontana, acque comprese tra la foce del Po di Goro e lo sbocco a mare del Po della Donzella comunicanti con il mare in località Bacucco e i corsi d'acqua contermini. Fa eccezione il fiume Adige, nel tratto compreso tra la strada statale 309 Romea e la sua foce, che ricade nella Zona B;

Provincia di Padova: comprende tutte le acque poste nella parte della Laguna di Venezia ricadente entro i limiti del territorio della Provincia di Padova, così come delimitata dagli appositi cippi numerati e pali in cemento;

Città metropolitana di Venezia: comprende tutte le acque salate e salmastre ricadenti nelle aree della Laguna di Venezia, della Lama del Morto e della Laguna di Caorle e i corsi d'acqua contermini.

2. Agli effetti della pesca professionale, le acque interne sono definite in base ai seguenti criteri:

- a) acque principali di Zona B, quelle che per la loro portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate ai fini della pesca professionale in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti, come da elenco riportato nell'allegato B;
- b) acque secondarie di Zona B, tutte le altre acque interne con esclusione di quelle marittime interne;
- c) acque marittime interne di Zona C, quelle dei bacini di acqua salata e salmastra fino ai punti foranei nei loro sbocchi in mare.

Art. 5

Carta ittica regionale.

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, la Carta ittica regionale contiene:

- a) individuazione del reticolo idrografico e dei singoli corsi d'acqua di interesse ittologico e alieutico con relativa loro denominazione e lunghezza;
- b) caratterizzazione morfologico-ambientale del reticolo idrografico di interesse alieutico con rilievo dei principali parametri eco-morfologici, ambientali e idrologici su una serie di stazioni di controllo ambientale;
- c) individuazione di tutti i tratti di corsi d'acqua di interesse ittologico oggetto di derivazione idrica con riportato il valore del Deflusso Minimo Vitale previsto (D.M.V.) quantificato ai sensi di legge;
- d) caratterizzazione di tutti i corsi d'acqua di interesse ittologico e alieutico con individuazione dell'elenco delle specie presenti attraverso indagini svolte perlomeno a livello semi-quantitativo e indicazioni dei livelli di strutturazione delle popolazioni ittiche presenti;
- e) analisi della distribuzione di tutte le specie ittiche, autoctone, parautoctone e alloctone (invasive e non invasive) presenti a livello di singolo bacino idrografico e a livello provinciale e regionale con analisi dei trend evolutivi demografici rispetto ai dati storici desumibili dalle carte ittiche precedenti;
- f) analisi dello stato di conservazione locale, delle pressioni e dei fattori di minaccia nonché delle relative azioni di salvaguardia da intraprendere, per ogni specie ittica autoctona;
- g) individuazione delle specie ittiche alloctone di rilevanza sportiva e individuazione delle acque destinate alla loro gestione;
- h) individuazione delle acque principali e secondarie nonché classificazione del reticolo idrografico in acque di Zona A (zona salmonicola), Zona B (zona ciprinicola) e Zona C (zona salmastra);
- i) individuazione delle specie ittiche oggetto di ripopolamento o immissione nonché definizione dei luoghi, quantitativi, taglie e dei periodi di semina;

- j) individuazione delle zone destinabili al controllo delle specie alloctone invasive e relative metodologie di riduzione o eradicazione in relazione al tipo di specie;
- k) individuazione delle zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca;
- l) individuazione delle zone destinate in via esclusiva a pratiche speciali di pesca;
- m) individuazione dei campi gara permanenti destinati alle gare e manifestazioni agonistiche di pesca nonché di altri tratti di corsi d'acqua nei quali è possibile svolgere manifestazioni di pesca a livello non competitivo e relativo numero massimo annuo di manifestazioni e partecipanti autorizzabili;
- n) individuazione dei principali parametri e delle tipologie costruttive da prevedere in caso di costruzione o ammodernamento delle scale di risalita per pesci ed eventuali criteri di esclusione;
- o) individuazione delle misure gestionali utili alla tutela del patrimonio ittico e al miglioramento della gestione alieutica dei corsi d'acqua.

2. Per i laghi di interesse alieutico e ittologico potranno essere previste misure gestionali anche sulla base di apposite analisi ambientali e ittologiche.

3. Le indicazioni gestionali contenute nella Carta ittica regionale possono assumere valore di piano di miglioramento della pesca di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

Art. 6

Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca.

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, istituisce le zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca e le zone destinate a forme particolari di pesca. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca, nel rispetto delle seguenti tipologie e dei seguenti criteri:

- a) zone no kill catch and release nelle quali l'esercizio della pesca è consentito solo ed esclusivamente con l'uso di coda di topo, tenkara e mosche artificiali munite di un solo amo con un solo dardo privo di ardiglione, da istituire principalmente nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere.
- b) zone no kill integrali nelle quali è consentito il solo uso di esche artificiali munite di un solo amo con dardo privo di ardiglione, da istituire soprattutto nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere.
- c) zone no kill specifiche nelle quali è vietato trattenere determinate specie ittiche, prevedendo eventualmente limitazioni particolari all'esercizio della pesca rispetto ai mezzi, da istituire soprattutto nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere. In tale zona può essere consentito anche l'esercizio del carp-fishing.
- d) zone trofeo in Zona A nelle quali è consentito esclusivamente l'uso di esche artificiali munite di uno o più ami con dardi privi di ardiglione, da istituire principalmente in zone in cui è possibile applicare tecniche particolari di pesca (mosca e spinning) anche a scopo turistico e promozionale.
- e) zone trofeo in Zona B nelle quali è consentito esclusivamente l'uso di esche artificiali o naturali e utilizzando ami con dardi privi di ardiglione o circle hook, da istituire principalmente in zone in cui è possibile applicare tecniche particolari di pesca (mosca, spinning, carp-fishing) anche a scopo turistico e ricreativo.

2. Nelle zone no kill è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona e parautoctona.

Art. 7

Scale di risalita.

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto, anche esistente, che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione e al mantenimento della funzionalità di apposite scale di risalita.

2. La Struttura regionale competente, per comprovate ragioni di carattere ambientale, sanitario e di tutela della fauna ittica autoctona, può esentare il concessionario dall'obbligo della realizzazione della scala di risalita, nel caso in cui verifichi le condizioni di inutilità della stessa.

3. Il soggetto concessionario della derivazione idraulica esentato ai sensi del comma 2 dovrà ottemperare all'assolvimento degli obblighi ittogenici a far data dall'attivazione della derivazione stessa.

4. Con provvedimento della Giunta regionale vengono determinati i criteri e le modalità di calcolo degli obblighi ittigenici.
5. Le richieste di parere di congruità delle scale di risalita devono essere presentate alla Struttura regionale competente allegando:
 - a) elaborato progettuale relativo a tutte le opere di presa e di scarico;
 - b) elaborato progettuale relativo alla scala di risalita;
 - c) una relazione tecnica che consideri i seguenti elementi base:
 - 1) individuazione degli ambienti significativi a monte e a valle dello sbarramento;
 - 2) caratterizzazione qualitativa e quantitativa dell'ittiofauna del corso d'acqua e definizione dei comportamenti migratori e delle esigenze delle singole specie ittiche;
 - 3) variazioni delle portate e dei livelli idrici in alveo a monte e a valle dello sbarramento durante i periodi di migrazione;
 - 4) criteri adottati nella definizione della portata di progetto, nella scelta della tipologia del dispositivo e nella relativa localizzazione;
 - 5) descrizione del dispositivo corredata dei calcoli di dimensionamento e degli elaborati grafici e specificazione del campo di operatività del passaggio in termini di portate e livelli idrici.

TITOLO II

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 8

Uso di esche e pasture.

1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di animali. È consentito l'uso di interiora di animali esclusivamente per la pesca di crostacei alloctoni con canne prive di ami. Nelle acque di Zona A e Zona B è vietata la detenzione, il trasporto e l'uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto.
2. È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue e suoi derivati, con interiora di animali ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce.
3. Nelle acque di Zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione ed è altresì vietata la pesca con larve di mosca carnaria o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula.
4. Nelle acque di Zona B e di Zona C è consentito l'uso come esca e come pasturazione della larva di mosca carnaria o di altri ditteri. Il pescatore sportivo o dilettante può detenere e usare, per ogni giornata di pesca, non più di chilogrammi 1 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri e non più di chilogrammi 4 di altra pasturazione. Nelle acque del fiume Po i quantitativi di cui sopra sono rispettivamente di chilogrammi 1 di larve di mosca carnaria e di altri ditteri e chilogrammi 15 di altra pasturazione. Nelle acque secondarie i quantitativi di pasturazione sono ridotti a chilogrammi 0,5 di larve di mosca carnaria e di altri ditteri e chilogrammi 2 di altra pasturazione. I limiti di quantità di pastura sopra indicati, escluse le larve di ditteri, si riferiscono alla pastura asciutta, mentre per la pastura bagnata, pronta all'uso, vanno considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.
5. È vietato l'uso delle boiles, delle tigernuts e del mais, o suoi derivati, come esche o pasture dal 15 maggio al 30 giugno.
6. È vietato l'uso come esca o pastura di semi e parti di tuberi e rizomi vitali appartenenti a specie vegetali alloctone.
7. Nell'esercizio della pesca con il bilancino in Zona B è vietata qualsiasi forma di pasturazione.
8. È vietato l'utilizzo come esca dell'anguilla.
9. È vietato l'utilizzo come esca di tutte le specie ittiche alloctone in Zona C.
10. Durante l'esercizio della pesca è vietata la detenzione sul luogo di pesca di esche naturali e artificiali non consentite nonché la detenzione di quantitativi di pasture superiori a quelli previsti.

Art. 9**Uso del guadino e del raffio.**

1. L'uso del guadino con diametro o lato massimo di cm 110 e del raffio è consentito esclusivamente per il recupero del pesce già allamato.

Art. 10**Misurazione della maglia delle reti.**

1. La larghezza della maglia delle reti si effettua misurando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. L'operazione va eseguita stirando la maglia bagnata lungo la diagonale maggiore dell'attrezzo bagnato e usato.

Art. 11**Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante.**

1. Il pescatore sportivo o dilettante non può trattenere giornalmente più di chilogrammi 5 complessivi di pesce di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie Alborella (*Alburnus alburnus alborella*), Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*) e Tinca (*Tinca tinca*), salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall'ultimo esemplare catturato. Al limite di cui sopra concorrono anche le catture di gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*) che non possono superare per giornata il limite di chilogrammi 0,3.

Al pescatore sportivo o dilettante è inoltre consentita la raccolta in Zona C di non più di chilogrammi 5 complessivi tra molluschi, crostacei e ricci di mare, di cui non più di chilogrammi 2 di cannolicchi e chilogrammi 1 di ricci di mare. Nelle acque di Zona C della Provincia di Rovigo è consentita la raccolta di non più di chilogrammi 1 di molluschi bivalvi.

2. Il pescatore sportivo o dilettante può trattenere giornalmente, in tutte le acque libere regionali, fino ad un massimo di cinque esemplari tra salmonidi timallidi e anguillidi, di cui non più di un esemplare di Temolo (*Thymallus thymallus*). Il medesimo limite si applica per ogni singola concessione.

3. Non concorrono alla formazione dei quantitativi le specie ittiche alloctone, fatto salvo che per quelle immesse ai fini di pesca sportiva e dilettantistica, in conformità con quanto stabilito dalla Carta ittica regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d), della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e tutti i gamberi alloctoni, per le quali sono consentite catture senza limite di numero o di peso.

4. Il direttore della Struttura regionale competente con proprio provvedimento stabilisce modalità particolari per la pesca del Coregone (*Coregonus lavaretus*) nel lago Morto (TV).

Art. 12**Tipi di pesca vietati.**

1. È sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci, fatti salvi i casi di cui all'articolo 16. Nelle acque di Zona A e di Zona B è vietata la pesca con le mani.
2. È vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo le sponde dei corsi d'acqua, dei bacini lacustri e degli specchi d'acqua lagunari.
3. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d'acqua in tutto o per la maggior parte della loro superficie ghiacciati o in via di prosciugamento sia naturale che artificiale.
4. Salvo che per l'esercizio della pesca no-kill è vietato esercitare la pesca nelle zone golenali, nelle lanche morte dei rami fluviali ovvero in specchi d'acqua stagnante formati nelle anse del fiume abbandonate dalla corrente.
5. È vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, da dighe propriamente dette, scale di risalita, graticci, chiuse e idrovore. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca.
6. È vietato l'esercizio della pesca dai ponti aperti al pubblico transito autoveicolare.

7. È vietato l'esercizio della pesca con canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica a una distanza inferiore a metri 30 da linee elettriche aeree. Tali attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca.
8. Fermo restando i divieti disposti da altre autorità per motivi di pubblica utilità, sicurezza o ragioni igienico sanitarie, la Struttura regionale competente ha facoltà di stabilire, per accertate situazioni di pericolo o di pubblico interesse, zone di divieto di pesca.
9. La Struttura regionale competente può prevedere specifiche autorizzazioni per l'utilizzo di gabbie di raccolta, galleggianti e ancorate, per il contenimento del pescato.
10. È vietato l'uso di attrezzi e mezzi non espressamente consentiti.
11. È vietata la pesca subacquea in Zona A e Zona B.

Art. 13

Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A.

1 Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi:

- a) una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo. È consentito l'uso di esche artificiali corodate di uno o più ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un'unica esca. Limitatamente ai laghi e bacini lacustri della Provincia di Belluno sono consentite due canne;
- b) moschera, munita di un numero massimo di tre esche artificiali, attrezzate con galleggiante piombato o con buldo galleggiante;
- c) camolera, munita di un numero massimo di cinque camole, esclusivamente nei laghi e bacini artificiali. Per la sola pesca al persico reale nel lago di Centro Cadore (BL), qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente "ciucci";
- d) coda di topo, con un massimo di due mosche artificiali;
- e) per la pesca dell'anguilla è consentito l'uso di massimo due canne, con lenza munita di un solo amo con punta singola o con l'uso di boccon o mazzachera. La pesca dell'anguilla è consentita fino alle ore 24,00. Durante la pesca dell'anguilla non è consentito detenere altri pesci.

2. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A alle seguenti condizioni:

- a) l'esercizio della pesca è vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole e dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. La pesca nel fiume Adige è vietata fino al primo sabato di febbraio. Nelle zone di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e in quelle autorizzate in modo specifico, la pesca ai salmonidi è consentita, senza trattenere alcun capo, fino alla fine del mese di ottobre, qualora sia esercitata con le sole esche artificiali, munite di amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato;
- b) la pesca è vietata nella giornata del martedì. È facoltà del concessionario in alternativa individuare quale giornata di chiusura della pesca il venerdì nonché di disporre ulteriori giorni di chiusura. Tale divieto non vige per le zone no kill ove non siano previste semine di materiale ittico. Nelle giornate di divieto che ricadono in festività nazionali è permessa la pesca;
- c) è consentito l'esercizio della pesca da natante e da belly boat, con le modalità previste dall'articolo 28.

Art. 14

Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B.

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

- a) massimo tre canne da pesca o, in alternativa, massimo tre togne con lenza munita di non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più dardi fatta eccezione per la pesca con l'uso di esche artificiali. Nell'utilizzo di esche artificiali di lunghezza superiore a cm 14 o utilizzando quale esca il pesce morto, con ami muniti di più dardi, è obbligatorio l'uso del cavetto terminale metallico o in fluorocarbon con diametro minimo di mm 0,5 e di lunghezza non inferiore a cm 20;
- b) massimo quattro canne da pesca con lenza munita di un solo amo con hair rig per la pesca della carpa (carp-fishing);
- c) massimo un bilancino, il lato della rete non deve superare metri 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L'attrezzo a rete bagnata non deve avere una sacca superiore a cm 40. L'attrezzo deve essere utilizzato esclusivamente da riva e

non può essere abbinato né usato da opposte rive o da natante, né ad una distanza inferiore a metri 20 da ponti, scale di monta, cascate e graticci. La distanza tra due bilancini contigui deve essere superiore a metri 20. L'uso del bilancino è consentito esclusivamente nelle acque di cui all'allegato C. Ne è vietato l'uso nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno. Nell'esercizio della pesca con l'uso del bilancino è vietata qualsiasi forma di pasturazione;

d) tirlindana con non più di tre esche;

e) coda di topo, con un massimo di tre esche artificiali;

f) moschera e camolera con non più di cinque ami. Nel lago di Santa Croce (BL), per la pesca al coregone, è consentito l'utilizzo di camolera con un massimo di dieci camole artificiali. Per la sola pesca al persico reale nel lago di Santa Croce e nel lago del Corlo (BL), qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente "ciucci";

g) boccon o mazzacchera per la pesca alle anguille.

Art. 15

Pesca professionale in Zona B.

1. Gli attrezzi e le condizioni di utilizzo per la pesca di professione in Zona B sono i seguenti:

a) gli attrezzi di cui al precedente articolo 14 con le modalità e le limitazioni ivi indicate;

b) tramaglio con la lunghezza massima della rete non superiore alla metà della larghezza del corso d'acqua e comunque non oltre a metri 25 (metri 50 sul Fiume Po) e altezza massima metri 3,5. La dimensione della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 32. La rete deve essere salpata da un solo lato, ne è vietato l'uso a strascico e come rete da circuizione;

c) bertovello con ali o "cogollo", "cogularia" o "traturò". L'apertura massima del corpo non deve superare i metri 4, la lunghezza massima delle due ali i metri 6 ciascuna e l'altezza massima delle stesse i metri 2. La maglia delle ali e della coda non deve essere inferiore rispettivamente a mm 40 e mm 20. Ne è sempre vietato l'uso a strascico. La distanza di rispetto tra due attrezzi contigui non deve essere inferiore a metri 50. Possono essere utilizzati contemporaneamente dallo stesso pescatore massimo dieci bertovelli per corso d'acqua;

d) bertovello senza ali. Apertura massima della bocca metri 1,50, lunghezza massima della rete metri 2,50, maglia non inferiore a mm 20. È consentito l'uso di più bertovelli in cordata e non affiancati fino a un massimo di cinquanta. Tra un gruppo di bertovelli e un altro deve intercorrere una distanza minima di metri 50;

e) bilancia. Il lato massimo della rete non deve superare metri 4. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a metri 50. L'uso è vietato dal 1° maggio al 31 maggio;

f) vangaiola. Apertura massima della bocca della rete non deve superare metri 1,50. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10. Può essere applicata la traversa in legno. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° maggio al 30 giugno;

g) nassa. Il diametro di apertura della bocca non deve superare cm 40 e la maglia non deve essere inferiore a mm 5;

h) corda armata o parangale. L'attrezzo deve essere collocato sul fondo del corso d'acqua;

i) "fureghin". La maglia non deve essere inferiore a mm 60;

j) rete da imbrocco per acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 16 e l'altezza della rete non superiore a metri 1,50. L'uso dell'attrezzo è vietato nel mese di maggio;

k) rete da pescetti a sacco, senza cogollo. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua; l'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° marzo al 30 settembre;

l) barracuda o rete da imbrocco. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 52 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua;

m) tremaglio da acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 16 e l'altezza della rete non superiore a metri 1,50. L'uso dell'attrezzo è vietato nel mese di maggio.

2. Gli attrezzi da posta per la pesca professionale devono recare un apposito contrassegno di riconoscimento consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete in un punto facilmente controllabile. Il contrassegno deve contenere il numero della licenza di pesca di tipo A rilasciata.

3. L'allegato D individua i tratti fluviali e i bacini lacustri dove è consentito l'esercizio della pesca professionale, definendo altresì numero, tipologia degli attrezzi consentiti e le relative modalità di utilizzo.

4. La pesca professionale è consentita nelle acque che rientrano nelle concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica fatte salve le eventuali limitazioni previste da apposito provvedimento dalla Struttura regionale competente anche sulla base delle indicazioni contenute nella Carta ittica regionale.

Art. 16

Pesca sportiva e dilettantistica in Zona C.

1. In Zona C (zona salmastra), il pescatore sportivo o dilettante, oltre che con gli attrezzi consentiti di cui all'articolo 14, può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità, tenuto conto delle limitazioni geografiche di cui all'allegato E:

- a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne per ciascun pescatore, con non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più punte fatta eccezione per la pesca con l'uso di esche artificiali e per l'innescio del pesce vivo, ove autorizzato;
- b) "correntina" e "bolentino" con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore;
- c) bilancia a mano o a carrucola. Il lato massimo della rete non deve superare metri 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a metri 20;
- d) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare metri 1,50 e la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a metri 20. L'uso del bilancino è vietato nelle golene e nei canali laddove la misura da sponda a sponda è inferiore a metri 5;
- e) fiocina. La distanza tra il primo e l'ultimo dente non deve superare cm 15. È vietato l'uso dell'attrezzo con l'ausilio di fonte luminosa dal 1° gennaio al 15 marzo, dal 15 giugno al 15 luglio e dal 1° dicembre al 31 dicembre. Nei periodi consentiti la fonte luminosa non può comunque superare l'equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso;
- f) sugheri o "suri" con un amo e in numero massimo di venticinque;
- g) volega. Il diametro non deve superare i cm 50, mentre la maglia non deve essere inferiore a mm 16. È vietato l'uso di tale attrezzo per la pesca delle seppie, con l'ausilio della fonte luminosa, nei periodi dal 1° gennaio al 28 febbraio, dal 1° giugno al 31 luglio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Nei periodi consentiti la fonte luminosa non può comunque superare l'equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso. In caso di utilizzo della fonte luminosa da natante, lo stesso deve essere ormeggiato;
- h) "paravanti da caminar", con larghezza della base di misura non superiore a cm 80 e maglia non inferiore a mm 16;
- i) rezzaglio o "sparviero" o "giacchio". La maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 28;
- j) slitta con scivolo divergente, con non più di otto ami, nella misura di un solo attrezzo per pescatore;
- k) "chebe da gò o da gamberi" di lunghezza non superiore a cm 30 e diametro non superiore a cm 15, in numero massimo di quindici per ogni barca;
- l) canna da bisati o passarini, con numero massimo complessivo di non più di quindici ami per ogni barca;
- m) "re' da imbrocco" o "barracuda". La rete deve essere in nylon, di lunghezza non superiore a metri 75. La maglia non dev'essere inferiore a mm 44. L'attrezzo deve essere esclusivamente usato come rete di superficie;
- n) tremaglio per "acquadelle". La lunghezza dell'attrezzo non deve superare metri 12 e la maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 16. L'attrezzo dev'essere usato come rete da posta;
- o) cerchio o rassaio, con rete a maglia non inferiore a mm 14 e diametro massimo di cm 80.

2. Ove non specificato diversamente, gli attrezzi di cui al presente articolo possono essere utilizzati nel numero massimo di uno per pescatore.

3. Gli attrezzi di cui al comma 1 possono essere usati in modo cumulativo solo fino alla concorrenza di venticinque ami complessivi.

4. È consentita la pesca con le mani.

5. La Giunta regionale può autorizzare i pescatori sportivi o dilettanti all'utilizzo nelle acque di Zona C di attrezzi non riportati al comma 1 al fine di tutelare particolari forme di pesca tradizionali.

Art. 17

Pesca professionale in Zona C.

1. In Zona C (zona salmastra), il pescatore di professione può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità, tenuto conto delle limitazioni geografiche di cui all'allegato F:

- a) gli attrezzi di cui all'articolo 16 con le modalità e le limitazioni anche geografiche ivi indicate;
- b) cerchio o "rassaio", con rete a maglia non inferiore a mm 14;
- c) tirlindana;
- d) saccaleva o cianciolo, denominata anche rete di circuizione. La maglia non deve essere inferiore a mm 16 e la lunghezza massima della rete non deve essere superiore a metri 100;
- e) rete da posta con cogolli o "tresse". La maglia della rete dei cogolli non deve essere inferiore a mm 12, mentre quella delle "pareti" non deve essere inferiore a mm 14;
- f) rete da pescetti a sacco senza cogollo;
- g) trimaglio o tramaglio o sorbera, anche da fondo. La maglia non deve essere inferiore a mm 35;

- h) sorbera a canna. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;
- i) cogollo denominato anche "bertovello", "reon" o "traturò", "monchin" o "mezzaluna". La bocca dell'attrezzo non deve superare i metri 3 e la sua lunghezza massima non può superare i metri 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. La maglia del cogollo non deve essere inferiore a mm 12;
- j) bertovello senza ali. Il diametro massimo della bocca non deve superare metri 1,50, la lunghezza massima della rete metri 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 24;
- k) volega. La maglia non deve essere inferiore a mm 16;
- l) coccia volante. La maglia non deve essere inferiore a mm 14;
- m) coccia con ciocioli. La maglia non deve essere inferiore a mm 12. La pesca con tale attrezzo è svolta da due imbarcazioni in traino parallelo. È consentito l'uso di un peso per ciascuna estremità atto a tenere la rete bilanciata;
- n) battarella. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12;
- o) tartana fissa da schille o da acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12. È vietata l'aggiunta della catena;
- p) tartanella ciara o da sepe. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;
- q) granzera o bragagna da granchi. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 20;
- r) schiller. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10;
- s) parangale di fondo o di superficie;
- t) chebe da gò o da gamberi di cm 30 per cm 15;
- u) canna da bisati o passarini;
- v) fureghin. La maglia non dev'essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a 24 metri;
- w) "re" da imbrocco" o "barracuda", anche da fondo. La rete deve essere in nylon. La maglia non dev'essere inferiore a mm 35;
- x) tremaglio per "acquadelle". La lunghezza dell'attrezzo non deve superare metri 12 e la maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 16. L'attrezzo dev'essere usato come rete da posta;
- y) reoni da seppie. L'attrezzo non deve superare i metri 15 di apertura complessiva e i metri 4 di altezza;
- z) nassa da seppie. La nassa deve avere dimensioni non eccedenti a quelle di seguito indicate: se a forma di parallelepipedo o consimile, lunghezza metri 1,10, larghezza metri 0,60, altezza metri 0,60; se a forma cilindrica, lunghezza fra i cerchi più esterni metri 1,50, diametro metri 0,50;
- aa) nassa. Il diametro massimo di apertura della bocca non deve superare cm 40, la misura della maglia non deve essere inferiore a mm 5 e la maglia della rete nella bocca, non deve essere inferiore a mm 20;
- bb) vangaiola (negossa). L'apertura massima della bocca della rete non deve superare metri 1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10. Può essere applicata la traversa in legno;
- cc) rete da acquadelle. Le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 16 nel tresso e a mm 12 nelle ali e nella coda. Le reti non devono essere superiori a metri 50 di lunghezza e devono essere collocate a distanza di almeno metri 100 l'una dall'altra. L'uso della rete da acquadelle è vietato nei mesi di gennaio e febbraio.

2. Gli attrezzi per la pesca professionale devono recare un apposito contrassegno di riconoscimento consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete in un punto facilmente controllabile. Il contrassegno deve contenere il numero della licenza di pesca di tipo A rilasciata.

3. La pesca professionale con gli attrezzi previsti al comma 1, lettere e), f), y) e z) è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente a pescatori titolari di licenza di pesca professionale ovvero alle loro cooperative e consorzi che ne facciano richiesta.

4. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale, stabilisce con specifico provvedimento:

- a) il numero massimo di autorizzazioni concedibili;
- b) le indicazioni delle località, degli orari e dei periodi, ed eventuali altre limitazioni sulle modalità di pesca e le caratteristiche degli attrezzi;
- c) i criteri di priorità per la stesura delle graduatorie d'assegnazione delle autorizzazioni di cui al comma 3.

5. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 3, i pescatori professionali singoli o associati, ovvero loro cooperative o consorzi devono presentare specifica richiesta, entro e non oltre il mese di dicembre. La suddetta autorizzazione ha validità dal primo febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo relativamente alle reti fisse di cui al comma 1, lettera e), dal primo di aprile fino al 30 giugno dello stesso anno per reoni e nasse da seppie di cui al comma 1, lettere y) e z).

6. La posizione dei reoni deve essere segnalata nei seguenti modi:

- a) di giorno, le estremità dei bracci e la parte terminale del sacco di raccolta a mezzo di un galleggiante di colore giallo provvisto di asta non inferiore a metri 1,50, sulla quale deve essere posta una bandiera di colore giallo delle dimensioni di almeno cm 30 per cm 20 riportante la lettera P e il numero di licenza di pesca di tipo A;
- b) di notte, le estremità dei bracci e la parte terminale del sacco di raccolta a mezzo di fanale giallo visibile a non meno di

metri 1000 di distanza.

7. La posizione delle cordate di nasse deve essere segnalata alle estremità mediante un galleggiante di colore giallo provvisto di asta non inferiore a metri 1,50, sulla quale deve essere posta una bandiera di colore giallo delle dimensioni di almeno cm 30 per cm 20 riportante la lettera P e il numero di licenza di pesca di tipo A.

8. Gli attrezzi di cui al comma 1, lettere y) e z) devono essere provvisti di idonei supporti rimovibili atti a favorire la deposizione delle ovature di seppia che devono essere successivamente rimossi e collocati secondo modalità idonee a garantire la schiusa, stabilite nel provvedimento di autorizzazione dirigenziale. La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata negli stessi ambienti lagunari dove è praticata la pesca ed è vietata la rimozione delle uova di seppia eventualmente presenti mediante sistemi distruttivi quali idropulitrici, spazzole metalliche o analoghi.

9. Gli attrezzi di cui al comma 1, lettera e) devono essere dotati di appositi contrassegni riportanti il numero di licenza di pesca di tipo A posti su un palo all'estremità della rete.

10. La distanza tra ogni gruppo o linea di reti da posta o tresse non deve essere inferiore a metri 200.

11. Durante il periodo di pesca autorizzato le reti da posta o tresse devono essere ripulite periodicamente al fine di garantire il regolare flusso dell'acqua. Al termine del periodo di pesca autorizzato le reti e i pali di sostegno devono essere riportati a terra.

Art. 18

Pesca di molluschi bivalvi.

1. Al pescatore sportivo o dilettante è consentito raccogliere molluschi bivalvi, al di fuori di aree assegnate in concessione a fini di molluschicoltura, esclusivamente mediante raccolta a mano e nei limiti di cui all'articolo 11. È fatto divieto di esercitare la pesca di vongole di tipo sportivo e dilettantistico dal tramonto all'alba.

2. La pesca professionale di vongole (famiglia *Veneridae*), al di fuori di aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura, è soggetta alla autorizzazione rilasciata dalla Struttura regionale competente a pescatori di professione titolari di licenza di pesca di tipo A che ne facciano richiesta.

3. La Giunta regionale tenuto conto degli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale, stabilisce con specifico provvedimento:

- a) il numero massimo di autorizzazioni concedibili;
- b) il quantitativo giornaliero massimo pro capite di prodotto pescabile;
- c) le indicazioni dei metodi e attrezzi utilizzabili, delle località, degli orari e dei periodi, ed eventuali altre limitazioni;
- d) i criteri di priorità per la stesura delle graduatorie d'assegnazione delle autorizzazioni di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione deve stabilire il quantitativo di prodotto pescabile nonché l'indicazione dei metodi e attrezzi utilizzabili, tra i seguenti:

- a) raccolta a mano;
- b) rasca manuale trainata all'indietro;
- c) rastrello manuale da barca.

5. È fatto divieto di esercitare la pesca di vongole di tipo professionale dal tramonto all'alba.

6. Per la raccolta del cannolicchio è consentito l'utilizzo del cloruro di sodio di derivazione marina (sale da cucina) in zona C, nel limite massimo di chilogrammi 1 per ogni giornata di pesca.

Art. 19

Pesca professionale del pesce novello.

1. La pesca del pesce novello allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti è consentita per un periodo non superiore a novanta giorni. La Struttura regionale competente stabilisce con proprio provvedimento annuale la data di inizio della pesca, comunque non antecedente il primo marzo e la data di termine comunque non successiva al 31 maggio.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un'apposita autorizzazione della Struttura regionale competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale.
3. I soggetti autorizzati alla pesca del pesce novello possono utilizzare le reti a tratta denominate bragotto, bragotto da pesce novello, rete da pesce novello, rete da pescetti o strassin, tela da pesce novello o tratolina da pesce novello.
4. È sempre vietata la pesca di novellame di anguilla.
5. I soggetti autorizzati devono inviare alla Struttura regionale competente entro il termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione una dichiarazione riguardante i luoghi di pesca del novellame, la quantità raccolta complessiva e per singole specie, nonché la destinazione del prodotto. La dichiarazione deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale.
6. L'autorizzazione può essere sospesa, revocata e non rinnovata per gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni in essa contenute.

Art. 20

Pesca del seme di mollusco.

1. Il periodo di pesca del seme di mollusco è stabilito dalla Struttura regionale competente con proprio provvedimento, acquisite le opportune informazioni tecnico scientifiche.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un'apposita autorizzazione della Struttura regionale competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale.
3. I soggetti autorizzati devono inviare alla Struttura regionale competente entro il termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione una dichiarazione riguardante i luoghi di pesca del seme di mollusco, la quantità raccolta complessiva, nonché la destinazione del prodotto. La dichiarazione deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale.
4. L'autorizzazione può essere sospesa, revocata e non rinnovata per gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni in essa contenute.

Art. 21

Raccolta di anellidi e corbole.

1. Il pescatore sportivo o dilettante può raccogliere per proprio uso esclusivo e col solo ausilio delle mani, del coltello, del palo o della forca, senza ausilio del crivello, fino a 100 esemplari al giorno complessivi di anellidi (vermi), di cui non più di 50 della specie verme duro o "muriddu", e fino a 100 esemplari di corbole (*Upogebia pusilla*).
2. La raccolta degli anellidi (vermi) e delle corbole è consentita ai pescatori di professione, oltre che con le modalità di cui al comma 1, anche con l'ausilio del crivello a mano con rete a sacco avente dimensioni massime di cm 60 per cm 90 oppure cm 80 di diametro.
3. Per la cattura delle corbole ai pescatori di professione e ai pescatori sportivi o dilettanti è consentito l'utilizzo del vaso con manico, di diametro massimo di cm 15.

Art. 22

Pesca subacquea.

1. La pesca subacquea, salvo quanto previsto dal comma 5, è consentita solo in Zona C (acque salmastre), esclusivamente in apnea, a pescatori maggiorenni in possesso di licenza di pesca di tipo A o di tipo B.

2. La pesca subacquea è vietata da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo la levata del sole. Inoltre la pesca subacquea è sempre vietata nelle seguenti località:

- a) a distanza inferiore a metri 500 da zone di balneazione;
- b) a distanza inferiore a metri 100 da impianti di acquacoltura, natanti ancorati, opere portuali, boe e segnali marittimi e altre opere idrauliche.

3. Durante l'immersione il pescatore subacqueo ha l'obbligo di segnalare la sua presenza mediante un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a metri 300. Se il pescatore si serve di un natante appoggio, la bandiera deve essere collocata anche sul natante.

4. Il fucile subacqueo può essere tenuto in posizione di armamento solo durante l'immersione.

5. L'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione, che costituiscono attrezzatura da pesca, è consentito esclusivamente ai pescatori titolari di licenza di pesca di tipo A per le acque interne e marittime interne che siano anche titolari dell'autorizzazione per la pesca professionale subacquea valida per i compartimenti marittimi di Chioggia e di Venezia. L'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione è consentito ai suddetti soggetti esclusivamente per la raccolta a mano di esemplari di Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e di molluschi bivalvi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 18. Per l'esercizio della pesca subacquea professionale con apparecchi ausiliari di respirazione devono essere utilizzate esclusivamente unità da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti munite di apposita licenza di pesca "Unità Appoggio per la Pesca Subacquea Professionale" in corso di validità. Il pescatore professionale che esercita la pesca di Riccio di mare nelle acque della Zona C non può effettuare la pesca in mare nel corso della stessa giornata.

Art. 23 **Pesca scientifica.**

1. L'autorizzazione all'esercizio della pesca per fini scientifici ovvero per studi, censimenti o monitoraggi di fauna ittica, viene rilasciata a professionisti specializzati, istituti ed enti di ricerca pubblici o privati operanti nei settori delle indagini ittiofaunistiche, della ricerca, tutela e promozione dei beni faunistico-ambientali.

2. La domanda è presentata, conformemente al modello adottato dalla Giunta regionale, con un anticipo minimo di giorni trenta dalla data di previsione dell'inizio lavori, corredata dal piano di ricerca contenente le finalità, il periodo, i luoghi, gli attrezzi, l'elenco nominativo degli operatori coinvolti con relativa qualifica e titolo di studio, le imbarcazioni utilizzate e ogni altra modalità di svolgimento delle attività.

3. Le autorizzazioni non possono avere durata superiore a quella prevista per l'esecuzione dei lavori che motivano il loro rilascio, ovvero la durata prevista nello specifico progetto di ricerca. Qualora tali date non siano definibili non possono avere durata superiore all'anno e possono essere rinnovate, previa presentazione dell'istanza alla Struttura regionale competente, almeno trenta giorni prima della scadenza del provvedimento.

4. Le autorizzazioni dovranno specificare i corsi d'acqua interessati dalla ricerca, nonché le modalità e i mezzi con cui tale attività potrà essere effettuata, le quantità e le specie ittiche che potranno essere raccolte.

5. I titolari di autorizzazione all'esercizio della pesca scientifica sono tenuti a comunicare preventivamente alla Struttura regionale competente e all'eventuale concessionario il calendario delle attività programmate e a presentare, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione, una breve relazione tecnico-scientifica in merito agli studi effettuati.

Art. 24 **Autorizzazioni per pesca ai fini ittiogenici.**

1. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la Struttura regionale competente può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.

2. L'autorizzazione indica i luoghi e i periodi di intervento, gli strumenti di cattura utilizzati, l'elenco nominativo degli operatori coinvolti e ogni altra modalità di svolgimento dell'attività. Gli interventi possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione anche con strumenti e mezzi vietati dalla normativa vigente.

3. La pesca ai fini ittigenici è svolta:

- a) dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti;
- b) dai concessionari di acque pubbliche per la pesca sportiva e dilettantistica;
- c) dai pescatori professionisti;
- d) da società di ricerca e consulenza in campo ambientale.

4. Il personale del Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", esercita la pesca a fini ittigenici senza la necessità di autorizzazione.

5. I concessionari di acque pubbliche, titolari di concessione nel cui disciplinare è contemplata la cattura di fauna ittica per la riproduzione artificiale e il ripopolamento, non necessitano di autorizzazione. Resta fermo l'obbligo di comunicare preventivamente alla Struttura regionale competente il programma di tali attività con l'indicazione dei periodi, luoghi, modalità di intervento e nominativi del personale impiegato.

6. Le catture a fini ittigenici possono essere effettuate con i seguenti attrezzi:

- a) elettrostorditore;
- b) guadini e altri simili strumenti di cattura;
- c) reti da pesca;
- d) nasse e trappole;
- e) altri strumenti di cattura, purché caratterizzati da una elevata selettività e da un ridotto impatto sull'ambiente acquatico e sull'ittiofauna.

Art. 25

Permessi temporanei di pesca.

1. Il permesso temporaneo di pesca di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è rilasciato dalla Struttura regionale competente, anche tramite altri soggetti delegati, e ha validità nelle sole acque interne e marittime interne incluse entro il territorio del Veneto. Tale permesso sostituisce temporaneamente la licenza di pesca sportiva e dilettantistica e il tesserino regionale per la zona A salmonicola, ove necessario. Nel permesso temporaneo sono chiaramente indicati il nominativo, la data, il luogo di nascita del pescatore, la data di inizio e di termine del periodo di validità del permesso e il numero massimo consentito di catture di ciascuna specie.

2. Il permesso temporaneo di cui al comma 1, con validità non superiore a 7 giorni, è rilasciato a fronte del versamento di un importo pari a euro 8,00 per una giornata e di euro 20,00 per una settimana. Tali importi sono introitati dalla Regione del Veneto e sono destinati agli interventi in materia di pesca sportiva e dilettantistica che competono alla stessa ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

Art. 26

Occupazione del posto nella pesca sportiva e dilettantistica.

1. Ogni pescatore, nell'azione di pesca, non può occupare un fronte complessivo superiore a metri 20.

2. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora richiesto dal primo occupante, dovranno collocare i propri attrezzi da pesca a una distanza di rispetto di almeno metri 10, calcolati in linea d'aria, di fronte, a monte e a valle da uno dei galleggianti, o altri strumenti di pesca consentiti, già in acqua.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 valgono anche per la pesca da barca o natante e per la gittata dell'esca in caso di pesca in movimento (pesca a spinning, a mosca e con qualsiasi altra tecnica che preveda spostamenti dal punto di inizio dell'attività di pesca).

4. La distanza minima di rispetto tra due barche o natanti, qualora richiesta dal primo occupante lo spazio acqueo, è fissata in metri 20.

Art. 27
Uso del bilancione.

1. Il bilancione deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) il lato o il diametro massimo della rete superiore a metri 4;
 - b) non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione;
 - c) la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40.
2. È consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a un sesto di quella totale, con maglia non inferiore a mm 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari a un sesto di quella precedente, con maglia non inferiore a mm 12.
3. Fatte salve le installazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i bilancioni dovranno avere struttura a due bracci e utilizzare reti prive di sacco terminale per la raccolta del pescato.
4. L'uso del bilancione è soggetto ad autorizzazione individuale da parte della Struttura regionale competente che definisce criteri e modalità di utilizzo, tenuto conto delle limitazioni geografiche di cui all'allegato G.
5. L'autorizzazione può essere rilasciata ai soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere titolari di licenza di pesca di tipo A o di tipo B;
 - b) essere titolari della concessione all'occupazione dello spazio demaniale o di altro atto attestante la legittima disponibilità dell'area, ovvero essere delegati dal titolare.
 - c) eventuale atto di assenso del titolare dei diritti esclusivi di pesca o del concessionario ai fini di pesca sportiva e dilettantistica.
6. I soggetti autorizzabili per ogni bilancione non possono superare il numero di cinque.
7. La pesca con l'utilizzo dei bilancioni è disciplinata dalla Carta ittica regionale che individua le zone in cui tale forma di pesca è consentita e che definisce il numero massimo di bilancioni autorizzabili per ciascuna zona.
8. L'uso della fonte luminosa è consentito esclusivamente durante le operazioni di recupero del pescato a rete emersa.

Art. 28
Navi minori, imbarcazioni, natanti e altri galleggianti mobili adibiti all'attività di pesca.

1. Per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica possono essere utilizzati imbarcazioni o natanti nelle acque di Zona B e Zona C, nonché nei laghi e nei bacini artificiali della Zona A.
2. Per l'esercizio della pesca professionale possono essere utilizzate navi minori aventi stazza lorda non superiore a tonnellate 10 e apparato motore non superiore a kilowatt 112, nonché altre unità galleggianti mobili aventi i medesimi limiti massimi di stazza e potenza motore.
3. Le navi minori e le altre unità galleggianti mobili adibite alla pesca professionale devono essere iscritte negli appositi registri delle unità adibite a scopo di pesca professionale tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario delle capitanerie di porto o dagli ispettorati regionali di porto.
4. Sono fatte salve le disposizioni per la navigazione previste da leggi statali e regionali, regolamenti e provvedimenti emanati dalle autorità competenti.

Art. 29
Periodi di divieto e misure minime di prelievo.

1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:

- a) Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e suo ibrido con la trota fario dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- b) Trota fario (*Salmo trutta trutta*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. Nella zona salmonicola del fiume Adige, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di febbraio;
- c) Trota di lago (*Salmo trutta lacustris*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- d) Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- e) Temolo (*Thymallus thymallus*) dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- f) Persico reale (*Perca fluviatilis*) dal 1° aprile al 31 maggio;
- g) Tinca (*Tinca tinca*) dal 15 maggio al 30 giugno;
- h) Carpa (*Cyprinus carpio*) dal 15 maggio al 30 giugno;
- i) Luccio (*Esox lucius*) dal 1° gennaio al 31 marzo;
- j) Anguilla (*Anguilla anguilla*) dal 1° gennaio al 31 marzo;
- k) Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) dal 15 maggio al 30 giugno;
- l) Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
- m) Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
- n) Cavedano (*Leuciscus cephalus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
- o) Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*) dal 1° ottobre al 30 giugno.

2. Il prelievo delle seguenti specie ittiche è sempre vietato:

- a) Barbo canino (*Barbus caninus*);
- b) Barbo comune (*Barbus plebejus*);
- c) Scazzone (*Cottus gobio*);
- d) Lasca (*Chondrostoma genei*);
- e) Savetta (*Chondrostoma soetta*);
- f) Pigo (*Rutilus pigus*);
- g) Cheppia (*Alosa fallax*);
- h) Gobione (*Gobio gobio*);
- i) Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
- j) Ghiozzo padano (*Padagogobius martensii*);
- k) Panzarolo (*Knipowitschia punctatissima*);
- l) Cobite comune (*Cobitis taenia*);
- m) Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
- n) Nono (*Aphanius fasciatus*);
- o) Ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*);
- p) Ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*);
- q) Storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- r) Storione comune (*Acipenser sturio*);
- s) Storione ladano (*Huso huso*);
- t) Lampreda padana (*Lampetra zanandreae*);
- u) Lampreda marina (*Petromyzon marinus*).

3. È sempre vietato il prelievo delle seguenti specie di invertebrati: Pinna comune o Nacchera (*Pinna nobilis*), Dattero di mare (*Litophaga litophaga*).

4. Per le specie di organismi invertebrati di seguito elencati, i periodi di divieto di prelievo sono:

- a) Corbola (*Upogepia sp.*) dal 1° giugno al 31 luglio;
- b) anellidi (*Marphysa sanguinea*, *Hediste sin.* *Nereis sp.*, *Perinereis sp.*) dal 1° dicembre al 28 febbraio;
- c) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) dal 1° maggio al 30 giugno.

5. Per le specie delle quali è vietato il prelievo, il direttore della Struttura regionale competente può autorizzarne la cattura sulla base delle indicazioni contenute nella Carta ittica regionale, definendo il numero massimo di esemplari catturabili, le zone, i periodi e le misure consentite.

6. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica e di altri organismi acquatici, le misure minime di prelievo sono le seguenti:

- a) Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e suo ibrido con la trota fario: 30 cm;
- b) Trota di lago (*Salmo trutta lacustris*): cm 35;
- c) Trota fario (*Salmo trutta trutta*): cm 22;

- d) Temolo (*Thymallus thymallus*): cm 30;
- e) Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*): cm 25;
- f) Persico reale (*Perca fluviatilis*): cm 25;
- g) Persico reale (*Perca fluviatilis*), nei laghi e bacini lacustri: cm 15;
- h) Tinca (*Tinca tinca*): cm 30;
- i) Carpa (*Cyprinus carpio*): cm 35;
- j) Cavedano (*Leuciscus cephalus*): cm 25;
- k) Luccio (*Esox lucius*): cm 40;
- l) Anguilla (*Anguilla anguilla*): cm 40;
- m) Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*): cm 10;
- n) Branzino (*Dicentrarchus labrax*): cm 25;
- o) Passera di mare (*Platichthys flesus*): cm 15;
- p) Vongole veraci (*Venerupis spp.*, *sin. Ruditapes spp.*, *sin. Tapes spp.*): cm 2,5.

7. Al fine di tutelare la fauna, le lunghezze minime di cui al comma 6 possono essere modificate in modo restrittivo dai concessionari di cui all'articolo 37.

8. Per le specie di origine marina, non comprese nell'elenco di cui al comma 6, valgono le lunghezze indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

9. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale; per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie. La lunghezza del gambero si misura dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).

10. I pesci catturati di lunghezza inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.

TITOLO III SEMINE E RECUPERI ITTICI

Art. 30 Semine di specie ittiche.

1. Le semine di specie ittiche ai fini di pesca sportiva e dilettantistica e ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici sono soggette ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

2. Le semine ai fini di pesca sportiva e dilettantistica rispettano i criteri determinati con provvedimento di Giunta regionale e comunque sono conformi alle misure di conservazione dei siti di Rete Natura 2000.

3. La Carta ittica regionale individua le aree ove vige il divieto di immissione ai fini di pesca sportiva e dilettantistica per la tutela delle popolazioni autoctone di interesse conservazionistico.

4. Le semine ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici, in capo al concessionario di una derivazione idrica, devono essere conformi, a far data dell'attivazione della stessa, a quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale e dall'articolo 10 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca". Qualora non sussistano le condizioni ecologiche necessarie per il ripopolamento o reintroduzione di fauna ittica nello stesso corpo idrico interessato dalla derivazione, il ripopolamento o reintroduzione potrà avvenire in un altro corso d'acqua all'interno del medesimo bacino idrografico nell'areale di pertinenza delle popolazioni ittiche che subiscono gli effetti dell'intervento.

Art. 31 Misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci e disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di semina.

1. È vietato a chiunque trasferire pesci e organismi acquatici da un corso d'acqua a un altro, salvo specifica autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

2. Le operazioni di semina e di trasporto del materiale ittico, anche in occasione dei recuperi ittici per asciutte e manutenzioni dei corpi idrici, sono soggette alla normativa nazionale e regionale in materia di sanità e benessere animale.
3. Agli organi di vigilanza devono essere esibiti tutti i documenti previsti nell'autorizzazione alla semina. Le operazioni di semina sono immediatamente sospese nel caso in cui venga riscontrata la mancanza o la non regolarità dei documenti previsti.

Art. 32

Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica.

1. Ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone e degli equilibri ecologici esistenti, la Giunta regionale prevede azioni mirate al contenimento delle specie alloctone invasive di fauna acquatica, soggette ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Struttura regionale competente e prevede i periodi di intervento e gli strumenti di cattura utilizzabili, in relazione alla specie e alle caratteristiche dei corpi idrici interessati, nonché tutte le prescrizioni che devono essere rispettate nell'esercizio dell'attività di contenimento, con riferimento anche alla destinazione degli esemplari di fauna acquatica catturati in relazione alla specie di appartenenza. Gli interventi di contenimento possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sottoposte a particolari forme di gestione nonché con strumenti e mezzi vietati dalla normativa vigente.
3. Il contenimento delle specie alloctone invasive può essere effettuato con i seguenti attrezzi:
 - a) elettrostorditore;
 - b) guadini, raffi e altri simili strumenti di cattura;
 - c) reti da pesca;
 - d) nasse e trappole per i gamberi;
 - e) fucile subacqueo;
 - f) altri strumenti di cattura, purché caratterizzati da una elevata selettività e da un ridotto impatto sull'ambiente acquatico e sull'ittiofauna.
4. Gli interventi di contenimento di cui al presente articolo possono essere svolti dal Servizio regionale di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché, previa autorizzazione della Struttura regionale competente e con la supervisione di un tecnico responsabile:
 - a) dalle associazioni di pescatori sportivi o dilettanti;
 - b) dai pescatori professionisti;
 - c) da società di ricerca e consulenza in campo ambientale.

Art. 33

Asciutte e manutenzione di corpi idrici.

1. Al fine di assicurare il recupero della fauna ittica, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, chiunque pone in asciutta totale o parziale corsi o bacini d'acqua deve comunicarlo, almeno trenta giorni prima dell'evento, alla Struttura regionale competente e, per le acque oggetto di concessione, anche al concessionario.
2. Qualora sussistano motivi di urgenza e non prevedibili, la comunicazione di cui al comma 1 può essere contestuale alla messa in asciutta.
3. Gli interventi che interessano l'alveo dei corsi d'acqua, anche se non comportano asciutte totali o parziali del corso d'acqua stesso, devono essere comunicati alla Struttura regionale competente e al concessionario, con i tempi di cui ai commi 1 e 2.
4. La Struttura regionale competente provvede alle operazioni di recupero ittico, anche attraverso l'uso dell'elettrostorditore. Il recupero può essere effettuato dagli agenti del Servizio di vigilanza regionale o da personale appositamente autorizzato che abbia frequentato un idoneo corso di formazione all'uso di apparecchiature elettriche.
5. Il personale addetto al recupero deve trasmettere alla Struttura regionale competente apposito verbale che deve contenere l'indicazione relativa al tratto di corso d'acqua interessato, alle specie e alle quantità recuperate, alle località e ai corsi d'acqua in cui si è provveduto alla successiva reimmissione.

6. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il richiedente l'intervento di messa in asciutta di un corso d'acqua o bacino, è soggetto al pagamento degli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalla Regione o dagli eventuali concessionari delle acque a scopo di pesca sportiva e dilettantistica. I costi delle operazioni di recupero ittico e le disposizioni integrative sono disciplinate con provvedimenti della Giunta regionale.

7. La Giunta regionale può prevedere dei protocolli d'intesa con i consorzi di bonifica o con l'ente gestore dei corpi idrici ai fini della protezione dell'ambiente fluviale e della conservazione del patrimonio ittico ivi presente.

8. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero sono realizzate nelle medesime acque in cui è avvenuto il recupero o, se non fosse possibile, in uno o più corsi o specchi d'acqua dello stesso bacino idrografico di pari stato sanitario o, previa quarantena, in altri corsi o specchi d'acqua idonei dal punto di vista faunistico.

TITOLO IV

GARE, MANIFESTAZIONI E CONCESSIONI PER LA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

Art. 34

Gare e manifestazioni.

1. Si definiscono gare di pesca le competizioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate o riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dagli enti di promozione sportiva e riservate ai rispettivi soci. Si definiscono manifestazioni di pesca le attività aventi finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale da associazioni di pesca, enti o soggetti diversi da quelli sopra indicati.

2. La Carta ittica regionale individua i tratti di corsi d'acqua in cui possono essere svolte gare e manifestazioni di pesca sportiva e dilettantistica.

3. Le gare e manifestazioni di pesca sono soggette ad autorizzazione regionale.

4. I soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca devono presentare istanza alla Struttura regionale competente entro il 31 gennaio di ogni anno. La medesima Struttura regionale approva il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi.

5. Per gare e manifestazioni che vengono svolte in acque in concessione le istanze devono essere presentate dai soggetti promotori, corredate dal parere favorevole del concessionario, ovvero, in alternativa, dal concessionario del corso d'acqua interessato dalla manifestazione o dalla gara.

6. Qualora pervengano, per un medesimo tratto di corso d'acqua, più richieste per gare o manifestazioni di pesca, l'autorizzazione viene concessa secondo il seguente ordine di priorità:

- a) gare internazionali;
- b) gare di campionato nazionale;
- c) gare di campionato regionale;
- d) gare di campionato provinciale;
- e) altre gare;
- f) manifestazioni.

A parità d'ordine di priorità, costituirà elemento preferenziale l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

7. L'istanza deve contenere:

- a) il nominativo del rappresentante legale del soggetto che organizza la gara o la manifestazione di pesca;
- b) data, orario di svolgimento, campo gara e tratto di corso d'acqua interessato;
- c) numero presumibile di pescatori partecipanti;
- d) qualora consentito, l'indicazione delle specie ittiche eventualmente immesse prima dello svolgimento della gara o manifestazione di pesca;
- e) eventuale tratto di corso d'acqua individuato come riserva.

8. Per gare e manifestazioni di pesca in Zona A con immissione di salmonidi, nel tratto di corso d'acqua autorizzato, dovrà essere preventivamente immesso, a cura e spese dell'organizzatore, un quantitativo compreso tra chilogrammi 0,8 e chilogrammi 2 di salmonidi di lunghezza minima di cm 22 per ogni pescatore partecipante previsto nell'istanza. In tale tratto

vige il divieto di libera pesca dal momento della semina del materiale ittico, che è effettuabile anche il giorno precedente a quello della gara, fino ad un'ora dopo la fine della gara o manifestazione. Il materiale ittico utilizzato per le immissioni è soggetto alla normativa nazionale e regionale in materia sanitaria. Il tratto e il divieto devono essere segnalati da tabelle, posizionate a cura del soggetto autorizzato secondo quanto previsto con provvedimento della Giunta regionale, e devono essere rimosse entro tre ore dal termine della gara o manifestazione. È fatto obbligo di liberare immediatamente, provvedendo al taglio della lenza, eventuali altre specie ittiche diverse da quelle oggetto di semina o di lunghezza difforme da quella consentita. Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca è consentita la deroga ai limiti di quantitativo e ai periodi di divieto relativi alle specie oggetto di immissione. Deve essere rispettata la lunghezza minima di cattura.

9. La Struttura regionale competente può autorizzare gare e manifestazioni in Zona A anche senza l'obbligo della semina ittica, fermo restando che il pesce catturato venga immediatamente rilasciato in loco e che vengano utilizzate esclusivamente le tecniche della pesca a mosca o spinning, con ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato.

10. Durante lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca in Zona B e Zona C è consentita la cattura di esemplari in deroga ai limiti di quantitativo, di lunghezza e di periodo di divieto. Il pesce pescato, fatta eccezione per le specie ittiche alloctone, deve essere mantenuto vivo e, al termine della manifestazione, deve essere reimmesso nell'ambiente acquatico dal quale è stato prelevato. Il tratto di corso d'acqua autorizzato allo svolgimento della gara o manifestazione è precluso alla libera pesca, su entrambe le sponde, dalle ore 5.00 del giorno di svolgimento della gara o manifestazione fino a un'ora dopo il termine della stessa. Sono escluse dal divieto di pesca le sponde dei laghi e dei bacini artificiali in occasione delle gare e manifestazioni da natante o da belly boat.

11. I concorrenti ammessi alle gare e manifestazioni di pesca, regolarmente autorizzate, devono essere muniti di licenza di pesca o del permesso temporaneo di pesca e possono partecipare alle medesime anche se privi del tesserino regionale o del permesso del concessionario.

12. In deroga ai limiti di cui all'articolo 8, comma 4, è consentito l'uso di un quantitativo superiore di pastura in occasione di gare di pesca a carattere nazionale e internazionale, previa autorizzazione della Struttura regionale competente.

Art. 35

Campi di gara fissi.

1. La Carta ittica regionale individua i tratti di corsi d'acqua da adibire a campi di gara fissi, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. Tali tratti dovranno essere conformi e corrispondenti ai seguenti parametri ecologici, di sicurezza e praticabilità:

- a) caratteristiche di scarsa naturalità e non elevato stato qualitativo ecologico;
- b) non dovranno essere percorsi nella loro longitudine da linee elettriche aeree di qualunque tipo, che non siano ad almeno metri 30 di distanza dal corso d'acqua, calcolati in linea retta partendo dalla base dei piloni di sostegno;
- c) preferibilmente non dovranno essere attraversati da linee elettriche aeree; in caso di presenza delle stesse sarà necessario adottare misure di sicurezza quali mantenere una distanza di almeno metri 30 dalla linea elettrica o prevedere soluzioni per isolare i cavi;
- d) dovranno avere sponde non completamente cementificate, né troppo ripide o soggette a fenomeni erosivi e franosi, tali da non permettere la risalita del pescatore che accidentalmente dovesse cadere in acqua;
- e) dovranno essere raggiungibili dai mezzi di soccorso;
- f) dovranno essere facilmente accessibili ai concorrenti, anche se dotati di limitata capacità motoria;
- g) dovranno possedere nelle immediate vicinanze aree idonee alla sosta degli autoveicoli dei partecipanti, tali da non creare intralcio alla pubblica circolazione.

2. I campi gara fissi possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), mediante apposita convenzione con la quale saranno stabilite le norme di utilizzo.

3. I soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca nei campi gara fissi dati in concessione devono presentare istanza al concessionario.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, nei campi gara fissi, al di fuori dei periodi di svolgimento delle gare e manifestazioni, la pesca si effettua nel rispetto della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e del presente regolamento.

Art. 36**Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.**

1. Le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private, nonché le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica all'interno di impianti di acquacoltura e piscicoltura in proprietà privata, sono rilasciate dalla Struttura regionale competente.
2. Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) dati identificativi del richiedente;
 - b) copia dell'atto di proprietà dell'area interessata dall'impianto o, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario, copia del contratto d'affitto dell'area o consenso scritto all'uso dell'area da parte del proprietario del fondo;
 - c) dichiarazione sostitutiva antimafia, salvo le eccezioni previste dalla normativa;
 - d) dichiarazione attestante:
 - 1) le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità per la derivazione delle acque e dell'eventuale autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'ente competente;
 - 2) l'assenza di scariche entro il bacino e nelle immediate vicinanze;
 - 3) l'assenza di attività estrattive in atto all'interno del bacino anche se marginale allo stesso;
 - 4) l'assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili, agricoli, zootecnici e industriali;
 - e) copia della planimetria dell'impianto con relative indicazioni batimetriche;
 - f) relazione tecnica-illustrativa in cui siano indicati in particolare:
 - 1) l'elenco delle specie ittiche oggetto di immissione (nome scientifico e nome comune);
 - 2) il numero e la superficie dei bacini;
 - 3) piano di gestione delle attività di pesca;
 - 4) gli accorgimenti tecnici di separazione delle acque dell'impianto dal reticolo idrografico circostante, ai fini di evitare la fuoriuscita di specie ittiche;
 - 5) le modalità di restituzione dell'acqua.
3. La durata dell'autorizzazione è di cinque anni.
4. Ogni eventuale variazione dei requisiti di cui sopra o ogni variazione sulla titolarità dell'autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata alla Struttura regionale competente.
5. L'autorizzazione dovrà prevedere l'elenco delle specie ittiche oggetto di immissione. Per le specie alloctone dovrà essere effettuata una valutazione del rischio di diffusione delle stesse nel reticolo idrografico circostante secondo lo schema riportato in allegato H.
6. Le immissioni di cui al punto precedente possono essere effettuate esclusivamente con materiale ittico proveniente da allevamenti autorizzati e in regola con la normativa sanitaria vigente.
7. Dagli impianti di pesca sportiva e dilettantistica di cui al presente articolo non può essere portato all'esterno alcun esemplare ancora in vita di specie ittiche. Il titolare dell'impianto è responsabile del rispetto di tale prescrizione e ha l'obbligo di verificare l'avvenuta soppressione degli esemplari catturati. Il titolare deve inoltre rilasciare al pescatore un'attestazione nella quale vengono indicati le specie e il numero di capi catturati.
8. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo devono:
 - a) provvedere, a proprie spese, all'installazione di idonee tabelle lungo il perimetro del bacino e nei principali punti di accesso;
 - b) chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino;
 - c) attenersi alle prescrizioni fissate nell'atto autorizzativo;
 - d) permettere il controllo da parte degli organi di vigilanza.
9. L'autorizzazione può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata dalla Struttura regionale competente in caso di:

- a) violazioni degli obblighi e delle prescrizioni stabiliti dalla medesima autorizzazione;
- b) inosservanza della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale;
- c) in assenza o nel venir meno di uno o più requisiti previsti nel presente articolo.

10. Negli impianti di pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private, possono essere utilizzati anche attrezzi non previsti nel presente regolamento.

Art. 37

Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica.

1. Le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono rilasciate dalla Struttura regionale competente a enti pubblici, alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) e ad associazioni o società di pescatori sportivi non aventi finalità di lucro. Il concessionario deve essere una persona giuridica riconosciuta o un'associazione con statuto o atto costitutivo redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Ciascun concessionario potrà essere titolare di una sola concessione in Zona A (zona salmonicola).

2. Le concessioni vengono rilasciate per zone omogenee, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e della pressione di pesca e sulla base dei criteri stabiliti dalla Carta ittica regionale al fine della conservazione degli stock ittici autoctoni e dell'ecosistema fluviale, attraverso procedura a evidenza pubblica mediante pubblicazione di appositi bandi che dovranno garantire la pluralità dei soggetti concessionari.

3. In particolare il bando dovrà prevedere per il soggetto concessionario:

- a) la propria sede, o quella di una propria dipendenza permanente, nel territorio di pertinenza della concessione; gli enti pubblici ammessi alla concessione devono possedere competenza territoriale estesa all'intera area in concessione, mediante l'eventuale costituzione di forme associative consortili;
- b) significatività dell'associazione o dell'ente in relazione al numero di pescatori soci e alla loro residenza nei territori comunali in cui ricadono le acque oggetto di concessione;
- c) l'obbligo di garantire la vigilanza ittica nelle acque in concessione con un congruo numero di guardie giurate attive nel territorio;
- d) l'obbligo di garantire le operazioni di recupero ittico in occasione di asciutte naturali e artificiali di corsi o bacini d'acqua, di cui all'articolo 16, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, fatta salva la facoltà per la Giunta regionale di provvedervi autonomamente o di provvedere al loro coordinamento.

4. Le concessioni vengono rilasciate a seguito di sottoscrizione di specifico disciplinare da parte del responsabile della Struttura regionale competente e del concessionario, nel quale vengono esplicitate le modalità per ottemperare agli obblighi previsti, la durata della concessione e l'entità del canone previsto.

5. Le concessioni possono essere sospese in qualsiasi momento previa diffida e successivamente revocate con apposito atto dirigenziale per ragioni di prevalente interesse pubblico, per accertate cause di depauperamento del patrimonio ittico da parte del concessionario, nonché per gravi o ripetute violazioni da parte dello stesso delle norme di legge o regolamentari o del disciplinare di concessione.

6. Nelle acque in concessione può esercitare la pesca il pescatore munito di regolare licenza di pesca, ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 11 bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e in possesso del permesso rilasciato dal concessionario in corso di validità da esibire in caso di controllo.

7. Ai fini della tutela del patrimonio ittico e della protezione dell'ambiente fluviale il concessionario di pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche ha la facoltà di richiedere alla Struttura regionale competente l'adozione di restrizioni alla pesca che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche e le pasture, le lunghezze minime e le quantità di prelievo. Il provvedimento della Struttura regionale competente costituisce regolamentazione dell'esercizio di pesca, anche ai fini sanzionatori.

TITOLO V ACQUACOLTURA

Art. 38**Acquacoltura in aree di proprietà privata.**

1. L'attività di acquacoltura esercitata dagli imprenditori ittici in acque poste in aree di proprietà privata è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.
2. Il regime di autorizzazione di cui al presente articolo non si applica all'allevamento di specie acquatiche negli impianti ornamentali chiusi come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici.
3. La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività di acquacoltura deve contenere i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi del richiedente;
 - b) titolo attestante la legittima detenzione del fondo;
 - c) dichiarazione attestante:
 - 1) le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità dell'uso delle acque;
 - 2) gli estremi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'impianto, ove esistenti;
 - 3) la conformità alla normativa vigente delle opere e delle infrastrutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura;
 - d) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività;
 - e) nulla osta da parte della U.L.S.S. competente per lo svolgimento dell'attività proposta, qualora la stessa non sia già stata autorizzata ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie";
 - f) relazione tecnica indicante:
 - 1) l'elenco riportante il nome scientifico e il nome commerciale delle specie oggetto di allevamento;
 - 2) la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati;
 - 3) le eventuali strutture e gli accorgimenti tecnici finalizzati a evitare la fuoriuscita dall'impianto nella rete idrica circostante di esemplari vivi e di uova, nelle condizioni ordinarie di esercizio e in conseguenza di eventi esterni o eccezionali, nonché a prevenire la predazione da parte della fauna selvatica;
 - 4) la descrizione del ciclo colturale di ciascuna specie;
 - 5) la modalità di alimentazione e di integrazione trofica;
 - g) dichiarazione sostitutiva antimafia, salvo le eccezioni previste dalla normativa;
 - h) studio per la valutazione di incidenza ambientale ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.
4. L'autorizzazione per l'esercizio di attività di acquacoltura è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente.
5. Nelle acque poste in Zona C può essere autorizzato esclusivamente l'allevamento di specie autoctone e di quelle considerate indigene ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.
6. Fatti salvi gli impianti chiusi di cui all'articolo 2, comma 7, del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, nelle acque diverse da quelle poste in Zona C, l'allevamento di specie non autoctone è consentito previa valutazione del rischio di diffusione delle stesse nel reticolo idrografico circostante, secondo lo schema riportato in allegato H.
7. La durata delle autorizzazioni è di dieci anni e può essere rinnovata su richiesta del titolare.
8. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata dalla Struttura regionale competente in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dalla medesima autorizzazione o della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale, commesse nell'esercizio della predetta attività.
9. In caso di morte del titolare o di cessione dell'attività, può essere autorizzato il subentro nell'autorizzazione, su istanza degli eredi o del cessionario, da presentarsi entro due mesi dal decesso o dalla stipula dell'atto di cessione, purché il soggetto

subentrante dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 3.

10. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura provvedono, qualora l'area non sia opportunamente recintata, all'installazione di tabelle indicanti il divieto di pesca, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale, nonché a chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino.

11. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura permettono l'accesso agli organi di vigilanza e controllo.

12. Nella gestione degli impianti di acquacoltura possono essere utilizzati anche attrezzi non previsti nel presente regolamento.

Art. 39

Acquacoltura in risaia o in terreni temporaneamente allagati.

1. L'attività di acquacoltura in risaia o in terreni temporaneamente allagati è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

2. La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività di acquacoltura contiene i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) dichiarazione attestante:

- 1) le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità dell'uso delle acque;
- 2) la conformità alla normativa vigente delle opere e delle infrastrutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura in questione;

- c) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività, inclusi i canali secondari di derivazione e di scolo;
- d) relazione tecnica indicante:

- 1) l'elenco riportante il nome scientifico e il nome commerciale delle specie oggetto di allevamento;
- 2) l'elenco dei nominativi delle persone che coadiuveranno il richiedente nell'esercizio dell'attività di acquacoltura;
- 3) la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati;

- e) studio per la valutazione di incidenza ambientale ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di acquacoltura in risaia o in terreni temporaneamente allagati è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente.

4. All'interno degli impianti di acquacoltura in zone di risaia o in terreni temporaneamente allagati è consentito esclusivamente l'allevamento di specie autoctone e di quelle considerate indigene ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. È comunque consentita la raccolta e commercializzazione di eventuali esemplari di fauna acquatica alloctona presenti accidentalmente nell'impianto.

5. Le persone indicate nell'autorizzazione possono recuperare il pesce esclusivamente nel bacino formato dall'allagamento del terreno, nella risaia e nei relativi canali secondari interni di derivazione e di scolo. Sono invece esclusi dal recupero i corsi d'acqua pubblici laterali alla risaia dai quali viene derivata o nei quali confluisce l'acqua utilizzata per l'allevamento ittico.

6. L'autorizzazione ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di rilascio.

7. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata dalla Struttura regionale competente in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dalla medesima concessione o della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale, commesse nell'esercizio della predetta attività.

8. I titolari di concessione a scopo di acquacoltura devono provvedere all'installazione di tabelle indicanti il divieto di pesca, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale, nonché a chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino.

9. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura in risaia devono permettere l'accesso agli organi di vigilanza e controllo.

Art. 40**Acquacoltura in aree demaniali.**

1. L'attività di acquacoltura esercitata dagli imprenditori ittici in acque poste in aree del demanio pubblico è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.
2. La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività di acquacoltura deve contenere i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi del richiedente;
 - b) atto di concessione dello spazio demaniale da parte dell'amministrazione pubblica competente per l'assegnazione dello spazio acqueo, ovvero altro atto equivalente dell'organo competente per l'assegnazione dello spazio acqueo;
 - c) dichiarazione attestante:
 - 1) le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità dell'uso delle acque;
 - 2) gli estremi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ove esistenti;
 - 3) la conformità alla normativa vigente delle opere e delle infrastrutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura;
 - d) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività;
 - e) nulla osta da parte della U.L.S.S. competente per lo svolgimento dell'attività proposta, qualora la stessa non sia già stata autorizzata ai sensi del decreto legislativo 148/2008;
 - f) relazione tecnica indicante:
 - 1) l'elenco riportante il nome scientifico e il nome commerciale delle specie oggetto di allevamento;
 - 2) la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati;
 - 3) le eventuali strutture e gli accorgimenti tecnici finalizzati a evitare la fuoriuscita dall'impianto nella rete idrica circostante di esemplari vivi e di uova, nelle condizioni ordinarie di esercizio e in conseguenza di eventi esterni o eccezionali, nonché a prevenire la predazione da parte della fauna selvatica;
 - 4) la descrizione del ciclo colturale di ciascuna specie;
 - 5) l'eventuale modalità di alimentazione e di integrazione trofica;
 - g) dichiarazione sostitutiva antimafia, salvo le eccezioni previste dalla normativa;
 - h) studio per la valutazione di incidenza ambientale ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.
3. L'autorizzazione per l'esercizio di attività di acquacoltura è rilasciata tenuto conto degli indirizzi e dei criteri contenuti nella Carta ittica regionale, nonché della pianificazione territoriale vigente.
4. Nelle acque poste in Zona C è consentito esclusivamente l'allevamento di specie autoctone e di quelle considerate indigene ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. È comunque consentita la raccolta e commercializzazione di eventuali esemplari di fauna acquatica alloctona presenti accidentalmente nell'impianto.
5. La durata dell'autorizzazione è di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta del titolare.
6. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata dalla Struttura regionale competente in caso di violazioni degli obblighi stabiliti dalla medesima autorizzazione o della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale, commesse nell'esercizio della predetta attività.
7. In caso di morte del titolare o di cessione dell'attività, può essere autorizzato, fino alla scadenza dell'autorizzazione, il subentro nella medesima, su istanza degli eredi o del cessionario, da presentarsi entro due mesi dal decesso o dalla stipula dell'atto di cessione, purché il soggetto subentrante dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 2.
8. I titolari di autorizzazione a scopo di acquacoltura provvedono all'installazione di tabelle indicanti il divieto di pesca, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale, nonché a chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino.
9. I titolari di autorizzazioni a scopo di acquacoltura permettono l'accesso agli organi di vigilanza e controllo.
10. La raccolta del prodotto è effettuata con gli attrezzi e le modalità indicati dalla Carta ittica regionale.

TITOLO VI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 41 Sanzioni amministrative.

1. Le infrazioni al presente regolamento saranno punite con le sanzioni di cui all'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, in quanto applicabili.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 2018

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Ambiti di applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Forme e modalità di coltivazione delle acque
- Art. 5 - Carta ittica regionale
- Art. 6 - Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca
- Art. 7 - Scale di risalita

TITOLO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

- Art. 8 - Uso di esche e pasture
- Art. 9 - Uso del guadino e del raffio
- Art. 10 - Misurazione della maglia delle reti
- Art. 11 - Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante
- Art. 12 - Tipi di pesca vietati
- Art. 13 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A
- Art. 14 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B
- Art. 15 - Pesca professionale in Zona B
- Art. 16 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona C
- Art. 17 - Pesca professionale in Zona C
- Art. 18 - Pesca di molluschi bivalvi
- Art. 19 - Pesca professionale del pesce novello
- Art. 20 - Pesca del seme di mollusco
- Art. 21 - Raccolta di anellidi e corbole
- Art. 22 - Pesca subacquea
- Art. 23 - Pesca scientifica

- Art. 24 - Autorizzazioni per pesca ai fini ittigenici
- Art. 25 - Permessi temporanei di pesca
- Art. 26 - Occupazione del posto nella pesca sportiva e dilettantistica
- Art. 27 - Uso del bilancione
- Art. 28 - Navi minori, imbarcazioni, natanti e altri galleggianti mobili adibiti all'attività di pesca.
- Art. 29 - Periodi di divieto e misure minime di prelievo

TITOLO III - SEMINE E RECUPERI ITTICI

- Art. 30 - Criteri per le semine di specie ittiche
- Art. 31 - Misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci e disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di semina
- Art. 32 - Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica
- Art. 33 - Asciutte e manutenzione di corpi idrici

TITOLO IV - GARE, MANIFESTAZIONI E CONCESSIONI PER LA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA

- Art. 34 - Gare e manifestazioni
- Art. 35 - Campi di gara fissi
- Art. 36 - Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private
- Art. 37 - Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica

TITOLO V - ACQUACOLTURA

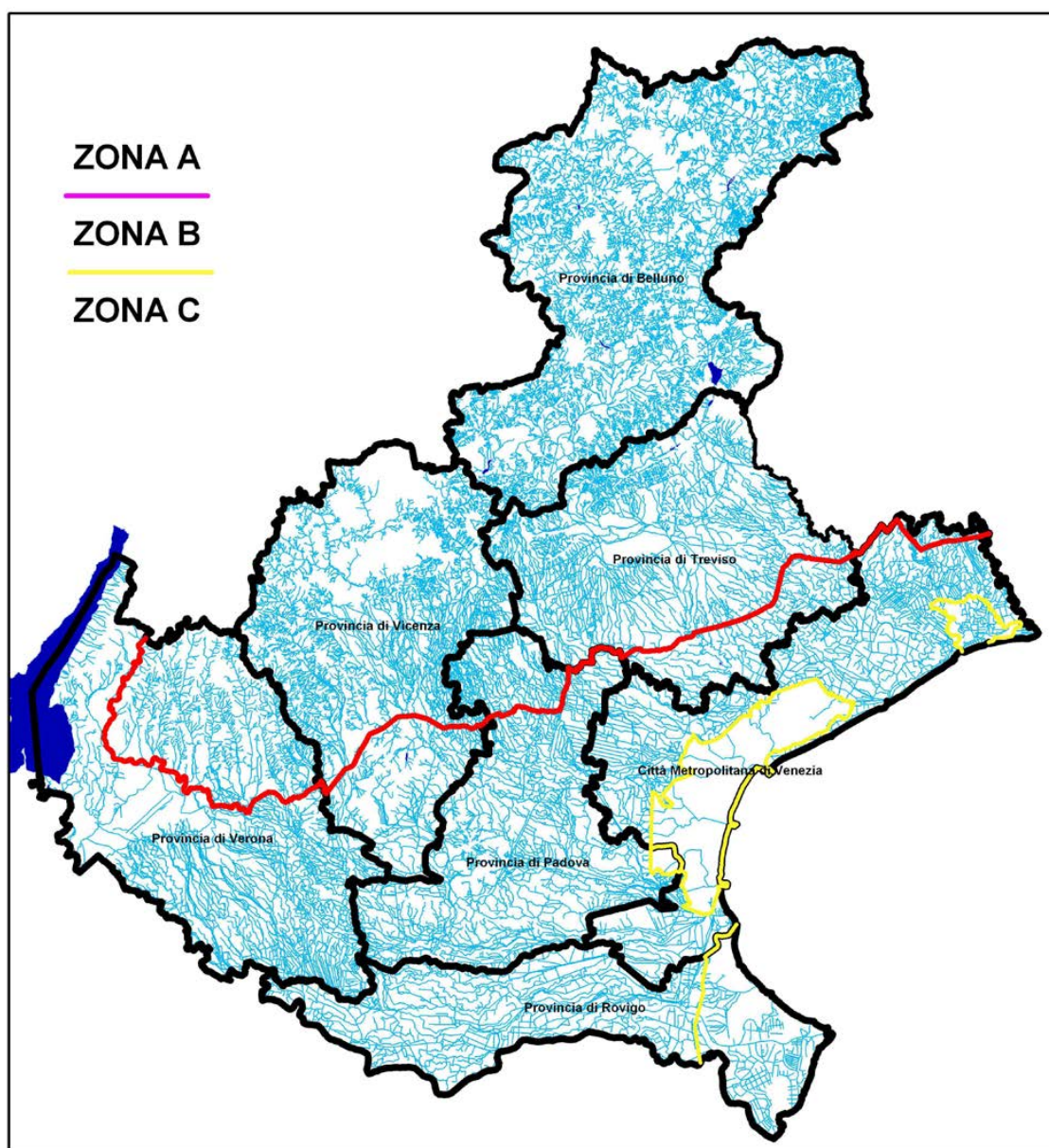
- Art. 38 - Acquacoltura in aree di proprietà privata
- Art. 39 - Acquacoltura in risaia o in terreni temporaneamente allagati
- Art. 40 - Acquacoltura in aree demaniali

TITOLO VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 41 - Sanzioni amministrative

(Approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1944 del 21 dicembre 2018, pubblicata in parte seconda - sezione seconda del presente Bollettino, *ndr*)

ALLEGATO A

SUDDIVISIONE DELLE ACQUE IN ZONE OMOGENEE

ALLEGATO B**ELENCO DELLE ACQUE PRINCIPALI DI ZONA B**

Sono classificate acque principali le seguenti:

territorio della Città metropolitana di Venezia

- a) fiume Adige;
- b) fiume Bacchiglione;
- c) fiume Brenta;
- d) fiume Gorzone;
- e) fiume Livenza;
- f) fiume Piave;
- g) fiume Sile - Piave Vecchia, compreso il tratto Musile-Caposile-Intestadura;
- h) fiume Tagliamento;
- i) canale Taglio Nuovissimo, da Ca' Molin alla Laguna;
- j) canale Loncon, dalla confluenza con il canale Fosson all'innesto con il fiume Lemene;
- k) fiume Lemene, dalla confluenza con il Reghena al suo innesto con il canale Nicesolo;
- l) fiume Dese da ponte Alto al ponte della S.S. n.14.

territorio della Provincia di Padova

- a) fiume Adige;
- b) fiume Bacchiglione;
- c) fiume Brenta, dal ponte di Campo San Martino a valle;
- d) fiume Tesina Padovano;
- e) fiume Fratta;
- f) fiume Gorzone;
- g) fiume Tergola, da località Torre dei Burri a valle;
- h) torrente Muson dei Sassi, da località Torre dei Burri a valle;
- i) canale Brentella;
- j) canale Piovego di Padova e Noventa Padovana;
- k) canale San Gregorio;
- l) canale Nuovissimo;
- m) scolo di Lozzo a valle di Este, compresa la diramazione denominata Canale Masina;
- n) canale Battaglia;
- o) canale Bisatto;
- p) canale Este-Monselice;
- q) canale Cagnola;
- r) canale Vigenzone;
- s) canale Brancaglia;
- t) fossa Monselesana, fino al ponte della S.P. n. 3 ad Agna;
- u) fossa Paltana fino al ponte della S.R. n. 105 a Brenta d'Abbà;
- v) scolo Altipiano;
- w) canale Barbegara;
- x) canale Sabadina, da Stanghella a valle;
- y) canale Frattesina, dal ponte della S.P. n. 91 a valle;
- z) canale Vampadore, da ponte Franco in Comune di Megliadino San Vitale a valle.

territorio della Provincia di Treviso

- a) fiume Piave, a valle del ponte della linea ferroviaria Treviso-Oderzo-Portogruaro;
- b) fiume Sile, a valle della diga della centrale idroelettrica di Silea;
- c) fiume Livenza a valle della S.S. n. 53.

territorio della Provincia di Verona

- a) fiume Adige: dalla diga Sorio II in Comune di San Giovanni Lupatoto al confine con le Province di Padova e Rovigo;
- b) canale ex S.A.V.A.: dalla centrale idroelettrica di Zevio alla foce nel fiume Adige;
- c) fiume Mincio: dal ponte della linea ferroviaria Milano-Venezia per tutto il tratto in Provincia di Verona;
- d) fiume Tione: dal ponte della S.S. n. 10 in Comune di Sorgà alla confluenza con il fiume Tartaro;
- e) fiumi Tartaro e Tartaro Vecchio: dal ponte della S.S. n. 10 in Comune di Nogara alla confluenza nel Canal Bianco;
- f) fiume Tartaro Nuovo;
- g) fosso Tregnone: dal ponte della Borghesana in Comune di Casaleone alla confluenza nel Canal Bianco;
- h) fiume Menago: dal ponte della S.S. n. 10 alla foce nel Canal Bianco;
- i) naviglio Bussè: dal ponte Fior di Rosa in Legnago alla confluenza nel Canal Bianco;
- j) Canal Bianco;
- k) Fossa Maestra;
- l) fiume Fratta: dal ponte di Pressana al confine con la Provincia di Padova;
- m) fiume Guà: dal ponte di Bagnolo al confine con la Provincia di Padova.

territorio della Provincia di Vicenza

Non vi sono acque principali.

territorio della Provincia di Belluno

Non vi sono acque principali.

territorio della Provincia di Rovigo

- a) fiume Po e tutte le sue diramazioni;
- b) fiume Adige;
- c) fiume Tartaro;
- d) fiume Canal Bianco;
- e) fiume Po di Levante;
- f) fiume Po di Brondolo;
- g) canale di Loreo;
- h) canale di adduzione acque salmastre alla centrale termica Enel di Polesine Camerini dal ponte sulla strada di accesso alla centrale fino a 100 metri a valle della griglia di protezione posta all'ingresso del canale;
- i) canale di scarico acque salmastre dalla centrale termica di Polesine Camerini da 50 metri a valle del ponte con paratoie di regolazione sino alla fine della massicciata presente in sponda idrografica sinistra.

Sono secondarie tutte le altre acque interne di zona B non richiamate nel presente allegato.

ALLEGATO C**CORSI D'ACQUA CONSENTITI PER LA PESCA CON IL BILANCINO IN ZONA B****territorio della Città metropolitana di Venezia**

- a) fiume Adige;
- b) fiume Bacchiglione;
- c) fiume Brenta;
- d) fiume Gorzone;
- e) fiume Livenza;
- f) fiume Piave;
- g) fiume Sile - Piave Vecchia, compreso il tratto Musile-Caposile-Intestadura;
- h) fiume Tagliamento;
- i) canale Taglio Nuovissimo, da Ca' Molin alla Laguna;
- j) canale Loncon, dalla confluenza con il canale Fosson all'innesto con il fiume Lemene;
- k) fiume Lemene, dalla confluenza con il Reghena al suo innesto con il canale Nicesolo;
- l) fiume Dese da ponte Alto al ponte della S.S. n. 14.

territorio della Provincia di Vicenza

- a) fiume Bacchiglione;
- b) fiume Ceresone;
- c) scolo Liona nel tratto a valle del ponte della S.P. n. 247 "Riviera Berica" in località Ponte Botti a Sossano;
- d) canale Bisatto nel tratto a valle della confluenza con il LEB a Ponte di Barbarano.

territorio della Provincia di Padova

- a) fiume Adige;
- b) fiume Bacchiglione, con esclusione del tratto compreso tra il sostegno di Ca' Nordio (località Voltabarozzo) a valle per 500 metri circa sino alla confluenza del canale Fossetta-Roncajette, in Comune di Padova;
- c) fiume Brenta dal ponte di Campo San Martino a valle;
- d) fiume Tesina Padovano con esclusione del tratto compreso tra la confluenza in Bacchiglione a monte per 2.500 metri, in Comune di Veggiano;
- e) fiume Fratta;
- f) fiume Gorzone;
- g) fiume Tergola da località Torre dei Burri a valle;
- h) torrente Muson dei Sassi da località Torre dei Burri a valle;
- i) canale Brentella;
- j) canale Piovego di Padova e Noventa Padovana;
- k) canale San Gregorio;
- l) canale Nuovissimo, con esclusione del tratto compreso tra il ponte sulla S.S. n. 309 Romea a valle per 1000 metri circa fino al ponte della Fogolana, in Comune di Codevigo;
- m) scolo di Lozzo a valle di Este, compresa la diramazione denominata Canale Masina;
- n) canale Battaglia;
- o) canale Bisatto;
- p) canale Este-Monselice;
- q) canale Cagnola, con esclusione del tratto compreso tra la confluenza del canale Biancolino fino al ponte della S.P. n. 92, in Comune di Cartura;
- r) canale Vigenzone, con esclusione dei seguenti tratti in Comune di Battaglia Terme:

- 1) ramo denominato scolo Rialto inferiore, dalla Botte del Pigozzo per 500 metri circa fino all'immissione nel ramo principale;
- 2) ramo principale dalla confluenza dello scolo Rialto a monte per 250 metri circa fino all'attraversamento della S.S. n. 16 Adriatica;
- s) canale Brancaglia;
- t) fossa Monselesana fino al ponte della S.P. n. 3 ad Agna;
- u) fossa Paltana fino al ponte della S.R. n. 105 a Brenta d'Abbà;
- v) scolo Altipiano;
- w) canale Barbegara;
- x) canale Sabadina da Stanghella a valle;
- y) canale Frattesina dal ponte della S.P. n. 91 a valle;
- z) canale Vampadore (da ponte Franco in Comune di Megliadino San Vitale a valle).

territorio della Provincia di Verona

nei seguenti tratti fluviali, laddove la larghezza dell'alveo bagnato è superiore a 5 metri:

- a) fiume Adige: dalla diga Sorio II in Comune di San Giovanni Lupatoto al confine con le Province di Padova e Rovigo;
- b) canale ex S.A.V.A.: dalla centrale idroelettrica di Zevio alla foce nel fiume Adige;
- c) torrente Alpone: dall'immissione del torrente Tramigna alla foce nell'Adige;
- d) fiume Tione: dalla chiusa di Fagnano in Comune di Trevenzuolo al Molino di Sopra in località Pontepossero di Sorgà e dal ponte della S.S. n. 10 in Comune di Sorgà alla confluenza con il fiume Tartaro;
- e) fiumi Tartaro e Tartaro Vecchio: dal ponte di Isolalta nel Comune di Vigasio alla confluenza nel Canal Bianco;
- f) scolo Frescà (Fraschè): dal ponte della strada che collega Macàccari alla S.S. n. 12 in Comune di Gazzo Veronese alla confluenza nel fiume Tartaro Vecchio;
- g) fosso Tregnone: dal ponte della Borghesana in Comune di Casaleone alla confluenza nel Canal Bianco;
- h) fiume Menago: dal ponte di Villafontana alla foce nel Canal Bianco, ad esclusione del tratto dal ponte di San Pierino in Comune di Bovolone fino a 2 chilometri a monte del molino sulla strada Villafontana – Isola della Scala, del tratto compreso tra il ponte della ferrovia in località Cerea e il Molino Storaci e del tratto compreso tra il Ponte Pietra sulla strada Cerea-Bergantino e la chiusa di Santa Teresa in Valle, in concessione alla F.I.P.S.A.S.;
- i) fossa Nuova Superiore (Comune di Bovolone);
- j) Scolone Generale: dall'origine fino al Molino di San Zeno in Comune di Cerea (confine superiore tratto in concessione alla F.I.P.S.A.S.);
- k) fosso Nuovo Superiore (Comune di Casaleone);
- l) fossa Boldiere-Canossa: dal ponte di San Pietro in Morubio all'immissione nel fiume Menago;
- m) naviglio Bussè: dal ponte della strada che collega Oppeano a Pezzatonega fino al ponte “Bar Alba” nel Comune di Legnago (confine superiore tratto in concessione alla F.I.P.S.A.S.);
- n) fosso Storto: dal ponte in corrispondenza dell'incrocio di via Fornaci Tomba e via Olmo in località Tombazosana in Comune di Ronco all'Adige alla confluenza nel canale Bussè;
- o) scolo Nichesola: dal ponte presso Angiari alla confluenza nel naviglio Bussè in Comune di Legnago;
- p) scolo Focchiara: dal ponte presso Aselogna in Comune di Casaleone all'immissione nel naviglio Bussè;
- q) Canal Bianco: dall'origine sino alla confluenza del fosso Tregnone in Comune di Cerea (confine superiore del tratto in concessione alla F.I.P.S.A.S.);
- r) Fossa Maestra;
- s) scolo Fortezza (Comune di Legnago);
- t) cavo Molinella (Comune di Gazzo Veronese);
- u) fiume Fratta: dal ponte di Pressana al confine con la Provincia di Padova;
- v) fiume Guà: dal ponte di Bagnolo al confine con la Provincia di Padova;

- w) fosso Anson: dal ponte della ferrovia allo sbocco nel fiume Fratta nei Comuni di Pressana e Minerbe;
- x) Fibbietto e fossa Serega: dall'origine in Comune di Belfiore alla località Ponte Rotto in Comune di Minerbe;
- y) fossa Lunga (Comune di Belfiore);
- z) fossa Masera Sud: dall'immissione della fossa Lunga presso il ponte sulla strada che collega la Guglia di Arcole con Belfiore alla confluenza nel collettore Zerpano presso la chiavica di Zerpa in Comune di Belfiore;
- aa)collettore Zerpano (Cao Can e Zibbio).

territorio della Provincia di Treviso

- a) fiume Sile a valle della diga della centrale idroelettrica di Silea;
- b) fiume Piave;
- c) fiume Livenza.

territorio della Provincia di Rovigo

- a) fiume Po escluse le lanche morte;
- b) fiume Adige;
- c) fiume Po di Brondolo;
- d) fiume Po di Levante;
- e) fiume Tartaro (dal confine con la Provincia di Verona sino a Conca di Canda).

ALLEGATO D**PESCA PROFESSIONALE IN ZONA B****territorio della Città metropolitana di Venezia**

- Nelle acque principali è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento.
- Nelle acque secondarie è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), d), g), h) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento.
-

territorio della Provincia di Padova

- Nelle acque principali è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), d), e), f), g), h), i) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento. L'uso del tramaglio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento è consentito esclusivamente nelle acque dei fiumi Adige, Bacchiglione e Brenta.
- Nelle acque secondarie è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento.
-

territorio della Provincia di Treviso

- Nelle acque principali e secondarie, escluso il fiume Sile nel tratto dalla linea ferroviaria Treviso-Castelfranco alla diga della centrale idroelettrica di Silea, è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento.
-

territorio della Provincia di Vicenza

- Nelle acque comprese nel territorio della Provincia di Vicenza è vietata la pesca professionale.
-

territorio della Provincia di Verona

- Nelle acque principali è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), e) (limitatamente al fiume Adige e Canal Bianco), f), g) e k) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento;
- Nelle acque secondarie è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), d), f), g) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento;
-

territorio della Provincia di Belluno

- Nelle acque comprese nel territorio della Provincia di Belluno è vietata la pesca professionale.
-

territorio della Provincia di Rovigo

- Nelle acque principali è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a) ad eccezione della tirlindana, coda di topo, moschera e camolera, b), c) con larghezza non superiore alla metà del corso d'acqua, d), e), f), j), k), l), m) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento.
- Nelle acque secondarie è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento ad eccezione della tirlindana, coda di topo, moschera e camolera.

ALLEGATO E**PESCA DILETTANTISTICO SPORTIVA IN ZONA C****territorio della Città metropolitana di Venezia**

- Nelle acque della Laguna di Venezia ricomprese entro i confini della Città metropolitana di Venezia è consentito al pescatore sportivo o dilettante l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), k), l), m), n) e o) del comma 1 dell'articolo 16 del regolamento.
- Nelle acque della Laguna di Caorle e della Laguna del Mort è consentito al pescatore sportivo o dilettante l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e j) del comma 1 dell'articolo 16 del regolamento.

-

territorio della Provincia di Padova

- Nelle acque della Laguna di Venezia ricomprese entro i confini della Provincia di Padova è consentito al pescatore sportivo o dilettante l'uso esclusivamente degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) h), k), e l) del comma 1 dell'articolo 16 del regolamento.

-

territorio della Provincia di Rovigo

- Nelle acque principali e secondarie della Zona C è consentito al pescatore sportivo o dilettante l'utilizzo oltre che degli attrezzi di cui all'articolo 14, ad eccezione della tirlindana, coda di topo, moschera e camolera, degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 16 del regolamento.

ALLEGATO F**PESCA PROFESSIONALE IN ZONA C****territorio della Città metropolitana di Venezia**

- Nelle acque della Laguna di Venezia ricomprese entro i confini della Città metropolitana di Venezia è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) h), i), k), l), m), n), o) p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z) del comma 1 dell'articolo 17 del regolamento.
- Nelle acque della Laguna di Caorle e della Laguna del Mort è consentito al pescatore professionista l'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), e), g), h), i), k), n), s), t), u), v), w) e x) del comma 1 dell'articolo 17 del regolamento.

territorio della Provincia di Padova

- Nelle acque della Laguna di Venezia ricomprese entro i confini della Provincia di Padova è consentito al pescatore professionista l'uso esclusivamente degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g), h), i), j), k), n), o), p), q), r), s), t), u), e v) del comma 1 dell'articolo 17 del regolamento.

territorio della Provincia di Rovigo

- Nelle acque principali e nelle aree lagunari della Provincia di Rovigo, nelle acque comprese tra il Po di Pila e la Busa Tramontana e nelle acque comprese fra il Po di Goro e lo sbocco a mare del Po della Donzella comunicanti con il mare in località Bacucco, è consentito l'uso degli attrezzi di cui alle lettere a) ad eccezione di fiocina, sugheri, volega, paravanti, rezzaglio, slitta con scivolo divergente e chebe da go o da gamberi, e), f), g), i), j), w), x), aa), bb) e cc) dell'articolo 17 del regolamento.
- Nelle acque secondarie è consentito al pescatore professionale l'utilizzo della canna con o senza mulinello con un massimo di 4 canne (non è consentito l'uso di attrezzi per la pesca di professione).

ALLEGATO G**AREE LAGUNARI E CORSI D'ACQUA NEI QUALI E' POSSIBILE ESERCITARE LA PESCA
CON IL BILANCIONE**

L'esercizio della pesca con il bilancione è consentito esclusivamente nelle seguenti aree lagunari e tratti fluviali:

territorio della Città metropolitana di Venezia

- a) fiume Adige dal ponte della S.S. n. 309 Romea a 150 metri a monte dell'Isola Mezzana;
- b) fiume Brenta dal ponte di Ca' Pasqua alla foce;
- c) fiume Sile dal ponte di Caposile alla foce;
- d) fiume Piave dal ponte della Vittoria a San Donà di Piave alla foce;
- e) fiume Livenza dal ponte dell'Autostrada VE-TS alla foce;
- f) fiume Loncon – tratto terminale prima della confluenza con il Fiume Lemene, assentibile solo il bilancione già esistente;
- g) canale Maranghetto, assentibili solo i due bilancioni già esistenti;
- h) Laguna di Venezia.

territorio della Provincia di Padova

L'esercizio della pesca con il bilancione è consentito esclusivamente nelle acque della Laguna di Venezia ricomprese entro i confini della Provincia di Padova (zona C).

territorio della Provincia di Rovigo

Nelle acque principali e nelle acque marittime interne.

ALLEGATO H**PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CON SPECIE ALLOCTONE PER IMPIANTI DI ACQUICOLTURA E LAGHETTI DI PESCA SPORTIVA**

Per valutare i rischi associati all'allevamento di organismi acquatici alloctoni in impianti aperti e alla gestione di impianti di pesca sportiva in proprietà privata, occorre valutare la probabilità che tali organismi si insedino e le conseguenze di tale insediamento, secondo la seguente procedura standardizzata.

Fattori di valutazione	Livello di rischio	Osservazioni a sostegno della valutazione
A) La specie oggetto dell'allevamento o immessa nell'impianto di pesca sportiva, passata o dispersa nell'ambiente circostante, colonizza e mantiene con successo una popolazione negli ecosistemi acquatici naturali o seminaturali presenti nella zona dell'allevamento. 4 l'evento, secondo la letteratura scientifica, si è già verificato in passato in ecosistemi analoghi o poco dissimili e i parametri ambientali degli ecosistemi circostanti rientrano nell'intervallo di tolleranza della specie 3 l'evento non trova riscontri certi in letteratura scientifica per ecosistemi paragonabili, tuttavia i parametri ambientali rientrano nell'intervallo di tolleranza della specie 2 l'evento non trova riscontri certi in letteratura scientifica per ecosistemi paragonabili e i parametri ambientali non rientrano nell'intervallo di tolleranza della specie 1 vi sono riscontri in letteratura che la specie, introdotta in ecosistemi analoghi, non ha potuto insediare una popolazione in grado di autoriprodursi		
B) Gravità del rischio ambientale connesso all'eventuale insediamento della specie alloctona. 4 nel reticolo idrografico provinciale circostante non risultano già presenti popolazioni naturalizzate della specie alloctona 2 nel reticolo idrografico provinciale circostante risultano già presenti popolazioni naturalizzate della specie alloctona 1 Il reticolo idrografico provinciale, incluso quello circostante, risulta già sistematicamente colonizzato dalla specie alloctona		
C) Vulnerabilità intrinseca dell'impianto di acquicoltura o dell'impianto di pesca sportiva alla fuoriuscita accidentale e dispersione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale biologico (uova e sperma o gameti) 5 l'impianto è caratterizzato da strutture e procedure inadeguate ad impedire la diffusione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale anche nelle condizioni di ordinario esercizio 2 l'impianto è caratterizzato da strutture e procedure idonee ad impedire la diffusione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale biologico in condizioni ordinarie di esercizio ma è vulnerabile nei confronti di eventi esterni quali esondazioni, allagamenti, atti di vandalismo, furti, ecc. 0 l'impianto, pur non essendo incluso nell'elenco ufficiale degli impianti chiusi, è caratterizzato da strutture e procedure tali da impedire la diffusione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale biologico, anche a fronte di eventi esterni eccezionali		
D) Rischio associato ad allagamenti o esondazioni 3 il sito dell'impianto è incluso nelle aree soggette ad allagamenti o esondazioni o comunque è stato soggetto in passato a tali fenomeni 1 il sito dell'impianto non è incluso nelle aree soggette ad allagamenti o esondazioni e non risulta essere stato soggetto in passato a tali fenomeni		

L'autorizzazione per acquicoltura o per la gestione dell'impianto di pesca sportiva può essere rilasciata quando la somma dei livelli di rischio non è superiore a 10.

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 385007)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1940 del 21 dicembre 2018

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 113 del 12/11/2018.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Si dispone l'approvazione dell'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende, 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda FA 2A, 2B e 5A, 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori, 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole, 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte, 16.6.1 Sostegno alle filiere per l'approvvigionamento di biomasse nel settore alimentare, energetico e per i processi industriali, 16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie Didattiche e 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1458 del 8 ottobre 2018.

L'Autorità di gestione del PSR 2014-2020, in ottemperanza alla normativa UE, ha definito i criteri di selezione da utilizzare per la predisposizione dei bandi e la conseguente graduatoria delle domande da ammettere al successivo finanziamento. Tali criteri sono stati elaborati partendo dai principi di selezione definiti, per ciascun tipo di intervento, nel testo del PSR 2014-2020, assicurando una stretta coerenza tra principio e criterio per dare una traduzione concreta degli elementi emersi dall'analisi del PSR 2014-2020, anche in termini di fabbisogni, e degli obiettivi della misura. Al fine di garantire il rispetto della normativa UE, ciascuno dei criteri proposti risulta quindi oggettivo, comprensibile e trasparente. A tale scopo, i criteri sono stati sottoposti alla valutazione di verificabilità e controllabilità in maniera congiunta tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore. In particolare, i criteri di selezione applicati fanno riferimento a quelli inseriti nel Testo unico approvato con deliberazione n. 1788/2016 e s. m. i..

In attuazione al piano di attivazione dei bandi, approvato con DGR n. 400/2016 e aggiornato con DGR n. 211 del 28/02/2017 e n. 115 del 07/02/2018, con deliberazione/CR n. 113 del 12 novembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato i bandi per i tipi di intervento 2.1.1, 4.1.1 FA 2A, 2B e 5A, 4.2.1, 6.1.1, 6.4.1, 16.4.1, 16.6.1, 16.9.1 e 1.1.1 del PSR 2014-2020. La deliberazione/CR n. 113 del 12/11/2018 è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l'espressione del parere previsto nel citato articolo.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 28 novembre 2018 ha espresso il parere favorevole n. 358, proponendo le seguenti modifiche al testo dell'**Allegato B**, che si ritiene di accogliere.

In particolare, nel bando del Tipo di intervento 2.1.1- Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende, al paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei partner viene inserita una precisazione in merito alle attestazioni che deve avere il tecnico ai fini dello svolgimento delle attività di consulenza. Nel paragrafo 5.1 Criteri di priorità e punteggi, viene precisato che gli elementi esplicativi dei Criteri di priorità attivati sono contenuti nell'Allegato Tecnico 11.3 al bando. Nell'Allegato Tecnico 11.1 - Costi Unitari e Protocolli dei Percorsi di Consulenza, viene aggiunto il Percorso di Consulenza codice 3A.3.2 Consulenza orientata al benessere animale (bovini carne). Nell'Allegato tecnico 11.3 - elementi esplicativi, nel Criterio di priorità 2.6.1, viene precisato che il punteggio viene attribuito fino ad un massimo di 2 punti per provincia con esclusione della sede attivata per l'ammissibilità della domanda. Infine nell'Allegato tecnico 11.6 - scheda dati consulente viene integrata la modulistica richiesta.

Nel bando del Tipo di intervento 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola: Interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui finalizzati al risparmio della risorsa idrica, ai paragrafi 3.1 Descrizioni interventi e 3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi vengono inserite alcune precisazioni tecniche sulle tipologie di intervento ammissibili al finanziamento e sul relativo risparmio idrico, rinviando all'Allegato tecnico 11.4 che individua la classe di efficienza delle varie tipologie di impianto irriguo ed il risparmio idrico potenziale. Nel paragrafo 5.1 Criteri di priorità e punteggi, viene inoltre introdotto anche il principio di selezione 4.1.1.4: Localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna; svantaggio altitudinale e orografico; zone vulnerabili ai nitrati).

Nei bandi del Tipo di intervento 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola - Montagna e Pacchetto Giovani al paragrafo 6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto viene eliminata l'autorizzazione regionale alla terebrazione del pozzo correggendo un refuso del testo. Viene inoltre introdotto nell'Allegato tecnico 11.3 - Tabella degli interventi ammissibili il dettaglio relativo alle coperture per vasche di stoccaggio reflui.

Nel bando del Tipo di intervento 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, al paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti, viene chiarito che non possono presentare domanda i beneficiari del medesimo tipo di intervento a valere sul bando DGR 1937/2015 che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, non abbiano già presentato la relativa domanda di pagamento del saldo dell'aiuto concesso.

Per il Tipo di intervento 6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori, al paragrafo 3.3 Impegni a carico dei beneficiari viene precisato che il giovane neoinsediato non deve variare la superficie e la struttura iniziale dell'azienda se non previsto nel piano aziendale.

Nel bando del Tipo di intervento 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte, nel paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei partner viene precisato che non è consentito l'aiuto a favore di Gruppi di Cooperazione che abbiano già beneficiato di contributo nell'ambito dell'intervento 16.4.1 nel presente periodo di programmazione (2014-2020). Nel paragrafo 6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto, vengono individuati i documenti essenziali da allegare unitamente alla domanda di aiuto.

Nel Tipo di intervento 16.6.1 - Sostegno alle filiere per l'approvvigionamento di biomasse nel settore alimentare, energetico e per i processi industriali, nel paragrafo 6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto la scadenza di presentazione della domanda di aiuto viene corretta da 90 a 120 giorni come indicato nell'allegato A alla dgr/cr n. 113/2018. Nell'Allegato tecnico 11.1 - Definizioni viene corretta la definizione di "mandatario".

Nel bando del Tipo di intervento 16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche, nel paragrafo 1. Descrizione generale viene precisato che la Commissione di Valutazione prenderà in esame solamente le domande che avranno superato la verifica di ammissibilità per il tipo di intervento 16.9.1. Viene inoltre precisato che la spesa ammessa per la "domanda cappello" è determinata dalla sommatoria della spesa ammessa per la domanda di sostegno presentata per il tipo di intervento 16.9.1 ed il tipo di intervento 1.1.1, se prevista nel Piano di attività.

Nel paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei partner, vengono precisati i limiti per la partecipazione dei vari soggetti componenti la partnership ai gruppi di cooperazione nel corso del periodo di programmazione 2014/2020. Viene inoltre precisata l'esclusione dei Gruppi di Cooperazione che abbiano già beneficiato di contributo nell'ambito dell'intervento 16.9 nel presente periodo di programmazione."

Infine, nel bando del Tipo di intervento 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze per la realizzazione delle attività di cui all'intervento 16.9.1, al paragrafo 3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi vengono inserite ulteriori condizioni finalizzate ad evitare possibili duplicazioni di aiuti o incompatibilità rispetto alla focus area 6a "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione" o con gli obiettivi del "Piano delle attività di pratica/rete".

Vengono inoltre apportate correzioni di alcuni refusi ed errori materiali, introduzione di riferimenti normativi omessi e piccole specificazioni o adeguamenti in vari punti del testo e degli allegati, i quali non modificano le previsioni originarie dei bandi di seguito descritti.

Per sostenere gli obiettivi previsti dalla focus area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività", si intendono aprire i termini del tipo di intervento 2.1.1 "Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende" e 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda" destinati alla montagna veneta.

Nell'ambito della focus area 2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale", si intendono aprire i termini dei tipi di intervento 2.1.1 "Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende", 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda", 6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori" e 6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole".

Per sostenere gli obiettivi della focus area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali", si intendono aprire i termini dei tipi di intervento 2.1.1 "Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende", 4.2.1 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" e 16.4.1 "Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte". Gli obiettivi definiti per la priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", verranno perseguiti attraverso il tipo di intervento 2.1.1 "Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende".

Nell'ambito della focus area 5A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali", si prevede l'apertura dei termini per il tipo di intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda" - risparmio risorsa idrica.

Nell'ambito della focus area 5C "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia" si intende aprire i termini per il tipo di intervento 16.6.1 "Sostegno alle filiere per l'approvvigionamento di biomasse nel settore alimentare, energetico e per i processi industriali".

Infine, nell'ambito della focus area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione" si intende aprire i termini per il tipo di intervento 16.9.1 "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie Didattiche" e 1.1.1 "Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze".

I tipi di intervento oggetto del presente provvedimento si configurano come investimenti sia di natura strutturale (es. 4.1.1, 6.4.1) che immateriale (es. 2.1.1, 6.1.1, 16.9.1).

Il PSR 2014-2020 prevede che alcuni tipi di intervento vengano attuati attraverso progetti integrati aziendali (Pacchetto Giovani) che prevedono, oltre al premio per l'insediamento di giovani agricoltori (6.1.1), anche investimenti strutturali (4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda" o 6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole"), oltre che da altre scadenze legate al conseguimento di elementi qualificanti lo status di imprenditore, coordinati tra loro attraverso un Piano aziendale.

Si precisa che per il tipo di intervento 6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori", viene applicata una riserva, destinando il 25% delle risorse a bando alle zone di montagna. Inoltre, il tipo di intervento 4.1.1, viene attivato con fondi distinti dedicati alla focus area 2 A rivolta esclusivamente agli investimenti delle aziende agricole in zona montana, alla focus area 2 B rivolta ai giovani agricoltori richiedenti il premio di cui al tipo di intervento 6.1.1 e alla focus area 5 A rivolta agli investimenti finalizzati al risparmio della risorsa idrica in agricoltura.

L'importo complessivo a bando disposto dal presente provvedimento risulta pari a 97.100.000,00 euro a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2020, a cui corrisponde un cofinanziamento regionale di 16.569.144,00 euro. Il dettaglio delle somme per tipo di intervento e focus area/priorità ed i termini di presentazione delle domande sono specificati nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Il Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, provvederà con propri atti alla assunzione degli impegni del cofinanziamento regionale conseguenti a favore di AVEPA, alla imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione annuali della Regione del Veneto, secondo le modalità e le

procedure definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459.

Per quanto attiene le procedure generali, i richiedenti e AVEPA faranno riferimento al contenuto degli Indirizzi Procedurali Generali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i..

Le procedure di valutazione delle domande sono definite nel bando, come anche i principali indirizzi procedurali specifici che, a livello operativo, saranno compiutamente dettagliati da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali e gestionali delle domande di pagamento, si fa riferimento al Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità nonché alla ripartizione di competenze tra Autorità di gestione e Autorità di pagamento stabilite dal Programma.

Con DGR n. 1817/2016 e s.m.i. sono state fissate le disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario, per tutti i tipi di intervento oggetto del presente bando, ad eccezione dei tipi di intervento 2.1.1, 16.6.1 e 16.9.1. Per tali tipi di intervento oggetto di apertura dei termini, le relative norme sono oggetto di uno specifico provvedimento in corso di adozione ai sensi dell'art. 35 del regolamento UE n. 640/2014. I richiedenti dovranno perciò dichiarare in modo esplicito di accettare quanto sarà indicato in tale provvedimento.

L'organismo pagatore regionale AVEPA è quindi incaricato della definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della predisposizione della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché della gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento.

Le procedure, gli interventi, le condizioni e i termini di accesso specifici ai benefici per i tipi di intervento per i quali si dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande sono contenuti nell'**Allegato B** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020";

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 07/02/2018 che aggiorna il Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali adottato;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1458 del 8 ottobre 2018 di approvazione dell'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO l'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i. che definisce gli Indirizzi procedurali generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per i tipi di intervento specificati nell'Allegato A al presente provvedimento, definendo le condizioni e le priorità per l'accesso ai benefici;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 47, "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1459, "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il cofinanziamento";

CONSIDERATO che l'importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari 97.100.000,00 euro a valere sulle risorse del PSR 2014-2020, al quale corrisponde un cofinanziamento regionale di 16.569.144,00 euro;

PRECISATO quindi che l'intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il circuito finanziario dell'Organismo pagatore AVEPA, e che l'intera quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

DATO ATTO che la competente Terza Commissione consiliare permanente così come previsto dall'articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche, nella seduta del 28 novembre 2018 ha espresso il parere favorevole n. 358 con modifiche al testo della deliberazione/CR n. 113 del 12/11/2018;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 per un importo a bando pari a 97.100.000,00 euro a valere sul piano finanziario del PSR 2014-2020, secondo il dettaglio dei tipi di intervento, delle somme per tipo di intervento e focus area/priorità e i termini di presentazione delle domande indicati nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, a provvedere con propri atti alla assunzione dei conseguenti impegni del cofinanziamento regionale pari a 16.569.144,00 euro a favore di AVEPA, alla imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione annuali della Regione del Veneto, secondo le modalità definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459;
4. di approvare il documento **Allegato B** al presente provvedimento, relativo alle disposizioni e condizioni specifiche per l'accesso ai benefici previsti per i tipi d'intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 di cui si dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste;
6. di precisare che gli indirizzi procedurali specifici dei bandi di cui all'**Allegato B** saranno compiutamente dettagliati, a livello operativo, da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

Importi a bando e termini di scadenza di presentazione domande

Tipo di intervento	Importi a bando (milioni di euro)								Termine presentazione domande (giorni dalla data di pubblicazione sul BUR)
	FA 2A	FA 2B	FA 3A	PR 4	FA 5A	FA 5C	6A	TOTALE	
2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende	2,5	0,5	0,9	6,1				10,0	90
4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda – risparmio risorsa idrica					26,5			26,5	105
4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda - montagna	6,0							6,0	105
4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda – Pacchetto Giovani		18,0						18,0	90
4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli			20,0					20,0	90
6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori		13,0						13,0	90
6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole		1,5						1,5	90
16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte			0,5					0,5	120
16.6.1 Sostegno alle filiere per l'approvvigionamento di biomasse nel settore alimentare, energetico e per i processi industriali						0,5		0,5	120
16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie Didattiche							1,0	1,0	120
1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze							0,1	0,1	In funzione del T.I. 16.9.1
TOTALE	8,5	33,0	21,4	6,1	26,5	0,5	1,1	97,1	





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 290



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 15
codice misura	02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole.
codice sottomisura	2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza
codice tipo intervento	2.1.1- Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende
Autorità di gestione	Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste
Struttura responsabile di misura	Direzione Agroalimentare



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 2 di 290

INDICE

1. Descrizione generale	3
1.1. Descrizione tipo intervento	3
1.2. Obiettivi	3
1.3 Ambito territoriale di applicazione	3
2. Beneficiari degli aiuti.....	3
2.1. Soggetti richiedenti.....	3
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	3
3. Interventi ammissibili.....	6
3.1. Descrizioni interventi	6
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	8
3.3. Impegni e prescrizioni a carico del beneficiario	8
3.4. Vincoli e durata degli impegni.....	9
3.5. Spese ammissibili	9
3.6. Spese non ammissibili.....	9
3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	9
4. Pianificazione finanziaria.....	9
4.1. Importo finanziario a bando.....	9
4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto	10
4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	10
4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	10
4.5. Riduzioni e sanzioni.....	10
5. Criteri di selezione	10
5.1. Criteri di priorità e punteggi	10
5.2. Condizioni ed elementi di preferenza	14
6. Domanda di aiuto	14
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	14
6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	14
7. Domanda di pagamento	15
7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	15
7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	15
8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari	15
9. Informativa trattamento dati personali.....	15
10. Informazioni, riferimenti e contatti	16
11. ALLEGATI TECNICI.....	17
11.1. Allegato Tecnico 1 – Costi Unitari e Protocolli dei Percorsi di Consulenza.....	17
11.2. Allegato tecnico 2 - Adempimenti amministrativi e organizzativi per la realizzazione dei Progetti di consulenza	51
11.3. Allegato tecnico 3 – elementi esplicativi.....	53
11.4. Allegato tecnico 4 – modelli	55
11.5. Allegato tecnico 5 – Scheda di adesione	59
11.6. Allegato tecnico 6 - scheda dati consulente.....	61



66fa7140



1. Descrizione generale**1.1. Descrizione tipo intervento**

L'intervento 2.1.1 sostiene la realizzazione di servizi di consulenza, erogati da Organismi di Consulenza (OC) selezionati alle imprese agricole, con la finalità di stimolarne la competitività e guidarle verso un miglioramento nella gestione sostenibile dei fattori di produzione e un incremento delle performance economiche ed ambientali.

Tali servizi consistono nell'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali forniti dall' OC all'impresa, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti che facilitano la comunicazione OC-impresa. Questi, attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), assicurano tempestività bidirezionale nello scambio delle informazioni (applicazioni dedicate), rafforzano e consolidano l'intervento tecnico creando percorsi facilitati (QR code, applicazioni) per l'accesso alle informazioni disponibili su supporti tradizionali (schede tecniche) o nella rete web (siti internet), favoriscono la creazione di reti tra gruppi di imprese e consulenti (social network).

I servizi di consulenza possono inoltre prevedere una distribuzione territoriale di sedi attrezzate con corners informativi, sale di incontro presso cui le imprese possono rinvenire materiale divulgativo (riviste) e di approfondimento tecnico-scientifico (libri di testo), punti di contatto (telefonico, a sportello).

Le prestazioni tecniche professionali riguardano problemi da risolvere o opportunità da sviluppare specifici dell'impresa, riconducibili alle Priorità, Focus Area e Ambiti previsti dal Regolamento n. 1305/2013, che sono riferibili a tematiche e a fabbisogni connessi con le Focus Area perseguite dal PSR e direttamente proposte dal bando.

I problemi specifici e le opportunità vengono quindi individuati attraverso l'analisi dei dati rilevati dai consulenti degli OC, qualificati e regolarmente formati, dotati di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

La rilevazione avviene attraverso l'utilizzo di check-list specifiche per FA e Ambito e rappresenta la prima fase di tutte le consulenze (fase check-up) che si conclude con il rilascio all'impresa di uno o più Output intermedi.

Dopo questa prima fase che permette all'impresa di prendere consapevolezza delle specifiche problematiche e delle opportunità, nonché delle prospettive, l'intervento del consulente prosegue fornendo un reale supporto alle decisioni dell'impresa conseguenti all'analisi iniziale.

1.2. Obiettivi

- Focus Area 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
- Focus Area 2B Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;
- Focus Area 3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità;
- Priorità 4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale di applicazione è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2. Beneficiari degli aiuti**2.1. Soggetti richiedenti**

I soggetti richiedenti e beneficiari dell'aiuto sono gli Organismi di consulenza (OC) privati o pubblici, anche in rappresentanza di Raggruppamenti Temporanei di Imprese tra OC, costituiti nelle forme giuridiche e societarie previste dal codice civile, ovvero previste da leggi speciali (Reti-soggetto), nonché nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

I soggetti richiedenti, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 15(3) del Regolamento (UE) 1305/2013 disponendo, pertanto, di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018**pag. 4 di 290**

di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza, devono anche soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a. partecipare ad un solo Progetto di Consulenza presentato per la medesima graduatoria;
- b. essere costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata (solo per i soggetti privati);
- c. possesso di Partita IVA;
- d. avere sede legale in UE e almeno una sede operativa situata in regione Veneto (Sede legale o Unità locale comunicata alla CCIAA) ed essere in possesso di fascicolo aziendale aggiornato. Nel caso di RTI, tutti gli OC costituenti devono possedere fascicolo aziendale aggiornato;
- e. avere tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale, documentate dallo statuto e/o l'iscrizione al registro imprese della Camera di commercio ovvero, per i soggetti pubblici, documentate dalla norma istitutiva e dallo statuto, se la norma lo prevede;
- f. disporre di un gruppo di consulenti adeguato all'ambito o agli ambiti di consulenza individuati al successivo punto 3.1 e per i quali l'organismo di consulenza presenta la domanda di aiuto:
- f.i. disporre di un numero minimo di Unità Lavorative Consulenti (ULC) non inferiore al valore del seguente rapporto: $n. \text{ OLC totali richieste dal Progetto di consulenza} / 1666 \times N$, dove OLC sta per Ore Lavoro Consulente ed N la durata in anni del progetto specificata dal bando per la conclusione del Progetto. Una ULC corrisponde a n. 1666 OLC/anno. Per la quantificazione del numero di OLC richieste vedasi il punto 11.1.

Al riguardo si precisa:

- Per il calcolo delle ULC vengono considerati tutti i consulenti iscritti dall'OC al Progetto, conteggiati proporzionalmente al rapporto tra il numero di OLC ascritte a ciascun consulente e 1666 (n./anno di ore di lavoro considerato come base per il calcolo del Costo Unitario Standard - UCS) rapportato al numero di anni specificati dal bando per la conclusione del Progetto (N).
- Solo per gli OC richiedenti Percorsi di consulenza dell'ambito 5) del punto 3.1, il requisito deve essere soddisfatto specificatamente per tale ambito. In questo caso possono essere iscritti solo i consulenti in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1. del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Se non posseduta alla data di presentazione della domanda, il requisito deve essere conseguito e comunicato entro i 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione della domanda. L'aggiornamento professionale è regolamentato dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs n. 150/2012 e dal capitolo A.1 del PAN nonché dalla DGR n. 1101/2015.
- Solo per gli OC richiedenti il Percorso di consulenza dell'ambito 6) del punto 3.1, il requisito deve essere soddisfatto specificatamente per tale ambito. In questo caso, al fine di garantire la massima competenza e preparazione dei consulenti, possono essere iscritti solo i consulenti in regola con gli obblighi di formazione previsti dal Dlgs. n. 81/2008, così come stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni del 05/10/2006, per lo svolgimento della funzione di responsabile dei servizi di protezione con specializzazione nel settore dell'agricoltura (macrosettore ATECO 1). Se non posseduta alla data di presentazione della domanda, la formazione obbligatoria deve essere conseguita e comunicata entro i 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione della domanda.

E' ammesso ascrivere lo stesso consulente a più Progetti presentati o partecipati dallo stesso OC, purché il rapporto tra la somma delle OLC a lui imputate nei diversi Progetti non sia superiore a 1666 ore/annue.

Si precisa, ai fini del presente bando, che uno stesso consulente non può operare per più OC.

- f.ii. disporre di un gruppo di consulenti in possesso di adeguate qualifiche in relazione agli ambiti previsti nel Progetto di consulenza; sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento delle attività di consulenza :
 - gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza;
 - i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato all'ambito di consulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 5 di 290

- esperienza lavorativa del consulente di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nell'ambito o negli ambiti per il quale il consulente intende prestare il servizio, documentata da attestazioni dei datori di lavoro o degli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi della Misura 114 del PSR 2007-2013 presso i quali il consulente ha prestato la sua opera, ovvero contratti firmati o altri documenti probanti;
- g. attestato di frequenza con profitto per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base, che rispetti i seguenti criteri minimi: essere stata svolta da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo; avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza; prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto. Tale requisito, se non posseduto alla data di presentazione della domanda, può essere conseguito e comunicato entro i 90 gg successivi al termine ultimo per la presentazione della domanda; staff non comprendente consulenti iscritti a Progetti di consulenza di altri OC;
- h. mancanza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del Reg. n. 1305/2013; l'OC ed ogni consulente devono essere esenti da situazioni di incompatibilità e assicurare la separazione di funzioni, quali:
 - svolgimento di funzioni di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni;
 - svolgimento di attività finalizzate alla gestione delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai destinatari della consulenza, ai fini dell'aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo per l'erogazione di aiuti comunitari;
 - verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente e alle risultanze del fascicolo aziendale, dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di aiuti comunitari presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale;
 - svolgimento di controlli sui sistemi di certificazione di qualità, come ad esempio il biologico, le produzioni disciplinate da DOP o disciplinari di produzione integrata, ove finalizzata all'erogazione o conseguimento di aiuti comunitari o riconoscimento di contributi pubblici;
- i. limitatamente agli OC e ai consulenti dei Percorsi di consulenza per l'ambito 5) - che comprendono la materia dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e l'uso di metodi di difesa alternativi – in possesso del certificato di abilitazione di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, del 22 gennaio 2014, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Pertanto, l'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009; l'attività di OC e di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione alla produzione/vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia;
- j. nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) tra OC, o Reti di Imprese OC (RI), tutti i partecipanti devono soddisfare i requisiti previsti per il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda. Gli OC Rete- soggetto devono essere costituiti al momento della presentazione della domanda di aiuto. Nel caso di RTI tra OC, non è necessario che il medesimo sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno (vedi punto 3.3 in merito all'impegno di costituzione del RTI successivamente al decreto di finanziabilità). In questo caso il soggetto richiedente (mandatario dell'RTI) deve allegare alla domanda d'aiuto il Progetto di consulenza (Allegato tecnico 11.4) sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli OC che costituiranno il RTI.
- k. nel caso di Percorsi P4.5.1, P4.5.2, P4.5.3, P4.5.4, la disponibilità di sistemi di supporto alle decisioni (DSS, Digital Support System) – modelli previsionali;
- l. nel caso del Percorso benessere animale bovino carne (3A.3.2) disponibilità nel gruppo di consulenti, di medici veterinari in grado di assicurare lo svolgimento completo della Fase 2 (n. 15 OLC per consulenza);



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 6 di 290

m. non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

3. Interventi ammissibili**3.1. Descrizioni interventi**

Sono ammissibili progetti di consulenza alle imprese del settore agricolo in almeno uno degli ambiti previsti dal PSR, articolati in percorsi di consulenza.

La scheda Misura individua come ammissibili i seguenti ambiti di consulenza:

1. rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o buone condizioni agronomiche e ambientali;
2. adozione di pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e la manutenzione delle aree agricole;
3. adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
4. rispetto dei requisiti definiti per l'attuazione dell'art. 11 paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
5. rispetto dei requisiti per l'attuazione dell'art. 55 del REG. CE n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;
6. rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
7. la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.
8. mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
9. biodiversità;
10. protezione delle acque di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
11. prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività;
12. sviluppo delle filiere corte;
13. agricoltura biologica;
14. aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.
15. innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

Il presente bando sostiene i seguenti Percorsi di consulenza, riferibili ai relativi ambiti:

Focus Area/ Priorità	cod. ambito	Ambito di Consulenza PSR	Cod. Percorso	Percorsi di Consulenza
2A	3	Adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato	1	Consulenza alla gestione finalizzata all'ottimizzazione economica dei fattori di produzione, al superamento dei punti critici, allo sviluppo di opportunità, anche tramite il ricorso alle misure del PSR
	6	Rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola	1	Consulenza sulla sicurezza in azienda finalizzata al miglioramento dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro
		Prestazioni economiche	1	Consulenza finalizzata alla valutazione delle opportunità di accesso al credito.
			2	Consulenza finalizzata



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 7 di 290

	11	dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività		all'avvio dell'attività di agriturismo
			3	Consulenza finalizzata all'inserimento in azienda di colture innovative, officinali o no food
			4	Consulenza finalizzata all'avvio della vendita diretta.
2B	7	Consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta	1	Consulenza finalizzata alla predisposizione di un piano di marketing e di comunicazione
			2	Consulenza finalizzata all'informatizzazione gestionale
			3	Consulenza finalizzata ad una mappatura e gestione dei rischi per l'impresa agricola
3A	3	Adozione di misure a livello aziendale previste dal PSR volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato	1	Consulenza orientata al benessere animale (bovini latte)
			2	Consulenza orientata al benessere animale (bovini carne)
P4	1	Rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o buone condizioni agronomiche e ambientali	1	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore sul tema della condizionalità (vegetale)
P4			2	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore sul tema della condizionalità (animale)
P4	5	Rispetto dei requisiti per l'attuazione dell'art. 55 del REG. CE n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE	1	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore verso la conduzione sostenibile delle colture specializzate: viticoltura
P4			2	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore verso la conduzione sostenibile delle colture specializzate: frutticoltura
P4			3	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore verso la conduzione sostenibile delle colture specializzate: orticoltura



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 8 di 290

P4			4	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore verso la conduzione sostenibile delle colture specializzate: floricoltura e vivaismo
P4	13	Agricoltura biologica	1	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore alla conversione al biologico

I percorsi di consulenza rientranti nella focus area 2B sono rivolti esclusivamente a giovani imprenditori agricoli di età non superiore ai 40 anni alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

La descrizione delle caratteristiche tecniche dei singoli percorsi di consulenza sono descritti nell'Allegato tecnico 11.1.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

La domanda di aiuto deve riguardare almeno un "Percorso di consulenza" tra quelli indicati al paragrafo 3.1, relativo alla specifica graduatoria per la quale viene presentata la domanda.

L'impresa agricola:

- può aderire a un unico Progetto e a un unico Percorso di consulenza;
- essere in possesso del fascicolo aziendale aggiornato;
- nel caso risulti inserita nel Programma Operativo di una OP del Settore Ortofrutticolo ed interessata dalle attività di consulenza contemplate nella Misura 2, 3, 4 e 5 della Strategia nazionale del Settore Ortofrutticolo 2018-2022 (allegato al DM 27/09/2018 n. 9286), i cui contenuti possono essere assimilabili a quelli previsti dal presente bando, non può aderire ai relativi Percorsi di consulenza.

3.3. Impegni e prescrizioni a carico del beneficiario

L'OC richiedente risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione. Il medesimo deve assicurare la gestione in proprio delle varie fasi operative connesse con la realizzazione delle consulenze senza possibilità di delegare l'attività, in tutto o in parte, a soggetti/organismi terzi, fatte salve le possibilità di collaborazione previste al paragrafo 12 dell'Allegato tecnico 11.2.

L'OC è tenuto inoltre a:

- a) qualora il raggruppamento temporaneo non sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno, presentare ad AVEPA l'atto relativo alla formalizzazione del RTI;
- b) realizzare le attività di consulenza in conformità al Progetto di consulenza approvato e alle disposizioni del bando;
- c) realizzare le attività di consulenza in conformità alla vigente normativa nazionale e ai provvedimenti e atti regionali di attuazione concernenti l'istituzione del "Sistema di consulenza aziendale in agricoltura";
- d) ottemperare agli adempimenti descritti nell'Allegato tecnico 11.2;
- e) produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta da parte della Regione e di AVEPA, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta. L'OC è altresì tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, o in suo possesso o comunque detenuti, da parte del personale appositamente incaricato a fini ispettivi e di controllo;
- f) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- g) stipulare copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per il responsabile del Progetto di consulenza e per i consulenti; la relativa documentazione probatoria deve essere conservata presso la propria sede legale;
- h) utilizzare sedi operative e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi;
- i) utilizzare, nell'esecuzione dell'attività, le procedure informatiche messe a disposizione dalla Regione del Veneto e da AVEPA;
- j) evidenziare nell'ambito di tutte le attività di consulenza lo specifico riferimento al sostegno da parte del FEASR, secondo quanto previsto dagli Indirizzi Procedurali Generali in materia di comunicazione e utilizzazione dei loghi; gli spazi interessati allo svolgimento delle attività di consulenza devono



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 9 di 290

- riportare, all'esterno, un'apposita segnalazione relativa anche alla denominazione dell'intervento/iniziativa e il riferimento preciso al relativo organismo attuatore;
- k) assicurare la conservazione agli atti dei seguenti documenti relativi alla realizzazione del Progetto di consulenza, per un periodo di almeno tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla data del pagamento del saldo eseguito da AVEPA, ai fini delle attività di eventuale revisione delle unità di costo standard:
- i. curricula in formato EUROPASS dei consulenti coinvolti nelle attività, sottoscritto dall'interessato, con indicazione del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze lavorative e professionali richieste e/o maturate;
 - ii. lettere d'incarico/contratti relativi ai soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione del Progetto di consulenza;
 - iii. documentazione a dimostrazione delle procedure seguite nell'acquisizione dei beni e servizi necessari per la realizzazione del Progetto di consulenza e della relativa regolarità fiscale e tributaria;
 - iv. documentazione relativa agli adempimenti in materia di adesione delle imprese al Percorso di consulenza;
 - v. documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione degli emolumenti in favore dei soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alle attività di progettazione, coordinamento, realizzazione delle iniziative, nonché la relativa regolarità fiscale e previdenziale;
 - vi. documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione degli emolumenti in favore dei soggetti incaricati dell'attività di consulenza, nonché la relativa regolarità fiscale e previdenziale;
 - vii. documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione degli emolumenti in favore di soggetti fornitori di beni e servizi;
- l) assicurare che, dopo la data di pubblicazione del decreto di finanziabilità e fino al termine previsto per la realizzazione del Progetto di consulenza, il consulente non svolga per la stessa impresa anche attività di docenza configurabili quali azioni di formazione individuale oggetto di aiuto nella misura 1 del PSR.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

Nessun ulteriore impegno previsto.

3.5. Spese ammissibili

Le spese ammissibili riguardano la remunerazione dei consulenti, le spese di viaggio e le spese generali come considerate nel Documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 del PSR Veneto" approvato con DGR 799/2018. L'Allegato tecnico 11.1 indica per ogni Percorso di consulenza previsto dal bando le necessità in termini di Ore Lavoro Consulente (OLC) per il suo svolgimento e, applicando la UCS, il corrispondente valore unitario.

3.6. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- in generale, le spese definite dal paragrafo 8.1 del PSR come precisate nel documento "Indirizzi Procedurali Generali" del PSR.

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I Progetti di consulenza devono essere attivati entro 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione dell'aiuto e conclusi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto di concessione dell'aiuto, come indicato nell'Allegato tecnico 11.2.

4. Pianificazione finanziaria**4.1. Importo finanziario a bando**

L'importo messo a bando in relazione, correlato al regime di aiuto di riferimento (agricolo), è pari ad euro 10.000.000,00.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 10 di 290

Graduatoria	Consulenza	Regime Agricolo (Art. 81, par.2, Reg. UE 1305/2013) Euro
1	Focus area 2 A	2.500.000,00
2	Focus area 2 B	500.000,00
3	Focus area 3 A	900.000,00
4	Percorsi P4.1.1, P4.1.2, P4.13.1	4.500.000,00
5	Percorsi P4.5.1, P4.5.2, P4.5.3, P4.5.4	1.600.000,00
	TOTALE	10.000.000,00

4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

Ai fini della determinazione e della verifica della spesa ammissibile, viene applicata, al monte complessivo delle ore di consulenza ammesso per il Progetto di consulenza, l'Unità di Costo Standard orario (UCS), come definita dalla DGR 799/2018, pari ad euro 42,00/h.

Per la realizzazione delle attività di consulenza è previsto l'aiuto del 100% della spesa ammessa per il Progetto di consulenza, calcolata applicando l'unità di costo standard orario, di euro 42,00 al monte complessivo delle ore di consulenza ammesso per il Progetto di consulenza, secondo quanto previsto dall'allegato tecnico 11.1.

4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa ammissibile minima per Progetto di consulenza è 70.000 euro e la spesa ammissibile massima per Progetto di consulenza è pari a:

Focus area 2A	500.000,00
Focus area 2B	120.000,00
Focus area 3A	700.000,00
Percorsi P4.1.1, P4.1.2, P4.13.1	800.000,00
Percorsi P4.5.1, P4.5.2, P4.5.3, P4.5.4	400.000,00

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

4.5. Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione**5.1. Criteri di priorità e punteggi**

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a **35 punti**.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio. Nel Paragrafo 11.3 Allegato Tecnico 3, sono contenuti gli elementi esplicativi dei Criteri di priorità attivati.

1) Principio di selezione 1.1.1.2: qualità del progetto di consulenza intesa come completezza e grado di innovazione

66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 11 di 290

Criterio di priorità 1.1	Punti
1.1.1 Progetto di consulenza presentato unitamente ad una Carta dei Servizi	4

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in presenza di Carta dei Servizi relativa al progetto predisposta dall'Organismo/Ente di consulenza

Criterio di priorità 1.2	Punti
1.2.1 Materiale informativo: almeno una scheda informativa dotata di QR Code per ogni percorso di consulenza del progetto proposto	4

Criterio di assegnazione

Viene attribuito 1 punto ogni scheda informativa dotata di un QR Code che rimanda alla App di cui al criterio 1.4 o alla sezione del sito internet di cui al criterio 1.5, fino ad un massimo di 4 punti.

Criterio di priorità 1.3	Punti
1.3.1 Progetto di consulenza riguardante più di 1 ambito	2

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in ragione di un punto per ogni ambito aggiuntivo previsto dal progetto come definito dal bando, fino al massimo di due punti (2 ambiti di consulenza = 1 punto; 3 ambiti di consulenza = 2 punti).

Criterio di priorità 1.4	Punti
1.4.1 Innovazione ICT: proprietà da parte dell'organismo di una App dedicata agli ambiti di consulenza previsti dal progetto	6

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito con riferimento alla proprietà dell'innovazione con accesso riservato ai fruitori del servizio. Le caratteristiche e i contenuti minimi dell'App sono definiti nell'allegato tecnico 11.3.

Criterio di priorità 1.5	Punti
1.5.1 Innovazione ICT: disponibilità da parte dell'organismo di un sito internet con una o più sezioni dedicate agli ambiti di consulenza previsti dal progetto	6

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito con riferimento alla disponibilità dell'innovazione con accesso riservato ai fruitori del servizio. Le caratteristiche e i contenuti minimi delle sezioni dedicate alla consulenza sono contenuti nell'allegato tecnico 11.3.

Criterio di priorità 1.6	Punti
1.6.1 Innovazione ICT: disponibilità di un servizio di newsletter	6

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito se la Carta dei Servizi prevede il servizio di newsletter. Le caratteristiche e i contenuti minimi della newsletter sono contenuti nell'allegato tecnico 11.3.

2) Principio di selezione 2.1.1.2: qualità dell'organismo che presta consulenza

Criterio di priorità 2.1	Punti



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 12 di 290

2.1.1 Numero consulenze erogate nel PSR 2007-2013	3

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in base al numero di consulenze realizzate dall'organismo nell'ambito della misura 114 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, in ragione di un punto ogni 200 consulenze erogate fino al massimo di tre punti.

Nel caso di organismi di consulenza già costituiti mediante aggregazione/trasformazione di organismi preesistenti si tiene conto del numero di consulenze realizzate complessivamente dai precedenti soggetti, a condizione che nell'atto costitutivo dell'organismo registrato o nell'atto notarile, sia documentata la relazione con i preesistenti soggetti.

Criterio di priorità 2.2	Punti
2.2.1 Progetto di consulenza con più del 90% dei consulenti con titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente l'ambito o agli ambiti stabiliti dal bando	6
2.2.2 Progetto di consulenza con una percentuale compresa tra il > 50 e <= 90% di consulenti con titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente l'ambito o agli ambiti stabiliti dal bando	4
2.2.3 Progetto di consulenza con una percentuale compresa il > 30 e <= 50% di consulenti con titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente l'ambito o agli ambiti stabiliti dal bando	2

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito sulla base della qualità dello staff tecnico da impiegare nel progetto di consulenza, calcolata come % dei consulenti con titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente all'ambito di consulenza oggetto del bando, rapportato al numero totale dei consulenti previsti dal progetto: (n. consulenti vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) / n. totale consulenti x 100).

Criterio di priorità 2.5	Punti
2.5.1 Progetto con prevalenza di consulenti iscritti ad un ordine o collegio	2

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito ai Progetti che presentano un numero di consulenti iscritti ad un ordine o collegio alla data di pubblicazione del bando, da impiegare nell'ambito/negli ambiti di consulenza previsti, superiore al 50% dei consulenti.

Criterio di priorità 2.6	Punti
2.6.1 Articolazione territoriale del progetto di consulenza	8

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in base all'articolazione territoriale del progetto di consulenza, calcolato come numero delle sedi operative disponibili, oltre a quella richiesta come requisito di ammissibilità alla selezione, come indicato nella Carta dei Servizi.

E' attribuito un punto per ogni sede operativa attivata per un massimo di 8 punti.

Le caratteristiche e le dotazioni minime della sede operativa sono contenuti nell'allegato tecnico 11.3.

Criterio di priorità 2.8	Punti
2.8.1 Progetto di consulenza presentato da organismo in possesso di certificazione ISO 20700/2017	4

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito sulla base della certificazione di qualità in possesso dell'organismo di consulenza alla data di pubblicazione del bando.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 13 di 290

Criterio di priorità 2.9	
2.9.1 Progetto di consulenza presentato da organismo in possesso di altre certificazioni di qualità gestionale e ambientale riconosciute a livello europeo	2

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito sulla base delle certificazione di qualità in possesso dell'organismo di consulenza alla data di pubblicazione del bando.

Criterio di priorità 2.10	Punti
2.10.1 Progetto di consulenza presentato da Organismo con sede operativa dotata di sala informativa	2

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito solo se la sala informativa è prevista e regolamentata nella Carta dei Servizi e contiene le caratteristiche e le dotazioni minime previste nell'allegato tecnico 11.3.

Viene attribuito un punto per ciascuna sede operativa dotata di sala informativa fino ad un massimo di 2 punti.

Criterio di priorità 2.11	Punti
2.11.1 Progetto di consulenza presentato da Organismo con sede operativa dotata di angolo informativo	1

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito se l'angolo informativo è presente in ogni sede operativa ed è previsto e regolamentato nella Carta dei Servizi e contiene le caratteristiche e le dotazioni minime previste nell'allegato tecnico 11.3.

3) Principio di selezione 3.1.1.2: caratteristiche dei destinatari finali aderenti al servizio

Criterio di priorità 3.1	Punti
3.1.1 Numero di giovani agricoltori insediati con il PSR 2007-2013 o 2014-2020 partecipanti al progetto	5

Criterio di assegnazione:

Il punteggio è attribuito in base al numero di giovani agricoltori, partecipanti al progetto di consulenza, che si sono insediati con il sostegno del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 o 2014-2020 (domanda finanziata). Viene attribuito un punto ogni cinque giovani agricoltori partecipanti al progetto fino ad un massimo di 5 punti.

Criterio di priorità 3.2	Punti
3.2.1 Età dei partecipanti al progetto	4

Criterio di assegnazione:

Il punteggio è attribuito in base al numero di imprenditori partecipanti al progetto di consulenza che hanno meno di 41 anni alla data di pubblicazione del bando. Viene attribuito un punto ogni dieci imprenditori partecipanti al progetto fino ad un massimo di 4 punti.

Criterio di priorità 3.3	Punti
3.3.1 Numero aziende ricadenti in ZVN, SIC, ZNC e ZPS partecipanti al progetto	3

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in base al numero di aziende partecipanti al progetto con UTE ricadente in comune anche parzialmente compreso in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), in Siti di Importanza Comunitaria (SIC), in Zone Speciali di Conservazione (ZSC), in Zone di Protezione Speciale (ZPS). Viene attribuito un punto ogni cento aziende fino ad un massimo di 3 punti.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 14 di 290

Criterio di priorità 3.4	Punti
3.4.1 Numero aziende ricadenti in zone montane partecipanti al progetto	3

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in base al numero di aziende partecipanti al progetto con UTE ricadente in un comune anche parzialmente montano (allegato del PSR “Elenco dei comuni totalmente e parzialmente montani”). Viene attribuito un punto ogni cinquanta aziende fino ad un massimo di 3 punti.

Criterio di priorità 3.5	Punti
3.5.1 Numero di imprenditori agricolo professionali (IAP) o con iscrizione a ruoli agricoli dell'INPS partecipanti al progetto ≥ 50 %	3
3.5.2 Numero di imprenditori agricolo professionali (IAP) o con iscrizione a ruoli agricoli dell'INPS partecipanti ≥ 30 e < 50 %	2

Criterio di assegnazione

Il punteggio è attribuito in base alla percentuale di partecipanti al progetto di consulenza con la qualifica IAP come definito dalla normativa nazionale e regionale o con iscrizione a ruoli agricoli dell'INPS.

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si accorderà preferenza in relazione al numero di imprenditori partecipanti al progetto di consulenza che hanno meno di 41 anni alla data di pubblicazione del bando.

6. Domanda di aiuto**6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

L'organismo di consulenza presenta la domanda di aiuto all'AVEPA, secondo le modalità previste dagli “Indirizzi Procedurali Generali” e dai Manuali AVEPA, entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda di aiuto sono allegati i seguenti documenti:

- modello “Adesione al percorso di consulenza” (Allegato tecnico 11.5) sottoscritto dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese agricole aderenti al Progetto;
- nel caso di RTI costituite, mandato di tutti gli OC partecipanti al capofila per la presentazione della domanda;
- Scheda Consulente di cui all' Allegato 11.6 per ciascun consulente e dichiarazioni di non incompatibilità;
- documentazione comprovante il punteggio richiesto:
 - criterio di priorità 1.1: carta dei servizi;
 - criterio di priorità 1.2: schede informative dotate di QR Code;
 - criterio di priorità 1.4: documentazione comprovante la proprietà dell' App e credenziali di accesso;
 - criterio di priorità 1.5: documento comprovante la disponibilità del sito internet e credenziali di accesso;
 - criterio di priorità 1.6: carta servizi nella quale sia previsto il servizio;
 - criterio di priorità 2.1: nel caso di OC costituiti mediante aggregazione/trasformazione di organismi preesistenti, atto costitutivo e/o atto notarile;
 - criterio di priorità 2.6: carta servizi nella quale sia indicato il numero di sedi e i loro indirizzi;
 - criterio di priorità 2.8, 2.9: documentazione comprovante la certificazione;
 - criterio di priorità 2.10, 2.11: carta dei servizi nella quale sia indicata la presenza e contenente le caratteristiche e le dotazioni minime; planimetria catastale e tavola di dettaglio con evidenziato lo spazio informativo unitamente ad alcune fotografie dello stesso e un elenco descrittivo del materiale informativo;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 15 di 290

I documenti a) vanno conservati agli atti dell'Organismo di Consulenza. I documenti c) ed e), e b) solo nel caso di RTI, sono considerati documenti essenziali e pertanto la mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

7. Domanda di pagamento**7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

La domanda deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) secondo le modalità previste dal documento "Indirizzi Procedurali Generali" (IPG) del PSR e dei manuali AVEPA.

L'erogazione dell'unico acconto pari al 30 %, dell'aiuto concesso, è condizionata alla conclusione della fase 1 – check up del Progetto di Consulenza, per tutti i soggetti che vi hanno aderito.

7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli "Indirizzi procedurali generali" e dai Manuali AVEPA. Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

a) output di Fase 1 e 2 come indicati nei Protocolli dei percorsi di consulenza (allegato tecnico 11.1) .

8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 16 di 290

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente, Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto Area Sviluppo Economico

Direzione Agroalimentare - Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/279 5547 – Fax 041/279 5575.

agroalimentare@pec.regione.veneto.it.Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVePA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,

e-mail: organismo.pagatore@avepa.itPEC: protocollo@cert.avepa.itSito internet: <http://www.avepa.it>

66fa7140



11. ALLEGATI TECNICI

11.1. Allegato Tecnico 1 – Costi Unitari e Protocolli dei Percorsi di Consulenza.

Premessa

I servizi di consulenza consistono in un insieme di interventi realizzati dagli Organismi di consulenza a supporto dell'impresa agricola con l'obiettivo di indirizzarla o accompagnarla nella realizzazione dei cambiamenti tecnologici/gestionali/di mercato necessari a migliorarne la competitività e la gestione sostenibile dei fattori di produzione. I servizi di consulenza puntano pertanto ad incrementare le performance economiche ed ambientali delle imprese.

I Servizi della Commissione europea, nella Fiche della Misura 2, indicano che la consulenza ha la caratteristica di essere "tailor made" cioè su misura rispetto alle necessità delle imprese.

Pertanto, nello svolgimento del servizio di consulenza è di fondamentale importanza considerare che ogni impresa presenta specifiche caratteristiche, strutturali, finanziarie ed economiche, del capitale umano, del contesto ambientale e socio-economico in cui opera, vincoli a cui è sottoposta.

Conseguentemente, le prestazioni di consulenza, pur inquadrabili in Percorsi che ne fissano i protocolli di realizzazione e i relativi "Output", risentono, nel loro svolgimento, delle particolarità della singola impresa.

L'obiettivo finale dell'intervento di consulenza è riuscire a fornire all'impresa tutti gli elementi che possono aiutarla ad iniziare i cambiamenti necessari per il superamento delle specifiche criticità o per lo sviluppo delle opportunità evidenziate in una prima fase di analisi.

Durante e al termine dell'intervento di consulenza, l'OC è tenuto quindi a produrre e rilasciare all'impresa l'Output della consulenza. L'Output rappresenta lo strumento di supporto alle decisioni dell'impresa; in alcuni casi può anche dare evidenza dei primi cambiamenti intervenuti a seguito della consulenza erogata.

Gli Output sono documenti complessi, risultato di attività che vengono svolte dal consulente, in misura maggiore o minore a seconda della situazione reale dell'impresa, e tra cui, a titolo esemplificativo, si richiamano:

- organizzare temporalmente la sequenza delle attività (entrate in azienda, contatti presso la sede operativa, sportello telefonico, analisi, approfondimenti, stesura Output, ecc.)
- cogliere e diagnosticare la situazione dell'impresa (analisi delle caratteristiche strutturali e operative dell'impresa, analisi delle problematiche, dei fabbisogni e delle priorità);
- elaborare dati e informazioni di contesto (previsioni, simulazioni, ecc.);
- individuare le azioni e gli strumenti più idonei ai fabbisogni specifici (proposte di intervento; definizione di puntuali obiettivi operativi, tempi di svolgimento, risultati attesi);
- comunicare con l'impresa (confronto diretto presso la sede operativa dell'OC e presso l'azienda, ecc.).

L'efficacia dei servizi di consulenza è maggiore quando questi si svolgono con il contatto diretto tra consulente e impresa. Pertanto ogni Percorso di consulenza prevede un numero minimo di visite aziendali.

La produzione dell'Output della consulenza e la dimostrazione di aver eseguito il numero minimo di visite in azienda, specifiche per Percorso di consulenza, rappresentano pertanto il riscontro dell'effettivo svolgimento delle attività da parte dell'OC tramite il suoi consulenti.

Costo Unitario del Percorso di consulenza

Per ogni Percorso di consulenza sono stati predisposti i relativi Protocolli, che ne descrivono sinteticamente le finalità e gli obiettivi, gli aspetti tecnici peculiari per la loro realizzazione, in particolare il numero minimo di visite in azienda, gli Output intermedi e finali, il valore unitario.

Relativamente a questo aspetto, ogni Protocollo è stato oggetto di un'analisi dell'impegno di lavoro, espresso in ore (Ore Lavoro Consulente - OLC), richiesto al consulente per il suo svolgimento, ossia l'impegno per arrivare alla produzione degli Output previsti e per assicurare il numero minimo di entrate in azienda. Il fabbisogno di OLC per ogni Percorso di consulenza è stato determinato attraverso il raffronto con prestazioni analoghe/simili in quanto a modalità di svolgimento, target ed Output.

Il Costo Unitario del Percorso di consulenza è stato determinato moltiplicando le OLC per l'UCS (42 euro/ora).



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 18 di 290

Codifica Percorso di consulenza	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
2A.3.1	Consulenza alla gestione finalizzata all'ottimizzazione economica dei fattori di produzione, al superamento dei punti critici, allo sviluppo di opportunità, anche tramite il ricorso alle misure del PSR	15	630
2A.6.1	Consulenza sulla sicurezza in azienda finalizzata al miglioramento dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro	12	504
2A.11.1	Consulenza finalizzata alla valutazione delle opportunità di accesso al credito.	25	1050
2A.11.2	Consulenza finalizzata all'avvio dell'attività di agriturismo	25	1050
2A.11.3	Consulenza finalizzata all'inserimento in azienda di colture innovative, officinali o no food	25	1050
2A.11.4	Consulenza finalizzata all'avvio della vendita diretta.	25	1050
2B.7.1	Consulenza finalizzata alla predisposizione di un piano di marketing e di comunicazione	20	840
2B.7.2	Consulenza finalizzata alla digitalizzazione gestionale	20	840
2B.7.3	Consulenza finalizzata ad una mappatura e gestione dei rischi per l'impresa agricola	15	630
3A.3.1	Consulenza orientata al benessere animale (bovini latte)	35	1470
3A.3.2	Consulenza orientata al benessere animale (bovini carne)	25	1050
P4.1.1	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore sul tema della condizionalità (vegetale)	12	504
P4.1.2	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore sul tema della condizionalità (animale)	12	504
P4.5.1	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore verso la conduzione sostenibile delle colture specializzate: viticoltura	30	1260
P4.5.2	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore verso la conduzione sostenibile delle colture specializzate: frutticoltura	30	1260
P4.5.3	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore verso la conduzione sostenibile delle colture specializzate: orticoltura	30	1260
P4.5.4	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore verso la conduzione sostenibile delle colture specializzate: floricoltura e vivaismo	30	1260
P4.13.1	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore alla conversione al biologico	30	1260



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 19 di 290

Protocolli Percorsi di consulenza

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
2A.3.1	Consulenza alla gestione finalizzata all'ottimizzazione economica dei fattori di produzione, al superamento dei punti critici, allo sviluppo di opportunità, anche tramite il ricorso alle misure del PSR	15	630

Motivazione:

L'analisi swot del PSR ha messo in evidenza, tra i punti di forza del sistema agricolo veneto, un tendenziale aumento della dimensione media aziendale e della specializzazione produttiva, con conseguente incremento e diffusione delle aziende vitali. Nonostante ciò, le dimensioni economiche delle aziende agricole venete risultano ancora inferiori rispetto alla media europea e si rileva un sottoimpiego dei fattori produttivi e una bassa propensione all'introduzione di innovazioni e all'ammodernamento. Conoscere con precisione la redditività dell'attività svolta diventa per l'imprenditore agricolo un aspetto sempre più strategico. L'attuale sfida della competitività sembra richiedere un ulteriore sforzo agli imprenditori agricoli: risulta di fondamentale importanza poter analizzare dal punto di vista economico gli aspetti cruciali dei processi produttivi e monitorare l'andamento dell'attività d'impresa, in tutti i suoi profili e aree di gestione. Inoltre, il confronto delle performance economiche con quelle di altre imprese può guidare l'impresa verso il cambiamento, anche valutando i sostegni offerti dalle Misure del PSR.

Obiettivi:

- accrescere l'utilizzo di strumenti di analisi delle performance dell'impresa;
- fornire elementi per l'ottimizzazione dei fattori della produzione;
- favorire la conoscenza delle Misure del PSR;
- fare previsioni circa l'impatto di possibili percorsi di cambiamento.

Descrizione del servizio:

Nella prima fase di check up, il consulente si avvale del sistema semplificato per la raccolta di dati tecnici ed economici nelle aziende agricole (Bilancio semplificato – BS) predisposto dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria – Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB). La particolarità del BS è quella di conservare gli elementi essenziali per un raccordo con l'indagine RICA. Tali elementi sono rappresentati sia dalla definizione delle variabili contabili considerate, che dagli elementi essenziali per la classificazione tipologica delle aziende agricole. Pertanto, il consulente prende in considerazione gli elementi contabili e i fatti tecnici riferiti all'anno precedente all'avvio della consulenza. Le informazioni raccolte permettono, oltre che fotografare la realtà aziendale, di confrontare le performance rispetto a quelle di altre imprese. Durante la fase di check up il consulente esegue almeno due visite in azienda e insieme all'imprenditore analizza la situazione economica e gestionale, mettendo a fuoco i possibili punti critici o le opportunità da sviluppare. La base informativa rappresenta il punto di partenza per la seconda fase della consulenza, finalizzata a pianificare e programmare l'attività futura al fine del superamento dei punti critici o dello sviluppo delle opportunità. In questa fase, il consulente esegue almeno due visite aziendali, fornendo all'imprenditore informazioni sulle Misure del PSR volte alla competitività e prospettando lo scenario economico conseguente ad una ipotetica adesione ad una o più Misure del PSR da parte dell'impresa. Per elaborare l'analisi di scenario futuro, il consulente si avvale dell'utilizzo dello strumento del BS.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 20 di 290

Output:

Fase 1 - check up:

- Bilancio semplificato ex ante;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale.

Fase 2:

- Bilancio semplificato previsionale ex post;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale;
- n. 1 ipotesi di fattibilità.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 21 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
2A.6.1	Consulenza sulla sicurezza in azienda finalizzata al miglioramento dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro	12	504

Motivazione:

L'applicazione del D.Lgs n. 81/08 "Testo unico sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" è un obbligo di legge che le aziende agricole devono rispettare. I dati statistici confermano che il settore agricoltura è quello più pericoloso fra i settori occupazionali con il 34% delle morti sul lavoro nell'arco temporale 2011- maggio 2018, pur con un trend in discesa. La Prevenzione e la Sicurezza costituiscono, pertanto, aspetti molto rilevanti nella conduzione di un'azienda agricola.

L'attività di consulenza è uno strumento di fondamentale importanza per poter fornire alle aziende gli elementi utili per analizzare nel dettaglio tutte le attività aziendali e indirizzare gli agricoltori ad assumere comportamenti corretti dal punto di vista della prevenzione degli incidenti, oltre che permettere una valutazione in loco delle strutture con particolare riferimento al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

Obiettivi:

- valutare i rischi potenziali delle attività aziendali;
- monitorare i livelli di osservanza delle norme di sicurezza;
- migliorare il rispetto dell'applicazione del T.U.;
- abbassare il livello di pericolosità del settore agricoltura.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento della consulenza considerano le linee guida per lo svolgimento in loco dei controlli da parte dei Dipartimenti di Prevenzione regionali. Nella prima fase il consulente, attraverso una visita aziendale e la compilazione di una check list (input), raccoglie tutti quegli elementi per attuare un'analisi della situazione aziendale evidenziando all'agricoltore i punti deboli, le criticità e gli eventuali inadempimenti, suggerendo tutte quelle azioni che consentano all'azienda di rispettare le previsioni normative ed abbassare il rischio.

Nella fase due, attraverso una successiva visita aziendale, il consulente verifica, attraverso una check list (output) che l'azienda abbia nel frattempo recepito e messo in atto quei miglioramenti che erano stati suggeriti nella fase precedente.

Output:

Fase 1 - check up:

- Check-list (input) sicurezza sul lavoro in agricoltura;
- n. 1 rapporto tecnico di visita aziendale.

Fase 2:

- Check-list (output) sicurezza sul lavoro in agricoltura;
- n. 1 rapporto tecnico di visita aziendale.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 22 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
2A.11.1	Consulenza finalizzata alla valutazione delle opportunità di accesso al credito	25	1050

Motivazione:

L'analisi swot del PSR ha messo in evidenza, tra i punti di forza del sistema agricolo veneto, un tendenziale aumento della dimensione media aziendale e della specializzazione produttiva, con conseguente incremento e diffusione delle aziende vitali. Nonostante ciò, le dimensioni economiche delle aziende agricole venete risultano ancora inferiori rispetto alla media europea e si rileva un sottoimpiego dei fattori produttivi e una bassa propensione all'introduzione di innovazioni e all'ammodernamento. Conoscere con precisione la redditività dell'attività svolta diventa per l'imprenditore agricolo un aspetto sempre più strategico. L'attuale sfida della competitività sembra richiedere un ulteriore sforzo agli imprenditori agricoli: risulta di fondamentale importanza poter analizzare dal punto di vista economico gli aspetti cruciali dei processi produttivi e monitorare l'andamento dell'attività d'impresa, in tutti i suoi profili e aree di gestione. Il miglioramento delle prestazioni economiche delle imprese agricole rappresenta una condizione necessaria per potenziare la competitività dell'agricoltura. Favorire l'accesso al credito per le imprese agricole, in particolare quelle gestite da giovani agricoltori e in generale per quelle coinvolte nei processi di sviluppo rurale, rappresenta un'esigenza indispensabile per intraprendere processi di innovazione, consentire lo sviluppo strutturale, tecnologico ed organizzativo delle imprese, al fine di migliorarne competitività e gestione sostenibile.

Obiettivi:

- accrescere l'utilizzo di strumenti di analisi delle performance dell'impresa;
- fornire informazioni al fine di ottimizzare i fattori della produzione;
- dare indicazioni al fine di individuare gli investimenti prioritari per l'impresa;
- fornire elementi per aumentare l'orientamento all'utilizzo degli strumenti finanziari.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento della consulenza considerano il lavoro svolto dal CREA - Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB). Nella prima fase di check up, il consulente si avvale, infatti, del sistema semplificato per la raccolta di dati tecnici ed economici nelle aziende agricole (Bilancio semplificato- BS) predisposto dal CREA-PB. La particolarità del BS è quella di conservare gli elementi essenziali per un raccordo con l'indagine RICA. Tali elementi sono rappresentati sia dalla definizione delle variabili contabili considerate, che dagli elementi essenziali per la classificazione tipologica delle aziende agricole. Pertanto, il consulente prende in considerazione gli elementi contabili e i fatti tecnici riferiti all'anno precedente all'avvio della consulenza. Le informazioni raccolte permettono, oltre che di fotografare la realtà aziendale, di confrontare le performance rispetto a quelle di altre imprese. Durante la fase di check up il consulente esegue almeno due visite in azienda e insieme all'imprenditore analizza la situazione economica e gestionale, mettendo a fuoco i possibili punti critici o le opportunità da sviluppare. La base informativa rappresenta il punto di partenza per la seconda fase della consulenza, finalizzata a pianificare e programmare l'attività futura al fine di valutare opportunità di accesso al credito per favorire l'innovazione, lo sviluppo strutturale e tecnologico. In questa fase, individuato con l'imprenditore un investimento ritenuto prioritario, il consulente esegue almeno due visite aziendali, presentando all'imprenditore un'ipotesi di fattibilità e le possibilità di accesso al credito offerte dal mercato finanziario e dai bandi regionali. Per elaborare l'analisi di scenario futuro, il consulente si avvale dell'utilizzo dello strumento del BS.

Output:

- Fase 1 - check up:
- Bilancio semplificato ex ante;
 - n. 2 rapporti tecnici di visite aziendali.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018**pag. 23 di 290**

Fase 2:

- Bilancio semplificato previsionale ex post;
- n 2 rapporti tecnici di visita aziendale;
- n. 1 ipotesi di fattibilità.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 24 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
2A.11.2	Consulenza finalizzata all'avvio dell'attività di agriturismo	25	1050

Motivazione:

L'analisi swot del PSR ha messo in evidenza, tra i punti di forza del sistema agricolo veneto, un tendenziale aumento della dimensione media aziendale e della specializzazione produttiva, con conseguente incremento e diffusione delle aziende vitali. Nonostante ciò, le dimensioni economiche delle aziende agricole venete risultano ancora inferiori rispetto alla media europea e si rileva un sottoimpiego dei fattori produttivi e una bassa propensione all'introduzione di innovazioni e all'ammodernamento. Conoscere con precisione la redditività dell'attività svolta diventa per l'imprenditore agricolo un aspetto sempre più strategico. L'attuale sfida della competitività sembra richiedere un ulteriore sforzo agli imprenditori agricoli: risulta di fondamentale importanza poter analizzare dal punto di vista economico gli aspetti cruciali dei processi produttivi monitorando l'andamento dell'attività d'impresa, in tutti i suoi profili e aree di gestione, al fine di verificare nuove opportunità di sviluppo. In particolare, la diversificazione delle attività aziendali verso attività complementari come l'agriturismo può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e il presidio delle aree rurali, nonché può essere un utile strumento per riappropriarsi di quote della catena del valore, permettendo all'impresa di incrementare la sua redditività. Infatti, nel panorama della ricettività turistica veneta, in cui fondamentale rimane il ruolo svolto dalle strutture tradizionali, si nota negli ultimi anni un incremento dei clienti che scelgono l'agriturismo per trascorrere le proprie vacanze. Seppure l'agriturismo sia un settore storicamente strutturato in Veneto (1.484 agriturismi, di cui il 49,5% con ristorazione – Fonte regionale, luglio 2018), le nuove tendenze del consumatore, in termini di servizi richiesti all'impresa agrituristica, determinano la necessità che le imprese che vogliono diversificare la loro attività avviando un'attività di agriturismo siano accompagnate attraverso un servizio di consulenza finalizzato ad un'attenta valutazione delle potenzialità di sviluppo.

Obiettivi:

- accrescere l'utilizzo di strumenti di analisi delle performance dell'impresa;
- fornire informazioni per ottimizzare i fattori della produzione;
- dare indicazioni al fine di diversificare le attività aziendali;
- fornire elementi per aumentare l'orientamento al mercato e alle richieste del consumatore.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento della consulenza considerano il lavoro svolto dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB). Nella prima fase di check up, il consulente si avvale, infatti, del sistema semplificato per la raccolta di dati tecnici ed economici nelle aziende agricole (Bilancio semplificato- BS) predisposto dal CREA-PB. La particolarità del BS è quella di conservare gli elementi essenziali per un raccordo con l'indagine RICA. Tali elementi sono rappresentati sia dalla definizione delle variabili contabili considerate, che dagli elementi essenziali per la classificazione tipologica delle aziende agricole. Pertanto, il consulente prende in considerazione gli elementi contabili e i fatti tecnici riferiti all'anno precedente all'avvio della consulenza. Le informazioni raccolte permettono, oltre che di fotografare la realtà aziendale, di confrontare le performance rispetto a quelle di altre imprese. Durante la fase di check up il consulente esegue almeno due visite in azienda e insieme all'imprenditore analizza la situazione economica e gestionale, mettendo a fuoco i possibili punti critici o le opportunità da sviluppare al fine di una diversificazione dell'attività nel settore agrituristico. La base informativa rappresenta il punto di partenza per la seconda fase della consulenza, finalizzata a valutare, pianificare e programmare l'avvio dell'attività di agriturismo, anche in relazione alla capacità di offrire servizi in grado di soddisfare la richiesta del consumatore di conoscenza e fruizione del territorio. In questa fase, il consulente esegue almeno due visite aziendali, spiegando all'imprenditore le possibili prospettive di sviluppo, prospettando lo scenario economico conseguente all'ipotesi di avvio dell'attività agrituristica. Per elaborare l'analisi di scenario futuro, il consulente utilizza lo strumento del BS.

Output:

66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 25 di 290

Fase 1 - check up:

- Bilancio semplificato ex ante;
- n. 2 rapporti tecnici di visite aziendali.

Fase 2:

- Bilancio semplificato previsionale ex post;
- n 2 rapporti tecnici di visita aziendale;
- n. 1 ipotesi di fattibilità.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 26 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
2A.11.3	Consulenza finalizzata all'inserimento in azienda di colture innovative, officinali o no food	25	1050

Motivazione:

L'analisi swot del PSR ha messo in evidenza, tra i punti di forza del sistema agricolo veneto, un tendenziale aumento della dimensione media aziendale e della specializzazione produttiva, con conseguente incremento e diffusione delle aziende vitali. Nonostante ciò, le dimensioni economiche delle aziende agricole venete risultano ancora inferiori rispetto alla media europea e si rileva un sottoimpiego dei fattori produttivi e una bassa propensione all'introduzione di innovazioni e all'ammodernamento. Conoscere con precisione la redditività dell'attività svolta diventa per l'imprenditore agricolo un aspetto sempre più strategico. L'attuale sfida della competitività sembra richiedere un ulteriore sforzo agli imprenditori agricoli: risulta di fondamentale importanza poter analizzare dal punto di vista economico gli aspetti cruciali dei processi produttivi e monitorare l'andamento dell'attività d'impresa, in tutti i suoi profili e aree di gestione, al fine di verificare nuove opportunità di sviluppo. In particolare, la diversificazione nell'ordinamento culturale, può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e il presidio delle aree rurali. Essa rientra pienamente nella logica di raggiungimento degli obiettivi del PSR della Priorità 2 e della Strategia nazionale della Bioeconomia.

L'introduzione di colture innovative, officinali o no food a livello aziendale si colloca però in una catena del valore non ancora del tutto chiara e certa per l'imprenditore agricolo, poiché coinvolge settori diversi.

Produzione della materia prima, trasformazione e raffinazione, applicazione del prodotto e suo consumo sono strettamente correlati, ma se non vi è connessione e chiarezza tra gli anelli della catena c'è il rischio che le criticità si ripercuotano sull'anello più debole, cioè l'imprenditore agricolo.

Pertanto, poiché i settori si influenzano a vicenda, vi è una crescente necessità di fornire al produttore primario, oltre che gli elementi tecnico- agronomici relativi alle nuove colture, anche le informazioni per incrementare la conoscenza del mercato, della strutturazione della catena del valore, dei meccanismi contrattuali con l'industria di trasformazione, andando oltre ad una visione aziendale e settoriale.

Obiettivi:

- accrescere l'utilizzo di strumenti di analisi delle performance dell'impresa;
- fornire informazioni per ottimizzare i fattori della produzione;
- dare indicazioni al fine di diversificare le produzioni aziendali;
- fornire elementi per aumentare l'orientamento al mercato e alla bioeconomia.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento della consulenza considerano il lavoro svolto dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB). Nella prima fase di check up, il consulente si avvale, infatti, del sistema semplificato per la raccolta di dati tecnici ed economici nelle aziende agricole (Bilancio semplificato- BS) predisposto dal CREA-PB. La particolarità del BS è quella di conservare gli elementi essenziali per un raccordo con l'indagine RICA. Tali elementi sono rappresentati sia dalla definizione delle variabili contabili considerate, che dagli elementi essenziali per la classificazione tipologica delle aziende agricole. Pertanto, il consulente prende in considerazione gli elementi contabili e i fatti tecnici riferiti all'anno precedente all'avvio della consulenza. Le informazioni raccolte permettono, oltre che di fotografare la realtà aziendale, di confrontare le performance rispetto a quelle di altre imprese. Durante la fase di check up il consulente esegue almeno due visite in azienda e insieme all'imprenditore analizza la situazione economica e gestionale, mettendo a fuoco i possibili punti critici o le opportunità da sviluppare al fine di una diversificazione della attività rivolta all'inserimento nell'ordinamento culturale dell'impresa di colture innovative, officinali o no food. La base informativa rappresenta il punto di partenza per la seconda fase della consulenza, finalizzata a valutare, pianificare e programmare all'inserimento in azienda di colture innovative, officinali o no food. In questa fase, il consulente esegue almeno due visite aziendali, spiegando all'imprenditore le possibili prospettive di sviluppo



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 27 di 290

presentando all'imprenditore un'ipotesi di fattibilità che comprende anche l'analisi degli strumenti contrattuali. Per elaborare l'analisi di scenario futuro, il consulente utilizza lo strumento del BS.

Output:

Fase 1 - check up:

- Bilancio semplificato ex ante;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale.

Fase 2:

- Bilancio semplificato previsionale ex post;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 28 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
2A.11.4	Consulenza finalizzata all'avvio della vendita diretta	25	1050

Motivazione:

L'analisi swot del PSR ha messo in evidenza, tra i punti di forza del sistema agricolo veneto, un tendenziale aumento della dimensione media aziendale e della specializzazione produttiva, con conseguente incremento e diffusione delle aziende vitali. Nonostante ciò, le dimensioni economiche delle aziende agricole venete risultano ancora inferiori rispetto alla media europea e si rileva un sottoimpiego dei fattori produttivi e una bassa propensione all'introduzione di innovazioni e all'ammodernamento (9,6% delle aziende censite dal Censimento del 2010 effettua vendita diretta). Conoscere con precisione la redditività dell'attività svolta diventa per l'imprenditore agricolo un aspetto sempre più strategico. L'attuale sfida della competitività sembra richiedere un ulteriore sforzo agli imprenditori agricoli: risulta di fondamentale importanza poter analizzare dal punto di vista economico gli aspetti cruciali dei processi produttivi, monitorando l'andamento dell'attività d'impresa, in tutti i suoi profili e aree di gestione, al fine di verificare nuove opportunità di sviluppo. In particolare, la diversificazione delle attività aziendali verso attività complementari, come la vendita diretta può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e il presidio delle aree rurali. I cosiddetti "farmers market" sono istituiti ad oggi in 95 Comuni del Veneto e il trend è in crescita. La vendita diretta, può essere un'opportunità per l'impresa per riappropriarsi di quote nella catena del valore delle produzioni aziendali, permettendole di incrementare la sua redditività. Peraltro, anche la vendita diretta può avvantaggiarsi della partecipazione ai sistemi di qualità pubblici (fabbisogno 9 del PSR).

Obiettivi:

- accrescere l'utilizzo di strumenti di analisi delle performance dell'impresa;
- fornire informazioni per ottimizzare i fattori della produzione;
- dare indicazioni al fine di diversificare le attività aziendali;
- valutare le opportunità di adesione a sistemi di qualità pubblici al fine della valorizzazione delle caratteristiche qualitative del prodotto.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento della consulenza considerano il lavoro svolto dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB). Nella prima fase di check up, il consulente si avvale, infatti, del sistema semplificato per la raccolta di dati tecnici ed economici nelle aziende agricole (Bilancio semplificato- BS) predisposto dal CREA-PB. La particolarità del BS è quella di conservare gli elementi essenziali per un raccordo con l'indagine RICA. Tali elementi sono rappresentati sia dalla definizione delle variabili contabili considerate, che dagli elementi essenziali per la classificazione tipologica delle aziende agricole. Pertanto, il consulente prende in considerazione gli elementi contabili e i fatti tecnici riferiti all'anno precedente all'avvio della consulenza. Le informazioni raccolte permettono, oltre che di fotografare la realtà aziendale, di confrontare le performance rispetto a quelle di altre imprese. Durante la fase di check up il consulente esegue almeno due visite in azienda e insieme all'imprenditore analizza la situazione economica e gestionale, mettendo a fuoco i possibili punti critici o le opportunità da sviluppare al fine di una diversificazione della attività rivolta alla vendita diretta. La base informativa rappresenta il punto di partenza per la seconda fase della consulenza, finalizzata a valutare, pianificare e programmare l'avvio della vendita diretta. In questa fase, il consulente esegue almeno due visite aziendali, spiegando all'imprenditore le possibili prospettive di sviluppo, anche in relazione alle possibilità di partecipazione a sistemi di qualità pubblici (QV, DOP, IGP...) o ad indicazioni facoltative (Prodotto di Montagna), prospettando lo scenario economico conseguente all'ipotesi di avvio dell'attività di vendita diretta e di adesione ai sistemi di qualità. Per elaborare l'analisi di scenario futuro, il consulente utilizza lo strumento del BS.

Output:

Fase 1 - check up:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 29 di 290

- Bilancio semplificato ex ante;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale.

Fase 2:

- Bilancio semplificato previsionale ex post;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale;
- n. 1 ipotesi di fattibilità.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 30 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
2B.7.1	Consulenza finalizzata alla predisposizione di un piano di marketing e di comunicazione	20	840

Motivazione:

L'analisi swot del PSR ha messo in evidenza, tra i punti di forza del sistema agricolo veneto, una maggiore propensione da parte di giovani agricoltori all'introduzione di innovazioni e all'ammodernamento. Conoscere con precisione la redditività dell'attività svolta diventa per l'imprenditore agricolo un aspetto sempre più strategico. L'attuale sfida della competitività sembra richiedere un ulteriore sforzo agli imprenditori agricoli, in particolare a quelli più giovani: risulta di fondamentale importanza poter analizzare dal punto di vista economico gli aspetti cruciali dei processi produttivi e monitorare l'andamento dell'attività d'impresa, in tutti i suoi profili e aree di gestione. Il miglioramento delle capacità di comunicazione di marketing delle imprese agricole rappresenta una condizione necessaria per potenziare la loro competitività. Questo assume una particolare rilevanza per le imprese condotte da giovani agricoltori, poiché la maggiore o minore redditività dell'impresa, soprattutto se confrontata con quella di altri settori, è l'elemento in grado di condizionare la scelta di rimanere ad operare nel settore primario, piuttosto che abbandonare l'attività agricola. La predisposizione di un piano di marketing e di comunicazione per le imprese agricole, in particolare quelle gestite da giovani agricoltori e in generale per quelle coinvolte nei processi di sviluppo rurale, rappresenta un'esigenza indispensabile per intraprendere processi di innovazione, consentire lo sviluppo strutturale, tecnologico ed organizzativo delle imprese, al fine di migliorarne competitività, gestione sostenibile e aumentarne l'orientamento al mercato.

Obiettivi:

- accrescere l'utilizzo di strumenti di analisi delle performance dell'impresa;
- fornire informazioni per ottimizzare i fattori della produzione;
- dare indicazioni al fine di diversificare le attività aziendali;
- fornire elementi per aumentare l'orientamento al mercato.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento della consulenza considerano il lavoro svolto dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB). Nella prima fase di check up, il consulente si avvale, infatti, del sistema semplificato per la raccolta di dati tecnici ed economici nelle aziende agricole (Bilancio semplificato- BS) predisposto dal CREA-PB. La particolarità del BS è quella di conservare gli elementi essenziali per un raccordo con l'indagine RICA. Tali elementi sono rappresentati sia dalla definizione delle variabili contabili considerate, che dagli elementi essenziali per la classificazione tipologica delle aziende agricole. Pertanto, il consulente prende in considerazione gli elementi contabili e i fatti tecnici riferiti all'anno precedente all'avvio della consulenza. Le informazioni raccolte permettono, oltre che di fotografare la realtà aziendale, di confrontare le performance rispetto a quelle di altre imprese. Durante la fase di check up il consulente esegue una visita in azienda e insieme all'imprenditore analizza la situazione economica e gestionale, mettendo a fuoco i possibili punti critici o le opportunità da sviluppare al fine di una strategia di marketing e comunicazione. La base informativa rappresenta il punto di partenza per la seconda fase della consulenza, finalizzata a pianificare e programmare l'attività futura con la predisposizione di un piano di marketing e di comunicazione per favorire il miglioramento delle prestazioni economiche, aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività. In questa fase, il consulente esegue almeno due visite aziendali (di norma eseguite ad intervalli non inferiori ad un mese e non superiori a tre mesi dalla precedente; possono comunque essere realizzate visite supplementari con cadenza diversa, che devono essere comunque tracciate), spiegando all'imprenditore le possibili prospettive di sviluppo in relazione ad un appropriato piano di marketing e di comunicazione.

Output:

Fase 1 - check up:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 31 di 290

- Bilancio semplificato ex ante;
- n. 1 rapporto tecnico di visita aziendale.

Fase 2:

- Bilancio semplificato previsionale ex post;
- n. 2 rapporto tecnico di visita aziendale;
- n. 1 Piano di marketing e comunicazione.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 32 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
2B.7.2	Consulenza finalizzata alla digitalizzazione gestionale	20	840

Motivazione:

Le applicazioni del digitale in agricoltura presentano enormi potenzialità a sostegno del reddito dell'azienda, della qualità delle produzioni, della salvaguardia del consumatore e della tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. La strategia digitale per il Settore Primario della Regione del Veneto per i prossimi anni prevede, tra l'altro, l'articolazione di iniziative rivolte alle aziende agricole. L'analisi swot del PSR ha messo in evidenza, tra i punti di forza del sistema agricolo veneto, una maggiore propensione da parte di giovani agricoltori all'introduzione di innovazioni e all'ammodernamento. Conoscere con precisione la redditività dell'attività svolta diventa per l'imprenditore agricolo un aspetto sempre più strategico. L'attuale sfida della competitività sembra richiedere un ulteriore sforzo agli imprenditori agricoli in particolare a quelli più giovani: risulta di fondamentale importanza poter analizzare dal punto di vista economico gli aspetti cruciali dei processi produttivi e monitorare l'andamento dell'attività d'impresa, in tutti i suoi profili e aree di gestione. Da questo punto di vista, le TIC rappresentano uno strumento in grado di facilitare questa analisi. Il miglioramento delle prestazioni economiche delle imprese agricole rappresenta una condizione necessaria per potenziare la loro competitività. Questo assume una particolare rilevanza per le imprese condotte da giovani agricoltori, poiché la maggiore o minore redditività dell'impresa, soprattutto se confrontata con quella di altri settori, è l'elemento in grado di condizionare la scelta di rimanere ad operare nel settore primario, piuttosto che abbandonare l'attività agricola. La digitalizzazione gestionale per le imprese agricole condotte da giovani rappresenta quindi un'esigenza indispensabile per intraprendere processi di innovazione e consentire lo sviluppo strutturale, tecnologico ed organizzativo, al fine di un miglioramento della competitività e un maggior orientamento alla sostenibilità ambientale. Gli strumenti digitali, in particolare i sistemi di supporto alle decisioni (DSS, Digital Support System) favoriscono infatti una gestione più sostenibile dell'attività agricola.

Obiettivi:

- accrescere l'utilizzo di strumenti di analisi delle performance dell'impresa e per la registrazione dei trattamenti;
- fornire informazioni per ottimizzare i fattori della produzione;
- fornire elementi per aumentare l'orientamento al mercato;
- fornire informazioni sulle potenzialità dei DSS.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento della consulenza considerano il lavoro svolto dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB). Nella prima fase di check up, il consulente si avvale, infatti, del sistema semplificato per la raccolta di dati tecnici ed economici nelle aziende agricole (Bilancio semplificato- BS) predisposto dal CREA-PB. La particolarità del BS è quella di conservare gli elementi essenziali per un raccordo con l'indagine RICA. Tali elementi sono rappresentati sia dalla definizione delle variabili contabili considerate, che dagli elementi essenziali per la classificazione tipologica delle aziende agricole. Pertanto, il consulente prende in considerazione gli elementi contabili e i fatti tecnici riferiti all'anno precedente all'avvio della consulenza. Le informazioni raccolte permettono, oltre che di fotografare la realtà aziendale, di confrontare le performance rispetto a quelle di altre imprese. Durante la fase di check up il consulente esegue una visita in azienda e insieme all'imprenditore analizza la situazione economica e gestionale, mettendo a fuoco i possibili punti critici o le opportunità da sviluppare. La base informativa rappresenta il punto di partenza per la seconda fase della consulenza, finalizzata a pianificare e programmare l'attività futura accrescendo le competenze digitali dell'impresa e favorendone la sua digitalizzazione gestionale per favorire il miglioramento delle prestazioni economiche. In questa fase, il consulente esegue almeno due visite aziendali (di norma eseguite ad intervalli non inferiori ad un mese e non superiori a tre mesi dalla precedente; possono comunque essere realizzate visite supplementari con cadenza diversa, che devono essere comunque tracciate), spiegando



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 33 di 290

all'imprenditore le possibili prospettive di sviluppo in relazione all'utilizzo dei DSS. Il consulente, inoltre, supporta l'impresa nella registrazione dei trattamenti nell'applicativo messo a disposizione dalla Regione.

Output:

Fase 1 - check up:

- Bilancio semplificato ex ante;
- n. 1 rapporto tecnico di visita aziendale.

Fase 2:

- Bilancio semplificato previsionale ex post;
- registro regionale informatizzato dei trattamenti aggiornato;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 34 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
2B.7.3	Consulenza finalizzata ad una mappatura e gestione dei rischi per l'impresa agricola	15	630

Motivazione:

Cresce nel mondo agricolo regionale tra i giovani agricoltori, la consapevolezza dei rischi derivanti da:

- l'allargamento e la ricerca di nuovi mercati;
- il crescente impatto dei cambiamenti climatici;
- la comparsa di nuovi patogeni;
- riduzione degli input chimici.

Questa consapevolezza genera una domanda di assistenza tecnica qualificata anche in ambiti come questo non convenzionalmente considerati propri dell'assistenza tecnica. Quanto detto in piena sintonia con gli obiettivi dell'attuale PAC che agevola l'accesso a strumenti di copertura dei rischi mediante contribuzione comunitaria (Misura 16 PSRN).

Obiettivi:

- mappatura dei rischi presenti e futuri dell'impresa agricola classificandoli per frequenza e severità di impatto potenziale;
- fornire al giovane imprenditore gli strumenti necessari per la mitigazione dei rischi esistenti;
- fornire informazioni in merito agli strumenti di trasferimento del rischio mediante l'adesione a polizze assicurative e/o fondi mutualistici e IST.

Descrizione del servizio:

Il consulente mediante la somministrazione di questionari specifici rileva e classifica i rischi ai quali è esposta l'impresa agricola. Durante la fase di check up il consulente esegue due visite in azienda e insieme all'imprenditore ottiene un quadro dei rischi percepiti e di quelli reali e li classifica mediante appositi indicatori in termini di rischi in grado di compromettere o meno la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Nella seconda fase, il consulente esegue almeno due visite aziendali nelle quali illustra all'impresa i principali strumenti per la gestione dei rischi individuati focalizzando l'attenzione su interventi di riduzione del rischio e di trasferimento dei rischi residui a strumenti agevolati da contribuzione pubblica. Durante tutto il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione, l'OC garantisce anche assistenza telefonica all'impresa.

Output:

Fase uno - check up:

- Questionario mappatura dei Rischi aziendali ex-ante;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale.

Fase due:

- Relazione su azioni di mitigazione e trasferimento individuate;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale ;
- Questionario mappatura dei Rischi aziendali ex-post.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 35 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
3A.3.1	Consulenza orientata al benessere animale (bovini latte)	35	1470

Motivazione:

Negli ultimi anni, il benessere degli animali in allevamento è oggetto di sempre maggiore attenzione. Da una parte, l'evoluzione sempre più stringente della specifica normativa comunitaria; dall'altra, per motivi etici ed emozionali, il consumatore richiede che le condizioni di allevamento possano garantire un maggior grado di benessere per gli animali; inoltre, lo status non ottimale di benessere si è dimostrato incidere negativamente sulle prestazioni produttive e pertanto lo stesso allevatore ha tutto il vantaggio di gestire al meglio i fattori in grado di condizionarlo; infine, l'industria agroalimentare guarda al benessere degli animali non solo come fattore in grado di influenzare le caratteristiche della materia prima da trasformare, ma anche come requisito strategico di comunicazione e per assecondare le richieste del mercato. Il benessere animale risulta pertanto essere un elemento di filiera, che pur partendo dalla produzione primaria, permea le produzioni agroalimentari fino ad arrivare al consumatore. In particolare, il benessere delle bovine da latte oltre ad essere una problematica tecnica in allevamento, rappresenta la condizione necessaria per produzioni di qualità e un elemento di credibilità e di reale valore aggiunto per tutta la filiera.

Obiettivi:

- fornire elementi di valutazione per un miglioramento delle condizioni di benessere animale negli allevamenti da latte in un'ottica di filiera;
- dare indicazioni sulle possibilità di incrementare le prestazioni economiche dell'allevamento;
- fornire indicazioni al fine corrispondere alla richiesta dei caseifici di nuovi standard qualitativi del latte.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento del servizio di consulenza considerano le indicazioni dell'European Food Safety Authority (EFSA), che nelle Linee Guida per la valutazione del benessere degli animali pubblicate nel 2014 evidenzia come alcuni parametri produttivi (quantità e qualità del latte), riproduttivi e di longevità possano essere utilizzati come "indicatori sentinella", complementari ad altri, della situazione di benessere dell'animale in produzione. Nella prima fase di check-up, il consulente ottiene dall'impresa le informazioni relative ai parametri sopracitati, raccoglie i dati strutturali e gestionali, nonché i dati economici dell'impresa avvalendosi del sistema semplificato per la raccolta di dati tecnici ed economici nelle aziende agricole (Bilancio semplificato -BS) predisposto dal CREA-PB, esegue almeno due visite in azienda e infine, sulla base delle informazioni raccolte, analizza la situazione economica e gestionale di partenza mettendo a fuoco, insieme all'allevatore, i possibili punti critici. Nella seconda fase, il consulente esegue almeno quattro visite in azienda (di norma eseguite ad intervalli non inferiori ad un mese e non superiori a due mesi dalla precedente; possono comunque essere realizzate visite supplementari con cadenza diversa, che devono essere comunque tracciate), monitora e analizza l'andamento degli "indicatori sentinella", indica all'impresa gli interventi da mettere in atto per risolvere le criticità rilevate. Durante tutto il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione, l'OC garantisce anche assistenza telefonica all'impresa.

Output:

Fase 1 check up:

- Bilancio semplificato ex ante;
- Check-list benessere;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale.

Fase 2:

- n. 4 rapporti tecnici di visita aziendale;
- Bilancio semplificato previsionale ex post.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 36 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
3A.3.2	Consulenza orientata al benessere animale (bovini carne)	25	1050

Motivazione:

Negli ultimi anni, il benessere degli animali in allevamento è oggetto di sempre maggiore attenzione. Da una parte, l'evoluzione sempre più stringente della specifica normativa comunitaria; dall'altra, per motivi etici ed emozionali, il consumatore richiede che le condizioni di allevamento possano garantire un maggior grado di benessere per gli animali; inoltre, lo status non ottimale di benessere si è dimostrato incidere negativamente sulle prestazioni produttive e pertanto lo stesso allevatore ha tutto il vantaggio di gestire al meglio i fattori in grado di condizionarlo; infine, la grande distribuzione guarda al benessere degli animali non solo come fattore in grado di influenzare le caratteristiche del prodotto, ma anche come requisito strategico di comunicazione e per assecondare le richieste del mercato. Il benessere animale risulta pertanto essere un elemento di filiera, che pur partendo dalla produzione primaria, permea le produzioni agroalimentari fino ad arrivare al consumatore. In particolare, il benessere dei bovini da carne oltre ad essere una problematica tecnica in allevamento, rappresenta la condizione necessaria per produzioni di qualità e un elemento di credibilità e di reale valore aggiunto per tutta la filiera.

Obiettivi:

- fornire elementi al fine di migliorare le condizioni di benessere animale negli allevamenti da carne in un'ottica di filiera;
- dare informazioni per migliorare le prestazioni economiche dell'allevamento;
- suggerire modalità al fine di rispondere alle esigenze dei nuovi standard qualitativi della carne richiesti dal mercato.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento del servizio di consulenza considerano che i dati relativi alla mortalità annuale dei bovini e sulle macellazioni anticipate possono essere considerati degli "indicatori sentinella" del benessere del bovino da carne in allevamento. Infatti, l'European Food Safety Authority (EFSA), nelle Linee Guida per la valutazione del benessere degli animali pubblicate nel 2014, evidenzia come tali dati possano essere utilizzati come "indicatori sentinella", complementari ad altri, della situazione di benessere dell'animale in produzione. Pertanto, nella prima fase di check-up, il consulente ottiene dall'impresa, o interrogando la BDN, le informazioni relative ai parametri sopraccitati, raccoglie i dati strutturali e gestionali, nonché i dati economici dell'impresa avvalendosi del sistema semplificato per la raccolta di dati tecnici ed economici nelle aziende agricole (Bilancio semplificato -BS) predisposto dal CREA-PB, esegue almeno due visite in azienda e infine, sulla base delle informazioni raccolte, analizza la situazione economica e gestionale di partenza mettendo a fuoco, insieme all'allevatore, i possibili punti critici strutturali e riguardanti l'alimentazione. Questa fase non prevede valutazioni di tipo clinico in allevamento.

Nella seconda fase, l'OC assicura l'esecuzione di almeno tre visite in azienda (eseguite ad intervalli non inferiori ad un mese e non superiori a due mesi dalla precedente; possono comunque essere realizzate visite supplementari con cadenza diversa, che devono essere comunque tracciate). In questa fase viene monitorato e analizzato l'andamento degli "indicatori sentinella" sopraccitati.

Altresì, vengono rilevati dai consulenti dello staff iscritti all'ordine dei medici veterinari i seguenti ulteriori indicatori sentinella:

- Patologie respiratorie gravi (bovini arrivati da almeno 8 giorni);
- Patologie respiratorie gravi (bovini arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione);



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 37 di 290

- Patologie respiratorie e/o enteriche (bovini arrivati da almeno 8 giorni);
- Patologie respiratorie e/o enteriche (bovini arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione).

L'OC, con un approccio multidisciplinare e con uno staff adeguato alla copertura delle competenze esclusive in materia di sanità animale, fornisce suggerimenti in merito alle soluzioni strutturali e gestionali da adottare al fine del superamento dei fattori in grado di influenzare negativamente gli indicatori sentinella e sopraccitati.

Durante tutto il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione, l'OC garantisce anche assistenza telefonica all'impresa.

Output:

Fase 1 - check up:

- Bilancio semplificato ex ante;
- Chek-list benessere (input);
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale.

Fase 2:

- n. 3 rapporti tecnici di visita aziendale;
- Chek list benessere output.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 38 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
P4.1.1	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore sul tema della condizionalità vegetale (ambiente, cambiamento climatico, buone condizioni agronomiche del terreno e prodotti fitosanitari)	12	504

Motivazione:

La "Condizionalità", normata dall'Allegato II e dal Titolo VI del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101, è un insieme di regole che gli agricoltori devono seguire nella gestione dell'azienda e dei terreni, al fine di ricevere aiuti su alcuni regimi comunitari. In caso di inadempienza i suddetti aiuti vengono ridotti o annullati secondo una scala di valutazione della portata, gravità e durata. Dall'analisi dei dati dei controlli in loco effettuati da AVEPA nel corso del 2017 si può riscontrare che mediamente tra le aziende controllate in Veneto, il 6% presentava almeno una inadempienza. Nella Relazione della Corte dei Conti Europea del 2016 era stato evidenziato che, a livello comunitario, almeno un quarto degli agricoltori che sono stati oggetto di controlli in loco durante gli esercizi finanziari 2011-2014 aveva violato almeno una di queste norme. Seppur vero che la percentuale di inadempienze riscontrate in Veneto è inferiore a quella comunitaria, è anche vero che per alcune regole di condizionalità le percentuali sono ancora elevate (CG10 =16,39%).

Pertanto è opportuno prevedere un percorso di consulenza finalizzato ad orientare l'imprenditore sul tema della condizionalità vegetale.

Obiettivi:

- monitorare i livelli di osservanza delle norme di condizionalità;
- migliorare l'attuazione della condizionalità;
- dare indicazioni al fine di abbassare i livelli di inadempienze;
- consentire agli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti e dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale di rispettare vincoli ed impegni.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento della consulenza considereranno le linee guida per lo svolgimento in loco dei controlli eseguiti dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA). Nella prima fase il consulente, attraverso una visita aziendale e la compilazione di una check list (input), raccoglie gli elementi per attuare un'analisi della situazione aziendale evidenziando all'agricoltore i punti deboli, le criticità e gli eventuali inadempimenti, suggerendo quindi le azioni che consentano all'azienda di rispettare i vincoli e gli impegni che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale è tenuto a rispettare.

Nella fase due, attraverso una successiva visita aziendale, il consulente verifica, attraverso una check list (output) che l'azienda abbia nel frattempo recepito e messo in atto quei miglioramenti che erano stati suggeriti nella fase precedente. Durante tutto il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione, l'OC garantisce anche assistenza telefonica all'impresa sugli aspetti tecnico-amministrativi correlati ai controlli in loco effettuati da AVEPA.

Output:

Fase 1 - check up:

- Check-list (input) condizionalità (ambiente, cambiamento climatico, buone condizioni agronomiche del terreno e prodotti fitosanitari);
- n. 1 rapporto tecnico di visita aziendale.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 39 di 290

Fase 2:

- Check-list (output) condizionalità (ambiente, cambiamento climatico, buone condizioni agronomiche del terreno e prodotti fitosanitari);
- n. 1 rapporto tecnico di visita aziendale.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 40 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
P4.1.2	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore sul tema della condizionalità animale (sanità pubblica, salute e benessere degli animali)	12	504

Motivazione:

La "Condizionalità", normata dall'Allegato II e dal Titolo VI del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101, è un insieme di regole che gli agricoltori devono seguire nella gestione dell'azienda e dei terreni, al fine di ricevere aiuti su alcuni regimi comunitari. In caso di inadempienza i suddetti aiuti vengono ridotti o annullati secondo una scala di valutazione della portata, gravità e durata. Dall'analisi dei dati dei controlli in loco effettuati da AVEPA nel corso del 2017 si può riscontrare che mediamente tra le aziende controllate in Veneto, il 6% presentava almeno una inadempienza nel rispetto di queste regole.

La Corte dei Conti Europea, nel 2016, ha evidenziato che, a livello europeo, almeno un quarto degli agricoltori che sono stati oggetto di controlli in loco durante gli esercizi finanziari 2011-2014 aveva violato almeno una di queste norme. Seppur vero che la percentuale di inadempienze riscontrate in Veneto è inferiore alla media comunitaria, è anche vero che per alcune regole di condizionalità specifiche per gli allevamenti i dati del 2017 indicano che le percentuali sono elevate (CGO7= 57,53%), probabilmente anche a causa di alcune modifiche nel frattempo intervenute.

Pertanto, è opportuno prevedere un percorso di consulenza finalizzato ad orientare l'imprenditore sul tema della condizionalità animale.

Obiettivi:

- monitorare i livelli di osservanza delle norme di condizionalità;
- migliorare l'attuazione della condizionalità;
- abbassare i livelli di inadempienze;
- consentire agli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti e dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale di rispettare vincoli ed impegni.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento della consulenza considerano le linee guida per lo svolgimento in loco dei controlli svolti dai Servizi veterinari. Nella prima fase il consulente, attraverso una visita aziendale e la compilazione di una check list (input), raccoglie tutti quegli elementi per attuare un'analisi della situazione aziendale evidenziando all'agricoltore punti deboli, criticità ed eventuali inadempimenti, suggerendo tutte quelle azioni che consentano all'azienda di rispettare i vincoli e gli impegni che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale è tenuto a rispettare.

Nella fase due, attraverso una successiva visita aziendale, il consulente verifica, attraverso una check list (output) che l'azienda abbia nel frattempo recepito e messo in atto quei miglioramenti che erano stati suggeriti nella fase precedente. Durante tutto il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione, l'OC garantisce anche assistenza telefonica all'impresa sugli aspetti tecnico-amministrativi correlati ai controlli in loco di AVEPA.

Output:

Fase 1 - check up:

- Check-list (input) condizionalità animale (sanità pubblica, salute e benessere degli animali);
- n. 1 rapporti tecnici di visita aziendale.

Fase 2:

- Check-list (output) condizionalità animale (sanità pubblica, salute e benessere degli animali);
- n. 1 rapporto tecnico di visita aziendale.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 41 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
P4.5.1	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore verso la conduzione sostenibile delle colture specializzate: viticoltura	30	1260

Motivazione:

La Giunta Regionale, con DGR n. 372/2018, ha stabilito di procedere alla definizione di un "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile", che previa analisi del settore e dei suoi impatti sull'ambiente e sul territorio, possa individuare obiettivi dell'azione regionale nonché le azioni da intraprendere al fine di promuovere una viticoltura di qualità a minimo impatto ambientale. Il Gruppo di lavoro, costituito dalla medesima DGR, ha individuato nella consulenza aziendale lo strumento per favorire l'adozione da parte delle imprese viticole di metodi di produzione sostenibili. Tale indicazione è coerente con il PSR, che annovera il TI 2.1.1 tra gli interventi in grado di contribuire positivamente per il raggiungimento degli obiettivi della Priorità 4. L'analisi economica della redditività aziendale, ponderata con la valutazione di un esame integrato dei diversi fattori componenti la sostenibilità (economico, sociale, ambientale) può permettere all'agricoltore scelte diverse di combinazione dei fattori produttivi che pur a parità di produzione e, quindi, di redditività, abbiano anche impatti ambientali minori, contribuendo peraltro a migliorare la percezione del settore nell'opinione pubblica.

Obiettivi:

- accrescere l'utilizzo di strumenti di analisi delle performance dell'impresa e dell'applicativo regionale per la compilazione del Registro dei trattamenti;
- dare suggerimenti al fine di ottimizzare i fattori della produzione;
- fornire informazioni al fine di tutelare maggiormente l'ambiente, le risorse naturali (aria, acqua, suolo e biodiversità) a favore della collettività;
- dare indicazioni al fine di migliorare la percezione del settore nell'opinione pubblica salvaguardando la redditività.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento della consulenza considerano il lavoro svolto dal Gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti, costituito con DGR n. 1698 del 7 agosto 2012, che ha portato alla proposta di una griglia di valutazione della sostenibilità aziendale del settore vitivinicolo (check list), nonché dal Crea - Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB), per quanto concerne il rilievo e l'analisi degli aspetti contabili. Nella fase 1 - check up, il consulente si avvale quindi della sopraccitata check list per fotografare la realtà aziendale dal punto di vista della sostenibilità, nonché del bilancio semplificato (BS) per la sistematizzazione dei dati economici dell'anno precedente all'avvio della consulenza. Pertanto, il consulente ottiene dall'impresa le informazioni relative ad alcuni parametri "chiave di sostenibilità", raccoglie i dati strutturali, gestionali, economici, nonché sulle tecniche e pratiche colturali eseguite dall'impresa, ai fini di una valutazione ambientale; esegue almeno due visite in azienda. Sulla base delle informazioni raccolte, esegue quindi, assieme al viticoltore, un esame integrato dei diversi fattori componenti la sostenibilità (economico, sociale, ambientale) di partenza valutando i possibili punti in cui bisognerebbe intervenire. Nella seconda fase, il consulente esegue almeno due visite in azienda (di norma eseguite ad intervalli non inferiori ad un mese e non superiori a tre mesi dalla precedente; possono comunque essere realizzate visite supplementari con cadenza diversa, che deve essere comunque tracciata), monitora l'andamento delle colture, indicando all'impresa gli interventi da mettere in atto per risolvere le criticità rilevate mediante l'utilizzo di modelli previsionali; supporta l'impresa nella registrazione dei trattamenti nell'applicativo messo a disposizione dalla Regione. Durante tutto il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione, l'OC garantisce anche assistenza telefonica all'impresa.

Output:

66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 42 di 290

Fase 1 - check up:

- Bilancio semplificato ex ante;
- Check-list viticoltura sostenibile;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale.

Fase 2:

- Registro regionale informatizzato dei trattamenti aggiornato;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale;
- n. 1 rapporto tecnico di sintesi del supporto alle decisioni mediante il modello previsionale.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 43 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
P4.5.2	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore verso la conduzione sostenibile delle colture specializzate: frutticoltura	30	1260

Motivazione:

Le colture frutticole, nel 2017, investono in Veneto complessivamente circa 17.800 ettari (+0,7% rispetto al 2016). Il comparto frutticolo è da sempre caratterizzato da una forte capacità di evolversi sia sotto il profilo della tecnica colturale, sia nei confronti delle specie scelte ed è caratterizzato da un'elevata utilizzazione di mezzi tecnici, tra cui i prodotti fitosanitari. La consulenza assume particolare interesse per il comparto come strumento per favorire l'adozione da parte delle imprese di metodi di produzione sostenibili. Tale indicazione è coerente con il PSR, che annovera il TI 2.1.1 tra gli interventi in grado di contribuire positivamente per il raggiungimento degli obiettivi della Priorità 4. L'analisi economica della redditività aziendale, ponderata con la valutazione di un esame integrato dei diversi fattori componenti la sostenibilità (economico, sociale, ambientale) può permettere all'agricoltore scelte diverse di combinazione di quei fattori produttivi che pur a parità di produzioni e quindi di redditività, abbiano anche impatti ambientali minori. Nella logica della sostenibilità delle produzioni frutticole lungo tutto il loro ciclo di vita, assume altresì una particolare importanza stimolare gli operatori alla consapevolezza delle innovazioni di processo e di prodotto più idonee alle specificità pedoclimatiche locali. Inoltre, anche nel settore frutticolo, risulta essenziale perseguire gli obiettivi della qualità delle produzioni, quale elemento in grado di influenzare positivamente la riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari.

Obiettivi:

- accrescere l'utilizzo di strumenti di analisi delle performance dell'impresa e dell'applicativo regionale per la compilazione del Registro dei trattamenti;
- dare suggerimenti al fine di ottimizzare i fattori della produzione;
- fornire informazioni al fine di tutelare maggiormente l'ambiente, le risorse naturali (aria, acqua, suolo e biodiversità) a favore della collettività.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento della consulenza si basano sull'utilizzo di una griglia di valutazione della sostenibilità aziendale del settore frutticolo, nonché del Bilancio semplificato (BS) messo a punto dal Crea – Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) per quanto concerne il rilievo e l'analisi degli aspetti contabili. Nella fase 1 - check up, il consulente si avvale quindi della sopraccitata check list per fotografare la realtà aziendale dal punto di vista della sostenibilità, nonché del bilancio semplificato per la sistematizzazione dei dati economici dell'anno precedente all'avvio della consulenza. Pertanto, il consulente ottiene dall'impresa le informazioni relative ad alcuni parametri "chiave" di sostenibilità, raccoglie i dati strutturali, gestionali, i dati economici nonché sulle tecniche e pratiche colturali eseguite dall'impresa ai fini di una valutazione ambientale; esegue almeno due visite in azienda. Le informazioni raccolte permettono, oltre che di fotografare la realtà aziendale, di confrontare le performance rispetto a quelle di altre imprese. Durante la fase di check up il consulente esegue almeno due visite in azienda e insieme all'imprenditore analizza la situazione economica e gestionale, mettendo a fuoco i possibili punti critici o le opportunità da sviluppare. Sulla base delle informazioni raccolte, esegue quindi, assieme all'imprenditore, un esame integrato dei diversi fattori componenti la sostenibilità (economico, sociale, ambientale) di partenza, valutando i possibili punti in cui bisognerebbe intervenire. Nella fase 2, il consulente esegue almeno due visite in azienda (di norma eseguite ad intervalli non inferiori ad un mese e non superiori a tre mesi dalla precedente; possono comunque essere realizzate visite supplementari con cadenza diversa, che deve essere comunque tracciata), monitora l'andamento delle colture indicando, all'impresa, gli interventi da mettere in atto per risolvere le criticità rilevate mediante l'utilizzo di modelli previsionali; supporta l'impresa nella registrazione dei



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 44 di 290

trattamenti nell'applicativo messo a disposizione dalla Regione, spiegando altresì le possibilità di partecipazione a sistemi di qualità pubblici a forte componente relativa ad aspetti di sostenibilità ambientale (QV, SQNPI). Durante tutto il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione, l'OC garantisce anche assistenza telefonica all'impresa.

Output:

Fase 1 - check up:

- bilancio semplificato ex ante;
- check-list frutticoltura sostenibile;
- 2 visite aziendali.

Fase 2:

- registro regionale informatizzato dei trattamenti aggiornato;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale;
- n. 1 rapporto tecnico di sintesi del supporto alle decisioni mediante il modello previsionale.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 45 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
P4.5.3	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore verso la conduzione sostenibile delle colture specializzate: orticoltura	30	1260

Motivazione:

Nel 2017, in Veneto, le superfici investite a orticole sono state circa 27.600 ettari, in crescita dell'1% rispetto all'anno precedente. Si stima che le superfici orticole in piena aria, che rappresentano il 75% degli ortaggi coltivati in Veneto, si attestino a circa 20.500 ettari (+2%). In aumento le piante da tubero (3.100 ha, +5%), mentre si riducono le orticole in serra, stimate in circa 4.000 ettari (-6%). Il comparto orticolo è da sempre caratterizzato da una forte capacità di evolversi sia sotto il profilo della tecnica colturale, sia nei confronti delle specie scelte ed è caratterizzato da un'elevata utilizzazione di mezzi tecnici, tra cui i prodotti fitosanitari, e, nel caso di colture protette, di strutture. La consulenza assume particolare interesse per il comparto orticolo come strumento per favorire l'adozione da parte delle imprese di metodi di produzione sostenibili. Tale indicazione è coerente con il PSR, che annovera il TI 2.1.1 tra gli interventi in grado di contribuire positivamente per il raggiungimento degli obiettivi della Priorità 4. L'analisi economica della redditività aziendale, ponderata con la valutazione di un esame integrato dei diversi fattori componenti la sostenibilità (economico, sociale, ambientale) può permettere all'agricoltore scelte diverse di combinazione di quei fattori produttivi che pur a parità di produzioni e quindi di redditività, abbiano anche impatti ambientali minori. Nella logica della sostenibilità delle produzioni orticole lungo tutto il loro ciclo di vita, assume altresì una particolare importanza stimolare gli operatori alla consapevolezza delle innovazioni di processo e di prodotto più idonee alle specificità pedoclimatiche locali e alle nuove condizioni determinate dai cambiamenti climatici. Inoltre, anche nel settore orticolo, risulta essenziale perseguire gli obiettivi della qualità delle produzioni, quale elemento in grado di influenzare positivamente la riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari.

Obiettivi:

- accrescere l'utilizzo di strumenti di analisi delle performance dell'impresa e dell'applicativo regionale per la compilazione del Registro dei trattamenti;
- dare suggerimenti al fine di ottimizzare i fattori della produzione;
- fornire informazioni al fine di tutelare maggiormente l'ambiente, le risorse naturali (aria, acqua, suolo e biodiversità) a favore della collettività.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento della consulenza si basano sull'utilizzo di una griglia di valutazione della sostenibilità aziendale del settore frutticolo, nonché del Bilancio semplificato (BS) messo a punto dal Crea – Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) per quanto concerne il rilievo e l'analisi degli aspetti contabili. Nella fase 1 - check up, il consulente si avvale quindi della sopraccitata check list per fotografare la realtà aziendale dal punto di vista della sostenibilità, nonché del bilancio semplificato per la sistematizzazione dei dati economici dell'anno precedente all'avvio della consulenza. Pertanto, il consulente ottiene dall'impresa le informazioni relative ad alcuni parametri "chiave" di sostenibilità, raccoglie i dati strutturali, gestionali, i dati economici nonché sulle tecniche e pratiche colturali eseguite dall'impresa ai fini di una valutazione ambientale; esegue almeno due visite in azienda. Le informazioni raccolte permettono, oltre che di fotografare la realtà aziendale, di confrontare le performance rispetto a quelle di altre imprese. Durante la fase di check up il consulente esegue almeno due visite in azienda e insieme all'imprenditore analizza la situazione economica e gestionale, mettendo a fuoco i possibili punti critici o le opportunità da sviluppare. Sulla base delle informazioni raccolte, esegue quindi, assieme all'imprenditore, un esame integrato dei diversi fattori componenti la sostenibilità (economico, sociale, ambientale) di partenza, valutando i possibili punti in cui bisognerebbe intervenire. Nella fase 2, il consulente esegue almeno due visite in azienda (di norma eseguite ad intervalli non inferiori ad un mese e non superiori a tre mesi dalla precedente; possono



66fa7140



comunque essere realizzate visite supplementari con cadenza diversa, che deve essere comunque tracciata), monitora l'andamento delle colture indicando, all'impresa, gli interventi da mettere in atto per risolvere le criticità rilevate mediante l'utilizzo di modelli previsionali; supporta l'impresa nella registrazione dei trattamenti nell'applicativo messo a disposizione dalla Regione, spiegando altresì le possibilità di partecipazione a sistemi di qualità pubblici a forte componente relativa ad aspetti di sostenibilità ambientale (QV, SQNPI). Durante tutto il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione, l'OC garantisce anche assistenza telefonica all'impresa.

Output:

Fase 1 - check up:

- Bilancio semplificato ex ante;
- check-list orticoltura sostenibile;
- 2 visite aziendali.

Fase 2:

- registro regionale informatizzato dei trattamenti aggiornato;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale;
- n. 1 rapporto tecnico di sintesi del supporto alle decisioni mediante il modello previsionale.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 47 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
P4.5.4	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore verso la conduzione sostenibile delle colture specializzate: floricoltura e vivaismo	30	1260

Motivazione:

Negli ultimi anni il settore florovivaistico veneto conferma di attraversare una fase di transizione. Infatti, nonostante alcuni segnali positivi (incremento delle aziende più strutturate e con maggiori propensioni all'export) permangono le difficoltà di mercato che perdurano da 5-6 anni, fortemente influenzato dalla debolezza della domanda interna e dai prezzi.

La ristrutturazione del settore non pare essere ancora del tutto conclusa: rispetto al 2016, si riscontra un positivo calo delle aziende iscritte come "piccolo produttore" (684 aziende, -5,9%) a fronte di una crescita di quelle iscritte al Registro Unico dei Produttori (820 aziende, +1%) e di quelle in possesso dell'autorizzazione all'uso del Passaporto fitosanitario necessario per l'esportazione (410 aziende, +7,6%) e che hanno ottenuto la CAC (Conformità Agricola Comunitaria) necessaria per la commercializzazione nell'UE, che nel 2017 sono state 223 (-0,9%).

Il settore florovivaistico è caratterizzato da un'elevata richiesta del fattore lavoro e di utilizzazione di mezzi tecnici, tra cui in particolare i prodotti fitosanitari, e di strutture. Pertanto, la consulenza assume particolare interesse per il comparto come strumento per favorire l'adozione da parte delle imprese di metodi di produzione sostenibili. Tale indicazione è coerente con il PSR, che annovera il TI 2.1.1 tra gli interventi in grado di contribuire positivamente per il raggiungimento degli obiettivi della Priorità 4. L'analisi economica della redditività aziendale, ponderata con la valutazione di un esame integrato dei diversi fattori componenti la sostenibilità può permettere all'agricoltore scelte diverse di combinazione dei fattori produttivi che pur a parità di produzioni e, quindi, di redditività, abbiano anche impatti ambientali minori. Nella logica della sostenibilità delle produzioni florovivaistiche lungo tutto il loro ciclo di vita, assume altresì una particolare importanza stimolare gli operatori alla consapevolezza delle innovazioni di processo e di prodotto più idonee alle specificità pedoclimatiche locali. Inoltre, anche nel settore florovivaistico, risulta essenziale perseguire gli obiettivi della qualità delle produzioni, quale elemento in grado di influenzare positivamente la riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari.

Obiettivi:

- accrescere l'utilizzo di strumenti di analisi delle performance dell'impresa e dell'applicativo regionale per la compilazione del Registro dei trattamenti;
- fornire informazioni circa l'uso di concimi e fitofarmaci al fine di favorire un minor impatto ambientale;
- dare suggerimenti al fine di ottimizzare i fattori della produzione;
- suggerire miglioramenti al fine di avere un progressivo adeguamento alle norme di qualità.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento della consulenza si basano sull'utilizzo di una griglia di valutazione della sostenibilità aziendale del settore florovivaistico, nonché del Bilancio semplificato (BS) messo a punto dal Crea - Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB), per quanto concerne il rilievo e l'analisi degli aspetti contabili. Nella prima fase di check-up, il consulente si avvale quindi della sopracitata check list per fotografare la realtà aziendale dal punto di vista della sostenibilità, nonché del BS per la sistematizzazione dei dati economici dell'anno precedente all'avvio della consulenza. Pertanto, il consulente ottiene dall'impresa le informazioni relative ad alcuni parametri "chiave" di sostenibilità, raccoglie i dati strutturali, gestionali, i dati economici nonché informazioni sulle tecniche e pratiche colturali eseguite dall'impresa ai fini di una valutazione ambientale; esegue almeno due visite in azienda. Sulla base delle informazioni raccolte, esegue quindi, assieme all'imprenditore, un esame integrato dei diversi fattori componenti la sostenibilità (economico, sociale, ambientale) di partenza valutando i possibili punti in cui bisognerebbe



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 48 di 290

intervenire.. Nella seconda fase, il consulente esegue almeno due visite in azienda (di norma eseguite ad intervalli non inferiori ad un mese e non superiori a tre mesi dalla precedente; possono comunque essere realizzate visite supplementari con cadenza diversa, che devono essere comunque tracciate), monitora l'andamento delle colture, indicando all'impresa gli interventi da mettere in atto per risolvere le criticità rilevate mediante l'utilizzo di modelli previsionali; supporta l'impresa nella registrazione dei trattamenti nell'applicativo messo a disposizione dalla Regione. Durante tutto il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione, l'OC garantisce anche assistenza telefonica all'impresa.

Output:

Fase 1 - check up:

- Bilancio semplificato ex ante;
- Check-list florovivaismo sostenibile;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale.

Fase 2:

- Bilancio semplificato previsionale ex post;
- Registro regionale informatizzato dei trattamenti aggiornato;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale;
- n. 1 rapporto tecnico di sintesi del supporto alle decisioni mediante il modello previsionale.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 49 di 290

Codifica	Percorso di consulenza	Ore lavoro Consulente (OLC)	Costo Unitario Percorso di consulenza euro
P4.13.1	Consulenza finalizzata ad orientare l'imprenditore alla conversione al biologico	30	1260,00

Motivazione:

Il metodo di produzione biologico interessa in Veneto 24.000 ettari (Fonte regionale – Statistiche Flash luglio 2018) e il PSR valorizza il contributo dato da questo metodo alla riduzione degli input e al raggiungimento degli obiettivi della Priorità 4, favorendo con la Misura 11 e la Misura 3 l'entrata dei produttori in tale sistema di qualità. Inoltre, con la Misura 1 sono supportate specifiche azioni di formazione. Conoscere con precisione la redditività dell'attività svolta diventa per l'imprenditore agricolo un aspetto sempre più strategico, per poter effettuare scelte consapevoli di sviluppo delle attività aziendali. Peraltro, l'attuale sfida della sostenibilità sembra richiedere un ulteriore sforzo agli imprenditori agricoli: risulta, infatti, di fondamentale importanza poter analizzare dal punto di vista economico e tecnico gli aspetti cruciali dei processi produttivi monitorando l'andamento dell'attività d'impresa, in tutti i suoi profili e aree di gestione, al fine di verificare la percorribilità di metodi di produzione più sostenibili.

Tra questi, l'agricoltura biologica è caratterizzata dall'utilizzo prevalente di risorse rinnovabili nell'ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale che favorisce il mantenimento e il potenziamento della fertilità del suolo, contribuendo a prevenire l'erosione. Inoltre, prevede l'uso di tecniche di produzione rispettose dei fattori naturali e in grado di incrementare la biodiversità propria degli ecosistemi agrari. L'attività di consulenza si caratterizza come accompagnamento dell'impresa nella valutazione dei fattori in grado di condizionare l'entrata in tale sistema di produzione e nell'effettuazione della conseguente analisi dei fabbisogni specifici.

Obiettivi:

- accrescere l'utilizzo di strumenti di analisi delle performance dell'impresa;
- fornire informazioni per ottimizzare i fattori della produzione;
- dare indicazioni al fine di diversificare le produzioni aziendali;
- fornire elementi per aumentare l'orientamento al mercato;
- fornire valutazioni e suggerimenti al fine dell'entrata nel sistema di produzione biologica.

Descrizione del servizio:

Le modalità di svolgimento della consulenza considerano il lavoro svolto dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB). Nella prima fase di check up, il consulente si avvale, infatti, del sistema semplificato per la raccolta di dati tecnici ed economici nelle aziende agricole (Bilancio semplificato- BS) predisposto dal CREA-PB. La particolarità del BS è quella di conservare gli elementi essenziali per un raccordo con l'indagine RICA. Tali elementi sono rappresentati sia dalla definizione delle variabili contabili considerate, che dagli elementi essenziali per la classificazione tipologica delle aziende agricole. Pertanto, il consulente prende in considerazione gli elementi contabili e i fatti tecnici riferiti all'anno precedente all'avvio della consulenza. Le informazioni raccolte permettono, oltre che di fotografare la realtà aziendale, di confrontare le performance rispetto a quelle di altre imprese. Durante la fase di check up il consulente esegue almeno due visite in azienda e insieme all'imprenditore analizza la situazione economica e gestionale, mettendo a fuoco i possibili punti critici in grado di condizionare la conversione al biologico. In questa fase viene presentato l'applicativo regionale per la compilazione del Registro dei trattamenti. La base informativa rappresenta il punto di partenza per la seconda fase della consulenza, finalizzata a valutare, pianificare e programmare la conversione al biologico, al fine di preparare al meglio l'imprenditore al rispetto del mantenimento degli impegni previsti ai sensi regolamento (CE) n. 834/2007. Nella seconda fase, il consulente esegue almeno due visite in azienda (di norma eseguite ad intervalli non inferiori ad un mese e non superiori a tre mesi dalla precedente; possono comunque essere realizzate visite supplementari con cadenza diversa, che deve essere comunque tracciata), monitora l'andamento delle colture, supportando l'impresa nella registrazione dei trattamenti nell'applicativo messo a disposizione dalla Regione.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 50 di 290

Output:

Fase 1 - check up:

- Bilancio semplificato ex ante;
- Check-list biologico;
- n. 2 rapporti tecnici di visite aziendali.

Fase 2:

- Bilancio semplificato previsionale ex post;
- Registro regionale informatizzato dei trattamenti aggiornato;
- n. 2 rapporti tecnici di visita aziendale.



66fa7140



11.2. Allegato tecnico 2 - Adempimenti amministrativi e organizzativi per la realizzazione dei Progetti di consulenza

Sono descritte di seguito le disposizioni generali per l'organizzazione e la gestione delle attività di consulenza. Ai fini della corretta organizzazione e realizzazione delle attività, va fatto riferimento, inoltre, alle disposizioni specifiche e alla modulistica predisposta da AVEPA.

1 - Definizioni: ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni

- **Progetto di consulenza:** l'Operazione oggetto della domanda di aiuto riferita ad una singola graduatoria. Si articola in Percorsi di consulenza.
- **Percorso di consulenza:** il Servizio di consulenza riferibile a un ambito del PSR svolto secondo uno specifico protocollo.
- **Intervento di consulenza:** il Percorso di consulenza erogato alla singola impresa.

2 - Procedure informatiche: ai fini della tracciabilità degli Interventi di consulenza, l'OC è tenuto a utilizzare l'applicativo regionale "Monitoraggio Allievi/Consulenze Web (A39)" (di seguito Applicativo Regionale), cui è possibile accedere collegandosi via web. Nell'Applicativo Regionale trovano collocazione i riferimenti degli Interventi di consulenza finanziati e delle imprese agricole che vi hanno aderito.

3 - Visite aziendali: qualora il Percorso di consulenza lo preveda, il consulente si deve recare presso l'azienda.

4 - Orario: la Visita aziendale deve svolgersi dalle ore 8.00 e alle ore 20.00, nei giorni feriali, escluso il sabato.

5 - Avvio Progetto di Consulenza: l'OC, entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di finanziabilità, comunica mediante l'Applicativo regionale l'avvio del Progetto di consulenza. Il Progetto di consulenza è avviato quando, nell'Applicativo regionale, il primo Intervento di consulenza transita alla Fase 1.

6 - Avvio intervento di consulenza: l'OC deve comunicare l'avvio dell'Intervento di consulenza almeno 2 giorni lavorativi prima del suo inizio. La comunicazione avviene mediante l'Applicativo Regionale compilando il nominativo del consulente incaricato con relativo riferimento per la reperibilità.

7 - Variazioni nella gestione degli Interventi di consulenza: sono oggetto di preventiva comunicazione mediante l'Applicativo Regionale, con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, le variazioni rispetto a quanto originariamente comunicato con l'avvio di cui al punto 6, relative a:

- data e orario di svolgimento delle visite aziendali;
- annullamento dell'Intervento di consulenza prevista;
- sostituzione del consulente incaricato dell'intervento di consulenza;

8 - Conclusione Fase 1 dell'Intervento di consulenza: per ciascuna impresa, a conclusione della prima fase del Percorso di Consulenza (conclusione della compilazione degli output Fase 1) l'OC imputa nell'Applicativo Regionale la chiusura della Fase 1.

9 - Conclusione dell'Intervento di consulenza: l'OC imputa nell'Applicativo Regionale la chiusura dell'Intervento di consulenza (conclusione della compilazione degli output Fase 2).

10 - Conclusione del Progetto di consulenza: il Progetto si intende Concluso quando sono conclusi tutti gli Interventi di consulenza previsti.

11 - Responsabile di progetto di consulenza: è la figura responsabile della corretta realizzazione del Progetto di consulenza, nominata dall'OC, anche ai fini del rapporto diretto con gli uffici competenti.



12 - Collaborazioni: L'OC deve assicurare la gestione in proprio delle varie fasi operative connesse con la realizzazione del Progetto di consulenza, in particolare per quanto riguarda le attività di direzione, coordinamento ed amministrazione. Per gestione in proprio s'intende l'attivazione diretta di tutte le fasi della realizzazione dei Percorsi di consulenza attraverso personale dipendente, ivi compreso personale distaccato, o mediante ricorso a collaborazioni/prestazioni professionali individuali. Senza possibilità di delegare le attività, in tutto o in parte, a soggetti terzi, possono altresì essere attivate, con apposite convenzioni o contratti, collaborazioni con soggetti terzi al fine di ottenere specifici apporti di personale consulente. In ogni caso, i suddetti rapporti devono risultare esplicitamente previsti e dichiarati nell'ambito del Progetto di consulenza, nonché supportati da apposita documentazione (comunicazioni provviste di regolare data/protocollo, convenzioni, contratti). Il personale consulente del soggetto terzo che opera a favore di un OC, non può operare per un altro OC e deve soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2.2 lettera f), g) e h) ove applicabili allo staff.

L'OC richiedente risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione.



66fa7140



11.3. Allegato tecnico 3 – elementi esplicativi

Criterio di priorità 1.4.1: L'App deve essere compatibile con i sistemi operativi ANDROID e IOS. L'applicazione deve contenere almeno: la carta dei servizi, la newsletters e le schede informative se previste dal progetto, nonché l'accesso, tramite User e Password, all'Area riservata al singolo imprenditore che ha aderito al Progetto consulenziale. Qui potrà avere accesso alla propria posizione, ossia alla check-list relativa alla propria azienda, agli stati di aggiornamento, alle eventuali visite aziendali concordate e a qualsiasi altro documento e informazione relativo alla sua posizione consulenziale.

Criterio di priorità 1.5.1: Il sito deve essere consultabile anche con dispositivi mobili e con i principali *browser* e Sistemi Operativi presenti sul mercato (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari). Può essere anche una sezione di un sito già esistente e deve contenere in una o più pagine web delle informazioni generaliste riguardanti la Misura 2 Consulenza e gli ambiti previsti del DM 3 febbraio 2016, nonché pagine web dedicate ai Percorsi di consulenza attivati dall'organismo che presenta la domanda approfondenti l'argomento specifico.

Deve essere presente all'interno della prima pagina una maschera che permetta l'accesso, tramite User e Password, all'Area riservata al singolo imprenditore che ha aderito al Progetto consulenziale. Qui potrà avere accesso alla propria posizione, ossia alla check-list relativa alla propria azienda, agli stati di aggiornamento, alle eventuali visite aziendali concordate e a qualsiasi altra informazione relativa alla sua posizione consulenziale. Il sito dovrà permettere l'accesso anche ad una sezione contenente anche la Newsletter, se richiesta a punteggio dal Progetto al quale ha prestato adesione, nonché alle schede informative se richieste a punteggio dal Progetto.

Deve essere possibile anche accedere ad un'area contenente documentazione relativa ad articoli di riviste specializzate relativi alle consulenze, nonché contenenti Carta dei Servizi, Schede informative, se richieste a punteggio, nonché scadenze, informazioni, approfondimenti ed aggiornamenti e qualsiasi altro materiale utile per l'attività consulenziale, notizie generali relative a problematiche fitosanitarie con articoli o studi dei servizi Fitosanitari o delle Università per il loro contenimento (es.: arrivo cimice asiatica, cosa fare, eccetera), nonché informazioni relative al PSR (anche mediate link).

Criterio di priorità 1.6.1: il servizio di newsletter deve avere le seguenti caratteristiche minime: cadenza mensile, contenuti riguardanti le novità ed informazioni nell'ambito della consulenza, sul PSR, sulla PAC, sulle normative agricole regionali, nazionali e comunitarie con particolare riguardo all'ambito della consulenza. La carta dei servizi deve prevedere il servizio.

Criterio di priorità 2.6.1: il punteggio viene attribuito fino ad un massimo di 2 punti per provincia con esclusione della sede attivata per l'ammissibilità della domanda. Per ogni sede operativa deve essere allegata, al momento della presentazione della domanda, una planimetria di dettaglio su base catastale con evidenziati i locali adibiti alla consulenza.

Nella Sede Operativa deve essere presente la seguente dotazione minima: una postazione con computer collegato ad internet, telefono, fotocopiatrice/stampante, apertura al pubblico minima di due giorni a settimana per almeno 6 ore al giorno.

Criterio di priorità 2.10.1: la sede operativa è dotata di una sala informativa, la cui apertura ai fruitori del servizio di consulenza è prevista e regolamentata nella Carta dei Servizi e per la quale viene allegata alla domanda una planimetria di dettaglio della disposizione dell'arredamento, corredata di documentazione fotografica.

La sala informativa deve avere una superficie minima di mq 20, arredata con tavolo/i e sedie.

Il punteggio è attribuito solo se la carta dei servizi prevede la possibilità di accesso alla sala per i fruitori del servizio di consulenza, per tutto il periodo dell'operazione, durante l'orario di apertura della sede operativa, ove poter consultare almeno tre riviste di settore e una pubblicazione per ciascuna delle seguenti materie: agronomia, coltivazioni erbacee ed orticoltura, patologia vegetale, meccanica e meccanizzazione agraria, zootecnia, industrie agrarie, estimo ed economia agraria, arboricoltura (generale e speciale), diritto e legislazione agraria, costruzioni rurali.

Per la dimostrazione del soddisfacimento del criterio, deve altresì essere allegata la suddetta documentazione:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018**pag. 54 di 290**

- a) elenco delle pubblicazioni disponibili, riportante titolo, autore, codice ISBN e riferimento alla materia trattata;
- b) documentazione attestante un abbonamento attivo per almeno tre riviste specializzate di settore.

Criterio di priorità 2.11.1: allegare alla domanda una planimetria di dettaglio della disposizione all'interno della sede, corredata di documentazione fotografica. La funzione dell'angolo informativo può essere svolta anche mediante l'utilizzo di totem multimediali.

Per la dimostrazione del soddisfacimento del criterio, deve altresì essere allegata copia del "Kit informativo minimo".

Il Kit informativo minimo è rappresentato da:

una scheda informativa sul PSR Veneto 2014-2020, una scheda informativa sulla PAC, una scheda informativa sulle regole di Condizionalità e la scheda informativa di sintesi sulla Carta dei Servizi (riportante gli ambiti e i Percorsi di consulenza erogati).



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 55 di 290

11.4. Allegato tecnico 4 – modelli**MISURA 2.1.1- Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende
- Progetto di consulenza -**

DGR	
FOCUS AREA/PRIORITA'	
GRADUATORIA*	
RAGIONE SOCIALE	
NUMERO DOMANDA	
Nome e cognome Responsabile progetto	
ELENCO OC COMPONENTI RTI	
1	
2	
3	

* Compilare un progetto di consulenza per ogni singola graduatoria:

FA 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

FA2B Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;

FA3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità;

Priorità 4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi.



66f87140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 56 di 290

Progetto di consulenza – Quadro Generale

Codifica Percorso di consulenza		OLC per Intervento di consulenza	NUMERO AZIENDE	TOTALE ORE	TOTALE IMPORTO
COD. AMBITO	CODICE PERCORSO				
			Tot. 0	Tot. 0	Tot. 0



66f87140



OC

[illegible]

7 Indicare l'ordine o il collegio a cui si è iscritti.



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

Elenco aziende aderenti

Codifica Precorso di consulenza _____

n.	CUAA	Denominazione dell'impresa	Imprenditore con iscrizione a ruolo agricolo dell'INPS* (riportare CF)	Imprenditore con età inferiore a 41 anni** (riportare CF)

* Informazione utilizzata per la verifica dell'assegnazione del punteggio del criterio di priorità 3.5: indicare nel caso non in possesso della qualifica di IAP
** Indicare CF dell'imprenditore con il requisito "Età inferiore a 41 anni": informazione è utilizzata per l'assegnazione del criterio di preferenza



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 59 di 290

11.5. Allegato tecnico 5 – Scheda di adesione**SCHEDA ADESIONE AL PERCORSO DI CONSULENZA****Punto 1) Dati identificativi dell'OC che eroga il servizio****Denominazione****Ragione sociale****Indirizzo e N. civico sede legale****Comune****CAP****N. Telefono****N. Fax****E-mail****Nome e cognome del coordinatore dei consulenti (solo per l'OC richiedente)****Punto 2) Dati identificativi dell'azienda****Ragione sociale****Indirizzo e N. civico sede legale****Comune****CAP****N. Telefono****N. Fax****E-mail****C.U.A.A.****N. C.C.I.A.A. e relativa Camera di Commercio****Nome e Cognome del titolare o legale rappresentante****Luogo di nascita****Data di nascita**

66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 60 di 290

Punto 3) Percorso di consulenza scelto**Codice identificativo:****Punto 4) Impegni derivanti dal protocollo di consulenza**

- a) Il soggetto erogatore del servizio di consulenza si impegna ad erogare le prestazioni di consulenza aziendale sopra indicate, al fine di migliorare la gestione tecnico-economica dell'azienda del soggetto beneficiario;
- b) l'impresa agricola si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto erogatore del servizio di consulenza tutte le informazioni necessarie per definire compiutamente ogni aspetto della gestione del rapporto e consentire l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale nei tempi e con le modalità previste;
- c) il costo dell'erogazione del servizio di consulenza aziendale descritto nel presente protocollo è completamente finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 per il Veneto (FEASR);
- d) la data, la tipologia e il contenuto delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a favore dell'utente saranno registrate nell'applicativo regionale A39;
- e) il soggetto erogatore si impegna a rilasciare copia del materiale sottoscritto e dei documenti prodotti all'impresa aderente al progetto di consulenza;
- f) l'impresa agricola si impegna a non aderire a percorsi di consulenza di altri Organismi di Consulenza finanziati con il bando di cui alla DGR n. del
- g) l'impresa agricola dichiara di non essere inserita nel Programma Operativo di una OP del Settore Ortofrutticolo ed interessata dalle attività di consulenza contemplate nelle Misure 2, 3, 4 e 5 della Strategia nazionale del Settore Ortofrutticolo 2018-2022 (allegato al DM 27/09/2018 n. 9286), i cui contenuti possono essere assimilabili a quelli previsti con il bando di cui alla DGR n. del

Punto 5) Consenso al trattamento dei dati personali per i fini dell'adesione al servizio di consulenza sostenuto dal Tipo di intervento 2.1.1 del PSR 2014-2020 per il Veneto ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) (il soggetto erogatore del servizio di consulenza deve consegnare all'utente copia dell'informativa riguardante il trattamento dei dati).

Luogo e Data di sottoscrizione _____

Firma del responsabile del Progetto di consulenza o di un suo delegato

Firma del titolare o rappresentante legale dell'azienda _____.

Timbro Organismo di consulenza



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 61 di 290

11.6. Allegato tecnico 6 - scheda dati consulente**SCHEDA CONSULENTE****INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi]
Indirizzo	[Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]
Telefono	
E-mail	
Pec	
Nazionalità	
Data di nascita	[Giorno, mese, anno]

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SUPERIORE ED UNIVERSITARIA**

- Date (da – a) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo.]
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

**EVENTUALE ISCRIZIONE
ALL'ORDINE**
Criterio di priorità 2.5
*Specificare l'Ordine e inserire
numero di timbro assegnato*

ESPERIENZA PROFESSIONALE***CORSI DI FORMAZIONE****

66fa7140



ESPERIENZE RELATIVE ALLA CONSULENZA *

N°	Anno	Data Esperienza (da a)	Datore di lavoro	Sede	Tipologia di consulenza	Ambito di consulenza	Attestazione di supporto*

*Esperienza maturata nell'ambito dell'assistenza tecnica e/o consulenza. Indicare periodi di lavoro, datore di lavoro o organismi di consulenza presso i quali il consulente ha prestato la sua opera (Riferimento al punto f.ii par. 2.2 "Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti")

CORSI DI AGGIORNAMENTO NEI 24 MESI PRECEDENTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO (PER GLI ISCRITTI AGLI ORDINI VANNO ESCLUSI I CORSI RELATIVI ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA)

N°	Anno	Data iniziale di aggiornamento e durata	Titolo Iniziativa di aggiornamento	Sede	Ambito di consulenza	Ente organizzatore accreditato	Attestato di supporto con profitto**

**N.B.: Allegare la relativa attestazione dell'organismo di consulenza comprovante le consulenze svolte ed i corsi di aggiornamento (Riferimento al punto f.ii par. 2.2 "Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti")



66f87140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 64 di 290



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

**REGIONE DEL VENETO**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 17
codice misura	4 Investimenti in immobilizzazioni materiali
codice sottomisura	4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
codice tipo intervento	4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola: Interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui finalizzati al risparmio della risorsa idrica
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroalimentare</i>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 65 di 290

INDICE

1. Descrizione generale	66
1.1. Descrizione tipo intervento	66
1.2. Obiettivi	66
1.3. Ambito territoriale di applicazione	66
2. Beneficiari degli aiuti	66
2.1. Soggetti richiedenti	66
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	66
3. Interventi ammissibili	67
3.1. Descrizioni interventi	67
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi	68
3.3. Impegni a carico dei beneficiari	69
3.4. Vincoli e durata degli impegni	70
3.5. Spese ammissibili	70
3.6. Spese non ammissibili	70
3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	70
3.8. Requisiti obbligatori	70
4. Pianificazione finanziaria	70
4.1. Importo finanziario a bando	70
4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto	70
4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa	71
4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	71
4.5. Riduzioni e sanzioni	71
5. Criteri di selezione	71
5.1. Criteri di priorità e punteggi	71
5.2. Condizioni ed elementi di preferenza	75
6. Domanda di aiuto	75
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto	75
6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	75
7. Domanda di pagamento	77
7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento	77
7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento	77
8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari	77
9. Informativa trattamento dati personali	78
10. Informazioni, riferimenti e contatti	78
11. ALLEGATI TECNICI	79
11.1 Allegato tecnico - Contenuti minimi del corso per il riconoscimento della sufficiente professionalità.....	79
11.2 Allegato tecnico - Tabella delle Produzioni Standard (Reg. (CE) N. 1242/2008).....	79
11.3 Allegato tecnico - Tabella degli interventi ammissibili	82
11.4 Allegato tecnico - Calcolo del Risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva dell'utilizzo dell'acqua irrigua. Contenuti e schema di relazione da presentarsi in allegato alla domanda di sostegno	83
11.5 Allegato tecnico - Metodo di verifica del risparmio idrico effettivo (RIE) in distretti irrigui con stato "NON BUONO" del corpo idrico in termini di quantità di acqua - TEST di misurazione e schema di relazione da presentarsi in allegato alla domanda di pagamento del saldo.	88
11.6 Allegato tecnico - Elenco dei comuni ricompresi nei Distretti irrigui veneti (DGR 1856/2015 e DGR 1415/2018 e dei relativi fogli catastali,), suddivisi per tipologia di corpo idrico superficiale (Buono o Non buono) e per Bilancio idro-climatico (BIC 1 <0 mm e BIC 2 >0 mm).	93



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 66 di 290

1. Descrizione generale**1.1. Descrizione tipo intervento**

Il tipo di intervento consiste nel sostegno agli investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende agricole volti a favorire la riconversione e l'ammodernamento degli impianti irrigui al fine di pervenire al risparmio della risorsa idrica in conformità a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 46.

Con il presente bando vengono, pertanto, attivati gli interventi legati all'irrigazione a seguito del soddisfacimento della condizionalità ex ante tematica P5.2 "Settore delle risorse idriche" comunicata dalla Commissione dell'Unione europea, con nota Ares (2017)5687550 del 21 novembre 2017.

1.2. Obiettivi

La sottomisura 4.1, mediante il presente tipo di intervento contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alla seguente Focus area del FEASR:

5a "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura"

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dal territorio regionale ricompreso nei Distretti Irrigui, individuato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 2 ottobre 2018, che deriva dalla classificazione dei Distretti Irrigui identificati nel SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura – DM Mipaaf 31 luglio 2015) e tenendo conto della classificazione dei corpi idrici di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1856 del 12 dicembre 2015.

Secondo quanto disposto dal PSR, la limitazione ai Distretti irrigui già individuati nel territorio veneto assicura che gli interventi sostenuti non determinano l'aumento della superficie irrigata regionale.

In **Allegato tecnico 11.6**, è riportato l'elenco dei distretti irrigui veneti classificati (DGR 1856/2015 e DGR 1415/2018) con i riferimenti catastali delle superfici componenti.

2. Beneficiari degli aiuti**2.1. Soggetti richiedenti**

- a) Agricoltori;
- b) Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti**2.2.1. Criteri di ammissibilità dei soggetti**

Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve:

1. possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP.
2. possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Tale requisito è assorbito dalla qualifica di IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza professionale è dimostrata alternativamente mediante:
 - a) titolo di studio attinente le materie agrarie;
 - b) attestato di frequenza di un corso di formazione (150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente; le caratteristiche del corso sono riportate nell'Allegato tecnico 11.1;
 - c) svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda.

In relazione al titolo di studio attinente le materie agrarie di cui al punto a) questo deve essere stato conseguito in Italia presso scuola statale o paritaria (secondo le norme vigenti), ovvero all'estero ma legalmente accreditato in Italia.

I diplomi quinquennali di scuola superiore riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 67 di 290

Le qualifiche professionali riconosciute ai fini del presente bando sono:

- diploma triennale di qualifica professionale attinente il settore agrario;
- qualifica professionale triennale regionale di operatore agricolo (Terzo livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni – EQF)

I titoli universitari riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- Per le lauree triennali:
laurea appartenente alle classi L-02 (Biotecnologie) se il corso di laurea è riferito a biotecnologie vegetali, alimentari e agro ambientali, L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-26 (Scienze e tecnologie alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali).
 - Per le lauree magistrali (già specialistiche):
Laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenente alle classi LM-07 (Biotecnologie agrarie), LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-42 (Medicina veterinaria).
3. Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore.
4. non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16

I criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti ai numeri 1. e 3. devono essere mantenuti fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.

2.2.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
- c) conduzione dell'U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale;
- d) dimensione economica aziendale pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro di Produzione Standard totale nelle altre zone.

L'elenco dei comuni montani è riportato nell'Allegato 9 al PSR.

Per il calcolo della Produzione Standard si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole. Per Produzione Standard si intende il valore normale della produzione lorda. La Produzione Standard è determinata, per ciascuna attività produttiva vegetale e animale, dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole. La produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti (ettari per le coltivazioni e capi per gli allevamenti).

Gli impianti arborei devono essere a dimora al momento di presentazione della domanda di aiuto. Per le attività di allevamento viene considerata la consistenza media dichiarata. Tali condizioni saranno accertate in fase di istruttoria di ammissibilità per avallare il valore di produzione standard risultante da fascicolo. La tabella con i valori delle Produzioni Standard predisposta da INEA e relativa alla regione Veneto è contenuta nell'Allegato tecnico 11.2.

- e) utilizzo, ai fini dell'irrigazione, dell'acqua resa disponibile dal Consorzio di bonifica competente per distretto irriguo.
- f) non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricole e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

3. Interventi ammissibili

3.1. Descrizioni interventi

- 10) Adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue finalizzati al risparmio idrico. Realizzazione di invasi aziendali per l'accumulo delle acque meteoriche a fini irrigui.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 68 di 290

Sono ammissibili a finanziamento le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi:

- a) di riconversione degli impianti di irrigazione esistenti con passaggio da una classe di efficienza a una superiore (esempio: passaggio da rotolone con irrigatore a lunga gittata senza centralina elettronica a pivot o rainger con calata e dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento);
- b) di ammodernamento degli impianti nell'ambito dei sistemi afferenti alla medesima classe di efficienza (esempio: passaggio da rotolone con irrigatore a lunga gittata senza centralina elettronica a pivot o rainger con calata e senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento);
- c) per la realizzazione di invasi impermeabilizzati di capacità utile massima di 25.000 mc per azienda, per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale;
- d) per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione, compresi i contatori;

14) Spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità;

La tabella contenente gli interventi ammissibili è riportata nell'**Allegato tecnico 11.3**.

La tabella 1.1 dell'**Allegato tecnico 11.4**, individua la classe di efficienza delle varie tipologie di impianto irriguo.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati nei distretti irrigui del Veneto (come individuati nella DGR n. 1415/2018). Parimenti, le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere funzionali esclusivamente all'irrigazione dei fondi dislocati in tali distretti irrigui.

1. Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Aziendale (di seguito PA), volto a dimostrare che gli investimenti migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda. Tale miglioramento sarà valutato sulla base del miglioramento del seguente parametro qualitativo che rappresenta l'obiettivo principale dell'intervento, come descritto nel piano aziendale:

- pervenire al risparmio della risorsa idrica in conformità a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 46.

Il PA deve essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2014-2020 e disponibile sul sito di AVEPA.

Il PA contiene le seguenti sezioni:

1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
2. il piano degli investimenti con il relativo crono programma;
3. le previsioni economiche e finanziarie;
4. la dimostrazione del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale del progetto.

2. Sono ammessi investimenti che:

- a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola sulla base del PA presentato in allegato alla domanda e redatto secondo le modalità indicate al precedente punto 1.;
- b) rispettino le normative comunitarie e nazionali di settore;
- c) siano tecnicamente congruenti rispetto alle esigenze e alle disponibilità tecniche dell'azienda e, quindi, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda.

3. Gli interventi sono subordinati alle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) le operazioni, con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, sono attuate in coerenza con gli indirizzi della direttiva 2000/60/CE, recepita con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in attuazione del Piano di gestione del bacino idrografico Alpi Orientali;



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 69 di 290

- b) gli impianti irrigui sono ammissibili a finanziamento qualora un contatore-misuratore, inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento, sia già installato o l'installazione sia prevista dall'operazione;
- c) l'intervento riguarda corpi idrici superficiali;
- d) ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, qualora l'intervento riguardi corpi idrici superficiali in condizioni buone, nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua e consista nella sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, lo stesso deve assicurare un risparmio idrico potenziale, calcolato in base alle tabelle 1.1 e 1.2 riportate in Allegato tecnico 11.4, pari almeno al:
 - I. 25 per cento per passaggio da un impianto di classe di efficienza bassa (B) ad uno di classe superiore;
 - II. 25 per cento per passaggio da un impianto di classe di efficienza media (M) ad uno di classe di efficienza alta (A)
 - III. 10 per cento per passaggio tra impianti all'interno della classe di efficienza media (M);
 - IV. 5 per cento per passaggio tra impianti all'interno della classe di efficienza alta (A).Gli interventi finalizzati alla sola introduzione di sistemi ed attrezzature per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione (compresi i contatori), sono ammissibili se funzionali ad impianti esistenti di classe di efficienza M ed A e devono assicurare un risparmio idrico potenziale pari, rispettivamente, a quello previsto ai punti III e IV;
- e) se l'intervento, di cui alla lettera c), riguarda corpi idrici superficiali ritenuti in condizioni non buone, nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua, oltre ai requisiti del punto c):
 - I. l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento e
 - II. l'intervento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;
- f) in caso di realizzazione di invasi, con capacità utile massima di 25.000 mc per azienda, non si applicano i punti c) e d); sono finanziabili, oltre all'esecuzione dell'invaso, solo le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale;

4. Nella domanda di aiuto devono essere inseriti i riferimenti catastali delle superfici servite dall'intervento proposto.

Quanto previsto dalle disposizioni di cui al numero 3, deve essere dimostrato mediante apposita relazione tecnica da compilarsi secondo lo schema previsto in Allegato tecnico 11.4 al presente bando.

3.3. Impegni a carico dei beneficiari

Il beneficiario degli aiuti:

- 1) deve condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- 2) deve tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- 3) deve mantenere, almeno per il periodo di stabilità delle operazioni finanziate, pena la revoca degli aiuti concessi, le condizioni previste al paragrafo 3.2, numero 3.

Le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali.



66fa7140



3.4. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi procedurali generali del PSR di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi,
- 3 anni per investimenti produttivi di natura dotazionale o attrezzature.

3.5. Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software descritti nel paragrafo 3.1. Sono altresì ammesse le spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità.

3.6. Spese non ammissibili

In generale, per il Tipo di intervento 4.1.1, non sono ammissibili:

- 1) spese per investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti ammortizzabili pluriennali e considerati nella gestione annuale dell'impresa;
- 2) impianti ed attrezzature usati;
- 3) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- 4) investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- 5) acquisto di beni immobili che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti;
- 6) investimenti finanziabili nell'ambito della OCM vitivinicola;

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA, sono i seguenti:

- i. sette mesi, per l'acquisto di attrezzature
- ii. diciotto mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici.

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente le due tipologie di investimenti il termine per la realizzazione corrisponde comunque a quello previsto al punto (ii.).

3.8. Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento

4. Pianificazione finanziaria

4.1. Importo finanziario a bando

Per il Tipo di intervento 4.1.1 – “Interventi di riconversione e ammodernamento degli impianti irrigui al fine di pervenire al risparmio della risorsa idrica”, l'importo messo a bando è pari a € 26.500.000,00 a valere sulla Focus Area 5A

4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 71 di 290

Tipologia di beneficiario	Intensità di contribuzione
Imprese agricole condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento*	50%
Altre imprese agricole	40%

* Il periodo viene calcolato alla data di pubblicazione del bando. Al fine del riconoscimento della percentuale di contributo, il giovane conduttore deve possedere tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.2.1.

4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a:

- 600.000,00 €/impresa, nell'arco di quattro anni.
- 1.200.000,00 €, nell'arco di quattro anni, nel caso di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali.

Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti.

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 15.000 €. Al di sotto di tale importo, l'istanza verrà ritenuta non ammissibile.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013). In particolare il capitolo 14 del PSR 2014-2020 "Informazioni sulla complementarità", paragrafo 14.1.1 "Settore ortofrutticolo" e "Settore apicoltura" dispone che la demarcazione tra gli investimenti finanziati con il PSR e con l'OCM verta sull'applicazione del principio "no double funding" che assicura che la medesima voce di spesa non venga finanziata due volte da diversi fondi comunitari

4.5. Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione**5.1 Criteri di priorità e punteggi**

Le graduatorie di merito nell'ambito del Tipo di intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati e sono redatte sulla base di punteggi di merito.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a punti 40.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1) Principio di selezione 4.1.1.1: Tipologia di beneficiario (giovani agricoltori di cui all'art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013; soggetti che non hanno ricevuto contributi nelle misure 4 e 6; qualificazione professionale)



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 72 di 290

Criterio di priorità 1.1	Punti
1.1.1 Impresa che: - sia condotta da agricoltore di età non superiore a 40 anni, insediato da meno di 5 anni alla data di pubblicazione del bando (art. 2, lett. N, Reg. UE 1305/2013) - non abbia percepito contributi a valere sul PGB e sulla misura 121 del PSR 2007-2013 o sulle sm 4.1 e 6.1 del PSR 2014-2020.	8
1.1.2 Impresa che: - sia condotta da agricoltore di età non superiore a 40 anni (art. 2, lett. N, Reg. UE 1305/2013) - non abbia percepito contributi a valere sul PGB e sulla misura 121 del PSR 2007-2013 o sulle sm 4.1 e 6.1 del PSR 2014-2020.	6

Criterio di assegnazione:

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, i requisiti relativi all'età e al momento dell'insediamento devono essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dal bando.

Criterio di priorità 1.2	Punti
1.2.1 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente il settore agrario, forestale o veterinario, come riconosciuto dalla classificazione normativa vigente	6
1.2.2 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario triennale attinente il settore agrario, forestale o veterinario, come riconosciuto dalla classificazione normativa vigente	5
1.2.3 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio quinquennale di scuola superiore attinente il settore agrario	4
1.2.4 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente altri settori.	3
1.2.5 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario triennale attinente altri settori	2
1.2.6 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio quinquennale di scuola superiore attinente altri settori o in possesso di qualifica professionale attinente il settore agrario	1

Criterio di assegnazione dell'attinenza al settore agrario, forestale, veterinario:

Per le lauree triennali:

- Lauree appartenente alle classi L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-26 (Scienze e tecnologie alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali), L-02 (Biotecnologie) se il corso di laurea è riferito a biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali

Per le lauree magistrali (già specialistiche):

- Laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenente alle classi LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-42 (Medicina veterinaria), LM-07 (Biotecnologie agrarie).

Per il titolo di studio quinquennale:

- Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario; diploma di istituto secondario di secondo grado attinente altri settori.

Per la qualifica professionale in materia agraria:

- Diploma triennale di qualifica professionale attinente il settore agrario o qualifica professionale triennale regionale di operatore agricolo (Terzo livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni – EQF)



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 73 di 290

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

Criterio di priorità 1.3	Punti
1.3.1 Impresa con presenza di giovani coadiuvanti di età non superiore ai 40 anni iscritti all'INPS da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando.	2

2) Principio di selezione 4.1.1.2: Fascia di età del beneficiario

Criterio di priorità 2.1	Punti
2.1.1 Impresa condotta da soggetto di età compresa tra 18 e 30 anni alla data di pubblicazione del bando	3
2.1.2 Impresa condotta da soggetto di età compresa tra 31 e 40 anni alla data di pubblicazione del bando	2
2.1.3 Impresa condotta da soggetto di età compresa tra 41 e 50 anni alla data di pubblicazione del bando	1

Criterio di assegnazione:

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

3) Principio di selezione 4.1.1.3: Qualità delle produzioni (sistemi di qualità riconosciuta di cui alle misure 3.1. e 3.2 certificazioni volontarie di prodotto/processo o di sistema)

Criterio di priorità 3.1	Punti
3.1.1 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >80% e <=100% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP-STG (prodotti agricoli e alimentari), produzione biologica, Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), Sistema di qualità nazionale zootechnia (SQNZ), Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV)	7
3.1.2 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >55% e <=80% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP-STG (prodotti agricoli e alimentari), produzione biologica, Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), Sistema di qualità nazionale zootechnia (SQNZ), Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV)	5
3.1.5 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >30% e <=55% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP-STG (prodotti agricoli e alimentari), produzione biologica, Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), Sistema di qualità nazionale zootechnia (SQNZ), Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV)	3
3.1.3 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >80% e <=100% della produzione aziendale per: produzioni con certificazione volontaria di prodotto/processo	5
3.1.4 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >55% e <=80% della produzione aziendale per: produzioni con certificazione volontaria di prodotto/processo	3
3.1.6 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >30% e <= 55% della produzione aziendale per: produzioni con certificazione volontaria di prodotto/processo	2

Criterio di assegnazione

- Per l'assegnazione del punteggio, l'investimento deve essere connesso al prodotto/prodotti sottoposti al controllo da parte dell'organismo certificatore.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 74 di 290

- Con esclusione delle produzioni vitivinicole, la percentuale va calcolata rapportando la produzione sottoposta a controllo con la produzione totale aziendale per tale prodotto/prodotti. Per le produzioni vegetali, il calcolo della produzione aziendale viene effettuato moltiplicando la superficie coltivata rilevabile in fascicolo aziendale, per la resa media dei disciplinari di produzione ovvero, in assenza, per le rese determinate ai fini degli interventi previsti dal D.Lgs 102/2004. Per gli allevamenti, si fa riferimento alla BDN.
- Prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STG: devono essere registrati nello specifico registro dell'Unione europea (DOOR).
- Certificazione biologica: il produttore deve essere inserito nell'elenco nazionale dei produttori biologici.
- Sistema di qualità QV e sistemi di qualità nazionali (SQNPI e SQNZ): il produttore deve essere inserito nel rispettivo regime di controllo qualità secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Produzione di latte "Alta Qualità" (DM 185/91): è assimilata a certificazione volontaria di prodotto ed il produttore deve essere iscritto nei registri tenuti presso il Servizio veterinario competente per territorio, ai sensi delle D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007 e n. 2950/05 e Decreto n. 510/08.

Criterio di priorità 3.2	Punti
3.2.1 Azienda con certificazione volontaria di sistema	1

Criterio di assegnazione

- Certificazioni volontarie di sistema: il produttore deve presentare la relativa certificazione rilasciata da ente terzo accreditato e l'investimento deve essere connesso al sistema certificato;

4) Principio di selezione 4.1.1.4: Localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna; svantaggio altitudinale e orografico; zone vulnerabili ai nitrati)

Criterio di priorità 4.1	Punti
4.1.1 Impresa con il 100% della SAT situata in aree rurali con problemi di sviluppo (Aree D)	8
4.1.2 Impresa con più del 75% della SAT situata in aree rurali con problemi di sviluppo (Aree D)	7
4.1.3 Impresa con il 100% della SAT situata in aree rurali intermedie (Aree C)	6
4.1.4 Impresa con il 75% della SAT situata in aree rurali intermedie (Aree C)	5

Criterio di assegnazione

Aree come definite secondo la classificazione del PSR 2014-2020.

Per le imprese con il 51% della SAT in area D e la restante in aree diversamente classificate, è consentito conseguire la soglia del 75% del criterio 4.1.2 cumulando, alla superficie in area D, anche la superficie ricadente in area C.

Criterio di priorità 4.5	Punti
4.5.1 Impresa con almeno il 50% della SAT aziendale situata in Aree Interne)	1

Criterio di assegnazione

Almeno il 50% della SAT dell'UTE ricade in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015.

5) Principio di selezione 4.1.1.5: Investimenti strategici innovazione, ambiente, cambiamenti climatici, produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica, risparmio idrico

Criterio di priorità 5.1	Punti
5.1.1 Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo	44

6) Principio di selezione 4.1.1.6: Adesione a organismi associativi di produzione, gestione e commercializzazione

Criterio di priorità 6.1	Punti
6.1.1 Impresa aderente a organizzazione di produttori e loro associazioni	4

Criterio di assegnazione

66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 75 di 290

Organizzazione di produttori (OP): come definita dall'art. 152 del reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente. Per le OP del settore degli ortofrutticoli il riconoscimento è concesso ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013. Per le OP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo il riconoscimento è concesso ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013.

Associazione di organizzazioni di produttori (AOP): come definita dall'art. 156 del reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente. Per le AOP del settore degli ortofrutticoli il riconoscimento è concesso ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013. Per le AOP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo il riconoscimento è concesso ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013.

Il punteggio è attribuito se l'investimento è connesso al settore di operatività della OP/AOP

8) Principio di selezione 4.1.1.8: Dimensione aziendale

Criterio di priorità 8.1	Punti
8.1.1 Dimensione economica aziendale compresa tra 12.000 e 250.000 euro di Produzione Standard nelle zone montane e tra 15.000 e 250.000 euro di Produzione Standard nelle altre zone	1

Criterio di assegnazione

Valore unitario della produzione standard per tipologia di coltura/allevamento pubblicato dalla Rete di informazione contabile di CRA INEA per il numero di unità di produzione aziendale.

Le zone montane sono quelle riportate nell'allegato del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente e parzialmente montani".

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

6. Domanda di aiuto**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA -, secondo le modalità previste dal documento "Indirizzi procedurali generali" del PSR e dai Manuali di AVEPA, entro i 105 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Nell'ambito delle singole graduatorie è possibile la presentazione di una sola domanda per impresa.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

Tipo di Intervento 4.1.1 - Interventi di riconversione e ammodernamento degli impianti irrigui al fine di pervenire al risparmio della risorsa idrica

1. Piano Aziendale;
2. atti progettuali completi di relazione tecnica integrati da computo metrico estimativo analitico;
3. per l'acquisto di attrezzature: tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 76 di 290

4. permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito l'investimento interessato. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in Comune. Nel caso di immobili per i quali viene richiesto il contributo, a valere sul presente bando, per l'acquisto e la successiva ristrutturazione, la documentazione edilizia deve essere presentata entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione di AVEPA;
5. denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito l'investimento interessato e la data di presentazione al Comune. AVEPA verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune..
6. copia del bilancio e/o della documentazione IVA riferita agli ultimi due anni fiscali conclusi a dimostrazione dei dati economici riportati nel Piano aziendale.
Casi particolari:
 - qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizootie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizootia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.
 - Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato;
 - Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, della dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'ultimo anno fiscale, potrà:
 - a) utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del Piano aziendale;
 - b) utilizzare la dichiarazione IVA per l'anno 2017, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;
 - c) Le imprese costituite nell'anno 2018 e nel 2019, comunque prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell'istanza per la mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, possono:
 - a) compilare la scheda di bilancio per l'anno 2018, purché l'attività sia iniziata entro i termini di presentazione della domanda unica per il pagamento a valere sul primo pilastro;
 - b) utilizzare le dichiarazioni IVA dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituita, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). In tal caso, i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile si applicano all'azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato con il PSR alle aziende preesistenti successivamente al 1 gennaio 2014.
7. autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento, per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area.
8. relazione tecnica contenente gli elementi previsti dall'Allegato tecnico 11.4, ivi compresi gli schemi di calcolo;
9. dichiarazione di possedere la qualifica di IAP qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Nel caso di procedura extra ordinaria, ai sensi della DGR n. 679 del 16/05/2017, presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP;
10. ai fini della determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione comprovante il punteggio richiesto deve contenere, se del caso:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 77 di 290

- a) attestazione rilasciata da ente terzo accreditato per la certificazione QV, i sistemi di qualità nazionali (SQNPI e SQNZ), le certificazioni volontarie di prodotto o di sistema e per le produzioni DOP, IGP, STG, riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012; per queste ultime, nel caso in cui il prodotto certificato sia derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, l'attestazione deve essere prodotta dalla struttura di trasformazione;
 - b) per le produzioni biologiche certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008);
11. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

I documenti indicati ai numeri da 1 a 9 e 11 sono considerati documenti essenziali, se dovuti ai fini degli interventi effettivamente richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa. La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al numero 10., comprovante il punteggio, implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

7. Domanda di pagamento**7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

La domanda deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento "Indirizzi procedurali generali" del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli "indirizzi procedurali" del PSR e dai manuali di AVEPA. Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

- a) consuntivo dei lavori edili e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- b) copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ...). Nel caso in cui tali autorizzazioni non siano state rilasciate al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, alla domanda vanno allegate le richieste di rilascio presentate alle Autorità competenti. Le autorizzazioni devono essere acquisite dall'Avepa prima della conclusione dell'istruttoria per il pagamento del saldo;
- c) per gli interventi ricadenti in distretti irrigui alimentati da corpi idrici in condizioni NON BUONE, relazione tecnica e documentazione attestante il risultato del test condotto sull'impianto irriguo secondo le modalità stabilite nell'Allegato tecnico 11.5
- d) dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dal Tipo di intervento.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al documento di "Indirizzi procedurali generali" del PSR.

8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 78 di 290

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575

email: agroalimentare@regione.veneto.it

PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 79 di 290

11. ALLEGATI TECNICI**11.1 Allegato tecnico - Contenuti minimi del corso per il riconoscimento della sufficiente professionalità**

Il corso deve riguardare almeno i seguenti argomenti:

- i. normativa di politica agricola comunitaria e sulle organizzazioni comuni di mercato, in particolare del settore produttivo principale riguardante l'azienda condotta;
- ii. normativa riguardante la tutela ambientale in campo agricolo e del benessere animale;
- iii. sicurezza sul lavoro;
- iv. contabilità e gestione aziendale;
- v. normativa fiscale;
- vi. elementi di informatica

11.2 Allegato tecnico - Tabella delle Produzioni Standard (Reg. (CE) N. 1242/2008)

CRA-INEA Produzioni Standard (PS) - 2010			
VENETO			
Rubrica	Descrizione	UM	euro
D01	Frumento tenero	Ha	1.396
D02	Frumento duro	Ha	1.834
D03	Segale	Ha	639
D04	Orzo	Ha	1.093
D05	Avena	Ha	959
D06	Mais	Ha	1.586
D07	Riso	Ha	2.043
D08	Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	Ha	1.097
D09	Legumi secchi (fava, favette, cece, fagiolo, lenticchia, ecc.)	Ha	2.041
D9A	Piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	2.453
D9B	Legumi diversi da piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	1.655
D10	Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	Ha	12.838
D11	Barbabietola da zucchero (escluse le sementi)	Ha	3.433
D12	Sarchiate da foraggio (bietola da foraggio, ecc.)	Ha	2.000
D23	Tabacco	Ha	9.884
D24	Luppolo	Ha	13.600
D26	Colza e ravizzone	Ha	631
D27	Girasole	Ha	733
D28	Soia	Ha	1.023
D29	Semi di lino (per olio di lino)	Ha	2.047
D30	Altre oleaginose erbacee	Ha	2.334
D31	Lino	Ha	1.135
D32	Canapa	Ha	734
D33	Altre colture tessili	Ha	1.135
D34	Piante aromatiche, medicinali e spezie	Ha	20.000
D35	Altre piante industriali	Ha	1.200



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 80 di 290

D14A	Ortaggi freschi in pieno campo	Ha	20.033
D14B	Ortaggi freschi in orto industriale	Ha	24.482
D15	Ortaggi freschi in serra	Ha	39.711
D16	Fiori e piante ornamentali in piena campo	Ha	64.403
D17	Fiori e piante ornamentali in serra	Ha	259.607
D18A	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	Ha	819
D18C	Erbaio di mais da foraggio	Ha	1.223
D18D	Erbaio di leguminose da foraggio	Ha	666
D18B	Erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio	Ha	943
D19	Sementi e piantine per seminativi (sementi da prato, ecc.)	Ha	6.000
D20	Altri colture per seminativi (compresi affitti sotto l'anno)	Ha	826
D21	Terreni a riposo senza aiuto	Ha	0
F01	Prati permanenti e pascoli	Ha	554
F02	Pascoli magri	Ha	310
G01A	Frutta fresca di origine temperata	Ha	10.062
G01B	Frutta di origine subtropicale	Ha	13.578
G01D	Piccoli frutti	Ha	13.857
G01C	Frutta per frutta a guscio	Ha	1.682
G02	Agrumeti	Ha	3.098
G03A	Oliveti per olive da tavola	Ha	1.555
G03B	Oliveti per olive da olio	Ha	1.685
G04A	Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)	Ha	16.998
G04B	Vigneti per uva da vino comune	Ha	10.105
G04C	Vigneti per uva da tavola	Ha	8.453
G04D	Vigneti per uva passita	Ha	10.500
G05	Vivai (semenzai e piantonai)	Ha	38.920
G06	Altre colture permanenti	Ha	1.524
G07	Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.)	Ha	26.800
I02	Funghi coltivati sotto copertura (superficie di base)	100 mq	4.808
J01	Equini in complesso (di tutte le età)	Nr capi	704
J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	Nr capi	904
J03	Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	741
J04	Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	613
J05	Bovini maschi di 2 anni e più	Nr capi	340
J06	Giovenche di 2 anni e più	Nr capi	483
J07	Vacche lattifere	Nr capi	2.154
J08	Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	Nr capi	742
J09A	Pecore	Nr capi	251
J09B	Altri ovini (arieti, agnelli)	Nr capi	265
J10A	Capre	Nr capi	271
J10B	Altri caprini	Nr capi	109
J11	Lattonzoli < 20 Kg	Nr capi	301
J12	Scrofe da riproduzione > 50 Kg	Nr capi	1.681
J13	Altri suini (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	Nr capi	626
J14	Polli da carne – broilers	centinaia capi	1.607



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018**pag. 81 di 290**

J15	Galline ovaiole	centinaia capi	3.006
J16A	Tacchini	centinaia capi	4.593
J16B	Anatre	centinaia capi	1.678
J16B	Oche	centinaia capi	1.678
J16C	Struzzi	centinaia capi	878
J16D	Altro pollame (faraone, ecc.)	centinaia capi	878
J17	Coniglie fattrici	Nr capi	63
J18	Api	Nr Alveari	44
	Elicicoltura	Ha	45.000
	Cinotecnica	N. capi adulti	200

Gli allevamenti bufalini fanno riferimento alle relative categorie degli allevamenti bovini.
 Nel caso di conduzione dell'allevamento in soccida, è assegnata al numero di capi spettanti al soccidario sulla base delle disposizioni contrattuali.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 82 di 290

11.3 Allegato tecnico – Tabella degli interventi ammissibili

Macrointervento	Dettaglio intervento
10 - Investimenti finalizzati al risparmio idrico.	Attrezz. varie per pompa per l'acqua
	Attrezz. varie per l'irrigazione
	Attrezz. varie per fertirrigazione
	Invasi aziendali
	Riconversione sistemi irrigui
14 – Spese generali: ammesse nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo dell'operazione.	Onorari di architetti, ingegneri e consulenti
	Compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 83 di 290

11.4 Allegato tecnico - Calcolo del Risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva dell'utilizzo dell'acqua irrigua. Contenuti e schema di relazione da presentarsi in allegato alla domanda di sostegno**1. Calcolo del risparmio idrico potenziale (RIP)**

Il risparmio idrico potenziale conseguibile dall'operazione, da confrontare con le soglie minime di cui al paragrafo 3.2, numero 3), lettera c), è calcolato tramite la seguente formula:

$$\text{RIP} = \{ 100 - [(\% \text{ efficienza impianto esistente} / \% \text{ efficienza impianto nuovo}) \times 100] \} / 100$$

Es. $\{ 100 - [(0,4 / 0,5) \times 100] \} / 100 = 0,2$ ovvero 20%

Nella tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue" sono riportati i valori di efficienza e le classi di efficienza delle differenti tecniche irrigue impiegate (B = bassa efficienza, M = media efficienza, A = alta efficienza).

Nella tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale" sono riportati i valori di risparmio idrico potenziale conseguibile con le diverse combinazioni di impianto irriguo esistente verso impianto irriguo nuovo.

Tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue"

Codice impianto	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza %
01	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
02	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
03	Infiltrazione laterale da solchi o da scoline	10	B
04	Manichetta forata ad alta portata	20	B
05	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 bar)	40	M
06	Rotolone con irrigatore a lunga gittata o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
07	Pivot o Rainger con irrigatori, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
08	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (< 3,5 bar)	60	M
09	Rotolone con irrigatore a lunga gittata dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > al 10% per impianti a spruzzo o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Irrigazione a goccia	70	A
13	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	70	A
14	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	80	A
15	Pivot o Rainger con irrigatori sopra o sotto trave, funzionanti con	85	A



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 84 di 290

	pressioni < 3 bar, e dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento		
16	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 bar) dotato di manometro sulla macchina e sulla barra, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
17	Irrigazione a recupero d'acqua (vivai)	85	A
18	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
19	Irrigazione a goccia con manichetta interrata per subirrigazione con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A
20	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A
21	Irrigazione a flusso e riflusso (serre)	90	A

Tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale"

Tabella 1.2 - Rendimento irriguo potenziale		Codice nuovo impianto	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Codice impianto esistente	Indice efficienza irrigua impianto %	40	50	55	60	60	60	65	70	70	80	85	85	85	90	90	90	90	
01	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	86%	88%	88%	88%	88%	89%	89%	89%	89%	
02	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	86%	88%	88%	88%	88%	89%	89%	89%	89%	
03	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	86%	88%	88%	88%	88%	89%	89%	89%	89%	
04	20	50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	71%	75%	76%	76%	76%	78%	78%	78%	78%	
05	40		20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	43%	50%	53%	53%	53%	56%	56%	56%	56%	
06	50				17%	17%	17%	23%	29%	29%	38%	41%	41%	41%	44%	44%	44%	44%	
07	55							15%			31%	35%	35%	35%	39%	39%	39%	39%	
08	60										25%	29%	29%	29%	33%	33%	33%	33%	
09	60										25%	29%	29%	29%	33%	33%	33%	33%	
10	60										25%	29%	29%	29%	33%	33%	33%	33%	
11	65														28%	28%	28%	28%	
12	70										13%	18%	18%	18%	22%	22%	22%	22%	
13	70										13%	18%	18%	18%	22%	22%	22%	22%	
14	80											6%	6%	6%	11%	11%	11%	11%	
15	85														6%	6%	6%	6%	
16	85														6%	6%	6%	6%	
17	85														6%	6%	6%	6%	
	Combinazione impianto esistente/impianto nuovo non ammissibile a finanziamento																		



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 85 di 290

2. Relazione da presentare per gli investimenti di ammodernamento o di riconversione degli impianti irrigui al fine di pervenire al risparmio dell'acqua irrigua

Sono ammessi investimenti di ammodernamento o riconversione di un impianto idrico esistente. Con ammodernamento si intende la sostituzione di un impianto con uno della medesima classe di efficienza; con riconversione si intende la sostituzione di un impianto con uno di classe di efficienza superiore. In entrambi i casi, deve essere assicurato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nel paragrafo 3.2, numero 3 del bando.

Per la quantificazione dei volumi idrici utilizzati nelle situazioni ex ante ed ex post si fa riferimento, a seconda dei casi, alle seguenti fonti informative:

- letture dei contatori d'acqua;
- dati e informazioni forniti dall'Ente che eroga l'acqua; in tale caso la relativa dichiarazione è allegata alla domanda di sostegno;
- tabelle di calcolo di cui al presente documento

Nella relazione, da allegare alla domanda di sostegno, va riportato il prospetto relativo all'investimento proposto secondo lo schema definito nei successivi paragrafi numeri I. e II..

Per gli investimenti effettuati in aziende agricole ricadenti in distretti irrigui alimentati da corpi idrici in stato NON BUONO (numero II.), in sede di rendicontazione, gli utilizzi effettivi di acqua e il risparmio effettivo, devono essere rilevati con l'utilizzo dei contatori installati sull'impianto, a seguito dell'esecuzione del test di funzionamento.

Le modalità e le istruzioni per l'esecuzione del test sono riportate nell'**Allegato tecnico 11.5**.

La relazione, sottoscritta da richiedente e la documentazione attestanti l'esecuzione del test di funzionamento dell'impianto devono essere allegate alla domanda di pagamento del saldo.

I. Ammodernamento o riconversione di un impianto idrico esistente - Investimento ricadente in distretto irriguo alimentato da corpo idrico superficiale in stato BUONO – paragrafo 3.2, numero 3, lettera c) del bando.

L'operazione consiste nell'ammodernamento o nella riconversione di un impianto di irrigazione esistente che attinge ad un corpo idrico superficiale, ricadente in uno dei distretti irrigui individuati nella DGR n. 1415/2018, in condizioni BUONE per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

Nella relazione devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a. Descrizione dell'investimento, indicare se trattasi di ammodernamento o di riconversione di un impianto idrico esistente;
- b. Indicazione dello stato del corpo idrico di attingimento (l'elenco dei distretti irrigui e dei corrispondenti comuni e fogli catastali ricadenti nei distretti irrigui alimentati da corpo idrico BUONO o NON BUONO è riportato nell'Allegato tecnico 11.6);
- c. Superficie irrigata interessata dall'impianto (ha);
- d. Impianto irriguo esistente. Riportare, assumendo a riferimento la tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue", la descrizione e il tipo di impianto, il relativo codice, l'efficienza espressa in percentuale %, la classe di efficienza;
- e. Nuovo impianto irriguo. Riportare, assumendo a riferimento la tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue", la descrizione e il tipo di impianto, il relativo codice, l'efficienza espressa in percentuale %, la classe di efficienza;
- f. Risparmio idrico potenziale (RIP) ottenibile con l'investimento proposto, espresso in percentuale (%), individuato nella tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale" e calcolato applicando la formula indicata nel paragrafo 1..

II. Ammodernamento o riconversione di impianto idrico esistente – Investimento ricadente in distretto irriguo alimentato da corpo idrico superficiale in stato NON BUONO – articolo 12, comma 1, lettera d) del bando.

66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 86 di 290

L'operazione consiste nell'ammodernamento o nella riconversione di un impianto di irrigazione esistente che attinge ad un corpo idrico superficiale, ricadente in uno dei distretti irrigui individuati nella DGR n. 1415/2018, in condizioni NON BUONE per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

L'intervento deve garantire una riduzione effettiva dell'utilizzo dell'acqua, a livello di intervento, pari ad almeno il 50% per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento.

Inoltre, nel caso di intervento in un'unica azienda agricola, l'intervento deve comportare anche una riduzione dell'utilizzo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. L'utilizzo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Oltre a quanto indicato al numero I, nella relazione devono essere fornite le seguenti informazioni in relazione all'impianto e all'azienda:

II.1 Impianto

- a. Deficit idrico medio e fonte informativa (mc/ha); a supporto della valutazione si può fare riferimento alla successiva Tabella II.3.1 – Deficit idrico e relativo fabbisogno irriguo medio nelle diverse condizioni pedoclimatiche e colturali della Regione (mc/ha). Nel caso di cambio della coltura servita dall'investimento irriguo, i calcoli del fabbisogno vanno effettuati considerando la nuova coltura.
- b. Deficit idrico medio dell'impianto esistente (mc)
= Deficit idrico medio (mc/ha) * superficie irrigata dall'impianto (ha)
- c. Utilizzo idrico ex ante dell'impianto esistente (mc)
= (Deficit idrico medio dell'impianto esistente (mc)/efficienza impianto irriguo esistente (%))*100
(nel caso di irrigazione strutturata con consegna a turni da parte del Consorzio, va riportato il volume assegnato all'azienda nella stagione irrigua precedente)
- d. Utilizzo idrico ex post del nuovo impianto (mc)
= (Deficit idrico medio dell'impianto nuovo (mc)/efficienza impianto irriguo nuovo (%))*100
- e. Risparmio idrico potenziale (RIP) ottenibile con il nuovo impianto (mc) = c) – d)
- f. Riduzione effettiva dell'utilizzo di acqua (RIE) dell'impianto da conseguirsi. La riduzione effettiva dell'utilizzo di acqua deve essere almeno pari a $RIP * 0,50$ (mc).

II.2 Azienda

- g. Utilizzo idrico aziendale ex ante (mc) ($\sum$ utilizzi idrici degli impianti aziendali);
- h. Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda ex ante (mc);
- i. Volume totale aziendale utilizzato ex ante (mc) g+h;
- j. Utilizzo idrico aziendale ex post (mc) ($\sum$ utilizzi idrici degli impianti aziendali);
- k. Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda ex post (mc);
- l. Volume totale aziendale utilizzato ex post (mc) j+k.



66fa7140



II.3 Calcolo del deficit idrico

La tabella 11.3.1 indica il deficit irriguo delle principali colture in funzione delle diverse condizioni pedoclimatiche presenti nel territorio veneto. Tali parametri vanno utilizzati per la determinazione della riduzione dell'utilizzo idrico a seguito dell'ammodernamento o della riconversione dell'impianto irriguo.

Nella prima colonna sono rappresentate le tipologie colturali a prevalente esigenza irrigua maggiormente diffuse nel territorio veneto, aggregate tenendo in considerazione le differenti esigenze idriche delle colture arboree più sensibili, delle colture erbacee estensive e delle colture orticole. Nella suddivisione in classi delle colture si è tenuto conto anche del periodo di impianto/semina e delle conseguenti esigenze idriche della pianta.

Per ciascuna classe colturale, si rappresenta il deficit irriguo, espresso in mc/ha, riferito ai fabbisogni idrici dell'intera stagione irrigua.

Tabella II.3.1 – Deficit idrico e relativo fabbisogno irriguo medio (F) nelle diverse condizioni pedoclimatiche e colturali della Regione (mc/ha)¹

COLTURE	Fabbisogno irriguo medio (F)	
	BIC(*) 1 [< 0 mm]	BIC 2 [> 0 mm]
Actinidia	5.100	F (BIC 1) - 10%
Melo	4.700	F (BIC 1) - 10%
Pero	3.900	F (BIC 1) - 10%
Drupacee e altre arboree	2.300	F (BIC 1) - 15%
Prato stabile	4.400	F (BIC 1) - 10%
Mais, Radicchio, Insalate	3.000	F (BIC 1) - 8%
Cipolla, Cocomero, Pomodoro	2.800	F (BIC 1) - 12%

¹ I dati di fabbisogno idrico, per tipologia colturale, sono esito delle elaborazioni di un software dedicato alla determinazione del consiglio irriguo che, attraverso l'elaborazione di diversi parametri (tipologia di coltura, umidità del terreno, dati meteorologiche, disponibilità idriche del suolo e della falda, caratteristiche dell'impianto irriguo, ecc.), elabora il bilancio idrico colturale, permettendo così una gestione razionale e sostenibile dell'acqua, indicando agli agricoltori il preciso momento di intervento irriguo ed il volume di adacquata.

Dato che in Veneto tale software viene applicato solo a quattro tipologie colturali, si è valutato di prendere come riferimento i quantitativi di fabbisogno idrico rilevati con il sistema del consiglio irriguo dalla Regione Emilia Romagna e pubblicati nell'Allegato 1 alla DGR ER n. 1415/2016, limitatamente alle province di Ferrara e Ravenna che presentano condizioni di coltura/soilo/clima simili ad aree del Veneto classificate con Bilancio Idro-Climatico (BIC) inferiore a -300 mm (Dati ARPA Emilia Romagna; Fonte: Atlante climatico 1961-2015, bilancio idroclimatico dei mesi estivi per gli anni dal 1991 al 2015 e dati ARPA Veneto: elaborazioni Centro Meteorologico di Teolo, media dei valori nei periodi primaverili-estivi per gli anni dal 1993 al 2012).

Si assume, peraltro, che, per le aree del Veneto classificate con un Bilancio Idro-Climatico compreso tra -300 mm e 0 mm, il fabbisogno idrico risulta confermato e pari a quello della prima colonna della Tabella; per Bilancio Idro-Climatico positivo, invece, si assumono condizioni di minor stress per la coltura, riconducibili a valori di fabbisogno più contenuti, nella misura di 500 mc/ha in meno rispetto ai valori riportati nella seconda colonna della Tabella.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 88 di 290

Altri seminativi e altre orticole	2.000	F (BIC 1) - 15%

(*) BIC: Bilancio Idro-Climatico

In **Allegato tecnico 11.6**, è riportato l'elenco dei distretti irrigui veneti (SIGRIAN e DGR 1415/2018) con i riferimenti catastali delle superfici componenti e sono rappresentati i comuni della regione del Veneto che ricadono nelle seguenti aree classificate con Bilancio Idro-Climatico:

1. < 0 mm
2. > 0 mm

11.5 Allegato tecnico - Metodo di verifica del risparmio idrico effettivo (RIE) in distretti irrigui con stato "NON BUONO" del corpo idrico in termini di quantità di acqua – TEST di misurazione e schema di relazione da presentarsi in allegato alla domanda di pagamento del saldo.

1. Metodo ed esecuzione del test di misurazione dei volumi utilizzati

Al fine di definire l'effettivo risparmio di acqua (RIE) conseguito dal nuovo impianto irriguo, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Reg (UE) n.1305/2013, si rende necessaria l'esecuzione di un test di campo finalizzato a misurare il volume idrico irriguo utilizzato da confrontarsi con i volumi di risparmio idrico potenziale (RIP) calcolato secondo la metodologia prevista nell'**Allegato tecnico 11.4**.

La gestione irrigua nelle aziende agricole venete, servite da irrigazione collettiva, è distinta in due tipologie:

- 1) Situazione in cui l'impianto consortile è strutturato e prevede la consegna turnata all'azienda agricola;
 - 2) Situazione in cui l'impianto consortile è non strutturato e costituito da una rete di canali nei quali viene immessa la risorsa idrica irrigua alla quale le aziende attingono al bisogno.
- 1) Nel primo caso, all'azienda agricola viene assegnato annualmente dal consorzio un volume d'acqua, dipendente dall'ordinamento colturale, che viene consegnato secondo un calendario prestabilito articolato in giorni, ora inizio turno e ora fine turno.
- Il test di collaudo finalizzato alla determinazione degli utilizzi effettivi di acqua va compiuto mediante una singola adacquata della durata dell'intero turno irriguo aziendale o, nel caso ciò si renda opportuno, con durata inferiore (per esempio di un'ora).
- La misura dei volumi effettivamente utilizzati è effettuata tramite l'utilizzo di contatori già applicati sul nuovo impianto. Tale misura, riguarda il singolo turno o una porzione di esso e va rapportata all'intera stagione irrigua in funzione del numero di turni stabilito dal calendario. Nel caso il test abbia durata parziale rispetto al turno, per esempio di un'ora, le rilevazioni sono compiute nella seconda ora di funzionamento dell'impianto, per evitare che la fase di avvio alteri i risultati del test, e la misura complessiva stagionale si ottiene moltiplicando il valore misurato per il numero di ore del turno e per il numero di turni stabilito dal calendario.
- Dalla differenza fra il volume d'acqua consegnato originariamente dal consorzio nella stagione precedente, che corrisponde ai quantitativi necessari dimensionati in funzione dell'impianto preesistente, e il volume d'acqua effettivamente consumato dall'azienda in sede di test, come sopra misurato e calcolato, si determina l'effettivo risparmio di acqua.
- Tale risparmio effettivo deve essere pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale calcolato secondo la metodologia prevista nell'Allegato tecnico 11.4, paragrafo 2, II.1.
- Nel caso di intervento in un'unica azienda agricola, l'intervento deve comportare anche una riduzione dell'utilizzo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 89 di 290

reso possibile a livello dell'intervento. L'utilizzo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

- 2) Nel caso di impianto consortile non strutturato, si tiene conto dell'ordinamento colturale e i volumi irrigui sono definiti nella tabella 11.5.1, completa del numero teorico delle adacquate necessarie, per tipologia colturale, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno nell'ambito dell'intera stagione irrigua:

Tabella 11.5.1 – Deficit idrico, relativo fabbisogno irriguo medio (F) e interventi irrigui

COLTURE	Fabbisogno irriguo medio (F)		numero di adacquate ²
	BIC(*) 1 [< 0 mm]	BIC 2 [> 0 mm]	
Actinidia	5.100	F (BIC 1) - 10%	17
Melo	4.700	F (BIC 1) - 10%	16
Pero	3.900	F (BIC 1) - 10%	13
Drupacee e altre arboree	2.300	F (BIC 1) - 15%	8
Prato stabile	4.400	F (BIC 1) - 10%	8
Mais, Radicchio, Insalate	3.000	F (BIC 1) - 8%	5
Cipolla, Cocomero, Pomodoro	2.800	F (BIC 1) - 12%	5
Altri seminativi e altre orticole	2.000	F (BIC 1) - 15%	4

(*) BIC: Bilancio Idro-Climatico

Il test, finalizzato alla determinazione dei volumi effettivi di acqua utilizzata, è strutturato su di una singola adacquata della durata di un'ora.

Al fine dell'esecuzione del test risulta necessaria la conoscenza del dimensionamento della pompa dell'impianto preesistente, che permette di calcolare il tempo di adacquata sulla base del volume di acqua che viene determinato come "utilizzo idrico dell'impianto esistente" secondo la metodologia

² Il numero di adacquate è individuato quale parametro medio sulla base delle esigenze corrispondenti alle varie fasi fenologiche della coltura e delle tecniche irrigue ordinariamente utilizzate.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 90 di 290

prevista nell'Allegato tecnico 11.4, paragrafo 2, II.1 (deficit idrico medio impianto/efficienza impianto irriguo esistente)*100.

$$\frac{\text{utilizzo idrico impianto esistente (mc)}}{\text{utilizzo idrico per adacquata (mc)}} =$$

$$\frac{\text{utilizzo idrico per adacquata (mc)}}{\text{portata pompa (mc/h)}} = \frac{\text{durata dell'adacquata (h)}}{\text{durata dell'adacquata (h)}}$$

Definita la durata della singola adacquata è possibile individuare l'utilizzo idrico orario dell'impianto esistente.

$$\frac{\text{utilizzo idrico per adacquata (mc)}}{\text{durata dell'adacquata (h)}} = \frac{\text{utilizzo idrico orario dell'impianto esistente (mc)}}{\text{utilizzo idrico orario dell'impianto esistente (mc)}}$$

L'esecuzione del test avviene mediante la misurazione, attraverso i contatori, dei volumi di acqua erogata nel nuovo impianto in un'ora, con rilevazioni compiute nella seconda ora di funzionamento dell'impianto, per evitare che la fase di avvio alteri i risultati del test. Al momento del test di collaudo l'impianto nuovo deve essere completo in ogni sua parte e funzionante. Durante il test l'impianto o settore dello stesso dovranno essere messi sotto carico ordinario, curando che i sistemi di filtraggio siano funzionanti e in condizioni di efficienza. Il regime di funzionamento della pompa deve corrispondere a quello che garantisce la migliore efficienza dell'impianto, secondo la curva di rendimento dichiarata dal costruttore.

La differenza fra l'utilizzo idrico orario dell'impianto esistente e quello dell'impianto di nuova realizzazione rappresenta il risparmio idrico orario ottenuto con il nuovo impianto.

Moltiplicando tale valore per la durata dell'adacquata (h) e per il numero di adacquate stagionali si ottiene il risparmio idrico stagionale.

Tale risparmio dovrà corrispondere a un valore pari almeno al 50% del risparmio potenziale calcolato secondo la formula di cui all'Allegato tecnico 11.4, paragrafo 2, II.1.

$$\frac{\text{utilizzo idrico orario dell'impianto esistente} - \text{utilizzo idrico orario dell'impianto nuovo}}{\text{risparmio idrico orario (mc)}} =$$

$$\frac{\text{risparmio idrico orario (mc)} \times \text{durata adacquata (h)} \times \text{numero di adacquate}}{\text{risparmio idrico stagionale (mc)}} =$$

$$\text{risparmio idrico stagionale (mc)} \geq 50\% \text{ del risparmio idrico potenziale}$$

2. Schema di relazione da presentarsi in allegato alla domanda di pagamento del saldo

Nella relazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- a. Tipologia di impianto consortile: strutturato o non strutturato;
- b. Descrizione del metodo irriguo:
 1. nel caso di irrigazione in sistema consortile strutturato definire le caratteristiche del turno in termini di frequenza, durata e volumi d'acqua consegnati;
 2. nel caso di irrigazione in sistema consortile non strutturato, descrivere il metodo di prelievo, le caratteristiche e la portata della pompa.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 91 di 290

- c. Data e orario di esecuzione del test;
- d. Calcoli secondo le formule riportate nel paragrafo 1 a seguito dell'esecuzione del TEST:

1) Impianto consortile strutturato

I. volume totale di acqua effettivamente utilizzato dall'azienda nella stagione =
(volume di acqua effettivamente utilizzato nel periodo di test misurato con il contatore)
X (durata turno) X (numero dei turni nella stagione)

II. risparmio idrico effettivo (RIE) =
(volume di acqua consegnato dal Consorzio nella stagione precedente) - (volume totale di
acqua effettivamente utilizzato dall'azienda nella stagione)

III. risparmio idrico effettivo (RIE) (mc) >= 50% del risparmio idrico potenziale (RIP)
(mc)

2) Impianto consortile non strutturato

I. utilizzo idrico dell'impianto esistente (mc) =
(deficit idrico medio impianto/efficienza impianto irriguo esistente)*100

II. utilizzo idrico impianto esistente (mc)/numero adacquate =
utilizzo idrico per adacquata (mc)

III. utilizzo idrico per adacquata (mc) / portata pompa (mc/h) =
durata dell'adacquata (h)

IV. utilizzo idrico per adacquata / durata dell'adacquata =
utilizzo idrico orario dell'impianto esistente (mc)

V. utilizzo idrico orario dell'impianto esistente (mc) - utilizzo idrico orario dell'impianto
nuovo (mc) = risparmio idrico orario (mc)

VI. risparmio idrico orario (mc) x durata adacquata (h) x numero di adacquate =
risparmio idrico effettivo (RIE) (mc)

VII. risparmio idrico effettivo (RIE) (mc) >= 50% del risparmio idrico potenziale (RIP) (mc)

A livello **aziendale** vanno riportati i seguenti dati:

- a. Utilizzo idrico aziendale ex ante (mc) ($\sum$ utilizzi idrici degli impianti aziendali);
- b. Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda ex ante (mc);
- c. Volume totale aziendale utilizzato ex ante (mc) a+b;
- d. Utilizzo idrico aziendale ex post (mc) ($\sum$ utilizzi idrici degli impianti aziendali);



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 92 di 290

- e. Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda ex post (mc);
- f. Volume totale aziendale utilizzato ex post (mc) d+e
- g. Volume totale aziendale utilizzato ex ante (mc) - Volume totale aziendale utilizzato ex post (mc)
 $\geq 50\%$ del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento

La relazione è firmata dal beneficiario.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 93 di 290

11.6 Allegato tecnico – Elenco dei comuni e dei relativi fogli catastali, ricompresi nei Distretti irrigui veneti (DGR 1415/2018), suddivisi per tipologia di corpo idrico superficiale (Buono o Non buono) e per Bilancio idro-climatico (BIC 1 <0 mm e BIC 2 >0 mm).

Bilancio Idro-climatico < 0 mm - BIC 1

COMUNE	Foglio BUONO	Foglio NON BUONO
Abano T.	(da 1 a 23)	
Adria /Adria	(da 1 a 40) - (da 45 a 48) - 59 - 60 - 61 - 64 - 67	49 - 62 - 63 - 65 - 66 - 68 - 69 -70 -71
Adria /Bellombra		(da 1 a 18)
Adria /Bottrighe		(da 1 a 26)
Adria /Ca' Emo	(da 1 a 23)	
Affi	(da 1 a 4) - (da 7 a 11)	
Agna	(da 1 a 22)	
Agugliaro	(da 1 a 18)	
Albaredo d'A.	(da 1 a 4) - (da 7 a 29) - (da 31 a 37)	
Albettonne	(da 1 a 22)	
Albignasego	(da 1 a 24)	
Alonte		3 - 4 - 5 - (da 7 a 11)
Altivole	(da 1 a 22)	
Angiari	(da 1 a 15)	
Anguillara	(da 3 a 23)	(1) - (2)
Annone V.		(da 1 a 22)
Arcade	(da 1 a 9)	
Arcole	3 - 14 - 15 - 16 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30 - 31	11 - 18 - 19 - 20 - 21 - 28 - 29
Arcugnano		1 - 3 - 5 - 8 - 22 - 24 - 32 - 35 - 36 - 37
Ariano nel Pol. /Ariano nel Pol.		(da 3 a 51)
Ariano nel Pol. /Gorino Veneto		(da 1 a 14)
Arqua` Petr.	(da 1 a 12)	
Arqua` Pol.	(da 1 a 21)	
Arre	(da 1 a 15)	
Arzergrande	(da 1 a 13)	
Arzignano		(10) - (11) - (29)
Asigliano V.	(da 1 a 9)	
Asolo	10 - (da 13 a 25)	
Badia Pol. /Badia Pol.	(da 1 a 27)	
Badia Pol. /Crocetta	(da 1 a 8)	
Badia Pol. /Salvaterra	(da 1 a 8)	
Badia Pol. /Villa d'Adige	(da 1 a 9)	
Bagnoli di Sopra	(da 1 a 37)	
Bagnolo di Po	1	(da 2 a 24)
Baone	(da 1 a 7) - (da 12 a 27)	
Barbarano Mossano /Barbarano V.no	(da 2 a 18)	
Barbarano Mossano /Mossano	(da 5 a 9) - (da 11 a 15)	10
Barbona	(da 1 a 12)	
Bardolino	2 - (da 4 a 8) - (da 10 a 21)	
Bassano del G.	1 - (da 4 a 20) - 25 - 26	
Battaglia T.	(da 1 a 6)	



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 94 di 290

Belfiore		(da 1 a 37) - 39 - 40
Bergantino		(da 1 a 11) - 13
Bevilacqua	(da 10 a 16)	
Boara Pisani	(da 1 a 17)	
Bolzano Vic.	(da 2 a 5) - 7 - 8 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19	1 - 6 - 9 - 10 - (da 13 a 16) - 20 - 21
Bonavigo	(da 1 a 23)	
Borgo Veneto /Megliadino S.F.	(da 1 a 16)	
Borgo Veneto /S.Margherita d'A.	(da 1 a 14)	
Borgo Veneto /Saletto	(da 1 a 12)	
Borgoricco		(da 1 a 22)
Bosaro		(da 1 a 8)
Boschi Sant'Anna	(da 1 a 9)	
Bovolenta	(da 1 a 24)	
Bovolone	(da 1 a 23) - (da 25 a 29) - (da 31 a 46)	
Breda di P.	1	(da 2 a 14) - (da 17 a 27)
Breganze	(da 5 a 21)	
Brendola		12 - 13 - 14 - (da 16 a 19) - 21 - 22
Bressanvido	(da 1 a 8)	
Brogliano		(1) - (4)
Brugine	(da 1 a 24)	
Bussolengo	(da 1 a 17) - (da 19 a 31)	
Buttapietra	(da 1 a 21)	
Cadoneghe		(da 1 a 14)
Caerano S. M.	(da 1 a 13)	
Caldiero		(da 5 a 11)
Caldogno	(1) - (2) - (3)	
Calto		(da 1 a 12)
Camisano Vic.	(da 1 a 30)	
Campagna Lupia	(da 1 a 4) - (da 6 a 12) - 16 - 17 - 18 - 21 - (da 27 a 32)	
Campiglia dei B.	(da 1 a 12)	
Campo S. M.	8 - 14 - 15	(da 1 a 7) - (da 10 a 13)
Campodarsego		(da 1 a 29)
Campodoro	(da 1 a 16)	
Campolongo M.	(da 1 a 24)	
Camponogara	(da 1 a 19)	
Camposampiero		(da 1 a 23)
Canaro		(da 1 a 29) - 31 - 32 - 33 - 35
Canda	(da 1 a 19)	
Candiana	(da 1 a 22)	
Caorle	1 - 2 - (da 11 a 18) - (da 23 a 34) - (da 38 a 43)	4 - 5 - 6 - 20 - 21 - 36 - 44 - 45
Caprino Ver.	22 - 28 - 31 - 34 - 36 - 37 - 38 - 40 - 41 - 43 - 44	
Carbonera	(da 1 a 8)	(da 9 a 23)
Carceri	(da 1 a 12)	
Carmignano di B.	(da 1 a 10) - (da 12 a 19)	
Cartigliano	(da 1 a 7) - 9	
Cartura	(da 1 a 19)	
Casale di S.	(da 1 a 8) - (da 10 a 14)	9 - (da 15 a 23)
Casale sul Sile		(da 1 a 26)
Casaleone	(da 1 a 3) - (da 9 a 14)	(da 15 a 40)
Casalterugo	(da 1 a 15)	
Casier		(da 1 a 13)



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 95 di 290

Cassola	(da 1 a 13)	
Castagnaro	(da 1 a 39)	
Castegnaro		(da 2 a 13)
Castel d'A.	(da 1 a 10)	
Castelbaldo	(da 1 a 22)	
Castelfranco V.	1 - 2 - 10 - 11 - 12 - 14 - 24 - 25 - 26 - (da 30 a 41) - (da 44 a 54)	(da 3 a 9) - (da 15 a 23) - 27
Castelgomberto		(da 1 a 6)
Castelguglielmo	(1) - (2) - (9)	(da 3 a 8) - (da 10 a 21)
Castello di G.	(da 1 a 16)	
Castelmassa		(da 1 a 11) - 13 - 14 - 15
Castelnovo B.		(da 1 a 22)
Castelnuovo del G.	(da 1 a 21) - (da 26 a 39)	
Cavaion Ver.	(da 1 a 14)	
Cavarzere	(da 1 a 95)	
Cazzano di T.	16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23	
Ceggia	(da 1 a 23)	
Ceneselli		(da 1 a 36)
Cerea	(da 1 a 22) - (da 24 a 32) - 34 - 36 - 37 - 38 - 41 - 42 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 59	57 - 58 - (da 60 a 81) - 85
Ceregnano /Ceregnano	(da 1 a 20)	(da 21 a 24)
Ceregnano /Lama Pezzoli	(da 1 a 9)	
Cervarese S. C.	(da 2 a 5) - (da 7 a 18)	
Cessalto	(da 1 a 20) - (da 22 a 27)	21
Chiarano	1 - 4 - 7 - 8 - (da 11 a 17) - 20	2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 18 - 19
Chioggia	10 - 12 - (da 14 a 18) - (da 27 a 33) - (da 44 a 82)	
Cimadolmo	1 - (da 4 a 8)	
Cinto Caom.		(da 1 a 19)
Cinto E.	4 - 5 - 10 - 17 - 18	
Cittadella	1 - 2 - 3 - (da 5 a 32) - (da 34 a 43)	44 - 45
Codevigo	(da 1 a 8) - 11 - 12 - 16 - 17 - (da 20 a 45)	
Codogne`	(da 1 a 4) - (da 7 a 21)	
Cologna Veneta	(da 2 a 5) - 7 - (da 11 a 29) - (da 31 a 36) - (da 38 a 61)	1 - 8 - 9 - 10
Colognola ai C.	8 - 9 - 11 - 12	1 - 13 - 28 - 29
Cona	(da 1 a 47)	
Concamarise	(da 1 a 5) - 7	
Concordia Sagittaria		(da 1 a 33)
Conegliano	(2) - (4) - (12)	
Conselve	(da 1 a 25)	
Corbola		(da 3 a 6) - (da 8 a 21)
Cordignano	11 - 12 - 13 - (da 16 a 25)	
Cornedo Vic.		6 - 7 - 8 - 14 - 15 - 17 - 22 - 23 - 25 - 26
Cornuda	2 - 3 - 6 - (da 9 a 14)	
Correzzola	(da 1 a 45)	
Costa di R.	(da 1 a 22)	
Costabissara		10
Costermano	(da 12 a 19) - 21	
Crespino		(da 1 a 33)
Crocetta del M.	(da 1 a 6) - (da 11 a 15)	
Curtarolo		1 - (da 4 a 7) - (da 10 a 17) - 19
Dolce`	39 - 40 - 41	
Dolo	9 - (da 12 a 25)	(da 1 a 8) - 10 - 11
Due Carrare	(da 1 a 29)	



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 96 di 290

Dueville	(da 1 a 5) - 8 - 10 - 11 -15	
Eraclea	(da 1 a 59)	
Erbe`	(da 1 a 14)	
Este	(da 1 a 36)	
Ficarolo		(da 1 a 9) - (da 11 a 19)
Fiesse d'Art.		(da 1 a 6)
Fiesse Umbertino		(da 1 a 28)
Fontanelle	(da 1 a 12) - (da 15 a 18) - (da 20 a 32)	
Fontaniva	1 - (da 3 a 12) - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - (da 24 a 27)	
Fonte	(da 7 a 13)	
Fossalta di Piave		(da 1 a 9)
Fossalta di Port.		(da 1 a 25)
Fosso`	(da 1 a 13)	
Frassinelle Pol.		(da 1 a 10)
Fratta Polesine	(da 1 a 22)	
Fumane /Fumane	(da 36 a 42)	
Gaiarine	(da 1 a 26)	
Gaiba		(da 1 a 9)
Galliera V.	(da 1 a 9)	
Galzignano T.	(da 1 a 19)	
Garda	3 - (da 5 a 9)	
Gavello		(da 1 a 19)
Gazzo Padovano	(da 1 a 27)	
Gazzo Ver.	(da 1 a 30) - (da 33 a 40) - (da 43 a 52) - (da 55 a 59) - (da 61 a 67) - 70 72	
Giacciano con B.	1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8	7 - (da 9 a 22)
Giavera del M.	(da 6 a 19)	
Godega di S. U.	(da 1 a 24)	
Gorgo al M.	1 - 3 - 4 - 5 - (da 8 a 25)	
Grantorto	(da 1 a 19)	
Granze	(1) - (3)	2 - (da 4 a 13)
Grisignano di Z.	(da 1 a 10) - (da 13 a 19)	(11) - (12)
Guaro		(da 1 a 16)
Grumolo d. A.	(da 1 a 11) - 13 - 14	12
Guarda Veneta		(da 1 a 13) - 15
Illasi	2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - (da 12 a 15) - 18 - 19 - 22 - 33	(da 23 a 27)
Isola della Scala	(da 1 a 19) - (da 21 a 86)	
Isola Rizza	(da 1 a 6) - (da 8 a 12) - (da 14 a 21)	
Istrana	(da 1 a 24) - 28 - 29 - 30	25 - 26 - 27 - 31 - 32
Jesolo		(da 1 a 49) - (da 51 a 56) - (da 59 a 83) - (da 91 a 104)
Lavagno		1 - 2 - (da 4 a 13) - 15 - 16 - 17
Lazise	1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - (da 9 a 17) - (da 20 a 28) - (da 30 a 37)	
Legnago	(da 1 a 4) - (da 6 a 16) - (da 18 a 21) - 23 - (da 27 a 36) - (da 38 a 50) - 52 - 53 - 54 - 58 - 59 - (da 63 a 66) - (da 71 a 78) - 82 - 83 - 90 - 97 - 98	51 - 56 - 57 - 61 - 62 - 68 - 69 - 70 - 79 - 80 - 81 - (da 84 a 89) - (da 91 a 96)
Legnaro	(da 1 a 15)	
Lendinara /Lendinara	(da 1 a 39)	
Lendinara /Ramodipalo	(da 1 a 20)	
Limena	(da 1 a 8) - 10 - 11 - 12 - 15	9 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18
Longare		(da 1 a 11) - (da 16 a 20) - 24 - 25 -26



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 97 di 290

Lonigo	25 - 31 - 33 - 34 - 36 - 37	(da 4 a 13) - 22 - 27 - 28 - 29
Loreggia		(da 1 a 21)
Loreo	(da 1 a 32) - (da 37 a 47)	48 - 49
Loria	(da 1 a 29)	
Lozzo A.	(da 1 a 33)	
Lusia	(da 1 a 20)	
Malo	21 - 22 - 23 - 25	
Mansue`	(da 1 a 10) - (da 13 a 23)	
Marano Vic.	4 - (da 11 a 14)	
Marcon		(da 1 a 21)
Mareno di P.	(da 2 a 26)	
Martellago		(da 1 a 19)
Maser	(da 2 a 7) - (da 12 a 17) - (da 21 a 27)	
Masera` di P.	(da 1 a 14)	
Maserada sul P.	5 - (da 8 a 24) - (da 31 a 35)	29 - 30 - 36
Masi	(da 1 a 18)	
Mason Vic.	(da 1 a 13)	
Massanzago		(da 1 a 14)
Megliadino S. V.	(da 1 a 14) - 17	15 - 16 - 18 - 19 - 20
Melara		(da 1 a 16)
Meolo		(da 1 a 32)
Merlara	1 - 7 - 15 - 16	(da 2 a 6) - (da 8 a 14) - (da 17 a 30)
Mestrino	(da 1 a 7) - 9 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18	8
Mezzane di S.		18 - 22 - 23
Minerbe	(da 1 a 13) - (da 15 a 21) - (da 24 a 27) - (da 29 a 33)	
Mira	15 - 16 - (da 27 a 52)	(da 1 a 5) - (da 7 a 14) - (da 22 a 26)
Mirano		(da 1 a 43)
Mogliano V.		(da 1 a 51)
Monastier di T.		(da 1 a 26)
Monselice	(da 1 a 51) - (da 53 a 58)	
Montagnana	(da 1 a 27) - (da 32 a 36) - 39 - (da 41 a 49)	(da 28 a 31) - 37 - 38 - 40
Montebelluna	(da 1 a 11) - (da 18 a 51)	
Montecchio Magg.	1 - 2 - 4 - 6	22 - 34
Montecchio Prec.	(da 1 a 98) - (da 10 a 15)	
Montegalda		(da 1 a 12) - (da 16 a 21)
Montegaldella		(da 1 a 14)
Montegrotto T.	(da 1 a 14)	
Monteviale		(4) - (9)
Morgano	(1) - (2) - (3)	(da 4 a 13)
Motta di Liv.	(da 10 a 16) - (da 28 a 37)	(da 19 a 27)
Mozzecane	(da 1 a 37)	
Musile di P.		(da 1 a 44)
Mussolente	(da 1 a 15)	
Nanto	10 - 16 - 17	(da 6 a 9) - (da 11 a 15)
Negrar /Parona	48	
Nervesa della B.	(da 16 a 33)	
Noale		(da 1 a 21)
Nogara	(da 1 a 45)	
Nogarole R.	(da 1 a 36)	
Nove	(da 1 a 10)	
Noventa di P.	(da 1 a 20)	
Noventa Pad.	3 - 5 - 6 - 7	1 - 2 - 4 - 9
Noventa Vic.	(da 1 a 24)	



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 98 di 290

Occhiobello		(da 1 a 12) - (da 14 a 18) - (da 20 a 33)
Oderzo /Oderzo	1 - 2 - 9 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22	10 - 11 - 12 - 18 - 19 - (da 24 a 32)
Oderzo /Piavon	1 - 2 - 3 - 5 - 8	(4) - (6) - (7)
Oppeano	1 - (da 4 a 26) - (da 29 a 58)	
Orgiano	6 - 7 - (da 9 a 20)	
Ormelle	(da 1 a 6) - 9 - 11 - 12 - 13	7 - 8 - 10 - 17 - 18 - 20
Orsago	(da 1 a 10)	
Ospedaletto E.	(da 1 a 20)	
Padova	(da 106 a 113) - 130 - 131 - (da 140 a 202)	(da 1 a 14) - (da 17 a 63) - (da 65 a 85) - (da 93 a 100) - (da 115 a 123) - (da 133 a 136)
Paese	(da 1 a 44)	
Palu'	(da 1 a 15)	
Papozze /Panarella		1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11
Papozze /Papozze		(da 1 a 11)
Pastrengo	1 - 2 - (da 4 a 11)	
Pernumia	(da 1 a 13)	
Pescantina	(da 1 a 26)	
Peschiera del G.	(11) - (17)	
Pettorazza G.	(da 1 a 21)	
Piacenza d'A.	1 - 2 - 3 - 5 - (da 10 a 21)	4 - (da 6 a 9)
Pianiga		(da 1 a 22)
Piazzola sul B.	(da 1 a 54)	
Pincara		(da 1 a 21)
Piombino Dese		(da 1 a 32)
Piove di S.	(da 1 a 42)	
Poiana M.	(da 1 a 30)	
Polesella		(da 1 a 11) - (da 13 a 17)
Polverara	(da 1 a 11)	
Ponso	(da 1 a 12)	
Ponte di Piave		1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 14 - 15 - (da 19 a 29)
Ponte S. N.	(da 1 a 17)	
Pontecchio Pol.		(da 1 a 10)
Pontelongo	(da 1 a 13)	
Ponzano V.	(da 1 a 28)	
Porto Tolle /Ca' Venier		(da 5 a 8) - 11 - 12 - 13
Porto Tolle /Porto Tolle		20 - 21 - 22 - (da 24 a 59) - 61 - 62 - 64 - 66 - 67 - 68
Porto Viro /Contarina		(da 1 a 14) - (da 16 a 19) - 21 - 22 - 32 - 33 - 34 - (da 36 a 39)
Porto Viro /Donada		(da 1 a 17) - (da 21 a 24)
Porto Viro /Fornaci		(da 1 a 4)
Portobuffole'	(3) - (4) - (5)	
Portogruaro		(da 1 a 81)
Povegliano	(da 1 a 14)	
Povegliano Ver.	(da 1 a 20)	
Pozzoleone	(da 1 a 13)	
Pozzonovo	(da 1 a 8) - 24 - 25	(da 9 a 23)
Pramaggiore		(da 1 a 24)
Preganziol		(da 1 a 23)
Pressana	(da 1 a 22)	
Quarto d'Altino		(da 1 a 26)
Quinto di T.	(1) - (9) - (10)	(da 2 a 8) - (da 11 a 17)
Quinto Vic.	(da 1 a 5) - (da 7 a 10) - (da 12 a 15)	(6) - (11)



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 99 di 290

Resana	1 - 2 - 4 - 5 - (da 13 a 16) - 19 - 21 - 22 - 23	3 - (da 6 a 12) - 17 - 18 - (da 20 a 23)
Riese Pio X	(da 1 a 32)	
Rivoli Ver.	3 - 4 - (da 7 a 16) - 18 - 19 - 20	
Romano d'E.	(da 9 a 22)	
Roncade		(da 1 a 60)
Ronco all'A.	7 - 17 - 19 - 20 - (da 24 a 27) - 30 - 31 - (da 33 a 36) - (da 38 a 41) - 43 - 44 - 46	
Rosa`	(da 1 a 20)	
Rosolina	(da 4 a 7) - (da 11 a 16) - (da 19 a 27)	
Rossano V.	(da 1 a 8)	
Roverchiara	4 - 6 - 8 - (da 14 a 26)	
Roveredo di Gua`	(da 1 a 14)	
Rovigo /Boara Polesine	(da 1 a 21)	
Rovigo /Borsea	(da 1 a 13)	
Rovigo /Buso Sarzano	(da 1 a 20)	
Rovigo /Concadirame	(da 1 a 16)	
Rovigo /Grignano	(da 1 a 12)	
Rovigo /Rovigo	(da 1 a 30)	
Rovigo /S.Apollinare con Selva	(da 1 a 6)	(da 7 a 14)
Rovolon	(da 1 a 17) - 19	
Rubano	1 - 2 - 3 - 4	
S. Ambrogio di V.	17 - (da 20 a 27)	
S. Angelo di P.S.	(da 1 a 17)	
S. Bellino	(da 1 a 17)	
S. Biagio di C.		(da 4 a 8) - (da 10 a 13) - (da 15 a 58)
S. Bonifacio		15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30 - (da 33 a 37)
S. Dona di P.	(da 1 a 45) - (da 47 a 66)	(da 67 a 86)
S. Elena	(da 1 a 6) - 8 - 10	(7) - (9)
S. Fior	1 - (da 3 a 18)	
S. Giorgio d. P.		(da 1 a 21)
S. Giorgio in B.	4 - 5 - 6 - (da 13 a 18) - (da 23 a 28) - (da 31 a 34) - 38	1 - 2 - 3 - (da 7 a 12) - (da 19 a 22) - 29 - 30 - 35 - 36 - 37
S. Giovanni Lup.	(da 1 a 21)	
S. Giustina in C.		(da 1 a 23)
S. Lucia di P.	(da 2 a 10) - 13 - (da 15 a 19)	
S. Maria di S.		(da 1 a 28)
S. Martino B.A.		1 - 3 - (da 5 a 9) - (da 11 a 23) - 25 - 26 - 27 - 28 - (da 37 a 42)
S. Martino di L.	(da 1 a 8) - 21 - 22 - 23	(da 9 a 20) - 24 - 25 - 26
S. Martino di V.	(da 1 a 31)	
S. Michele al T.		(da 1 a 6) - (da 9 a 13) - (da 15 a 47) - 50 - (da 52 a 58)
S. Pietro di M.	(da 1 a 20)	
S. Pietro in C.	12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 21 - 24 - 25 - 26	
S. Pietro in Gu`	(da 1 a 20)	
S. Pietro V.	(da 1 a 15)	
S. Polo di P.	(da 1 a 18)	
S. Stino di L.	(da 36 a 46)	(da 1 a 35)
S. Urbano	(da 13 a 22) - (da 24 a 39)	(da 1 a 12) - 23
S. Vendemiano	1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - (da 15 a 19)	
S. Zenone d. E.	3 - 4 - (da 10 a 18)	
Saccolongo	5 - 7 - 8 - (da 10 a 16)	



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 100 di 290

Salara		(da 1 a 15)
Salgareda	11 - 21 - (da 23 a 26)	(da 1 a 10) - (da 12 a 20) - 22
Salizole	(da 1 a 16) - (da 18 a 23) - (da 27 a 35) - 38	
Salzano		(da 1 a 14)
Sandrigo	(da 1 a 21) - 24	26
Sanguinetto	1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18	
Saonara	(da 1 a 18)	
Sarcedo	7 - 8 - (da 11 a 16)	
Sarego		1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 10 - 22 - 28 - 30
Schiavon	(da 1 a 11)	
Scorze`		(da 1 a 28)
Selvazzano D.	(da 14 a 23)	
Silea		(da 1 a 22)
Soave	3 - 15 - 16 - (da 18 a 22) - 24	36
Solesino	(2) - (3) - (4)	1 - (da 5 a 12)
Sommacampagna	(da 1 a 42)	
Sona	(da 1 a 48)	
Sorga`	(da 1 a 24) - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 33 - 34	
Sossano	(da 1 a 4) - (da 6 a 20)	
Sovizzo	(7) - (9)	
Spinea		(da 1 a 14)
Spresiano	(da 1 a 10) - (da 13 a 25)	
Stanghella	(da 17 a 21)	(da 1 a 16)
Stienta		(da 1 a 13) - 15
Stra`	(da 4 a 10)	(1) - (2) - (3)
Susegana	21 - 22 - 23 - (da 34 a 43) - 45 - 46	
Taglio di Po /Taglio di Po		(da 4 a 13) - (da 15 a 21) - (da 23 a 27) - (da 29 a 34) - 36 - 37 - 38
Taglio di Po /Valle dell'Oca		(da 1 a 9)
Teglio V.		(da 1 a 11)
Teolo	(da 1 a 22) - 24 - 25 - 27 - 28	
Terrassa P.	(da 1 a 17)	
Terrazzo	(da 1 a 27)	
Tezze sul B.	(da 1 a 15)	
Thiene	(da 14 a 20)	
Tombolo	(da 1 a 7)	(da 8 a 12)
Torre di Mosto	(da 1 a 30)	
Torreglia	(da 1 a 18)	
Torri di Q.	1 - (da 8 a 13) - 15 - (da 17 a 20)	(da 3 a 7) - 14
Trebaseleghe		(da 1 a 29)
Trecenta /Pissatola	(da 1 a 6)	
Trecenta /Trecenta	9	(da 1 a 8) - (da 10 a 27)
Tregnago	38 - 40 - 41 - 42	
Trevenueuolo	(da 1 a 29) - 31	
Trevignano	(da 1 a 26)	
Treviso	(da 1 a 6) - 8 - 9 - 10 - (da 58 a 63)	7 - (da 11 a 57)
Tribano	(da 1 a 16) - 19 - 21 - 23 - 24	17 - 18 - 20 - 22
Trissino		4 - (da 18 a 22)
Urbana	11	(da 1 a 10) - (da 12 a 18)
Val Lione /Grancona	(4) - (6)	8
Val Lione /S.Germano dei B.	2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 15 - 16	



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 101 di 290

Valeggio sul M.	(da 1 a 50) - (da 53 a 64)	
Vazzola	(da 2 a 24)	
Vedelago	(da 1 a 51) - (da 53 a 58)	52 - 59 - 60
Veggiano	(2) - (7) - (17)	1 - 3 - 5 - 6
Venezia		69 - 71 - 76 - (da 109 a 172) - (da 175 a 192)
Verona	69 - 70 - 76 - 80 - 82 - (da 95 a 108) - 153 - 154 - 156 - 157 - (da 159 a 163) - (da 165 a 179) - (da 182 a 207) - 227 - (da 232 a 267) - 272 - 273 - (da 282 a 300) - (da 302 a 307) - (da 317 a 337) - (da 342 a 373) - (da 382 a 402)	134 - 137 - 138 - 139 - 145 - 147 - 148 - 279 - 280 - 281 - 310 - 311 - 377 - 378 - 381
Veronella	(da 1 a 29)	
Vescovana	(da 3 a 25)	(1) - (2)
Vicenza		29 - 31 - 32 - 38 - 44 - 54 - 58 - 62 - 85 - 87
Vigasio	(da 1 a 29)	
Vighizzolo d'E.	1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 14 - (da 17 a 22)	4 - 7 - 8 - 12 - 13 - 15 - 16 - 23 - 24
Vigodarzere		(da 1 a 20)
Vigonovo	(da 1 a 11)	
Vigonzà	38 - 39	(da 1 a 37) - 40
Villa Bartolomea	9 - 11 - (da 13 a 19) - (da 21 a 56) - (da 58 a 61)	
Villa del Conte		(da 1 a 25)
Villa E.	(da 1 a 5) - 11 - 12 - 15 - 16	(da 6 a 10) - 13 - 14 - 17 - 18 - 19
Villadose /Ca'Tron	(da 1 a 9)	
Villadose /Villadose	(da 1 a 27)	
Villafranca di V.	(da 1 a 76)	
Villafranca P.	(da 1 a 19) - (da 22 a 27)	
Villaga	(da 4 a 10) - (da 14 a 19)	
Villamarzana	(da 1 a 15)	16
Villanova del G.	(da 1 a 13)	
Villanova di C.		(da 1 a 15)
Villanova M.		(da 1 a 20)
Villaverla	2 - 3 - 5 - 6 - (da 9 a 16)	
Villorba	(da 1 a 18) - (da 20 a 27)	19 - 28 - 29 - 30
Vo	2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 20 - 21	
Volpago del M.	(da 15 a 40)	
Zenson di P.		(da 2 a 11)
Zero Branco		(da 1 a 25)
Zevio	(da 1 a 4) - (da 23 a 31) - (da 40 a 48) - (da 51 a 54) - (da 60 a 63) - (da 65 a 69)	(da 6 a 13)
Zimella	(da 1 a 4) - (da 6 a 9) - 13 - 18 - 19 - (da 22 a 27)	11 - 12 - (da 14 a 17) - 20 - 21

Bilancio Idro-climatico > 0 mm - BIC 2

COMUNE	Foglio BUONO	Foglio NON BUONO
Colle Umberto	(da 1 a 8) - 10 - 11 - 13 - 14	
Fara Vic.	(5) - (8)	
Farra di S.	6 - 7 - 8 - 19 - 20	
Marostica	2 - 3 - (da 5 a 16)	
Molvena	5	
Moriago d. B.	(da 1 a 7) - 9 - 12 - 13 - 14	
Pederobba	(da 11 a 14) - (da 17 a 20) - 23 - 24 - 27 - 28 - (da 31 a 35)	



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 102 di 290

Pianezze	(da 1 a 5)	
Pieve di Sol.	14 - 19	
Pove del G.	(11) - (12) - (13)	
Santorso	6	
Schio /Schio	(da 18 a 22) - 24 - 25	
Sernaglia d. B.	(da 1 a 6) - (da 8 a 11) - (da 14 a 19)	
Valdobbiadene /Valdobbiadene	(da 19 a 22) - 25 - 30	
Vidor	(da 3 a 6) - (da 8 a 12)	
Vittorio Veneto	69 - 70 - 71 - (da 78 a 82)	
Zugliano	5	



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 103 di 290

**REGIONE DEL VENETO**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 17
codice misura	4 Investimenti in immobilizzazioni materiali
codice sottomisura	4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
codice tipo intervento	4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola - Montagna
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroalimentare</i>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 104 di 290

INDICE

1. Descrizione generale	105
1.1. Descrizione tipo intervento	105
1.2. Obiettivi	105
1.3. Ambito territoriale di applicazione	105
2. Beneficiari degli aiuti.....	105
2.1. Soggetti richiedenti.....	105
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	105
3. Interventi ammissibili.....	107
3.1. Descrizioni interventi	107
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	108
3.3. Impegni a carico dei beneficiari	110
3.4. Vincoli e durata degli impegni.....	110
3.5. Spese ammissibili.....	110
3.6. Spese non ammissibili.....	110
3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	111
3.8. Requisiti obbligatori.....	111
4. Pianificazione finanziaria.....	111
4.1. Importo finanziario a bando.....	111
4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto	111
4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	112
4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	112
4.5. Riduzioni e sanzioni.....	112
5. Criteri di selezione	112
5.1. Criteri di priorità e punteggi	112
5.2. Condizioni ed elementi di preferenza	119
6. Domanda di aiuto	120
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	120
6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	120
7. Domanda di pagamento	122
7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	122
7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	122
8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari	122
9. Informativa trattamento dati personali.....	123
10. Informazioni, riferimenti e contatti	123
11. ALLEGATI TECNICI.....	124
11.1 Allegato tecnico - Contenuti minimi del corso per il riconoscimento della sufficiente professionalità.....	124
11.2 Allegato tecnico - Tabella delle Produzioni Standard (Reg. (CE) N. 1242/2008).....	124
11.3 Allegato tecnico - Tabella degli interventi ammissibili.....	127



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 105 di 290

1. Descrizione generale**1.1. Descrizione tipo intervento**

Il tipo di intervento consiste nel sostegno agli investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende agricole che consentano di:

- migliorare la redditività dell'impresa, condizione necessaria per potenziare la competitività dell'agricoltura;
- favorire innovazione, differenziazione di prodotto, nuove forme di commercializzazione;
- aumentare l'integrazione territoriale delle imprese mediante la riduzione degli impatti negativi dell'agricoltura sull'ambiente;
- favorire la crescita delle aziende in particolare quelle condotte da giovani agricoltori;
- di favorire l'approvvigionamento di energia per autoconsumo con il duplice scopo di incrementare la produzione regionale di energia di origine rinnovabile e, contemporaneamente, di ridurre le emissioni gassose in atmosfera generate dall'attività di allevamento degli animali ovvero da impianti alimentati da fonti fossili.

Con il presente bando è previsto il sostegno agli interventi effettuati nelle zone montane.

1.2. Obiettivi

La sottomisura 4.1, tipo di intervento 4.1.1, contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alla seguente Focus area del FEASR:

2a "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività";

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dalle zone montane come individuate nell'Allegato 7 del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto.

2. Beneficiari degli aiuti**2.1. Soggetti richiedenti**

- c) Agricoltori;
- d) Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti**2.2.1. Criteri di ammissibilità dei soggetti**

Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve:

1. possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP.
2. possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Tale requisito è assorbito dalla qualifica di IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza professionale è dimostrata alternativamente mediante:
 - d) titolo di studio attinente le materie agrarie;
 - e) attestato di frequenza di un corso di formazione (150 ore) finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente; le caratteristiche del corso sono riportate nell'Allegato tecnico 11.1;
 - f) svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda.

In relazione al titolo di studio attinente le materie agrarie di cui al punto a) questo deve essere stato conseguito in Italia presso scuola statale o paritaria (secondo le norme vigenti), ovvero all'estero ma legalmente accreditato in Italia.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 106 di 290

I diplomi quinquennali di scuola superiore riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario

Le qualifiche professionali riconosciute ai fini del presente bando sono:

- diploma triennale di qualifica professionale attinente il settore agrario;
- qualifica professionale triennale regionale di operatore agricolo (Terzo livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni – EQF)

I titoli universitari riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- Per le lauree triennali:
laurea appartenente alle classi L-02 (Biotecnologie) se il corso di laurea è riferito a biotecnologie vegetali, alimentari e agro ambientali, L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-26 (Scienze e tecnologie alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali).
- Per le lauree magistrali (già specialistiche):
Laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenente alle classi LM-07 (Biotecnologie agrarie), LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-42 (Medicina veterinaria).

3. Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore.
4. non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16

I criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti ai numeri 1. e 3. devono essere mantenuti fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.

2.2.2. Criteri di ammissibilità dell'impresa

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
- c) Conduzione dell'U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale.
- d) dimensione economica aziendale pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro di Produzione Standard totale nelle altre zone.

L'elenco dei comuni montani è riportato nell'Allegato 7 al PSR.

Per il calcolo della Produzione Standard si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole. Per Produzione Standard si intende il valore normale della produzione lorda. La Produzione Standard è determinata, per ciascuna attività produttiva vegetale e animale, dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole. La produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti (ettari per le coltivazioni e capi per gli allevamenti).

Gli impianti arborei devono essere a dimora al momento di presentazione della domanda di aiuto. Per le attività di allevamento viene considerata la consistenza media dichiarata. Tali condizioni saranno accertate in fase di istruttoria di ammissibilità per avallare il valore di produzione standard risultante da fascicolo. La tabella con i valori delle Produzioni Standard predisposta da INEA e relativa alla regione Veneto è contenuta nell'Allegato tecnico 11.2.

- e) Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricole e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
- f) il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (Allegato 9 al PSR 2014-2020);
- g) gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in zona montana, e/o
- h) le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere utilizzati prevalentemente in zona montana. Ai fini della prevalenza, si



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 107 di 290

fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata all'investimento.

3. Interventi ammissibili**3.1 Descrizioni interventi**

- 1) Interventi di miglioramento fondiario: sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie; impianti colture arboree da frutto; miglioramento di prati e pascoli);
- 2) Costruzione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento, commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature;
- 3) Acquisto/Acquisto con ristrutturazione/Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature;
- 4) Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali con utilizzo di materiale da costruzione che migliori l'efficienza energetica;
- 5) Investimenti per l'eliminazione e sostituzione dell'amianto;
- 6) Investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei residui agricoli e dei reflui aziendali comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- 7) Acquisto di macchine e attrezzature;
- 8) Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione):
 - a) Investimenti per l'agricoltura di precisione
 - b) Attrezzature per l'agricoltura conservativa
 - c) Attrezzature volte alla riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari:
 - i. Dispositivi per agevolare il riempimento della macchina irroratrice e prevenire l'inquinamento durante tale operazione
 - ii. Dispositivi per il lavaggio dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari
 - iii. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari finalizzate alla riduzione dell'inquinamento ambientale e certificate ENAMA-ENTAM
 - Atomizzatori a tunnel con pannelli recuperatori
 - Atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta
 - Atomizzatori con diffusori multipli orientabili
 - Barre irroratrici con campana antideriva
 - Barre irroratrici con ugelli antideriva e distribuzione assistita mediante manica d'aria.
 - d) Attrezzature per il controllo localizzato delle malerbe mediante sistemi fisici e meccanici
 - e) Attrezzature per il diserbo meccanico localizzato
 - f) Attrezzature per la distribuzione e l'interramento dei liquami zootecnici
 - g) Sistemi per il miglioramento del benessere degli animali (ventilazione, raffrescamento, illuminazione, gestione dell'acqua di abbeveraggio, condizioni di stabulazione.
 - h) Automazione operazione di mungitura con sistemi di controllo in continuo della qualità del latte
 - i) Investimenti per la preparazione e gestione automatizzata delle razioni alimentari
- 9) Investimenti per la produzione di energia, a esclusivo uso aziendale, a partire da:
 - i. fonti agro-forestali
 - ii. fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico)
 - iii. reflui provenienti dall'attività aziendale.
- 10) Adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde; Intervento non ammissibile nel presente bando.
- 11) Investimenti volti alla depurazione delle acque reflue derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti;
- 12) Investimenti finalizzati alla difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori;



66fa7140



- 13) Investimenti in hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché allacciamento alla rete.
- 14) Spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità;

La tabella contenente gli interventi ammissibili è riportata nell'Allegato tecnico 11.3.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in Veneto e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Veneto. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie agricola utilizzata) in Veneto della/e coltura/e interessata/e all'investimento.

1. Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Aziendale (di seguito PA), volto a dimostrare che gli investimenti migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda. Tale miglioramento sarà valutato sulla base dell'incremento della performance economica aziendale espressa in termini di aumento del Reddito Operativo.

Nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un incremento di tale parametro economico, l'incremento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda possono essere valutati attraverso il miglioramento di almeno uno dei seguenti parametri qualitativi che rappresenti, in termini di spesa prevalente, l'obiettivo principale delle operazioni previste nel piano aziendale:

- miglioramento della qualità delle produzioni;
- incremento occupazionale;
- incremento della quantità di energia rinnovabile rispetto all'energia utilizzata;
- adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione in materia di igiene e benessere degli animali;
- salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto;
- introduzione di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo come definite per il criterio di priorità 5.1.

Per la dimostrazione del miglioramento della qualità delle produzioni si fa riferimento alla certificazione del 100% della produzione certificabile; la PLV da produzione certificata, nella situazione ex post, deve essere almeno pari al 20% della PLV aziendale ex ante non certificata.

Per PLV certificata si fa riferimento a:

- sistemi di qualità riconosciuta di cui ai Tipi di intervento 3.1.1 e 3.2.1: prodotti DOP-IGP-STG prodotti agricoli e alimentari, DOP-IGP vini, produzione biologica, Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV).
- certificazioni volontarie di prodotto.

Per il parametro occupazionale si fa riferimento alla dimostrazione dell'incremento di almeno una ULA (unità lavorativa anno) documentabile mediante l'iscrizione all'INPS. Una ULA corrisponde a un lavoratore occupato a tempo pieno.

Per la dimostrazione dell'incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da fonti rinnovabili quest'ultima, nella situazione ex post, deve essere pari ad almeno il 20% del fabbisogno aziendale iniziale dedotta la quantità di energia rinnovabile eventualmente prodotta prima dell'investimento. L'incremento della quantità di energia rinnovabile è dimostrabile mediante il confronto tra il consumo medio degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda della tipologia di energia considerata (elettrica e/o termica) e dimostrabile mediante fatture e bollette energetiche, e l'energia prodotta dall'impianto a regime, che sarà misurata mediante l'installazione di appositi contatori.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 109 di 290

Con riferimento all'adeguamento alle norme comunitarie di nuova introduzione, queste non devono avere già efficacia vincolante per il richiedente o devono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 17, comma 6, del Reg. UE n. 1305/2013 per il quale il sostegno previsto dalla presente misura potrà essere concesso per investimenti effettuati al fine di rispettare nuovi obblighi imposti dal diritto dell'Unione, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui tali obblighi diventano obbligatori per l'azienda agricola. I parametri qualitativi utilizzati per la dimostrazione dell'incremento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda devono essere collegati agli investimenti oggetto di contributo.

Il PA deve essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2014-2020 e disponibile sul sito di AVEPA. L'applicativo presenta una versione standard e una versione semplificata. La versione semplificata può essere utilizzata per la redazione dei piani aziendali:

- che prevedono investimenti fino a 200.000 euro di spesa richiesta a contributo (IVA esclusa), oppure
- nei casi in cui il rapporto tra il valore della spesa per gli investimenti richiesta a contributo (IVA esclusa) e la Produzione Standard totale dell'azienda sia inferiore a 3, oppure
- nei casi in cui l'incremento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda sia assicurato mediante il miglioramento di parametri qualitativi secondo le disposizioni sopra riportate.

Il PA contiene le seguenti sezioni:

5. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
 6. il piano degli investimenti con il relativo crono programma;
 7. le previsioni economiche e finanziarie;
 8. la dimostrazione del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale del progetto aziendale (in termini economici e/o qualitativi).
2. Sono ammessi investimenti che:
- d) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola sulla base del PA presentato in allegato alla domanda e redatto secondo le modalità indicate al precedente punto 1.;
 - e) rispettino le normative comunitarie e nazionali di settore;
 - f) siano tecnicamente congruenti rispetto alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda e, quindi, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda.
3. Sono ammissibili gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili alle seguenti condizioni:
- a) la produzione sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo; l'autoconsumo aziendale dell'energia elettrica prodotta viene dimostrato mediante il confronto fra il consumo medio annuo di energia degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda compreso quello della famiglia agricola (dimostrabile mediante le bollette energetiche) e l'energia elettrica prodotta dall'impianto a regime, misurata mediante appositi contatori, che non deve risultare superiore al consumo medio aziendale come sopra calcolato eventualmente incrementato dei consumi aggiuntivi determinati dagli investimenti oggetto del piano e stimati mediante apposita relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato. Per gli interventi che prevedono la produzione, anche o solo, di energia termica, l'autoconsumo aziendale, compreso quello della famiglia agricola, viene dimostrato previa installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN.
 - b) rispetto dei criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia;
 - c) non utilizzo, per la produzione di energia, di biomassa classificabile come rifiuto (D.Lgs. n. 152/2006 parte quarta);
 - d) per gli investimenti in impianti la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa deve essere utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 40% di quella prodotta;
 - e) per gli impianti di sola produzione di energia termica deve essere rispettata un'efficienza di conversione non inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore;
4. Sono esclusi dal contributo di cui alla presente misura gli acquisti di fabbricati:
- a) fra società nelle quali almeno un socio di una società sia socio anche nell'altra società;



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 110 di 290

- b) da persone fisiche a società nella quale compagine sociale risulti presente il venditore;
 - c) da società a persona fisica che risulti essere socia della medesima società
 - d) in ambito familiare e tra soggetti parenti fino al 2° grado.
5. Per poter beneficiare del contributo di cui alla presente misura, gli impianti fotovoltaici devono essere installati su fabbricati, tettoie o serre.
6. Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati devono assicurare:
- un risparmio energetico pari ad almeno il 15% rispetto alla situazione ex ante, come previsto dagli indirizzi procedurali generali, e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (U_w) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i. oppure
 - un risparmio di consumo energetico per la produzione di frigoriferi necessarie al condizionamento delle celle.
- Quanto indicato deve essere dimostrato mediante apposita relazione redatta da un tecnico abilitato. Condizione indispensabile per l'ammissibilità dell'investimento è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, come documentato dalla iscrizione in catasto o dal certificato di agibilità. Non sono oggetto di contributo, quindi, gli interventi effettuati su immobili in corso di costruzione.
- Gli edifici, inoltre, devono essere dotati, nella situazione ante investimento, di sistema di climatizzazione.
7. Gli interventi di bonifica dell'amianto non devono derivare da prescrizione emessa da autorità pubblica.

3.3 Impegni a carico dei beneficiari

Il beneficiario degli aiuti:

- 1) deve condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- 2) deve tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- 3) deve mantenere, almeno per il periodo di stabilità delle operazioni finanziate, pena la revoca degli aiuti concessi, i parametri qualitativi, di cui al paragrafo 3.2 numero 1., utilizzati per la dimostrazione dell'incremento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda;
- 4) deve mantenere, almeno per il periodo di stabilità delle operazioni finanziate, pena la revoca degli aiuti concessi, le condizioni previste al paragrafo 3.2, numero 3.

Le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi procedurali generali del PSR di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi;
- 3 anni per investimenti produttivi di natura dotazionale o attrezzature.

3.5 Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software descritti nel paragrafo 3.1. Sono altresì ammesse le spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità.

3.6 Spese non ammissibili

- 1) spese per investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti ammortizzabili pluriennali e considerati nella gestione annuale dell'impresa;



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 111 di 290

- 2) impianti ed attrezzature usati;
- 3) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 3.7;
- 4) investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- 5) acquisto di beni immobili che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti;
- 6) acquisto di terreni;
- 7) acquisto di diritti di produzione agricola;
- 8) acquisto di diritti all'aiuto;
- 9) acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
- 10) acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- 11) investimenti finanziabili nell'ambito della OCM vitivinicola;
- 12) investimenti diretti all'aumento della capacità di trasformazione e immagazzinamento nel settore dell'olio d'oliva;
- 13) realizzazione di impianti fotovoltaici collocati a terra;
- 14) acquisto di fabbricati da procedura fallimentare.

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA, sono i seguenti:

- iii. sette mesi, per l'acquisto di attrezzature
- iv. diciotto mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura
- v. ventiquattro mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente le due tipologie di investimenti il termine per la realizzazione corrisponde comunque a quello previsto ai precedenti punti (ii.) o (iii).

3.8 Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento

4. Pianificazione finanziaria**4.1 Importo finanziario a bando**

Per il Tipo di intervento 4.1.1 - Montagna, l'importo messo a bando è pari a € 6.000.000,00.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:

	Investimenti per la trasformazione/commercializzazione*	Altri investimenti
Imprese agricole condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento**	40%	60%
Altre imprese agricole	40%	50%

*Per trasformazione si intende: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo. Non vengono considerate trasformazione le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

Per commercializzazione si intende: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 112 di 290

primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

** Il periodo viene calcolato alla data di pubblicazione del bando. Al fine del riconoscimento della percentuale di contributo, il giovane conduttore deve possedere tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.2.1.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a:

- 600.000,00 €/impresa, nell'arco di quattro anni.
- 1.200.000,00 €, nell'arco di quattro anni, nel caso di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali.

Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti.

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 8.000 €. Al di sotto di tali importi, l'istanza verrà ritenuta non ammissibile.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013). In particolare il capitolo 14 del PSR 2014-2020 "Informazioni sulla complementarità", paragrafo 14.1.1 "Settore ortofrutticolo" e "Settore apicoltura" dispone che la demarcazione tra gli investimenti finanziati con il PSR e con l'OCM verta sull'applicazione del principio "no double funding" che assicura che la medesima voce di spesa non venga finanziata due volte da diversi fondi comunitari

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione**5.1 Criteri di priorità e punteggi**

Le graduatorie di merito nell'ambito del Tipo di intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati e sono redatte sulla base di punteggi di merito.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a punti 40 dei quali almeno 30 devono essere raggiunti con il Criterio di priorità 5.1.1 "Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo".

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1) Principio di selezione 4.1.1.1: Tipologia di beneficiario (giovani agricoltori di cui all'art. 2, lett. N del Reg. UE 1305/2013; soggetti che non hanno ricevuto contributi nelle misure 4 e 6; qualificazione professionale)

Criterio di priorità 1.1	Punti
1.1.1 Impresa che: - sia condotta da agricoltore di età non superiore a 40 anni, insediato da meno di 5 anni alla data di pubblicazione del bando (art. 2, lett. N, Reg. UE 1305/2013) - non abbia percepito contributi a valere sul PGB e sulla misura 121 del PSR 2007-2013 o sulle sm 4.1 e 6.1 del PSR 2014-2020.	8



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 113 di 290

1.1.2 Impresa che: - sia condotta da agricoltore di età non superiore a 40 anni (art. 2, lett. N, Reg. UE 1305/2013) - non abbia percepito contributi a valere sul PGB e sulla misura 121 del PSR 2007-2013 o sulle sm 4.1 e 6.1 del PSR 2014-2020.	6

Criterio di assegnazione:

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, i requisiti relativi all'età e al momento dell'insediamento devono essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dal bando.

Criterio di priorità 1.2	Punti
1.2.1 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente il settore agrario, forestale o veterinario, come riconosciuto dalla classificazione normativa vigente	6
1.2.2 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario triennale attinente il settore agrario, forestale o veterinario, come riconosciuto dalla classificazione normativa vigente	5
1.2.3 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio quinquennale di scuola superiore attinente il settore agrario	4
1.2.4 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente altri settori.	3
1.2.5 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio universitario triennale attinente altri settori	2
1.2.6 Impresa condotta da soggetto con titolo di studio quinquennale di scuola superiore attinente altri settori o in possesso di qualifica professionale attinente il settore agrario	1

Criterio di assegnazione dell'attinenza al settore agrario, forestale, veterinario:

Per le lauree triennali:

- Lauree appartenente alle classi L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-26 (Scienze e tecnologie alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali), L-02 (Biotecnologie) se il corso di laurea è riferito a biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali

Per le lauree magistrali (già specialistiche):

- Laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenente alle classi LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-42 (Medicina veterinaria), LM-07 (Biotecnologie agrarie).

Per il titolo di studio quinquennale:

- Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario; diploma di istituto secondario di secondo grado attinente altri settori.

Per la qualifica professionale in materia agraria:

- Diploma triennale di qualifica professionale attinente il settore agrario o qualifica professionale triennale regionale di operatore agricolo (Terzo livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni – EQF)

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

Criterio di priorità 1.3	Punti
1.3.1 Impresa con presenza di giovani coadiuvanti di età non superiore ai 40 anni iscritti all'INPS da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando.	2

2) Principio di selezione 4.1.1.2: Fascia di età del beneficiario

Criterio di priorità 2.1	Punti
2.1.1 Impresa condotta da soggetto di età compresa tra 18 e 30 anni alla data di	3



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 114 di 290

pubblicazione del bando	
2.1.2 Impresa condotta da soggetto di età compresa tra 31 e 40 anni alla data di pubblicazione del bando	2
2.1.3 Impresa condotta da soggetto di età compresa tra 41 e 50 anni alla data di pubblicazione del bando	1

Criterio di assegnazione:

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.

3) Principio di selezione 4.1.1.3: Qualità delle produzioni (sistemi di qualità riconosciuta di cui alle misure 3.1. e 3.2 certificazioni volontarie di prodotto/processo o di sistema)

Criterio di priorità 3.1	Punti
3.1.1 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >80% e <=100% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP-STG (prodotti agricoli e alimentari), DOP-IGP vini, produzione biologica, Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ), Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV)	7
3.1.2 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >55% e <=80% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP-STG (prodotti agricoli e alimentari), DOP-IGP vini, produzione biologica, Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ), Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV)	5
3.1.5 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >30% e <=55% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP-STG (prodotti agricoli e alimentari), DOP-IGP vini, produzione biologica, Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ), Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV)	3
3.1.3 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >80% e <=100% della produzione aziendale per: produzioni con certificazione volontaria di prodotto/processo	5
3.1.4 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >55% e <=80% della produzione aziendale per: produzioni con certificazione volontaria di prodotto/processo	3
3.1.6 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >30% e <= 55% della produzione aziendale per: produzioni con certificazione volontaria di prodotto/processo	2

Criterio di assegnazione

- Per l'assegnazione del punteggio, l'investimento deve essere connesso al prodotto/prodotti sottoposti al controllo da parte dell'organismo certificatore.
- Con esclusione delle produzioni vitivinicole, la percentuale va calcolata rapportando la produzione sottoposta a controllo con la produzione totale aziendale per tale prodotto/prodotti. Per le produzioni vegetali, il calcolo della produzione aziendale viene effettuato moltiplicando la superficie coltivata rilevabile in fascicolo aziendale, per la resa media dei disciplinari di produzione ovvero, in assenza, per le rese determinate ai fini degli interventi previsti dal D.L.gs 102/2004. Per gli allevamenti, si fa riferimento alla BDN.
- Per le produzioni DOP-IGP vini (DOC, DOCG, IGT), la percentuale va calcolata con riferimento alla produzione aziendale oggetto di rivendicazione, rispetto alla produzione totale, riportate nella dichiarazione unificata vitivinicola presentata all'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) nella campagna precedente e l'investimento deve essere connesso alla medesima produzione.
- Nel caso di interventi qualificati come "struttura agricola produttiva" (ai sensi dell'art. 44 della LR n.11/2004 e degli atti di indirizzo approvati con DGR 3178/2004 e s.m.i., lett. d), punto 3), il punteggio



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 115 di 290

viene attribuito solo se la connessione con la produzione certificata sia desumibile dagli elaborati progettuali approvati dal Comune.

- Prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STG e vini DOP-IGP (DOC, DOCG e IGT): devono essere registrati nello specifico registro dell'Unione europea (DOOR per i prodotti agricoli e alimentari ed E-BACCHUS per i vini).
- Certificazione biologica: il produttore deve essere inserito nell'elenco nazionale dei produttori biologici.
- Sistema di qualità QV e sistemi di qualità nazionali (SQNPI ed SQNZ): il produttore deve essere inserito nel rispettivo regime di controllo qualità secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Produzione di latte "Alta Qualità" (DM 185/91): è assimilata a certificazione volontaria di prodotto ed il produttore deve essere iscritto nei registri tenuti presso il Servizio veterinario competente per territorio, ai sensi delle D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007 e n. 2950/05 e Decreto n. 510/08.

Criterio di priorità 3.2	Punti
3.2.1 Azienda con certificazione volontaria di sistema	1

Criterio di assegnazione

- Certificazioni volontarie di sistema: il produttore deve presentare la relativa certificazione rilasciata da ente terzo accreditato e l'investimento deve essere connesso al sistema certificato;

4) Principio di selezione 4.1.1.4: Localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna; svantaggio altitudinale e orografico; zone vulnerabili ai nitrati)

Criterio di priorità 4.1	Punti
4.1.1 Impresa con il 100% della SAT situata in aree rurali con problemi di sviluppo (Aree D)	8
4.1.2 Impresa con più del 75% della SAT situata in aree rurali con problemi di sviluppo (Aree D)	7
4.1.3 Impresa con il 100% della SAT situata in aree rurali intermedie (Aree C)	6
4.1.4 Impresa con il 75% della SAT situata in aree rurali intermedie (Aree C)	5

Criterio di assegnazione

Aree come definite secondo la classificazione del PSR 2014-2020.

Per le imprese con il 51% della SAT in area D e la restante in aree diversamente classificate, è consentito conseguire la soglia del 75% del criterio 4.1.2 cumulando, alla superficie in area D, anche la superficie ricadente in area C.

Criterio di priorità 4.2	Punti
4.2.1 Impresa in zona montana con altitudine media della SAT superiore a 1200 m slm	7
4.2.1 Impresa in zona montana con altitudine media della SAT compresa tra 600 m slm e 1200 m slm	6

Criterio di assegnazione

Altitudine: valore medio calcolato sui terreni del fascicolo aziendale situati in territorio veneto

Impresa in zona montana: impresa in possesso dei requisiti di ammissibilità alla riserva finanziaria per la zona montana

Criterio di priorità 4.3	Punti
4.3.1 Impresa con pendenza media della SAT superiore al 35%	2
4.3.2 Impresa con pendenza media della SAT compresa tra 20% e 35%	1

Criterio di assegnazione

Pendenza: valore medio calcolato sui terreni del fascicolo aziendale situati in territorio veneto



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 116 di 290

Criterio di priorità 4.4	Punti
4.4.1 Investimenti prevalentemente finalizzati alla gestione dei reflui effettuati da impresa zootecnica con più del 75% della SAU in Zone Vulnerabili Nitrati	2

Criterio di assegnazione

La prevalenza dell'investimento è valutata con riferimento alla spesa ammissibile a contributo.

Criterio di priorità 4.5	Punti
4.5.1 Impresa con almeno il 50% della SAT aziendale situata in Aree Interne)	1

Criterio di assegnazione

Almeno il 50% della SAT dell'UTE ricade in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015.

5) Principio di selezione 4.1.1.5: Investimenti strategici innovazione, ambiente, cambiamenti climatici, produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica, risparmio idrico

Criterio di priorità 5.1	Punti
5.1.1 Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo	44

Criterio di assegnazione

Il punteggio viene attribuito secondo la gradazione di priorità attribuita agli investimenti sulla base della tabella e della metodologia seguenti:

		Grandi colture	Ortofrutta	Floro vivaismo	Vitivinicolo oleicolo	Lattiero caseario	Carne
1	Miglioramento fondiario		Frutteti: impianti (priorità strategica)			Miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica)	Miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica)
2	Costruzione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento, commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature		In zona montana (priorità alta) Serre e fungaie (priorità strategica)	Serre (priorità strategica)		In zona montana (priorità strategica)	In zona montana (priorità strategica)
3	Acquisto/Acquisto con ristrutturazione/Ristruttu- razione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e						



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 117 di 290

		Grandi colture	Ortofrutta	Floro vivaismo	Vitivinicolo oleicolo	Lattiero caseario	Carne
	commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature						
4	Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali con utilizzo di materiale da costruzione che migliori l'efficienza energetica						
5	Investimenti per l'eliminazione dell'amianto con contestuale sostituzione con altro materiale						
6	Investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei residui agricoli e dei reflui aziendali						
7	Acquisto di macchine e attrezzature						
8	Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo						
9	Investimenti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili, finalizzati all'autoconsumo	Tabacco (priorità strategica)					
10	Investimenti finalizzati al risparmio idrico	Investimenti non ammissibili nel presente bando					
11	Investimenti volti alla depurazione delle acque reflue derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti						
12	Investimenti finalizzati alla difesa attiva delle produzioni						
13	Investimenti in hardware e software ed allacciamenti in rete						



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 118 di 290

Priorità	Punteggio
Strategica (S) - ROSSO -	44
Alta (A) - ARANCIO -	30
Media (M) - GIALLO -	15
Bassa (B) - BIANCO -	0

Altri settori. Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere:

Grandi colture: per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginose minori, tabacco, sementi, piante da fibra, altro);

Lattiero-caseario: per la produzione del latte ovicaprino e bufalino, per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti comprese.

Carne: per la produzione di carne nei settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Equino, Cunicolo, Avicolo e produzione uova.

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui al criterio 5.1.1) Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo, si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento investimento-settore produttivo (S, A, M, B).

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda, ponderata secondo l'incidenza della spesa ammissibile.

Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- investimenti S: 40%,
- investimenti A: 25%,
- investimenti M: 35%.

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

Punteggio= [0,4(X punti) + 0,25(Y punti) + 0,35(Z punti)]

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del settore produttivo:

1. il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento strutturale o dotazionale proposto;
2. per le aziende zootecniche gli investimenti per le foraggiere prative sono da computarsi nei settori lattiero caseario e carne
3. per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base dell'OTE (Orientamento tecnico economico).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'“Acquisto di macchine e attrezzature”, nel caso di acquisto di trattrici, il punteggio di priorità è concesso se tali macchine risultano omologate e sono inserite in un progetto di investimento nel quale la spesa ammessa relativa a tali macchine incide per un valore inferiore al 50% della spesa ammessa complessiva.

Al solo fine dell'attribuzione della priorità di investimento di cui al criterio 5.1, gli ampliamenti realizzati in aderenza alla sagoma di un edificio esistente, nel limite massimo del 20% del volume o della superficie del fabbricato produttivo in aderenza al quale viene effettuato l'ampliamento, sono assimilabili agli interventi di ristrutturazione di fabbricati.

Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali con utilizzo di materiale da costruzione che migliori l'efficienza energetica

Ai fini dell'attribuzione a tale categoria di punteggio gli investimenti di ristrutturazione devono assicurare un risparmio energetico di almeno il 20% rispetto alla situazione ante investimento e l'osservanza dei valori limite di trasmittanza termica (U_w) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i. per le tipologie nello stesso definite.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 119 di 290

Criterio di priorità 5.2 - Non applicato	Punti
5.2.1 Introduzione di macchine e attrezzature produttive innovative	

Criterio di assegnazione

Presenza di brevetto/i registrati nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando.

Il richiedente deve presentare apposita documentazione rilasciata dal venditore o dall'Ufficio brevetti e marchi, atta a dimostrare la presenza e la data di deposito del brevetto riportandone gli estremi.

6) Principio di selezione 4.1.1.6: Adesione a organismi associativi di produzione, gestione e commercializzazione

Criterio di priorità 6.1	Punti
6.1.1 Impresa aderente a organizzazione di produttori e loro associazioni	4

Criterio di assegnazione

Organizzazione di produttori (OP): come definita dall'art. 152 del reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente. Per le OP del settore degli ortofrutticoli il riconoscimento è concesso ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013. Per le OP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo il riconoscimento è concesso ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013.

Associazione di organizzazioni di produttori (AOP): come definita dall'art. 156 del reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente. Per le AOP del settore degli ortofrutticoli il riconoscimento è concesso ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013. Per le AOP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo il riconoscimento è concesso ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013.

Il punteggio è attribuito se l'investimento è connesso al settore di operatività della OP/AOP

7) Principio di selezione 4.1.1.7: Comparti produttivi: saranno individuate priorità settoriali specifiche in relazione ai fabbisogni sulla base dell'analisi SWOT

Criterio di priorità 7.1 - Non applicato	Punti
7.1.1 Diminuzione percentuale della PLV di un determinato prodotto	

Criterio di assegnazione:

Il punteggio viene attivato in caso di investimenti di ristrutturazione o riconversione produttiva al verificarsi di particolari situazioni di crisi riconosciute dagli organi competenti.

8) Principio di selezione 4.1.1.8: Dimensione aziendale

Criterio di priorità 8.1	Punti
8.1.1 Dimensione economica aziendale compresa tra 12.000 e 250.000 euro di Produzione Standard	1

Criterio di assegnazione

Valore unitario della produzione standard per tipologia di coltura/allevamento pubblicato dalla Rete di informazione contabile di CRA INEA per il numero di unità di produzione aziendale.

Le zone montane sono quelle riportate nell'allegato 7 del PSR 2014-2020 "Elenco dei comuni totalmente e parzialmente montani".

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.2.1.



66fa7140



6. Domanda di aiuto**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA -, secondo le modalità previste dal documento "Indirizzi procedurali generali" del PSR e dai Manuali di AVEPA, entro i 105 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Nell'ambito delle singole graduatorie è possibile la presentazione di una sola domanda per impresa.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. Piano Aziendale;
2. atti progettuali completi di relazione tecnica integrati da computo metrico estimativo analitico;
3. nel caso di acquisizione di macchine e attrezzature:
 - per le tipologie rientranti nelle categorie previste dal "Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali" approvato dall'Autorità di Gestione del PSR: report di stampa prodotto dall'applicativo "Costo massimo di riferimento delle macchine agricole" attestante la categoria, il tipo di macchina, la tipologia, il parametro di riferimento (potenza, massa, capacità, larghezza di lavoro e numero di elementi) e il costo massimo della macchina/attrezzatura.
 - per le tipologie non rientranti nelle categorie previste dal "Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali" approvato dall'Autorità di Gestione del PSR: tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.
4. permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in Comune. Nel caso di immobili per i quali viene richiesto il contributo, a valere sul presente bando, per l'acquisto e la successiva ristrutturazione, la documentazione edilizia deve essere presentata entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione di AVEPA;
5. denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e la data di presentazione al Comune. AVEPA verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune. Nel caso di immobili per i quali viene richiesto il contributo per l'acquisto e la successiva ristrutturazione, tali documenti devono essere presentati entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione di AVEPA. AVEPA verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.
6. copia del bilancio e/o della documentazione IVA riferita agli ultimi due anni fiscali conclusi a dimostrazione dei dati economici riportati nel Piano aziendale.
Casi particolari:
 - qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizootie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizootia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.
 - Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato;



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 121 di 290

- Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, della dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'ultimo anno fiscale, potrà:
 - a) utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del Piano aziendale;
 - b) utilizzare la dichiarazione IVA per l'anno 2016, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;
 - c) Le imprese costituite nell'anno 2017 e nel 2018, comunque prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell'istanza per la mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, possono:
 - a) compilare la scheda di bilancio per l'anno 2017, purché l'attività sia iniziata entro i termini di presentazione della domanda unica per il pagamento a valere sul primo pilastro;
 - b) utilizzare le dichiarazioni IVA dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituita, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). In tal caso, i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile si applicano all'azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato con il PSR alle aziende preesistenti successivamente al 1 gennaio 2014.
- 7. autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento, per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area.
- 8. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, altri impianti);
- 9. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agraria;
- 10. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali);
- 11. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (U_w) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i.. Tale perizia deve indicare la percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento;
- 12. per gli interventi di adeguamento a norme, perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda è conforme alle specifiche normative comunitarie.
- 13. dichiarazione che gli interventi di bonifica dell'amianto non derivano da prescrizione emessa da autorità pubblica;
- 14. copia delle fatture o bollette energetiche finalizzate alla dimostrazione del consumo di energia nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda (per la dimostrazione dell'incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da fonti rinnovabili)
- 15. dichiarazione di possedere la qualifica di IAP qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Nel caso di procedura extra ordinaria, ai sensi della DGR n. 679 del 16/05/2017, presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP;
- 16. ai fini della determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione comprovante il punteggio richiesto deve contenere, se del caso:
 - a) attestazione rilasciata da ente terzo accreditato per la certificazione QV, i sistemi di qualità nazionali (SQNPI e SQNZ), le certificazioni volontarie di prodotto o di sistema e per le produzioni DOP, IGP, STG, riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012; per queste ultime, nel caso in cui il prodotto certificato sia derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, l'attestazione deve essere prodotta dalla struttura di trasformazione;
 - b) per le produzioni biologiche certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008);
 - c) perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio energetico di almeno il 20% rispetto alla situazione ante investimento e



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 122 di 290

il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (U_w) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i. (solo per gli interventi diretti al risparmio energetico al fine dell'attribuzione alla specifica categoria di punteggio);

- d) documentazione comprovante l'introduzione di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari finalizzate alla riduzione dell'inquinamento ambientale e certificate ENAMA-ENTAM. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la dichiarazione del produttore di essere in attesa del rilascio della certificazione ENAMA/ENTAM con l'indicazione della data di presentazione della relativa richiesta;
 - e) documentazione comprovante l'introduzione di macchine e attrezzature produttive innovative, rilasciata dal venditore o dall'Ufficio brevetti e marchi, atta a dimostrare la presenza e la data di deposito del brevetto, registrato nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, riportandone gli estremi.
 - f) ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità 5.1.1 "Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo" relativo al macrointervento 8 "Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo", documentazione rilasciata dal costruttore o venditore atta a dimostrare le caratteristiche tecniche di tali macchine e attrezzature
17. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

I documenti indicati ai numeri da 1 a 15 e 17 sono considerati documenti essenziali, se dovuti ai fini degli interventi effettivamente richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa. La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al numero 16., comprovante il punteggio, implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

7. Domanda di pagamento**7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

La domanda deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento "Indirizzi procedurali generali" del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli "indirizzi procedurali" del PSR e dai manuali di AVEPA. Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

- e) consuntivo dei lavori edili e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- f) copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ...). Nel caso in cui tali autorizzazioni non siano state rilasciate al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, alla domanda vanno allegate le richieste di rilascio presentate alle Autorità competenti. Le autorizzazioni devono essere acquisite dall'Avepa prima della conclusione dell'istruttoria per il pagamento del saldo.
- g) dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dal Tipo di intervento.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al documento di "Indirizzi procedurali generali" del PSR.

8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 123 di 290

- c) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- d) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575

email: agroalimentare@regione.veneto.it

PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 124 di 290

11. ALLEGATI TECNICI**11.1 Allegato tecnico - Contenuti minimi del corso per il riconoscimento della sufficiente professionalità**

Il corso deve riguardare almeno i seguenti argomenti:

- i. normativa di politica agricola comunitaria e sulle organizzazioni comuni di mercato, in particolare del settore produttivo principale riguardante l'azienda condotta;
- ii. normativa riguardante la tutela ambientale in campo agricolo e del benessere animale;
- iii. sicurezza sul lavoro;
- iv. contabilità e gestione aziendale;
- v. normativa fiscale;
- vi. elementi di informatica

11.2 Allegato tecnico - Tabella delle Produzioni Standard (Reg. (CE) N. 1242/2008)

CRA-INEA Produzioni Standard (PS) - 2010			
VENETO			
Rubrica	Descrizione	UM	euro
D01	Frumento tenero	Ha	1.396
D02	Frumento duro	Ha	1.834
D03	Segale	Ha	639
D04	Orzo	Ha	1.093
D05	Avena	Ha	959
D06	Mais	Ha	1.586
D07	Riso	Ha	2.043
D08	Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	Ha	1.097
D09	Legumi secchi (fava, favette, cece, fagiolo, lenticchia, ecc.)	Ha	2.041
D9A	Piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	2.453
D9B	Legumi diversi da piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	1.655
D10	Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	Ha	12.838
D11	Barbabietola da zucchero (escluse le sementi)	Ha	3.433
D12	Sarchiate da foraggio (bietola da foraggio, ecc.)	Ha	2.000
D23	Tabacco	Ha	9.884
D24	Luppolo	Ha	13.600
D26	Colza e ravizzone	Ha	631
D27	Girasole	Ha	733
D28	Soia	Ha	1.023
D29	Semi di lino (per olio di lino)	Ha	2.047
D30	Altre oleaginose erbacee	Ha	2.334
D31	Lino	Ha	1.135
D32	Canapa	Ha	734
D33	Altre colture tessili	Ha	1.135
D34	Piante aromatiche, medicinali e spezie	Ha	20.000
D35	Altre piante industriali	Ha	1.200



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 125 di 290

D14A	Ortaggi freschi in pieno campo	Ha	20.033
D14B	Ortaggi freschi in orto industriale	Ha	24.482
D15	Ortaggi freschi in serra	Ha	39.711
D16	Fiori e piante ornamentali in piena campo	Ha	64.403
D17	Fiori e piante ornamentali in serra	Ha	259.607
D18A	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	Ha	819
D18C	Erbaio di mais da foraggio	Ha	1.223
D18D	Erbaio di leguminose da foraggio	Ha	666
D18B	Erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio	Ha	943
D19	Sementi e piantine per seminativi (sementi da prato, ecc.)	Ha	6.000
D20	Altri colture per seminativi (compresi affitti sotto l'anno)	Ha	826
D21	Terreni a riposo senza aiuto	Ha	0
F01	Prati permanenti e pascoli	Ha	554
F02	Pascoli magri	Ha	310
G01A	Frutta fresca di origine temperata	Ha	10.062
G01B	Frutta di origine subtropicale	Ha	13.578
G01D	Piccoli frutti	Ha	13.857
G01C	Frutta per frutta a guscio	Ha	1.682
G02	Agrumeti	Ha	3.098
G03A	Oliveti per olive da tavola	Ha	1.555
G03B	Oliveti per olive da olio	Ha	1.685
G04A	Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)	Ha	16.998
G04B	Vigneti per uva da vino comune	Ha	10.105
G04C	Vigneti per uva da tavola	Ha	8.453
G04D	Vigneti per uva passita	Ha	10.500
G05	Vivai (semenzai e piantonai)	Ha	38.920
G06	Altre colture permanenti	Ha	1.524
G07	Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.)	Ha	26.800
I02	Funghi coltivati sotto copertura (superficie di base)	100 mq	4.808
J01	Equini in complesso (di tutte le età)	Nr capi	704
J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	Nr capi	904
J03	Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	741
J04	Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	613
J05	Bovini maschi di 2 anni e più	Nr capi	340
J06	Giovenche di 2 anni e più	Nr capi	483
J07	Vacche lattifere	Nr capi	2.154
J08	Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	Nr capi	742
J09A	Pecore	Nr capi	251
J09B	Altri ovini (arieti, agnelli)	Nr capi	265
J10A	Capre	Nr capi	271
J10B	Altri caprini	Nr capi	109
J11	Lattonzoli < 20 Kg	Nr capi	301
J12	Scrofe da riproduzione > 50 Kg	Nr capi	1.681
J13	Altri suini (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	Nr capi	626
J14	Polli da carne – broilers	centinaia capi	1.607



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018**pag. 126 di 290**

J15	Galline ovaiole	centinaia capi	3.006
J16A	Tacchini	centinaia capi	4.593
J16B	Anatre	centinaia capi	1.678
J16B	Oche	centinaia capi	1.678
J16C	Struzzi	centinaia capi	878
J16D	Altro pollame (faraone, ecc.)	centinaia capi	878
J17	Coniglie fattrici	Nr capi	63
J18	Api	Nr Alveari	44
	Elicicoltura	Ha	45.000
	Cinotecnica	N. capi adulti	200

Gli allevamenti bufalini fanno riferimento alle relative categorie degli allevamenti bovini.
 Nel caso di conduzione dell'allevamento in soccida, è assegnata al numero di capi spettanti al soccidario sulla base delle disposizioni contrattuali.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 127 di 290

11.3 Allegato tecnico – Tabella degli interventi ammissibili

Macrointervento	Dettaglio intervento
1 - Miglioramento fondiario	Sistemazione idraulico agraria superficiale
	Sistemazione idraulico agraria sotterranea compreso drenaggio controllato
	Impianto colture arboree da frutto
	Riconversioni varietali colture arboree da frutto
	Impianto vivaio
	Miglioramento prati e pascoli - sistemazione viabilità e punti di abbeverata
	Miglioramento prati e pascoli - recinzioni
2 - Costruzione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento, commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature	Impianto termico (riscaldamento)
	Impianto climatizzazione e condizionamento
	Impianto elettrico
	Impianto idraulico e antiincendio
	Impianto di depurazione
	Impianti telefonici, trasmissione dati
	Stalle per bovini da latte
	Stalle per altri bovini
	Porcilaie
	Ricovero per equini
3 - Acquisto/Acquisto con ristrutturazione/Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature	Ricovero per ovicaprini
	Ricovero per avicoli
	Ricovero per cunicoli
	Ricoveri per animali-tettoie
	Ricoveri per animali-cucette
	Serre fisse
	Ammodernamento pavimentazione e sistemi di raccolta acque di lavaggio
	Locali per uso servizi, spogliatoi e zone filtro
	Piazzole di movimentazione
	Piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali situate all'ingresso dei capannoni, lavabili e disinfettabili
	Barriere all'ingresso dell'allevamento (sbarre o cancelli)
	Impianto elettrico
	Fienili
	Silos per stoccaggio cereali e foraggi
	Cantine
	Essiccatoi
	Locali per la trasformazione dei prodotti aziendali
	Fabbricati per stoccaggio e conservazione prodotti
	Fabbricati adibiti alla commercializzazione diretta in azienda
	Altri fabbricati agricoli
	Capannone per attività vivaistica
	Fungaia



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 128 di 290

4 - Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali con utilizzo di materiale da costruzione che migliori l'efficienza energetica	Lavori di coibentazione tetti e solai (*)
	Parete ventilata (*)
	Cappotto termico interno o esterno (*)
	Sostituzione di infissi (*)
5 - Investimenti per l'eliminazione e sostituzione dell'amianto	Rimozione di coperture e tamponamenti in amianto, smaltimento in discarica autorizzata, fornitura e posa elementi sostitutivi comprese eventuali nuove strutture portanti
6 - Investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei residui agricoli e dei reflui aziendali	Impianto di concentrazione
	Imp. disidratazione/essiccazione deiezioni
	Imp. trattamento elettrolitico per liquami
	Impianti anaerobici per il liquame
	Impianto compostaggio deiezioni
	Impianto di separazione del liquame
	Impianto trattamento liquami
	Vasche liquami
	Cisterne per liquami
	Concimaia
	Copertura concimaia e/o vasca liquame
	Copertura delle strutture di stoccaggio della pollina
	Copertura paddock
	Depuratore
	Altre opere gestione deiezioni
7 - Acquisto di macchine e attrezzature	Attrezzatura per la difesa delle colture (vigneti/frutteti/oliveti)
	Attrezzatura per la raccolta meccanica (uva/frutta/olive)
	Attrezzatura per la potatura meccanica (uva/frutta/olive)
	Impianti per la lavorazione, condizionamento, conservazione e confezionamento di frutta/olive/orticole
	Gabbie per galline ovaiole
	Gabbie e box per suini
	Attrezzature zootecniche per la gestione dell'allevamento e dei reflui
	Attrezzature zootecniche per la foraggicoltura e la gestione dei pascoli
	Attrezzature per gestione e distribuzione dei fertilizzanti chimici
	Attrezzature per gestione e distribuzione dei concimi organici
	Attrezzature per la raccolta prodotti (altre colture)
	Attrezzature per gestione e distribuzione antiparassitari
	Macchinari e attrez. - per lavorazione e conservazione prodotti (altre colture)
	Macchinari e attrez. - per vendita diretta prodotti aziendali in azienda



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 129 di 290

Trattrici
Attrezzature per lavorazione del terreno
Trapiantatrici
Seminatrici
Attrezzature per il diserbo chimico
Attrezzature per la raccolta
Attrezzature per altre operazioni colturali
Attrezzature per la fienagione
Macchine movimentazione, trasporto e stoccaggio foraggio
Altre macchine
Serre mobili e tunnel
Attrezz. varie per serre
Attrezz. varie per strutture mobili di difesa
Attrezz. varie per tunnel o altro per colture protette
Attrezz. varie per pulizia foraggio
Attrezz. varie per recinzioni, paddock ed impermealizz.
Attrezz. varie per preparazione mangime del bestiame
Attrezz. varie componenti per impianti ricoveri animali
Attrezz. varie componenti per sistemi riduzione insetti
Attrezz. varie componenti per sistemi stoccaggio reflui
Attrezz. varie per riscaldamento e recupero calore
Altre Attrezzature
Macchinari e attrezz. - per caseificio
Impianto automatico alimentazione bestiame
Impianto abbeveraggio
Impianto trasporto latte (fisso)
Macchinari e attrezz. - per produzione olio
Macchinari e attrezz. - per lavor.e confez. prod. orticoli
Macchinari e attrezz. - per molini
Macchinari e attrezz. - per la preparazione di mangimi
Macchinari e attrezz. - per lavorazione e confezion. uova



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 130 di 290

8 - Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo	Macchinari e attrezz. - altri prodotti
	Celle frigorifere mobili per gestione capi morti
	Attrezzature di pulizia e disinfezione dei veicoli
	Attrezzature di pulizia e disinfezione dei ricoveri
	Sistemi di caricamento dei mangimi dall'esterno delle recinzioni
	Investimenti strutturali per la produzione di energia termica da PANNELLI SOLARI
	Investimenti per l'agricoltura di precisione (#)
	Attrezzature per l'agricoltura conservativa (#)
	Attrezzature volte alla riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari
	Attrezzature per il controllo localizzato delle malerbe mediante sistemi fisici e meccanici
	Coperture rigide, flessibili, galleggianti, ad utilizzo ripetibile, per vasche di stoccaggio reflui
	Attrezzature per la distribuzione e l'interramento dei liquami zootecnici
	Sistemi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli allevamenti (relativamente agli impianti di ventilazione, raffrescamento, illuminazione)
	Sistemi per il miglioramento della gestione dell'acqua di abbeveraggio
9 - Investimenti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili, finalizzati all'autoconsumo	Sistemi per il miglioramento delle condizioni di stabulazione e del benessere animale
	Automazione robotica operazione di mungitura, sistemi di controllo in continuo della qualità del latte
	Investimenti per la preparazione e gestione automatizzata delle razioni alimentari
	Impianti di cogenerazione a biomassa (cippato, pellets ecc.)
	Investimenti per la produzione di energia termica da biomassa
	Investimenti per la produzione di energia elettrica da biomassa
	Investimenti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica
	Investimenti per la produzione di energia da fonte geotermica
	Opere edili connesse alla realizzazione dell'impianto
	Acquisto di nuove attrezzature per la lavorazione della biomassa destinata alla produzione di energia
	Investimenti per la produzione di energia elettrica da FOTOVOLTAICO
	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la produzione di energia elettrica da BIOGAS
	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la produzione di energia termica da BIOGAS
	Investimenti strutturali per la produzione di energia elettrica da BIOGAS
	Investimenti strutturali per la produzione di energia termica da BIOGAS



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 131 di 290

10 - Investimenti finalizzati al risparmio idrico. <u>Non ammissibili</u>	Impianti di cogenerazione a biogas
	Impianti di combustione pollina
	Attrezz. varie per pompa per l'acqua
	Attrezz. varie per l'irrigazione
	Attrezz. varie per fertirrigazione
11 - Investimenti volti alla depurazione delle acque reflue derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti	Invasi aziendali
	Riconversione sistemi irrigui
	Impianto di depurazione
12 - Investimenti finalizzati alla difesa attiva delle produzioni	Macchinari per la gestione delle acque di scarico
	Reti antigrandine
	Reti antipioggia
	Reti antinsetto
	Reti anti intrusione di volatili selvatici
13 - Investimenti in hardware e software ed allacciamenti in rete	Recinzioni per la protezione da selvatici e predatori
	Acquisizione hardware e software per l'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)
	Acquisizione hardware e software per il commercio elettronico
	Acquisizione hardware e software per acquisizione competenze digitali (e-skills)
	Acquisizione hardware e software per l'apprendimento in linea (e-learning)
14 – Spese generali: ammesse nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo dell'operazione.	Allacciamento alla rete
	Onorari di architetti, ingegneri e consulenti
	Compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica
15 - Interventi finalizzati alla decontaminazione dell'acqua da PFAS (sostanze perfluoroalchiliche)	Spostamento del pozzo in area non contaminata
	Allacciamento a rete consortile o ad acquedotto, limitatamente agli interventi entro i confini aziendali
	Sistemi di filtrazione dei PFAS

(#) L'**agricoltura di precisione** è una strategia gestionale dell'agricoltura che si avvale di moderne strumentazioni ed è mirata all'esecuzione di interventi agronomici tenendo conto delle effettive esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo.

(Es: sistemi di guida assistita; dotazioni per la raccolta dei dati in campo; dotazioni per il dosaggio variabile)

L'**agricoltura conservativa** è costituita da un insieme di pratiche agricole ed agronomiche complementari tra le quali l'alterazione minima del suolo (tramite la semina su sodo o la lavorazione ridotta del terreno) al fine di preservare la struttura, la fauna e la sostanza organica del suolo;

(*) in grado di assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) uguale o inferiore a quanto riportato in tabella dell'allegato B al DM 11/03/2008 e s.m.i.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 132 di 290

**REGIONE DEL VENETO**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 17
codice misura	4 Investimenti in immobilizzazioni materiali
codice sottomisura	4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
codice tipo intervento	4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola – Pacchetto Giovani
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroalimentare</i>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 133 di 290

INDICE

1. Descrizione generale	134
1.1. Descrizione tipo intervento	134
1.2. Obiettivi	134
1.3. Ambito territoriale di applicazione	134
2. Beneficiari degli aiuti	134
2.1. Soggetti richiedenti	134
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	134
3. Interventi ammissibili	134
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi	135
3.3. Impegni a carico dei beneficiari	137
3.4. Vincoli e durata degli impegni	137
3.5. Spese ammissibili	137
3.6. Spese non ammissibili	137
3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	138
3.8. Requisiti obbligatori	138
4. Pianificazione finanziaria	138
4.1. Importo finanziario a bando	138
4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto	138
4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa	138
4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	139
4.5. Riduzioni e sanzioni	139
5. Criteri di selezione	139
5.1. Criteri di priorità e punteggi	139
5.2. Condizioni ed elementi di preferenza	139
6. Domanda di aiuto	139
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto	139
6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	139
7. Domanda di pagamento	141
7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento	141
7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento	141
8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari	141
9. Informativa trattamento dati personali	141
10. Informazioni, riferimenti e contatti	142
11. ALLEGATI TECNICI	143
11.1. Allegato tecnico - Contenuti minimi del corso per il riconoscimento della sufficiente professionalità	143
11.2. Allegato tecnico - TABELLA DELLE PRODUZIONI STANDARD (REG. (CE) N. 1242/2008) ..	143
11.3. Allegato tecnico - Tabella degli interventi ammissibili	146



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 134 di 290

1. Descrizione generale**1.1. Descrizione tipo intervento**

Il tipo di intervento consiste nel sostegno agli investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende di giovani agricoltori neo insediati che consentano di:

- migliorare la redditività dell'impresa, condizione necessaria per potenziare la competitività dell'agricoltura;
- favorire innovazione, differenziazione di prodotto, nuove forme di commercializzazione;
- aumentare l'integrazione territoriale delle imprese mediante la riduzione degli impatti negativi dell'agricoltura sull'ambiente;
- favorire la crescita delle aziende;
- di favorire l'approvvigionamento di energia per autoconsumo con il duplice scopo di incrementare la produzione regionale di energia di origine rinnovabile e, contemporaneamente, di ridurre le emissioni gassose in atmosfera generate dall'attività di allevamento degli animali ovvero da impianti alimentati da fonti fossili.

Il presente Tipo di intervento, pertanto, è attivato esclusivamente nell'ambito del tipo di Intervento 6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori" (Pacchetto giovani).

1.2. Obiettivi

Il presente Tipo di intervento contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alla seguente Focus area del FEASR:

2b "favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2. Beneficiari degli aiuti**2.1. Soggetti richiedenti**

Giovani agricoltori che presentano domanda a valere sul tipo di Intervento 6.1.1 e scelgono questo intervento nell'ambito del progetto integrato aziendale (Pacchetto Giovani).

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti**2.2.1. Criteri di ammissibilità dei soggetti**

Si applicano i criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti nell'ambito dell'intervento 6.1.1.

2.2.2 Criteri di ammissibilità dell'impresa

Si applicano i criteri di ammissibilità delle imprese richiedenti previsti nell'ambito dell'intervento 6.1.1.

3. Interventi ammissibili**3.1 Descrizioni interventi**

- 1) Interventi di miglioramento fondiario: sistemazioni fondiari e idraulico-agrarie; impianti colture arboree da frutto; miglioramento di prati e pascoli);
- 2) Costruzione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento, commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature;
- 3) Acquisto/Acquisto con ristrutturazione/Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature;
- 4) Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali con utilizzo di materiale da costruzione che migliori l'efficienza energetica;



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 135 di 290

- 5) Investimenti per l'eliminazione e sostituzione dell'amianto;
- 6) Investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei residui agricoli e dei reflui aziendali comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- 7) Acquisto di macchine e attrezzature;
- 8) Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione):
 - a) Investimenti per l'agricoltura di precisione
 - b) Attrezzature per l'agricoltura conservativa
 - c) Attrezzature volte alla riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari:
 - i. Dispositivi per agevolare il riempimento della macchina irroratrice e prevenire l'inquinamento durante tale operazione
 - ii. Dispositivi per il lavaggio dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari
 - iii. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari finalizzate alla riduzione dell'inquinamento ambientale e certificate ENAMA-ENTAM
 - Atomizzatori a tunnel con pannelli recuperatori
 - Atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta
 - Atomizzatori con diffusori multipli orientabili
 - Barre irroratrici con campana antideriva
 - Barre irroratrici con ugelli antideriva e distribuzione assistita mediante manica d'aria.
 - d) Attrezzature per il controllo localizzato delle malerbe mediante sistemi fisici e meccanici
 - e) Attrezzature per il diserbo meccanico localizzato
 - f) Attrezzature per la distribuzione e l'interramento dei liquami zootecnici
 - g) Sistemi per il miglioramento del benessere degli animali (ventilazione, raffrescamento, illuminazione, gestione dell'acqua di abbeveraggio, condizioni di stabulazione.
 - h) Automazione operazione di mungitura con sistemi di controllo in continuo della qualità del latte
 - i) Investimenti per la preparazione e gestione automatizzata delle razioni alimentari
- 9) Investimenti per la produzione di energia, a esclusivo uso aziendale, a partire da:
 - i. fonti agro-forestali
 - ii. fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico)
 - iii. reflui provenienti dall'attività aziendale.
- 10) Adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al risparmio idrico e alla tutela delle falde: Intervento non ammissibile nel presente bando;
- 11) Investimenti volti alla depurazione delle acque reflue derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti;
- 12) Investimenti finalizzati alla difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori;
- 13) Investimenti in hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning) nonché allacciamento alla rete.
- 14) Spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità;

La tabella contenente gli interventi ammissibili è riportata nell'Allegato tecnico 11.3.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture produttive, devono essere realizzati in Veneto e/o le attrezzature e i macchinari, che per le caratteristiche e destinazioni d'uso siano utilizzati nella fase di produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Veneto. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della superficie agricola utilizzata) in Veneto della/e coltura/e interessata/e all'investimento.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 136 di 290

1. Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Aziendale (di seguito PA), le cui caratteristiche sono indicate nel Tipo di intervento 6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori", paragrafo 3.2., volto a dimostrare che gli investimenti migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda.
2. Sono ammessi investimenti che:
 - a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola sulla base del PA presentato in allegato alla domanda relativa al Tipo di intervento 6.1.1;
 - b) rispettino le normative comunitarie e nazionali di settore;
 - c) siano tecnicamente congruenti rispetto alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda e, quindi, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda.
3. Sono ammissibili gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili alle seguenti condizioni:
 - a) la produzione sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo; l'autoconsumo aziendale dell'energia elettrica prodotta viene dimostrato mediante il confronto fra il consumo medio annuo di energia degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda compreso quello della famiglia agricola (dimostrabile mediante le bollette energetiche) e l'energia elettrica prodotta dall'impianto a regime, misurata mediante appositi contatori, che non deve risultare superiore al consumo medio aziendale come sopra calcolato eventualmente incrementato dei consumi aggiuntivi determinati dagli investimenti oggetto del piano e stimati mediante apposita relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato. Per gli interventi che prevedono la produzione, anche o solo, di energia termica, l'autoconsumo aziendale, compreso quello della famiglia agricola, viene dimostrato previa installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN.
 - b) rispetto dei criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia;
 - c) non utilizzo, per la produzione di energia, di biomassa classificabile come rifiuto (D.Lgs. n. 152/2006 parte quarta);
 - d) per gli investimenti in impianti la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa deve essere utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 40% di quella prodotta;
 - e) per gli impianti di sola produzione di energia termica deve essere rispettata un'efficienza di conversione non inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore;
4. Nell'ambito delle sistemazioni idraulico-agrarie, gli interventi di drenaggio sono condizionati al rispetto delle sotto indicate prescrizioni:
 - superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro;
 - gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l'utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso dell'acqua;
 - mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la quota del volume specifico di invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta deve essere pari ad almeno 175 mc/ha).
5. Sono esclusi dal contributo di cui alla presente misura gli acquisti di fabbricati:
 - a) fra società nelle quali almeno un socio di una società sia socio anche nell'altra società;
 - b) da persone fisiche a società nella quale compagine sociale risulti presente il venditore;
 - c) da società a persona fisica che risulti essere socia della medesima società
 - d) in ambito familiare e tra soggetti parenti fino al 2° grado.
6. Per poter beneficiare del contributo di cui alla presente misura, gli impianti fotovoltaici devono essere installati su fabbricati, tettoie o serre.
7. Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati devono assicurare:
 - un risparmio energetico pari ad almeno il 15% rispetto alla situazione ex ante, come previsto dagli indirizzi procedurali generali, e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (Uw) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i. oppure



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 137 di 290

- un risparmio di consumo energetico per la produzione di frigoriferi necessarie al condizionamento delle celle.

Quanto indicato deve essere dimostrato mediante apposita relazione redatta da un tecnico abilitato.

Condizione indispensabile per l'ammissibilità dell'investimento è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, come documentato dalla iscrizione in catasto o dal certificato di agibilità. Non sono oggetto di contributo, quindi, gli interventi effettuati su immobili in corso di costruzione.

Gli edifici, inoltre, devono essere dotati, nella situazione ante investimento, di sistema di climatizzazione.

8. Gli interventi di bonifica dell'amianto non devono derivare da prescrizione emessa da autorità pubblica.

3.3. Impegni a carico dei beneficiari

Il beneficiario degli aiuti:

- 1) deve condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- 2) deve tenere una contabilità aziendale, per un periodo minimo di 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- 3) deve mantenere, almeno per il periodo di stabilità delle operazioni finanziate, pena la revoca degli aiuti concessi, le condizioni previste al paragrafo 3.2, numero 3.

Le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi procedurali generali del PSR di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi;
- 3 anni per investimenti produttivi di natura dotazionale o attrezzature.

Durante il periodo di realizzazione del Piano Aziendale di cui al Tipo di intervento 6.1.1, che intercorre fra la data di approvazione del decreto di concessione e la data della domanda di saldo per la chiusura del pacchetto giovani, l'impresa non può beneficiare di ulteriori aiuti a valere sul Tipo di intervento 4.1.1.

3.5. Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software descritti nel paragrafo 3.1. Sono altresì ammesse le spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità.

3.6. Spese non ammissibili

- 1) spese per investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti ammortizzabili pluriennali e considerati nella gestione annuale dell'impresa;
- 2) impianti ed attrezzature usati;
- 3) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 3.7;
- 4) investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- 5) acquisto di beni immobili che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti;
- 6) acquisto di terreni;
- 7) acquisto di diritti di produzione agricola;
- 8) acquisto di diritti all'aiuto;
- 9) acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 138 di 290

- 10) acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- 11) investimenti finanziabili nell'ambito della OCM vitivinicola;
- 12) investimenti diretti all'aumento della capacità di trasformazione e immagazzinamento nel settore dell'olio d'oliva;
- 13) realizzazione di impianti fotovoltaici collocati a terra;
- 14) acquisto di fabbricati da procedura fallimentare.

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

- I. Gli investimenti devono essere conclusi entro il termine previsto per il completamento del Piano Aziendale di cui al Tipo di intervento 6.1.1.
- II. Gli investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, devono essere conclusi entro un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento del giovane agricoltore beneficiario dell'intervento.

3.8. Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento

4. Pianificazione finanziaria**4.1. Importo finanziario a bando**

Per il Tipo di intervento 4.1.1, a valere sulla Focus Area 2B, l'importo messo a bando è pari a € 18.000.000,00.

4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:

	Investimenti per la trasformazione/commercializzazione*		Altri investimenti	
	Zona montana	Altre zone	Zona montana	Altre zone
Giovani agricoltori, come definiti dall'art. 2 par.1 lett. N) del Reg. UE 1305/2013 che presentano domanda per il sostegno all'insediamento nell'ambito del Pacchetto Giovani	40%	40%	60%	50%

*Per trasformazione si intende: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo. Non vengono considerate trasformazione le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

Per commercializzazione si intende: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a:

- 600.000,00 €/impresa, nell'arco di quattro anni.

Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l'anno in cui è decretata la concessione dell'aiuto e le tre annualità precedenti.



66fa7140



L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 8.000 € nelle zone montane e a 15.000 € nelle altre zone. Al di sotto di tali importi, l'istanza verrà ritenuta non ammissibile.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013). In particolare il capitolo 14 del PSR 2014-2020 "Informazioni sulla complementarità", paragrafo 14.1.1 "Settore ortofrutticolo" e "Settore apicoltura" dispone che la demarcazione tra gli investimenti finanziati con il PSR e con l'OCM verta sull'applicazione del principio "no double funding" che assicura che la medesima voce di spesa non venga finanziata due volte da diversi fondi comunitari

4.5. Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione

5.1 Criteri di priorità e punteggi

Si applicano i criteri di priorità e i punteggi relativi al Tipo di intervento 6.1.1.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

Si applica quanto previsto nel medesimo paragrafo dell'intervento 6.1.1.

6. Domanda di aiuto

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA, entro i termini indicato nel bando del Tipo di intervento 6.1.1, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali di AVEPA.

Nell'ambito delle singole graduatorie è possibile la presentazione di una sola domanda per impresa.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. Piano Aziendale;
2. atti progettuali completi di relazione tecnica integrati da computo metrico estimativo analitico;
3. nel caso di acquisizione di macchine e attrezzature:
 - per le tipologie rientranti nelle categorie previste dal "Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali" approvato dall'Autorità di Gestione del PSR: report di stampa prodotto dall'applicativo "Costo massimo di riferimento delle macchine agricole" attestante la categoria, il tipo di macchina, la tipologia, il parametro di riferimento (potenza, massa, capacità, larghezza di lavoro e numero di elementi) e il costo massimo della macchina/attrezzatura.
 - per le tipologie non rientranti nelle categorie previste dal "Prezzario di costi massimi unitari di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali" approvato dall'Autorità di Gestione del PSR: tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 140 di 290

4. permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere presentata ad AVEPA, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione. Pertanto, all'atto della presentazione della domanda il giovane deve allegare il progetto grafico delle opere da effettuare firmato da un tecnico abilitato con allegata la dichiarazione del professionista che l'intervento è conforme alle norme urbanistiche vigenti. In ogni caso, copia della richiesta del permesso di costruire presentata in comune deve essere trasmessa all'ufficio di AVEPA entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di concessione. Nel caso di mancata presentazione di tale documentazione nei termini sopra previsti, l'ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori due mesi dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l'ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici;
5. denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e la data di presentazione al Comune. AVEPA verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.
Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere presentata ad AVEPA, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune.
6. autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento, per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area.
7. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, altri impianti);
8. copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agraria;
9. perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali);
10. perizia a firma di un tecnico abilitato del settore attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati e il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (U_w) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i.. Tale perizia deve indicare la percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento;
11. per gli interventi di adeguamento a norme, perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda è conforme alle specifiche normative comunitarie.
12. dichiarazione che gli interventi di bonifica dell'amianto non derivano da prescrizione emessa da autorità pubblica;
13. copia delle fatture o bollette energetiche finalizzate alla dimostrazione del consumo di energia nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda (per la dimostrazione dell'incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da fonti rinnovabili)
14. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

I documenti indicati ai numeri da 1 a 14 sono considerati documenti essenziali, se dovuti ai fini degli interventi effettivamente richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 141 di 290

7. Domanda di pagamento**7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

La domanda deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento "Indirizzi procedurali generali" del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli "indirizzi procedurali" del PSR e dai manuali di AVEPA. Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

- h) consuntivo dei lavori edili e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- i) copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ...). Nel caso in cui tali autorizzazioni non siano state rilasciate al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, alla domanda vanno allegate le richieste di rilascio presentate alle Autorità competenti. Le autorizzazioni devono essere acquisite dall'Avepa prima della conclusione dell'istruttoria per il pagamento del saldo.
- j) dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dal Tipo di intervento.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al documento di "Indirizzi procedurali generali" del PSR.

8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- e) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- f) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 142 di 290

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente, Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575

email: agroalimentare@regione.veneto.it

PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 143 di 290

11. ALLEGATI TECNICI**11.1 Allegato tecnico - Contenuti minimi del corso per il riconoscimento della sufficiente professionalità**

Il corso deve riguardare almeno i seguenti argomenti:

- i. normativa di politica agricola comunitaria e sulle organizzazioni comuni di mercato, in particolare del settore produttivo principale riguardante l'azienda condotta;
- ii. normativa riguardante la tutela ambientale in campo agricolo e del benessere animale;
- iii. sicurezza sul lavoro;
- iv. contabilità e gestione aziendale;
- v. normativa fiscale;
- vi. elementi di informatica

11.2 Allegato tecnico - TABELLA DELLE PRODUZIONI STANDARD (REG. (CE) N. 1242/2008)

CRA-INEA Produzioni Standard (PS) - 2010			
VENETO			
Rubrica	Descrizione	UM	euro
D01	Frumento tenero	Ha	1.396
D02	Frumento duro	Ha	1.834
D03	Segale	Ha	639
D04	Orzo	Ha	1.093
D05	Avena	Ha	959
D06	Mais	Ha	1.586
D07	Riso	Ha	2.043
D08	Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	Ha	1.097
D09	Legumi secchi (fava, favette, cece, fagiolo, lenticchia, ecc.)	Ha	2.041
D9A	Piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	2.453
D9B	Legumi diversi da piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	1.655
D10	Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	Ha	12.838
D11	Barbabietola da zucchero (escluse le sementi)	Ha	3.433
D12	Sarchiate da foraggio (bietola da foraggio, ecc.)	Ha	2.000
D23	Tabacco	Ha	9.884
D24	Luppolo	Ha	13.600
D26	Colza e ravizzone	Ha	631
D27	Girasole	Ha	733
D28	Soia	Ha	1.023
D29	Semi di lino (per olio di lino)	Ha	2.047
D30	Altre oleaginose erbacee	Ha	2.334
D31	Lino	Ha	1.135
D32	Canapa	Ha	734
D33	Altre colture tessili	Ha	1.135
D34	Piante aromatiche, medicinali e spezie	Ha	20.000
D35	Altre piante industriali	Ha	1.200



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 144 di 290

D14A	Ortaggi freschi in pieno campo	Ha	20.033
D14B	Ortaggi freschi in orto industriale	Ha	24.482
D15	Ortaggi freschi in serra	Ha	39.711
D16	Fiori e piante ornamentali in piena campo	Ha	64.403
D17	Fiori e piante ornamentali in serra	Ha	259.607
D18A	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	Ha	819
D18C	Erbaio di mais da foraggio	Ha	1.223
D18D	Erbaio di leguminose da foraggio	Ha	666
D18B	Erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio	Ha	943
D19	Sementi e piantine per seminativi (sementi da prato, ecc.)	Ha	6.000
D20	Altri colture per seminativi (compresi affitti sotto l'anno)	Ha	826
D21	Terreni a riposo senza aiuto	Ha	0
F01	Prati permanenti e pascoli	Ha	554
F02	Pascoli magri	Ha	310
G01A	Frutta fresca di origine temperata	Ha	10.062
G01B	Frutta di origine subtropicale	Ha	13.578
G01D	Piccoli frutti	Ha	13.857
G01C	Frutta per frutta a guscio	Ha	1.682
G02	Agrumeti	Ha	3.098
G03A	Oliveti per olive da tavola	Ha	1.555
G03B	Oliveti per olive da olio	Ha	1.685
G04A	Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)	Ha	16.998
G04B	Vigneti per uva da vino comune	Ha	10.105
G04C	Vigneti per uva da tavola	Ha	8.453
G04D	Vigneti per uva passita	Ha	10.500
G05	Vivai (semenzai e piantonai)	Ha	38.920
G06	Altre colture permanenti	Ha	1.524
G07	Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.)	Ha	26.800
I02	Funghi coltivati sotto copertura (superficie di base)	100 mq	4.808
J01	Equini in complesso (di tutte le età)	Nr capi	704
J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	Nr capi	904
J03	Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	741
J04	Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	613
J05	Bovini maschi di 2 anni e più	Nr capi	340
J06	Giovenche di 2 anni e più	Nr capi	483
J07	Vacche lattifere	Nr capi	2.154
J08	Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	Nr capi	742
J09A	Pecore	Nr capi	251
J09B	Altri ovini (arieti, agnelli)	Nr capi	265
J10A	Capre	Nr capi	271
J10B	Altri caprini	Nr capi	109
J11	Lattonzoli < 20 Kg	Nr capi	301
J12	Scrofe da riproduzione > 50 Kg	Nr capi	1.681
J13	Altri suini (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	Nr capi	626
J14	Polli da carne – broilers	centinaia capi	1.607



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 145 di 290

J15	Galline ovaiole	centinaia capi	3.006
J16A	Tacchini	centinaia capi	4.593
J16B	Anatre	centinaia capi	1.678
J16B	Oche	centinaia capi	1.678
J16C	Struzzi	centinaia capi	878
J16D	Altro pollame (faraone, ecc.)	centinaia capi	878
J17	Coniglie fattrici	Nr capi	63
J18	Api	Nr Alveari	44
	Elicicoltura	Ha	45.000
	Cinotecnica	N. capi adulti	200

Gli allevamenti bufalini fanno riferimento alle relative categorie degli allevamenti bovini.
Nel caso di conduzione dell'allevamento in soccida, è assegnata al numero di capi spettanti al soccidario sulla base delle disposizioni contrattuali.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 146 di 290

11.3 Allegato tecnico – Tabella degli interventi ammissibili

Macrointervento	Dettaglio intervento
1 - Miglioramento fondiario	Sistemazione idraulico agraria superficiale
	Sistemazione idraulico agraria sotterranea compreso drenaggio controllato
	Impianto colture arboree da frutto
	Riconversioni varietali colture arboree da frutto
	Impianto vivaio
	Miglioramento prati e pascoli - sistemazione viabilità e punti di abbeverata
2 - Costruzione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento, commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature	Miglioramento prati e pascoli - recinzioni
	Impianto termico (riscaldamento)
	Impianto climatizzazione e condizionamento
	Impianto elettrico
	Impianto idraulico e antiincendio
	Impianto di depurazione
	Impianti telefonici, trasmissione dati
	Stalle per bovini da latte
	Stalle per altri bovini
	Porcilaie
3 - Acquisto/Acquisto con ristrutturazione/Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature	Ricovero per equini
	Ricovero per ovicapri
	Ricovero per avicoli
	Ricovero per cunicoli
	Ricoveri per animali-tettoie
	Ricoveri per animali-cucette
	Serre fisse
	Ammodernamento pavimentazione e sistemi di raccolta acque di lavaggio
	Locali per uso servizi, spogliatoi e zone filtro
	Piazzole di movimentazione
	Piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali situate all'ingresso dei capannoni, lavabili e disinfettabili
	Barriere all'ingresso dell'allevamento (sbarre o cancelli)
	Impianto elettrico
	Fienili
	Silos per stoccaggio cereali e foraggi
	Cantine
	Essiccatoi
	Locali per la trasformazione dei prodotti aziendali
	Fabbricati per stoccaggio e conservazione prodotti
	Fabbricati adibiti alla commercializzazione diretta in azienda
	Altri fabbricati agricoli
	Capannone per attività vivaistica
	Fungaia



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 147 di 290

4 - Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali con utilizzo di materiale da costruzione che migliori l'efficienza energetica	Lavori di coibentazione tetti e solai (*)
	Parete ventilata (*)
	Cappotto termico interno o esterno (*)
	Sostituzione di infissi (*)
5 - Investimenti per l'eliminazione e sostituzione dell'amianto	Rimozione di coperture e tamponamenti in amianto, smaltimento in discarica autorizzata, fornitura e posa elementi sostitutivi comprese eventuali nuove strutture portanti
6 - Investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei residui agricoli e dei reflui aziendali	Impianto di concentrazione
	Imp. disidratazione/essiccazione deiezioni
	Imp. trattamento elettrolitico per liquami
	Impianti anaerobici per il liquame
	Impianto compostaggio deiezioni
	Impianto di separazione del liquame
	Impianto trattamento liquami
	Vasche liquami
	Cisterne per liquami
	Concimaia
	Copertura concimaia e/o vasca liquame
	Copertura delle strutture di stoccaggio della pollina
	Copertura paddock
7 – Acquisto di macchine e attrezzature	Depuratore
	Altre opere gestione deiezioni
	Attrezzatura per la difesa delle colture (vigneti/frutteti/oliveti)
	Attrezzatura per la raccolta meccanica (uva/frutta/olive)
	Attrezzatura per la potatura meccanica (uva/frutta/olive)
	Impianti per la lavorazione, condizionamento, conservazione e confezionamento di frutta/olive/orticole
	Gabbie per galline ovaiole
	Gabbie e box per suini
	Attrezzature zootecniche per la gestione dell'allevamento e dei reflui
	Attrezzature zootecniche per la foraggicoltura e la gestione dei pascoli
	Attrezzature per gestione e distribuzione dei fertilizzanti chimici
	Attrezzature per gestione e distribuzione dei concimi organici
	Attrezzature per la raccolta prodotti (altre colture)
	Attrezzature per gestione e distribuzione antiparassitari
	Macchinari e attrez. - per lavorazione e conservazione prodotti (altre colture)
	Macchinari e attrez. - per vendita diretta prodotti aziendali in azienda



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 148 di 290

Trattrici
Attrezzature per lavorazione del terreno
Trapiantatrici
Seminatrici
Attrezzature per il diserbo chimico
Attrezzature per la raccolta
Attrezzature per altre operazioni colturali
Attrezzature per la fienagione
Macchine movimentazione, trasporto e stoccaggio foraggio
Altre macchine
Serre mobili e tunnel
Attrezz. varie per serre
Attrezz. varie per strutture mobili di difesa
Attrezz. varie per tunnel o altro per colture protette
Attrezz. varie per pulizia foraggio
Attrezz. varie per recinzioni, paddock ed impermealizz.
Attrezz. varie per preparazione mangime del bestiame
Attrezz. varie componenti per impianti ricoveri animali
Attrezz. varie componenti per sistemi riduzione insetti
Attrezz. varie componenti per sistemi stoccaggio reflui
Attrezz. varie per riscaldamento e recupero calore
Altre Attrezzature
Macchinari e attrez. - per caseificio
Impianto automatico alimentazione bestiame
Impianto abbeveraggio
Impianto trasporto latte (fisso)
Macchinari e attrez. - per produzione olio
Macchinari e attrez. - per lavor.e confez. prod. orticoli
Macchinari e attrez. - per molini
Macchinari e attrez. - per la preparazione di mangimi
Macchinari e attrez. - per lavorazione e confezion. uova



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 149 di 290

8 - Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo	Macchinari e attrezz. - altri prodotti
	Celle frigorifere mobili per gestione capi morti
	Attrezzature di pulizia e disinfezione dei veicoli
	Attrezzature di pulizia e disinfezione dei ricoveri
	Sistemi di caricamento dei mangimi dall'esterno delle recinzioni
	Investimenti strutturali per la produzione di energia termica da PANNELLI SOLARI
	Investimenti per l'agricoltura di precisione (#)
	Attrezzature per l'agricoltura conservativa (#)
	Attrezzature volte alla riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari
	Attrezzature per il controllo localizzato delle malerbe mediante sistemi fisici e meccanici
	Coperture rigide, flessibili, galleggianti, ad utilizzo ripetibile, per vasche di stoccaggio reflui
	Attrezzature per la distribuzione e l'interramento dei liquami zootecnici
	Sistemi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli allevamenti (relativamente agli impianti di ventilazione, raffrescamento, illuminazione)
	Sistemi per il miglioramento della gestione dell'acqua di abbeveraggio
	Sistemi per il miglioramento delle condizioni di stabulazione e del benessere animale
9 - Investimenti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili, finalizzati all'autoconsumo	Automazione robotica operazione di mungitura, sistemi di controllo in continuo della qualità del latte
	Investimenti per la preparazione e gestione automatizzata delle razioni alimentari
	Impianti di cogenerazione a biomassa (cippato, pellets ecc.)
	Investimenti per la produzione di energia termica da biomassa
	Investimenti per la produzione di energia elettrica da biomassa
	Investimenti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica
	Investimenti per la produzione di energia da fonte geotermica
	Opere edili connesse alla realizzazione dell'impianto
	Acquisto di nuove attrezzature per la lavorazione della biomassa destinata alla produzione di energia
	Investimenti per la produzione di energia elettrica da FOTOVOLTAICO
	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la produzione di energia elettrica da BIOGAS
	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la produzione di energia termica da BIOGAS
	Investimenti strutturali per la produzione di energia elettrica da BIOGAS
	Investimenti strutturali per la produzione di energia termica da BIOGAS



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 150 di 290

10 - Investimenti finalizzati al risparmio idrico. <u>Non ammissibili</u>	Impianti di cogenerazione a biogas
	Impianti di combustione pollina
	Attrezz. varie per pompa per l'acqua
	Attrezz. varie per l'irrigazione
	Attrezz. varie per fertirrigazione
11 - Investimenti volti alla depurazione delle acque reflue derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti	Invasi aziendali
	Riconversione sistemi irrigui
	Impianto di depurazione
12 - Investimenti finalizzati alla difesa attiva delle produzioni	Macchinari per la gestione delle acque di scarico
	Reti antigrandine
	Reti antipioggia
	Reti antinsetto
	Reti anti intrusione di volatili selvatici
13 - Investimenti in hardware e software ed allacciamenti in rete	Recinzioni per la protezione da selvatici e predatori
	Acquisizione hardware e software per l'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)
	Acquisizione hardware e software per il commercio elettronico
	Acquisizione hardware e software per acquisizione competenze digitali (e-skills)
	Acquisizione hardware e software per l'apprendimento in linea (e-learning)
14 – Spese generali: ammesse nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo dell'operazione.	Allacciamento alla rete
	Onorari di architetti, ingegneri e consulenti
	Compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica

(#) L'**agricoltura di precisione** è una strategia gestionale dell'agricoltura che si avvale di moderne strumentazioni ed è mirata all'esecuzione di interventi agronomici tenendo conto delle effettive esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo.

(Es: sistemi di guida assistita; dotazioni per la raccolta dei dati in campo; dotazioni per il dosaggio variabile)

L'**agricoltura conservativa** è costituita da un insieme di pratiche agricole ed agronomiche complementari tra le quali l'alterazione minima del suolo (tramite la semina su sodo o la lavorazione ridotta del terreno) al fine di preservare la struttura, la fauna e la sostanza organica del suolo;

(*) in grado di assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) uguale o inferiore a quanto riportato in tabella dell'allegato B al DM 11/03/2008 e s.m.i.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 151 di 290



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 17
codice misura	4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
codice sottomisura	4.2 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
codice tipo intervento	4.2.1 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Autorità di gestione	<i>Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroalimentare</i>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 152 di 290

INDICE

1. Descrizione generale	153
1.1. Descrizione tipo intervento	153
1.2. Obiettivi	153
1.3. Ambito territoriale di applicazione	153
2. Beneficiari degli aiuti	153
2.1. Soggetti richiedenti	153
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	153
3. Interventi ammissibili	154
3.1. Descrizioni interventi	154
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi	154
3.3. Impegni a carico del beneficiario	155
3.4. Vincoli e durata degli impegni	155
3.5. Spese ammissibili	155
3.6. Spese non ammissibili	155
3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	156
4. Pianificazione finanziaria	156
4.1. Importo finanziario a bando	156
4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto	156
4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa	156
4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	157
5. Criteri di selezione	157
5.1. Criteri di priorità e punteggi	157
5.2. Condizioni ed elementi di preferenza	161
6. Domanda di aiuto	161
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto	161
6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	161
7. Domanda di pagamento	162
7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento	162
7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento	162
8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari	162
9. Informativa trattamento dati personali	163
10. Informazioni, riferimenti e contatti	163
11. ALLEGATI TECNICI	164
11.1 Allegato tecnico PRIORITA' INVESTIMENTI SETTORE TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE - Specifiche per una corretta interpretazione	164



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 153 di 290

1. Descrizione generale**1.1. Descrizione tipo intervento**

L'intervento consiste in investimenti materiali nelle imprese agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca.

Gli investimenti sono finalizzati a favorire l'integrazione verticale e orizzontale di filiera; migliorare gli aspetti tecnologici in funzione di una competitività rivolta al mercato globale; promuovere la qualificazione delle produzioni; aumentare il valore aggiunto delle produzioni.

I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono:

- Zootecnico (latte vaccino, carni bovine, suine, avicole e uova);
- Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);
- Grandi colture (mais, frumento, soia, orzo, girasole, tabacco, bietola da zucchero);
- Settori minori (olio d'oliva; riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti).

1.2. Obiettivi

Focus Area 3a: migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2. Beneficiari degli aiuti**2.1. Soggetti richiedenti**

Imprese agroalimentari che svolgono sia l'attività di trasformazione che di commercializzazione di prodotti agricoli così come definiti ai sensi dell'art. 2 numero 4 del regolamento UE n. 702/2014. Si definiscono prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Sono ammissibili:

le imprese iscritte alla CCIAA che svolgono sia l'attività di trasformazione che di commercializzazione di prodotti agricoli così come definite ai sensi dell'art 2, numeri (6) e (7) del Reg Ue n. 702/2014.

Si definisce:

- trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo;
- commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita.

Qualora queste imprese agroalimentari siano anche produttrici della materia prima agricola, questa deve rappresentare un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) rispetto al totale della materia prima trasformata.

Non sono ammissibili:

1. le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 154 di 290

2. i beneficiari del medesimo tipo di intervento a valere sul bando DGR 1937/2015 che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, non abbiano già presentato la relativa domanda di pagamento del saldo dell'aiuto concesso.

Il richiedente deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

I criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e essere mantenuti fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.

3. Interventi ammissibili**3.1. Descrizioni interventi**

- a. realizzazione/acquisto, ristrutturazione, ammodernamento di beni immobili per la lavorazione condizionamento, trasformazione, immagazzinamento commercializzazione, di prodotti agricoli;
- b. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, software.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Gli interventi devono:

- a. migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'impresa.

Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare, attraverso la presentazione di un Piano d'Investimento Agroindustriale, che gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo migliorano le prestazioni economiche dell'impresa.

Il miglioramento delle prestazioni dell'impresa si intende rispettato qualora l'investimento proposto consenta di migliorare i seguenti indici economici:

- R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali;
- Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.

Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati con l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento. Per imprese di nuova costituzione, quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali.

Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

Nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un incremento di tali parametri economici, il rendimento globale dell'operazione si considera migliorato quando la prevalenza, in termini di spesa, degli investimenti determina il conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- incremento della quota di energia rinnovabile;
- miglioramento qualità acque reflue;
- salvaguardia della salute pubblica e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto.

- b. essere realizzati nel territorio della Regione Veneto;
- c. rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore;
- d. gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono soddisfare unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non deve superare il consumo medio annuo dell'impresa agroalimentare.
- e. gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa, sono ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, pari al 40% di quella prodotta;
- f. gli impianti di sola produzione di energia termica devono rispettare un'efficienza di conversione non inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore.
- g. L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
- h. deve essere assicurato il rispetto dei limiti di spesa minimi indicati al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.

Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) devono essere mantenute fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.



66fa7140



3.3. Impegni a carico del beneficiario

Per i tre anni successivi dalla data di pagamento del saldo, i beneficiari devono acquisire almeno il 70% delle materie prime agricole da trasformare e commercializzare da aziende agricole attive nella produzione primaria o dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) del criterio di selezione 1.1 "Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione" di cui al successivo paragrafo 5.1 - Criteri di priorità e punteggi.

Per il settore della zootecnia da carne il valore verrà calcolato tenuto conto delle quantità di materia prima che i macelli acquistano direttamente dalle aziende agricole attive nella produzione primaria.

Le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi....), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali (www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita).

3.4. Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi procedurali generali del PSR di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti produttivi strutturali (beni immobili);
- 3 anni per investimenti produttivi in dotazioni/attrezzature.

3.5. Spese ammissibili

- a. Costruzione, acquisto, ammodernamento di immobili per la lavorazione condizionamento, trasformazione, immagazzinamento commercializzazione, di prodotti agricoli: sono ammissibili le spese per le opere edili e l'impiantistica (impianti termoidraulici, elettrici, ecc.) necessaria ad assicurare l'agibilità del bene.

Sono ammessi gli interventi rivolti alla realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda e/o in aziende associate/collegate (ai sensi DM 18/4/2005) ed ubicati esclusivamente nelle sedi di produzione.

Nel caso di acquisto di immobili e terreni, un tecnico abilitato e terzo tra le parti o un organismo debitamente autorizzato, deve sottoscrivere una perizia asseverata di stima nella quale si conferma che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato. L'acquisto deve essere funzionale alla realizzazione degli obiettivi del progetto.

- b. Acquisto di terreni non edificati purché sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata nel limite massimo del 10% della spesa ammessa.
- c. Acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i mezzi di trasporto specialistici in grado di mantenere la catena del freddo durante il trasporto della materia prima o del prodotto finito.
- d. Acquisto di hardware e software dedicati ai processi produttivi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
- e. Spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali del PSR ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità.

3.6. Spese non ammissibili

- spese non ammissibili definite dal capitolo 8.1 del PSR 2014-2020 e/o precisate nel documento di Indirizzi procedurali generali del PSR al punto 2.3.1;
- acquisto di fabbricati/terreni fra società nelle quali almeno un socio di una società sia socio anche nell'altra società;
- acquisto di fabbricati/terreni da persone fisiche a società nella quale compagine sociale risulti presente il venditore;
- leasing o acquisto da leasing;
- investimenti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 156 di 290

- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel settore dell'olio di oliva non sono ammessi gli investimenti diretti all'aumento della capacità di trasformazione e immagazzinamento;
- spese relative ad investimenti realizzati e/o installati in edifici di nuova costruzione che alla data della presentazione della domanda di pagamento risultassero privi del certificato di agibilità.

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell' aiuto da parte di Avepa, sono di ventiquattro mesi

La normativa regionale di attuazione del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii., stabilisce le modalità di calcolo del rifiuto o delle revoche del sostegno per i casi di mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione degli interventi o dei termini per la presentazione della domanda di pagamento

4. Pianificazione finanziaria**4.1 Importo finanziario a bando**

E' messa a bando la somma di euro 20.000.000,00 così ripartita tra i vari settori produttivi di cui al paragrafo 1.1 per i quali è previsto l'intervento:

- euro 1.500.000,00 per i settori minori;
- euro 1.000.000,00 per le micro e piccole imprese zootecniche ubicate in zona montana;
- euro 3.500.000,00 per il settore ortofrutticolo (colture comprese nella OCM ortofrutta e patate);
- euro 3.700.000,00 per il settore grandi colture (mais, frumento, soia, orzo, girasole, tabacco, bietola da zucchero);
- euro 10.300.000,00 per il settore zootecnico (latte vaccino, carni bovine, suine, avicole e uova).

Gli eventuali importi residui provenienti dai settori per i quali sono state esaurite le domande ammesse a finanziamento andranno ridistribuiti tra i rimanenti settori in modo proporzionale al volume della spesa ammissibile per ciascun settore.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico concedibile è:

- 40% della spesa ritenuta ammissibile per le microimprese, come definite nel Reg UE 702/2014, ubicate nelle zone montane;
- 30% della spesa ritenuta ammissibile per le PMI come definite nel Reg UE 702/2014;
- 20% della spesa ritenuta ammissibile per le imprese intermedie (imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro)
- 10% della spesa ritenuta ammissibile per le grandi imprese.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 1.000.000,00 euro per soggetto giuridico beneficiario.

Importo minimo ammesso a finanziamento per soggetto giuridico beneficiario non può essere inferiore a 200.000 euro, ridotto a 50.000,00 euro per investimenti effettuati da micro e piccole imprese nelle zone montane.

Per la realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi viene riconosciuta una spesa massima di 1.500 euro/mq, comprensiva delle relative attrezzature.

Le spese per l'acquisto di terreni alle condizioni di ammissibilità previste al paragrafo 3.5 devono essere non superiori al 10% del totale delle spese ammissibili.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 157 di 290

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

L'aiuto è cumulabile con quelli previsti da altre norme comunitarie, nazionali, regionali nel rispetto dell'aliquota massima di contributo prevista all'allegato II del regolamento UE n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale.

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste al paragrafo 2.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nella documento regionale "PSR 2014-2020: riduzioni e sanzioni".

5. Criteri di selezione

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Tali istanze, in base al punteggio attribuito, saranno inserite in graduatorie suddivise per ciascun settore oggetto di intervento.

Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare il budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria.

Le graduatorie verranno stilate applicando le seguenti priorità e i relativi punteggi.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 30 punti.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative al tipo di intervento.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

5.1 Criteri di priorità e punteggi**Principio di selezione 4.2.1.1 integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare**

Criterio 1.1 Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione	Punti
1.1.1 Numero di imprese agricole che forniscono (tramite vendita o conferimento) all'impresa richiedente la materia prima da trasformare	
$n > 1000$	12
$750 < n \leq 1000$	10
$500 < n \leq 750$	9
$400 < n \leq 500$	8
$300 < n \leq 400$	7
$200 < n \leq 300$	6
$100 < n \leq 200$	5
$50 < n \leq 100$	2

Criterio di assegnazione

Nel caso in cui l'impresa di trasformazione e commercializzazione sia costituita come:

- 1) società cooperativa agricola, organizzazione di produttori (o loro associazione) riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci;



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 158 di 290

N = numero dei soci conferenti materia prima + numero aziende agricole (non socie) produttrici di materia prima che hanno venduto la materia prima nell'anno di riferimento;

- 2) consorzio di secondo grado costituito dalle imprese di cui al punto 1) o società partecipata prevalentemente dalle imprese di cui al punto 1):

N = numero imprese agricole produttrici della materia prima, associate alle imprese di cui al punto 1) che hanno fornito il prodotto da trasformare in proporzione alla % di prodotto fornito (es. cooperativa con 200 soci conferitori che ha ceduto al consorzio di secondo grado il 60% della produzione dei soci: al consorzio di secondo grado sono imputabili 120 aziende agricole fornitrici: $N = 200 \times 60\% = 120$).

- 3) Impresa diversa da quelle di cui ai punti precedenti:

N = numero aziende agricole produttrici della materia prima che hanno fornito la materia prima direttamente o tramite soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2). Nel caso in cui l'impresa di trasformazione e commercializzazione acquisti la materia prima dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) il numero di produttori è così calcolato:

$N = (\text{quantità acquistata da soggetti di cui ai punti 1 e 2}) \times (\text{numero soci conferenti dei soggetti di cui ai punti 1) e 2}) \div \text{quantità complessiva prodotta dai soggetti di cui ai punti 1) e 2})$.

Il richiedente dovrà allegare una dichiarazione rilasciata dai soggetti di cui ai punti 1 e 2 che contenga i dati necessari ai fini del calcolo.

Il periodo di riferimento per il calcolo della numerosità è l'ultimo esercizio finanziario concluso (ultimo bilancio approvato)

Criterio 1.2 Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione	Punti
1.2.1 Organizzazione di produttori (OP), Associazione di Organizzazione di produttori (AOP) e loro aderenti;	8

Criterio di assegnazione

Il soggetto richiedente è un OP od AOP riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 o soggetto aderente ad OP o AOP riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla data di pubblicazione del bando.

Criterio 1.3 Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione	Punti
1.3.1 Adesione a un contratto di rete	2

Criterio di assegnazione

Il soggetto richiedente aderisce ad un contratto di rete formata da imprese agroindustriali stipulato ai sensi della Legge 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i., alla data di pubblicazione del bando e presenta un investimento funzionale al conseguimento dello scopo comune della rete

Criterio 1.4 Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione	Punti
1.4.1 Operazioni di fusione	3

Criterio di assegnazione

Il soggetto richiedente deve avere concluso, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del bando, un'operazione di fusione societaria con altre imprese ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile (C.C.). La fusione di una società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

Il criterio non si applica per le fusioni di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima (art. 2505 del C.C.).



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 159 di 290

Principio di selezione 4.2.1.2 qualità delle produzioni (prodotto, processo e sistema)

2.1 Qualità delle produzioni	Punti
2.1.1 Adesione a sistemi di certificazione qualità di prodotto	
80 < x ≤ 100	16
70 < x ≤ 80	14
60 < x ≤ 70	12
50 < x ≤ 60	9
40 < x ≤ 50	6
30 < x ≤ 40	5
20 < x ≤ 30	4
10 < x ≤ 20	3

Criterio di assegnazione

Percentuale di prodotto trasformato certificato secondo i seguenti sistemi di qualità rispetto alla totalità del prodotto trasformato del soggetto richiedente nell'ultimo esercizio finanziario concluso (ultimo bilancio approvato):

- DOP-IGP-STG
- Produzione biologica,
- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI),
- Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ),
- Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV).

2.2 Certificazione di prodotto, processo e sistema	Punti
2.2.1 Certificazione di prodotto, processo e sistema	3

Criterio di assegnazione

Adesione alla data di pubblicazione del bando, ad un sistema di certificazione di qualità relativi al prodotto (diversi dai sistemi conformi ai regolamenti UE di cui al criterio 2.1.1), al processo produttivo o al sistema oggetto di investimento.

Principio di selezione 4.2.1.3 Localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna, ecc.)

Criterio 3.1 Localizzazione	Punti
3.1.1 Ubicazione investimento in zona montana	5

Criterio di assegnazione

3.1.1; Si applica esclusivamente ad investimenti fissi o fissi per destinazione che insistono su particelle catastali ricomprese nella zona montana della Regione Veneto di cui all'allegato 9 del PSR 2014-2020. Il punteggio assegnato è proporzionale al rapporto tra investimento in zona montana e investimento complessivo.

Criterio 3.2 Localizzazione	Punti
3.2.1 Ubicazione investimento in Area interna	1

Criterio di assegnazione

66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 160 di 290

3.2.1; Si applica esclusivamente ad investimenti fissi o fissi per destinazione che insistono su particelle catastali ricadenti nelle Aree interne di cui alla DGR 563 del 21/04/2015.

Il punteggio assegnato è proporzionale al rapporto tra investimento in Area interna e investimento complessivo.

Principio di selezione 4.2.1.4 Investimenti prioritari settoriali

Criterio 4.1 Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo	Punti
4.1.1 Strategica (colore rosso in tabella 1))	40
4.1.2 Alta (colore arancione in tabella 1)	30
4.1.3 Media (colore giallo in tabella 1)	20
4.1.4 Bassa (colore bianco in tabella 1)	0

Criterio di assegnazione

Gli investimenti sono classificati secondo la funzione svolta nel processo produttivo (es. stoccaggio prodotto, punto vendita, ecc.). attribuendo, per ogni singolo settore produttivo, delle priorità (alta, media, bassa) alle quali corrispondono punteggi decrescenti (tabella 1 - Priorità investimenti settore trasformazione e commercializzazione).

Per i comparti non esplicitati nella seguente tabella 1, il livello di priorità degli investimenti sarà stabilito facendo riferimento alle seguenti filiere:

- “grandi colture” per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali;
- “zootecnico” per i comparti riconducibili alle produzioni animali

Il punteggio complessivo è pari alla sommatoria dell'incidenza percentuale dell'importo degli investimenti per ciascuna priorità sulla spesa complessiva degli investimenti moltiplicata per i punti attribuiti ad ogni singola priorità.

Es. importo complessivo investimenti € 800.000, di cui 600.000 a priorità strategica (punti y) e € 200.000 a priorità media (punti z).

Punteggio complessivo = $600.000/800.000 \cdot (\text{punti } y) + 200.000/800.000 \cdot (\text{punti } z)$.

Tabella 1 - Priorità investimenti settore trasformazione e commercializzazione

Investimenti strutturali e dotazionali per:	GRANDI COLTURE	ORTO-FRUTTA	OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE E UOVA
Ricezione e stoccaggio materia prima					
Lavorazione tal quale (prima lavorazione, prima gamma)					
Lavorazione successiva alla prima					
Trasformazione					
Conservazione, stoccaggio, invecchiamento prodotti					
Confezionamento					
Logistica commerciale automatizzata					
Laboratorio					
Punto vendita					

Per maggiori dettagli si veda l'allegata tabella 11.1.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 161 di 290

Se un investimento rientra tra le tipologie descritte nella tabella seguente, vengono aggiunti i relativi punti a fianco indicati, calcolati in modo proporzionale all'incidenza dell'investimento sul totale degli investimenti ammessi.

Criterio 4.1 Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo	Punti
4.1.5 Impianti per la produzione di energia da scarti e sottoprodotti di lavorazione, fotovoltaico, geotermico, eolico	10
4.1.6 Risparmio idrico e depurazione acque	10
4.1.7 Rimozione e smaltimento dell'amianto	10
4.1.8 Macchine ed impianti per nuovi prodotti (*)	5
4.1.9 Ristrutturazione o acquisto con ristrutturazione di fabbricati industriali (esclusa rimozione e smaltimento dell'amianto)	5

(*) Si definisce nuovo prodotto un prodotto di nuova commercializzazione ottenuto attraverso uno specifico nuovo processo tecnologico. La novità può riguardare sia il prodotto in sé (nuovo prodotto, nuova formula, nuovi ingredienti, componenti particolari) che l'aspetto (packaging, porzionatura, contenuto di servizio).

Il punteggio di cui al criterio 4.1 viene arrotondato alla prima cifra decimale.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggi sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio amministratore più giovane.

6. Domanda di aiuto**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali di Avepa.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da Avepa, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- 1) Piano d'investimento agroindustriale corredato dei Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi; la presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili on line sul sito della CCIAA.
- 2) atti progettuali completi di relazione tecnica e computo metrico estimativo analitico;
- 3) nel caso di acquisizione di macchine e attrezzature, tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;
- 4) permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda dovrà essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in Comune;
- 5) denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e la data di presentazione al Comune. AVEPA verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.

Nel caso di immobili per i quali viene richiesto il contributo per l'acquisto e la successiva ristrutturazione, la documentazione edilizia di cui ai punti 4) e 5) deve essere presentata entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione di AVEPA;

- 6) documentazione comprovante il punteggio richiesto:
 - Principio di selezione 4.2.1.1 integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare
 - integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 162 di 290

- a) registro soci delle imprese che hanno determinato il volume della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori per il settore ortofrutticolo;
- b) elenco dei produttori conferenti tratto dalla documentazione contabile (mastrino fornitori) per le società cooperative;
- c) elenco aziende agricole produttrici che hanno fornito la materia prima per le altre imprese;
- d) contratto di rete cui aderisce l'impresa richiedente;
- e) atto di fusione (se non già registrato presso Registro delle imprese);
- Principio di selezione 4.2.1.2 qualità delle produzioni (prodotto, processo e sistema):
 - a) dichiarazione del richiedente relativa alla quantità di prodotto trasformato conforme al sistema di qualità;
 - b) certificazione di conformità del prodotto rilasciata da ente terzo accreditato per la qualità delle produzioni;
 - c) attestazione rilasciata da ente terzo accreditato per le certificazioni volontarie di prodotto, processo o sistema;
- 7) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

I documenti indicati ai punti da 1) a 5) e 7) sono considerati essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio unitamente alla domanda implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

7. Domanda di pagamento**7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali di Avepa. Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

- a) elenco dei beni mobili oggetto di aiuto riportante anche i numeri identificativi (matricola, inventario...) e planimetria aziendale con localizzazione degli stessi;
- b) consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti,;
- c) copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
- d) certificati di conformità dei macchinari o impianti oggetto di aiuto;
- e) dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dal tipo di intervento.

8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 163 di 290

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575

email: agroalimentare@regione.veneto.it

PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 164 di 290

11. ALLEGATI TECNICI**11.1 Allegato tecnico PRIORITA' INVESTIMENTI SETTORE TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE - Specifiche per una corretta interpretazione**

FASI PRODUTTIVE	SETTORI				
	GRANDI COLTURE	ORTOFRUTTA	OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE e UOVA
Ricezione e stoccaggio materia prima	Pese, Fosse di carico, silos, magazzini	Pese, serbatoi, silos, tunnel di raffreddamento	Pese, fosse di carico	pese, serbatoi	Pese, stalle di sosta,
Lavorazione tal quale (prima lavorazione, prima gamma)	Locali e attrezzature per pulizia, selezione, essiccazione, calibratura	Locali e attrezzature per pulitura, selezionatura, calibratura, essiccazione		Locali e attrezzature per lavorazione del latte (omogeneizzazione, pastorizzazione, UHT, ecc.)	Locali e attrezzature per macellazione e sezionamento (mezzene)
Lavorazione successiva alla prima		Locali e attrezzature per preparazione di, surgelati, verdure lavate crude o cotte confezionate e pronte al consumo			Locali e attrezzature per lavorazioni successive alla prima (tagli anatomici, fettine, ecc.)
Trasformazione	Locali e attrezzature per molitura, estrazione, spremitura, preparazione mangimi	Locali e attrezzature per preparazione di conserven, succhi, purea , marmellata	Locali e attrezzature per estrazione olio	Locali e attrezzature per caseificazione, produzione yogurth, burro,ricotta ecc.	Locali e attrezzature per produzione di prosciutti, insaccati,
Conservazione, stoccaggio, invecchiamento prodotti	Silos, magazzini (per prodotti essiccati, farine, mangimi, ecc.)	Magazzino con Celle frigorifere	Locali per vasche, serbatoi e botti, bottiglie, Vasche, serbatoi	Magazzini di stagionatura e relative attrezzature	Magazzino con celle frigo
Confezionamento: Locali e linee di confezionamento (bilance, imbustatrici, inscatolatrici, termosigillatrici, imbottigliatrici, ecc)					
Logistica commerciale automatizzata: magazzini automatizzati (strutture e impianti di movimentazione e stoccaggio automatici ,compreso specifico software)					
Laboratorio: Locali e strumentazione di laboratorio per analisi materie prime e prodotti					
Punto vendita: Locali e attrezzature destinati alla vendita diretta delle produzioni in ambito aziendale					



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 165 di 290

**REGIONE DEL VENETO**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 19 comma 1 lett.a) punto i)
codice misura	6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
codice sottomisura	6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
codice tipo intervento	6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroalimentare</i>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 166 di 290

INDICE

1. Descrizione generale	167
1.1. Descrizione tipo intervento	167
1.2. Obiettivi	167
1.3. Ambito territoriale di applicazione	167
2. Beneficiari degli aiuti	167
2.1. Soggetti richiedenti	167
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	167
3. Interventi ammissibili	169
3.1. Descrizioni interventi	169
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi	169
3.3. Impegni a carico dei beneficiari	170
3.4. Vincoli e durata degli impegni	171
3.5. Spese ammissibili	171
3.6. Spese non ammissibili	171
3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	171
3.8. Requisiti obbligatori	171
4. Pianificazione finanziaria	171
4.1. Importo finanziario a bando	171
4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto	172
4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa	172
4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	172
4.5. Riduzioni e sanzioni	172
5. Criteri di selezione	172
5.1. Criteri di priorità e punteggi	172
5.2. Condizioni ed elementi di preferenza	177
6. Domanda di aiuto	177
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto	177
6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	177
7. Domanda di pagamento	178
7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento	178
7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento	178
8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari	178
8.1. Monitoraggio del Piano Aziendale	178
9. Informativa trattamento dati personali	178
10. Informazioni, riferimenti e contatti	179
11. ALLEGATI TECNICI	179
11.1 Allegato tecnico - Corso per il riconoscimento della sufficiente professionalità - Caratteristiche tecniche	179
11.2 Allegato tecnico - TABELLA DELLE PRODUZIONI STANDARD (REG. (CE) N. 1242/2008) ...	180



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 167 di 290

1. Descrizione generale**1.1. Descrizione tipo intervento**

Il tipo di intervento intende promuovere il ricambio generazionale favorendo il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori attraverso la corresponsione di un premio e incentivando, mediante l'erogazione di risorse finanziarie, la costituzione e lo sviluppo di imprese competitive, rispettose dell'ambiente e integrate nel territorio rurale.

Al fine di perseguire tali obiettivi è prevista l'attivazione di un pacchetto aziendale integrato (Pacchetto Giovani) costituito da diverse misure del Programma coordinate tra loro da un piano aziendale. Oltre alla Sottomisura 6.1, Tipo di intervento 6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori", sono attivabili nel pacchetto aziendale, la Sottomisura 4.1, Tipo di intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola", volto al miglioramento delle prestazioni competitive dell'azienda agricola e/o la Sottomisura 6.4, Tipo di intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole", finalizzato alla diversificazione delle attività aziendali.

1.2. Obiettivi

La sottomisura 6.1, Tipo di intervento 6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori", contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alla seguente Focus area del FEASR:

2b "favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale"

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato da tutto il territorio regionale.

2. Beneficiari degli aiuti**2.1. Soggetti richiedenti**

Giovani agricoltori, come definiti dall'art. 2 par. 1 lett. n) del Reg. UE 1305/2013, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda e presentano i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, fermo restando gli ulteriori vincoli previsti.

L'insediamento coincide con il momento dell'apertura della posizione IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione dei terreni costituenti l'azienda agricola.

Nel caso di inserimento del giovane in una società preesistente, l'insediamento coincide con il momento in cui avviene la modifica societaria che conferisce al giovane il ruolo di responsabilità richiesta nel successivo paragrafo 2.2.1, numero 5.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

I criteri di ammissibilità, salvo le deroghe specificate, devono essere presenti al momento della presentazione della domanda.

2.2.1 Criteri di ammissibilità del soggetto

Il soggetto richiedente deve:

1. essere cittadino dell'Unione Europea;
2. avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni;
3. aver assolto gli obblighi scolastici;
4. possedere conoscenze e competenze professionali adeguate dimostrate, alternativamente, mediante:
 - a. titolo di studio attinente le materie agrarie conseguito in Italia presso scuola statale o paritaria (secondo le norme vigenti), ovvero all'estero ma legalmente accreditato in Italia. I diplomi quinquennali di scuola superiore riconosciuti ai fini del presente bando sono:
 - diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrarioI titoli universitari riconosciuti ai fini del presente bando sono:
Per le lauree triennali:
 - laurea appartenente alle classi L-02 (Biotechnologie) se il corso di laurea è riferito a biotechnologie vegetali, alimentari e agro ambientali, L-25 (Scienze e tecnologie agrarie



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 168 di 290

e forestali), L-26 (Scienze e tecnologie alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali).

Per le lauree magistrali (già specialistiche):

- laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenente alle classi LM-07 (Biotecnologie agrarie), LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-42 (Medicina veterinaria).
- b. attestato di frequenza di un corso di formazione (150 ore), riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente; le caratteristiche del corso sono riportate nell'Allegato tecnico 11.1.

Il requisito può essere raggiunto entro un periodo non superiore a 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, se tale necessità è prevista nel piano aziendale.

5. essersi insediato per la prima volta in un'azienda agricola in Veneto, in proprietà o in locazione con contratto di durata pari almeno al periodo vincolativo e regolarmente registrato; l'insediamento del giovane deve essere avvenuto nel periodo intercorrente fra ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda e il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, in qualità di:

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola;

b) socio di una società di persone (società semplice - s.s. -, società in nome collettivo - s.n.c. -, società in accomandita semplice - s.a.s. -) avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola. L'atto costitutivo deve attribuire al giovane la carica di amministratore unico per cui rimangono in capo esclusivamente al giovane socio neoinsediato la rappresentanza della società (almeno per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale) e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Per i conferimenti di beni in natura il contratto sociale può disporre che questi siano conferiti in godimento per cui il bene rimane in proprietà del socio e la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.

Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il giovane agricoltore deve essere socio accomandatario e amministratore; per il resto, si applicano le disposizioni sopra riportate.

c) socio amministratore di società di capitale avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola. Il giovane socio deve essere titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria. Inoltre:

- nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) il giovane agricoltore deve ricoprire il ruolo di amministratore e avere affidata la rappresentanza della società almeno per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di consiglio di amministrazione l'amministrazione deve essere di tipo congiuntivo e nello statuto deve essere previsto il metodo maggioritario di decisione. In tal caso il potere decisionale del giovane è garantito dal possesso della maggioranza delle quote di conferimento e delle quote di ripartizione degli utili che gli assicurano anche la maggioranza nelle decisioni amministrative.
- nelle società per azioni (s.p.a.) il giovane agricoltore deve ricoprire il ruolo di amministratore unico o, in caso di presenza di un consiglio di amministrazione, di unico amministratore delegato e rappresentare la società almeno per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

Nei casi di insediamento in società (di persone o di capitale), la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. La durata del contratto societario, inoltre, dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale e le condizioni sopraesposte mantenute per l'intero medesimo periodo.

6. Non possono beneficiare delle provvidenze del presente Tipo di intervento i soggetti che, da più di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda:

- siano, a qualsiasi titolo, soci in una società agricola e/o
- abbiano avuto responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'impresa agricola.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 169 di 290

7. non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

2.2.2 Criteri di ammissibilità dell'impresa

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- b) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
- c) conduzione dell'U.T.E., così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503 e oggetto dell'intervento, ubicata nel territorio regionale;
- d) dimensione economica aziendale pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro di Produzione Standard totale nelle altre zone; la dimensione economica aziendale, in ogni caso, non può essere superiore a 250.000 euro di Produzione Standard totale.

L'elenco dei comuni montani è riportato nell'Allegato 9 al PSR.

Per il calcolo della Produzione Standard si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole. Per Produzione Standard si intende il valore normale della produzione lorda. La Produzione Standard è determinata, per ciascuna attività produttiva vegetale e animale, dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole. La produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti (ettari per le coltivazioni e capi per gli allevamenti) come riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda.

Gli impianti arborei devono essere a dimora al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per le attività di allevamento viene considerata la consistenza media dichiarata. Tali condizioni saranno accertate in fase di istruttoria di ammissibilità per avallare il valore di produzione standard risultante da fascicolo. La tabella con i valori delle Produzioni Standard predisposta da INEA e relativa alla regione Veneto è contenuta nell'Allegato tecnico 11.2;

- e) al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dalla suddivisione, successiva al 1.1.2014, di un'azienda preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti fino al 2° grado o di società in cui siano presenti soggetti parenti fino al 2° grado. Tale limitazione sussiste anche nel caso in cui la nuova impresa derivi da cessione di parte dei terreni, condotti in affitto da società, di proprietà anche per quota di soggetti parenti del richiedente fino al 2° grado (es: società di persone costituita da due fratelli che conduce in affitto i terreni di proprietà dei medesimi; il richiedente, figlio di uno dei soci, vorrebbe insediarsi su parte dei terreni di proprietà, anche per quota, del padre e condotti in affitto dalla società; tale situazione determina frammentazione aziendale e, pertanto, non risulta eleggibile). Da tali vincoli sono escluse le suddivisioni aziendali dovute a successione "mortis causa";
- f) non può essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l'acquisizione di terreni del coniuge se questo esercita attività agricola;
- g) sono escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale ovvero sia socio di una società agricola che confluisca nella costituenda società o che conferisca, alla costituenda società, la totalità o parte dei terreni; è inoltre esclusa dagli aiuti l'ipotesi in cui in una società preesistente, di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l'altro coniuge;
- h) non è consentito l'aiuto a favore di giovani neoinsedati nell'ambito di società in cui vi sia, o vi sia stato, almeno un socio che abbia beneficiato nel presente periodo di programmazione (2014-2020) o nella passata programmazione (Misura 112 PSR 2007-2013) del premio di insediamento.

3. Interventi ammissibili**3.1. Descrizioni interventi**

Il presente tipo intervento consiste nell'insediamento in attività agricola, con ruolo imprenditoriale, di giovani agricoltori al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Per poter accedere al regime di aiuti il soggetto richiedente deve:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 170 di 290

- 1) aderire alla Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”, Tipo di intervento 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori” e ad almeno una delle sotto riportate sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale:

- Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, Tipo di intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola”.
- Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”, Tipo di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”

- 2) presentare, contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici e pena l'inammissibilità della stessa, un Piano Aziendale (PA) secondo le disposizioni sotto previste. Il PA coordina i diversi Tipi di intervento attivati nell'ambito del Pacchetto giovani.

Il Piano Aziendale è il documento che riassume il percorso di sviluppo dell'impresa neo formata ed è volto a dimostrare il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda. Tale miglioramento sarà valutato sulla base dell'incremento della performance economica aziendale espressa in termini di aumento del Reddito Operativo.

Il Piano Aziendale presenta i seguenti contenuti:

- a) la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- b) gli obiettivi e le tappe essenziali per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
- c) le azioni previste, incluse quelle inerenti la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle risorse;
- d) i Tipi di intervento inerenti le misure costituenti il pacchetto;
- e) il piano degli investimenti con il relativo crono programma;
- f) le previsioni economiche e finanziarie;
- g) la dimostrazione del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale del progetto aziendale in termini economici;
- h) le azioni di formazione e/o di consulenza a valere sulle sottomisure 1.1 e 2.1 del PSR;
- i) l'impegno a diventare agricoltore attivo, come definito all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n. 6513 del 18/11/2014 integrato dal D.M. n. 1420 del 26/02/2015, entro 18 mesi dalla data di insediamento;
- j) l'eventuale necessità di fruire di un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data del decreto di finanziabilità per il raggiungimento delle conoscenze e competenze professionali;

Il PA viene redatto secondo il modello messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2014-2020 e disponibile sul sito di AVEPA.

Ai fini della ammissibilità della domanda, il PA deve dimostrare il soddisfacimento delle specifiche condizioni previste dai Tipi di intervento attivati nel pacchetto.

Il Piano Aziendale, ai fini della ammissibilità della domanda, deve essere integralmente approvato.

3.3. Impegni a carico dei beneficiari

Il beneficiario degli aiuti:

- 1) deve presentare richiesta di anticipo pari all'80% dell'aiuto corredata da una polizza fideiussoria pari al 100% del valore dell'anticipo entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione dell'aiuto;
- 2) deve iniziare l'attuazione del piano aziendale dopo la presentazione della domanda di aiuto e, comunque, entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

L'inizio dell'attuazione del piano viene verificata sulla base di almeno uno dei seguenti elementi:

- data di avvio delle azioni di formazione e consulenza di cui alle sottomisure 1.1 e 2.1 con esclusione di quelle necessarie per il raggiungimento della sufficiente capacità professionale (attestazione di inizio corso);
- data di inizio attività comunicata al Comune nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi, secondo le modalità previste dal tipo di autorizzazione disciplinato dalla normativa edilizia vigente,
- data del documento di trasporto (DDT) o della fattura accompagnatoria o, se antecedente, del pagamento di eventuali acconti/anticipi in caso di acquisto di beni/servizi diversi da quelli di cui



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 171 di 290

ai punti precedenti. Non sono considerate, a tali fini, le spese sostenute per onorari di professionisti e consulenti e funzionali alla predisposizione del Piano Aziendale.

Nel caso nessuna delle sopraindicate condizioni venga rispettata, il PA decade e, di conseguenza, si procede alla revoca delle domande a valere sull'intervento 6.1.1 e di quelle relative agli interventi collegati nel Pacchetto Giovani (Tipi di intervento 4.1.1 e 6.4.1);

- 3) non deve variare la superficie e la struttura iniziale dell'azienda se non previsto nel piano aziendale;
- 4) deve concludere il piano aziendale entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- 5) deve divenire agricoltore attivo, come definito all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n. 6513 del 18/11/2014 integrato dal D.M. n. 1420 del 26/02/2015, entro 18 mesi dalla data di insediamento, pena la revoca degli aiuti concessi;
- 6) deve aderire, nel periodo di esecuzione del piano aziendale, ad almeno una azione di formazione e/o ad almeno una consulenza a valere sulle sottomisure 1.1 e 2.1 del PSR;
- 7) deve conseguire, se non esistente alla data di presentazione della domanda, la sufficiente capacità professionale entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto se tale necessità è prevista nel piano aziendale;
- 8) deve acquisire, entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, la qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al D. Lgs. 99/2004, pena la revoca degli aiuti concessi;
- 9) deve condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- 10) deve tenere una contabilità aziendale per un periodo minimo di 5 anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

Nessun ulteriore impegno.

3.5. Spese ammissibili

Non sono previste specifiche spese ammissibili.

3.6. Spese non ammissibili

Non sono previste specifiche spese non ammissibili.

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Il programma previsto dal "Piano aziendale" deve essere realizzato e concluso in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

In relazione alla realizzazione del Pacchetto Giovani, tutti i Tipi di intervento, le azioni di formazione e le consulenze previsti dal Piano Aziendale, devono essere conclusi entro 36 mesi dalla pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto assicurando la funzionalità del progetto.

3.8. Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento.

4. Pianificazione finanziaria**4.1 Importo finanziario a bando**

Per l'insediamento di giovani agricoltori (Pacchetto Giovani), l'importo complessivo messo a bando è pari a 13.000.000,00 euro.

Viene prevista la stesura di specifica graduatoria per le zone montane. Per tali zone è stabilita una riserva del 25% dell'importo messo a bando.

Per accedere alle graduatorie per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione dell'Allegato 9 al PSR 2014-2020);
- gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione previsti dal Piano aziendale, devono essere realizzati in zona montana;



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 172 di 290

- le attrezzature e i macchinari devono essere utilizzati prevalentemente in zona montana. Ai fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51%) in zona montana della coltura interessata all'investimento.

Nel caso il budget riservato ad una specifica graduatoria risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate nella graduatoria riservata ad altra zona territoriale

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

Il premio all'insediamento è pari a 40.000 euro.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

Il premio viene erogato secondo le seguenti modalità:

- l'80% dell'importo, dopo la pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto secondo le modalità previste per l'erogazione degli anticipi dagli Indirizzi Procedurali generali;
- il 20% viene erogato a saldo, dopo la corretta attuazione del Piano Aziendale.

Lo svincolo della fideiussione potrà avvenire solamente dopo la conclusione di tutti gli interventi e le azioni previsti dal Piano Aziendale.

L'aiuto relativo agli altri Tipi di intervento attivati nel pacchetto giovani è erogato secondo le modalità previste nelle specifiche schede di bando.

Il saldo relativo agli altri Tipi di intervento attivati nel pacchetto giovani può essere richiesto ed erogato anche prima della conclusione complessiva del Piano Aziendale.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni

5. Criteri di selezione**5.1 Criteri di priorità e punteggi**

Le graduatorie di merito nell'ambito del Pacchetto Giovani sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire, con il solo criterio di priorità 1.1, un punteggio minimo pari a 30 punti.

Le priorità ed i punteggi eventualmente previsti nell'ambito delle singole sotto misure attivate al di fuori del pacchetto non vengono applicate nel caso siano inserite nel pacchetto.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1) Principio di selezione 6.1.1.1: Investimenti prioritari settoriali previsti nel piano aziendale

Criterio di priorità 1.1	Punti
1.1.1 Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo	44

Criterio di assegnazione

Il punteggio viene attribuito secondo la gradazione di priorità attribuita agli investimenti sulla base della tabella e della metodologia seguenti:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 173 di 290

Investimenti previsti nell'ambito della sottomisura 4.1							
		Grandi colture	Ortofrutta	Floro vivaismo	Vitivinicolo oleicolo	Lattiero caseario	Carne
1	Miglioramento fondiario		Frutteti: impianti (priorità strategica)			Miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica)	Miglioramento di pascoli e prati montani (priorità strategica)
2	Costruzione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento, commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature		In zona montana (priorità alta) Serre e fungaie (priorità strategica)	Serre (priorità strategica)		In zona montana (priorità strategica)	In zona montana (priorità strategica)
3	Acquisto/Acquisto con ristrutturazione/Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature						
4	Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali con utilizzo di materiale da costruzione che migliori l'efficienza energetica						
5	Investimenti per l'eliminazione dell'amianto con contestuale sostituzione con altro materiale						
6	Investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei residui agricoli e dei reflui aziendali						
7	Acquisto di macchine e attrezzature						
8	Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo						



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 174 di 290

Investimenti previsti nell'ambito della sottomisura 4.1							
		Grandi colture	Ortofrutta	Floro vivaismo	Vitivinicolo oleicolo	Lattiero caseario	Carne
9	Investimenti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo	Tabacco (priorità strategica)					
10	Investimenti finalizzati al risparmio idrico	Investimento non ammissibile nel presente bando					
11	Investimenti volti alla depurazione delle acque reflue derivanti dall'attività di trasformazione dei prodotti						
12	Investimenti finalizzati alla difesa attiva delle produzioni						
13	Investimenti in hardware e software ed allacciamenti in rete						
Investimenti previsti nell'ambito della sottomisura 6.4.1							
14	Investimenti per la trasformazione di prodotti dell'Allegato 1 al trattato in prodotti non compresi nel medesimo allegato.						
15	Investimenti funzionali all'agricoltura sociale						
16	Investimenti relativi alle attività turistiche (agrituristiche, turistico rurali)						
	Investimenti relativi alle fattorie didattiche						
17	Investimenti funzionali a servizi ambientali svolti dall'impresa per la cura e manutenzione di spazi non agricoli						

Priorità	Punteggio
Strategica (S) - ROSSO -	44
Alta (A) - ARANCIO -	30
Media (M) - GIALLO -	15
Bassa (B) - BIANCO -	0

Altri settori. Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere:

Grandi colture: per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginosi minori, tabacco, sementi, piante da fibra, altro);

Lattiero-caseario: per la produzione del latte ovicaprino e bufalino, per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, altro).

Carne: per la produzione di carne nei settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Equino, Cunicolo, Avicolo e produzione uova.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 175 di 290

Ai fini della assegnazione del punteggio di cui al criterio 1) Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo, si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento investimento-settore produttivo (S, A, M, B).

Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda, ponderata secondo l'incidenza della spesa ammissibile.

Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:

- investimenti S: 40%,
- investimenti A: 25%,
- investimenti M: 35%.

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:

Punteggio= $[0,4(X \text{ punti}) + 0,25(Y \text{ punti}) + 0,35(Z \text{ punti})]$

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del settore produttivo:

1. il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento strutturale o dotazionale proposto;
2. per le aziende zootecniche gli investimenti per le foraggiere prative sono da computarsi nei settori lattiero caseario e carne
3. per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base dell'OTE (Orientamento tecnico economico).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'“Acquisto di macchine e attrezzature”, nel caso di acquisto di trattrici, il punteggio di priorità è concesso se tali macchine risultano omologate e sono inserite in un progetto di investimento nel quale la spesa ammessa relativa a tali macchine incide per un valore inferiore al 50% della spesa ammessa complessiva.

Al solo fine dell'attribuzione della priorità di investimento di cui al criterio di priorità 1.1, gli ampliamenti realizzati in aderenza alla sagoma di un edificio esistente, nel limite massimo del 20% del volume o della superficie del fabbricato produttivo in aderenza al quale viene effettuato l'ampliamento, sono assimilabili agli interventi di ristrutturazione di fabbricati.

Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali con utilizzo di materiale da costruzione che migliori l'efficienza energetica

Ai fini dell'attribuzione a tale categoria di punteggio, gli investimenti di ristrutturazione devono assicurare un risparmio energetico di almeno il 20% rispetto alla situazione ante investimento e l'osservanza dei valori limite di trasmittanza termica (U_w) di cui all'allegato B del DM 11/03/2008 e s.m.i. per le tipologie nello stesso definite.

Criterio di priorità 1.2 - Non applicato	Punti
1.2.1 Introduzione di macchine e attrezzature produttive innovative	

Criterio di assegnazione

Presenza di brevetto/i registrati nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando.

Il richiedente deve presentare apposita documentazione rilasciata dal venditore o dall'Ufficio brevetti e marchi, atta a dimostrare la presenza e la data di deposito del brevetto riportandone gli estremi.

2) Principio di selezione 6.1.1.2: Titolo di studio del giovane imprenditore

Criterio di priorità 2.1	Punti
2.1.1 Possesso di titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente il settore agrario, forestale o veterinario, come riconosciuto dalla classificazione normativa vigente	18
2.1.2 Possesso di titolo di studio universitario triennale attinente il settore agrario, forestale o veterinario, come riconosciuto dalla classificazione normativa vigente	16
2.1.3 Possesso di titolo di studio quinquennale di scuola superiore attinente il settore agrario	14



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 176 di 290

2.1.4 Possesso di titolo di studio universitario del vecchio ordinamento o laurea magistrale (già specialistica) attinente altri settori	10
2.1.5 Possesso di titolo di studio universitario triennale attinente altri settori	5
2.1.6 Possesso di titolo di studio quinquennale di scuola superiore attinente altri settori o di qualifica professionale attinente il settore agrario	3

Criterio di assegnazione dell'attinenza al settore agrario, forestale, veterinario:

Per le lauree triennali:

Lauree appartenenti alle classi L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-26 (Scienze e tecnologie alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali), L 02 (Biotecnologie) se il corso di laurea è riferito a biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali.

Per le lauree magistrali (già specialistiche):

Laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenenti alle classi LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-42 (Medicina veterinaria), LM 07 (Biotecnologie agrarie).

Per il titolo di studio quinquennale:

Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario; diploma di istituto secondario di secondo grado attinente altri settori.

Per la qualifica professionale in materia agraria:

Diploma triennale di qualifica professionale attinente il settore agrario o qualifica professionale triennale regionale di operatore agricolo (Terzo livello del Quadro Europeo delle Qualificazioni – EQF)

3) Principio di selezione 6.1.1.3: Esperienza professionale agricola del giovane imprenditore

Criterio di priorità 3.1	Punti
3.1.1 Coadiuvante, iscritto all'INPS, fino a sei anni precedenti la presentazione della domanda	12 (2 punti per anno)
3.1.2 Lavoratore dipendente in azienda agricola, iscritto all'INPS, fino a sei anni precedenti la presentazione della domanda, con più di 156 giornate lavorative/anno	6 (1 punto per anno)

Criterio di assegnazione

Si attribuisce un punteggio alla specifica gestione previdenziale agricola INPS, per ogni anno d'iscrizione fino ad un massimo di 6 anni precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto. Per il lavoratore dipendente l'annualità è riconosciuta con più di 156 giornate lavorative all'anno.

4) Principio di selezione 6.1.1.4: Localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna; svantaggio altitudinale e orografico; zone vulnerabili ai nitrati)

Criterio di priorità 4.1	Punti
4.1.1 Impresa con il 100% della SAT situata in aree rurali con problemi di sviluppo (Aree D)	8
4.1.2 Impresa con più del 75% della SAT situata in aree rurali con problemi di sviluppo (Aree D)	7
4.1.3 Impresa con il 100% della SAT situata in aree rurali intermedie (Aree C)	6
4.1.4 Impresa con più del 75% della SAT situata in aree rurali intermedie (Aree C)	5

Criterio di assegnazione

Aree come definite secondo la classificazione del PSR 2014-2020.

Per le imprese con il 51% della SAT in area D e la restante in aree diversamente classificate, è consentito conseguire la soglia del 75% del criterio 4.1.2 cumulando, alla superficie in area D, anche la superficie ricadente in area C.

Criterio di priorità 4.2	Punti
4.2.1 Impresa in zona montana con altitudine media della SAT superiore a 1200 m slm	7
4.2.1 Impresa in zona montana con altitudine media della SAT compresa tra 600 m slm e 1200 m slm	6



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 177 di 290

Criterio di assegnazione

Altitudine: valore medio calcolato sui terreni del fascicolo aziendale situati in territorio veneto.

Impresa in zona montana: impresa in possesso dei requisiti di ammissibilità alla riserva finanziaria per la zona montana.

Criterio di priorità 4.3 -	Punti
4.3.1 Impresa con pendenza media della SAT superiore al 35%	7
4.3.2 Impresa con pendenza media della SAT compresa tra 20% e 35%	4

Criterio di assegnazione

Pendenza: valore medio calcolato sui terreni del fascicolo aziendale situati in territorio veneto.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Criterio di priorità 4.4	Punti
4.4.1 Impresa con almeno il 50% della SAT situata in Aree Interne	1

Criterio di assegnazione

Almeno il 50% della SAT dell'UTE ricade in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più anziani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

6. Domanda di aiuto**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA -, secondo le modalità previste dal documento “Indirizzi procedurali generali” del PSR e dai Manuali di AVEPA, entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da Avepa, alla domanda sono allegati, pena l'esclusione della stessa, i seguenti documenti:

1. Piano Aziendale;
2. domande di aiuto, complete delle dichiarazioni previste, relative agli interventi che i beneficiari intendono attivare nell'ambito del pacchetto integrato con allegata la documentazione prevista.
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto di cui al criterio di priorità 1.1.1:
ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità relativo al macrointervento 8 “Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo”:
 - a) documentazione comprovante l'introduzione di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari finalizzate alla riduzione dell'inquinamento ambientale e certificate ENAMA-ENTAM. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la dichiarazione del produttore di essere in attesa del rilascio della certificazione ENAMA/ENTAM con l'indicazione della data di presentazione della relativa richiesta;
 - b) documentazione rilasciata dal costruttore o venditore atta a dimostrare le caratteristiche tecniche di tali macchine e attrezzature
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 178 di 290

I documenti indicati ai numeri 1, 2 e 4 sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al numero 3., comprovante il punteggio, implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

7. Domanda di pagamento**7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

La domanda deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

I documenti specifici richiesti sono descritti ai punti successivi.

1. relazione attestante la corretta esecuzione del Piano aziendale;
2. documentazione attestante il raggiungimento dei requisiti relativi alle adeguate conoscenze e competenze professionali previsti dal paragrafo 2.2.1, numero 4 del presente bando, nei casi in cui sia previsto nel Piano Aziendale.

8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

8.1 Monitoraggio del Piano Aziendale

AVEPA effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano mediante le seguenti verifiche:

1. il rispetto dei termini entro i quali devono iniziare gli interventi ricompresi nel Piano Aziendale
2. il rispetto dei termini per l'acquisizione dello stato di agricoltore attivo;
3. la corretta attuazione di tutte le azioni, gli investimenti e le spese previste per i vari Tipi di intervento, successivamente alla richiesta di pagamento del saldo.

9. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 179 di 290

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575

email: agroalimentare@regione.veneto.it

PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>

11. ALLEGATI TECNICI**11.1 Allegato tecnico - Corso per il riconoscimento della sufficiente professionalità - Caratteristiche tecniche**

Il corso deve prevedere almeno i seguenti argomenti:

- i. Politica agricola comunitaria e organizzazioni comuni di mercato
- ii. Sicurezza sul lavoro e normativa fiscale
- iii. Gestione sostenibile dell'azienda agricola
- iv. Contabilità e gestione aziendale comprese le tematiche sulla prevenzione e governo del rischio da eventi climatici avversi
- v. Imprenditoria competitiva per il mercato globale
- vi. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la crescita dell'imprenditoria agricola



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 180 di 290

11.2 Allegato tecnico - TABELLA DELLE PRODUZIONI STANDARD (REG. (CE) N. 1242/2008)**CRA-INEA Produzioni Standard (PS) - 2010****VENETO**

Rubrica	Descrizione	UM	euro
D01	Frumento tenero	Ha	1.396
D02	Frumento duro	Ha	1.834
D03	Segale	Ha	639
D04	Orzo	Ha	1.093
D05	Avena	Ha	959
D06	Mais	Ha	1.586
D07	Riso	Ha	2.043
D08	Altri cereali da granella (sorgo, miglio, panico, farro, ecc.)	Ha	1.097
D09	Legumi secchi (fava, favette, cece, fagiolo, lenticchia, ecc.)	Ha	2.041
D9A	Piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	2.453
D9B	Legumi diversi da piselli, fave, favette e lupini dolci	Ha	1.655
D10	Patate (comprese le patate primaticce e da semina)	Ha	12.838
D11	Barbabietola da zucchero (escluse le sementi)	Ha	3.433
D12	Sarchiate da foraggio (bietola da foraggio, ecc.)	Ha	2.000
D23	Tabacco	Ha	9.884
D24	Luppolo	Ha	13.600
D26	Colza e ravizzone	Ha	631
D27	Girasole	Ha	733
D28	Soia	Ha	1.023
D29	Semi di lino (per olio di lino)	Ha	2.047
D30	Altre oleaginose erbacee	Ha	2.334
D31	Lino	Ha	1.135
D32	Canapa	Ha	734
D33	Altre colture tessili	Ha	1.135
D34	Piante aromatiche, medicinali e spezie	Ha	20.000
D35	Altre piante industriali	Ha	1.200
D14A	Ortaggi freschi in pieno campo	Ha	20.033
D14B	Ortaggi freschi in orto industriale	Ha	24.482
D15	Ortaggi freschi in serra	Ha	39.711
D16	Fiori e piante ornamentali in pieno campo	Ha	64.403
D17	Fiori e piante ornamentali in serra	Ha	259.607
D18A	Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, lupinella, ecc.)	Ha	819
D18C	Erbaio di mais da foraggio	Ha	1.223
D18D	Erbaio di leguminose da foraggio	Ha	666
D18B	Erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio	Ha	943
D19	Sementi e piantine per seminativi (sementi da prato, ecc.)	Ha	6.000
D20	Altre colture per seminativi (compresi affitti sotto l'anno)	Ha	826
D21	Terreni a riposo senza aiuto	Ha	0



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 181 di 290

F01	Prati permanenti e pascoli	Ha	554
F02	Pascoli magri	Ha	310
G01A	Frutta fresca di origine temperata	Ha	10.062
G01B	Frutta di origine subtropicale	Ha	13.578
G01D	Piccoli frutti	Ha	13.857
G01C	Frutta per frutta a guscio	Ha	1.682
G02	Agrumeti	Ha	3.098
G03A	Oliveti per olive da tavola	Ha	1.555
G03B	Oliveti per olive da olio	Ha	1.685
G04A	Vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)	Ha	16.998
G04B	Vigneti per uva da vino comune	Ha	10.105
G04C	Vigneti per uva da tavola	Ha	8.453
G04D	Vigneti per uva passita	Ha	10.500
G05	Vivai (semenzai e piantonai)	Ha	38.920
G06	Altre colture permanenti	Ha	1.524
G07	Colture permanenti in serra (frutteti sotto serra, ecc.)	Ha	26.800
I02	Funghi coltivati sotto copertura (superficie di base)	100 mq	4.808
J01	Equini in complesso (di tutte le età)	Nr capi	704
J02	Bovini maschi e femmine meno di 1 anno	Nr capi	904
J03	Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	741
J04	Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	Nr capi	613
J05	Bovini maschi di 2 anni e più	Nr capi	340
J06	Giovenche di 2 anni e più	Nr capi	483
J07	Vacche lattifere	Nr capi	2.154
J08	Altre vacche (vacche nutrici, vacche da riforma)	Nr capi	742
J09A	Pecore	Nr capi	251
J09B	Altri ovini (arieti, agnelli)	Nr capi	265
J10A	Capre	Nr capi	271
J10B	Altri caprini	Nr capi	109
J11	Lattonzoli < 20 Kg	Nr capi	301
J12	Scrofe da riproduzione > 50 Kg	Nr capi	1.681
J13	Altri suini (verri e suini da ingrasso > 20 Kg)	Nr capi	626
J14	Polli da carne – broilers	centinaia capi	1.607
J15	Galline ovaiole	centinaia capi	3.006
J16A	Tacchini	centinaia capi	4.593
J16B	Anatre	centinaia capi	1.678
J16B	Oche	centinaia capi	1.678
J16C	Struzzi	centinaia capi	878
J16D	Altro pollame (faraone, ecc.)	centinaia capi	878
J17	Coniglie fattrici	Nr capi	63
J18	Api	Nr Alveari	44
	Elicicoltura	Ha	45.000
	Cinotecnica	N. capi adulti	200

Gli allevamenti bufalini fanno riferimento alle relative categorie degli allevamenti bovini. Nel caso di conduzione dell'allevamento in soccida, è assegnata al numero di capi spettanti al soccidario sulla base delle disposizioni contrattuali.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 182 di 290



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 19 comma 1 lettera b
codice misura	6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
codice sottomisura	6.4 Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
codice tipo intervento	6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroalimentare</i>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 183 di 290

INDICE

1. Descrizione generale	184
1.1. Descrizione tipo intervento	184
1.2. Obiettivi	184
1.3. Ambito territoriale di applicazione	184
2. Beneficiari degli aiuti	184
2.1. Soggetti richiedenti	184
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	184
3. Interventi ammissibili	185
3.1. Descrizioni interventi	185
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi	185
3.3. Impegni a carico del beneficiario	186
3.4. Vincoli e durata degli impegni	186
3.5. Spese ammissibili	187
3.6. Spese non ammissibili	187
3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	187
4. Pianificazione finanziaria	187
4.1. Importo finanziario a bando	187
4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto	187
4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa	188
4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	188
4.5. Riduzioni e sanzioni	188
5. Criteri di selezione	188
5.1. Criteri di priorità e punteggi	188
5.2. Condizioni ed elementi di preferenza	188
6. Domanda di aiuto	188
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto	188
6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	188
7. Domanda di pagamento	189
7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento	189
7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento	189
8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari	190
9. Informativa trattamento dati personali	190
10. Informazioni, riferimenti e contatti	190
11. ALLEGATI TECNICI	191
11.1 ALLEGATO TECNICO - Progetto di creazione o sviluppo delle attività di diversificazione extra-agricole	191



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 184 di 290

1. Descrizione generale**1.1. Descrizione tipo intervento**

Il presente tipo di intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola in attività extra-agricole.

E' attivato esclusivamente all'interno del progetto integrato aziendale (Pacchetto Giovani) complementare al tipo di intervento 6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori" volto a sostenere le nuove imprese agricole e il ricambio generazionale.

Lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità di indirizzarne l'operatività verso attività non agricole con il progressivo ampliamento delle funzioni sociali, turistiche, produttive e di erogazione di servizio, permette il miglioramento della redditività, il mantenimento ed il consolidamento della loro funzione di presidio e di integrazione socio-economica nell'ambito di tutto il territorio regionale, soprattutto nelle aree più fragili e marginali.

Ai fini del presente tipo di intervento, per attività extra-agricole si intendono le attività e i servizi che un'impresa agricola può esercitare tramite le risorse dell'agricoltura ma che non originano produzioni ricomprese nell'allegato 1 del Trattato.

Pertanto le attività che possono essere finanziate da questo tipo di intervento sono rivolte alla creazione o ampliamento delle seguenti funzioni dell'impresa agricola:

- sociali attraverso le attività dell'agricoltura sociale;
- turistiche, riguardanti le attività di fattoria didattica, dell'accoglienza attraverso la creazione e lo sviluppo del turismo rurale, dell'ospitalità agrituristica in alloggi e spazi aziendali aperti e, esclusivamente per le malghe, la somministrazione di pasti, spuntini e bevande;
- produttive, stimolando le attività di trasformazione di prodotti compresi nell'allegato 1 in prodotti non compresi nell'allegato 1 del Trattato;
- di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli (ad esempio il servizio di pulizia stradale, di sgombero neve dalla viabilità pubblica e privata).

Ai fini del presente tipo di intervento si definisce malga l'unità fondiaria silvopastorale:

- dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato-pascolo, e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame, locali per la lavorazione del latte e per la conservazione del prodotto finito;
- in cui l'attività zootecnica è svolta durante il periodo estivo per almeno 60 giorni;
- in possesso dello specifico codice dell'allevamento di bestiame rilasciato dall'AULSS competente.

Gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis" e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/2013 del 24/12/2013.

1.2. Obiettivi

Focus Area 2b: "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale".

1.3 Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2. Beneficiari degli aiuti**2.1 Soggetti richiedenti**

Giovani agricoltori che presentano domanda a valere sul tipo di intervento 6.1.1 e attuano questo tipo di intervento nell'ambito del progetto integrato aziendale (Pacchetto Giovani).

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1, i soggetti devono:

- a. rispettare i criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dell'impresa previsti per il tipo di intervento 6.1.1;



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 185 di 290

- b. le aziende zootecniche che svolgono attività di malga devono essere in possesso dello specifico codice identificativo della stessa, ai sensi del DPR 317/1996, rilasciato dall'AULSS competente;
- c. rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale degli aiuti concedibili nell'arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di impresa unica ovvero si deve considerare l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite all'articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- d. non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

3. Interventi ammissibili**3.1 Descrizioni interventi**

- a. Gli interventi sono ammissibili ai fini della realizzazione, da parte dell'azienda agricola, delle seguenti attività extra-agricole:
 - i. trasformazione di prodotti compresi nell'allegato 1 del Trattato (agricoli) in prodotti non compresi nell'allegato 1 del Trattato (non agricoli);
 - ii. fattoria sociale (L.R. n. 14/2013);
 - iii. fattoria didattica (L.R. n. 28/2012 – L.R. n. 35/2013);
 - iv. ospitalità agrituristica in alloggi e/o in spazi aziendali aperti quali agri-campeggi ed esclusivamente per le malghe, la somministrazione di pasti, spuntini e bevande (L.R. n. 28/2012 – L.R. n. 35/2013);
 - v. turismo rurale (L.R. n. 28/2012 – L.R. n. 35/2013);
 - vi. servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli.

Per tutte le attività relative alla lettera a) trattini da i) a v), gli interventi ammessi riguardano:

- b. interventi strutturali su beni immobili quali:
 - i. ristrutturazione e ammodernamento di fabbricati finalizzati alla realizzazione di stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività e/o al loro adeguamento agli standard previsti dalle norme specifiche anche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
 - ii. ampliamenti a volume tecnico, nell'ambito di opere di ammodernamento o ristrutturazione dei fabbricati, necessari esclusivamente per gli adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari e per l'eliminazione delle barriere architettoniche come previsto dagli atti progettuali approvati dall'autorità competente;
 - iii. sistemazione delle aree esterne che interessano l'attività.
- Non sono ammesse nuove costruzioni.
- c. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;
 - d. acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Per le attività relative alla lettera a) trattino vi), gli interventi ammessi riguardano:

- e. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;
- f. acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1:

- a. l'intervento deve essere realizzato, ubicato/detenuto nell'ambito del territorio regionale;
- b. gli interventi devono essere realizzati, ubicati/detenuti all'interno dei beni fondiari di proprietà del richiedente o in affitto con contratto regolarmente registrato con scadenza non antecedente alla data di conclusione del periodo di stabilità delle operazioni finanziate;
- c. le attività di diversificazione devono svolgersi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse;
- d. l'intervento è realizzato nel rispetto dei limiti di spesa minimi indicati al paragrafo 4.3 (limiti stabiliti all'intervento e alla spesa) e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1 (criteri di priorità e punteggi);
- e. presentazione di un Progetto che dimostri la creazione o sviluppo delle attività di diversificazione ed i requisiti di connessione, vedi allegato tecnico n. 11.1.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 186 di 290

f. realizzazione di prodotti e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato.

Per l'attività relativa alla lettera a), trattino i) del paragrafo 3.1:

g. le attività devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali dell'impresa agricola per l'ottenimento di prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato.

Per l'attività relativa alla lettera a), trattino iv) del paragrafo 3.1:

h. aver presentato, alla Città Metropolitana o Provincia competente per territorio, il Piano agrituristico aziendale di cui all'articolo 4 della Legge regionale 28/2012.

Per l'attività relativa alla lettera a), trattino v) del paragrafo 3.1:

i. aver presentato la comunicazione, ai fini del riconoscimento, dei requisiti per l'esercizio delle attività di turismo rurale e la relativa relazione tecnica alla Città Metropolitana o Provincia competente per territorio.

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1:

a. le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi...), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali;

Per tutte le attività relative alla lettera a) trattino ii) del paragrafo 3.1:

b. i richiedenti devono risultare iscritti all'Elenco regionale delle Fattorie sociali al più tardi, entro il termine previsto per il completamento del Piano aziendale di cui al tipo intervento 6.1.1. Tale iscrizione deve essere mantenuta almeno per tutto il periodo di stabilità dell'operazione finanziata.

Per tutte le attività relative alla lettera a) trattino iii) del paragrafo 3.1:

c. i richiedenti, per gli interventi relativi alle Fattorie didattiche, devono risultare iscritti all'Elenco regionale delle Fattorie didattiche, al più tardi, entro il termine previsto per il completamento del piano aziendale di cui al tipo intervento 6.1.1. Tale iscrizione deve essere mantenuta almeno per tutto il periodo di stabilità dell'operazione finanziata.

Per tutte le attività relative alla lettera a) trattino iv) del paragrafo 3.1:

d. i richiedenti, per gli interventi relativi allo svolgimento di attività agrituristica, devono presentare la S.C.I.A. di inizio attività agrituristica al S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune, entro il termine previsto per il completamento del piano aziendale di cui al tipo intervento 6.1.1. Il riconoscimento all'esercizio dell'attività agrituristica previsto dall'art. 23 della L.R. 28/2012 deve essere mantenuto almeno per tutto il periodo di stabilità dell'operazione finanziata.

e. i richiedenti, per gli interventi relativi all'ospitalità agrituristica in malga devono svolgere l'attività zootecnica per almeno 60 giorni durante il periodo estivo e continuare l'attività di monticazione per tutto il periodo di stabilità dell'operazione finanziata. Il rispetto del presente impegno viene valutato ai fini della verifica della stabilità dell'operazione finanziata.

Per tutte le attività relative alla lettera a) trattino v) del paragrafo 3.1:

f. i richiedenti, per gli interventi di turismo rurale, devono presentare la relativa S.C.I.A. di inizio attività al S.U.A.P. del Comune entro il termine previsto per il completamento del piano aziendale di cui al tipo intervento 6.1.1. I requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di turismo rurale devono essere mantenuti almeno per tutto il periodo di stabilità dell'operazione finanziata.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, secondo quanto previsto alla sezione II, par. 2.8.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR, di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi;
- 3 anni per investimenti produttivi in dotazioni/attrezzature.

Durante il periodo di realizzazione del Piano Aziendale di cui al Tipo di intervento 6.1.1, che intercorre fra la data di approvazione del decreto di concessione e la data della domanda di saldo per la chiusura del pacchetto giovani, l'impresa non può beneficiare di ulteriori aiuti a valere sul Tipo di intervento 6.4.1.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 187 di 290

3.5 Spese ammissibili

Per le attività relative alla lettera a) trattini da i) a v) del paragrafo 3.1:

- a. sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software previsti al paragrafo 3.1, secondo comma e le spese generali nei limiti e condizioni stabilite dal documento di Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

Per l'attività relativa alla lettera a), trattino vi) del paragrafo 3.1:

- b. acquisto o sviluppo di software, realizzazione di siti internet, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali direttamente connessi all'attività finanziata;
- c. frese sgombero neve, omologate per trattrice agricola;
- d. vomeri o lame sgombera neve e relative centraline di comando omologati per trattrice agricola;
- e. spargi sale omologato per trattrice agricola;
- f. spazzolatrici stradali aspiranti;
- g. spazzolatrice a rullo omologato per trattrice agricola.

3.6 Spese non ammissibili

Per tutte le attività relative alla lettera a) del paragrafo 3.1:

- a. spese non ammissibili definite dal paragrafo 8.1 del PSR e/o precisate nel documento di Indirizzi Procedurali Generali;
- b. spese per investimenti che comportano un'attività agricola di produzione, di trasformazione o commercializzazione finanziabili ai sensi del tipo di intervento 4.1.1 del PSR 2014-2020;
- c. acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;
- d. acquisto e installazione impianti e attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili per la vendita;
- e. acquisto di tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper, maxicaravan e case mobili e mezzi di trasporto.

Per le attività relative alla lettera a) trattini da iv) a v) del paragrafo 3.1:

- f. acquisto di stoviglie, biancheria, materassi, lampadari o simili, televisori, coltelli, bicchieri, stoviglie, tendaggi o simili, attrezzature per bagni - con esclusione di quanto previsto per i portatori di handicap - e altre dotazioni non inventariabili;
- g. acquisto di attrezzature per attività di ristorazione, somministrazione di pasti, spuntini e bevande ad eccezione delle malghe;
- h. acquisto di attrezzature per la mescita di vino, olio o birra con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda;
- i. acquisto di attrezzature e/o mobilia quando, per il loro utilizzo, non risulti, la disponibilità dei locali aziendali alla data di presentazione della domanda.

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Gli investimenti devono essere conclusi entro il termine previsto per il completamento del Piano Aziendale di cui al tipo di intervento 6.1.1.

4. Pianificazione finanziaria**4.1 Importo finanziario a bando**

Per il Tipo di intervento 6.4.1, a valere sulla Focus Area 2B, l'importo messo a bando è pari a € 1.500.000,00.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

L'aliquota dell'aiuto rispetto alla spesa ammissibile corrisponde a:

Tipologia investimento	Zone montane	Altre zone
Ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili	50%	40%
Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.	45%	35%



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 188 di 290

Per fruire delle percentuali di contributo per le zone montane, la domanda deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il 51% della S.A.T. aziendale deve essere ubicata in zona montana (in base alla classificazione dell'Allegato 9 al PSR 2014-2020);
- l'operazione deve essere realizzata in zona montana;
- le attrezzature e i macchinari devono essere ubicati/detenuti o utilizzati prevalentemente in zona montana.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 8.000 € nelle zone montane e a 15.000 € nelle altre zone.

Agli aiuti previsti dal presente tipo di intervento si applicano le condizioni di cui al Regolamento n. 1407/2013 relativo agli "aiuti de minimis" e l'importo complessivo degli aiuti concessi ad un beneficiario "impresa unica" non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Si applicano i limiti e le condizioni previste al paragrafo 5.4 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione**5.1 Criteri di priorità e punteggi**

Si applicano i criteri di priorità e i punteggi relativi al tipo di intervento 6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori".

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

Si applicano le condizioni e gli elementi di preferenza relativi al tipo di intervento 6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori".

6. Domanda di aiuto**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA, entro i termini indicato nel bando del Tipo di intervento 6.1.1, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali di AVEPA.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a. nelle situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di affitto: autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento ed alla conseguente assunzione degli eventuali impegni che ne derivano;
- b. nel caso di acquisizione di beni materiali, tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta secondo il modello predisposto da AVEPA che



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 189 di 290

- illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;
- c. dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello allegato al documento Indirizzi Procedurali Generali;
 - d. per domande presentate da imprese agricole associate, copia della deliberazione del Consiglio di amministrazione che approva la presentazione della domanda;
 - e. progetto che dimostri la creazione o sviluppo delle attività di diversificazione ed i requisiti di connessione come da allegato tecnico 11.1;
 - f. dichiarazione del richiedente attestante l'avvenuta presentazione della documentazione citata alle lettere h) e i) del paragrafo 3.2;
 - g. atti progettuali completi di relazione tecnica integrati da computo metrico estimativo analitico;
 - h. permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibita l'opera interessata qualora la documentazione non sia presente in allegato alla domanda, essa deve essere presentata, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione.
- In ogni caso, il richiedente deve:
- 1. presentare, in allegato alla domanda di aiuto, il progetto grafico delle opere da effettuare firmato da un professionista abilitato con allegata la dichiarazione del professionista in cui si attesta che l'intervento è conforme alle norme urbanistiche vigenti;
 - 2. inviare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, la copia della richiesta del permesso di costruire che è stata presentata in comune.
- Nel caso di mancata presentazione di tale documentazione nei termini sopra previsti, l'ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori due mesi dal termine di scadenza precedentemente fissato;
- i. denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, riportanti la destinazione dell'opera interessata e la data di presentazione al Comune. AVEPA verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune. Qualora la documentazione non sia presente in allegato alla domanda, essa deve essere integrata entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del decreto di concessione, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune.
 - j. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

I documenti indicati dalla lettera a. alla lettera j. sono considerati documenti essenziali, se dovuti ai fini degli interventi richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

7. Domanda di pagamento**7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

La domanda di pagamento deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7) secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali di AVEPA. Documenti specifici richiesti sono:

Per tutte le attività relative al punto a) del paragrafo 3.1:

- a. copia dei giustificativi della spesa sostenuta e dei relativi pagamenti
- b. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- c. dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia;

Per le attività relative alla lettera a), trattini da ii) e iii) del paragrafo 3.1:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 190 di 290

d. dichiarazione dell'iscrizione all'elenco delle fattorie sociali e/o didattiche se non già presente;

Per le attività relative alla lettera a), trattini da iv) e v) del paragrafo 3.1:

e. dichiarazione dell'avvenuta presentazione della S.C.I.A. al S.U.A.P.

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a. l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b. il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino 110 30172 Venezia - Mestre

Tel. 041.2795547, fax 041. 2795575

email: agroalimentare@regione.veneto.it



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 191 di 290

PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.itSito internet : <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it;PEC: protocollo@cert.avepa.it.Sito internet: <http://www.avepa.it/>**11. ALLEGATI TECNICI****11.1 ALLEGATO TECNICO - Progetto di creazione o sviluppo delle attività di diversificazione extra-agricole.**

Il Progetto è finalizzato a:

- i. dimostrare la creazione o lo sviluppo delle attività di diversificazione agricola verso attività non agricole;
- ii. dimostrare i requisiti di connessione con l'attività agricola;
- iii. consentire una visione globale dei fattori che caratterizzano la diversificazione dell'attività aziendale in attività extra agricole e che rappresentano la base sulla quale sono stati pianificati gli interventi;
- iv. permettere la verifica dell'attribuzione di alcuni criteri di priorità;
- v. permettere di verificare la coerenza tra gli interventi richiesti e le attività svolte;
- vi. definire i rapporti di connessione tra l'attività agricola e l'attività extra agricola evidenziandone i requisiti sulla base della normativa vigente; dove necessario dimostrare la prevalenza dei prodotti agricoli trasformati che derivano dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali dell'impresa agricola.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 192 di 290

Nome			Cognome/ Ragione Sociale		
Forma Giuridica					
Codice Fiscale			P.IVA		
Sett. di Attività	Codice Ateco principale				
	Altre classificazioni				
Localizzazione sede aziendale ove verranno effettuati gli interventi	Comune			Provincia	
	Indirizzo				
Tipologia di attività extra agricola sviluppata con il presente bando			Nuova attività	Sviluppo di attività preesistente	
1	di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli		☐	☐	
2.1	di fattoria sociale per l'erogazione di servizi rivolti a minori, anziani ed alla famiglia (vedi specifico riferimento alle tipologie descritte nel capitolo 5.1 Criteri di priorità e punteggi, Criteri 3.1 e 3.2)		☐	☐	
2.2	di fattoria sociale per l'erogazione di servizi non compresi nella tipologia succitata		☐	☐	
3	di fattoria didattica		☐	☐	
4.1	di attività agrituristica legata all'accoglienza in alloggi		☐	☐	
4.2	di attività agrituristica legata all'accoglienza in spazi aperti (agri-campeggi)		☐	☐	
4.3	di attività agrituristica in malga per la somministrazione di pasti, spuntini e bevande		☐	☐	
5	di turismo rurale		☐	☐	
6	di servizi ambientali		☐	☐	



66fa7140



1 L'IDEA DI DIVERSIFICAZIONE**1.1 Presentazione dell'idea o dello sviluppo dell'attività di diversificazione extra-agricola esistente**

- descrizione dell'iniziativa proposta, sottolineando l'originalità dell'idea imprenditoriale;
- punti di forza e di debolezza dell'attività che si va a creare /sviluppare;
- descrizione sintetica degli interventi di cui si chiede il finanziamento necessari per lo svolgimento dell'attività extra agricola finanziabile;
- descrizione dei prodotti/servizi extra agricoli anche in riferimento al collegamento dell'intervento con le produzioni e le attività agricole e forestali;
- collegamento dell'attività con eventuali riferimenti normativi relativi ad autorizzazioni all'esercizio, accreditamenti o quant'altro necessari per l'erogazione dell'attività.

1.2 Capitale umano a disposizione

- descrizione delle competenze possedute dalle risorse umane dell'azienda agricola, evidenziando le più significative esperienze di studio e lavorative in riferimento alle attività di diversificazione;
- descrizione delle attività e ruoli svolti in azienda dalle medesime risorse umane;
- descrizione, se attivati, dei rapporti di collaborazione/fornitura servizi con altri soggetti per l'espletamento dell'attività di diversificazione oggetto della domanda.

2 IL MERCATO DELL'INIZIATIVA**2.1 Le tipologie di clienti e le strategie di marketing**

- tipologia di cliente a cui ci si rivolge con l'attività proposta, stimandone il numero medio annuo che si pensa di coinvolgere a seguito dell'intervento;
- scelte promozionali e canali di vendita che si intende utilizzare.

3 LA CONNESSIONE CON L'ATTIVITA' AGRICOLA**3.1 Rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse**

- elementi che caratterizzano la connessione esistente tra l'attività agricola esercitata e le attività/prodotti extra agricole realizzate;
- dimostrazione per ogni specifico intervento, del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse.

A tal proposito si ritiene utile riferire che le attività di diversificazione devono svolgersi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse secondo le norme di seguito elencate :

- legge 18 agosto 2015 n. 114 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
- legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" come modificato dalla Legge regionale n. 35 del 24 dicembre 2013
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR) n. 44 /E del 14 maggio 2002 per le attività di trasformazione e di servizio



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 194 di 290

4 IL PIANO DELLE SPESE**4.1 Presentazione delle spese**

Illustrare il piano di spesa, dimensionando il medesimo sulla base delle tipologie di attività e degli interventi. Descrivere sinteticamente i beni individuati e la loro funzionalità per lo svolgimento dell'iniziativa.

quantità	Descrizione delle attività in preventivo	fornitore	n. preventivo/ tipologia se computo metrico	Importo totale delle spese previste (IVA esclusa)	Importo delle spese in domanda (IVA esclusa)	Tipo di attività
A) Ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili						
Totale macrovoce A						
B) Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature						
Totale macrovoce B						
C) Acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali						
Totale macrovoce C						
D) Spese generali collegate alle spese di cui alle lettere A) e B) (non più del 5% del totale)						
Totale macrovoce D						

Per ciascuna attività aggiungere linee testo se necessarie.

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)		
TOTALE GENERALE		

Firma del Richiedente

.....



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 195 di 290

**REGIONE DEL VENETO**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 35
codice misura	16 Cooperazione
codice sottomisura	16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
codice tipo intervento	16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroalimentare</i>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 196 di 290

INDICE

1	Descrizione generale	197
1.1	Descrizione tipo intervento	197
1.2	Obiettivi	197
1.3	Ambito territoriale di applicazione	197
2	Beneficiari degli aiuti.....	197
2.1	Soggetti richiedenti.....	197
2.2	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei partner.....	198
3	Interventi ammissibili.....	198
3.1	Descrizione interventi.....	198
3.2	Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	199
3.3	Impegni a carico del beneficiario	199
3.4	Vincoli e durata degli impegni.....	199
3.5	Spese ammissibili	199
3.6	Spese non ammissibili.....	200
3.7	Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	200
3.8	Requisiti obbligatori.....	200
4	Pianificazione finanziaria.....	200
4.1	Importo finanziario a bando.....	200
4.2	Aliquota ed importo dell'aiuto	200
4.3	Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	200
4.4	Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	201
4.5	Riduzioni e sanzioni.....	201
5	Criteri di selezione	201
5.1	Criteri di priorità e punteggi	201
5.2	Condizioni ed elementi di preferenza	202
6	Domanda di aiuto	202
6.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	202
6.2	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	202
7	Domanda di pagamento	203
7.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	203
7.2	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	203
8	Controllo degli impegni assunti dai beneficiari	203
9	Informativa trattamento dati personali.....	203
10	Informazioni, riferimenti e contatti	204
11	Allegati tecnici.....	205
11.1	Allegato tecnico - PIANO DI ATTIVITA'	205
11.2	Allegato tecnico – Tipo di intervento 16.4.1 - Tipologie di prodotti agricoli priorità 3.1 (allegato I del TFUE)	210



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 197 di 290

1. Descrizione generale**1.1 Descrizione tipo intervento**

La filiera corta è una filiera che coinvolge non più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

Un intermediario è un operatore che acquista il prodotto dall'agricoltore allo scopo di venderlo al consumatore finale.

Deve essere assicurata la rintracciabilità del prodotto, ossia dal prodotto deve essere possibile risalire al nome dell'impresa agricola produttrice.

Lo sviluppo delle filiere corte crea un legame più diretto tra imprese agricole e consumatore finale, consentendo alle prime di recuperare valore aggiunto e al secondo di trarre vantaggio di un rapporto qualità-prezzo più adeguato.

Lo sviluppo delle filiere corte comporta la creazione di un rapporto di fiducia tra agricoltura e cittadini, contribuendo al mantenimento della ricchezza all'interno del territorio e ad aumentare la sensibilità alla qualità e stagionalità del prodotto.

L'intervento sostiene la creazione e l'attività di Gruppi di Cooperazione (GC) formati da almeno due soggetti (partner) che operino nell'ambito delle filiere corte.

I GC presentano un Piano delle Attività che prevede la realizzazione di una serie di iniziative volte alla progettazione della filiera corta, al reclutamento e coordinamento degli operatori, alla costituzione del GC, alla gestione delle attività, compresa la partecipazione ad attività formative e la promozione e l'informazione finalizzata a far conoscere, ai potenziali clienti, i vantaggi e le caratteristiche delle filiere corte.

1.2 Obiettivi

Il tipo di intervento contribuisce direttamente alle Focus Area: 3A

Inoltre l'intervento contribuisce ai target delle focus area trasversali 1A e 1B.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2. Beneficiari degli aiuti

Il beneficiario del sostegno è il Gruppo di cooperazione (GC).

Il GC deve assumere una delle seguenti configurazioni:

- Tipo A) Consorzio di imprese, contratto di rete (rete- soggetto con personalità giuridica);
- Tipo B) forme organizzative create per la realizzazione del Piano delle Attività attraverso raggruppamenti temporanei: Reti-contratto, Associazioni Temporanee di Impresa o di Scopo.

I GC con forma giuridico-societaria di tipo A. devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Il raggruppamento temporaneo di tipo B può non essere già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno.

2.1 Soggetti richiedenti

Il soggetto richiedente è:

- A. il GC stesso nella configurazione Tipo A) (Consorzio di imprese, contratto di rete),
- B. il mandatario del raggruppamento nel caso il GC sia costituito come un raggruppamento temporaneo (Tipo B).

Il soggetto richiedente (Gruppo di Cooperazione) è un'aggregazione di soggetti privati.

Il GC può assumere le seguenti composizioni:

1	imprese agricole attive nel settore della produzione primaria
2	imprese agricole attive nel settore della produzione primaria e imprese di trasformazione e commercializzazione
3	imprese agricole attive nel settore della produzione primaria e imprese di servizi di ristorazione

Ciascuna composizione può essere integrata con associazioni dei consumatori.



66fa7140



Non sono ammessi GC formati da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei partner

Nel caso di raggruppamento temporaneo, il richiedente deve aver ricevuto un mandato collettivo, da parte di tutti gli altri soggetti partecipanti al GC per quanto riguarda: la presentazione della domanda, lo svolgimento del ruolo di coordinatore del Piano di attività, la presentazione del regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità, oltre a garantire trasparenza nel funzionamento ed assenza di conflitto di interessi nel processo decisionale.

Le imprese agricole attive nel settore della produzione primaria devono essere iscritte alla CCIAA, in possesso del codice primario di attività (ATECO 2007) A01 e disporre di almeno di una Unità tecnico economica, come definita dall'articolo 1 del DPR n. 503 del 01/12/2016, in Veneto.

Le imprese di trasformazione e commercializzazione devono essere iscritte alla CCIAA e in possesso dei seguenti codici primari di attività (ATECO 2007):

- 1) C 10 "Industrie alimentari", con esclusione di quelle individuate dai codici 10.2, 10.42, 10.52, 10.7, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.92;
- 2) C 11 "Industria delle bevande" con esclusione di quelle individuate dai codici 11.01, 11.05, 11.07;
- 3) G 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande;
- 4) G 47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati esclusi 47.23, 47.24, 47.26, 47.29.2 (pesci, pane e dolci, tabacco, caffè).

Le imprese di servizi di ristorazione devono essere iscritte alla CCIAA e in possesso dei seguenti codici primari di attività (ATECO 2007): I – "Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione".

I partner e i GC con personalità giuridica devono essere in possesso di un fascicolo aziendale.

Le associazioni di consumatori devono essere riconosciute ai sensi della legge regionale n. 27/2009 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo".

Ciascun soggetto tra quelli sopra elencati, ad esclusione delle associazioni di consumatori, può partecipare a un solo GC nell'ambito dell'intervento 16.4.1 nel corso del periodo di programmazione 2014-2020.

Non è consentito l'aiuto a favore di GC che abbiano già beneficiato di contributo nell'ambito dell'intervento 16.4.1 nel presente periodo di programmazione.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Tutti i soggetti che compongono il GC non devono trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16".

I suddetti criteri devono essere in possesso del soggetto richiedente e dei singoli partner partecipanti al GC al momento della presentazione della domanda e devono sussistere fino al termine previsto per la conclusione dell'operazione.

3. Interventi ammissibili

3.1 Descrizione interventi

Gli interventi riguardano:

- a) la costituzione del GC;
- b) le attività di progettazione della filiera corta;
- c) l'attività di animazione dell'area interessata al fine di ampliare la partecipazione al progetto;
- d) l'esercizio della cooperazione;
- e) l'attività di promozione e informazione. La promozione e informazione deve riguardare la filiera corta e relativi prodotti e non i singoli produttori che partecipano alla medesima e deve essere finalizzata a far conoscere ai potenziali clienti la nuova realtà, i vantaggi e le implicazioni derivanti dall'acquisto tramite filiera corta. Le azioni di informazione e promozione da realizzare non devono riguardare marchi commerciali. Le iniziative informative e promozionali devono essere realizzate in conformità alle linee guida regionali per l'informazione e l'utilizzo dei loghi, approvate con provvedimento regionale;
- f) l'attuazione di eventi formativi relative ai temi della commercializzazione e del marketing a favore dei soggetti componenti il GC.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 199 di 290

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

Gli interventi devono:

- a. avere per oggetto esclusivamente i prodotti agricoli così come definiti ai sensi dell'art. 2 numero 4 del regolamento UE n. 702/2014. Si definiscono prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- b. prevedere non più di un intermediario tra agricoltore e consumatore
- c. assicurare che al momento della vendita/somministrazione del prodotto sia immediatamente identificabile il nome dell'azienda agricola produttrice.
- d. Essere attivati sulla base di un Piano di attività che riguarda la cooperazione finalizzata alla filiera corta, elaborato secondo lo schema descritto dall'Allegato tecnico 11.1.
- e. Raggiungere il punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1 (criteri di priorità e punteggi)
- f. Riguardare attività di cooperazione che non sono già in atto. Un GC già esistente è ammissibile se intraprende una nuova attività di cooperazione.

Le suddette condizioni devono essere in possesso del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda e devono sussistere fino al termine previsto per la conclusione dell'operazione.

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Qualora il raggruppamento temporaneo non sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno il beneficiario presenta ad AVEPA l'atto relativo alla formalizzazione della collaborazione tra partner; secondo una delle forme previste al paragrafo 2.2

Il beneficiario e i partner devono:

- a) assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione e assenza di conflitto di interessi;
- b) attuare tutte le iniziative descritte nel Piano di Attività ed entro i tempi previsti;
- c) mantenere la configurazione giuridica e funzionale del GC per tutta la durata del Piano di attività ;
- d) commercializzare (ad esclusione delle associazioni di consumatori), per tutta la durata del Piano di Attività, le tipologie di prodotti dichiarati in sede di presentazione della domanda di aiuto.

La composizione della partnership non può essere modificata dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno e sino alla pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno.

Dopo tale data al beneficiario e ai partner, si applicano le disposizioni del paragrafo "2.8.5 Variabilità del soggetto titolare della domanda di aiuto" degli Indirizzi procedurali generali del PSR

Le iniziative e i materiali e gli strumenti informativi realizzati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi...), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali (www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita).

3.4 Vincoli e durata degli impegni

Il beneficiario e i partner devono adempiere agli impegni entro il termine previsto per la conclusione dell'intervento.

3.5 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di attività da:

- ogni singolo componente del GC nel caso il GC sia costituito come un raggruppamento temporaneo (Rete-contratto, Associazione Temporanea di Impresa o di Scopo);
- GC quando lo stesso sia un consorzio di imprese o un , contratto di rete- soggetto con personalità giuridica;

Sono ammissibili:

- a) spese amministrative e legali per la costituzione del GC;
- b) spese per la progettazione della filiera corta (onorari di consulenti e collaboratori esterni);



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 200 di 290

- c) costi di animazione nell'area interessata al fine di ampliare la partecipazione al progetto (es. ricerca di partner, comunicazione e informazione, organizzazione riunioni e incontri , acquisizione di consulenze specifiche);
- d) costi di esercizio della cooperazione:
 - ad es. noleggi, gestione siti web, per affitto e pulizia locali, utenze (acqua, gas, energia elettrica), riscaldamento e condizionamento,
 - spese di personale direttamente impiegato nell'attività
 - spese sostenute per missioni e trasferte effettuate in Italia e all'estero e direttamente imputabili alle iniziative indicate nel piano di attività ed appartenenti essenzialmente alle seguenti tipologie: spese per percorsi in auto (chilometriche), pedaggi autostradali, biglietti aerei e ferroviari, spese per vitto (per trasferta non inferiore alle 8 ore spesa per un pasto entro il limite di €22,26; per trasferta non inferiore alle 12 ore spesa per due pasti entro il limite di €44,26) e per pernottamenti (in alberghi appartenenti alla categoria massima "4 stelle"). I costi per percorrenze chilometriche effettuate in auto sono rimborsati, nel caso di utilizzo di mezzo proprio e/o aziendale, in misura pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde in vigore il primo giorno del mese. Sono altresì ammesse le spese relative a viaggi eseguiti con altri mezzi pubblici, nonché pagamenti di parcheggi qualora opportunamente documentati;
- e) costi per le attività di promozione e informazione sulla filiera corta:
 - attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei prodotti presso i consumatori attraverso i mezzi di comunicazione
 - organizzazione e/o partecipazione a fiere, esposizioni o manifestazioni.
- f) costi per l'organizzazione di specifici eventi formativi sulle tematiche relative alla commercializzazione e al marketing a favore dei soggetti aderenti al GC (spese per docenze, affitto sale riunioni, ecc.).

3.6 Spese non ammissibili

Le spese non ammissibili sono definite dal paragrafo 8.1 del PSR e nel documento di "Indirizzi procedurali generali" del PSR.

Non sono ammissibili spese di investimento (es. acquisto di attrezzature, immobili ed impianti)

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del GC, sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai partecipanti al GC, nonché tutte le spese che hanno una funzionalità indiretta sul progetto.

Non sono inoltre ammissibili spese per il sostegno a marchi commerciali o alle singole aziende.

Le spese di personale riferite a titolari di imprese individuali, legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo sono escluse dal finanziamento

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Le attività ammesse a finanziamento devono essere realizzate e concluse entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA.

3.8 Requisiti obbligatori

Non sono previsti requisiti specifici.

4. Pianificazione finanziaria**4.1 Importo finanziario a bando**

L'importo a bando è pari a 500.000,00 euro.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

L'aiuto è pari al 70% della spesa ammessa.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

L'importo minimo di spesa ammessa è pari a euro 10.000,00.

L'importo massimo di spesa ammessa è pari a euro 50.000,00.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 201 di 290

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste al paragrafo 2.1 degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR.

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione**5.1 Criteri di priorità e punteggi**

Il quadro dei criteri di priorità e relativi punteggi sono definiti dalla DGR n. 1788 del 17/11/2016 e s.m.i.. Le graduatorie di merito nell'ambito della sottomisura 16.4 sono stabilite secondo i criteri di priorità come sotto declinati.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a **36 punti**.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative al tipo di intervento.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Principio di selezione 16.4.1.1: numero di partecipanti al GC

Criterio di priorità 16.4.1.1.1: sottoscrittore del GC	Punti
numero soggetti > 25	20
20 < numero soggetti ≤ 25	18
16 < numero soggetti ≤ 20	16
12 < numero soggetti ≤ 16	14
9 < numero soggetti ≤ 12	11
6 < numero soggetti ≤ 9	8
3 < numero soggetti ≤ 6	5

Criteri di assegnazione

Il punteggio viene attribuito sulla base del numero dei soggetti partecipanti al gruppo di cooperazione.

Principio di selezione 16.4.1.2 : tipologia di partecipanti al GC

Criterio di priorità 2.1: tipologia di partecipanti al GC	Punti
produttori primari + imprese di commercializzazione o operatori della ristorazione) + consumatori in forma associata	35
produttori primari + imprese di commercializzazione o operatori della ristorazione	30
produttori primari + imprese di trasformazione + consumatori in forma associata	25
produttori primari + imprese di trasformazione	15
produttori primari + consumatori in forma associata	10

Criteri di assegnazione

Il punteggio viene attribuito sulla base della tipologia dei soggetti sottoscrittori del gruppo di cooperazione.

Principio di selezione 16.4.1.3 gamma di prodotti

Criterio di priorità 16.4.1.3.1: tipologie di prodotti commercializzati	Punti
numero tipologie > 10	20
8 < numero tipologie ≤ 10	18



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 202 di 290

6 < numero tipologie ≤ 8	15
4 < numero tipologie ≤ 6	12
2 < numero tipologie ≤ 4	10

Criteri di assegnazione

Il punteggio viene attribuito sulla base del numero di tipologie dei prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato di Funzionamento della UE ad esclusione dei prodotti derivanti dalla pesca e dalla selvicoltura.

Principio di selezione 16.4.1.4 azioni di accompagnamento

Criterio di priorità 16.4.1.4.1: % spesa ammessa :	Punti
% > 55	25
45 < % ≤ 55	20
35 < % ≤ 45	15
25 < % ≤ 35	12
15 < % ≤ 25	10

Criteri di assegnazione

Il punteggio viene attribuito sulla base della % spesa ammessa per:

- animazione;
- corsi di formazione su aspetti commerciali;
- informazione al consumatore su educazione alimentare;
- informazione presso punto vendita;
- informazione su mezzi di comunicazione;
- partecipazione a fiere;

rispetto al totale della spesa ammessa del progetto.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente della data di nascita del richiedente (e quindi attribuendo precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese ed anno di nascita).

Nel caso il richiedente (GC o mandatario del raggruppamento temporaneo) sia una società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore.

6. Domanda di aiuto**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

La domanda di aiuto deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURV, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai manuali Avepa.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) Mandato collettivo al soggetto richiedente, da parte di altri soggetti privati per la presentazione della domanda, per lo svolgimento del ruolo di coordinatore del Piano delle attività, per la presentazione del regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità, nonché garantisca trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed assenza di conflitto di interessi.
- b) Atto di costituzione del GC con allegato regolamento interno di funzionamento del GC.
L'Atto di costituzione del GC con allegato regolamento interno di funzionamento dello stesso deve comunque essere presentato entro 30 giorni data di pubblicazione sul BUR del provvedimento di concessione del contributo.
- c) Piano di attività redatto secondo il modello di cui all'allegato 11.1.
- d) Tre preventivi analitici per ogni bene/servizio e consulenza previsti (punti a), b), c), e) e f) del paragrafo 3.5) e per noleggi, gestione siti web, pulizia locali. Le tre offerte devono essere intestate ai singoli partner di progetto che sosterranno le spese e devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (ad esempio, elenco delle attività eseguite, curricula delle



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 203 di 290

pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione dell'incarico (ad esempio, piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione, ecc.) e sui costi di realizzazione; in allegato alla documentazione è presente il quadro di raffronto e la relazione che illustra la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.

- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

I documenti indicati ai punti da a) a e) sono considerati essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio unitamente alla domanda implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

7. Domanda di pagamento**7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, da ogni singolo partner del G.C. secondo le modalità previste dal documento di Indirizzi procedurali generali del PSR e dai manuali Avepa.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto ogni singolo beneficiario partner del GC deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi procedurali generali del PSR (paragrafo 2.4.7) e dai Manuali di AVEPA.

Alla domanda di saldo, il soggetto di mandatario o coordinatore della partnership, deve presentare inoltre i seguenti documenti:

- Riepilogo delle spese sostenute dai singoli partner, suddiviso per le tipologie di spesa previste nel Piano di Attività.
- Relazione finale dell'attività del GC completa delle informazioni sulla realizzazione degli interventi sostenuti previsti nel Piano di Attività.

8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 204 di 290

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel.041/2795547 – Fax 041/2795575

email: agroalimentare@regione.veneto.it

PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 205 di 290

11. Allegati tecnici**11.1 Allegato tecnico - PIANO DI ATTIVITA'**

DENOMINAZIONE G.C.	

SOGGETTO MANDATARIO/COORDINATORE	

COMPOSIZIONE G.C.

Ragione sociale	P. IVA	TIPOLOGIA (es. impresa agricola, impresa di trasformazione, ecc.)	CODICE ATECO (2007) PRIMARIO

OBIETTIVO

RISULTATI ATTESI

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Tipologia tab. 11.2	Beneficiario/partner	Descrizione dettagliata
1		
2		
3		

DESCRIZIONE GENERALE DELL'ATTIVITA'

Dimostrazione rispetto criterio filiera corta:
Modalità di identificazione azienda agricola produttrice in fase di vendita/somministrazione del prodotto:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 206 di 290

DESCRIZIONE DI OGNI SINGOLO INTERVENTO

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
Costituzione GC	
Animazione	
Esercizio della cooperazione	
Promozione/informazione	
Attività formative	



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

PIANO FINANZIARIO SUDDIVISO PER ATTIVITA' (IN DOMANDA DI AIUTO)

Tipologia	Soggetti attuatori	Descrizione dei costi	importo
Costituzione GC		-	
		-	
		-	
		Totale	
Animazione GC		-	
		-	
		-	
		Totale	
Esercizio della cooperazione		-	
		-	
		-	
		Totale	
Promozione/informazione		-	
		-	
		-	
		Totale	
Attività formative			
		Totale	
		Totale progetto	

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	IMPORTO
Animazione;		
Corsi di formazione su aspetti commerciali		
Informazione al consumatore su educazione alimentare		
Informazione presso punto vendita		
Informazione su mezzi di comunicazione		
Partecipazione a fiere		



66f87140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 208 di 290

TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ (DIAGRAMMA DI GANTT) IN DOMANDA DI AIUTO

MESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ATTIVITÀ																								
1.																								
2.																								
3.																								
4.																								
5.																								
6.																								
7.																								
8.																								
9.																								
10.																								
11.																								



66f87140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 209 di 290

Denominazione soggetto:		A	B	C = A / B	D	E = C x D
		Costi annuali	Numero giornate lavorative per anno	Costo giornaliero	Numero di giorni lavorati nel programma	Costi Eleggibili
Categoria Personale						
Tempo Indeterminato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Tempo Determinato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Totale						
Note alla voce Personale (nome, cognome, curriculum e attività previste):						
Note alle altre voci di spesa inserite in domanda di aiuto (missioni, ecc.):						



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 210 di 290

11.2 Allegato tecnico – Tipo di intervento 16.4.1 - Tipologie di prodotti agricoli priorità 3.1 (allegato I del TFUE)

Tipologia	Descrizione
1	Carni e preparazioni a base di carne, grassi animali commestibili
2	Latte e derivati del latte
3	Uova
4	Miele e derivati dell'apicoltura
5	Piante vive e prodotti della floricoltura
6	Ortaggi, frutta preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
7	Cereali e preparati a base di semi e cereali
8	Piante medicinali
9	Oli vegetali
10	Vini
11	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
12	Aceti
13	Altri prodotti dell'allegato I non ricompresi nelle voci precedenti



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 211 di 290



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 35)
codice misura	16 – Cooperazione (art. 35)
codice sottomisura	16.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali
codice tipo intervento	16.6.1 - Sostegno alle filiere per l'approvvigionamento di biomasse nel settore alimentare, energetico e per i processi industriali
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste</i>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 212 di 290

INDICE

1.	Descrizione generale	213
1.1.	Descrizione tipo intervento	213
1.2.	Obiettivi	213
1.3.	Ambito territoriale di applicazione	213
2.	Beneficiari degli aiuti	213
2.1	Soggetti richiedenti	213
2.2	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	213
3	Interventi ammissibili.....	214
3.1	Descrizioni interventi.....	214
3.2	Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	214
3.3	Impegni a carico del beneficiario	214
3.4	Vincoli e durata degli impegni.....	214
3.5	Spese ammissibili	215
3.6	Spese non ammissibili.....	215
3.7	Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi.....	215
4	Pianificazione finanziaria.....	215
4.1	Importo finanziario a bando.....	215
4.2	Aliquota ed importo dell'aiuto.....	215
4.3	Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	215
4.4	Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni.....	216
4.5	Riduzioni e sanzioni.....	216
5	Criteri di selezione	216
5.1	Criteri di priorità e punteggi	216
5.2	Condizioni ed elementi di preferenza.....	217
6	Domanda di aiuto.....	217
6.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto	217
6.2	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	217
7	Domanda di pagamento.....	218
7.1	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	218
7.2	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento	218
8	Controllo degli impegni a carico dei beneficiari	218
9	Informativa trattamento dati personali	218
10	Informazioni, riferimenti e contatti	219
11	ALLEGATI TECNICI	220
11.1	Allegato tecnico – Definizioni.....	220
11.2	Allegato tecnico Piano di Attività.....	221
11.3	Allegato tecnico - Tabella 1	228



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 213 di 290

1. Descrizione generale**1.1. Descrizione tipo intervento**

Il tipo intervento si prefigge di sostenere la costituzione di Gruppi di Cooperazione (GC) per l'approvvigionamento delle biomasse da utilizzare nella produzione di energia.

Il sostegno è reso disponibile per catalizzare iniziative di gestione collettiva di determinati aspetti connessi ai processi di produzione, secondo modalità e modelli atti a rendere possibile economicamente e ambientalmente il recupero di biomasse aziendali, nonché l'eventuale loro trattamento ai fini di un successivo impiego energetico.

Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis" e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/2013 del 24/12/2013.

1.2. Obiettivi

Focus Area 5C: Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio della Regione del Veneto.

2. Beneficiari degli aiuti**2.1 Soggetti richiedenti**

Il soggetto beneficiario del sostegno è il mandatario del GC.

Ai fini del presente bando, i GC sono partenariati pubblici/privati in cui almeno uno dei soggetti componenti ha la qualifica di impresa operante nel settore agricolo o forestale, o loro associazione. Possono farne parte anche altri soggetti funzionali allo svolgimento delle attività finalizzate alla creazione di nuove filiere verticali o orizzontali per l'approvvigionamento di biomassa proveniente dal settore agricolo o forestale. Il GC promuove e coordina le operazioni suddette nell'ambito di un apposito Piano di attività.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a) Il GC deve essere costituito da almeno 2 soggetti, di cui almeno uno, deve essere un'impresa che opera nel settore forestale/agricolo.
- b) Il richiedente/mandatario, al fine di essere riconosciuto come rappresentante del gruppo, deve aver ricevuto un mandato collettivo, da parte degli altri soggetti (pubblici e/o privati) mandanti, per quanto riguarda:
 - la presentazione della domanda;
 - lo svolgimento del ruolo di coordinatore del Piano delle attività del GC;
 - la presentazione del regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e precisa attribuzione delle responsabilità, oltre a garantire trasparenza nel funzionamento ed assenza di conflitto di interessi nel processo decisionale.
- c) La maggioranza delle imprese coinvolte nel GC (>50%) deve possedere almeno una sede (legale/operativa) in Veneto.
- d) Il richiedente può presentare una sola domanda per bando.
- e) Tutti i soggetti del GC devono partecipare attivamente al Piano delle Attività.
- f) Tutti i soggetti che compongono il GC, qualora ne fossero sprovvisti, prima della presentazione della domanda, devono essere iscritti nell'Anagrafe del settore primario ed aver costituito il fascicolo aziendale.
- g) Tutti i soggetti che compongono il GC non devono trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

I suddetti criteri devono essere presenti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del cronoprogramma (diagramma di GANTT).



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 214 di 290

Il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità anche di un solo partner determina la decadenza della domanda.

3 Interventi ammissibili**3.1 Descrizioni interventi**

Costituzione di GC finalizzati alla creazione di nuove filiere, sia orizzontali che verticali, per l'approvvigionamento delle biomasse da utilizzare nella produzione di energia. A tal fine gli interventi ammissibili riguardano le operazioni direttamente o indirettamente connesse a tale scopo:

- Attività amministrative e di coordinamento del GC,
- Attività predisposizione del progetto esecutivo di filiera,
- Attività di esercizio della cooperazione
- Attività di animazione dell'area interessata al fine di ampliare la partecipazione al progetto
- Attività di formazione per l'attuazione di specifici corsi sulle tematiche relative all'approvvigionamento delle biomasse per le imprese e gli operatori coinvolti nel GC.

Gli interventi dovranno essere presentati nell'ambito di Piani di attività, articolati in moduli riferibili alle tematiche e agli obiettivi del tipo intervento.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a. Rispetto dei limiti di spesa ammissibile indicata al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1.
 - b. Piano di attività, elaborato e presentato secondo lo schema descritto in allegato tecnico 11.2.
 - c. Il sostegno è concesso ai soli Piani che assicurano un approvvigionamento sostenibile della biomassa. A tal fine sono ammessi i soli approvvigionamenti di biomassa residuale dei processi produttivi, classificabile come sottoprodotto alle condizioni previste dall'articolo 184 bis, 184 ter e 185 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.. Sono, pertanto, esclusi gli approvvigionamenti di biomassa dedicata agricola e/o forestale che comportano degli input energetici per il loro ottenimento.
 - d. La fonte del materiale utilizzato per la produzione della biomassa deve fare riferimento all'ambito regionale, da intendersi in quanto sede operativa di soggetti produttori che conducono le superfici di origine delle biomasse.
- Il criterio di ammissibilità di cui al punto c., deve essere mantenuto, senza interruzioni, fino al termine del periodo vincolativo, coincidente con il termine del cronoprogramma (diagramma di GANTT).

3.3 Impegni a carico del beneficiario

- a. Il soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione dell'aiuto, presenta ad AVEPA l'atto relativo alla formalizzazione della collaborazione tra partner, secondo una delle forme giuridiche, amministrative e gestionali, di collaborazione tra imprese o soggetti giuridici, previste dall'ordinamento giuridico italiano.
- b. I soggetti appartenenti al GC si impegnano nella creazione della filiera descritta nell'ambito del Piano delle attività.
- c. La composizione della partnership non può essere modificata dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno. Dopo tale data al beneficiario e ai partner, si applicano le disposizioni del paragrafo "2.8.5 Variabilità del soggetto titolare della domanda di aiuto" degli Indirizzi procedurali generali.
- d. I partecipanti al GC sono responsabili dell'avvio e/o dell'attuazione delle operazioni, che dovranno concludersi entro i termini previsti dal Piano delle attività.
- e. Al termine delle attività il beneficiario/mandatario deve presentare una relazione finale che descriva il conseguimento degli obiettivi previsti/raggiunti, i soggetti coinvolti, la descrizione della filiera, dando riscontro a quanto previsto nel Piano delle attività.
- f. Le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto delle operazioni finanziate, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee Guida regionali (www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita).

3.4 Vincoli e durata degli impegni

Il beneficiario e i partner devono adempiere agli impegni entro il termine previsto nel cronoprogramma.



66fa7140



3.5 Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute dal GC e dai suoi componenti per l'attuazione dei singoli interventi previsti dal "Piano di attività":

- a. Spese amministrative e legali per la costituzione del GC;
- b. Spese per la predisposizione del progetto esecutivo della filiera e dello studio di fattibilità;
- c. Spese di personale dipendente direttamente impiegato nell'attività, missioni e trasferte;
- d. Costi indiretti ad es. noleggi, gestione siti web, spese postali, telefoniche, per affitto e pulizia locali, utenze (acqua, gas, energia elettrica), riscaldamento e condizionamento. Tali spese sono ammissibili nel limite massimo del 15% delle spese relative al personale;
- e. Spese per consulenze specialistiche; le consulenze esterne dovranno essere specifiche e strategiche ai fini della realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico;
- f. Spese per attività di animazione del territorio, di informazione e comunicazione e di divulgazione dei risultati;
- g. Spese per l'attuazione di specifici corsi sulle tematiche relative all'approvvigionamento delle biomasse per le imprese e gli operatori coinvolti nel GC (spese per docenze, affitto sale riunioni, ecc.).

3.6 Spese non ammissibili

- a. Oltre alle tipologie di spese non ammissibili ai sensi del PSR, come richiamate dal documento Indirizzi Procedurali Generali, non sono comunque ammissibili le seguenti:
 - spese di investimento (es. acquisto di attrezzature, immobili ed impianti) e per beni materiali.
 - spese per il sostegno a marchi commerciali o alle singole aziende.
 - spese per gli approvvigionamenti di biomassa dedicata agricola e/o forestale che comportano degli input energetici per il loro ottenimento.
- b. Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del GC, sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai partecipanti al GC, nonché tutte le spese che hanno una funzionalità indiretta sul progetto.

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione delle operazioni ammesse, e la presentazione della richiesta di saldo, sono ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA.

4 Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

Per il Tipo di intervento 16.6.1 a valere sulla Focus Area 5C, l'importo a bando è pari a 500.000,00 euro.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa ammissibile del progetto deve essere pari o superiore a 10.000,00 €, fino ad un importo massimo di 50.000,00 €.

Agli aiuti previsti dal presente tipo di intervento si applicano le condizioni di cui al Regolamento n. 1407/2013 relativo agli "aiuti de minimis" e l'importo complessivo degli aiuti concessi ad un beneficiario "impresa unica" non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Si applicano i limiti e le condizioni previste al paragrafo 5.4 degli Indirizzi Procedurali Generali.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 216 di 290

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 come articolate nel capitolo 5.1 degli Indirizzi Procedurale Generali del PSR.

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5 Criteri di selezione**5.1 Criteri di priorità e punteggi**

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le domande presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 30 punti. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1) Principio di selezione 16.6.1.1: Sistemi di certificazione	
Criterio di priorità 1.1	Punti
1.1.1 I soggetti partecipanti al Gruppo di Cooperazione possiedono boschi con certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)	30
1.1.2 I soggetti partecipanti al Gruppo di Cooperazione possiedono un Certificato della Catena di Custodia (CoC)	20
1.1.3 I soggetti partecipanti al Gruppo di Cooperazione possiedono altre forme di certificazione	15
Criterio di assegnazione Il punteggio 1.1.1 è attribuito al Gruppo di Cooperazione 16.6 che possieda/gestisca boschi con certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS). Il punteggio 1.1.2 è attribuito al Gruppo di Cooperazione 16.6 dotato di Catena di Custodia certificata CoC. Il punteggio 1.1.3 è attribuito al Gruppo di Cooperazione 16.6 dotato di altri tipi di certificazione quali ISO 9002, ISO 14000, EMAS.	
2) Principio di selezione 16.6.1.2: Localizzazione in aree con svantaggi stagionali o orografici	
Criterio di priorità 2.1	Punti
2.1.1 La sede operativa del capofila è localizzata in Comuni con svantaggi stagionali, orografici	35
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito in funzione della localizzazione della sede operativa del capofila con riferimento al Comune di cui all'elenco riportato nella tabella allegata. La tabella considera come svantaggio stagionale l'indice di boscosità e l'indice della frammentazione della proprietà; come svantaggio geomorfologico la pendenza media del Comune; il punteggio è dato dalla sommatoria dei 3 parametri.	
Criterio di priorità 2.2	Punti
2.2.1 Investimento ubicato in Comuni a bassa naturalità	15
2.2.2 Investimento ubicato in Comuni a media-bassa naturalità	13
2.2.3 Investimento ubicato in Comuni a media-alta naturalità	11
Criterio di assegnazione Si applica agli investimenti ubicati nei Comuni di Collina (base ISTAT) classificati in base ai dati della carta forestale, elencati in tabella 2 allegata. Nel Comune di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie	



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 217 di 290

dell'investimento.	
3) Principio di selezione 16.6.1.3: Tipologia di filiera	
Criterio di priorità 3.1	Punti
3.1.1 Priorità ai GC finalizzati alla costituzione di filiere verticali	20
Criterio di assegnazione	
Il punteggio è attribuito in relazione al tipo di filiera proposta dal Piano delle Attività del GC attribuendo il relativo valore alle sole filiere verticali	

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio sarà data priorità alla domanda che prevede la spesa ammessa maggiore.

6 Domanda di aiuto**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

La domanda di aiuto deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali generali PSR e dai Manuali AVEPA.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a. Documentazione comprovante il punteggio relativo al criterio di priorità:
 - 1.1.1 "I soggetti partecipanti al Gruppo di Cooperazione possiedono boschi con certificato di Gestione Forestale Sostenibile (GFS)"
 - 1.1.2 "I soggetti partecipanti al Gruppo di Cooperazione possiedono un Certificato della Catena di Custodia (CoC)"
 - 1.1.3 "I soggetti partecipanti al Gruppo di Cooperazione possiedono altre forme di certificazione"
- b. Mandato collettivo al soggetto richiedente, da parte di altri soggetti pubblici e/o privati per la presentazione della domanda, per lo svolgimento del ruolo di coordinatore del Piano delle attività, per la presentazione del regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità, nonché garantisca trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed assenza di conflitto di interessi.
- c. Piano delle attività, redatto secondo il modello di cui all'allegato tecnico 11.2.
- d. La domanda di aiuto deve essere presentata, dal soggetto coordinatore, secondo le modalità previste nel documento di Indirizzi Procedurali Generali e la modulistica adottata da AVEPA.
- e. Tre preventivi analitici per ogni servizio e consulenza previsti; le tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (ad esempio, elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione dell'incarico (ad esempio, piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione, ecc.) e sui costi di realizzazione. Allegata a tale documentazione vi sarà il quadro di raffronto e la relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido
- f. Solo per gli Enti Pubblici, documentazione relativa agli incarichi conferiti ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.
- g. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello allegato al documento Indirizzi Procedurali Generali
- h. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

I documenti indicati dalla lettera b) alla lettera h) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio (lettera a.), implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi richiesti in domanda.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 218 di 290

7 Domanda di pagamento**7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali di AVEPA. Ulteriori documenti specifici richiesti sono descritti ai punti successivi:

- Relazione finale che descrive il conseguimento degli obiettivi previsti/raggiunti, i soggetti coinvolti, la descrizione della filiera, dando riscontro a quanto previsto nel Piano delle attività.
- Riepilogo delle spese sostenute dai singoli partner, suddiviso per le tipologie di spesa previste nel Piano di Attività
- Solo per gli Enti Pubblici e gli Organismi di diritto pubblico, documentazione relativa all'appalto per i lavori relativi alla progettazione, direzione lavori ed esecuzione, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.
- Copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

8 Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9 Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 219 di 290

947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli "*Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso*" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10 Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494

email: adgfeasrparchiforeste@regione.veneto.it

PEC: adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it

Sito internet : <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 220 di 290

11 ALLEGATI TECNICI**11.1 Allegato tecnico – Definizioni**

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

-**"gruppo di cooperazione"**: un raggruppamento di imprese indipendenti, tra cui start-up, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di consulenza e / o organismi di ricerca, Enti pubblici– che stimolino attività economico/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze, oltre a contribuire efficacemente al trasferimento di conoscenze, creazione di reti e la diffusione delle informazioni tra le imprese del gruppo.

-**"mandatario"** soggetto che presenterà la "domanda" contenente il Piano delle attività in nome e per conto di una pluralità di beneficiari (soggetti mandanti) e assumerà la funzione di coordinamento generale. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'organismo pagatore regionale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione del progetto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto.

-**"mandato"** deve risultare da scrittura privata autenticata che dovrà essere sottoscritta entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. All'interno dell'atto costitutivo, od in un documento ad esso allegato, vengono individuati gli impegni e le responsabilità reciproche nell'ambito di realizzazione della filiera, compresa l'eventuale costituzione, tra i partecipanti, di apposita polizza fideiussoria al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti.

-**"filieri verticali"**, devono essere compresi 2 o più soggetti diversi, appartenenti alle seguenti categorie; di cui, almeno uno, deve essere un'impresa che opera nel settore forestale/agricolo;

- a) produttori della biomassa;
- b) soggetti che operano il trattamento, finalizzato direttamente ai fini energetici, del materiale di cui i produttori garantiscono l'approvvigionamento. I soggetti che operano il trattamento possono coincidere con i soggetti produttori della biomassa;
- c) soggetti che coordinano l'attività di organizzazione (compresa l'attività di animazione) e gestione della filiera;
- d) soggetti che commercializzano la biomassa trasformata (es. pellet, cippato, bricchetti, concimi, biogas ecc.);
- e) soggetti che forniscono consulenza aziendale;
- f) soggetti che erogano il servizio di formazione agli operatori della filiera.

-**"filieri orizzontali"**, devono essere costituite da soggetti appartenenti alla stessa categoria (produttori, trasformatori o commercializzatori di biomasse), ed eventualmente dai soggetti di cui ai numeri c) ed e) del precedente punto.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 221 di 290

11.2 Allegato tecnico Piano di Attività

Il “Piano di attività” è il documento progettuale di riferimento e deve obbligatoriamente contenere i seguenti capitoli (eventualmente, in base alle necessità descrittive, approfonditi attraverso ulteriori paragrafi), quanto meglio articolati e puntualizzati:

DENOMINAZIONE G.C.	
SOGGETTO MANDATARIO/COORDINATORE	

COMPOSIZIONE G.C.: elenco dei soggetti partecipanti al GC (beneficiario e affiliati), loro descrizione, ruolo nel GC e modalità di aggregazione.

	Ragione sociale	P. IVA	CATEGORIA (es. soggetto privato/pubblico impresa agricola, impresa forestale, ecc)	DESCRIZIONE BENEFICIARIO/PARTECIPANTE	RUOLO/ATTIVITA'
1					
2					
3					
4					
5					

SINTESI DEL PROGETTO

OBIETTIVO: descrizione degli obiettivi e delle attività del GC

RISULTATI ATTESI: descrizione dei risultati attesi



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 222 di 290

TIPOLOGIA DI FILIERA: descrizione della filiera orizzontale o verticale che si intende creare

AMBITO TERRITORIALE: descrizione del territorio nel quale si intende creare la filiera

BIOMASSA: descrizione della biomassa di cui le aziende agricole o forestali sono produttori, trasformatori o commercializzatori

ATTIVITÀ finalizzate alla costituzione della filiera

VANTAGGIO: descrizione della convenienza economica/sociale nella realizzazione della filiera



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 223 di 290

DESCRIZIONE DI OGNI SINGOLO INTERVENTO

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
Attività amministrative e di coordinamento del GC	
Attività predisposizione del progetto esecutivo di filiera	
Attività di esercizio della cooperazione	
Attività di animazione dell'area interessata al fine di ampliare la partecipazione al progetto	
Attività di formazione per l'attuazione di specifici corsi sulle tematiche relative all'approvvigionamento delle biomasse per le imprese e gli operatori coinvolti nel GC	



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

PIANO FINANZIARIO SUDDIVISO PER ATTIVITA' piano finanziario, la dimensione economica complessiva stimata e la convenienza economica per la realizzazione della filiera

Tipologia	Soggetti attuatori	Descrizione dei costi	Importo
Spese amministrative e legali per la costituzione del GC		-	
		-	
		Totale	
Spese per la predisposizione del progetto esecutivo della filiera		-	
		-	
		Totale	
Spese per la predisposizione dello studio di fattibilità		-	
		-	
		Totale	
Spese di personale		-	
		-	
		Totale	
Missioni e trasferte		-	
		-	
		Totale	
Costi indiretti		-	
		-	
		Totale	
Spese per consulenze specialistiche		-	
		-	
		Totale	
Spese per attività di divulgazione dei risultati		-	
		-	
		Totale	
Spese per attività di		-	



66f87140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

animazione del territorio	-		
	-		
Spese per attività di informazione e comunicazione	Totale		
	-		
	-		
	-		
	Totale		
Spese per l'attuazione di specifici corsi	-		
	-		
	-		
	Totale		
	Totale progetto		



66f87140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 226 di 290

TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ (DIAGRAMMA DI GANTT) IN DOMANDA DI AIUTO

MESE ATTIVITÀ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.																								
2.																								
3.																								
4.																								
5.																								
6.																								
7.																								
8.																								
9.																								
10.																								
11.																								



66f87140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 227 di 290

Denominazione soggetto:		A	B	C = A / B	D	E = C x D
		Costi annuali	Numero giornate lavorative per anno	Costo giornaliero	Numero di giorni lavorati nel programma	Costi Eleggibili
Categoria Personale						
Tempo Indeterminato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Tempo Determinato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Totale						
Note alla voce Personale (nome, cognome, curriculum e attività previste):						
Note alle altre voci di spesa inserite in domanda di aiuto (missioni, ecc.):						

Data

Firma beneficiario



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 228 di 290

11.3 Allegato tecnico - Tabella 1

I Comuni montani o parzialmente montani corrispondono a quelli con indice di densità viaria silvopastorale presente.

Comune	Svantaggio geomorfologico	PUNTI	Indice di boscità	PUNTI	Indice di frammentazione normale	PUNTI	Indice di densità viaria silvopastorale	PUNTI	TOTALE PUNTI
Campolongo sul Brenta	52,09%	15	82,19%	15	61,35%	5	14,5	15,00	50
Posina	60,81%	15	82,17%	15	66,87%	5	13,6	15,00	50
Lastebasse	53,10%	15	85,48%	15	75,27%	5	13,5	15,00	50
San Nazario	59,78%	15	72,51%	15	72,48%	5	10,7	15,00	50
Laghi	58,78%	15	80,83%	15	67,24%	5	7,5	15,00	50
Agordo	50,12%	15	65,31%	15	39,35%	3	14,9	15,00	48
Cencenighe Agordino	66,00%	15	76,46%	15	35,82%	3	10,8	15,00	48
Valstagna	54,30%	15	78,32%	15	46,40%	3	14,4	15,00	48
Pedemonte	66,43%	15	89,25%	15	43,18%	3	14,3	15,00	48
Valle di Cadore	54,47%	15	85,40%	15	47,83%	3	13,8	15,00	48
Lorenzago di Cadore	53,90%	15	71,50%	15	44,59%	3	13,5	15,00	48
Longarone	66,98%	15	74,28%	15	30,75%	3	10,2	15,00	48
Sospirolo	63,44%	15	60,58%	15	37,39%	3	6,8	15,00	48
San Nicolò di Comelico	50,48%	15	70,61%	15	24,05%	2	13,9	15,00	47
Selva di Cadore	50,21%	15	63,88%	15	10,81%	2	13	15,00	47
Gosaldo	57,98%	15	72,31%	15	24,58%	2	12,8	15,00	47
Taibon Agordino	71,30%	15	53,08%	15	15,46%	2	11,9	15,00	47
Rocca Pietore	60,57%	15	54,90%	15	14,95%	2	10,7	15,00	47
Santo Stefano di Cadore	61,44%	15	65,70%	15	11,85%	2	10,6	15,00	47
La Valle Agordina	61,31%	15	69,47%	15	18,36%	2	10,4	15,00	47
Alleghe	59,57%	15	66,32%	15	22,43%	2	9,3	15,00	47
Valdagno	31,30%	12	51,92%	15	51,92%	5	12,5	15,00	47
Cibiana di Cadore	52,69%	15	74,52%	15	22,30%	2	12,8	15,00	47
Calalzo di Cadore	70,02%	15	50,39%	15	19,17%	2	11,2	15,00	47
Vigo di Cadore	54,85%	15	67,86%	15	22,59%	2	10,9	15,00	47
Pieve di Cadore	59,24%	15	64,53%	15	18,70%	2	10,4	15,00	47
Val di Zoldo	53,86	15	72,18	15	20,87	2	9,9	15,00	47
Soverzene	71,21%	15	73,48%	15	9,18%	2	10,1	15,00	47
Auronzo di Cadore	61,19%	15	59,58%	15	14,38%	2	8,3	15,00	47
Ospitale di Cadore	74,78%	15	76,27%	15	14,59%	2	7,1	15,00	47
Perarolo di Cadore	72,66%	15	71,08%	15	11,46%	2	4,1	15,00	47
Quero Vas	58,15%	15	73,80%	15	63,49%	5	24,6	10,00	45
Lamon	53,75%	15	76,50%	15	64,61%	5	23,1	10,00	45
Valdastico	66,61%	15	86,19%	15	85,46%	5	18,9	10,00	45
Arsiero	51,31%	15	77,61%	15	53,85%	5	18,2	10,00	45
Crespadoro	53,47%	15	64,10%	15	54,12%	5	17,6	10,00	45
Lozzo di Cadore	50,87%	15	83,95%	15	53,65%	5	16,6	10,00	45
Dolce'	42,30%	12	66,83%	15	48,51%	3	14,1	15,00	45
Brentino Belluno	49,20%	12	65,30%	15	32,72%	3	6,6	15,00	45
Vodo di Cadore	46,03%	12	76,12%	15	22,48%	2	11,6	15,00	44
Cesiomaggiore	49,57%	12	54,35%	15	29,25%	2	10,1	15,00	44
Malcesine	45,06%	12	51,08%	15	8,53%	2	9,1	15,00	44



66fa7140



ALLEGATO B

DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 229 di 290

Sedico	56,72%	15	46,65%	12	13,48%	2	6,9	15,00	44
San Tomaso Agordino	64,49%	15	77,62%	15	34,26%	3	16	10,00	43
Selva di Progno	51,95%	15	66,64%	15	42,16%	3	15	10,00	43
Cortina d'Ampezzo	48,80%	12	50,43%	15	3,50%	1	11,2	15,00	43
Vallada Agordina	55,89%	15	76,08%	15	28,15%	2	20,7	10,00	42
Canale d'Agordo	60,89%	15	52,90%	15	13,94%	2	17,6	10,00	42
Rivamonte Agordino	66,85%	15	83,37%	15	23,44%	2	17,1	10,00	42
Tonezza del Cimone	35,75%	12	72,50%	15	71,99%	5	22,6	10,00	42
Alano di Piave	49,34%	12	73,09%	15	60,12%	5	22,3	10,00	42
San Pietro Mussolino	36,83%	12	55,83%	15	55,83%	5	19,8	10,00	42
Cogollo del Cengio	41,71%	12	71,75%	15	67,94%	5	19,7	10,00	42
Solagna	42,28%	12	56,06%	15	53,60%	5	18,8	10,00	42
Ponte nelle Alpi	35,05%	12	50,35%	15	50,23%	5	18,6	10,00	42
Altissimo	36,17%	12	58,03%	15	58,03%	5	16	10,00	42
Fonzaso	37,85%	12	65,93%	15	65,92%	5	15,5	10,00	42
Velo d'Astico	36,59%	12	71,04%	15	70,97%	5	15,2	10,00	42
Domègge di Cadore	54,96%	15	72,78%	15	26,98%	2	16,8	10,00	42
Falcade	45,11%	12	43,11%	12	14,53%	2	9,1	15,00	41
Rotzo	32,35%	12	79,60%	15	31,34%	3	24,3	10,00	40
Voltago Agordino	49,67%	12	69,49%	15	35,03%	3	18,7	10,00	40
Mel	31,56%	12	60,72%	15	39,99%	3	24,6	10,00	40
Fregona	31,49%	12	69,42%	15	34,42%	3	19	10,00	40
Sovramonte	52,79%	15	64,20%	15	55,88%	5	29,3	5,00	40
Foza	42,63%	12	66,64%	15	14,91%	2	21,3	10,00	39
Gallio	30,81%	12	58,05%	15	9,39%	2	21,1	10,00	39
Comelico Superiore	42,21%	12	60,25%	15	19,06%	2	15,9	10,00	39
San Pietro di Cadore	47,08%	12	59,37%	15	7,77%	2	15,1	10,00	39
Caltrano	35,86%	12	61,48%	15	24,67%	2	22,1	10,00	39
Zoppe' di Cadore	45,65%	12	77,50%	15	25,03%	2	19,6	10,00	39
Borca di Cadore	44,25%	12	62,78%	15	23,95%	2	18,6	10,00	39
Ferrara di Monte Baldo	43,12%	12	58,31%	15	17,92%	2	15,1	10,00	39
San Vito di Cadore	50,84%	15	44,00%	12	9,55%	2	16,6	10,00	39
Belluno	33,25%	12	49,18%	12	35,61%	3	24,4	10,00	37
Vestenanova	30,23%	12	44,13%	12	44,13%	3	24,1	10,00	37
Feltre	34,44%	12	45,46%	12	35,69%	3	23,7	10,00	37
Vittorio Veneto	33,88%	12	43,89%	12	43,85%	3	20,3	10,00	37
Colle Santa Lucia	50,80%	15	52,17%	15	22,39%	2	31,7	5,00	37
Torrebelvicino	40,41%	12	69,84%	15	69,53%	5	55,3	5,00	37
Valli del Pasubio	48,63%	12	71,71%	15	65,47%	5	47	5,00	37
Pedavena	33,98%	12	63,30%	15	55,06%	5	39,6	5,00	37
Revine Lago	41,51%	12	66,16%	15	66,15%	5	36,5	5,00	37
Recoaro Terme	48,02%	12	66,70%	15	63,55%	5	33,4	5,00	37
Miane	40,86%	12	67,74%	15	59,76%	5	28,6	5,00	37
Arsie'	44,35%	12	72,96%	15	69,65%	5	28,3	5,00	37
Badia Calavena	35,48%	12	52,67%	15	52,67%	5	28,1	5,00	37
Segusino	43,07%	12	63,27%	15	62,96%	5	28	5,00	37
Seren del Grappa	48,82%	12	74,13%	15	56,95%	5	27	5,00	37
Cison di Valmarino	39,41%	12	57,45%	15	57,45%	5	26,9	5,00	37



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 230 di 290

Lentiai	36,22%	12	60,95%	15	55,72%	5	26,6	5,00	37
Follina	39,74%	12	62,47%	15	62,11%	5	25,7	5,00	37
Livinallongo del Col di Lana	44,46%	12	45,68%	12	15,26%	2	16,3	10,00	36
Brenzzone	32,30%	12	40,08%	12	26,09%	2	24,2	10,00	36
Tarzo	26,44%	5	47,98%	12	47,98%	3	13	15,00	35
Refrontolo	17,92%	5	40,65%	12	40,65%	3	12,8	15,00	35
Nogarole Vicentino	26,16%	5	42,55%	12	42,55%	3	12,7	15,00	35
Chiampo	25,17%	5	36,79%	12	36,79%	3	6	15,00	35
Cornedo Vicentino	21,71%	5	30,79%	12	30,79%	3	2,3	15,00	35
Enego	36,49%	12	61,96%	15	31,05%	3	25,5	5,00	35
Calvene	36,33%	12	66,45%	15	35,24%	3	28,7	5,00	35
Santa Giustina	20,17%	5	32,59%	12	27,71%	2	10,6	15,00	34
Lusiana	32,65%	12	68,69%	15	26,64%	2	29,2	5,00	34
Roana	31,19%	12	72,02%	15	15,21%	2	27,5	5,00	34
Chies d'Alpago	49,70%	12	50,21%	15	21,51%	2	26,2	5,00	34
Cismon del Grappa	49,04%	12	71,09%	15	19,94%	2	25,4	5,00	34
Alpago	27,94	5	53,52	15	36,32	3	20,9	10,00	33
Trichiana	24,29%	5	52,74%	15	44,97%	3	22,2	10,00	33
Danta di Cadore	26,72%	5	81,99%	15	29,10%	2	23,4	10,00	32
Zovencedo	31,49%	12	68,76%	15	68,76%	5	-		32
Tambre	28,14%	5	61,76%	15	15,08%	2	19,1	10,00	32
Possagno	34,18%	12	43,02%	12	42,98%	3	54,3	5,00	32
Valdobbiadene	31,28%	12	45,01%	12	34,70%	3	36,9	5,00	32
Fumane	34,00%	12	49,54%	12	49,54%	3	30	5,00	32
Erbezzo	30,19%	12	44,48%	12	44,48%	3	28,8	5,00	32
Sant'Anna d'Alfaedo	30,03%	12	43,85%	12	43,85%	3	27,7	5,00	32
San Gregorio nelle Alpi	43,74%	12	48,26%	12	48,17%	3	25,7	5,00	32
Borso del Grappa	30,17%	12	44,73%	12	44,70%	3	25,2	5,00	32
Asiago	26,07%	5	62,93%	15	3,70%	1	16,6	10,00	31
Paderno del Grappa	36,46%	12	43,26%	12	17,32%	2	43,6	5,00	31
Limana	21,73%	5	49,06%	12	37,96%	3	24	10,00	30
Lugo di Vicenza	28,56%	5	44,91%	12	30,21%	3	21,3	10,00	30
San Giovanni Ilarione	26,52%	5	30,48%	12	30,48%	3	20,3	10,00	30
Salcedo	27,62%	5	34,62%	12	34,62%	3	19,5	10,00	30
Cerro Veronese	27,81%	5	34,10%	12	34,10%	3	17,7	10,00	30
San Zeno di Montagna	26,14%	5	63,30%	15	46,65%	3	31,4	5,00	28
Fara Vicentino	15,11%	5	16,18%	5	16,18%	2	12,1	15,00	27
Molvena	16,09%	5	13,50%	5	13,50%	2	6,2	15,00	27
Trissino	13,96%	5	15,41%	5	15,41%	2	5,8	15,00	27
Brogliano	18,24%	5	27,90%	5	27,90%	2	5,3	15,00	27
Conco	27,56%	5	53,30%	15	27,40%	2	38,1	5,00	27
Sant'Ambrogio di Valpolicella	20,04%	5	30,26%	12	30,26%	3	107,7	5,00	25
Cavaso del Tomba	24,06%	5	47,71%	12	47,71%	3	76	5,00	25
Pederobba	10,18%	5	33,77%	12	33,73%	3	66,8	5,00	25
Castelcucco	13,51%	5	34,03%	12	34,03%	3	60,6	5,00	25
Costermano	15,81%	5	33,03%	12	33,03%	3	45,9	5,00	25
Negrar	21,95%	5	32,32%	12	32,32%	3	42,7	5,00	25
Schio	24,86%	5	43,17%	12	39,39%	3	40,8	5,00	25



66fa7140



ALLEGATO B

DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 231 di 290

Sarmede	24,40%	5	44,99%	12	33,23%	3	37,8	5,00	25
Santorso	21,64%	5	31,11%	12	31,11%	3	37,3	5,00	25
Marano di Valpolicella	24,99%	5	33,38%	12	33,38%	3	35,3	5,00	25
Monfumo	19,01%	5	38,21%	12	38,20%	3	34,7	5,00	25
Grezzana	29,65%	5	45,81%	12	45,81%	3	34,5	5,00	25
Tregnago	28,15%	5	41,66%	12	41,66%	3	30,9	5,00	25
Caprino Veronese	25,63%	5	40,66%	12	33,81%	3	28,8	5,00	25
Piovene Rocchette	24,92%	5	47,56%	12	47,56%	3	27,7	5,00	25
Bosco Chiesanuova	28,28%	5	33,91%	12	33,90%	3	26,9	5,00	25
Monte di Malo	25,16%	5	47,04%	12	47,04%	3	26,1	5,00	25
Rovere' Veronese	27,88%	5	42,86%	12	36,02%	3	26,1	5,00	25
San Mauro di Saline	27,55%	5	42,29%	12	42,29%	3	25,5	5,00	25
Crespino del Grappa	27,64%	5	42,81%	12	24,20%	2	38,3	5,00	24
Pove del Grappa	29,35%	5	41,92%	12	16,56%	2	29,6	5,00	24
Marostica	22,40%	5	29,14%	5	29,14%	2	24,3	10,00	22
Velo Veronese	24,13%	5	21,89%	5	21,81%	2	23,8	10,00	22
Pieve di Soligo	11,40%	5	22,45%	5	22,45%	2	23,4	10,00	22
Bassano del Grappa	17,05%	5	27,78%	5	23,50%	2	19,5	10,00	22
Cappella Maggiore	9,68%	5	12,28%	5	12,28%	2	18,3	10,00	22
Pianezze	7,70%	5	6,42%	5	6,42%	2	19,2	10,00	22
Arcugnano	24,14%	5	48,51%	12	48,51%	3	-		20
Grancona	23,86%	5	42,00%	12	42,00%	3	-		20
Gambugliano	24,85%	5	37,09%	12	37,09%	3	-		20
Torreglia	16,02%	5	36,52%	12	36,52%	3	-		20
Chiuppano	17,15%	5	35,45%	12	35,45%	3	-		20
Cinto Euganeo	21,16%	5	35,18%	12	35,18%	3	-		20
Galzignano Terme	19,34%	5	34,22%	12	34,22%	3	-		20
Teolo	16,67%	5	32,79%	12	32,79%	3	-		20
Castelgomberto	22,64%	5	30,81%	12	30,81%	3	-		20
Maser	12,65%	5	30,77%	12	30,77%	3	-		20
Altavilla Vicentina	13,03%	5	30,62%	12	30,62%	3	-		20
Ronca'	21,55%	5	30,55%	12	30,55%	3	-		20
San Germano dei Berici	15,81%	5	30,37%	12	30,37%	3	-		20
Volpago del Montello	5,98%	5	33,97%	12	33,97%	3	-		20
Breganze	4,69%	2	3,09%	2	3,09%	1	3,3	15,00	20
Cornuda	13,29%	5	36,31%	12	24,28%	2	-		19
Crocetta del Montello	4,31%	2	30,50%	12	30,50%	3	-		17
Rivoli Veronese	16,31%	5	27,08%	5	27,08%	2	36,2	5,00	17
Romano d'Ezzelino	15,71%	5	23,11%	5	14,47%	2	36,2	5,00	17
Farra di Soligo	16,82%	5	22,44%	5	22,44%	2	34,5	5,00	17
Torri del Benaco	15,20%	5	16,91%	5	16,91%	2	33,6	5,00	17
Cordignano	6,68%	5	10,75%	5	7,21%	2	38,9	5,00	17
Vidor	8,42%	5	12,47%	5	12,47%	2	29,8	5,00	17
Arqua' Petrarca	20,70%	5	27,14%	5	27,14%	2	-		12
Mezzane di Sotto	24,77%	5	27,08%	5	27,08%	2	-		12
Cazzano di Tramigna	26,29%	5	27,03%	5	27,03%	2	-		12
Villaga	12,67%	5	25,50%	5	25,50%	2	-		12
Battaglia Terme	14,27%	5	24,91%	5	24,91%	2	-		12



66fa7140



ALLEGATO B

DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 232 di 290

Affi	12,83%	5	24,56%	5	24,56%	2	-	12
Barbarano Mossano	10,63%	5	21,73%	5	21,73%	2	-	12
Baone	15,09%	5	22,97%	5	22,97%	2	-	12
San Pietro di Feletto	12,24%	5	22,25%	5	22,25%	2	-	12
Vo'	12,25%	5	19,91%	5	19,91%	2	-	12
Montorso Vicentino	14,01%	5	19,58%	5	19,58%	2	-	12
Monteviale	12,03%	5	18,09%	5	18,09%	2	-	12
Brendola	11,08%	5	17,50%	5	17,50%	2	-	12
Isola Vicentina	11,10%	5	15,94%	5	15,94%	2	-	12
Arzignano	12,94%	5	15,46%	5	15,46%	2	-	12
Montecchia di Crosara	14,24%	5	15,12%	5	15,12%	2	-	12
Montecchio Maggiore	11,55%	5	15,05%	5	15,05%	2	-	12
Creazzo	12,49%	5	14,24%	5	14,24%	2	-	12
Sovizzo	10,31%	5	13,49%	5	13,49%	2	-	12
Carre'	10,22%	5	13,41%	5	13,41%	2	-	12
Garda	14,41%	5	13,19%	5	13,19%	2	-	12
Soave	14,41%	5	11,78%	5	11,78%	2	-	12
Giavera del Montello	5,37%	5	27,01%	5	27,01%	2	-	12
Susegana	8,67%	5	25,49%	5	25,49%	2	-	12
Nervesa della Battaglia	5,76%	5	23,10%	5	23,10%	2	-	12
Nanto	8,86%	5	20,05%	5	20,05%	2	-	12
Montegrotto Terme	8,94%	5	19,71%	5	19,71%	2	-	12
Alonte	7,99%	5	19,40%	5	19,40%	2	-	12
Longare	9,28%	5	17,36%	5	17,36%	2	-	12
San Vito di Leguzzano	9,08%	5	16,35%	5	16,35%	2	-	12
Rovolon	7,78%	5	14,94%	5	14,94%	2	-	12
Castegnero	6,74%	5	14,65%	5	14,65%	2	-	12
Costabissara	7,46%	5	14,42%	5	14,42%	2	-	12
Asolo	6,89%	5	14,22%	5	14,22%	2	-	12
Zermeghedo	9,50%	5	12,86%	5	12,86%	2	-	12
Sarego	8,84%	5	12,82%	5	12,82%	2	-	12
Verona	8,74%	5	11,60%	5	11,60%	2	-	12
Pastrengo	8,93%	5	10,66%	5	10,66%	2	-	12
Malo	7,15%	5	10,63%	5	10,63%	2	-	12
Fonte	5,24%	5	10,60%	5	10,60%	2	-	12
San Zenone degli Ezzelini	5,02%	5	10,41%	5	10,41%	2	-	12
Cavaion Veronese	8,79%	5	10,20%	5	10,20%	2	-	12
Illasi	12,15%	5	7,05%	5	7,05%	2	-	12
Conegliano	9,69%	5	8,98%	5	8,98%	2	-	12
Zugliano	7,89%	5	8,81%	5	8,81%	2	-	12
San Martino Buon Albergo	5,14%	5	7,70%	5	7,70%	2	-	12
Gambellara	9,94%	5	7,06%	5	7,06%	2	-	12
Montebello Vicentino	6,34%	5	6,03%	5	6,03%	2	-	12
Albettonne	5,45%	5	6,00%	5	6,00%	2	-	12
Cimadolmo	0,32%	2	13,47%	5	13,47%	2	-	9
Sernaglia della Battaglia	1,24%	2	12,97%	5	12,97%	2	-	9
Orgiano	4,54%	2	10,08%	5	10,08%	2	-	9
Fontaniva	0,43%	2	9,56%	5	9,56%	2	-	9



66fa7140



ALLEGATO B

DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 233 di 290

Montebelluna	2,67%	2	9,36%	5	9,36%	2	-	9
Lozzo Atestino	4,72%	2	7,56%	5	7,56%	2	-	9
Sossano	4,45%	2	6,45%	5	6,45%	2	-	9
Spresiano	0,14%	2	5,85%	5	5,85%	2	-	9
Valeggio sul Mincio	2,76%	2	5,64%	5	5,64%	2	-	9
Monteforte d'Alpone	11,00%	5	4,14%	2	4,14%	1	-	8
Lavagno	8,76%	5	4,82%	2	4,82%	1	-	8
Cognola ai Colli	6,78%	5	4,79%	2	4,79%	1	-	8
San Pietro in Cariano	5,56%	5	1,17%	2	1,17%	1	-	8
Rosolina	0,00%	2	3,38%	2	3,38%	1	-	5
Corbola	0,04%	2	1,01%	2	1,01%	1	-	5
Porto Viro	0,03%	2	0,95%	2	0,95%	1	-	5
Ariano nel Polesine	0,09%	2	0,87%	2	0,87%	1	-	5
Porto Tolle	0,02%	2	0,82%	2	0,82%	1	-	5
Taglio di Po	0,06%	2	0,36%	2	0,36%	1	-	5
Loreo	0,08%	2	0,12%	2	0,12%	1	-	5
Maserada sul Piave	0,16%	2	5,00%	2	5,00%	1	-	5
Monselice	2,77%	2	4,43%	2	4,43%	1	-	5
Lonigo	2,56%	2	4,31%	2	4,31%	1	-	5
Montebelluna	2,44%	2	3,84%	2	3,84%	1	-	5
Santa Lucia di Piave	0,30%	2	3,84%	2	3,84%	1	-	5
Quinto di Treviso	0,06%	2	3,71%	2	3,71%	1	-	5
Breda di Piave	0,06%	2	3,46%	2	3,46%	1	-	5
Cartigliano	0,72%	2	3,41%	2	3,41%	1	-	5
Morgano	0,09%	2	3,36%	2	3,36%	1	-	5
Bussolengo	4,09%	2	3,31%	2	3,31%	1	-	5
Sarcedo	3,79%	2	3,30%	2	3,30%	1	-	5
San Michele al Tagliamento	0,01%	2	3,19%	2	3,16%	1	-	5
Fossalta di Piave	0,00%	2	3,10%	2	3,10%	1	-	5
Grantorto	0,09%	2	3,07%	2	3,07%	1	-	5
Vicenza	2,36%	2	2,75%	2	2,75%	1	-	5
Pozzoleone	0,22%	2	2,74%	2	2,74%	1	-	5
San Giorgio in Bosco	0,23%	2	2,65%	2	2,65%	1	-	5
Cavallino-Treporti	0,06%	2	2,55%	2	2,55%	1	-	5
Curtarolo	0,03%	2	2,54%	2	2,54%	1	-	5
Ponte di Piave	0,08%	2	2,45%	2	2,45%	1	-	5
Sommampagna	2,59%	2	2,40%	2	2,40%	1	-	5
Papozze	0,06%	2	2,10%	2	2,10%	1	-	5
Ficarolo	0,00%	2	2,07%	2	2,07%	1	-	5
Moriago della Battaglia	0,59%	2	2,02%	2	2,02%	1	-	5
Montegalda	1,24%	2	2,00%	2	2,00%	1	-	5
Mussolente	3,63%	2	1,88%	2	1,88%	1	-	5
Piazzola sul Brenta	0,07%	2	1,88%	2	1,88%	1	-	5
Caerano di San Marco	1,42%	2	1,81%	2	1,81%	1	-	5
Peschiera del Garda	3,03%	2	1,79%	2	1,79%	1	-	5
San Biagio di Callalta	0,07%	2	1,76%	2	1,76%	1	-	5
San Giovanni Lupatoto	0,09%	2	1,74%	2	1,74%	1	-	5
Mason Vicentino	3,66%	2	1,62%	2	1,62%	1	-	5



66fa7140



ALLEGATO B

DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 234 di 290

Nove	0,47%	2	1,56%	2	1,56%	1	-	5
Saonara	0,01%	2	1,56%	2	1,56%	1	-	5
Cittadella	0,15%	2	1,50%	2	1,50%	1	-	5
Villanova Marchesana	0,00%	2	1,48%	2	1,48%	1	-	5
Cervarese Santa Croce	0,68%	2	1,41%	2	1,41%	1	-	5
Este	1,49%	2	1,37%	2	1,37%	1	-	5
Ormelle	0,06%	2	1,36%	2	1,36%	1	-	5
Limena	0,00%	2	1,34%	2	1,34%	1	-	5
Bardolino	4,45%	2	1,32%	2	1,32%	1	-	5
Roverchiara	0,00%	2	1,30%	2	1,30%	1	-	5
Sona	4,33%	2	1,29%	2	1,29%	1	-	5
Calto	0,00%	2	1,28%	2	1,28%	1	-	5
Campo San Martino	0,05%	2	1,25%	2	1,25%	1	-	5
Abano Terme	0,49%	2	1,24%	2	1,24%	1	-	5
Veggiano	0,11%	2	1,23%	2	1,23%	1	-	5
Lazise	3,35%	2	1,20%	2	1,20%	1	-	5
Stra	0,02%	2	1,20%	2	1,20%	1	-	5
Chioggia	0,03%	2	1,14%	2	0,50%	1	-	5
Zevio	0,02%	2	1,09%	2	1,09%	1	-	5
Cinto Caomaggiore	0,00%	2	1,04%	2	1,04%	1	-	5
Galliera Veneta	0,04%	2	1,04%	2	1,04%	1	-	5
Albaredo d'Adige	0,00%	2	1,03%	2	1,03%	1	-	5
Cessalto	0,00%	2	1,01%	2	1,01%	1	-	5
Carmignano di Brenta	0,13%	2	0,97%	2	0,97%	1	-	5
Villorba	0,10%	2	0,96%	2	0,96%	1	-	5
Zimella	0,00%	2	0,95%	2	0,95%	1	-	5
Sant'Elena	0,15%	2	0,93%	2	0,93%	1	-	5
Belfiore	0,07%	2	0,91%	2	0,91%	1	-	5
Noventa di Piave	0,00%	2	0,88%	2	0,88%	1	-	5
Eraclea	0,01%	2	0,88%	2	0,86%	1	-	5
Martellago	0,00%	2	0,87%	2	0,87%	1	-	5
Angiari	0,00%	2	0,86%	2	0,86%	1	-	5
Bonavigo	0,00%	2	0,82%	2	0,82%	1	-	5
Zenson di Piave	0,07%	2	0,82%	2	0,82%	1	-	5
Cologna Veneta	0,01%	2	0,82%	2	0,82%	1	-	5
Castello di Godego	0,05%	2	0,80%	2	0,80%	1	-	5
VENEZIA	0,06%	2	0,76%	2	0,76%	1	-	5
Ronco all'Adige	0,02%	2	0,74%	2	0,74%	1	-	5
Villaverla	0,95%	2	0,74%	2	0,74%	1	-	5
Arcole	0,07%	2	0,73%	2	0,73%	1	-	5
Tezze sul Brenta	0,37%	2	0,73%	2	0,73%	1	-	5
Caorle	0,01%	2	0,71%	2	0,41%	1	-	5
Bergantino	0,00%	2	0,70%	2	0,70%	1	-	5
Buttapietra	0,00%	2	0,68%	2	0,68%	1	-	5
Salzano	0,00%	2	0,68%	2	0,68%	1	-	5
Casale sul Sile	0,11%	2	0,67%	2	0,67%	1	-	5
Piombino Dese	0,04%	2	0,67%	2	0,67%	1	-	5
Barbona	0,18%	2	0,66%	2	0,66%	1	-	5



66fa7140



ALLEGATO B

DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 235 di 290

Colle Umberto	3,74%	2	0,64%	2	0,64%	1	-	5
Castelbaldo	0,13%	2	0,61%	2	0,61%	1	-	5
Mira	0,01%	2	0,60%	2	0,60%	1	-	5
Mogliano Veneto	0,00%	2	0,59%	2	0,59%	1	-	5
Occhiobello	0,00%	2	0,58%	2	0,58%	1	-	5
Badia Polesine	0,03%	2	0,56%	2	0,56%	1	-	5
Portobuffolè	0,16%	2	0,54%	2	0,54%	1	-	5
Mirano	0,01%	2	0,53%	2	0,53%	1	-	5
Pressana	0,00%	2	0,52%	2	0,52%	1	-	5
Gaiba	0,00%	2	0,51%	2	0,51%	1	-	5
Legnago	0,00%	2	0,50%	2	0,50%	1	-	5
Salgareda	0,05%	2	0,50%	2	0,50%	1	-	5
Sandrigio	0,33%	2	0,50%	2	0,50%	1	-	5
San Dona' di Piave	0,00%	2	0,48%	2	0,48%	1	-	5
Mansue'	0,08%	2	0,48%	2	0,48%	1	-	5
Castelnuovo del Garda	3,05%	2	0,44%	2	0,44%	1	-	5
Loreggia	0,02%	2	0,43%	2	0,43%	1	-	5
Pescantina	2,07%	2	0,42%	2	0,42%	1	-	5
Vigasio	0,05%	2	0,42%	2	0,42%	1	-	5
Treviso	0,08%	2	0,41%	2	0,41%	1	-	5
Portogruaro	0,01%	2	0,40%	2	0,40%	1	-	5
Jesolo	0,01%	2	0,40%	2	0,40%	1	-	5
Noale	0,00%	2	0,40%	2	0,40%	1	-	5
Fiesso d'Artico	0,01%	2	0,39%	2	0,39%	1	-	5
Marcon	0,00%	2	0,38%	2	0,38%	1	-	5
Minerbe	0,00%	2	0,38%	2	0,38%	1	-	5
Due Carrare	0,16%	2	0,37%	2	0,37%	1	-	5
Gruaro	0,00%	2	0,37%	2	0,37%	1	-	5
Paese	0,26%	2	0,36%	2	0,36%	1	-	5
Fossalta di Portogruaro	0,00%	2	0,36%	2	0,36%	1	-	5
Castel d'Azzano	0,00%	2	0,35%	2	0,35%	1	-	5
Gorgo al Monticano	0,00%	2	0,35%	2	0,35%	1	-	5
Lusia	0,02%	2	0,34%	2	0,34%	1	-	5
Vigodarzere	0,00%	2	0,33%	2	0,33%	1	-	5
Selvazzano Dentro	0,23%	2	0,33%	2	0,33%	1	-	5
San Vendemiano	0,75%	2	0,33%	2	0,33%	1	-	5
Padova	0,02%	2	0,32%	2	0,32%	1	-	5
Gaiarine	0,11%	2	0,32%	2	0,32%	1	-	5
Crespino	0,02%	2	0,31%	2	0,31%	1	-	5
Istrana	0,21%	2	0,31%	2	0,31%	1	-	5
Povegliano Veronese	0,05%	2	0,30%	2	0,30%	1	-	5
Spinea	0,01%	2	0,30%	2	0,30%	1	-	5
Quarto d'Altino	0,02%	2	0,29%	2	0,24%	1	-	5
Silea	0,27%	2	0,27%	2	0,27%	1	-	5
Marano Vicentino	1,44%	2	0,27%	2	0,27%	1	-	5
Mestrino	0,01%	2	0,27%	2	0,27%	1	-	5
San Fior	1,87%	2	0,27%	2	0,27%	1	-	5
Meduna di Livenza	0,00%	2	0,26%	2	0,26%	1	-	5



66fa7140



ALLEGATO B

DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 236 di 290

Sant'Urbano	0,00%	2	0,25%	2	0,25%	1	-	5
Stienta	0,00%	2	0,25%	2	0,25%	1	-	5
Vigonovo	0,00%	2	0,25%	2	0,25%	1	-	5
Bosaro	0,00%	2	0,25%	2	0,25%	1	-	5
Caldiero	1,47%	2	0,24%	2	0,24%	1	-	5
Villafranca di Verona	0,13%	2	0,24%	2	0,24%	1	-	5
Dueville	0,40%	2	0,21%	2	0,21%	1	-	5
San Martino di Lupari	0,05%	2	0,21%	2	0,21%	1	-	5
Canaro	0,00%	2	0,20%	2	0,20%	1	-	5
Resana	0,04%	2	0,20%	2	0,20%	1	-	5
Veronella	0,02%	2	0,20%	2	0,20%	1	-	5
Oppeano	0,03%	2	0,19%	2	0,19%	1	-	5
Villamarzana	0,00%	2	0,19%	2	0,19%	1	-	5
Frassinelle Polesine	0,00%	2	0,19%	2	0,19%	1	-	5
Ceregnano	0,01%	2	0,19%	2	0,19%	1	-	5
Adria	0,05%	2	0,18%	2	0,18%	1	-	5
Casaleone	0,00%	2	0,18%	2	0,18%	1	-	5
Cadoneghe	0,00%	2	0,18%	2	0,18%	1	-	5
Caldogno	0,45%	2	0,18%	2	0,18%	1	-	5
Dolo	0,00%	2	0,17%	2	0,17%	1	-	5
Thiene	1,65%	2	0,17%	2	0,17%	1	-	5
Campolongo Maggiore	0,00%	2	0,17%	2	0,17%	1	-	5
Granze	0,00%	2	0,17%	2	0,17%	1	-	5
Masi	0,06%	2	0,16%	2	0,16%	1	-	5
Grisignano di Zocco	0,28%	2	0,15%	2	0,15%	1	-	5
San Bonifacio	0,12%	2	0,15%	2	0,15%	1	-	5
Trebaseleghe	0,00%	2	0,15%	2	0,15%	1	-	5
Carbonera	0,03%	2	0,14%	2	0,14%	1	-	5
Teglio Veneto	0,00%	2	0,13%	2	0,13%	1	-	5
Salara	0,00%	2	0,12%	2	0,12%	1	-	5
Camposampiero	0,00%	2	0,12%	2	0,12%	1	-	5
Brugine	0,02%	2	0,11%	2	0,11%	1	-	5
Rubano	0,00%	2	0,10%	2	0,10%	1	-	5
Rovigo	0,01%	2	0,10%	2	0,10%	1	-	5
Codevigo	0,00%	2	0,10%	2	0,10%	1	-	5
Casalerugo	0,00%	2	0,10%	2	0,10%	1	-	5
Musile di Piave	0,02%	2	0,10%	2	0,10%	1	-	5
Villa Bartolomea	0,00%	2	0,10%	2	0,10%	1	-	5
Guarda Veneta	0,01%	2	0,10%	2	0,10%	1	-	5
Villa del Conte	0,02%	2	0,09%	2	0,09%	1	-	5
San Giorgio delle Pertiche	0,01%	2	0,09%	2	0,09%	1	-	5
Isola della Scala	0,00%	2	0,09%	2	0,09%	1	-	5
Castelfranco Veneto	0,09%	2	0,09%	2	0,09%	1	-	5
Rosa'	0,33%	2	0,08%	2	0,08%	1	-	5
Vedelago	0,19%	2	0,08%	2	0,08%	1	-	5
Massanzago	0,01%	2	0,08%	2	0,08%	1	-	5
Codogne'	0,04%	2	0,08%	2	0,08%	1	-	5
Casier	0,12%	2	0,07%	2	0,07%	1	-	5



66fa7140



ALLEGATO B

DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 237 di 290

Santa Maria di Sala	0,01%	2	0,07%	2	0,07%	1	-	5
Gazzo	0,00%	2	0,07%	2	0,07%	1	-	5
Terrazzo	0,00%	2	0,07%	2	0,07%	1	-	5
Scorze'	0,00%	2	0,07%	2	0,07%	1	-	5
Pramaggiore	0,00%	2	0,06%	2	0,06%	1	-	5
Bolzano Vicentino	0,03%	2	0,06%	2	0,06%	1	-	5
Vighizzolo d'Este	0,06%	2	0,06%	2	0,06%	1	-	5
Bagnoli di Sopra	0,02%	2	0,06%	2	0,06%	1	-	5
Gavello	0,00%	2	0,06%	2	0,06%	1	-	5
Lendinara	0,00%	2	0,06%	2	0,06%	1	-	5
Roncade	0,01%	2	0,06%	2	0,06%	1	-	5
San Pietro in Gu'	0,00%	2	0,05%	2	0,05%	1	-	5
Salizzole	0,00%	2	0,05%	2	0,05%	1	-	5
Trecenta	0,00%	2	0,05%	2	0,05%	1	-	5
San Stino di Livenza	0,00%	2	0,05%	2	0,05%	1	-	5
Nogara	0,00%	2	0,05%	2	0,05%	1	-	5
Borgoricco	0,00%	2	0,05%	2	0,05%	1	-	5
Campodarsego	0,00%	2	0,05%	2	0,05%	1	-	5
Polesella	0,00%	2	0,04%	2	0,04%	1	-	5
Ceggia	0,01%	2	0,04%	2	0,04%	1	-	5
Montagnana	0,00%	2	0,04%	2	0,04%	1	-	5
Campagna Lupia	0,00%	2	0,04%	2	0,04%	1	-	5
Cerea	0,00%	2	0,03%	2	0,03%	1	-	5
Trevenzuolo	0,00%	2	0,03%	2	0,03%	1	-	5
Bovolenta	0,02%	2	0,02%	2	0,02%	1	-	5
Bagnolo di Po	0,00%	2	0,02%	2	0,02%	1	-	5
Castelnovo Bariano	0,00%	2	0,02%	2	0,02%	1	-	5
Merlara	0,00%	2	0,02%	2	0,02%	1	-	5
Gazzo Veronese	0,00%	2	0,02%	2	0,02%	1	-	5
Castelguglielmo	0,00%	2	0,01%	2	0,01%	1	-	5
Quinto Vicentino	0,00%	2	0,01%	2	0,01%	1	-	5
Zero Branco	0,01%	2	0,00%	2	0,00%	1	-	5
Castagnaro	0,00%	2	0,00%	2	0,00%	1	-	5
Torri di Quartesolo	0,00%	2	0,00%	2	0,00%	1	-	5
Cartura	0,01%	2	0,00%	2	0,00%	1	-	5
Bevilacqua	0,00%	2	0	0	0,00%	1	-	3
Zane'	1,78%	2	0	0	0,00%	1	-	3
Povegliano	0,54%	2	0	0	0,00%	1	-	3
Orsago	0,43%	2	0	0	0,00%	1	-	3
Cassola	0,36%	2	0	0	0,00%	1	-	3
Altivole	0,31%	2	0	0	0,00%	1	-	3
Godega di Sant'Urbano	0,31%	2	0	0	0,00%	1	-	3
Solesino	0,29%	2	0	0	0,00%	1	-	3
Pernumia	0,25%	2	0	0	0,00%	1	-	3
Monticello Conte Otto	0,22%	2	0	0	0,00%	1	-	3
Trevignano	0,22%	2	0	0	0,00%	1	-	3
Ponzano Veneto	0,21%	2	0	0	0,00%	1	-	3
Grumolo delle Abbadesse	0,19%	2	0	0	0,00%	1	-	3



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 238 di 290

Riese Pio X	0,17%	2	0	0,00%	1	-	3
Loria	0,16%	2	0	0,00%	1	-	3
Rossano Veneto	0,16%	2	0	0,00%	1	-	3
Montegaldella	0,12%	2	0	0,00%	1	-	3
Mareno di Piave	0,11%	2	0	0,00%	1	-	3
Pozzonovo	0,10%	2	0	0,00%	1	-	3
Ospedaletto Euganeo	0,10%	2	0	0,00%	1	-	3
Mozzecane	0,09%	2	0	0,00%	1	-	3
Vazzola	0,09%	2	0	0,00%	1	-	3
Schiavon	0,09%	2	0	0,00%	1	-	3
Villa Estense	0,07%	2	0	0,00%	1	-	3
Agugliaro	0,07%	2	0	0,00%	1	-	3
Saccolongo	0,07%	2	0	0,00%	1	-	3
Noventa Vicentina	0,07%	2	0	0,00%	1	-	3
Arre	0,06%	2	0	0,00%	1	-	3
Pontelongo	0,06%	2	0	0,00%	1	-	3
Tribano	0,06%	2	0	0,00%	1	-	3
Tombolo	0,05%	2	0	0,00%	1	-	3
Arzergrande	0,05%	2	0	0,00%	1	-	3
San Polo di Piave	0,05%	2	0	0,00%	1	-	3
Fontanelle	0,04%	2	0	0,00%	1	-	3
Stanghella	0,04%	2	0	0,00%	1	-	3
Conselve	0,04%	2	0	0,00%	1	-	3
San Pietro Viminario	0,04%	2	0	0,00%	1	-	3
Pettorazza Grimani	0,03%	2	0	0,00%	1	-	3
Agna	0,03%	2	0	0,00%	1	-	3
Villadose	0,03%	2	0	0,00%	1	-	3
Terrassa Padovana	0,03%	2	0	0,00%	1	-	3
Arcade	0,03%	2	0	0,00%	1	-	3
Cavarzere	0,03%	2	0	0,00%	1	-	3
Candiana	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Santangelo di Piove di Sacco	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Campiglia dei Berici	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
San Martino di Venezze	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Carceri	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Cona	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Oderzo	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Ponso	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Anguillara Veneta	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Correzzola	0,02%	2	0	0,00%	1	-	3
Noventa Padovana	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Polverara	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Saletto	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Santa Giustina in Colle	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Masera' di Padova	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Camisano Vicentino	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Concordia Sagittaria	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Piove di Sacco	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 239 di 290

Urbana	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Monastier di Treviso	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Torre di Mosto	0,01%	2	0	0,00%	1	-	3
Vigonza	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Preganziol	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Meolo	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Pianiga	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Villanova di Camposampiero	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Casale di Scodosia	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Vescovana	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Legnaro	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Camponogara	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Albignasego	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Annone Veneto	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Arqua' Polesine	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Asigliano Veneto	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Boara Pisani	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Boschi Sant'Anna	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Bovolone	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Bressanvido	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Campodoro	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Canda	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Castelmassa	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Ceneselli	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Chiarano	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Concamarise	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Costa di Rovigo	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Erbe'	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Fiesso Umbertiano	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Fosso'	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Fratta Polesine	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Giacciano con Baruchella	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Isola Rizza	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Megliadino San Fidenzio	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Megliadino San Vitale	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Melara	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Motta di Livenza	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Nogarole Rocca	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Palu'	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Piacenza d'Adige	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Pincara	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Poiana Maggiore	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Ponte San Nicolo'	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Pontecchio Polesine	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Roveredo di Gua'	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
San Bellino	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
San Pietro di Morubio	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Sanguinetto	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018**pag. 240 di 290**

Santa Margherita d'Adige	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Sorga'	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Villafranca Padovana	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3
Villanova del Ghebbo	0,00%	2	0	0,00%	1	-	3



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 241 di 290



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art.
codice misura	<i>16 Cooperazione</i>
codice sottomisura	<i>16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare</i>
codice tipo intervento	<i>16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche Fase 2 – Realizzazione</i>
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroalimentare</i>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 242 di 290

INDICE

1. Descrizione generale	243
1.1. Descrizione tipo intervento	244
1.2. Obiettivi	244
1.3. Ambito territoriale di applicazione	244
2. Beneficiari degli aiuti	244
2.1. Soggetti richiedenti	244
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	245
3. Interventi ammissibili	246
3.1. Descrizioni interventi	246
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi	247
3.3. Impegni a carico del beneficiario	247
3.4. Vincoli e durata degli impegni	248
3.5. Spese ammissibili	248
3.6. Spese non ammissibili	249
3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	250
3.8. Requisiti obbligatori	250
4. Pianificazione finanziaria	250
4.1. Importo finanziario a bando	250
4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto	250
4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa	250
4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	250
4.5. Riduzioni e sanzioni	250
5. Criteri di selezione	251
5.1. Criteri di priorità e punteggi	251
5.2. Condizioni ed elementi di preferenza	251
6. Domanda di aiuto	251
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto	251
6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	251
7. Domanda di pagamento	252
7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento	252
7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento	252
8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari	252
9. Informativa trattamento dati personali	253
10. Informazioni, riferimenti e contatti	253
11. ALLEGATI TECNICI	254
11.1. Allegato tecnico 1 – Schema Piano delle Attività di pratica/ rete	254
11.2. Allegato tecnico 2 – Scheda di valutazione del Piano di attività di pratica/ rete	265
11.3. Allegato tecnico 3 - Manuale di valutazione del Piano di attività di pratica/ rete	269



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 243 di 290

1. Descrizione generale

La diversificazione della normale attività agricola verso attività extra agricole può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali.

La complessità dei rapporti, ruoli e funzioni degli interlocutori, tra i soggetti coinvolti nell'erogazione dei servizi, sia di agricoltura sociale che di educazione ambientale ed alimentare, ha motivato la necessità, al fine di dare concretezza alle recenti previsioni delle normative regionali, di prevedere un incentivo alla creazione di rapporti di cooperazione e reti, tra operatori del medesimo settore e/o con i diversi soggetti pubblici o privati, finalizzato al riconoscimento delle spese di gestione dei nuovi gruppi di cooperazione e delle reti.

Al presente bando parteciperanno i Gruppi di cooperazione (partenariati di cui fanno parte soggetti funzionali allo svolgimento di una serie di attività) già costituiti, o in procinto di costituirsi al fine della realizzazione di pratiche di agricoltura sociale o di reti di fattorie sociali e/o didattiche, come di seguito definite

A. creazione di pratiche di agricoltura sociale: attività svolte da due o più soggetti al fine dell'erogazione di un servizio "sociale" svolto nell'ambito dell'attività agricola;

L'erogatore dei servizi sopra citati deve avere le capacità e le necessarie autorizzazioni/accreditamenti istituzionali, di cui alle specifiche leggi di settore, necessarie per le attività sociali svolte o da svolgere.

B. creazione di reti di fattorie sociali o reti di fattorie didattiche: aggregazioni di più soggetti giuridici che, operando ognuno nel proprio ambito, mettono a disposizione le proprie esperienze ed eventualmente anche le proprie risorse, per affermare/sostenere un'identità comune del prodotto/servizio erogato. La rete può avere una o più delle seguenti funzioni: coordinamento, assistenza, informazione, formazione, se nella rete vi è un soggetto accreditato a tal scopo, e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla medesima e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie.

Per perseguire tali obiettivi è prevista la possibilità di attivare, insieme al tipo di intervento 16.9.1 "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche", anche il tipo di intervento 1.1.1 "Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze" relativo alla Focus area a1 "Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali"

Al fine della presentazione della domanda di aiuto si specifica quanto segue.

Il mandatario del Gruppo di cooperazione presenta una "domanda cappello" per la sottomisura 16.9 "Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare" contenente:

- Il piano di attività del gruppo di cooperazione previsto dal tipo di intervento 16.9.1 con il cronoprogramma e la spesa richiesta per l'eventuale intervento 1.1.1 attivato dal partner.
- La domanda di sostegno per l'intervento 16.9.1 (obbligatoria).

La domanda di sostegno per il Tipo di intervento 16.9.1 è presentata dal mandatario del Gruppo di cooperazione, e può essere accompagnata dalla eventuale domanda di sostegno presentata dal partner che attiva il Tipo di intervento 1.1.1 se previsto dal Piano delle attività; il mandatario assicura la presentazione della domanda di sostegno da parte del partner componente il Gruppo di cooperazione per l'intervento 1.1.1 previsto dal Piano e il suo collegamento alla "domanda cappello" 16.9.

Saranno valutate dalla Commissione di Valutazione le domande che avranno superato la verifica di ammissibilità per il tipo di intervento 16.9.1.

Le spese per la realizzazione delle attività sono sostenute dalle Misure del PSR.

I limiti al sostegno sono i seguenti:



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 244 di 290

- la spesa ammessa per la “domanda cappello” è determinata dalla sommatoria della spesa ammessa per la domanda di sostegno presentata per il tipo di intervento 16.9.1 (Fase 2, realizzazione) ed il tipo di intervento 1.1.1, se prevista nel Piano di attività;

- la spesa ammessa per la domanda di sostegno per il tipo di intervento 16.9.1 non può essere superiore a 150.000,00 euro;

- la spesa ammessa per la domanda di sostegno per il tipo di intervento 1.1.1, se presente, non può essere superiore a 20.000,00 euro;

Nella valutazione di ciascun Piano di attività viene presa in considerazione anche la qualità e/o la pertinenza dell'eventuale intervento collegato.

La graduatoria di finanziabilità viene redatta in funzione del punteggio raggiunto da ciascuna domanda 16.9.1. Se la domanda 16.9.1 è finanziata, anche la domanda di sostegno relativa al Tipo di intervento 1.1.1 collegato è finanziata.

Gli interventi contenuti nel Piano di attività sono attivati nel rispetto del cronoprogramma indicato nel medesimo.

Ai fini della valutazione dei Piani di attività, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, previo esame congiunto con l'Autorità di Gestione degli esiti dell'istruttoria amministrativa, anche della Misura collegata, espletati gli eventuali adempimenti di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 AVEPA fornisce all'Autorità di Gestione l'elenco delle domande ammissibili da sottoporre alla procedura di valutazione da parte della Commissione di esperti nominata dall'AdG.

Il giudizio della Commissione di valutazione è insindacabile.

1.1. Descrizione tipo intervento

Il tipo di intervento 16.9.1 sostiene le spese per le attività connesse all'esercizio e alla gestione del gruppo di cooperazione, come dettagliate nel Piano delle attività.

Il bando descrive le condizioni e modalità stabilite per l'accesso agli aiuti in funzione delle suddette attività, con specifico riferimento agli effettivi obiettivi del bando medesimo.

1.2. Obiettivi

Focus Area 6a “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione”

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2. Beneficiari degli aiuti

Il beneficiario del sostegno è il Gruppo di Cooperazione (GC).

La forma giuridica che il GC adotta può essere riconducibile a:

- A. forme giuridico-societarie previste dal codice civile ovvero previste da leggi speciali (Reti - soggetto consorzi, cooperative).
- B. forme organizzative create per la realizzazione del Piano delle Attività attraverso raggruppamenti temporanei (Reti-contratto, Associazioni Temporanee di Impresa o di Scopo).

2.1. Soggetti richiedenti

Il soggetto richiedente è:

- A. nel caso il GC sia costituito in una delle forme giuridico-societarie previste dal codice civile ovvero previste da leggi speciali (Reti - soggetto), è il GC stesso;



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 245 di 290

B. nel caso il GC sia costituito come un raggruppamento temporaneo, è il mandatario del raggruppamento.

Possono far parte della Partnership del GC i seguenti soggetti giuridici:

- i. agricoltori ai sensi del 2135 cc
- ii. fattorie sociali iscritte all'elenco regionale di cui alla LR n. 14/2013
- iii. fattorie didattiche iscritte all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui alla LR n. 28/2012
- iv. associazioni di fattorie sociali o fattorie didattiche costituite con atto pubblico,
- v. enti pubblici di cui al Dlgs 30/03/2001, n.165 art.1
- vi. scuole paritarie di cui alla legge 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"
- vii. organismi di formazione accreditati ai sensi della l.r. n. 19 del 09/08/2002 e organismi di consulenza di cui al sistema di consulenza aziendale in agricoltura previsto dal dm n. 1259 del 03/02/2016
- viii. soggetti privati erogatori di servizi sociali di cui alla legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" quali:
 - Cooperative sociali iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali;
 - Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;
 - Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro delle persone giuridiche di diritto privato;
 - Imprese sociali iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali nell'ambito del Registro delle imprese della CCIAA;
 - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe Unica delle ONLUS presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a) Il soggetto richiedente rappresenta il Gruppo di cooperazione composto da almeno 2 soggetti di cui al paragrafo 2.1.
- b) I Gruppi di cooperazione con forma giuridico-societaria di tipo A devono essere già costituiti al momento della presentazione della "domanda cappello" e delle domande di sostegno per i Tipi di intervento associati. Gli stessi devono essersi costituite con l'unico fine di svolgere le attività previste nel Piano delle attività.
- c) Nel caso di raggruppamento temporaneo (forma organizzativa di tipo B, che può non essere già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno) il soggetto richiedente ha ricevuto un mandato, da parte dei soggetti componenti la partnership, per quanto riguarda:
 - la presentazione della "domanda cappello" 16.9;
 - la presentazione della domanda del tipo di intervento 16.9.1;
 - lo svolgimento del ruolo di coordinatore del Piano delle attività;
 - la sottoscrizione degli impegni di cui al paragrafo 3.3;
 - la presentazione del regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità, oltre a garantire trasparenza nel funzionamento ed assenza di conflitto di interessi nel processo decisionale.
- d) Almeno un soggetto della partnership effettivo deve essere un'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135/cc.



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 246 di 290

- e) Almeno un soggetto della partnership effettivo deve essere una fattoria sociale o fattoria didattica iscritta agli elenchi regionali.
- f) I soggetti coinvolti nella partnership devono avere almeno una sede operativa in Veneto.
- g) Almeno due dei soggetti facenti parte della partnership devono essere individuabili come partner effettivi.

I partner possono essere effettivi o associati:

- Per partner effettivi si intendono i soggetti responsabili, anche finanziariamente, di attività specifiche della partnership e, pertanto, saranno beneficiari del contributo del tipo di intervento 16.9.1.
 - Per partner associati si intendono i soggetti che partecipano alle iniziative realizzate nell'ambito della partnership senza alcuna responsabilità di Tipo finanziario e senza quindi la possibilità di accedere al sostegno del tipo di intervento 16.9.1.
- h) Ciascun soggetto componente la partnership può partecipare ad un solo gruppo di cooperazione nel corso del periodo di programmazione 2014/2020, ad eccezione degli Enti pubblici e degli organismi di formazione accreditati ai sensi della l.r. n. 19 del 09/08/2002, ai quali è concesso di partecipare a più di un gruppo di cooperazione a valere sul presente bando. Non è consentito l'aiuto a favore di GC che abbiano già beneficiato di contributo nell'ambito dell'intervento 16.9 nel presente periodo di programmazione;
 - i) Per le attività svolte da partners che non sono enti pubblici, rispettare le condizioni previste dal Regolamento n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 in tema di controllo del massimale degli aiuti concedibili nell'arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di impresa unica ovvero si deve considerare l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni stabilite dall'articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013. I partner devono aver costituito un fascicolo aziendale, anche semplificato, già al momento della presentazione della domanda;
 - j) Tutti i soggetti che compongono il GC non devono trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16".

Solo per la realizzazione di pratiche di agricoltura sociale:

- k) Il servizio sociale di cui alla pratica deve essere coerente con l'ambito di iscrizione della fattoria sociale ove viene erogato il servizio; nel caso in cui tale servizio necessiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale al fine dell'erogazione, indicare il soggetto giuridico in tal senso autorizzato;
- l) La partnership deve prevedere il coinvolgimento di enti pubblici, come partner effettivi o associati.

I suddetti criteri devono essere in possesso del soggetto richiedente e degli altri componenti la partnership al momento della presentazione della domanda e mantenuti fino al termine previsto per la conclusione dell'intervento.

3. Interventi ammissibili

3.1. Descrizioni interventi

Interventi correlati alla realizzazione del Piano delle attività per la realizzazione di pratiche di agricoltura sociale o di reti di fattorie sociali e/o didattiche:

- a. Amministrative e di coordinamento.
- b. Esercizio della cooperazione.
- c. Divulgazione dei risultati.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 247 di 290

Solo per la realizzazione di pratiche di agricoltura sociale:

- d. Realizzazione delle pratiche di agricoltura sociale.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a) Presentazione della “domanda cappello” 16.9 contenente il Piano di attività per la realizzazione di pratiche di agricoltura sociale o di reti di fattorie sociali e/o didattiche, previsto dal Tipo di intervento 16.9.1.

Il Piano di attività di pratica/ rete, elaborato secondo lo schema descritto dall'allegato tecnico 1 deve contenere i seguenti elementi:

- i. attività previste.
 - ii. elenco dei partner del Piano di attività di pratica/ rete e loro descrizione, ponendo in evidenza il loro ruolo all'interno del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica.
 - iii. tempistiche di svolgimento del Piano di attività di pratica/ rete e ripartizione delle attività tra i vari soggetti del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica.
 - iv. descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner.
 - vi. descrizione delle eventuali attività di formazione programmate Tipo di intervento 1.1.1.
- b) Presentazione delle domande di sostegno relative al Tipo di intervento 16.9.1 e all'eventuale tipo di intervento 1.1.1, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di ammissibilità propri del Tipo di intervento.

Solo per la realizzazione di reti di agricoltura sociale o fattorie didattiche:

- c) Nel caso di costituzione di una nuova rete, la stessa non deve derivare da altro tipo di cooperazione esistente. Nel caso di reti già esistenti il richiedente deve svolgere attività diverse da quelle previste da statuto o atto costitutivo, mai attuate precedentemente.

Solo per la realizzazione di pratiche di agricoltura sociale:

- d) Le pratiche di agricoltura sociale devono rientrare tra quelle previste dalla legge regionale n. 14/2013 ed essere svolte presso una o più fattorie sociali iscritte all'elenco regionale per l'ambito inerente alle medesime.

Le suddette condizioni di ammissibilità devono sussistere fino al termine previsto per la conclusione dell'operazione.

- e) Raggiungimento del punteggio minimo indicato all'allegato tecnico 2.

3.3. Impegni a carico del beneficiario

- a) Qualora il Gruppo di cooperazione non sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno:

Il beneficiario presenta ad AVEPA l'atto relativo alla formalizzazione della collaborazione tra partner.

- b) La composizione della partnership non può essere modificata dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno e sino alla pubblicazione del decreto che approva la concessione del sostegno alla realizzazione del Piano di attività.

Dopo tale data:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 248 di 290

- i. il Piano di attività va mantenuto in capo al soggetto beneficiario al quale è stata riconosciuta la concessione;
 - ii. oltre al beneficiario, si applicano anche ai partner effettivi le disposizioni del paragrafo “2.8.5 Variabilità del soggetto titolare della domanda di aiuto” degli Indirizzi procedurali generali
- c) Il beneficiario e i partner assicurano la realizzazione del Piano di attività di pratica/ rete nel rispetto delle tempistiche del cronoprogramma e delle spese indicate nel medesimo.
- d) Il beneficiario presenta con cadenza annuale la “Relazione annuale del Piano di attività” che contiene:
- l'illustrazione dell'attività svolta nei dodici mesi precedenti
 - l'avanzamento delle attività e delle spese previste nel cronoprogramma
 - l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma; l'aggiornamento può prevedere adeguamenti ed integrazioni del Piano di attività, senza aumento della spesa ammessa per misura/sottomisura/Tipo di intervento, che vanno debitamente descritti e motivati. Non sono ammesse rimodulazioni di spesa tra partner per Tipo di intervento o all'interno dello stesso Tipo di intervento.
- e) Il beneficiario assicura il mantenimento della configurazione giuridica e funzionale del Gruppo di cooperazione per tutta la durata del Piano delle attività.
- f) Per gli Enti pubblici rispetto delle norme dell'UE sugli appalti pubblici (paragrafo 2.8.3. degli indirizzi procedurali generali).

3.4. Vincoli e durata degli impegni

- a) Il beneficiario e i partner devono adempiere agli impegni entro il termine previsto per la conclusione dell'intervento.

3.5. Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di attività:

- a. Spese amministrative e legali per la costituzione del Gruppo di cooperazione.
- b. Spese di personale adibito al coordinamento delle attività.
- c. Missioni, trasferte del personale su indicato.
- d. Spese per servizi di trasporto di soggetti al fine dell'esercizio della cooperazione o della realizzazione della pratica di agricoltura sociale.
- e. Spese per consulenze specialistiche, anche al fine dell'animazione sul territorio e gestione siti internet.
- f. Spese dirette imputabili all'animazione, informazione e comunicazione del territorio al fine di ampliarne il coinvolgimento nelle attività previste dal GC (es. Affitto luoghi, acquisto di servizi non riconducibili a consulenze al fine dell'animazione).
- g. Costi indiretti.

Solo per la realizzazione di pratiche di agricoltura sociale:

- h. Personale pubblico specificatamente impiegato nella realizzazione, gestione e verifica della pratica di agricoltura sociale.
- i. Spese per servizi acquisiti dall'Ente pubblico al fine della realizzazione della pratica di agricoltura sociale.

Di seguito si esplicita cosa comprendono alcune voci di spesa:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 249 di 290

Spese di personale:

Le spese di personale di cui al precedente punto d) sono valutate e ammesse con riferimento alle figure effettivamente impiegate nell'ambito della partnership da parte del coordinatore o dei partner effettivi.

Sono ricomprese in queste categorie:

- stipendi e salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) per il personale adibito al coordinamento delle attività per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal progetto;
- borse di studio e contratti temporanei.

La voce "Personale" comprende il personale dipendente a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da istituti contrattuali direttamente impiegato nelle attività.

La retribuzione rendicontabile deve essere supportata dal time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evincano chiaramente le attività svolte e le ore impiegate.

Nel caso di documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (p.e. mod. F24), essi dovranno essere accompagnati da un'attestazione dell'importo imputabile al Piano che comprenda, nel caso di versamenti cumulativi, l'individuazione dei pagamenti per singolo dipendente.

Per quanto riguarda il personale a contratto a tempo determinato, impiegato nelle attività del Progetto, il contratto di collaborazione, o altro documento prodotto secondo le proprie modalità organizzative, deve contenere il riferimento al Progetto, nonché alle attività da svolgere, alle modalità di esecuzione e alla relativa durata dove viene definito il costo o la quota parte da imputare al Progetto.

Sono considerati validi i contratti sottoscritti nel periodo di eleggibilità ovvero contratti firmati precedentemente all'inizio del periodo di eleggibilità soltanto se nei medesimi si preveda l'inizio dell'attività dopo la data di inizio del Progetto e che indichino chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi ovvero venga modificato l'oggetto del contratto inserendo le attività relative al Piano finanziato.

Si chiarisce che il costo relativo a contratti che prevedano una conclusione posteriore alla data di termine del Piano sarà riconosciuto proporzionalmente alle attività svolte all'interno del periodo di eleggibilità delle spese a meno di chiare indicazioni nel contratto riguardo i tempi, le prestazioni da effettuare ed i relativi costi.

Le spese riferite a titolari di imprese individuali, legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo sono escluse dal finanziamento.

Missioni e trasferte:

Spese inerenti missioni effettuate in Italia direttamente imputabili alle iniziative in oggetto ed appartenenti essenzialmente alle seguenti Tipologie: spese per percorsi in auto (chilometriche), pedaggi autostradali, biglietti ferroviari, spese per vitto (per trasferta non inferiore alle 8 ore spesa per un pasto entro il limite di €22,26; per trasferta non inferiore alle 12 ore spesa per due pasti entro il limite di €44,26) e per pernottamenti (in alberghi appartenenti alla categoria massima "4 stelle"). I costi per percorrenze chilometriche effettuate in auto sono rimborsati, nel caso di utilizzo di mezzo proprio e/o aziendale, in misura pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde in vigore il primo giorno del mese. Sono altresì ammesse le spese relative a viaggi eseguiti con altri mezzi pubblici, nonché pagamenti di parcheggi qualora opportunamente documentati;

Costi indiretti:

sono calcolati in misura forfettaria, sulla base del 15% della spesa ammessa relativa al personale per ogni partner effettivo (punti b e h) (articolo 68, paragrafo 1, lettera b, Regolamento (UE) n. 1303/2013).

3.6. Spese non ammissibili

- a) Spese non ammissibili definite al paragrafo 8.1 del PSR e approvate dal documento Indirizzi procedurali generali.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 250 di 290

- b) Spese di investimento in immobilizzazioni materiali.
- c) Spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o servizio svolta dai partecipanti al bando.

3.7. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Le attività ammesse a finanziamento e la presentazione della richiesta di saldo devono essere realizzate e concluse entro il limite massimo di tre anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA e, comunque, entro i termini previsti dal cronoprogramma del Piano delle attività qualora fossero inferiori.

3.8. Requisiti obbligatori

Non applicabile al presente tipo di intervento.

4. Pianificazione finanziaria**4.1. Importo finanziario a bando**

L'importo complessivo messo a bando è pari a 1.000.000,00 euro.

4.2. Aliquota ed importo dell'aiuto

L'aliquota dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

4.3. Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

- a) L'importo minimo di spesa ammissibile del piano di attività è pari a 15.000,00 €/anno.
- b) Per i progetti attinenti il Settore sviluppo delle aree rurali si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013, cosiddetti "aiuti *de minimis*", e l'importo complessivo dell'aiuto concesso a ciascun partner di Progetto non potrà superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Si applicano i limiti e le condizioni previste al paragrafo 5.4 degli Indirizzi Procedurali Generali.
- c) L'importo della spesa ammissibile del piano di attività è stabilito entro il limite massimo di 50.000,00 euro /anno.
- d) La spesa massima per anno di attività per il personale (lettera b paragrafo 3.5) deve essere inferiore al 20% della spesa ammissibile per le altre voci di spesa.
- e) La spesa massima per anno di attività per consulenze (lettera e paragrafo 3.5) deve essere inferiore a 20.000,00 euro anno.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

4.5. Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 251 di 290

5. Criteri di selezione**5.1. Criteri di priorità e punteggi**

Le graduatorie di merito sono stabilite secondo i criteri di priorità ed i relativi punteggi definiti dalla DGR n. 1788 del 07/11/2016 e ss.mm.ii e vengono proposti dal bando secondo l'allegato tecnico 2.

Avepa valuta i punteggi relativi ai criteri di priorità 3.1; 5.1; 5.2; 8.4.

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

Non previsto.

6. Domanda di aiuto**6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Il soggetto richiedente deve presentare domanda di aiuto ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali generali PSR e dai Manuali Avepa.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda di aiuto sono allegati i seguenti documenti.

Alla "Domanda cappello" è allegato:

- a) il Piano di attività del Gruppo di cooperazione previsto dal Tipo di intervento 16.9.1, redatto secondo l'Allegato tecnico 1, con il cronoprogramma e la spesa richiesta per l'eventuale Tipo di intervento 1.1.1 attivato.

Alla domanda di aiuto 16.9.1 sono allegati:

- b) Mandato collettivo al soggetto richiedente.
Tale mandato è eseguito da parte dei mandanti del Gruppo di cooperazione a favore del mandatario al fine:
 - della presentazione della domanda;
 - dello svolgimento del ruolo di coordinatore del Piano delle attività;
 - della presentazione del regolamento interno;
- c) Regolamento interno del GC il quale deve:
 - evidenziare i ruoli;
 - evidenziare le modalità organizzative del Gruppo di cooperazione;
 - evidenziare l'attribuzione precisa delle responsabilità;
 - garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale da parte dei mandanti;
 - garantire l'assenza di conflitto di interessi.
- d) Tre preventivi analitici per ogni bene/servizio e consulenza previsti acquisiti da privati (punti a., d, e., f., del paragrafo 3.5). Le tre offerte devono essere intestate ai singoli partner di progetto che sosterranno le spese e devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (ad esempio, elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione dell'incarico (ad esempio, piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione, ecc.) e sui costi di



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 252 di 290

realizzazione; in allegato alla documentazione deve essere presente il quadro di raffronto e la relazione che illustra la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.

- e) per ogni bene/servizio e consulenza previsti acquisiti da Enti pubblici (punti a., d, e., f., i. del paragrafo 3.5) rispetto di quanto previsto al paragrafo 2.8.3 del documento di “Indirizzi procedurali”.
- f) Per ogni partner: dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello allegato Indirizzi Procedurali Generali da parte di ciascun soggetto imprenditoriale della partnership.
- g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

I documenti sono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

7. Domanda di pagamento**7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

La domanda di pagamento deve essere presentata da ogni singolo beneficiario partner del Progetto/Piano ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, secondo le modalità previste dal documento di Indirizzi procedurali generali del PSR e dai manuali AVEPA. Tuttavia, in deroga ai limiti previsti al punto 2.4.7 degli “Indirizzi procedurali generali”, le domande di pagamento dei singoli beneficiari possono essere presentate annualmente, e il loro ammontare è calcolato sulla base della rendicontazione delle spese sostenute.

7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il singolo beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dal documento Indirizzi procedurali generali (paragrafo 2.4.7) e dai Manuali di AVEPA.

Inoltre il soggetto beneficiario, in qualità di mandatario del gruppo di cooperazione, deve presentare in allegato anche:

Domanda di pagamento dell'acconto in concomitanza della presentazione:

- a) della “Relazione di attività e stato di avanzamento della spesa” di cui al punto 3.3.

Domanda di pagamento a saldo:

- a) Riepilogo delle spese sostenute dai partner, suddiviso per Tipologia di spesa di cui al punto 3.5 e per singolo partner.
- b) Relazione tecnica finale del gruppo di cooperazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso dell'intero Piano delle attività.
- c) Conferma della presentazione della domanda di pagamento relativa al Tipo intervento collegato.

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 253 di 290

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare Via Torino 110 30172 Venezia - Mestre
Tel. 041.2795547, fax 041. 2795575
email: agroalimentare@regione.veneto.it
PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
Sito internet : <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c Tel. 049/7708711
email: organismo.pagatore@avepa.it;
PEC: protocollo@cert.avepa.it.
Sito internet: <http://www.avepa.it/>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 254 di 290

11. ALLEGATI TECNICI**11.1. Allegato tecnico 1 – Schema Piano delle Attività di pratica/ rete****Piano delle attività del Gruppo di Cooperazione**

1 Proponente		Cod. Progetto

1.1 Redattore del testo	

Tipologia di soggetto capofila (criterio 1.2) ☐ Impresa agricola in collaborazione con soggetti pubblici ☐ Impresa agricola in collaborazione con soggetti privati ☐ Soggetto pubblico in collaborazione con un'impresa agricola ☐ Soggetto privato in collaborazione con un'impresa agricola ☐ Altro	

1.2 Titolo Progetto		1.3 Acronimo Progetto	

1.4 Tipologia di progetto	Pratiche di agricoltura sociale ☐	Rete di Fattorie sociali ☐	Rete di fattoria didattica ☐
		Indicare le funzioni attribuite alla rete	Coordinamento; Assistenza; Aggiornamento; Formazione (solo se attivato anche l'intervento 1.1.1); Promozione; Informazione ;

1.5 Durata (mesi)		(a partire da)	

1.6 Localizzazione geografica dove viene svolta la pratica, rete	

1.7 Risorse complessivamente necessarie					
	Nome	Tipo di intervento (16.9.1; 1.1.1)	Spesa	Finanziamento	Eventuale cofinanziamento
LP					
PP1					
PPn					

Se necessario aggiungere altre righe



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 255 di 290

2 Descrizione dello scopo per il quale viene creato il Gruppo di cooperazione (criterio 4.1, 6.1, 8.1)				
Nel caso di Pratiche di Agricoltura sociale: Indicare : n. iscrizione ad elenco regionale fattorie sociali ☐ Inserimenti socio lavorativi Indicare il soggetto promotore degli inserimenti ☐ Percorsi abilitativi riabilitativi Indicare : il soggetto responsabile per la presa in carico delle persone seguite e gli atti autorizzativi in possesso allo stesso (ad esempio accreditamento per la realizzazione delle attività abilitative riabilitative): Indicare : Il soggetto pubblico inviante le persone seguite ☐ Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere personale Indicare : l'attività svolta (tra l'elenco di cui alla DGR n. 2334/2014) ☐ Reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti Indicare : Soggetto promotore degli inserimenti Indicare l'Ente pubblico responsabile della pratica di agricoltura sociale di cui si richiede il finanziamento				
2.1 Descrizione dell'ambito, sociale o didattico, che si intende affrontare evidenziando l'eventuale problematica da risolvere o opportunità da sviluppare nonché gli eventuali servizi socio educativi e/o socio assistenziali (richiamando i termini delle autorizzazioni) che si propone di attivare o potenziare tramite il presente piano di attività (max 3.000 caratteri)				
2.2 Descrizione degli obiettivi (max 3.000 caratteri)				
Generali:				
1. 2. n.				
Soggetti	Specifici	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Lp	1 2 n...			
P1	1 2 n...			
Pn	...			
2.3 Stato dell'arte che evidenzia l'esigenza territoriale che motiva la proposta presentata (max 2.000 caratteri)				
2.4 Descrizione della normativa e modalità di applicazione per la realizzazione delle attività (max 2.000 caratteri)				



66fa7140



Nel caso di Pratiche di Agricoltura sociale indicare le normative a cui sottendono le attività proposte e gli atti autorizzativi all'esercizio delle attività previste

2.5 Aderenza all'analisi dei fabbisogni individuati dalla F.A. 6A del PSR

☐ Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari

Il miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari rappresenta una condizione necessaria per potenziare la competitività dell'agricoltura. Lo scenario economico nazionale e internazionale richiede la presenza di un sistema agricolo, forestale e agroalimentare orientato al mercato con elevate efficienza tecnica e organizzativa, alta capacità di innovazione e di riconversione produttiva al fine di accrescere il valore aggiunto delle produzioni agroalimentari e forestali.

☐ Favorire l'accesso al credito

Favorire l'accesso al credito per le imprese agricole e forestali, in particolare quelle gestite da giovani agricoltori, per le imprese agroalimentari, per le microimprese delle zone rurali e, in generale, per i soggetti coinvolti nei processi di sviluppo rurale, rappresenta un'esigenza indispensabile per intraprendere processi di innovazione, consentire lo sviluppo strutturale, tecnologico e organizzativo delle imprese al fine di migliorarne la competitività e la sostenibilità globale.

☐ Accrescere la capacità dei territori di proporre un'offerta turistica aggregata ed integrata

Accrescere la propensione e la capacità dei territori di organizzare e proporre l'offerta turistica a livello di area, privilegiando forme di interazione ed integrazione anche multisettoriale, in grado di assicurare comunque livelli elevati di aggregazione, sia all'interno della filiera (turismo) che nei confronti delle altre filiere/settori (artigianato, agricoltura, servizi...).

☐ Stimolare la diversificazione dell'economia rurale

Stimolare la diversificazione dell'economia rurale, in funzione del miglioramento delle condizioni economiche ed occupazionali degli operatori e della razionale gestione delle risorse e dei territori rurali, accelerando lo sviluppo di attività produttive e di servizio (anche no-food) finalizzate alla diversificazione del reddito e della fornitura di servizi alla persona e alla collettività.

☐ Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura

Sostenere la relazione tra i diversi sistemi, le aree urbane e rurali, le aree montane e di pianura, in funzione di una progressiva e crescente integrazione e coesione, anche in termini di riavvicinamento ed interconnessione dei sistemi produttivi. Nella particolare situazione urbana del Veneto, dove massima è la prossimità tra aree urbanizzate e aree rurali e coltivate, si rileva una crescente domanda di ampliare e diffondere esperienze innovative di agricoltura urbana, in tutte le sue forme (come ad esempio "urban farm", orti sociali, orti urbani, parchi agricoli, ecc.), favorendo anche un sistema di rete in grado di supportarne la crescita e lo sviluppo, anche in funzione del consolidamento del ruolo di "strumenti di governance urbana". Per quanto riguarda le aree montane, dove le condizioni altimetriche, morfologiche e climatiche comportano limiti oggettivi e riconosciuti alla crescita socio economica e alla competitività, rispetto ai sistemi di pianura, risulta fondamentale riconoscere l'esigenza di sviluppare specifiche azioni di sistema e di governance, in funzione di efficaci sinergie ed integrazione tra i diversi settori economici e le componenti istituzionali.

Ulteriori fabbisogni soddisfatti:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 257 di 290

3 Descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari componenti del Gruppo di cooperazione (criteri, 2.1, 3.2, 6.1, 8.1, 8.2)														
3.1 Descrizione esaustiva delle attività che si intende svolgere nei tre anni di attività (max 3.000 caratteri)														
ANNO1														
ANNO2														
ANNO3														
3.2 Adeguatezza della partnership, competenze e ruoli attribuiti per le varie attività (max 3.000 caratteri)														
3.3 Descrizione della tempistica delle attività da svolgere evidenziando la presenza di obiettivi intermedi, possibili insuccessi ed azioni di risoluzione (max 3.000 caratteri)														
Tipologia di attività:	Descrizione dettagliata delle attività	Anno	Ripartizione tra i Partner	Output										
Sia per la realizzazione di reti di fattorie didattiche e/ o sociali che di pratiche di agricoltura sociale														
Amministrative e di coordinamento	1. 2. n.													
Esercizio della cooperazione	1. 2. n.													
Divulgazione dei risultati	1. 2. n.													
Solo per la realizzazione di pratiche di agricoltura sociale														
Realizzazione di pratiche di agricoltura sociale	1. 2. n.													
3.4 Tempistica di svolgimento delle attività diagramma di GANTT														
Tipologia di attività:	Descrizione dettagliata delle attività	Partner	Anno 1 Mesi anno											
			dalla data				alla data							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Replicare e compilare il riquadro per ogni anno di attività; Se necessario aggiungere altre righe



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 258 di 290

4 Composizione Gruppo di cooperazione (criterio 2.1, 3.2)**4.1 Elenco dei soggetti partecipanti al Gruppo operativo, competenze e ruoli attribuiti**

Denominazione soggetto					
Indirizzo e telefono					
Ruolo	LP		Partner	☐ Effettivo	☐ Associato
Responsabile delle attività individuato all'interno dell'organico	Nome Telefono Mail				
Competenze e ruoli attribuiti					
In caso di fattoria sociale o fattoria didattica indicare rispettivamente la sezione di iscrizione o la tipologia di percorso-attività didattica					

Aggiungere riquadri per ogni partner ed eventualmente per ogni responsabile di attività

4.2 Matrice delle responsabilità

5. Budget (criteri 8.3)**5.1 Descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner**

Anno			
Tipologia di spesa	Soggetto	Spesa richiesta a finanziamento (spesa ammissibile)	dettaglio spesa riferita a: - miglior preventivo (Spese, Paragrafo 3.5 lettere a, d, e, f); - specifica spesa (Spese, Paragrafo 3.5 lettere c, g, h, i)
Sia per la realizzazione di reti di fattorie didattiche e/ o sociali che di pratiche di agricoltura sociale			
Spese amministrative e legali per la costituzione del Gruppo di cooperazione	LP		
	PP1		
	PPn		
Totale			
Spese di personale adibito al coordinamento delle attività	LP		
	PP1		
	PPn		
Totale			
Missioni, trasferte del personale su indicato	LP		
	PP1		



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 259 di 290

	PPn		
Totale			
Spese per servizi di trasporto di soggetti al fine dell'esercizio della cooperazione o della realizzazione della pratica di agricoltura sociale	LP		
	PP1		
	PPn		
Totale			
Spese per consulenze specialistiche, anche al fine dell'animazione sul territorio	LP		
	PP1		
	PPn		
Totale			
Spese dirette imputabili all'animazione, informazione e comunicazione del territorio al fine di ampliarne il coinvolgimento nelle attività previste dal GC	LP		
	PP1		
	PPn		
Totale			
Costi indiretti	LP		
	PP1		
	PPn		
Totale			
Solo per la realizzazione di pratiche di agricoltura sociale			
Personale dipendente pubblico specificatamente impiegato nella realizzazione della pratica di agricoltura sociale.	LP		
	PP1		
	PPn		
Totale			
Spese per servizi acquisiti, esternamente ai partner del Gruppo di cooperazione, dall'Ente pubblico al fine della realizzazione della pratica di agricoltura sociale.	LP		
	PP1		
	PPn		
Totale			



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 260 di 290

Totale			

Replicare le righe relative alle spese e dettaglio a seconda delle esigenze
Replicare e compilare il riquadro per ogni anno di attività

5.2. Dettaglio delle spese di personale						
LP - Denominazione soggetto		A	B	C = A / B	D	E = C x D
Categoria Personale		Costi annuali	Numero giornate lavorative per anno	Costo giornaliero	Numero di giorni lavorati nel programma	Costi Eleggibili
Tempo Indeterminato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Tempo Determinato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Totale						
5.3 Descrizione dei rapporti quali quantitativi tra le spese (tabella riquadro 5.1) e le attività previste						
Spese per Missioni e trasferte:						
Spese per servizi di trasporto di soggetti al fine dell'esercizio della cooperazione o della realizzazione della pratica di agricoltura sociale						
Spese per consulenze:						
Spese di animazione, informazione e comunicazione del territorio:						
Spese di personale :						
Spese per servizi acquisiti per la realizzazione della pratica di agricoltura sociale:						
5.4 Eventuali compartecipazione al progetto da parte di privati o Enti tramite altre fonti di finanziamento						

Replicare e compilare il riquadro per ogni partner che acquisisce o destina spese di personale al progetto

6. Indicazione del Tipo di intervento che si intende attivare per lo svolgimento del Piano di attività (criteri 8.1, 8.3)



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 261 di 290

6.1 Descrizione del Tipo di intervento collegato - Nel presente riquadro inserire l'iniziativa formativa proposta nell'ambito dell'intervento 1.1.1 (al fine di una migliore valutazione dell'iniziativa formativa – criterio 8.1.5).		
Indicare: titolo iniziativa formativa: contenuti relativi al corso: n. ore: n. giornate: Descrizione di come la formazione può incidere nella realizzazione della pratica di Agricoltura sociale: Descrivere programma e materiale didattico. Programma: materiale didattico:		
6.2 Scansione temporale di attivazione del Tipo di intervento inserito		
6.3 Richiesta finanziaria per il diverse Tipo di intervento inserito		
Misura	Soggetto GC	Richiesta finanziaria
Misura 1		
Sottomisura:		

FIRMA DEL RESPONSABILE-
COORDINATORE DEL PROGRAMMA

.....



66fa7140



Manuale per la predisposizione del Piano delle Attività di pratica/ rete

Considerata la complessità della Misura 16, per poter aspirare a partecipare con successo ai bandi relativi ad essa, ed ottenere il sostegno economico garantito dal FEASR, è necessario che l'idea progettuale sia ben ponderata e tenga conto di alcuni aspetti che sono qui di seguito illustrati.

Alla base della generazione dei progetti ci deve essere un'idea di sviluppo della multifunzionalità dell'impresa agricola proveniente dalle imprese agricole, secondo un approccio di tipo bottom-up.

Poiché la misura di riferimento è la "16 Cooperazione" è necessario che attorno al progetto che si intende sviluppare vengano coinvolte sia imprese agricole che altri soggetti idonei allo sviluppo ottimale delle attività previste, in modo che tale cooperazione sia destinata a creare un Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale o didattica.

La fase di realizzazione è rivolta a finanziare le spese sostenute dal gruppo per la cooperazione al fine di dare attuazione al Piano delle attività.

Un ulteriore aspetto da considerare in fase di generazione dell'idea progettuale è che essa sia sviluppata al fine di creare una rete o una pratica entro la tematica della Focus Area 6 a. individuata dal PSR.

Inoltre è importante che il progetto possa fronteggiare alcuni dei molteplici fabbisogni di sviluppo individuati nella SWOT-analysis.

La Scheda Misura definisce quali siano le informazioni necessarie per la compilazione del Piano di attività da presentare, che sarà valutato in base a dei criteri di selezione, disponibili in allegato al bando.

Nel presente allegato è riportata la scheda progetto con le informazioni utili alla sua preparazione e compilazione.

1 Dati e riferimenti identificativi del proponente e del progetto

La prima parte della Scheda prevede che vengano inseriti i dati relativi al soggetto che presenta la domanda ed alcuni dati di riferimento per identificare la tematica affrontata dal progetto.

Inserire il nome del soggetto indicando il codice identificativo del progetto, indicare come redattore del testo la persona responsabile della sua redazione e barrare entro quale categoria rientra il proponente tra quelle elencate.

Titolo: non più lungo di una riga e concepito in modo da indicare chiaramente l'oggetto dell'attività, tale da consentirne la lettura e la comprensione a persone esterne (massimo 150 caratteri).

Acronimo: può essere una sigla derivata dalle iniziali di alcune parole del titolo del progetto, oppure una singola parola, oppure una combinazione di parti di parole; ha esclusivamente funzione di riferimento mnemonico rapido al progetto per uso esclusivamente interno.

Indicare l'ambito per il quale viene chiesto il finanziamento.

Riportare in mesi la durata prevista della cooperazione finanziata (non più di 36 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR) e la data in cui si prevede di iniziare i lavori.

Indicare la principale localizzazione dove si svolgeranno le attività a livello di NUTS 3 per consentire il collegamento entro/tra unità regionali/climatiche.

Compilare la tabella riassuntiva dei dati relativi al budget dell'intero progetto indicando anche gli interventi a cui si partecipa con il presente piano di attività.

2 Descrizione dello scopo per il quale viene creato il Gruppo di cooperazione.**2.1 Descrizione dell'ambito, sociale o didattico, che si intende affrontare evidenziando l'eventuale problematica da risolvere o opportunità da sviluppare**

La descrizione dell'ambito che si intende affrontare con la realizzazione delle attività deve essere chiaramente collegata agli obiettivi indicati ed inoltre deve essere focalizzata alla risoluzione dell'eventuale problematica o opportunità da sviluppare. Le informazioni dovrebbero essere supportate da riferimenti documentabili o riscontrabili in documenti di programmazione regionale o comunitaria.



66fa7140



Dalla descrizione, tra l'altro, si deve comprendere a quale Target di soggetti/utenti si rivolge il gruppo di cooperazione.

2.2 Descrizione degli obiettivi del piano delle attività

Gli obiettivi del piano delle attività devono essere chiari, esaustivi e puntuali, in modo da completare la descrizione dell'ambito che si intende affrontare con la realizzazione delle attività programmate; gli stessi devono essere riferiti agli obiettivi specifici del PSR.

2.3 Stato dell'arte che evidenzia l'esigenza che motiva la proposta presentata.

Descrizione delle attuali conoscenze sull'argomento inerente all'ambito trattato del piano delle attività.

Evidenziare i punti di forza e di debolezza della proposta studiata individuando le problematiche che necessiterebbero di essere risolte.

2.4 Descrizione della normativa e modalità di applicazione per la realizzazione delle attività

Indicare le normative di riferimento inerenti le attività di agricoltura sociale programmate.

2.5 Aderenza all'analisi dei fabbisogni individuati dalla FA 6a del PSR

Barrare quali fabbisogni individuati nell'analisi SWOT del PSR il progetto consente di soddisfare.

Eventualmente indicare fabbisogni afferenti anche ad altre FA, soprattutto nel caso di attivazione del Tipo di intervento 1.1.1.

3 Descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari partners

3.1 Descrizione esaustiva delle attività che si intende svolgere nei tre anni di attività

Descrizione discorsiva delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, analizzando la suddivisione tra i partner ed i ruoli che essi ricoprono nella realizzazione dell'attività, sulla base delle competenze che i soggetti posseggono ed i ruoli attribuiti dalla cooperazione. Indicare se trattasi di Partner effettivi o associati e loro funzioni.

Per ogni attività indicare l'output che si prevede di raggiungere alla fine dell'anno e del periodo di finanziamento.

3.2 Adeguatezza della partnership, competenze e ruoli per le varie attività

Descrivere le motivazioni che hanno portato all'individuazione dei vari soggetti del gruppo di cooperazione e le attitudini di ciascun soggetto rispetto a quanto previsto venga svolto nell'ambito del piano di attività.

3.3 Descrizione della tempistica delle attività da svolgere evidenziando la presenza di obiettivi intermedi, possibili insuccessi ed azioni di risoluzione

Deve essere descritta la successione delle attività nel tempo. Devono essere evidenziati eventuali obiettivi intermedi misurabili da indicatori (Output), inoltre possono essere descritte e prese in esame possibili cause di insuccesso ed azioni per la loro risoluzione.

Indicare in tabella schematicamente quanto riferito nei paragrafo 3 in forma discorsiva.

3.4 Tempistiche di svolgimento delle attività diagramma di GANTT

Indicare la tempistica di svolgimento delle attività, nelle sue fasi di svolgimento del progetto e di sviluppo temporale delle attività può essere facilmente schematizzata tramite l'utilizzo del diagramma di GANTT (attività/tempo).

4 Composizione Gruppo di cooperazione

4.1 Elenco dei soggetti partecipanti Competenze e ruoli attribuiti

Nel riportare l'elenco dei partner, va individuato il ruolo (Lead Partner -LP- o coordinatore) evidenziandone le competenze in relazione alla funzione svolta nell'ambito del Gruppo di cooperazione. I partner coinvolti devono presentare ruoli complementari tra loro per lo svolgimento delle attività e debbono essere bilanciati in quanto a numerosità.



66fa7140



In particolare il LP ha il compito di “facilitatore” di progetto quindi, oltre a svolgere l’attività di coordinamento, mantiene i contatti con tutti i partner ed assicura il regolare svolgimento delle attività previste nel Progetto di animazione del territorio.

4.2 Matrice delle responsabilità

Esplicitare chiaramente l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti all’interno del gruppo, mediante la predisposizione della matrice di assegnazione delle responsabilità.

Evidenziare eventuali complementarità tra i partner in modo da garantire la realizzazione delle attività con conseguente output nel caso di recesso di uno o più dei componenti del gruppo.

5. Budget

5.1 Descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner

Indicare l’allocazione del budget tra le diverse categorie di costi ammissibili, suddividere ulteriormente le spese tra i diversi partner di progetto. Le spese devono essere pertinenti ed i flussi finanziari espressi chiaramente.

5.2 Dettaglio delle spese di personale

Compilare una tabella per ogni partner effettivo del GC con i dati relativi al personale che si prevede di impiegare nelle attività del programma.

5.3 Descrizione dei rapporti quali quantitativi tra le spese (tabella riquadro 5.1) e le attività previste

Dare dettaglio sulle spese che si prevede di effettuare, prevedendo una relazione tecnico economiche in grado di evidenziare i rapporti quali/quantitativi delle spese previste in riferimento alle attività da attuare; Le descrizioni devono essere coerenti con le attività previste e gli obiettivi e la struttura complessiva del progetto.

Per ogni macro categoria di spesa indicare la tipologia di spesa specifica che si intende realizzare.

Per il personale indicare i riferimenti con i quali viene preventivata la spesa evidenziando la relazione che intercorre tra il tempo dedicato per attività ed costo orario.

Per le Missioni e trasferte individuare il personale adibito al coordinamento delle attività e la metodologia di stima dei costi attribuiti al progetto.

5.4 Eventuali compartecipazione al progetto da parte di privati o Enti tramite altre fonti di finanziamento

Descrivere dettagliatamente l’eventuale compartecipazione alla spesa per l’effettuazione delle attività, evidenziando, nel caso di Ente pubblico le fonti di finanziamento della compartecipazione.

6. Indicazione del Tipo di intervento che si intende attivare per lo svolgimento del Piano di attività

6.1 Descrizione del tipo di intervento collegato

Descrivere che Tipo di intervento è collegato all’intervento 16.9.1, le finalità e le motivazioni che ne giustificano l’attivazione nell’ambito del Piano delle attività.

6.2 Scansione temporale di attivazione del Tipo di intervento inserito

Specificare il periodo previsto per l’attivazione dell’intervento programmato.

6.3 Richiesta finanziaria per il tipo di intervento inserito

Specificare il soggetto componente il gruppo di cooperazione che attiva il Tipo di intervento e la richiesta finanziaria dello stesso a valere sui fondi del medesimo intervento.



66fa7140



11.2 Allegato tecnico 2 – Scheda di valutazione del Piano di attività di pratica/ rete

Per questa fase, la scheda del tipo di intervento 16.9.1 prevede che i criteri di selezione siano ispirati ai seguenti principi:

- a. numero dei componenti del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica
- b. diversa tipologia dei componenti del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica
- c. integrazione con la programmazione locale
- d. territorializzazione degli interventi
- e. creazione di nuove opportunità occupazionali
- f. tipologia soggetti svantaggiati
- g. tematica trattata dal progetto

I criteri di selezione sono stati individuati, secondo le indicazioni dell'articolo 49 del Regolamento n. 1305/2013, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione dell'intervento, che nel caso specifico consiste in un sostegno che è calcolato in funzione della durata del Piano e per un massimale non superiore a 50.000,00 euro/anno del Piano. Inoltre, risulta opportuno ricordare che la Misura prevede che i GC sviluppino nuovi rapporti di cooperazione tra diversi operatori, e creare reti o nuove attività delle stesse ricorrendo a Misure del PSR per il sostegno degli interventi funzionali al raggiungimento degli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi e alla divulgazione dei risultati sul territorio regionale.

Pertanto, al fine di assicurare la selezione trasparente di progetti che possano meglio conseguire l'obiettivo della misura è previsto un sistema di selezione basato su una procedura di valutazione da parte di una Commissione nominata dall'AdG e composta da un numero minimo di tre valutatori (tra cui un rappresentante di AVEPA), che, con l'eventuale intervento di valutatori indipendenti esterni, esprime un giudizio sulla qualità delle proposte sulla base dei contenuti del progetto presentato.

La scheda Misura individua, infatti, quale requisito di ammissibilità la presentazione di un Piano delle attività di pratica/cooperazione/rete, contenente i seguenti elementi:

1. le attività previste;
2. elenco dei soggetti partecipanti al Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica e loro descrizione, ponendo in evidenza il loro ruolo all'interno del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica;
3. tempistiche di svolgimento del progetto e ripartizione delle attività tra i vari soggetti del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica;
4. descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
5. descrizione delle eventuali attività di formazione programmate.

La selezione avverrà pertanto attraverso l'analisi dei contenuti dei Piani di attività che saranno redatti sulla base dello schema allegato 11.1 al presente bando, predisposto al fine di rendere valutabile e confrontabile qualitativamente il merito di ciascun elemento informativo delle diverse proposte presentate.

Nello schema standardizzato (allegato 11.1) per ogni riquadro è definito il criterio di selezione a cui fare riferimento nella valutazione e pertanto, attraverso l'esame di tali elementi, sarà possibile selezionare i progetti che assicurano la migliore qualità declinata secondo i criteri di seguito individuati.

Ogni criterio è declinato in uno o più aspetti, a ciascuno dei quali sarà assegnato un punteggio su una scala di valori che va da "ottimo" (valore 4) a "non sufficiente" (valore 0). Le specifiche per l'attribuzione del valore sono descritte nell'allegato 11.3 a beneficio sia della commissione di valutazione sia dei soggetti proponenti per un'auto valutazione in fase di stesura della progettualità.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a **30** punti.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1) Principio di selezione 16.9.1.2: Numero dei componenti del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 266 di 290

Criterio di priorità 2.1	Punti
Numero dei componenti del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica	4

Criterio di assegnazione

Il punteggio viene attribuito sulla base dei dati forniti con l'elenco soggetti partecipanti al Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica e le attività previste per ciascun componente.

Gli aspetti da considerare per l'attribuzione del punteggio differiscono a seconda si valutino gruppi di cooperazione per la creazione di "Pratiche di agricoltura sociale" piuttosto che di "reti di agricoltura sociale/didattica", e riguarderanno l'adeguatezza della numerosità dei componenti del gruppo di cooperazione sulla base degli obiettivi proposti e la numerosità di fattorie sociale e/o didattiche partecipanti alla rete in relazione agli iscritti nei diversi elenchi regionali

2) Principio di selezione 16.9.1.3: Diversa tipologia dei componenti del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica

Criterio di priorità 3.1: grado di percezione da parte delle imprese agricole della proposta presentata	Punti
3.1.1 Gruppo di cooperazione con capofila un'impresa agricola in collaborazione con uno o più soggetti pubblici	4
3.1.2 Gruppo di cooperazione con capofila un'impresa agricola in collaborazione solamente con soggetti privati	3
3.1.3 Gruppo di cooperazione con capofila un soggetto pubblico	2
3.1.4 Gruppo di cooperazione con capofila un soggetto privato	1

Criterio di assegnazione

Il punteggio verrà attribuito in ordine decrescente, sulla base delle informazioni ricavabili dal modello di domanda e verificabili da parte di AVEPA attraverso il fascicolo aziendale dei soggetti partecipanti al costituendo Gruppo di Cooperazione e dagli allegati presentati al progetto.

Criterio di priorità 3.2	Punti
Grado di interazione tra i partner	4

Criterio di assegnazione

Il punteggio viene attribuito sulla base dei dati forniti e le informazioni fornite con la descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti, nonché delle tempistiche di svolgimento del Piano allegato alla domanda.

Gli aspetti che saranno considerati per l'attribuzione del punteggio riguarderanno la chiarezza, l'esaustività e l'appropriatezza nella descrizione delle attività attribuite ai partner e nei flussi di informazioni previsti tra gli stessi partner del gruppo nonché la solidità e la credibilità delle informazioni e delle affermazioni.

3) Principio di selezione 16.9.1.4: Integrazione con la programmazione locale.

Criterio di priorità 4.1	Punti
Coerenza con la programmazione locale	6

Punteggio graduale a seconda della valutazione dalla commissione da 0 a 6; punteggio minimo di ammissibilità pari a 2.

Criterio di assegnazione

Il punteggio viene attribuito sulla base dei dati forniti e le informazioni fornite con la descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti, nonché delle tempistiche di svolgimento del Piano allegato alla domanda.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 267 di 290

Gli aspetti che saranno considerati per l'attribuzione del punteggio riguarderanno la coerenza della tipologia di intervento attivato dal Piano di attività con la programmazione locale, la solidità e la credibilità delle informazioni e delle affermazioni.

4) Principio di selezione 16.9.1.5: Territorializzazione degli interventi.

Criterio di priorità 5.1: localizzazione geografica	Punti
5.1.1 Gruppo di cooperazione composto da fattorie sociali e/o didattiche aventi UTE nelle aree D	5
5.1.2 Gruppo di cooperazione composto da fattorie sociali e/o didattiche aventi UTE nelle aree C	4
5.1.3 Gruppo di cooperazione composto da fattorie sociali e/o didattiche aventi UTE nelle aree B1	2
5.1.4 Gruppo di cooperazione composto da fattorie sociali e/o didattiche aventi UTE nelle aree B2	1

Criterio di assegnazione

Il punteggio viene attribuito sulla base dei dati forniti con l'elenco dei soggetti partecipanti, integrati dalle informazioni fornite con la descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti.

Il punteggio sarà attribuito in funzione della classificazione delle zone del PSR 2014-2020.

La prevalenza viene calcolata attribuendo il punteggio ai gruppi di cooperazione aventi più del 50% dei soggetti aventi sede aziendale (UTE) nelle rispettive zone B, C, D.

Criterio di priorità 5.2: grado di ruralità dei territori.	Punti
5.2.1 Presenza nel gruppo di cooperazione di fattorie sociali o fattorie didattiche aventi UTE nei comuni con densità inferiore a 150 abitanti/Kmq (Criterio OCSE di ruralità su dati ISTAT censimento popolazione 2011)	2

Criterio di assegnazione

Il punteggio viene attribuito sulla base dei dati forniti con l'elenco dei soggetti partecipanti, integrati dalle informazioni fornite con la descrizione delle attività da svolgere e loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti.

5) Principio di selezione 16.9.1.6: Creazione di nuove opportunità occupazionali

Criterio di priorità 6.1	Punti
Contributo all'incremento della capacità occupazionale	8

Criterio di assegnazione

Il punteggio viene attribuito sulla base dei contenuti della descrizione delle attività previste nel Piano delle attività e nella descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner.

Gli aspetti che saranno considerati per l'attribuzione del punteggio riguarderanno la presenza nel Piano della attività di azioni volte a favorire l'occupazione, e la spesa prevista per tali azioni.

6) Principio di selezione 16.9.1.7: Tipologia soggetti svantaggiati

Criterio di priorità 7.1: Attività proposte nel Piano delle Attività con il coinvolgimento di soggetti svantaggiati o appartenenti a categorie fragili	Punti
7.1.1 attività finalizzate all'assistenza all'infanzia	5
7.1.2 attività finalizzate all'assistenza agli anziani	4
7.1.3 attività finalizzate a soggetti disabili	3
7.1.4 attività finalizzate a soggetti svantaggiati	2

Criteri di assegnazione

Il punteggio viene attribuito sulla base dei contenuti nella descrizione delle attività previste nel Piano delle attività.

7) Principio di selezione 16.9.1.8: Tematica trattata dal progetto

66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 268 di 290

Criterio di priorità 8.1	Punti
Grado di aderenza delle attività del Piano allo sviluppo alle finalità di misura	18
Punteggio graduale a seconda della valutazione dalla commissione da 0 a 18; punteggio minimo di ammissibilità pari a 4.	

Criterio di assegnazione

Il punteggio viene attribuito sulla base dei dati forniti con nella descrizione delle attività previste, delle tempistiche di svolgimento del progetto e della ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GC nel Piano delle attività, e descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner.

Gli aspetti che saranno considerati per l'attribuzione del punteggio riguarderanno la chiarezza e l'eshaustività dell'analisi di contesto, la chiarezza e l'eshaustività nella descrizione delle attività, l'appropriatezza della scelta delle attività programmate, il valore aggiunto del progetto rispetto all'esigenza territoriale, la coerenza delle attività di formazione programmate alla realizzazione della finalità di misura, la solidità e la credibilità delle informazioni e delle affermazioni.

Criterio di priorità 8.2	Punti
Grado di adeguatezza della tempistica	18
Punteggio graduale a seconda della valutazione dalla commissione da 0 a 18; punteggio minimo di ammissibilità pari a 4	

Criterio di assegnazione

Il punteggio viene attribuito sulla base dei dati forniti con nella descrizione delle attività previste, delle tempistiche di svolgimento del progetto e della ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GC nel Piano delle attività, e descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner.

Gli aspetti che saranno considerati per l'attribuzione del punteggio riguarderanno la chiarezza nella descrizione della tempistica delle attività nonché la coerenza l'appropriatezza e il rispetto della stessa.

Criterio di priorità 8.3	Punti
Grado di adeguatezza del budget	16
Punteggio graduale a seconda della valutazione dalla commissione da 0 a 16; punteggio minimo di ammissibilità pari a 4	

Criterio di assegnazione

Il punteggio viene attribuito sulla base dei dati forniti con nella descrizione delle attività previste, delle tempistiche di svolgimento del progetto e della ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GC nel Piano delle attività, e descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner.

Gli aspetti che saranno considerati per l'attribuzione del punteggio riguarderanno la chiarezza e l'eshaustività nell'allocatione delle risorse tra le attività e tra i partner, la congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere nonché la chiarezza nella definizione dei flussi finanziari tra i partner.

Criterio di priorità 8.4: Tipologia di attività	Punti
8.4.1 finanziamento di pratiche e servizi	10
8.4.2 costituzione di una rete	5

Criteri di assegnazione

Il punteggio viene attribuito sulla base dei contenuti nel piano di attività.

Le pratiche di agricoltura sociale devono rientrare tra quelle previste dalla legge regionale n. 14/2013 ed essere svolte presso una o più fattorie sociali iscritte all'elenco regionale.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 269 di 290

11.3 Allegato tecnico 3 - Manuale di valutazione del Piano di attività di pratica/ rete

A ciascuno degli aspetti, verrà attribuito un punteggio suddiviso in quattro classi (ottimo, buono, sufficiente, non adeguato), come descritto nelle seguenti tabelle:

Criterio di priorità 2.1	Punti
Numero dei componenti del Gruppo di cooperazione di agricoltura sociale/didattica	4

Criteri di assegnazione:

Il punteggio viene attribuito sulla base dei contenuti della descrizione delle attività da svolgere e della relativa tempistica.

Gli aspetti da considerare per l'attribuzione del punteggio sono i seguenti:

- 2.1.1 adeguatezza della numerosità dei componenti del gruppo di cooperazione sulla base degli obiettivi proposti
- 2.1.2 numerosità di fattorie sociali e didattiche partecipanti alla rete in relazione agli iscritti nei diversi elenchi regionali

A ciascuno dei suddetti aspetti verrà attribuito un punteggio suddiviso in quattro classi (non adeguato, sufficiente, buono, ottimo) come descritto nella seguente tabella:

Aspetto	Classe di punteggio			
	ottimo	buono	sufficiente	non adeguato
2.1.1	La numerosità dei componenti del gruppo di cooperazione garantisce un'ottima realizzazione e stabilità della pratica. Nelle piano di attività vi sono informazioni a comprova dell'efficacia delle affermazioni su riportate	La numerosità dei componenti del gruppo di cooperazione garantisce la realizzazione e stabilità della pratica.	La numerosità dei componenti del gruppo di cooperazione non garantisce la piena realizzazione e stabilità della pratica .	La numerosità dei componenti del gruppo di cooperazione non garantisce la realizzazione della pratica .
2.1.2	Nel gruppo di cooperazione partecipano più dell'80% delle fattorie sociali o fattorie didattiche, iscritte per le relative specializzazioni, negli elenchi regionali	Nel gruppo di cooperazione partecipano più dell'50% delle fattorie sociali o fattorie didattiche, iscritte per le relative specializzazioni, negli elenchi regionali	Nel gruppo di cooperazione partecipano più dell'20% delle fattorie sociali o fattorie didattiche, iscritte per le relative specializzazioni, negli elenchi regionali	Nel gruppo di cooperazione partecipano meno dell'20% delle fattorie sociali o fattorie didattiche iscritte per le relative specializzazioni negli elenchi regionali

Criterio di priorità 3.2	Punti
Grado di interazione tra i partner	4

Criteri di assegnazione:



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 270 di 290

Il punteggio viene attribuito sulla base dei contenuti della descrizione delle attività da svolgere e della relativa tempistica.

Gli aspetti da considerare per l'attribuzione del punteggio sono i seguenti:

- 3.2.1 chiarezza, esaustività ed appropriatezza nella descrizione delle attività e nell'attribuzione delle stesse ai partner e relativa tempistica numerosità di fattorie sociale e didattiche partecipanti alla rete in relazione agli iscritti nei diversi elenchi regionali
- 3.2.2 appropriatezza della tempistica delle attività di scambio tra i partner
- 3.2.3 chiarezza, esaustività ed appropriatezza nella descrizione delle attività di scambio di conoscenze e di interazione tra i partner e relativa tempistica
- 3.2.4 solidità e credibilità delle informazioni e delle affermazioni

A ciascuno dei suddetti aspetti verrà attribuito un punteggio suddiviso in quattro classi (non adeguato, sufficiente, buono, ottimo) come descritto nella seguente tabella:

Aspetto	Classe di punteggio			
	ottimo	buono	sufficiente	non adeguato
3.2.1	L'attribuzione delle competenze ai diversi partner per lo svolgimento delle attività e relativa tempistica sono descritte in modo molto chiaro e con dovizia di particolari tecnici. L'attribuzione delle competenze ai diversi partner risulta ottima ed effettuata sulla base delle competenze certificate in possesso di ogni partner	L'attribuzione delle competenze ai diversi partner per lo svolgimento delle attività e relativa tempistica sono descritte in modo chiaro ed esaustivo. L'attribuzione delle competenze ai diversi partner risulta adeguata ed effettuata sulla base delle competenze in possesso di ogni partner	L'attribuzione delle competenze ai diversi partner per lo svolgimento delle attività e relativa tempistica sono descritte con chiarezza e completezza sufficienti L'attribuzione delle competenze ai diversi partner risulta sufficiente ed effettuata sulla base della disponibilità di ogni partner.	Le attività realizzate dai diversi i partner e relativa tempistica non sono descritte chiaramente ed esaustivamente L'attribuzione delle competenze ai diversi partner risulta non coerente con le relative specializzazioni.
3.2.2	la tempistica delle attività di scambio di conoscenze tra i partner è coerente e ben collegata allo svolgimento del Piano, vengono prese in esame anche possibili cause di insuccesso prevedendo azioni molto efficaci per la risoluzione dei problemi	la tempistica delle attività di scambio di conoscenze tra i partner è coerente e ben collegata allo svolgimento del Piano	la tempistica delle attività di scambio di conoscenze tra i partner è coerente e collegata allo svolgimento del Piano	la tempistica delle attività di scambio di conoscenze tra i partner non è coerente e/o non collegata allo svolgimento del Piano
3.2.3	Le attività di scambio di conoscenze e l'interazione tra i partner e relativa tempistica sono descritte in modo	Le attività di scambio di conoscenze e l'interazione tra i partner e relativa tempistica sono descritte in modo	Le attività di scambio di conoscenze e l'interazione tra i partner e relativa tempistica sono descritte con chiarezza	Le attività di scambio di conoscenze e l'interazione tra i partner e relativa tempistica non sono descritte con



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 271 di 290

	molto chiaro e con dovizia di particolari tecnici; le stesse risultano efficaci, ben congegnate e quantificate.	molto chiaro ed esaurienti; le stesse risultano efficaci e ben congegnate	e completezza sufficienti; le stesse risultano poco efficaci	chiaramente ed esaurientemente; le stesse risultano fittizie o inefficaci
3.2.4	le informazioni e le affermazioni sono supportate da riferimenti documentati	le informazioni e le affermazioni sono supportate da riferimenti facilmente verificabili	le informazioni e le affermazioni sono supportate da riferimenti difficilmente verificabili	le informazioni e le affermazioni non sono supportate da riferimenti verificabili

Criterio di priorità 4.1	Punti
Coerenza con la programmazione locale	6

Criteri di assegnazione:

Il punteggio viene attribuito sulla base dei contenuti della descrizione delle attività da svolgere e della relativa tempistica.

Gli aspetti da considerare per l'attribuzione del punteggio sono i seguenti:

4.1.1 Coerenza della tipologia di intervento attivato dal Piano di attività con la programmazione locale

4.1.2 Solidità e credibilità delle informazioni e delle affermazioni

A ciascuno dei suddetti aspetti verrà attribuito un punteggio suddiviso in quattro classi (non adeguato, sufficiente, buono, ottimo) come descritto nella seguente tabella:

Punteggio graduale a seconda della valutazione dalla commissione da 0 a 6; punteggio minimo di ammissibilità pari a 2.

Aspetto	Classe di punteggio			
	ottimo	buono	sufficiente	non adeguato
4.1.1	Le attività programmate rientrano e sono previste dalla pianificazione di settore e vengono svolte a stretto controllo degli Enti pubblici competenti per materia.	Le attività programmate rientrano e sono previste dalla pianificazione di settore e vengono svolte in collaborazione con gli Enti pubblici competenti per materia.	Le attività programmate sono previste dalla pianificazione di settore e vengono svolte senza il coinvolgimento degli Enti pubblici competenti per materia.	Le attività programmate non sono previste dalla pianificazione di settore
4.1.2	le informazioni e le affermazioni sono supportate da riferimenti documentati	le informazioni e le affermazioni sono supportate da riferimenti facilmente verificabili	le informazioni e le affermazioni sono supportate da riferimenti difficilmente verificabili	le informazioni e le affermazioni non sono supportate da riferimenti verificabili

Criterio di priorità 6.1	Punti
Contributo all'incremento della capacità occupazionale	8



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 272 di 290

Criteri di assegnazione:

Il punteggio viene attribuito sulla base dei contenuti della descrizione delle attività da svolgere e della relativa tempistica.

Gli aspetti da considerare per l'attribuzione del punteggio sono i seguenti:

6.1.1 presenza nel Piano della attività di azioni volte a favorire l'occupazione

6.1.2 spesa prevista per le azioni volte a favorire l'occupazione.

A ciascuno dei suddetti aspetti verrà attribuito un punteggio suddiviso in quattro classi (non adeguato, sufficiente, buono, ottimo) come descritto nella seguente tabella:

Aspetto	Classe di punteggio			
	ottimo	buono	sufficiente	non adeguato
6.1.1	Le attività volte a favorire l'occupazione sono presenti nel Piano delle attività e sono descritte in modo molto chiaro e con dovizia di particolari tecnici. Inoltre esse sono volte in particolare all'occupazione di soggetti svantaggiati.	Le attività volte a favorire l'occupazione sono presenti nel Piano delle attività e sono descritte in modo molto chiaro ed esaustivo	Le attività volte a favorire l'occupazione sono presenti nel Piano delle attività e sono descritte con chiarezza e completezza sufficienti	Le attività volte a favorire l'occupazione non sono presenti nel Piano delle attività.
6.1.2	Più del 10% del budget totale è destinato ad attività volte a favorire l'occupazione	Il 10% del budget totale è destinato ad attività volte a favorire l'occupazione	Il 5% del budget totale è destinato ad attività volte a favorire l'occupazione	non si prevedono spese per attività volte a favorire l'occupazione

Criterio di priorità 8.1	Punti
Grado di aderenza delle attività del Piano allo sviluppo alle finalità di misura	18

Criteri di assegnazione:

Il punteggio viene attribuito sulla base dei contenuti della descrizione delle attività da svolgere e della relativa tempistica.

Gli aspetti da considerare per l'attribuzione del punteggio sono i seguenti:

7.1.1 chiarezza ed esaustività dell'analisi di contesto

8.1.2 chiarezza ed esaustività nella descrizione delle attività

8.1.3 appropriatezza della scelta delle attività programmate

8.1.4 valore aggiunto del progetto rispetto all'esigenza territoriale

8.1.5 coerenza delle attività di formazione programmate alla realizzazione della finalità di misura

8.1.6 solidità e credibilità delle informazioni e delle affermazioni

A ciascuno dei suddetti aspetti verrà attribuito un punteggio suddiviso in quattro classi (non adeguato, sufficiente, buono, ottimo) come descritto nella seguente tabella:

Punteggio graduale a seconda della valutazione dalla commissione da 0 a 18; punteggio minimo di ammissibilità pari a 4.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 273 di 290

Aspetto	Classe di punteggio			
	ottimo	buono	sufficiente	non adeguato
8.1.1	L'analisi di contesto sull'esigenza territoriale di pratiche/reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche è chiara e sviluppata con dovizia di elementi e dati	L'analisi di contesto sull'esigenza territoriale di pratiche/reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche è chiara, ben sviluppata ed esaustiva	L'analisi di contesto sull'esigenza territoriale di pratiche/reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche è chiara, ma sviluppata superficialmente	L'analisi di contesto sull'esigenza territoriale di pratiche/reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche non sviluppata e/o non chiara e/o non esaustiva
8.1.2	Descrizione delle attività e degli obiettivi del piano di attività molto chiara ed esaustiva, con ricadute previste completamente pertinenti all'analisi di contesto. Le attività sono coerenti e chiaramente associabili alla normativa di riferimento indicata	Descrizione delle attività e degli obiettivi del piano di attività chiara ed esaustiva, con ricadute previste sufficientemente pertinenti all'analisi di contesto. Le attività sono coerenti e chiaramente associabili alla normativa di riferimento indicata	Descrizione delle attività e degli obiettivi del piano di attività sufficientemente chiara ed esaustiva, con ricadute previste solo parzialmente pertinenti all'analisi di contesto. Le attività non sono coerenti alla normativa di riferimento indicata, ma non chiaramente associabili	Descrizione delle attività e degli obiettivi del piano di attività fumosa, non esaustiva, e con ricadute previste non pertinenti all'analisi di contesto. Le attività non sono coerenti con la normativa di riferimento indicata
8.1.3	Le attività previste sono pienamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano di attività e dimostrano dei chiari punti di forza in relazione al possesso delle competenze necessarie	Le attività sono pienamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano di attività	Le attività previste sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano di attività ma dimostrano dei punti di debolezza in relazione al possesso delle competenze necessarie	Le attività previste non permettono di raggiungere gli obiettivi del Piano di attività
8.1.4	il progetto apporta un ottimo valore aggiunto in termini di conoscenza pratica utile all'impresa;	il progetto apporta un buon valore aggiunto in termini di conoscenza pratica utile all'impresa;	il progetto apporta un valore aggiunto in termini di conoscenza pratica utile all'impresa appena sufficiente	il progetto non apporta alcun valore aggiunto in termini di conoscenza pratica utile alle imprese agricole/forestali
8.1.5	Le attività di formazione sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano incrementando la capacità ricettiva delle	Le attività di formazione sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano incrementando la qualità del servizio	Le attività di formazione sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano	Le attività di formazione programmate non sono coerenti con gli obiettivi del Piano di attività



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 274 di 290

	fattorie sociali e/o didattiche	svolto presso le fattorie sociali e/o didattiche		
8.1.6	le informazioni e le affermazioni sono supportate da riferimenti documentati	le informazioni e le affermazioni sono supportate da riferimenti facilmente verificabili	le informazioni e le affermazioni sono supportate da riferimenti difficilmente verificabili	le informazioni e le affermazioni non sono supportate da riferimenti verificabili

Criterio di priorità 8.2	Punti
Grado di adeguatezza della tempistica	18

Criteri di assegnazione:

Il punteggio viene attribuito sulla base dei contenuti della descrizione delle attività da svolgere e della relativa tempistica.

Gli aspetti da considerare per l'attribuzione del punteggio sono i seguenti:

8.2.1 chiarezza nella descrizione della tempistica delle attività

8.2.2 coerenza e rispetto della tempistica

8.2.3 appropriatezza della tempistica di svolgimento delle attività

8.2.4 solidità e credibilità delle affermazioni

A ciascuno dei suddetti aspetti verrà attribuito un punteggio suddiviso in quattro classi (non adeguato, sufficiente, buono, ottimo) come descritto nella seguente tabella:

Punteggio graduale a seconda della valutazione dalla commissione da 0 a 18; punteggio minimo di ammissibilità pari a 4

Aspetto	Classe di punteggio			
	ottimo	buono	sufficiente	non adeguato
8.2.1	La tempistica di svolgimento delle attività è descritta molto chiaramente	La tempistica di svolgimento delle attività è descritta chiaramente	La tempistica è descritta in modo poco chiaro.	La tempistica non è descritta o non è chiara
8.2.2	la successione delle attività nel cronoprogramma è logica e ben articolata; per le diverse attività sono individuati obiettivi intermedi significativi con indicatori misurabili molto pertinenti	la successione delle attività nel cronoprogramma è logica e ben articolata; per le diverse attività sono individuati obiettivi intermedi significativi con indicatori misurabili pertinenti	la successione delle attività nel cronoprogramma è logica e per le diverse attività sono individuati obiettivi intermedi ma con indicatori poco efficaci, poco pertinenti o poco significativi	la successione delle attività nel cronoprogramma non è logica e/o non legata ad obiettivi intermedi misurabili
8.2.3	la tempistica è adeguata al volume delle attività da	la tempistica è adeguata al volume delle attività da	la tempistica è adeguata al volume delle attività da	la tempistica non è adeguata al volume delle attività da



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 275 di 290

	svolgere e vengono prese in esame possibili cause di insuccesso e sono previste azioni molto efficaci per la risoluzione dei problemi	svolgere e vengono prese in esame possibili cause di insuccesso prevedendo azioni efficaci per la risoluzione dei problemi	svolgere; vengono prese in esame possibili cause di insuccesso e sono previste azioni per la risoluzione dei problemi, che però risultano inefficaci o inadeguate	svolgere e non vengono prese in esame possibili cause di insuccesso e/o non sono previste azioni per la risoluzione dei problemi
8.2.4	le informazioni e le affermazioni sono supportate da riferimenti documentati	le informazioni e le affermazioni sono supportate da riferimenti facilmente verificabili	le informazioni e le affermazioni sono supportate da riferimenti difficilmente verificabili	le informazioni e le affermazioni non sono supportate da riferimenti verificabili

Criterio di priorità 8.3	Punti
Grado di adeguatezza del budget	16

Criteri di assegnazione:

Il punteggio viene attribuito sulla base dei contenuti della descrizione delle attività da svolgere e della relativa tempistica.

Gli aspetti da considerare per l'attribuzione del punteggio sono i seguenti:

8.3.1 chiarezza ed esaustività nell'allocazione delle risorse tra le attività e tra i partner

8.3.2 congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica

8.3.3 chiarezza nella definizione dei flussi finanziari tra i partner

8.3.4 solidità e credibilità delle informazioni e delle affermazioni

A ciascuno dei suddetti aspetti verrà attribuito un punteggio suddiviso in quattro classi (non adeguato, sufficiente, buono, ottimo) come descritto nella seguente tabella:

Punteggio graduale a seconda della valutazione dalla commissione da 0 a 16; punteggio minimo di ammissibilità pari a 4

Aspetto	Classe di punteggio			
	ottimo	buono	sufficiente	non adeguato
8.3.1	Il budget è chiaramente allocato tra le attività, anche temporalmente, e tra i partner; prevista una verifica di spesa in fase di attuazione della progettualità.	Il budget è chiaramente allocato tra le attività, anche temporalmente, e tra i partner	Il budget è chiaramente allocato tra le attività e tra i partner	Il budget non è chiaramente allocato tra le attività e tra i partner
8.3.2	le spese sono pertinenti e congrue in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica, nonché	le spese sono pertinenti e congrue in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica	le spese sono pertinenti ma sovradimensionate in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica	le spese non sono pertinenti e/o chiaramente sovradimensionate in relazione alle attività



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 276 di 290

	soppesate tra soluzioni diversificate			da svolgere e alla tempistica
8.3.3	i flussi tra i partner sono chiaramente definiti, anche temporalmente, e le responsabilità reciproche sono chiaramente definite e regolate	i flussi finanziari tra i partner sono chiaramente definiti anche nei termini di responsabilità reciproche relativamente ai tempi di esecuzione della spesa	i flussi finanziari tra i partner sono chiaramente definiti, ma non le responsabilità reciproche relativamente ai tempi di esecuzione della spesa	non è chiara la definizione dei flussi finanziari tra i partner e le responsabilità reciproche relativamente alla spesa
8.3.4	le informazioni e le affermazioni sono supportate da riferimenti documentati	le informazioni e le affermazioni sono supportate da riferimenti facilmente verificabili	le informazioni e le affermazioni sono supportate da riferimenti difficilmente verificabili	le informazioni e le affermazioni non sono supportate da riferimenti verificabili



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 277 di 290



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 14
codice misura	01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
codice sottomisura	1.1 - Sostegno di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
codice tipo intervento	1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze per la realizzazione delle attività di cui all'intervento 16.9.1 fase 2 "Realizzazione"
Autorità di gestione	<i>Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroalimentare</i>



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 278 di 290

INDICE

1. Descrizione generale	279
1.1. Descrizione tipo intervento	279
1.2. Obiettivi	279
1.3 Ambito territoriale di applicazione	279
2. Beneficiari degli aiuti.....	279
2.1 Soggetti richiedenti.....	279
2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	279
3. Interventi ammissibili.....	279
3.1 Descrizioni interventi	279
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	279
3.3 Impegni e prescrizioni a carico del beneficiario	280
3.4 Vincoli e durata degli impegni.....	281
3.5 Spese ammissibili	281
3.6 Spese non ammissibili.....	281
3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	281
4. Pianificazione finanziaria.....	281
4.1 Importo finanziario a bando.....	282
4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto	282
4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	282
4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	282
4.5 Riduzioni e sanzioni.....	282
5. Criteri di selezione	282
5.1 Criteri di priorità e punteggi	282
5.2 Condizioni ed elementi di preferenza	282
6. Domanda di aiuto	282
6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	282
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	282
7. Domanda di pagamento	283
7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	283
7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	283
8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari	283
9. Informativa trattamento dati personali.....	283
10. Informazioni, riferimenti e contatti	284
11. ALLEGATI TECNICI.....	285
11.1 Allegato tecnico – Disposizioni per la gestione dei corsi	285
11.2 – Allegato tecnico - Progetto formativo	288
MISURA 1.1.1 - Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze per i corsi per i quali sono attivate collaborazioni con soggetti/organismi terzi	289
SEZIONE A – DATI RIASSUNTIVI DELL'AZIONE FORMATIVA PROPOSTA.....	289
SEZIONE B - COLLABORAZIONI ()	289



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 279 di 290

1. Descrizione generale**1.1. Descrizione tipo intervento**

L'intervento 1.1.1 sostiene la realizzazione di corsi di formazione, collettivi ed individuali, rivolti esclusivamente ad imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli, ed orientati al trasferimento di conoscenze e dell'innovazione, con riferimento esplicito agli aspetti e alle tematiche connesse con le focus area perseguite dal programma e direttamente proposte dal bando.

In particolare, nell'ambito del presente bando sono finanziate iniziative formative collettive previste da progetti volti allo sviluppo della cooperazione (Misura 16) inerenti al tipo di intervento 16.9.1 "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche" Fase 2 – Realizzazione.

L'intervento contempla la realizzazione di iniziative formative in presenza, in aula e in campo, di durata massima finanziabile pari a quella prevista nel presente bando.

1.2. Obiettivi

Obiettivi direttamente collegati ai progetti volti allo sviluppo della cooperazione (Misura 16) inerenti al tipo di intervento 16.9.1 "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche" Fase 2 – Realizzazione.

Focus Area 6a "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione"

1.3 Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale di applicazione è rappresentato dall'intero territorio regionale.

2. Beneficiari degli aiuti**2.1 Soggetti richiedenti**

Organismi di formazione accreditati.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

I soggetti richiedenti devono presentare i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di aiuto:

- iscrizione all'elenco regionale organismi di formazione accreditati per l'ambito di attività di formazione continua, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19;
- titolari di istanza di accreditamento alla Direzione regionale Formazione e istruzione, ai sensi della vigente normativa;
- per organismi di formazione accreditati presso altre Regioni o Stati membri, titolari di istanza di riconoscimento del proprio accreditamento alla Direzione regionale Formazione e istruzione;
- non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

3. Interventi ammissibili**3.1 Descrizioni interventi**

Sono ammissibili:

Iniziative formative collettive collegate a progetti volti allo sviluppo della cooperazione (Misura 16) inerenti al tipo di intervento 16.9.1 "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche" Fase 2 – Realizzazione. su materie pertinenti con la focus area e gli obiettivi del "Piano delle attività di pratica/rete" di durata compresa tra 25 ore e 40 ore.

Il presente intervento non finanzia iniziative formative abilitanti e/o obbligatorie previste dalla normativa vigente.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- Deve essere presentata una sola domanda di aiuto per Focus Area e Regime d'Aiuto. La domanda di aiuto, corredata da un unico Progetto formativo (formazione collettiva) come da modelli riportati nell'Allegato tecnico 11.2 – e configurata nell'ambito del pertinente regime di Aiuto di Stato approvato,



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 280 di 290

come specificato al paragrafo 4.2, deve riguardare la singola focus area (6A) prevista dal bando di attuazione del Tipo di intervento 16.1.1.

- b) Le iniziative formative collettive di cui al paragrafo 3.1 devono essere rivolte a imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, coadiuvanti, partecipi familiari di cui all'art. 230 bis del Codice Civile e dipendenti agricoli di aziende agricole, con almeno una UTE nel territorio regionale del Veneto;
- c) disponibilità di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità, di almeno due anni, in relazione alle discipline interessate dalla docenza, sulla base del percorso scolastico/formativo e dell'esperienza professionale evidenziata nel curriculum vitae;
- d) Non è ammissibile l'attivazione di corsi e tirocini che rientrano nei programmi o cicli normativi dell'insegnamento secondario o superiore;
- e) Non è ammessa l'attivazione di corsi finanziabili tramite l'intervento 1.1.1 del bando DGR n. 736 del 28/5/2018;
- f) Le iniziative formative devono essere pertinenti con la focus area 6a "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione";
- g) Le iniziative formative devono essere pertinenti gli obiettivi del "Piano delle attività di pratica/rete".

3.3 Impegni e prescrizioni a carico del beneficiario

L'organismo di formazione risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione. Il medesimo deve assicurare la gestione in proprio delle varie fasi operative connesse con la realizzazione delle iniziative formative senza possibilità di delegare l'attività, in tutto o in parte, a soggetti/organismi terzi; fatte salve le possibilità di collaborazione previste al paragrafo 12 dell'Allegato tecnico 11.1.

L'organismo di formazione è tenuto inoltre a:

- a) mantenere il criterio di ammissibilità relativo all'accreditamento, di cui ai punti a), b), c) del paragrafo 2.2 fino al termine previsto per la conclusione dell'operazione;
- b) realizzare le iniziative formative collettive finanziate in conformità a quanto previsto nel Piano di attività di cui al bando dell'intervento 16.9.1 e alle modalità procedurali specifiche previste da AVEPA;
- c) realizzare le iniziative formative sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa e dai provvedimenti e atti regionali di attuazione della stessa;
- d) realizzare le iniziative formative secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato tecnico 11.1 – Disposizioni per la gestione dei corsi collettivi;
- e) garantire il possesso da parte dei destinatari dei requisiti d'accesso previsti dai progetti formativi, dalle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie;
- f) produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta. Il beneficiario del finanziamento è altresì tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte del personale appositamente incaricato a fini ispettivi e di controllo;
- g) rispettare le percentuali di ore di formazione svolte da docenti e tutor in possesso di determinate qualifiche, in conformità al progetto formativo presentato contestualmente alla domanda di aiuto;
- h) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- i) stipulare idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per i partecipanti ai corsi di formazione e conservare presso la propria sede legale la relativa documentazione probatoria e tenerne copia presso la sede di svolgimento dei corsi formativi;
- j) utilizzare per le attività formative locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi;
- k) utilizzare, nell'esecuzione dell'attività, le procedure informatiche messe a disposizione dalla Regione del Veneto;
- l) evidenziare nell'ambito di tutte le attività formative lo specifico riferimento al sostegno da parte del FEASR, secondo quanto previsto dagli Indirizzi procedurali generali in materia di comunicazione e utilizzazione dei loghi; gli spazi didattici interessati allo svolgimento degli corsi di formazione devono riportare, all'esterno, un'apposita segnalazione relativa anche alla denominazione dell'intervento/iniziativa e il riferimento preciso al relativo organismo attuatore;
- m) assicurare la conservazione agli atti dei seguenti documenti relativi alla realizzazione del Progetto formativo, per un periodo di almeno tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla data del



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 281 di 290

pagamento del saldo eseguito da AVEPA, ai fini delle attività di eventuale revisione delle unità di costo standard:

- i. curricula in formato EUROPASS degli operatori coinvolti nell'attività d'aula e di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato, con indicazione del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate;
 - ii. lettere d'incarico/contratti degli operatori coinvolti nella realizzazione del Progetto formativo;
 - iii. documentazione a dimostrazione delle procedure seguite nell'acquisizione dei beni e servizi e della relativa regolarità fiscale e tributaria;
 - iv. documentazione relativa agli adempimenti in materia di pubblicizzazione e selezione dei partecipanti;
 - v. documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione degli emolumenti in favore dei soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alle attività di progettazione, coordinamento, realizzazione delle iniziative, nonché la relativa regolarità fiscale e previdenziale;
 - vi. documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione degli emolumenti in favore dei soggetti incaricati dell'attività di docenza e tutoraggio, nonché la relativa regolarità fiscale e previdenziale;
 - vii. documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione degli emolumenti in favore di soggetti fornitori di beni e servizi;
- n) assicurare, per tutte le tipologie di iniziative, al fine dell'applicabilità dell'unità di costo standard che:
- la percentuale di partecipanti che completano il corso, cioè che frequentano l'iniziativa per il numero minimo di ore previsto al fine del rilascio dell'attestato o per l'ammissione all'esame finale, risulti uguale o superiore al 90% del totale dei partecipanti per singola iniziativa;
- o) assicurare che:
- il medesimo utente non partecipi a edizioni successive del medesimo corso di formazione attivate durante il periodo di programmazione del PSR.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

Nessun ulteriore impegno previsto.

3.5 Spese ammissibili

Ai fini della determinazione e della verifica della spesa ammissibile, viene applicata, fino al numero di ore previsto per ciascun corso dal presente bando o dalla normativa di settore, l'unità di costo standard orario definita dalla DGR 302 del 10/03/2015 con riferimento alle seguenti categorie di spesa:

- a) attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
- b) attività di docenza e di tutoraggio;
- c) noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative;
- d) acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
- e) affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;
- f) spese per eventuali visite didattiche (noleggio di mezzi di trasporto collettivo);
- g) altre spese di funzionamento.

3.6 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- in generale, le spese definite dal paragrafo 8.1 del PSR come precisate nel documento "Indirizzi procedurali generali" del PSR.
- le spese riguardanti ore eccedentarie rispetto a quelle previste dal bando per le iniziative formative collettive.

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I progetti formativi approvati devono essere attivati a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione dell'aiuto e conclusi entro il termine per la conclusione degli interventi stabilito per il tipo di intervento 16.9.1. Fase 2 – Realizzazione.

4. Pianificazione finanziaria

66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 282 di 290

4.1 Importo finanziario a bando

L'importo a bando è pari a 100.000,00 euro, secondo le disposizioni previste per il bando di attuazione del Tipo di intervento 16.9.1 fase 2 "Realizzazione".

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

Per la realizzazione delle iniziative formative collettive rivolte a imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, dipendenti agricoli è previsto un contributo pari al 100% della spesa ammissibile, sulla base dell'unità di costo standard orario pari ad euro 155,00.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

Per le iniziative formative collettive collegate a progetti volti allo sviluppo della cooperazione (Misura 16), nell'ambito dell'intervento 16.9.1, la domanda di aiuto concorre con la domanda di aiuto prevista nel "Piano delle attività di pratica/rete" a definire la spesa ammessa del Piano stesso.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione**5.1 Criteri di priorità e punteggi**

La selezione è operata nell'ambito della selezione delle domande di aiuto presentate per il Tipo di intervento 16.9.1 Fase 2 – Realizzazione.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

La selezione è operata nell'ambito della selezione delle domande di aiuto presentate per il Tipo di intervento 16.9.1 Fase 2 – Realizzazione.

6. Domanda di aiuto**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

L'organismo di formazione presenta la domanda di aiuto all'AVEPA, secondo le modalità previste dagli "Indirizzi procedurali generali" dai Manuali Avepa con le modalità ed i termini previsti dal Tipo di intervento 16.9.1 Fase 2 – Realizzazione.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda di aiuto sono allegati i seguenti documenti:

- f) Progetto formativo (secondo le modalità previste da AVEPA);
- g) curriculum e dichiarazioni di non incompatibilità ove necessario per i docenti e i tutor;
- h) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.

I documenti succitati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione suddetta implica la non ammissibilità della domanda.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 283 di 290

7. Domanda di pagamento**7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

La domanda deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) secondo le modalità previste dal documento "Indirizzi procedurali generali" del PSR e dei manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli "Indirizzi procedurali generali" e dal Manuale AVEPA. Ulteriori documenti specifici richiesti riguardano la documentazione attestante lo svolgimento di ogni singola iniziativa secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA.

8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- c) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- d) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018**pag. 284 di 290**

Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto Area Sviluppo Economico

Direzione Agroalimentare - Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/279 5547 – Fax 041/279 5575.

email: agroalimentare@regione.veneto.itPEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.itSito internet : <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c Tel. 049/7708711

email: organismo.pagatore@avepa.it;PEC: protocollo@cert.avepa.it.Sito internet: <http://www.avepa.it/>

66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 285 di 290

11. ALLEGATI TECNICI**11.1 Allegato tecnico – Disposizioni per la gestione dei corsi**

Sono descritte di seguito le disposizioni generali per l'organizzazione e la gestione delle iniziative formative previste dal presente bando. Ai fini della corretta organizzazione e realizzazione delle attività, viene fatto, inoltre, esplicito riferimento alle disposizioni specifiche e alla modulistica predisposta da AVEPA. Le iniziative formative non potranno avere una durata superiore alla durata minima prevista dal presente bando.

1 - Partecipanti: il numero minimo dei partecipanti è uguale a 12 e il numero massimo è pari a 25 allievi. Nel caso di corsi di formazione realizzati nei territori comunali ricadenti, sia totalmente sia parzialmente, nelle zone montane di cui allo specifico allegato al PSR, il numero minimo stabilito è di 8 allievi.

2- Sede dell'attività formativa: ferme restando quanto previsto ai fini dell'accreditamento degli organismi di formazione, tutte le sedi utilizzate per la realizzazione degli interventi approvati devono risultare adeguate e conformi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi. Nel caso di uso di sedi non accreditate, lo stesso sarà disciplinato da apposita convenzione d'uso. Copia della convenzione deve essere trasmessa ad AVEPA con la documentazione di chiusura del corso di formazione.

3- Orario: l'attività didattica non potrà iniziare prima delle ore 8.00 e terminare oltre le 22.00 e deve svolgersi in giorni feriali, escluso il sabato, fatte salve eventuali deroghe espressamente autorizzate. L'orario giornaliero non potrà superare le cinque ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

4- Procedure informatiche: per la gestione degli interventi formativi e degli allievi l'ente di formazione è tenuto a utilizzare l'applicativo regionale "Monitoraggio Allievi Web" (A39), cui è possibile accedere collegandosi via web. Sulla specifica pagina web è consultabile il Manuale d'uso dell'applicativo.

5- Avvio corso di formazione: almeno 4 giorni lavorativi prima dell'inizio del singolo corso di formazione deve essere fornita ad AVEPA comunicazione di avvio mediante l'applicativo regionale Monitoraggio Allievi web corredata dalla seguente documentazione, utilizzando i modelli e le modalità definiti da AVEPA:

- calendario lezioni completo di orari, delle tematiche trattate e della sede del corso di formazione;
- personale corso di formazione (scheda docenti tutor e personale amministrativo);
- elenco allievi avvio;
- curriculum docenti/tutor, se non esibiti con la domanda di aiuto.

In ogni caso, non vengono riconosciute le attività iniziate prima della consegna della documentazione per l'avvio del corso di formazione.

6- Registro presenze: nelle more della concreta attivazione del registro on-line o del registro stampato da procedura informatica con modalità atta a garantire la non riproducibilità del registro medesimo, nello stesso termine di cui al precedente punto 5 (almeno 4 giorni lavorativi prima dell'avvio di ciascun corso di formazione), il Registro presenze deve essere presentato, per la sua validazione, presso una delle sedi AVEPA.

Ciascun corso di formazione, in presenza e a distanza, deve essere dotato di un apposito "Registro presenze", nel quale verranno indicati in ordine alfabetico i nominativi dei partecipanti. Il registro deve essere articolato in un numero di fogli giornalieri tale da consentire l'apposizione delle firme quotidiane di presenza da parte di ciascun allievo (entrata/uscita, per ciascuna lezione, sia mattina che pomeriggio, nel caso di giornata intera), del tutor e dei relativi docenti.

Allo scopo di assicurare la corretta tenuta del Registro presenze, viene richiesta la presenza al suo interno di uno secondo "Foglio avvertenze" che evidenzia le principali operazioni e regole da eseguire ai fini della regolare registrazione delle informazioni previste.

Il Registro, completo di tutte le indicazioni previste, va compilato giorno per giorno a cura del docente che deve riportare tutte le informazioni richieste (numero del modulo, argomento della lezione, data e orario, registrazione delle assenze e di eventuali scostamenti di orario).



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 286 di 290

Le assenze devono risultare sempre e comunque registrate all'inizio della lezione, barrando gli appositi spazi firma.

I destinatari dei corsi di formazione e gli operatori coinvolti devono prestare particolare attenzione nella compilazione del registro, a tutti gli effetti documento pubblico, in quanto eventuali omissioni o alterazioni potrebbero costituire illeciti penali a norma di legge.

In caso di smarrimento del Registro presenze, l'organismo di formazione deve darne tempestiva comunicazione all'AVEPA, tramite Posta Elettronica Certificata, mediante formale dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente relativa all'attività svolta (allievi, docenti, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari e dagli operatori interessati, ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve comprendere la ricostruzione del percorso formativo effettuato.

7- Variazioni nella gestione dei corsi di formazione: sono oggetto di preventiva comunicazione mediante l'Applicativo "Monitoraggio Allievi Web", con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, le variazioni rispetto a quanto originariamente comunicato relative a:

- sede, data e orario di svolgimento delle azioni;
- sospensione o annullamento della lezione.

Per cause imprevedibili, adeguatamente documentate, relative alla indisponibilità del docente e/o della sede, in via eccezionale potrà derogarsi al termine temporale sopra indicato.

Nei corsi base e avanzato per operatori forestali le prove pratiche in bosco previste nei corsi medesimi, possono essere rinviate di giorno in giorno, per cause legate soprattutto ad eventi atmosferici avversi.

Eventuali variazioni relative a docenti e allievi, successive alla comunicazione di avvio del corso di formazione, andranno indicate nel registro presenze prima dell'inizio della lezione.

8 - Al superamento del 30% del monte ore di ciascun corso di formazione, l'organismo di formazione deve accedere all'applicativo Monitoraggio Allievi Web per aggiornare l'elenco definitivo allievi e aggiornare i dati sul corso e confermare il passaggio della fase intermedia. La conferma viene registrata da AVEPA.

9- Conclusione iniziativa: alla conclusione del corso di formazione deve essere presentata, entro 30 giorni lavorativi, la documentazione di chiusura dell'iniziativa, utilizzando i modelli e le modalità definiti da AVEPA (inclusa la dichiarazione di chiusura in A39).

10- Attestato di frequenza: L'attestato di frequenza viene rilasciato dall'organismo di formazione che ha realizzato il corso di formazione esclusivamente ai soggetti partecipanti che presentano i necessari requisiti, ossia:

- che risultano regolarmente iscritti al corso di formazione, sulla base degli elenchi allievi notificati agli uffici competenti all'avvio del corso;
- che hanno frequentato regolarmente le lezioni, ossia almeno il 70% delle ore totali di durata del singolo corso di formazione.

Il documento redatto secondo fac-simile, deve riportare la denominazione ed il codice assegnati al corso, la data e la sede di svolgimento, la denominazione per esteso ed il timbro dell'organismo attuatore, l'indicazione del numero di ore e della percentuale di frequenza, la denominazione e la firma del rappresentante abilitato alla sua sottoscrizione (legale rappresentante, responsabile Progetto formativo/corso).

11- Responsabile di progetto formativo: è la figura responsabile della corretta realizzazione del Progetto formativo, appositamente nominata dall'organismo di formazione, anche ai fini del rapporto diretto con gli uffici competenti.

12- Collaborazioni: L'organismo di formazione deve assicurare la gestione in proprio delle varie fasi operative connesse con la realizzazione dei corsi di formazione, in particolare per quanto riguarda le attività di direzione, coordinamento ed amministrazione. Per gestione in proprio s'intende l'attivazione diretta di tutte le fasi della realizzazione dei corsi di formazione, attraverso personale dipendente, ivi compreso



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 287 di 290

personale distaccato, o mediante ricorso ad apposite collaborazioni/prestazioni professionali individuali, senza possibilità di delegare l'attività, in tutto o in parte, a soggetti/organismi terzi.

In funzione di esigenze formative specifiche e dimostrabili, possono essere attivate collaborazioni con soggetti/organismi terzi particolarmente qualificati, sotto l'aspetto tecnico-scientifico e/o formativo-didattico, ai fini di ottenere specifici apporti di tipo specialistico, nonché con eventuali partner, con funzioni diverse dall'attività di direzione, coordinamento e amministrazione.

In ogni caso, i suddetti rapporti devono risultare esplicitamente previsti e dichiarati nell'ambito del Progetto formativo, nonché supportati da apposita documentazione (comunicazioni provviste di regolare data/protocollo, convenzioni).

L'organismo di formazione risulta a tutti gli effetti l'unico soggetto responsabile nei confronti della Regione.

13- Tutor: rientrano in questa categoria i laureati, i diplomati o esperti di settore, che saranno utilizzati come supporto alla docenza e/o alla gestione del Progetto formativo e dei singoli corsi di formazione. Il tutor garantisce un costante coordinamento e supporto operativo ai partecipanti durante il corso di formazione. Garantisce una adeguata presenza in aula, comunque superiore al 25% delle ore di durata del corso, documentata mediante l'apposizione della relativa firma nel registro d'aula. Il tutor è altresì responsabile della compilazione, nel registro d'aula, dei totali giornalieri e progressivi relativi alle presenze degli allievi e alle ore di lezione svolte.

Per quanto invece riguarda la formazione realizzata con modalità e-learning, deve essere assicurata una presenza del tutor pari al 100% delle ore di durata del corso di formazione.

14- Visite didattiche: le visite didattiche, qualora previste dal programma dei corsi di formazione approvato dalla normativa di settore, rientrano nella spesa ammissibile (lettera f del paragrafo 3.4) cui viene applicata l'unità di costo standard orari.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 288 di 290

11.2 – Allegato tecnico - Progetto formativo

Misura 16.9.1 Fase 2 Realizzazione – Intervento 1.1.1 – Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze - Regime Agricolo

DGR	
FOCUS AREA/PRIORITA'	6a Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione
RAGIONE SOCIALE	
NUMERO DOMANDA	

NOTA PER LA COMPILAZIONE: Compilare solamente le celle colorate in giallo

Lettera identificativa	AMBITI/TEMATICHE (scegliere dal menù a tendenza la tematica)	TITOLO INIZIATIVA	TIPOLOGIA INIZIATIVA	CONTENUTI INIZIATIVA (descrivere programma iniziativa)	N. EDIZIONI INTERVENTO (A) (inserire un numero intero uguale o maggiore di uno)	ORE SINGOLO INTERVENTO (B) (inserire un numero intero compreso tra i valori 25 e 40) ORE corso (B)	TOT. ORE corsi (Ax B)
			Iniziativa formativa				
			Iniziativa formativa				
			Iniziativa formativa				
			Iniziativa formativa				
			Iniziativa formativa				
			Iniziativa formativa				
			Iniziativa formativa				
Totali				0		0	0
							%

Luogo e data

Responsabile del progetto



66f87140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 289 di 290

Responsabile del progetto

MISURA 1.1.1 - Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze per i corsi per i quali sono attivate collaborazioni con soggetti/organismi terzi

SEZIONE A – DATI RIASSUNTIVI DELL'AZIONE FORMATIVA PROPOSTA

1	Dgr (che approva il bando)	
2	Focus Area / Priorità	6a Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione
3	Ragione Sociale	
4	Numero domanda di aiuto (da applicativo PSR)	
5	Numero identificativo corso (da applicativo PSR) (per un intervento previsto in più edizioni, riportare l'id di ogni singola edizione)	
6	Titolo dell'azione formativa (da progetto formativo /applicativo PSR)	

SEZIONE B - COLLABORAZIONI ⁽³⁾

Compilare la seguente sezione per ciascun soggetto / organismo che collabora nella realizzazione dei corsi identificati nella sezione A:

Denominazione:

Indirizzo:

Tel: Fax: e-mail:

Forma giuridica:

Attività prevalente:

Descrivere inoltre:

- ruolo operativo all'interno del progetto
- Fasi del progetto NELL'AMBITO DELLE quali interviene:
(Precisare le fasi che il soggetto richiedente intende avvalersi di specifiche collaborazioni)

	<i>Esterno</i>

3 La collaborazione è intesa ad apportare un contributo SPECIALISTICO, non posseduto dal soggetto proponente, sotto l'aspetto tecnico-scientifico e/o formativo-didattico.



66fa7140



ALLEGATO B DGR nr. 1940 del 21 dicembre 2018

pag. 290 di 290

Docenze	☐
Coordinamento	
Direzione	
Tutor	☐
Amministrazione	
Attrezzature / locali	☐

- descrizione dell'apporto specialistico fornito dall'ente terzo per la realizzazione del progetto:

- numero di ore **REALIZZATE IN COLLABORAZIONE**:

- **COMUNICAZIONI PROVVISSE DI REGOLARE DATA/PROTOCOLLO, CONVENZIONI** (tali documenti dovranno essere allegati alla domanda di aiuto):

Luogo e data Responsabile del progetto



66fa7140



(Codice interno: 385006)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1942 del 21 dicembre 2018

Adozione del Regolamento regionale concernente "Disciplina del Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017)".*[Caccia e pesca]*

Note per la trasparenza:
Si provvede ad adottare il Regolamento che disciplina il Servizio regionale di vigilanza previsto dall'art. 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. riforma "Delrio") e della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", con l'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" è stato istituito il Servizio regionale di vigilanza, con funzioni:

a) correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

b) relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all'attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" nonché della fauna ittica e della pesca nelle acque interne di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" ricadenti nelle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

c) relative alle competenze di cui all'articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario".

L'articolo 6, comma 10 della citata L.R. n. 30/2016 prevede che l'organizzazione del Servizio regionale di vigilanza e le modalità di esercizio dell'attività di coordinamento siano disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto.

L'applicazione della citata normativa è stata rallentata dal ricorso presentato dal Governo italiano relativamente all'applicazione della ripartizione delle competenze tra i due enti ex art. 117 secondo comma, lettera h), della Costituzione, che è stata decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 20 aprile 2018 la quale ha riconosciuto la legittimità delle modalità istitutive del Servizio regionale di vigilanza.

Con il presente provvedimento si propone l'adozione del Regolamento "Disciplina del Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017)" che disciplina il Servizio regionale di vigilanza (**Allegato B**) e della relativa relazione (**Allegato A**), costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In particolar modo si sottolinea che, ai sensi del comma 8 del citato articolo 6 della L.R. n. 30/2016, nell'ambito del Regolamento del Servizio regionale di vigilanza che ha competenze estese alla generalità delle funzioni riacquisite alla Regione dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, vengono individuati due nuclei tematici, rispettivamente denominati: "Nucleo di vigilanza ittico-venatoria", del quale fanno parte gli ex appartenenti alle polizie provinciali e della Città metropolitana di Venezia, e "Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare", di cui all'articolo 57 della L.R. n. 88/1980 "Legge generale per gli interventi nel settore primario", già operativo con personale inquadrato nei ruoli regionali.

In considerazione della diversa operatività di tali istituti, si propone che l'attività di coordinamento del Servizio regionale di vigilanza, potenzialmente estesa ad ambiti appartenenti a diverse Aree regionali, sia posta in capo alla Segreteria generale della Programmazione per quanto riguarda l'individuazione delle direttrici operative di massima e il controllo delle loro attuazione, mentre si propone che il coordinamento dei nuclei tematici operativi nell'ambito del settore primario sia affidato al Direttore

della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.

Si dà atto che la Direzione Affari legislativi ha espresso parere favorevole in merito al testo del Regolamento con nota prot. 489973 del 30/11/2018.

Si propone di demandare a successivo provvedimento giuntale l'indicazione della data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 19, comma 2, dello Statuto regionale;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. riforma "Delrio");

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

VISTO l'articolo 6 "Servizio regionale di vigilanza" della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 20 aprile 2018;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione Affari legislativi con nota prot. 489973 del 30/11/2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico, nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di adottare il Regolamento regionale nel testo redatto in articoli "Disciplina del Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017)", **Allegato B** alla presente deliberazione, e la connessa relazione di cui all'**Allegato A**, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di demandare a successivo provvedimento giuntale l'indicazione della data di entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 2);
4. di porre l'attività di coordinamento del "Servizio regionale di vigilanza" in capo alla Segreteria generale della Programmazione, per quanto riguarda l'individuazione delle direttrici operative di massima e il controllo delle loro attuazione;
5. di porre la gestione del "Nucleo di vigilanza ittico-venatoria" e del "Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare" in capo al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(L'allegato Regolamento regionale è pubblicato in parte prima del presente Bollettino, ndr)



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1942 del 21 dicembre 2018

pag. 1 di 1

Adozione del Regolamento regionale concernente “Disciplina del Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017)”.

Relazione

In attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (c.d. riforma “Delrio”) e della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, con l’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” è stato istituito il Servizio regionale di vigilanza, con funzioni:

a) correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

b) relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all’attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” nonché della fauna ittica e della pesca nelle acque interne di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” ricadenti nelle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all’articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

c) relative alle competenze di cui all’articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “Legge generale per gli interventi nel settore primario”.

L’articolo 6, comma 10 della citata L.R. n. 30/2016 prevede che l’organizzazione del Servizio regionale di vigilanza e le modalità di esercizio dell’attività di coordinamento siano disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto.

L’applicazione della citata normativa è stata a lungo frenata dal ricorso presentato dal Governo italiano relativamente all’applicazione della ripartizione delle competenze tra i due enti ex art. 117 secondo comma, lettera h), della Costituzione, che è stata decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 20 aprile 2018 ha riconosciuto la legittimità dell’art. 6, comma 5, della citata legge regionale.

Superato tale impedimento, si propone l’approvazione del testo del Regolamento che disciplina il Servizio regionale di vigilanza, sul quale la Direzione Affari Legislativi ha espresso parere favorevole con nota prot. 489973 del 30/11/2018.

In particolare, si sottolinea che l’attività di coordinamento del “Servizio regionale di vigilanza” viene posta in capo alla Segreteria generale della programmazione, per quanto riguarda l’individuazione delle direttrici operative di massima e il controllo delle loro attuazione, mentre la gestione del “Nucleo di vigilanza ittico-venatoria” e del “Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare” viene posta in capo al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.



da2ead6c



(Codice interno: 385004)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1944 del 21 dicembre 2018

Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene approvato il Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, come novellata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018 n. 30, prevede all'articolo 7 che la Giunta Regionale adotti un Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Il Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura, che andrà a sostituirsi ai vigenti Regolamenti delle Amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Venezia, disciplina in particolare, forme e modalità di coltivazione delle acque, tipi di pesca, strumenti ed esche consentite, limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato nonché le gare e manifestazioni di pesca sportiva.

Detto Regolamento regionale, facendo sintesi degli esistenti Regolamenti provinciali, per quanto possibile ha cercato di mantenere il giusto equilibrio tra le necessità di uniformare la materia sull'intero territorio regionale e quello di salvaguardare le peculiarità e caratteristiche dei singoli territori e questo sia per la disciplina della pesca dilettantistico-sportiva sia per la pesca professionale e l'acquacoltura.

Il testo del Regolamento e dei suoi allegati è stato redatto sia con il supporto dei tecnici delle Amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Venezia sia tenendo conto, a seguito di numerosi incontri, delle osservazioni emerse dalle rappresentanze della pesca professionale e dell'acquacoltura nonché dal mondo della pesca dilettantistico-sportiva attraverso la Consulta re-gionale per la pesca ricreativa.

Tutto ciò premesso con il presente provvedimento si propone quindi l'adozione del Regolamento per la pesca e l'acquacoltura con il quale sono stabiliti indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione, allegato alla presente deliberazione, composto da relazione (**Allegato A**) e testo redatto in articoli (**Allegato B**). Il testo ha avuto il parere favorevole della competente Direzione Affari Legislativi con nota prot. n. 397996 del 2 ottobre 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 19, comma 2 dello Statuto della Regione;

VISTO l'articolo 7, comma 1 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19;

VISTA l'articolo 11 della Legge Regionale 07 agosto 2018, n. 30;

PRESO ATTO del parere formale della Direzione Affari Legislativi con nota prot. n. 397996 del 2 ottobre 2018;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area Sviluppo Economico nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di adottare il "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura" ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", allegato alla presente deliberazione, composto da relazione (**Allegato A**) e testo redatto in articoli (**Allegato B**);
2. di dare atto che ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 07 agosto 2018, n. 30, il presente Regolamento troverà applicazione a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione delle funzioni in materia di pesca;
3. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(L'allegato Regolamento regionale è pubblicato in parte prima del presente Bollettino, *ndr*)



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1944 del 21 dicembre 2018**pag. 1 di 1****Relazione**

La Legge Regionale n.19 del 28 aprile 1998, come aggiornata dalla Legge Regionale n. 30 del 7 agosto 2018, prevede all'art. 7 un "Regolamento regionale per la pesca" che la Giunta Regionale adotta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Il Regolamento regionale per la pesca disciplina, in particolare, forme e modalità di coltivazione delle acque, tipi di pesca, strumenti ed esche consentite, limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato nonché le gare e manifestazioni di pesca sportiva. Detto Regolamento ha fatto sintesi degli esistenti Regolamenti per l'esercizio della pesca delle Amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Venezia, attualmente ancora vigenti. Il Regolamento regionale, per quanto possibile, ha cercato di mantenere il giusto equilibrio tra le necessità di uniformare la materia sull'intero territorio regionale e quello di salvaguardare le peculiarità e caratteristiche dei singoli territori.

Il Regolamento regionale è stato oggetto di numerosi incontri sia con le rappresentanze della pesca professionale e dell'acquacoltura sia con il mondo della pesca dilettantistico-sportiva attraverso la Consulta regionale per la pesca ricreativa.

L'entrata in vigore del Regolamento regionale per la pesca verrà stabilito con successivo atto della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge regionale del 7 agosto 2018 n. 30.



18981f61

